

XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	»	6
COMMISSIONI RIUNITE (I e V)	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)	»	8
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)	»	10
COMMISSIONI RIUNITE (VI e XII)	»	22
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	29
GIUSTIZIA (II)	»	64
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	88
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	103
FINANZE (VI)	»	156
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	157
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	179
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	185
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	200
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	287
AGRICOLTURA (XIII)	»	303

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Azione - Italia Viva - Renew Europe: A-IV-RE; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Noi Moderati (Noi con L'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE: NM(N-C-U-I)-M; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-+ Europa: Misto-+E.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	<i>Pag.</i>	318
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	»	323
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	324

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE:

Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale. C. 1151 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni e raccomandazione*) 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

*Mercoledì 17 maggio 2023. – Presidenza
del presidente Gianfranco ROTONDI.*

La seduta comincia alle 10.40.

Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale.

C. 1151 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni e raccomandazione*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Riccardo DE CORATO, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse per il Comitato del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1151 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, composto da 14 articoli per un totale di 34 commi, appare

riconducibile, anche sulla base del preambolo, a distinte finalità: vi è, infatti, la finalità di stabilire misure volte a garantire l'efficienza dell'organizzazione degli enti previdenziali pubblici, nonché delle fondazioni lirico-sinfoniche; a questa si affianca quella di provvedere alla proroga e alla definizione di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuità e l'efficacia dell'azione amministrativa in materia sanitaria e fiscale nonché l'occupazione nel settore del salvamento acquatico; segue, infine, la finalità di prevedere misure che assicurino l'effettività delle politiche di solidarietà sociale; in proposito, si deve in primo luogo rilevare che la finalità relativa alla proroga di termini legislativi non appare limitata ai settori indicati nel preambolo coinvolgendo anche lo sport (articolo 5), le infrastrutture e trasporti (articolo 6), i termini per l'aggiudicazione degli interventi relativi ad asili nido e scuole dell'infanzia (articolo 7), termini relativi al giorno del ricordo in memoria delle Foibe (articolo 9) e alle minoranze linguistiche (articolo 10); in proposito, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 22 del 2012 ha riconosciuto, per i decreti-legge in materia di proroga di termini, una *ratio* unitaria particolare e trasversale ai diversi ambiti materiali, vale a dire quella di "intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso per

interessi ritenuti rilevanti dal Governo e dal Parlamento” e di “incidere in situazioni esistenti – pur attinenti ad oggetti e materie diversi – che richiedono interventi regolatori di natura temporale”; alla luce di ciò si segnala che il Comitato per la legislazione, in precedenti analoghe occasioni, ha raccomandato al Legislatore ed al Governo di “avviare una riflessione sull’opportunità della confluenza, nel medesimo provvedimento d’urgenza, di disposizioni attinenti alla proroga di termini legislativi e di disposizioni rispondenti ad ulteriori finalità”, alla luce della peculiare ratio unitaria, trasversale a diversi ambiti, del DL proroga termini; (si veda da ultimo il parere reso nella seduta del 20 febbraio 2023 sul disegno di legge C. 888 di conversione del decreto-legge n. 198 del 2022); ciò premesso, si osserva infine che non risulta richiamata dal preambolo la disposizione di cui all’articolo 12 con cui il Governo, mostrando di recepire l’osservazione espressa dal Comitato per la legislazione nel parere reso nella seduta del 26 aprile 2023 sul disegno di legge C. 1112 di conversione del decreto-legge n. 20 del 2023, interviene sul regime di impugnazione dei provvedimenti adottati dalla commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato;

con riferimento al rispetto del requisito dell’immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all’articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 34 commi, 3 richiedono l’adozione di provvedimenti attuativi; in particolare è prevista l’adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di un decreto ministeriale e di un provvedimento di altra natura;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

si valuti l’opportunità di approfondire la formulazione di alcune disposizioni; in particolare, il comma 3 dell’articolo 1 prevede che i commissari straordinari dell’INPS e dell’INAIL apportino le necessarie modifiche ai regolamenti interni dei due

enti entro novanta giorni dall’insediamento; al riguardo, si valuti l’opportunità di precisare se “l’insediamento” costituisca, per i commissari straordinari un momento diverso dalla “nomina” e come sia in concreto individuato; il capoverso 2 del comma 4 dell’articolo 3 dispone che “al 31 dicembre 2023” il Ministero della salute proceda alla chiusura della contabilità speciale e del conto corrente intestati al direttore dell’Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l’adozione delle misure di contrasto della pandemia; al riguardo, si valuti l’opportunità di approfondire se la chiusura debba avvenire effettivamente nella data del 31 dicembre 2023 o se si intenda piuttosto che tale chiusura debba avvenire entro il 31 dicembre 2023; il comma 1 dell’articolo 8 prevede, da un lato, alla lettera *a*), il differimento al 30 novembre 2023 dell’entrata in vigore del regolamento ministeriale (decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206), che disciplina la formazione dell’assistente bagnante; dall’altro lato, alla lettera *b*), stabilisce però che il regolamento non entri in vigore fino a che allo stesso non siano apportate determinate modifiche;

sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

il comma 2 dell’articolo 1 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Consiglio dei ministri, sia nominato un commissario straordinario per l’INPS e un commissario straordinario per l’INAIL; in tal senso la disposizione appare una deroga, peraltro solo implicita, a quanto previsto in via generale dall’articolo 11 della legge n. 400 del 1988 che dispone che alla nomina dei commissari straordinari si proceda con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

il provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico-normativa (ATN) né di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente osservazione:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 1, comma 3, dell'articolo 3, comma 4 e dell'articolo 8, comma 1;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 1, comma 2;

il Comitato raccomanda infine:

provvedano il Legislatore e il Governo ad avviare una riflessione sull'opportunità della confluenza, nel medesimo provvedimento d'urgenza, di disposizioni attinenti alla proroga di termini legislativi e di disposizioni rispondenti ad ulteriori finalità. ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 10.45.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA

AUDIZIONI INFORMALI:

Sulle prospettive evolutive dell'insindacabilità parlamentare alla luce delle moderne forme di comunicazione politica e in particolare dei *social media*.

Audizione in videoconferenza del professor Roberto Di Maria, Università degli studi « Kore » di Enna 6

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 6

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 17 maggio 2023. — Presidenza del presidente Enrico COSTA.

AUDIZIONI INFORMALI

Sulle prospettive evolutive dell'insindacabilità parlamentare alla luce delle moderne forme di comunicazione politica e in particolare dei *social media*.

Audizione in videoconferenza del professor Roberto Di Maria, Università degli studi « Kore » di Enna.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.50 alle 11.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 17 maggio 2023. — Presidenza del presidente Enrico COSTA.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.30 alle 11.40.

COMMISSIONI RIUNITE

**I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
e V (Bilancio, tesoro e programmazione)**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 7

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 17 maggio 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
10.35 alle 11.20 e dalle 11.30 alle 11.35.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 44/2023: Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche. C. 1114 (*Seguito esame e rinvio*) 8

SEDE REFERENTE

Mercoledì 17 maggio 2023. — Presidenza del presidente della I Commissione, Nazario PAGANO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano.

La seduta comincia alle 10.05.

DL 44/2023: Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche.
C. 1114.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 maggio 2023.

Nazario PAGANO, *presidente*, ricorda che i deputati possono partecipare alla seduta odierna in videoconferenza secondo le modalità stabilite nella riunione della Giunta per il Regolamento.

Avverte che nella precedente seduta è stata pronunciata la declaratoria di inammissibilità delle proposte emendative presentate, avverso la quale sono state presentate richieste di riesame.

Le presidenze ritengono di riammettere le proposte emendative Montaruli 1.77, Mollicone 1.06, Cannizzaro 3.84, Roggiano 3.106, Bonafè 3.123, Giaccone 5.61, Cattoi 17.01 e 17.03, Iezzi 17.04, Ravetto 19.01, Malagola 19.02, Scotto 27.08 e Arruzzolo 27.010, in quanto, a seguito del supplemento di istruttoria effettuato, esse appaiono comunque riconducibili all'organizzazione e alla funzionalità delle pubbliche amministrazioni, ai diversi aspetti della disciplina del personale pubblico e del procedimento amministrativo. Devono intendersi invece confermate le inammissibilità delle seguenti proposte emendative: Cavandoli 3.104, in quanto relativo al procedimento elettorale; Cattoi 3.109, in quanto relativo alle modalità di utilizzo della lingua dei segni per le minoranze linguistiche; Baldino 9.34, in quanto recante misure di sostegno per gli studenti fuori sede; Foti 9.06, relativo a misure agevolative di carattere fiscale al fine di favorire il cosiddetto « rientro dei cervelli »; Calderone 15.09, in quanto relativo alle modalità di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, limitatamente alla sessione 2023; Patriarca 15.01, relativo al giudizio di esecuzione forzata; D'Alfonso 16.01, limitatamente ai commi 4 e 5, in quanto incide sul codice di procedura penale; Boschì 18.7, in quanto finalizzato a indivi-

duare sedi diverse dagli edifici scolastici da destinare a seggi elettorali; Toccalini 21.01, in quanto recante misure per soggetti privati, ossia i consulenti finanziari; Coppo 27.07, in quanto relativo alla disciplina di enti privati quali le fondazioni bancarie. Avverte inoltre che, a seguito di un approfondimento, è da ritenere inammissibile anche l'emendamento Castiglione 19.17, in quanto volto ad apportare una modifica frammentaria ad una fonte di tipo regolamentare. Ricorda che, come convenuto nella riunione degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, entro le ore 14 della giornata odierna i gruppi dovranno far pervenire le segnalazioni delle proposte emendative.

Roberto GIACHETTI (A-IV-RE), contesta la conferma dell'inammissibilità dell'e-

mendamento Boschi 18.7, volto a individuare sedi diverse dagli edifici scolastici da destinare a seggi elettorali. Ritiene infatti che l'emendamento sia volto ad aumentare la funzionalità delle pubbliche amministrazioni e dunque sia perfettamente coerente con il contenuto del decreto-legge.

Nazario PAGANO, *presidente*, prende atto dei rilievi dell'onorevole Giachetti, ricordando che è sempre possibile sottoporre la richiesta di riesame al Presidente della Camera.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.10.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	10
ESAME DI DELIBERAZIONI DEL GOVERNO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2 E 3 DELLA LEGGE 21 LUGLIO 2016, N. 145:	
Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2023, adottata il 1° maggio 2023 (Doc. XXV, n. 1).	
Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all'anno 2022, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2023 (Doc. XXVI, n. 1) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	10

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 17 maggio 2023.

Gli Uffici di presidenza si sono riuniti dalle 11.10 alle 11.20.

ESAME DI DELIBERAZIONI DEL GOVERNO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2 E 3 DELLA LEGGE 21 LUGLIO 2016, N. 145

Mercoledì 17 maggio 2023. — Presidenza del presidente della III Commissione, Giulio TREMONTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Giorgio Silli.

La seduta comincia alle 11.20.

Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2023, adottata il 1° maggio 2023. (Doc. XXV, n. 1).

Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all'anno 2022, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2023. (Doc. XXVI, n. 1).

(Esame congiunto e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame congiunto dei provvedimenti.

Giulio TREMONTI, *presidente*, in via preliminare, avverte che nella riunione degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei Gruppi, delle Commissioni III e IV si è convenuto sull'opportunità di investire l'Assemblea della deliberazione finale sui documenti in esame, ferme restando le attribuzioni della Conferenza dei presidenti di gruppo, che delibererà in merito all'eventuale inserimento nel calendario dei lavori dell'Assemblea.

Segnala, quindi, che il programma dei lavori prevede l'esame dei documenti, con le relazioni introduttive da parte dei due relatori, nella seduta odierna; il seguito

dell'esame potrà essere nella seduta di mercoledì 24 maggio; segnala, altresì, che le comunicazioni dei Ministri degli affari esteri e della difesa si svolgeranno, invece, nella giornata di domani, giovedì 18, presso il Senato. Comunica che, in conformità agli anni precedenti, potrà essere prevista poi l'audizione del Capo di Stato maggiore della Difesa, del Comandante del comando operativo di vertice interforze (COVI) ed, eventualmente, del Direttore Generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Tali audizioni potrebbero iniziare mercoledì 24 maggio e proseguire giovedì 25 ed eventualmente nella successiva settimana. Avverte, peraltro, che per eventuali ulteriori audizioni i gruppi possono far pervenire le relative richieste entro le ore 12 di lunedì 23 maggio. Segnala, infine, che un'ulteriore seduta di seguito del dibattito avrà luogo dopo il completamento dell'attività istruttoria.

La Commissione concorda.

Emanuele LOPERFIDO (FDI), *relatore per la III Commissione*, in premessa, sottolinea che l'esame della deliberazione governativa sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali e la connessa relazione analitica costituisce un momento « forte » nell'attività d'indirizzo del Parlamento nei settori della politica estera e di difesa del nostro Paese.

Segnala che, d'intesa con il collega Bagnasco, che si soffermerà sui profili militari e strategici richiamati dai documenti in esame, intende sviluppare alcune riflessioni sul quadro politico-internazionale nel quale si colloca la nostra partecipazione a numerose operazioni multilaterali, affidando alla parte conclusiva qualche indicazione sulla sezione della Relazione relativa alla cooperazione internazionale, che costituisce materia di particolare interesse per la Commissione affari esteri.

In via generale, rileva che il quadro geopolitico delineato nella introduzione alla Relazione analitica ripropone, in larga parte, gli scenari e gli obiettivi contenuti nel documento trasmesso al Parlamento nel 2022.

Al riguardo, osserva che il contesto internazionale rimane in gran parte caratterizzato da una congiuntura fluida e instabile, che determina effetti diretti sulla nostra sicurezza nazionale. Il conflitto in Ucraina ha scosso in profondità le fondamenta stesse del sistema di relazioni internazionali costruito nel secondo dopoguerra, con ripercussioni sistemiche di ampia portata.

Evidenzia che l'Italia mantiene come caposaldo della sua azione la sua appartenenza all'Unione europea e all'Alleanza atlantica, oltre al multilateralismo imperniato sul sistema delle Nazioni Unite. In questo quadro si individuano le priorità strategiche più immediate del nostro Paese, vale a dire Mediterraneo e Balcani, i cui equilibri sono profondamente toccati dalla crisi in Europa orientale.

Sottolinea che l'azione esterna si esplicita tanto attraverso la realizzazione di missioni bilaterali quanto tramite la partecipazione a missioni di organizzazioni come Nazioni Unite, Unione europea e NATO, con l'obiettivo della tutela della pace e della sicurezza internazionali in una cornice di collaborazione internazionale aperta ed inclusiva.

Rileva che un fondamentale ambito di operatività delle missioni internazionali italiane è il Mediterraneo. Le missioni mirano, in particolare, a contribuire alla stabilizzazione dei Paesi che si affacciano sulle sponde sud ed est del Mediterraneo, abbinando la componente civile e militare.

In tale contesto, precisa che l'Italia sostiene con convinzione il processo di stabilizzazione della Libia, ed in particolare l'azione del Rappresentante Speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite Abdoulaye Bathily e della Missione UNSMIL, per promuovere un dialogo intra-libico finalizzato allo svolgimento, quanto prima, di elezioni parlamentari e presidenziali libere, trasparenti e inclusive. Il Paese, infatti, continua ad attraversare una fase di stallo: a fronte del sostanziale rispetto dell'Accordo sul cessate-il-fuoco sottoscritto a Ginevra il 23 ottobre 2020 permangono criticità dovute alla persistente presenza di milizie e combattenti stranieri nel Paese. In

un contesto di sicurezza ancora volatile, la situazione umanitaria, inoltre, rimane critica: benché i corridoi umanitari siano stati riaperti, permangono ostacoli ad un proficuo coordinamento tra le autorità libiche e le agenzie coinvolte (Alto Commissariato ONU per i rifugiati e Organizzazione internazionale per le migrazioni).

Osserva che l'Italia persegue, inoltre, la stabilizzazione della Tunisia, alla luce della grave crisi economico-finanziaria e dei possibili riflessi sulla sicurezza regionale, in ragione non solo del rilevante interscambio commerciale, culturale e politico, ma anche nell'ottica dell'efficace gestione dei flussi migratori irregolari nel Mediterraneo centrale.

Passando ai Paesi del Medio Oriente, evidenzia che essi si trovano al centro di importanti crisi geopolitiche internazionali, in un contesto reso ancor più complesso dall'impatto della guerra in Ucraina. Per quanto riguarda la questione israelo-palestinese, in assenza di prospettive di una ripresa dei negoziati diretti tra le parti, la situazione sul terreno continua ad essere caratterizzata da criticità quali l'espansione degli insediamenti israeliani in Cisgiordania e l'incremento degli attacchi contro Israele, provenienti prevalentemente da Gaza.

Per quanto riguarda il Libano, sottolinea che la sua stabilizzazione tramite il sostegno alle Forze armate e di sicurezza resta prioritaria per l'azione italiana: infatti, la grave crisi economica, sociale e politica in corso nel Paese, aggravata dalla complessa gestione dei rifugiati siriani, rischia di produrre pesanti conseguenze sul piano migratorio e della sicurezza degli stessi Paesi europei.

Con riferimento alla ormai ultradecennale crisi siriana segnala, da un lato, uno stallo nel processo sotto guida ONU ed una gravissima crisi economica ed umanitaria, aggravata dal terremoto del 6 febbraio scorso; dall'altro, il dinamismo della Turchia e dei Paesi arabi nella riapertura di un dialogo con il governo siriano. In questo contesto, evidenzia che l'Italia sostiene il rilancio di una soluzione politica in linea con la risoluzione ONU n. 2254 del 2015 ed

appoggia l'azione dell'Inviato Speciale delle Nazioni Unite Pedersen, che nel suo ultimo intervento al Consiglio di Sicurezza, il 27 aprile scorso, ha annunciato l'intenzione di riconvocare a Ginevra – dopo quasi un anno di stallo – il Comitato costituzionale, nel quale sono rappresentate anche le opposizioni al Governo di Assad.

Per quanto riguarda il terrorismo, osserva che l'Italia è impegnata nei principali contesti internazionali (ONU, UE, G7, Coalizione Globale anti-Daesh, *Global Counter Terrorism Forum*) per promuovere azioni di contrasto, nonché attività di stabilizzazione tese ad evitare che aree liberate da *Daesh* in Siria ed Iraq restino in condizioni di disagio socio-economico tali da renderle vulnerabili a nuova penetrazione o reclutamento.

Sempre nel quadro dell'impegno nella lotta alle principali galassie terroristiche (*Al Qaeda* e *Daesh*) ricorda che l'Italia è tra i principali contributori in Iraq in termini di unità militari e da maggio 2022 ha assunto la guida della Missione NATO nel Paese. Vantiamo, in particolare, un'importante esperienza nell'attività di addestramento di forze militari e di polizia irachene e curdo-irachene. In ambito civile, partecipiamo alle attività dei gruppi di lavoro della Coalizione e co-presiediamo, con Stati Uniti e Arabia Saudita, il gruppo per il contrasto al finanziamento di *Daesh*, mentre con Stati Uniti, Marocco e Niger copresiediamo l'*Africa Focus Group*, struttura di analisi del terrorismo in Africa istituito su nostra proposta nel 2021 e che si propone il massimo coinvolgimento dei *partners* africani.

Passando all'Afghanistan, sottolinea che l'approccio del nostro Paese si attiene alla linea comune europea, *in primis* per quanto concerne i criteri per l'interazione con le autorità *de facto* insediatesi a Kabul, che rimangono problematiche. Pertanto, se da un lato si continua a rigettare l'ipotesi di un riconoscimento del Governo affermatosi nel Paese, dall'altro prosegue un'interazione pragmatica con lo scopo di facilitare le attività di assistenza e per spingere i talebani a migliorare le condizioni di vita della popolazione. Ciò nella consapevo-

lezza che un completo isolamento dell'Afghanistan avrebbe conseguenze negative sia per la popolazione, sia per la sicurezza e la stabilità internazionali. Particolare allarme desta la condizione delle donne e delle ragazze afgane, vittime di una vera e propria persecuzione da parte del regime talebano.

Rileva che un altro fondamentale ambito ove si sviluppa la nostra azione è l'impegno italiano nelle operazioni e missioni – militari e civili – dell'Unione europea, orientato ad un duplice obiettivo: rafforzare l'azione per la sicurezza del nostro Paese e sostenere la politica di sicurezza e difesa europea, per consentire alla UE di incrementare la propria capacità di agire sulla scena internazionale.

Osserva che, come avvenuto per l'emergenza pandemica, la crisi ucraina ha reso una volta di più evidente come dinanzi a minacce sistemiche la compattezza e l'unità dell'Unione europea e degli Stati Membri che la compongono siano una condizione essenziale per una risposta efficace.

Al riguardo, ricorda che senza una solida componente di sicurezza civile-militare, l'effetto delle ingenti risorse spese dalla UE nelle varie iniziative in zone di crisi risulta inevitabilmente depotenziato. Questo approccio, peraltro, è in linea con la Bussola Strategica approvata nel 2022 – che l'Italia sostiene con convinzione –, ossia il documento tramite cui gli Stati Membri dell'UE hanno fissato le indicazioni operative, con relative scadenze, per il rilancio della Politica di Sicurezza e Difesa Comune (PSDC) nei prossimi 5-10 anni. Segnala che, anche quale seguito della stessa Bussola, l'Italia opera per dare impulso politico all'ammodernamento del *crisis management* civile dell'UE: gli Stati Membri, infatti, si sono impegnati a rendere la PSDC civile più efficace, flessibile e capace di reagire alle esigenze di sicurezza, ampliando altresì le possibili materie di intervento dagli ambiti tradizionali a quelli di più recente manifestazione, quali le minacce cibernetiche, il traffico di esseri umani e la protezione del patrimonio culturale. In questo ambito, ricorda che opera il Centro di Eccellenza per il *crisis management* civile, su iniziativa della Germania, di cui

l'Italia è membro dal mese di ottobre 2020; come parte del sostegno italiano al quadro di sicurezza dell'UE, segnala che contribuiamo anche al Centro di Eccellenza di Helsinki per il contrasto alle minacce ibride e allo *European Institute of Peace*, che cura iniziative di *peacebuilding* in zone di conflitto.

Evidenzia, inoltre, che il consolidamento della politica di sicurezza e difesa dell'Unione europea contribuisce anche al rafforzamento della cooperazione NATO-UE, come dimostrano le Dichiarazioni Congiunte adottate già in occasione dei Vertici NATO di Varsavia (2016) e Bruxelles (2018) e la Terza Dichiarazione Congiunta NATO-UE sottoscritta il 10 gennaio scorso. Rileva che, in uno spirito di complementarità, che eviti duplicazioni e rafforzi il legame transatlantico, è nostro interesse continuare a promuovere una cooperazione sempre più stretta tra NATO e UE, in particolare in ambiti come il contrasto alle minacce ibride, la mobilità militare e le esercitazioni congiunte, al fine di migliorare le *best practices* e l'interoperabilità.

Osserva, altresì, che per quanto concerne l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) la nostra azione si ispira all'impegno dell'Italia nella promozione del valore del multilateralismo. Pertanto, per il 2023 l'Italia, pur a fronte dell'impatto grave dell'aggressione russa in Ucraina sulle attività dell'OSCE, si impegnerà a promuovere obiettivi di rivitalizzazione dell'architettura di verifica e controllo degli armamenti convenzionali; riattivazione dei processi negoziali facilitati dall'OSCE rispetto alla crisi ucraina ed ai conflitti protratti; rafforzamento del dialogo mediterraneo in seno all'OSCE, in dialogo costante con i sei Stati *partner* (Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Marocco e Tunisia).

Precisa che l'Italia, inoltre, continuerà a sostenere l'azione del Consiglio d'Europa come foro pan-europeo a presidio dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto: per dare seguito alla Presidenza italiana – esercitata da novembre 2021 a maggio 2022 –, il Governo intende sostenere le attività di consolidamento delle

iniziative su temi quali i diritti delle donne e la lotta alla violenza contro le donne, i diritti dei bambini e le politiche giovanili, l'impatto dell'Intelligenza artificiale sui diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto e la protezione del patrimonio culturale.

Passando ai Balcani occidentali, sottolinea che il completamento della transizione democratica e la loro progressiva integrazione nell'UE rimangono fattori centrali per il consolidamento della pace, la democrazia e la stabilità europea. Le conseguenze del conflitto in Ucraina, infatti, si estendono anche ai Balcani Occidentali, caratterizzati da un aumento dell'instabilità politica regionale e dalla persistenza di nodi politici ancora aperti, dalla stabilizzazione della Bosnia-Erzegovina – che nel dicembre 2022 ha ottenuto lo status di Paese candidato – al processo di normalizzazione dei rapporti tra Serbia e Kosovo. A suo avviso, risulta essenziale, dunque, il contributo alla stabilità fornito dalla Missione NATO KFOR, di cui deteniamo attualmente il Comando e di cui siamo i maggiori contributori per numero di effettivi dispiegati.

Riguardo all'Africa, rileva che le problematiche di sviluppo si intrecciano con l'instabilità politica e istituzionale che caratterizza numerosi Paesi, anche a causa della rapida crescita demografica, dei traffici illeciti e delle minacce alla sicurezza connesse al fenomeno terroristico, degli effetti degli eventi climatici estremi e della questione migratoria, che mantiene un'importanza prioritaria e trasversale.

Tali fattori determinano nei Paesi in questione una situazione di perdurante emergenza, aggravata dall'aggressione della Russia all'Ucraina, che ha generato rilevantissimi ostacoli all'approvvigionamento di grano e di fertilizzanti, prevalentemente provenienti dai due Paesi in conflitto.

Evidenzia che nel Sahel, la situazione della sicurezza appare critica nella « zona delle tre frontiere » (Niger, Mali, Burkina Faso) e nell'area del bacino del Lago Ciad (in cui confluiscono Nigeria, Niger, Camerun e Ciad), dove si assiste ad un aumento delle attività terroristiche nei confronti delle

popolazioni civili. In una regione caratterizzata da Stati fragili, si sta accentuando l'instabilità politica alimentata anche dalla politica di disinformazione condotta dalla Russia, che rende più complesso il dialogo politico tra i Paesi della regione e i *partner* internazionali.

Sottolinea che la regione del Corno d'Africa rimane esposta a numerosi fattori di instabilità politica, securitaria ed economica e perduranti tensioni sociali ed etniche, oggi esacerbate dall'impatto della guerra in Ucraina. In particolare, in Etiopia, proseguono i negoziati per l'attuazione dell'accordo di pace tra Governo etiopico e Fronte Popolare di Liberazione del Tigrè (TPFL) – firmato il 2 novembre 2022 –, nonostante le difficoltà determinate dalla permanenza di truppe eritree in territorio etiopico, dalle rivendicazioni delle frange più estreme delle componenti etniche Amhara e Oromo, nonché dal clima di ancora limitata fiducia tra le parti, aggravato da una crisi sociale ed economica che sconta due anni di conflitto.

A suo avviso, continua a suscitare preoccupazione la situazione nel Sudan – dove è in corso, di fatto, una sanguinosa guerra civile –, mentre in Somalia si intravedono spiragli di cauto ottimismo circa la stabilizzazione del Paese. A fronte di questi progressi positivi, persistono la minaccia terroristica di *Al-Shabaab* e tensioni inter-etiche che ostacolano il processo di normalizzazione politica e l'attuazione delle necessarie riforme politiche ed economiche.

Per quanto concerne la Regione dei Grandi Laghi, rileva che essa si presenta come un'area di crisi complessa, crocevia per gruppi terroristici e organizzazioni criminali impegnati in traffici illeciti e lotte armate contro i governi locali, a causa della conformazione territoriale e alla straordinaria abbondanza di risorse naturali e minerarie con cui finanziarsi. A ciò si aggiungono il susseguirsi di crisi umanitarie e scontri inter-etnici fra Stati confinanti, come, da ultimo, fra Repubblica Democratica del Congo (RDC) e Ruanda. In questo contesto, sottolinea che l'impegno italiano si inserisce nell'ambito di un'azione internazionale con gli attori regionali e in sinergia con le

Nazioni Unite, al fine di affrontare le cause profonde dell'instabilità e sfruttare il potenziale economico della regione.

Evidenza che in America Latina e Caraibi si sono compiuti negli ultimi anni significativi progressi democratici e di sviluppo economico – con le significative eccezioni del Venezuela e del Nicaragua, Paesi caratterizzati da diffuse violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Una menzione specifica va riservata a Cuba, Paese nel quale, anche dopo l'uscita di scena dei fratelli Castro, permane un regime non democratico, nel quale il dissenso è represso duramente, mentre la crisi economica che attanaglia il Paese, anche a causa al blocco economico statunitense, continua ad aggravarsi aumentando l'esposizione debitoria dell'Isola e incentivando ondate migratorie verso gli Stati Uniti.

In via generale, osserva che l'attuale scenario globale si è sovrapposto a diversi elementi di criticità della regione latinoamericana, tra cui la le forti disequaglianze sociali, una marcata fragilità istituzionale, la ramificata presenza di organizzazioni criminali e una pervasiva incidenza della corruzione. A suo avviso, è nostro interesse strategico, pertanto, continuare ad affiancare, a livello bilaterale e in ambito europeo, la regione – da cui molti donatori internazionali si sono progressivamente allontanati negli ultimi anni – proseguendo nell'azione di sostegno al rafforzamento delle istituzioni democratiche, anche al fine di promuovere un efficace contrasto alla criminalità organizzata.

Osserva che l'Asia vive una fase di sviluppo economico e crescente peso geostrategico, cui si intrecciano l'instabilità politica e istituzionale. Ad una situazione di grande volatilità si aggiungono forti tensioni tra i principali attori nella regione (India, Pakistan, Cina); preoccupazioni per il fallimento di processi democratici che sembravano ormai avviati (crisi in Myanmar); rischio di proliferazione nucleare (Corea del Nord); innalzamento della tensione nello Stretto di Taiwan; sfide legate alla libertà e alla sicurezza dei mari – dove passano i due terzi dei traffici mondiali –

e, più in generale, alle catene di approvvigionamento globali.

Più specificamente, riguardo alla regione dell'Indo-pacifico – su cui il Governo intende investire in termini di sicurezza e stabilità – rileva che è in fase di aggiornamento il documento nazionale attuativo della Strategia UE per l'Indo-pacifico, al fine di consolidare il nostro posizionamento nell'area, con un'attenzione particolare per gli organismi regionali maggiormente rappresentativi, ovvero l'Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico (ASEAN), l'Associazione rivierasca dell'Oceano Indiano (IORA) e, infine, il *Forum delle isole del Pacifico (PIF)*; ricorda che con tali organismi regionali, e con i rispettivi Paesi Membri, l'Italia svolge già da diversi anni rilevanti attività di partenariato nei settori più diversi, dallo sviluppo sostenibile, alla tutela del patrimonio culturale, all'economia marittima, alla lotta ai cambiamenti climatici, fino agli stessi aspetti di sicurezza e difesa.

In ambito Nazioni Unite, sottolinea che il contributo dell'Italia al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale si fonda sulla convinzione del legame indissolubile tra pace e sicurezza, crescita, sviluppo e diritti umani e si traduce in un approccio che considera tutto il ciclo della pace, con un'enfasi particolare sulla prevenzione dei conflitti, anche mediante un ricorso sistematico allo strumento della mediazione e alle attività di stabilizzazione *post*-conflitto. In tale quadro, si inserisce l'azione italiana a favore dell'incremento delle iniziative e delle capacità delle Nazioni Unite in aree geografiche di primario interesse per il nostro Paese (Mediterraneo, Libia, Siria, Yemen, Sahel e Corno d'Africa), mediante contributi al Fondo fiduciario del Dipartimento per gli affari politici e il consolidamento della pace (DPPA), al Fondo per il consolidamento della pace (*Peacebuilding Fund*, per cui si prevede un raddoppio del contributo italiano da 1 a 2 milioni di euro), all'Ufficio ONU per la prevenzione del genocidio e delle altre atrocità di massa, nonché ai Dipartimenti per le operazioni di pace (DPO) e per il supporto operativo (DOS) e agli Uffici e organismi

del Programma di sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP) in Libia.

Passando alla NATO, rileva che, a seguito dell'aggressione russa all'Ucraina, il suo ruolo come pilastro delle politiche di sicurezza e difesa dei Paesi dell'area euro-atlantica ne è uscito molto rafforzato. In questo quadro le mutate condizioni di sicurezza ad est hanno spinto i Paesi membri dell'Alleanza a decidere un progressivo rafforzamento della postura di deterrenza e difesa sul fianco orientale, nei domini terrestri, aereo e marittimo.

Per quanto concerne le iniziative di cooperazione allo sviluppo, ricorda che le iniziative in questo ambito si collocano nell'ambito dell'ultimo Documento triennale e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo, approvato dal Consiglio dei ministri il 15 giugno 2022 (ai sensi dell'articolo 12 della legge 125/2014).

Segnala che il Governo, nella Relazione analitica di cui al Doc XXVI n. 1 (« Proroga missioni e interventi di cooperazione per l'anno 2023 ») fa presente che le risorse sono state distribuite nei Paesi individuati dalla Deliberazione del Consiglio dei ministri del 15 giugno 2022 per iniziative di stabilizzazione e sviluppo e interventi umanitari.

Avverte, inoltre, che le circostanze eccezionali legate all'invasione Russa dell'Ucraina hanno determinato un ritardo rispetto al passato nella procedura di approvazione della citata Deliberazione del 15 giugno 2022, con la conseguenza che in alcune aree geografiche si è registrato uno scostamento importante tra quanto assegnato originariamente e quanto effettivamente allocato.

Evidenzia che, nel complesso, il Governo intende dare seguito alle risoluzioni adottate dalla nostra presidenza del G20 nel 2021 e dalla nostra co-presidenza di COP-26, per favorire una ripresa sostenibile dalle conseguenze della pandemia di COVID-19 e dei conflitti in atto. Pertanto, continuerà a concentrarsi sulle sfide strutturali e di lungo periodo puntando sulle 5 « P » dell'Agenda di sviluppo – Popolazione, Pianeta e Prosperità, ma anche Persone e Pace – in modo da contribuire alla

costruzione di una nuova economia globale che assicuri un futuro equo, inclusivo e sostenibile per tutti.

Osserva che gli stanziamenti richiesti per le iniziative di cooperazione allo sviluppo sono suddivisi per aree geografiche e includono interventi di sviluppo e di emergenza umanitaria. Nel corso dell'anno, in considerazione dell'imprevedibilità del quadro internazionale, la programmazione potrà subire variazioni dovute all'evolversi della situazione sul terreno o del contesto internazionale di riferimento: saranno possibili, pertanto, rimodulazioni sia tra diverse aree geografiche che rispetto alle somme assegnate allo sminamento umanitario, nel rispetto del limite complessivo dell'importo assegnato alla scheda in esame, sempre nel quadro dei criteri rientranti nella definizione dell'Aiuto pubblico allo sviluppo condivisi in ambito OCSE-DAC.

Precisa, inoltre, che alla luce delle esigenze di sicurezza del personale incaricato di svolgere i programmi di cooperazione, come già nel 2022, una quota non superiore al 4,5 per cento dello stanziamento per gli interventi (escluso sminamento) sarà assegnata alla copertura delle spese di funzionamento dell'Agenzia per la Cooperazione allo Sviluppo. Tale importo sarà destinato principalmente a lavori, forniture e servizi volti ad allineare gli *standard* di sicurezza dei suoi uffici a quelli dei *partner* internazionali, nonché alle mutate condizioni di operatività in loco.

Sottolinea che le spese per la cooperazione internazionale e per la stabilizzazione delle aree di crisi programmate dal Ministero degli affari esteri nella Deliberazione 2023 ammontano ad un totale di 358.668.800 euro, in diminuzione rispetto al fabbisogno del 2022, fissato a 408.691.229 euro: in particolare, il fabbisogno relativo alle iniziative di cooperazione allo sviluppo e di sminamento umanitario (scheda n. 48) passa da oltre 290 milioni stanziati nel 2022 agli attuali 251 milioni; per quanto riguarda gli interventi di sostegno ai processi di pace, stabilizzazione e rafforzamento della sicurezza (scheda n. 49), il fabbisogno è stimato in poco meno di 30 milioni di euro, a fronte degli oltre 47

milioni previsti nel 2022; viene invece aumentata in maniera significativa la dotazione per gli interventi operativi di emergenza e di sicurezza, che comprende la sicurezza dei connazionali e del personale all'estero: in questo caso i fondi passano da 48,5 milioni del 2022 agli attuali 60 milioni.

Segnala che la diminuzione delle spese sconta il fatto che nel 2022 sono stati erogati 40 milioni di euro a titolo di reintegro nella disponibilità dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo del contributo di 110 milioni di euro erogato con delibera del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 27 febbraio 2022 alla Tesoreria dello Stato ucraino quale sostegno al bilancio generale dell'Ucraina. Nel 2021 infatti il fabbisogno era stimato in 343.800.000 euro, per cui si registra in effetti un leggero aumento nei documenti oggi in esame.

Per quanto riguarda le aree geografiche, evidenzia che l'Asia e l'Europa hanno visto diminuire consistentemente le risorse effettivamente destinate loro dalla Deliberazione Missioni del giugno 2022. Ciò anche a causa della sospensione dei programmi di sviluppo con l'Afghanistan e il Myanmar, a causa dell'impossibilità di intrattenere relazioni politiche con la giunta militare birmana e le autorità di fatto talebane. La riduzione delle risorse attribuite all'Europa e all'Asia rispetto agli stanziamenti indicati nella relazione di previsione ha determinato per l'Africa e il Medio Oriente un incremento di risorse.

In conclusione, sottolinea l'ormai consueto ritardo con il quale i due documenti sono sottoposti all'esame ed all'autorizzazione parlamentare: tale ritardo rischia di vanificare l'efficacia del rapporto Parlamento-Governo nella definizione dei prioritari indirizzi di politica estera, di cui la partecipazione alle missioni internazionali costituiscono una direttrice fondamentale.

Auspica, tuttavia, che l'esame parlamentare possa costituire l'occasione per una puntuale valutazione dell'efficacia della nostra proiezione internazionale nel perseguimento degli interessi strategici del nostro Paese nei principali quadranti geopolitici, così come in relazione alle nostre alleanze,

al nostro posizionamento nelle organizzazioni internazionali e rispetto ai *partner* di riferimento.

Roberto BAGNASCO, *relatore per la IV Commissione*, riferisce sui documenti in esame, con riguardo alle parti di competenza della Commissione Difesa, rilevando che, con la Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali, adottata il 1° maggio 2023, (Doc. XXV, n. 1), il Governo intende avviare, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, quattro nuove missioni internazionali.

La prima, denominata EUMAM Ucraina (scheda 6-*bis*/2023), riguarda la partecipazione di un contingente italiano alla missione dell'Unione europea di assistenza militare a sostegno dell'Ucraina. Le altre tre hanno, invece, come teatro operativo di riferimento il continente africano: EUBAM Libia (scheda 16-*bis*/2023) e EUMPM Niger (scheda 21-*bis*/2023) sono due missioni dell'Unione europea che promuovono il rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario, rispettivamente, in Libia e in Niger, mentre l'importanza sempre crescente che ha assunto la regione del Sahel per la stabilità e sicurezza dell'Italia e dell'Europa hanno determinato l'avvio di una missione bilaterale di supporto nella Repubblica del Burkina Faso (scheda 30-*bis*/2023). Per lo svolgimento di tali nuove missioni la consistenza massima annuale complessiva dei contingenti delle Forze armate impiegati è pari a 153 unità, mentre il fabbisogno finanziario complessivo richiesto è di poco superiore a 11,5 milioni di euro (euro 11.775.029).

Entrando più nel dettaglio, osserva che la missione EUMAM Ucraina (*European Union Military Assistance Mission in Ucraina*) è stata istituita con decisione (PESC) 2022/1968 adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 17 ottobre 2022, in risposta alla richiesta di sostegno militare da parte dell'Unione formulata dai Ministri degli affari esteri e della difesa dell'Ucraina, con l'obiettivo di corrispondere alle attuali esigenze di formazione militare di base e collettiva, nonché di formazione militare

specializzata del personale ucraino in materia di medicina, logistica, protezione da agenti chimici, biologici e radioattivi, supporto ingegneristico, cibersicurezza e ciberdifesa, nonché formazione di istruttori. L'obiettivo strategico perseguito dalla missione è, pertanto, quello di contribuire al rafforzamento della capacità militare delle Forze armate ucraine di rigenerarsi e condurre efficacemente operazioni, per consentire all'Ucraina di difendere la propria integrità territoriale entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale e proteggere i civili. L'Italia contribuisce alla missione attraverso specifici moduli addestrativi condotti sul territorio nazionale a beneficio di personale delle Forze armate ucraine ed è prevista anche la possibilità di schierare personale nazionale di collegamento presso gli organi e le istituzioni militari dell'Unione europea, presso i Comandi delle forze dei Paesi in cui la missione insiste, nonché presso le locali Rappresentanze militari nazionali. La consistenza massima del contingente nazionale è di 80 unità, mentre il fabbisogno finanziario, per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2023, è di poco superiore a 9 milioni di euro (9.192.876).

La missione EUBAM Libya (*European Union Border Assistance Mission in Libya*) è stata invece istituita con decisione (PESC) 2013/233 del Consiglio dell'Unione europea, successivamente modificata dalle decisioni (PESC) 2017/1342 e (PESC) 2021/1009, e ha come obiettivo quello di prestare assistenza alle autorità libiche nella creazione di strutture statali di sicurezza in Libia nei settori della gestione delle frontiere, al fine di contribuire agli sforzi volti a smantellare le reti della criminalità organizzata coinvolte nel traffico di migranti, nella tratta di esseri umani e nel terrorismo. La citata missione ha, altresì, l'obiettivo di sostenere gli sforzi guidati dalle Nazioni Unite per la pace in Libia nei settori della gestione delle frontiere, dell'applicazione della legge e della giustizia penale. La partecipazione italiana consiste nell'invio di un numero massimo di 3 unità di personale militare, per un fabbisogno finanziario di circa 275 mila euro, sempre

per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2023.

La missione EUMPM Niger (*European Union Military Partnership Mission in Niger*), istituita dalla decisione (PESC) 2022/2444 del Consiglio è una missione di partenariato militare condotta dall'Unione europea al fine di sostenere il Niger nella lotta contro i gruppi terroristici armati. In particolare, la missione è volta a sostenere lo sviluppo delle capacità delle Forze armate del Niger, al fine di rafforzarne la capacità di contenere la minaccia rappresentata dai gruppi terroristici armati, proteggere la popolazione del Niger e assicurare un ambiente sicuro e protetto. Nella missione è impegnato un contingente massimo di 20 unità di personale, per l'anno 2023, e il fabbisogno finanziario richiesto risulta di poco superiore ad euro 900 mila (939.037).

Infine, la missione bilaterale di supporto nella Repubblica del Burkina Faso è finalizzata a sviluppare e rafforzare le capacità di difesa e sicurezza delle Forze armate del Burkina Faso. Il supporto del *capacity building* delle Forze armate burkinabé avverrà tramite attività di formazione, addestramento, consulenza, assistenza e supporto a favore delle forze di sicurezza e delle istituzioni governative, da svolgere sia in Italia che in Burkina Faso, con l'obiettivo strategico di incrementarne le capacità complessive. La missione impegnerà, per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2023, un numero massimo di 50 unità e richiede un fabbisogno finanziario di circa 1,3 milioni di euro (euro 1.368.021).

Passando alla Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione al fine della relativa proroga (Doc. XXVI, n. 1), evidenzia che essa è chiamata, innanzitutto, a riferire alle Camere sull'andamento delle missioni internazionali che si sono svolte nel periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022. Al riguardo ricorda che le Camere, a seguito della Deliberazione del Consiglio dei ministri del 15 giugno 2022, hanno autorizzato l'impiego di un contingente massimo com-

plessivo di personale delle Forze armate pari a 10.080 unità e un fabbisogno finanziario complessivo, per il Ministero della difesa, di quasi 1 miliardo e 223 milioni di euro (euro 1.222.931.075).

La Relazione riferisce che, nel complesso, l'andamento delle missioni internazionali in corso è stato coerente con il quadro programmatico delineato e che i principali elementi di novità occorsi hanno riguardato: la ridenominazione dell'operazione aeronavale Mare Sicuro in Mediterraneo Sicuro, ampliando l'area di operazioni e includendo il Mediterraneo Orientale al fine di sostenere uno sforzo politico e diplomatico volto a proteggere gli interessi nazionali nell'area in termini di sicurezza energetica, sicurezza marittima, stabilizzazione dei Paesi rivieraschi, contrasto al terrorismo e supporto al controllo dei flussi migratori; l'interruzione, in risposta al deterioramento delle condizioni di sicurezza, della contribuzione alle operazioni e missioni dell'Unione europea in Mali (EUTM Mali) e nella Repubblica Centro Africana (EUTM RCA); il termine delle operazioni di coalizione della *Task Force Takuba*, con il conseguente ripiegamento del contingente nazionale; infine, l'attivazione e l'impiego, per mitigare gli effetti destabilizzanti della crisi russo-ucraina, di forze di riserva poste in prontezza nei Balcani Occidentali, nell'ambito delle missioni EUFOR Althea ed EULEX Kosovo.

Pertanto, nella Deliberazione oggi in esame non figurano più, ai fini della relativa proroga, le richiamate missioni dell'Unione europea in Mali (EUTM Mali) e nella Repubblica Centro Africana (EUTM RCA), nonché la partecipazione di personale militare alla forza multinazionale di contrasto alla minaccia terroristica nel Sahel, denominata *Task Force Takuba*. Si sono, inoltre, concluse la partecipazione di personale militare alla missione bilaterale di supporto alle Forze armate del Qatar in occasione dei mondiali di calcio 2022 e quella delle 1.350 unità di personale militare all'iniziativa della NATO per l'impiego della forza ad elevata prontezza, denominata *Very High Readiness Joint Task Force* (VJTF), autorizzata in seguito all'invasione

russe dell'Ucraina del 24 febbraio 2022, dapprima fino al 30 settembre 2022 dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 14/2022, e poi prorogata, fino al 31 dicembre 2022, dal decreto-legge n. 169/2022, a fronte di un generale incremento dei contingenti impiegati nei dispositivi della NATO attivi sul fianco orientale dell'Europa.

Vengono poi prorogate, per il solo periodo dal 1° gennaio al 31 maggio 2023, la missione dell'Unione europea in Iraq denominata EUAM Iraq (scheda 12/2023), la missione delle Nazioni unite MINUSMA in Mali (scheda 18/2023), quella dell'Unione europea denominata EUCAP Sahel Mali (scheda 19/2023) e quella delle Nazioni Unite in Somalia UNSOM (scheda 27/2023).

Sono invece prorogate fino al 31 dicembre 2023 le rimanenti missioni. Rispetto alla precedente Deliberazione, la consistenza massima annuale complessiva dei contingenti delle Forze armate impiegati nei teatri operativi nel 2023 risulta pari a 11.342 unità, in aumento di quasi 1.300 unità, mentre il fabbisogno finanziario, per il Ministero della difesa, anch'esso in aumento rispetto al 2022 di quasi 80 milioni di euro, raggiunge complessivamente la somma di 1,3 miliardi di euro (euro 1.301.338.976), di cui poco più di 1 miliardo (euro 1.026.873.976) per obbligazioni esigibili nell'anno 2023 e circa 274,5 milioni di euro (euro 274.465.000) per obbligazioni esigibili nell'anno 2024.

Le missioni nel continente europeo che registrano i maggiori incrementi della presenza italiana sono la missione NATO nei Balcani, denominata *Joint Enterprise* (scheda 1/2023), che ha il mandato di dare attuazione agli accordi sul cessate il fuoco, fornire assistenza umanitaria e supporto per il ristabilimento delle istituzioni civili, il contingente nazionale impiegato, includendo le 700 unità della forza di riserva in prontezza (ORF) basata in Italia e pronta ad intervenire in caso di necessità in considerazione dell'attuale crisi internazionale nell'est Europa, viene portato da 1.490 a 1.573 unità, e la missione dell'Unione europea denominata EUFOR ALTHEA (scheda

3/2023) per il mantenimento delle condizioni di sicurezza in Bosnia-Erzegovina, che da 66 unità di personale viene incrementata fino a 195 unità, con in più il dispiegamento di 40 mezzi terrestri e 1 mezzo aereo.

In Asia viene incrementato da 160 a 190 unità il numero massimo delle unità del personale della missione bilaterale di addestramento delle Forze armate libanesi MIBIL (scheda 8/2023), includendo lo schieramento di un team per la protezione cibernetica delle reti non classificate, e da 650 a 1.005 unità il contingente che partecipa alla Coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica del *Daesh* (scheda 10/2023), mentre viene ridotta da 610 a 225 unità la presenza nella missione NATO in Iraq denominata NM-I (scheda 11/2023), che agisce in coordinamento e cooperazione con la Coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica del *Daesh*, l'Unione europea e le Nazioni Unite. Nelle schede relative a queste due missioni viene peraltro precisato che saranno comunque possibili supporti mediante il transito di assetti e personale nazionale, nel rispetto del numero massimo delle unità di personale e del volume finanziario complessivamente previste per le stesse.

Nel continente africano viene ridotta da 400 a 200 unità la consistenza massima del contingente nazionale impiegato nella missione bilaterale di assistenza e supporto in Libia (scheda 16/2023) anche in conseguenza della rimodulazione in senso riduttivo della capacità di assistenza sanitaria e della relativa cornice di *force protection* schierate presso l'aeroporto di Misurata finalizzata a creare una struttura più snella, flessibile e aderente alle reali richieste di supporto, mentre viene incrementata da 350 a 500 unità il contingente massimo di personale nazionale impiegato nella missione bilaterale di supporto nella Repubblica del Niger con compiti di sorveglianza delle frontiere e del territorio e di formazione, addestramento, assistenza e supporto a favore delle forze di sicurezza e delle istituzioni nigeriane (scheda 21/2023) e da 75 a 115 unità il contingente della

missione bilaterale di addestramento delle forze di polizia somale e gibutiane, dei funzionari yemeniti e delle forze armate gibutiane (scheda 28/2023).

Prosegue poi, per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2023, la partecipazione ai dispositivi nazionali e della NATO già avviati e, in particolare, vengono rafforzati il dispositivo aeronavale nazionale nel Mar Mediterraneo Mare Sicuro, ora ridenominato Mediterraneo Sicuro, nel cui ambito è inserita la missione bilaterale in supporto alla Marina libica (scheda 31/2023), che passa da 774 a 826 unità di contingente massimo impiegato, il dispositivo NATO per la sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza (scheda 35/2023), la cui consistenza massima del contingente nazionale impiegato passa da 5 a 45 unità, nonché la partecipazione di personale militare al potenziamento della presenza della NATO nell'area sud-est dell'Alleanza (scheda 38/2023), la cui consistenza massima è incrementata da 1.000 a 2.120 unità e il dispositivo NATO per la presenza in Lettonia (scheda 39/2023), incrementato da 250 a 370 unità. La partecipazione di personale militare al potenziamento del dispositivo NATO per la sorveglianza navale dell'area di responsabilità dell'Alleanza (scheda n. 36/2023) viene confermata prevedendo una consistenza massima del contingente nazionale di 567 unità, con l'utilizzo di 5 mezzi navali e 4 mezzi aerei, mentre la scheda 37/2023 fa riferimento alla proroga della partecipazione delle 300 unità di personale militare al potenziamento dell'*Air Policing* e dell'*Air Shielding* della NATO per la sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza, nella quale vengono impiegati 4 mezzi terrestri e 12 mezzi aerei. Infine, viene confermato il fabbisogno finanziario di 30 milioni di euro per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'AISE (scheda 41/2023).

Con riguardo, invece, alle missioni internazionali delle Forze di Polizia, la Relazione analitica sottopone all'approvazione del Parlamento la proroga, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, della partecipazione alle missioni in Kosovo *European Union Rule of Law Mis-*

sion EULEX – Kosovo (scheda 42/2022) e *United Nations Mission – UNMIK* (scheda 43/2022) e alla missione bilaterale di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica (scheda 44/2022). È inoltre intendimento del Governo prorogare la partecipazione alla missione *European Union Police Mission for the Palestinian Territories – EUPOL COPPS* (scheda 45/2022), alla missione *European Union Border Assistance Mission in Libya – EUBAM LIBYA* (scheda 46/2022) e alla missione bilaterale di assistenza alla Guardia costiera della Marina militare libica (scheda 47/2022). Il fabbisogno finanziario per lo svolgimento di tali missioni è di quasi 19 milioni di euro (euro 18.641.771), di cui euro 2.434.828 esigibili nel 2024, così suddivisi: euro 3.757.873 per il Ministero dell'interno (Forze di polizia); euro 14.800.001, di cui euro 2.434.828 esigibili nel 2024, per il Ministero dell'economia e delle finanze (Guardia di finanza); euro 83.897 per il Ministero della giustizia.

Da ultimo sottolinea che la Relazione afferma che, in considerazione del particolare contesto geostrategico e del concomitante sviluppo delle missioni a sostegno della postura di difesa e deterrenza della NATO nel fianco est europeo, è prevista la possibilità di transito di assetti e personale tra le missioni NATO *Joint Enterprise in Kosovo*, *EUFOR Althea*, *NATO enhanced Vigilance Activities* e *NATO enhanced Forward Presence*, nel rispetto del numero massimo delle unità di personale e del volume finanziario complessivamente previsti per tali missioni. Inoltre, per ottimizzare il contributo della Difesa alle missioni civili organizzate dal Servizio europeo di azione esterna in ambito PESC-PSDC, è possibile il transito di aliquote di personale

tra le missioni EULEX Kosovo, EUAM Iraq, EUCAP Sahel Mali, EUCAP Sahel Niger, EUCAP Somalia ed EUBAM Libia, sempre nel rispetto del numero massimo delle unità di personale e del volume finanziario complessivamente previsti per tali missioni.

Alla luce di quanto evidenziato e di quanto emergerà nel corso del dibattito, si riserva di presentare, unitamente al collega Loperfido, una proposta di relazione da sottoporre alle Commissioni.

Il sottosegretario Giorgio SILLI si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP) auspica che le due Commissioni possano approfondire adeguatamente, nel corso delle prossime sedute, i numerosi e articolati spunti di riflessione che possono emergere dalla illustrazione dei due relatori, dato il tempo ristretto che nella seduta odierna le Commissioni potranno dedicare alla discussione generale.

Piero FASSINO (PD-IDP) si associa all'auspicio del collega Amendola, rilevando che il dibattito sarà arricchito ulteriormente dalle comunicazioni di Ministri degli esteri e della difesa, in programma domani.

Giulio TREMONTI, *presidente*, raccogliendo gli spunti emersi nel dibattito concorda sull'opportunità di proseguire l'esame in una successiva seduta della prossima settimana. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.30.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

DL 34/2023: Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali. Emendamenti C. 1060-A	22
---	----

SEDE REFERENTE:

DL 34/2023: Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali. C. 1060-A (<i>Esame e conclusione</i>)	22
ALLEGATO (<i>Emendamenti approvati</i>)	28
ERRATA CORRIGE	27

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 17 maggio 2023.

DL 34/2023: Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali.

Emendamenti C. 1060-A.

Il Comitato si è riunito dalle 12.20 alle 12.35.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 17 maggio 2023. — Presidenza del presidente della XII Commissione, Ugo CAPPELLACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Federico Freni.

La seduta comincia alle 13.05.

DL 34/2023: Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali.

C. 1060-A.

(Esame e conclusione).

Le Commissioni avviano l'esame del provvedimento in titolo.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, fa presente che la seduta odierna è convocata a seguito della deliberazione, assunta oggi dall'Assemblea, in ordine al rinvio del provvedimento in Commissione.

Al riguardo, avverte che i relatori hanno presentato gli emendamenti 4.400 e 16-bis.400, volti a recepire le condizioni poste dalla V Commissione (Bilancio), ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, nel parere espresso sul provvedimento in oggetto. Sulla base di quanto stabilito in sede di deliberazione del rinvio in Assemblea, sono stati altresì presentati

dai relatori gli emendamenti 4-*bis*.300, 9.300, 10.300 e 23-*bis*.300.

Il sottosegretario Federico FRENI esprime parere favorevole sugli emendamenti presentati dai relatori.

Annarita PATRIARCA (FI-PPE), *relatrice per la XII Commissione*, segnala di avere proposto, nel corso della seduta del Comitato dei nove da poco conclusa, la presentazione di un ulteriore emendamento volto a sopprimere la disposizione recata dal comma 4 dell'articolo 15-*ter*, rilevando che purtroppo non si è potuto raggiungere un consenso unanime al riguardo.

Marco OSNATO (FDI), *presidente della VI Commissione*, prima di procedere all'esame delle proposte emendative, rammenta che l'articolo 16-*bis*, concernente l'assunzione a tempo indeterminato del personale operante nella ricerca sanitaria e nelle relative attività di supporto, è stato approvato all'unanimità dalle Commissioni riunite; ricorda che in questa sede ne viene proposta la soppressione per una motivazione di natura tecnica, relativa in particolare alla carenza di copertura finanziaria. Rileva quindi l'intenzione – che il rappresentante del Governo potrà meglio esplicitare – di cercare una soluzione alle istanze della norma in seno ai prossimi decreti-legge all'esame del Parlamento. Conclude affermando che, stante l'unanimità delle forze politiche nel proporre e approvare la norma, ha ritenuto necessario motivare alle Commissioni le ragioni per cui viene posta in votazione una proposta emendativa soppressiva.

Il sottosegretario Federico FRENI conferma l'impegno del Governo a trovare una soluzione alle istanze rilevate dal presidente Osnato, anche in ossequio all'unanimità espressa dalle Commissioni riunite sull'articolo 16-*bis*, riservandosi di inserire nel primo provvedimento tecnicamente utile – vi sono al momento due decreti-legge in fase di conversione – una analoga dispo-

sizione, provvista di adeguata copertura finanziaria.

Marco GRIMALDI (AVS) rammenta che il gruppo parlamentare Alleanza Verdi e Sinistra ha manifestato un'ampia disponibilità su alcuni temi tra cui, recentemente, le modifiche normative volte a fronteggiare il problema del rincaro delle locazioni per gli studenti, in ossequio – tra l'altro – agli obiettivi del PNRR in materia di alloggi. Ribadisce in questa occasione la medesima disponibilità, sebbene il proprio gruppo sia contrario all'emendamento soppressivo, e chiede al Governo di attivarsi affinché venga convocata una conferenza dei Capigruppo ove concretizzare l'intenzione di trovare una soluzione tanto alle problematiche in materia di locazioni, quanto a quelle derivanti dalla soppressione dell'articolo 16-*bis*.

Il sottosegretario Federico FRENI chiarisce che il Governo, in questa sede, non è legittimato a impegnarsi su materie di competenza di altre Commissioni; ribadisce l'intento dell'Esecutivo di inserire norme di stabilizzazione del personale precario in uno dei decreti-legge di prossima conversione, con lo scopo, per l'appunto, di tutelare la volontà espressa dal Parlamento.

Marco FURFARO (PD-IDP) si associa alla richiesta avanzata dal collega Grimaldi, dichiarando in ogni caso di non comprendere le ragioni che hanno portato a individuare problemi di copertura finanziaria circa le disposizioni introdotte con l'articolo 16-*bis*, posto che la stabilizzazione potrebbe essere effettuata con le risorse già impiegate per il pagamento dei contratti a tempo determinato. Si dichiara preoccupato per il fatto che il Governo si sia riservato di intervenire in materia, richiedendo invece un impegno inequivoco da parte del sottosegretario Freni a individuare in tempi rapidissimi le risorse necessarie.

Toni RICCIARDI (PD-IDP) rammenta – anche richiamando la propria personale esperienza nel settore della ricerca – come

di tratta di un comparto che, per la difficile situazione in cui versa, attende risposte dal legislatore. Giudica quindi vergognosa la soppressione della disposizione recata dall'articolo 16-*bis*, anche alla luce della sua approvazione all'unanimità nel corso dei lavori parlamentari svolti sul provvedimento. Dal momento che l'emendamento soppressivo è motivato dalla carenza di copertura finanziaria, chiede quale sia l'utilizzo dei 90 milioni di euro necessari a garantire la stabilizzazione dei lavoratori precari cui fa riferimento l'articolo che si intende sopprimere.

Emiliano FENU (M5S) interviene più in generale sulle modalità di lavoro delle Commissioni, sollevando innanzitutto una questione di metodo. Rammenta infatti che i gruppi parlamentari hanno provveduto sin dalle fasi iniziali dell'esame del provvedimento a richiamare l'attenzione del Governo sulle proposte emendative ritenute prioritarie, dimostrando dunque spirito di massima collaborazione con l'Esecutivo. Chiede dunque chiarimenti al Governo e, in particolare al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Ragioneria generale dello Stato, sul lavoro svolto nella lunga fase di approfondimento istruttorio, visto che i problemi di copertura finanziaria sono stati resi noti alle Commissioni solo in sede di votazioni.

Saverio CONGEDO (FDI) ricorda che il gruppo Fratelli d'Italia ha sposato sin dalla scorsa legislatura la causa della stabilizzazione dei ricercatori precari – alcuni dei quali in attesa di assunzione a tempo indeterminato da più di dieci anni – e evidenzia il rammarico del suo gruppo, che ha proposto e approvato l'introduzione dell'articolo 16-*bis* congiuntamente alle altre forze politiche, della proposta di soppressione, cui fa fronte tuttavia il positivo impegno del Governo a risolvere in tempi rapidi la questione. Rammenta inoltre che la questione è aperta da diversi anni e richiama l'attenzione dei colleghi sulla circostanza che sarebbe stato necessario un intervento già da parte dei precedenti esecutivi. Prende spunto dall'intervento del sottosegretario

Freni sull'opportunità di inserire una norma di stabilizzazione nel primo provvedimento utile e propone, dunque, che le forze politiche sottoscrivano congiuntamente un ordine del giorno che vada nella medesima direzione.

Francesco Emilio BORRELLI (AVS) interviene sull'ordine dei lavori, lamentando il fatto che troppo spesso, nel corso dei dibattiti parlamentari, si richiama la responsabilità dei precedenti Governi, abitudine che reputa esecrabile e rispetto alla quale preannuncia in ogni futura occasione un proprio intervento, volto a rammentare che le stesse forze politiche che lamentano la tardività di una soluzione sono le medesime – con le sole eccezioni del proprio gruppo e di quello di Fratelli d'Italia – che, a vario titolo, facevano parte delle precedenti maggioranze di Governo.

Il sottosegretario Federico FRENI, nel rinviare alle valutazioni della Commissione Bilancio i profili di copertura finanziaria del provvedimento, non intende in ogni caso sottrarsi – in qualità di rappresentante del Governo – alle responsabilità relative all'andamento non sempre regolare dei lavori, formulando le proprie scuse ai commissari. Ribadisce quindi l'intento dell'Esecutivo di dare una soluzione alla soppressione dell'articolo 16-*bis* che, ove richiesto, potrà essere confermata anche in sede di Conferenza dei capigruppo. Afferma che la presentazione di un ordine del giorno a firma di tutte le forze politiche potrebbe senz'altro fornire un ulteriore impulso in questo senso.

Toni RICCIARDI (PD-IDP) chiede per quale motivo, stante la volontà comune delle forze politiche, sia necessario posticipare un intervento sul tema della stabilizzazione dei ricercatori precari, limitandosi invece alla presentazione di un ordine del giorno. Rammenta che al momento la Camera sta esaminando il decreto-legge n. 44 del 2023 in tema di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, in seno al quale po-

trebbe già essere introdotta una norma di stabilizzazione.

Marco OSNATO (FDI), *presidente della VI Commissione*, ribadisce come, nel corso dell'esame in sede referente, gli interventi sul tema di cui all'articolo 16-*bis* siano stati caratterizzati da una chiara comunità di intenti, esitando in un voto unanime; alla luce di tale situazione e preso atto dell'impegno del Governo a trovare in tempi rapidi una soluzione, evidenzia l'opportunità che tale intento sia ribadito anche *per tabulas* attraverso la presentazione di un ordine del giorno, che non potrà che giovare al raggiungimento di una soluzione che sta a cuore a tutte le forze politiche.

Andrea QUARTINI (M5S) dichiara di apprezzare le espressioni di scusa pronunciate dal sottosegretario Freni, ricordando che questi aveva assunto un atteggiamento simile anche nel corso dell'esame del disegno di legge di bilancio. Fatta questa premessa, sottolinea che gli emendamenti relativi alla stabilizzazione del personale degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e degli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS), presentati da quasi tutti i gruppi parlamentari, erano presenti nel fascicolo degli emendamenti da alcune settimane e che ci sarebbe stato quindi tutto il tempo per individuare una copertura idonea. Nel ribadire che occorre assolutamente sanare una condizione di precariato che si protrae in alcuni casi da oltre quindici anni, ricorda che nel corso dell'esame in Parlamento della riforma degli IRCCS il suo gruppo aveva presentato emendamenti volti a superare la predetta situazione, che tuttavia non hanno ottenuto un parere favorevole da parte del Governo.

Le Commissioni approvano l'emendamento 4.400 dei relatori (*vedi allegato*).

Toni RICCIARDI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 4-*bis*.300 dei relatori, non comprende il motivo per il quale si intende sopprimere una disposizione sulla quale le forze politiche hanno trovato un ampio accordo.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti 4-*bis*.300 e 9.300 dei relatori (*vedi allegato*).

Andrea QUARTINI (M5S), intervenendo sull'emendamento 10.300 dei relatori, dichiara di non comprendere le ragioni alla base della decisione di sopprimere le disposizioni che consentono le visite dei membri del Parlamento alle strutture sanitarie, segnalando di non aver avuto alcuna difficoltà ad effettuare tali visite nel corso della sua precedente esperienza di consigliere regionale in Toscana.

Nell'osservare che un'esperienza diretta può consentire ai parlamentari di acquisire elementi utili per individuare le situazioni di maggiore criticità che caratterizzano il servizio sanitario, ovviamente nel pieno rispetto della *privacy* dei pazienti, chiede spiegazioni riguardo alla presentazione dell'emendamento soppressivo da parte dei relatori. Ricorda, infatti, che le norme approvate dalle Commissioni sono frutto della riformulazione di un emendamento presentato da esponenti del principale gruppo di maggioranza e votato anche dai deputati dell'opposizione.

Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP), pur dichiarandosi favorevole alla soppressione delle norme di cui ai commi 7-*bis* e 7-*ter* dell'articolo 10, richiama l'attenzione dei colleghi sul fatto che, a suo parere, l'introduzione nel testo del provvedimento di tali disposizioni deve essere ricondotta a talune dichiarazioni del sottosegretario Gemmato, nelle quali – con quella che a suo avviso costituisce una *gaffe* istituzionale gravissima – venivano preannunciate attività ispettive nelle strutture sanitarie pugliesi.

Matteo ROSSO (FDI) si dichiara estremamente stupito da quanto affermato dal collega Stefanazzi, ricordando di essere il primo firmatario dell'emendamento 10.25, in materia di visite dei parlamentari presso le strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche. Segnala che la presentazione di tale proposta emendativa deriva dalla sua esperienza di consigliere regionale in Liguria, ricordando che in quel contesto, a seguito

di alcuni episodi in cui gli era stato impedito di visitare alcune strutture sanitarie, si era fatto promotore dell'approvazione di una normativa per consentire le visite ai consiglieri regionali. Precisa, inoltre, che l'emendamento approvato dalle Commissioni riunite nella seduta precedente nasce dal fatto che recentemente gli è stato negato l'accesso a strutture della regione Lazio, sulla base della motivazione che non esiste una possibilità in tal senso per i parlamentari.

Sottolinea, pertanto, che non vi è alcun coinvolgimento del sottosegretario Gemmato in tale iniziativa e si dichiara orgoglioso di essere il primo firmatario di quella proposta emendativa, pur rispettando la richiesta di espungere dal testo del provvedimento in esame le disposizioni già introdotte.

Saverio CONGEDO (FDI), intervenendo in risposta alle affermazioni dell'onorevole Stefanazzi, sottolinea come – sebbene le questioni concernenti la sanità pugliese siano particolarmente delicate – la genesi delle norme in discussione sia del tutto diversa da quella indicata dal collega, come chiarito dall'intervento dell'onorevole Rosso, presentatore dell'emendamento.

Toni RICCIARDI (PD-IDP), a fronte degli interventi testé svolti dai colleghi di maggioranza, si domanda dunque quali siano gli effettivi motivi della richiesta di soppressione e chiede al Governo se le relazioni tecniche, non presenti al momento della votazione, siano nel frattempo pervenute.

Marianna RICCIARDI (M5S) dichiara di non comprendere le ragioni alla base della presentazione dell'emendamento 10.300 da parte dei relatori, segnalando la necessità per i parlamentari di avere sufficienti elementi di valutazione per poter legiferare in ambito sanitario.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, fa presente che la proposta emendativa in oggetto potrebbe derivare da considerazioni relative all'inopportunità di intervenire in ma-

teria di prerogative dei parlamentari nell'ambito di un disegno di legge di conversione di un decreto-legge.

Le Commissioni approvano l'emendamento 10.300 dei relatori (*vedi allegato*).

Antonino IARIA (M5S), intervenendo sull'emendamento 16-*bis*.400 dei relatori, reputa assurdo che si verifichi nel giro di pochi giorni uno stravolgimento degli impegni assunti, ciò che a suo avviso conferma l'incompetenza delle forze di maggioranza. Sottolineando che non vi è probabilmente una reale volontà di contrastare il lavoro precario e che quanto accaduto conferma l'inconsistenza dell'attuale Governo, valuta come poco significativo un eventuale accoglimento di un ordine del giorno sulla materia.

Marco GRIMALDI (AVS) ritiene che vi siano le risorse necessarie a garantire la copertura finanziaria delle norme contenute nell'articolo 16-*bis* e che, dunque, i ricercatori precari possano essere stabilizzati. L'intervento di stabilizzazione, a suo avviso, è doveroso nei confronti di una categoria che – alla luce della fine dell'emergenza pandemica – merita il rispetto di un Paese che si ritiene avanzato. Valutando non sufficientemente incisiva la presentazione di un ordine del giorno, ribadisce quanto già proposto, ovvero che il Governo si faccia promotore della convocazione di una riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo, nella quale assumere l'impegno formale a risolvere la questione già in sede di conversione del decreto-legge n. 44 del 2023.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, ricorda che la convocazione della Conferenza dei presidenti di gruppo è una prerogativa del Presidente della Camera.

Marco FURFARO (PD-IDP), nel sottolineare che il tema in discussione è quello della stabilizzazione di un personale che si trova in una condizione di precarietà da troppi anni e che investe anche la qualità della ricerca in ambito sanitario, rileva che

i tecnicismi che stanno portando alla soppressione di norme assai rilevanti non saranno compresi facilmente al di fuori delle aule parlamentari. Ricorda che in passato è stata operata una stabilizzazione di personale con una copertura finanziaria analoga a quella che ora viene giudicata inidonea.

Rileva che si è aperto un tema politico rispetto al quale deve essere trovata una soluzione in tempi rapidissimi, segnalando come, in caso contrario, le opposizioni sapranno trarne le inevitabili conseguenze. Evidenzia che, attraverso la soppressione della norma volta alla stabilizzazione dei ricercatori degli IRCCS e degli IZS, il Governo e la maggioranza vengono meno a un impegno assunto nella seduta dedicata all'esame degli emendamenti al provvedimento in oggetto, già di per sé caratterizzata da molte forzature.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, ricorda che la proposta emendativa in discussione costituisce il recepimento di una condizione posta dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti 16-bis.400 e 23-bis.300 dei relatori (*vedi allegato*).

Le Commissioni deliberano di conferire il mandato ai relatori a riferire favorevol-

mente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 13.50.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 106 del 9 maggio 2023:

a pagina 17, seconda colonna, alla ventiquattresima e alla trentacinquesima riga, la parola « Cattori » è sostituita dalla seguente « Cattoi »;

a pagina 23, prima colonna, dopo la ventesima riga, è inserito il seguente capoverso: « Il sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme a quello dei relatori, fatta eccezione per l'articolo aggiuntivo D'Alessio 23.033, sul quale si rimette alle Commissioni. »;

a pagina 30, seconda colonna, dopo l'ultima riga, è inserito il seguente capoverso: « *al comma 3, primo periodo, le parole: " quarto periodo, " sono soppresse* »;

a pagina 35, prima colonna, alla ventiduesima riga, il numero: « 8 » è sostituito dal seguente: « 10 ».

ALLEGATO

DL 34/2023: Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali. C. 1060-A.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 4.

*Al comma 10-ter, sostituire le parole:
Agli oneri derivanti dal con le seguenti:
All'attuazione del.*

4.400. I Relatori.

ART. 4-bis.

Sopprimerlo.

4-bis.300. I Relatori.

ART. 9.

Sopprimere il comma 1-ter.

9.300. I Relatori.

ART. 10.

Sopprimere i commi 7-bis e 7-ter.

10.300. I Relatori.

ART. 16-bis.

Sopprimerlo.

16-bis.400. I Relatori.

ART. 23-bis.

Sopprimerlo.

23-bis.300. I Relatori.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	29
INTERROGAZIONI:	
5-00508 Bonafè: Sulle vicende legate alla presentazione del libro dello scrittore Luciano Luciani presso la Biblioteca Civica Agorà di Lucca	30
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	48
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999. C. 1041 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	30
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	49
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2. Nuovo testo unificato C. 384 Molinari, C. 446 Bignami e C. 459 Faraone (Parere alla XII Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione)	33
ALLEGATO 3 (Parere approvato)	50
ALLEGATO 4 (Proposta di parere alternativa presentata dal gruppo Movimento 5 Stelle)	52
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura. C. 115 Madia, C. 88 Magi, C. 424 Grippo, C. 769 Zanella e C. 907 Pavanelli (Seguito dell'esame e rinvio)	38
ALLEGATO 5 (Proposte emendative e subemendative presentate)	54
ALLEGATO 6 (Proposte emendative e subemendative approvate)	62

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 17 maggio 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.35 alle 11.45.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 17 maggio 2023. — Presidenza del vicepresidente Riccardo DE CORATO. —

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Nicola Molteni.

La seduta comincia alle 13.

Riccardo DE CORATO, presidente, avverte che i deputati possono partecipare in videoconferenza alla seduta odierna, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento. Ricorda inoltre che, ai sensi

dell'articolo 132 del Regolamento, il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di replicare alla risposta fornita dal rappresentante del Governo per non più di cinque minuti.

5-00508 Bonafè: Sulle vicende legate alla presentazione del libro dello scrittore Luciano Luciani presso la Biblioteca Civica Agorà di Lucca.

Il sottosegretario Nicola MOLTENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Marco SIMIANI (PD-IDP), in qualità di cofirmatario dell'interrogazione, ringrazia il sottosegretario della ricostruzione fornita e conferma che poi effettivamente la presentazione del libro ha avuto luogo. Ricorda però come all'epoca dei fatti denunciati nell'interrogazione, nella città di Lucca i rapporti tra maggioranza e opposizione siano stati molto complicati e tesi e come la concessione degli spazi per la presentazione del libro sia stata successiva alla presentazione dell'interrogazione da parte dei parlamentari toscani del Partito democratico. Evidenzia come il libro oggetto della presentazione racconti la Pisa degli anni '70 e lo sforzo di emancipazione e di progresso economico e sociale dei lavoratori della Piaggio, che hanno contribuito allo sviluppo e al miglioramento della città, e come tali tematiche giustamente dovessero trovare spazio in un dibattito pubblico, al di là delle opinioni politiche dei singoli. Per questo gli interroganti si sono allertati subito per consentire l'iniziativa, anche tenendo conto del fatto che la città di Lucca è amministrata da poco da una maggioranza di centro-destra e fonti di stampa riconducevano l'iniziale annullamento dell'evento alla decisione di un assessore comunale, Fabio Barsanti, che più volte ha rivendicato l'appartenenza a Casa Pound e si è definito testualmente « fascista ». Auspica che vi sia sempre attenzione da parte di tutti a che sia sempre garantito spazio per un dibattito pubblico pluralista, come effettivamente alla fine è accaduto nella città di Lucca.

Riccardo DE CORATO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.10.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 17 maggio 2023. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999.

C. 1041 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Augusta MONTARULI (FDI), *relatrice*, ricorda che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione avvia oggi l'esame, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla III Commissione, del disegno di legge recante ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999, già approvato dal Senato.

Fa presente preliminarmente che un disegno di legge di pressoché identico contenuto, presentato dal Governo nel corso della XVII legislatura, venne approvato dalla sola Camera dei deputati (C. 3083) nel settembre del 2017 a causa della conclusione della legislatura.

Ricorda inoltre che l'Accordo dell'Aja, firmato inizialmente nel 1925 e poi rivisto integralmente rispettivamente nel 1934 e nel 1960, consente al titolare di un disegno o modello industriale di ottenere la protezione per quell'opera in più Paesi da lui scelti, purché a loro volta abbiano sottoscritto il medesimo Accordo, attraverso un'unica domanda internazionale, redatta in una sola lingua e presentata presso l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mon-

diale della proprietà intellettuale (OMPI) o presso l'ufficio nazionale di uno Stato Parte dell'Accordo.

Segnala che i lavori per una ulteriore revisione dell'Accordo dell'Aja si sono conclusi nel 1999 a Ginevra e hanno portato alla stesura dell'Atto in esame, di cui sono Parte già sessantanove Paesi, tra cui Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito, Spagna e Stati Uniti. Tale atto mira ad estendere il sistema di protezione inaugurato con l'Accordo dell'Aja, facilitando l'adesione di nuovi membri attraverso l'eliminazione di alcuni ostacoli giuridici. Il testo permette, inoltre, di stabilire un collegamento tra il sistema di registrazione internazionale dell'Aja e i sistemi regionali, aspetto che ha consentito all'Unione europea — che annovera un apposito Ufficio per la proprietà intellettuale (UIPO) incaricato di gestire i marchi dell'UE — e all'Organizzazione africana della proprietà intellettuale (OAPI) di aderirvi formalmente.

Rileva che, secondo quanto riportato nella relazione introduttiva al disegno di legge, la ratifica dell'Atto di Ginevra permetterà ai richiedenti italiani di estendere la tutela dei propri disegni e modelli industriali anche ad ulteriori aree nazionali e regionali, mediante l'utilizzo di un unico strumento, il deposito internazionale, capace di semplificare la gestione ulteriore dei disegni e modelli industriali; a tali considerazioni, la relazione introduttiva segnala inoltre l'utilità della presente ratifica dal momento che sussistono ad oggi quindici Paesi, oltre all'Unione europea e all'Organizzazione africana della proprietà intellettuale, che hanno aderito all'Atto di Ginevra, ma non ai due precedenti Atti di Londra del 1934 e dell'Aja del 1960.

Venendo al contenuto dell'Accordo, segnala che esso si compone di trentaquattro articoli. L'articolo 1 contiene un elenco di definizioni e abbreviazioni, mentre l'articolo 2 salvaguarda l'eventuale più ampia tutela riconosciuta dalle legislazioni nazionali. Gli articoli da 3 a 18 sono riuniti nel Capo I, dedicato alla domanda e registrazione internazionale di disegni e modelli industriali. Secondo l'articolo 3, possono depositare domanda internazionale di pro-

tezione di disegni e modelli industriali i cittadini di uno Stato (o di un'organizzazione regionale) contraente, come i soggetti residenti o che possiedano insediamenti industriali o commerciali sul territorio di una delle parti contraenti. L'articolo 4 stabilisce che la domanda internazionale possa essere depositata in via diretta presso l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), oppure in via indiretta tramite gli uffici nazionali.

L'articolo 5 indica i dettagli del contenuto obbligatorio della domanda internazionale, mentre secondo l'articolo 6, tale domanda può contenere una dichiarazione di rivendicazione di priorità nei confronti di una o più domande precedenti presentate in o per un Paese parte dell'Accordo.

L'articolo 7 introduce, oltre alle tasse di designazione prescritte per le spese amministrative, una tassa di designazione individuale, allo scopo di coprire le spese nel caso di Paesi che svolgano « l'esame di novità » dei disegni e modelli industriali per cui si richiede la protezione, disposizione che non riguarda l'Italia il cui Ufficio brevetti e marchi, secondo l'analisi tecnico-normativa allegata, non svolge tale esame di novità.

L'articolo 8 riguarda le modalità per la rettifica di eventuali irregolarità della domanda, mentre l'articolo 9 interviene in materia di data di deposito della domanda internazionale. L'articolo 10 disciplina la registrazione internazionale dei disegni e modelli oggetto della domanda e la sua pubblicazione.

L'articolo 11 prevede che il depositante possa richiedere il differimento della pubblicazione della domanda internazionale, qualora questa sia oggetto di rivendicazione, oppure il suo anticipo o la sua rinuncia. L'articolo 12 interviene in materia di rifiuto della domanda da parte dell'ufficio di una parte contraente designata, nel caso valuti che non ci siano le condizioni per la concessione della protezione ai sensi della legislazione nazionale.

L'articolo 13 prevede che le prescrizioni speciali concernenti l'unità di disegno o modello vigenti in una delle parti contra-

enti possano comportare il rifiuto degli effetti della registrazione internazionale finché non si ottemperi alla prescrizione notificata dalla parte contraente.

L'articolo 14 stabilisce che la registrazione internazionale produca in ogni parte contraente designata – salvo il caso di rifiuto – almeno gli stessi effetti di una domanda regolarmente depositata presso il relativo ufficio nazionale secondo il diritto applicabile.

Secondo l'articolo 15, il titolare della domanda deve avere il tempo e la possibilità di far valere i propri diritti di fronte a una invalidazione totale o parziale degli effetti di una registrazione internazionale sul territorio di una delle parti contraenti designate. L'articolo 16 riguarda l'iscrizione di modifiche e altre questioni concernenti le registrazioni internazionali. L'articolo 17 disciplina la durata della registrazione internazionale e della protezione e i relativi rinnovi. In particolare, si dispone che la durata iniziale della protezione di un disegno o modello industriale sia pari a cinque anni dalla data della registrazione internazionale, rinnovabile per periodi supplementari di ulteriori cinque anni, fino al raggiungimento dei quindici anni, salvo il caso che una protezione più duratura sia accordata dalla legislazione della Parte contraente. È il caso dell'Italia, dove la durata massima della protezione è di 25 anni, e pertanto l'analisi tecnico-normativa rileva che nella norma nazionale di esecuzione dell'Atto di Ginevra occorre una esplicita dichiarazione in tal senso (contenuta nell'articolo 4 del disegno di legge). L'articolo 18 dispone che l'Ufficio internazionale dell'OMPI fornisca (previo pagamento della tassa prevista) estratti o informazioni sulle registrazioni internazionali pubblicate.

Gli articoli da 19 a 24 sono riuniti nel Capo II, dedicato alle disposizioni amministrative. Segnalo in particolare che tale Capo disciplina, tra l'altro, l'organismo deliberativo dell'Unione de l'Aja – l'Assemblea (articolo 21) – composto da delegati delle Parti contraenti, preposto a trattare tutte le questioni attinenti al mantenimento e allo sviluppo dell'Unione stessa. Altri articoli disciplinano l'Ufficio internazionale

preposto alla registrazione internazionale e presieduto da un Direttore Generale (articolo 22), e il bilancio dell'Unione de l'Aja (articolo 23).

I restanti articoli sono suddivisi in due capi, dedicati rispettivamente alle revisioni e modifiche dell'Atto (Capo III, articoli 25 e 26) ed alle disposizioni finali (Capo IV, articoli da 27 a 34).

Passando al disegno di legge di ratifica ed esecuzione fa presente che esso consta di sei articoli. I primi due articoli riguardano, come di consueto, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 modifica l'articolo 155 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, al fine di adeguarlo alle disposizioni contenute nell'Atto di Ginevra del 1999. Come riportato nella relazione tecnica del provvedimento, la ratifica dell'Atto non modifica l'ordinamento giuridico italiano se non per aspetti di dettaglio relativi al deposito delle domande internazionali di disegni e modelli. Come anticipato, l'articolo 4 dispone, richiamando il citato articolo 17 dell'Atto di Ginevra, che la protezione internazionale di un disegno o modello può durare fino ad un massimo di 25 anni dalla data di deposito della domanda di registrazione, purché questa sia rinnovata, conformemente alla durata massima della protezione prevista dall'articolo 37 del citato codice della proprietà industriale. Tale articolo del codice della proprietà intellettuale prevede che la registrazione del disegno o modello dura cinque anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda e che il titolare può ottenere la proroga della durata per uno o più periodi di cinque anni fino – come anticipato – ad un massimo di venticinque anni dalla data di presentazione della domanda di registrazione. L'articolo 5 del disegno di legge contiene una clausola di invarianza finanziaria, per la quale dall'attuazione della legge di autorizzazione alla ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 6, come d'uso, stabilisce l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno

successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento s'inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *a*) della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Ciò premesso, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere favorevole formulato dalla relatrice.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2.

Nuovo testo unificato C. 384 Molinari, C. 446 Bignami e C. 459 Faraone.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), *relatore*, ricorda che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla XII Commissione, il testo unificato adottato come testo base, quale risultante dalle proposte emendative approvate, recante « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'operato del Governo e sulle misure da esso adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica del COVID-19 ». Segnala che, in particolare, il comma 1 dell'articolo 1 istituisce una Commissione d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sul mancato aggiornamento del piano pandemico nazionale, con il compito di accertare le misure adottate per prevenire, contrastare e contenere l'e-

mergenza sanitaria nel territorio nazionale e di valutarne la prontezza e l'efficacia, anche al fine di fronteggiare una possibile e futura nuova pandemia di questa portata e gravità. Anticipa qui che il successivo articolo 3 definisce in modo puntuale i compiti attribuiti alla Commissione, che è chiamata a: svolgere indagini e valutare l'efficacia, la tempestività e i risultati delle misure adottate dal Governo e dalle sue strutture di supporto al fine di contrastare, prevenire, ridurre la diffusione e l'impatto del SARS-CoV-2 (lettera *a*)); esaminare i documenti, i verbali di organi collegiali, gli scenari di previsione e gli eventuali piani sul contagio da SARS-CoV-2 elaborati dal Governo o comunque sottoposti alla sua attenzione (lettera *b*)); accertare le ragioni del mancato aggiornamento del piano pandemico nazionale redatto nel 2006 (lettera *c*)) nonché della mancata attivazione del piano pandemico nazionale allora vigente (lettera *d*)); accertare le ragioni per cui il piano pandemico nazionale e la sua attivazione non sono stati oggetto di considerazione da parte degli organismi istituiti dal Governo (lettera *e*)); accertare l'eventuale esistenza di un piano sanitario nazionale per il contrasto del virus SARS-CoV-2 e le ragioni della sua mancata pubblicazione e divulgazione (lettera *f*)); verificare i compiti e valutare l'efficacia e i risultati delle attività della task-force incaricata di coordinare ogni iniziativa relativa al virus SARS-CoV-2 (lettera *g*)); verificare il rispetto delle normative nazionali, europee e internazionali in materia di emergenze epidemiologiche da parte dello Stato italiano, individuando le conseguenze di tipo sanitario, economico e sociale derivanti dall'eventuale mancato rispetto di tali normative (lettera *h*)); esaminare i rapporti intercorsi tra le competenti autorità della Repubblica italiana e l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ai fini della gestione dell'emergenza epidemiologica causata dal virus SARS-CoV-2, a partire dal periodo pre-pandemico (lettera *i*)); indagare e accertare le vicende relative al ritiro del rapporto sulla risposta dell'Italia al virus SARS-CoV-2 dopo la sua pubblicazione nel sito internet dell'ufficio regionale per l'Eu-

ropa dell'OMS (lettera *l*)); valutare la tempestività e l'adeguatezza delle indicazioni e degli strumenti che il Governo e le sue strutture di supporto hanno fornito alle regioni e agli enti locali nonché delle misure adottate dal Governo e dalle sue strutture di supporto sotto il profilo del potenziamento del Servizio sanitario nazionale e delle dotazioni di esso (lettere *m*) e *n*)); verificare la quantità, la qualità e il prezzo dei dispositivi di protezione individuale, dei dispositivi medici, dei materiali per gli esami di laboratorio e degli altri beni sanitari presenti immediatamente prima dell'emergenza pandemica e poi acquistati dal Governo e dalle sue strutture di supporto e distribuiti alle Regioni nel corso dell'emergenza pandemica (lettera *o*)); verificare l'esistenza di eventuali ritardi, carenze e criticità nella catena degli approvvigionamenti dei beni di cui alla lettera *o*), individuandone le cause e le eventuali responsabilità (lettera *p*)); indagare su eventuali donazioni ed esportazioni di quantità di dispositivi di protezione individuale e altri beni utili per il contenimento dei contagi, autorizzate o comunque verificatesi nella fase iniziale della pandemia, individuandone le cause ed eventuali responsabilità (lettera *q*)); indagare su eventuali abusi, sprechi, irregolarità, comportamenti illeciti e fenomeni speculativi che abbiano interessato l'attività, le procedure di acquisto e la gestione delle risorse destinate al contenimento della diffusione e alla cura della malattia da SARS-CoV-2 da parte del Governo, delle sue strutture di supporto e del Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19 (lettera *r*)); approfondire alcuni specifici aspetti della gestione dell'emergenza da SARS-CoV-2 da parte del Commissario straordinario, accertando e valutando eventuali responsabilità (lettera *s*)); verificare e valutare le misure di contenimento adottate dal Governo nelle fasi iniziali e successive della pandemia individuando eventuali obblighi e restrizioni carenti di giustificazione in base ai criteri della ragionevolezza, della proporzionalità e dell'efficacia, contraddittori, contrastanti con i principi costituzionali o valutando se forniti di adeguato fondamento scientifico (lettera *t*)); verifi-

care e valutare il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali costituzionalmente garantite nella adozione e applicazione delle misure di contenimento adottate dal Governo nelle fasi iniziali e successive della pandemia (lettera *u*)); verificare e valutare la legittimità della dichiarazione dello stato di emergenza e relative proroghe nonché dello strumento della decretazione d'urgenza (lettera *v*));

valutare l'adeguatezza e la proporzionalità delle misure adottate per la prevenzione e la gestione dei contagi in ambito scolastico (lettera *z*)); valutare la tempestività e l'efficacia delle indicazioni fornite allo Stato italiano dall'OMS e da altri organismi internazionali (lettera *aa*)); verificare l'efficacia, l'adeguatezza e la congruità della comunicazione istituzionale e delle informazioni diffuse alla popolazione (lettera *bb*)); verificare l'eventuale conflitto di interesse tra i componenti degli organi tecnici governativi, associazioni di categoria, case farmaceutiche (lettera *cc*)); verificare l'efficacia e la corrispondenza dei protocolli terapeutici alle linee guida contenute nel piano pandemico (lettera *dd*)); svolgere indagini relative agli acquisti delle dosi di vaccino destinate all'Italia nonché all'efficacia del piano vaccinale predisposto (lettera *ee*)); verificare gli atti della *rolling review* sui vaccini anti SARS-CoV-2 le decisioni in merito della Commissione europea e dell'EMA precedenti alla autorizzazione all'uso del vaccino anti SARS-CoV-2 (lettera *ff*)); stimare e valutare l'incidenza, anche eventualmente attraverso l'istituzione di un osservatorio in collaborazione con l'Istituto superiore della sanità, che i fatti e i comportamenti emersi nel corso dell'inchiesta possono avere avuto sulla diffusione dei contagi, sui tassi di ricovero e di mortalità per COVID-19 nonché sugli eventi avversi e sindromi post vacciniche denunciate (lettera *gg*)). Fa presente che, come previsto dal comma 2 dell'articolo 1, la Commissione conclude i propri lavori entro al fine dell'attuale legislatura. Entro il medesimo termine, ai sensi del comma 3, la Commissione presenta alle Camere una relazione sulle attività di indagine svolte e sui risultati dell'inchiesta; sono ammesse rela-

zioni di minoranza. Il medesimo comma 3 prevede inoltre che la Commissione riferisca al Parlamento ogniqualvolta ne ravvisi la necessità. Segnala quindi che l'articolo 2 disciplina la composizione della Commissione prevedendo, in particolare, che la Commissione sia composta da quindici senatori e quindici deputati – nominati dai Presidenti della Camera di appartenenza in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di almeno un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. La nomina avviene tenendo conto anche della specificità dei compiti assegnati alla Commissione. Si prevede inoltre che i componenti della Commissione dichiarino alla Presidenza della Camera di appartenenza, entro dieci giorni dalla nomina, eventuali situazioni di conflitto di interessi in relazione all'oggetto dell'inchiesta (comma 1). La convocazione per la costituzione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione è disposta dai Presidenti di Camera e Senato, entro dieci giorni dalla nomina dei commissari (comma 2). L'Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Per l'elezione del Presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione. Se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età. Per l'elezione dei due vicepresidenti, come per quella dei due segretari, ciascun commissario ha a disposizione un solo voto; risulteranno eletti coloro che avranno ricevuto il maggior numero di voti (commi 3 e 4). Fa presente che l'articolo 4 disciplina i poteri e i limiti della Commissione. In primo luogo, la Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria (comma 1). Al riguardo ricorda che tale formulazione riproduce il contenuto dell'articolo 82 della Costituzione, ripreso anche dall'articolo 141, comma 2, del regola-

mento della Camera. Ai sensi del comma 2, la Commissione non può adottare provvedimenti restrittivi della libertà e della segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché della libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale. Con riferimento al profilo delle testimonianze davanti alla Commissione, il comma 3 dell'articolo 4 dispone l'applicazione delle disposizioni previste dagli articoli 366 (Rifiuto di uffici legalmente dovuti) e 372 (Falsa testimonianza) del codice penale. Limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza alla Commissione non può essere opposto il segreto d'ufficio, né il segreto professionale o quello bancario. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Per il segreto di Stato si applicano le previsioni della legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto). Per quanto riguarda l'acquisizione di atti e documenti, l'articolo 5 al comma 1 stabilisce la possibilità per la Commissione di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, ovvero di atti e documenti in merito a inchieste e indagini parlamentari, anche se coperti dal segreto. La Commissione può ottenere da parte degli organi e degli uffici delle pubbliche amministrazioni copie di atti e documenti da essa custoditi, prodotti o comunque acquisiti nelle materie attinenti alle finalità della proposta di legge in esame. Si precisa, inoltre, che la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia siano coperti da segreto (comma 2). Qualora gli atti e documenti di inchieste parlamentari attinenti al tema in esame siano stati assoggettati al vincolo del segreto da parte delle competenti commissioni parlamentari di inchiesta tale segreto non può essere opposto alla Commissione (comma 3). Viene poi rimesso alla Commissione, ai sensi del comma 4, l'individuazione di atti e documenti per i quali deve essere mantenuto il segreto. Se-

gnala che l'articolo 6 prevede che i componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, siano tenuti all'obbligo del segreto. La violazione di tale obbligo e la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale, salvo che il fatto non integri un più grave reato. Con riferimento all'organizzazione interna della Commissione, disciplinata dall'articolo 7, si dispone in materia di pubblicità delle sedute, di costituzione di comitati e di risorse umane e strumentali per l'espletamento delle funzioni. La disciplina dell'attività e del funzionamento della Commissione viene demandata ad un apposito regolamento interno. Nell'ambito delle collaborazioni, di cui può avvalersi la Commissione per lo svolgimento delle proprie attività, il provvedimento prevede anche il coinvolgimento di magistrati ordinari collocati in posizione di fuori ruolo, oltre a quello di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché collaborazioni di soggetti esterni e interni all'amministrazione dello Stato. Lo stesso articolo dispone che le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 100.000 euro per l'anno 2023 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio del Senato e per metà a carico del bilancio della Camera. È inoltre stabilito che i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese, comunque in misura non superiore al 20 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta. La Commissione, inoltre, cura l'informaticizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della propria attività.

Con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che la materia, attenendo all'esercizio di un potere costituzionale delle Assemblee parlamentari (il potere d'inchiesta previsto dall'articolo 82 della Costituzione), può ricondursi alla disciplina degli organi dello Stato, riservata dall'articolo 117, secondo comma, lettera *f*), della Costituzione, all'esclusiva competenza legislativa statale.

Relativamente al rispetto degli altri principi costituzionali, come già ricordato, l'articolo 82 della Costituzione prevede che ciascuna Camera possa disporre inchieste su materie di pubblico interesse. L'istituzione della Commissione di inchiesta può essere deliberata anche da una sola Camera, con atto non legislativo. Ricorda che nella storia parlamentare si è però andata affermando la prassi di deliberare le inchieste anche con legge, affidandole a Commissioni composte di deputati e senatori, ovvero, in alcuni casi, con due delibere di identico contenuto adottate dalle rispettive assemblee con gli strumenti regolamentari. Nel primo caso viene istituita una vera e propria Commissione bicamerale, mentre nel secondo si hanno due distinte Commissioni che possono deliberare di procedere in comune nei lavori d'inchiesta, rimanendo tuttavia distinte quanto ad imputazione giuridica dei rispettivi atti. In ogni caso, per quanto riguarda il procedimento di formazione, l'articolo 140 del Regolamento della Camera e l'articolo 162 del Regolamento del Senato stabiliscono che per l'esame delle proposte di inchiesta si segue la procedura prevista per i progetti di legge. Per quanto riguarda la nomina dei componenti, il secondo comma dell'articolo 82 della Costituzione prevede che la composizione della Commissione deve rispecchiare la proporzione dei gruppi; tale nomina, quindi, deve essere improntata al rispetto del principio di proporzionalità. Di conseguenza, si applicano l'articolo 56, comma 3, del regolamento Camera e l'articolo 25, comma 3, del regolamento del Senato, i quali stabiliscono che per le nomine delle Commissioni che, per prescrizione di legge o regolamento, debbano es-

sere composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari, il Presidente comunica ai gruppi il numero dei posti spettanti a ciascuno in base al suddetto criterio richiedendo la designazione di un eguale numero di nomi. L'articolo 82, comma secondo, della Costituzione stabilisce anche che la Commissione d'inchiesta procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria (cosiddetto principio del parallelismo). Ricorda quindi che i poteri coercitivi che la Commissione d'inchiesta può esercitare sono naturalmente quelli propri della fase « istruttoria » delle indagini giudiziarie, dato che la Commissione è priva di poteri giudicanti e non può quindi accertare reati ed irrogare sanzioni. La Commissione può quindi disporre ispezioni e perquisizioni personali e domiciliari, sequestri, intercettazioni telefoniche, perizie, ricognizioni, esperimento di prove testimoniali ed accompagnamento coattivo dei testi renitenti. In particolare, come chiarito anche dal provvedimento in esame, per le convocazioni di testimoni davanti alla Commissione si applicano gli articoli 366 (Rifiuto di uffici legalmente dovuti da parte dei periti, interpreti, o custode di cose sottoposte a custodia e da parte dei testimoni) e 372 (Falsa testimonianza) del codice penale, ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria. La Commissione deve comunque assicurare il rispetto dei diritti fondamentali di difesa discendenti dal disposto dell'articolo 24 della Costituzione riconoscendo, ad esempio, il diritto all'assistenza del difensore ogni volta che il suo mancato esercizio possa pregiudicare la posizione processuale della persona interrogata. Il parallelismo con i poteri della magistratura disposto dal citato comma secondo dell'articolo 82 della Costituzione si estende anche agli aspetti relativi alle limitazioni dei poteri della Commissione stessa. In via generale, si può affermare che lo svolgimento dell'inchiesta trova gli stessi limiti che la vigente legislazione pone alle indagini dell'autorità giudiziaria, fermo restando che l'atto istitutivo della Commissione può disporre di ulteriori, ovvero prevedere l'inapplicabilità nei confronti della

Commissione stessa di disposizioni limitative dell'attività d'indagine dell'autorità giudiziaria. In conclusione, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Luca SBARDELLA, *presidente*, avverte che il gruppo M5S ha presentato una proposta di parere alternativa (*vedi allegato 4*).

Alfonso COLUCCI (M5S) manifesta la disapprovazione del Movimento 5 Stelle relativamente alla formulazione della proposta di legge C. 384, come risultante dall'esame in sede referente da parte della Commissione di merito. Fa presente che il suo gruppo è favorevole a una seria indagine parlamentare che affronti gli aspetti di fragilità del Servizio sanitario nazionale e regionale al fine di prevenire in futuro il ripetersi di analoghe situazioni di crisi tristemente sperimentate dal nostro Paese in occasione della recente pandemia. Ciò premesso, non ritiene che il testo licenziato dalla XII Commissione possa essere considerato adeguato a tale fine e stigmatizza in modo particolare la formulazione dell'articolo 3 che – segnatamente, alle lettere *m*), *n*), *z*) e *aa*) del comma 1 – attribuisce alla Commissione d'inchiesta il compito di « valutare » atti e fatti. Nel criticare l'utilizzo di tale termine, che semanticamente include anche il concetto di giudizio, considera improbabile che una Commissione d'inchiesta possa esprimere giudizi su ambiti e aspetti di alto rilievo e di profilo scientifico. Richiama quindi la sentenza della Corte costituzionale n. 231 del 1975 in cui si afferma che « compito delle Commissioni parlamentari di inchiesta non è quello di “giudicare”, ma solo quello di “raccogliere notizie e dati necessari per l'esercizio delle funzioni delle Camere”, in quanto le inchieste hanno “semplicemente lo scopo di mettere a disposizione delle Assemblee tutti gli elementi utili affinché queste possano, con piena cognizione delle situazioni di fatto, deliberare la propria linea di condotta, sia promuovendo misure legislative, sia invitando il Governo a adottare, per quanto di sua competenza, i provvedimenti del caso”. Rileva inoltre che il testo in esame, con riguardo all'ambito dell'inda-

gine, omette il fondamentale riferimento all'operato degli enti territoriali, e in particolare delle Regioni, cui la Costituzione attribuisce competenza esclusiva nella regolamentazione ed organizzazione di servizi e di attività destinate alla tutela della salute. A suo avviso tale mancato riferimento, che appare limitativo e fuorviante rispetto all'ambito di indagine, tradisce l'obiettivo preordinato della Commissione d'inchiesta, che in questa sede intende denunciare con forza, vale a dire quello di costituire il banco d'accusa del Governo Conte II che, primo al mondo, si è trovato a fronteggiare un evento così tragico. Aggiunge che alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 3 si attribuiscono erroneamente alla cosiddetta *task force*, istituita presso il Ministero della salute, compiti completamente diversi da quelli effettivi, menzionandosi "attività di coordinamento di ogni iniziativa relativa al virus" in luogo del "compito di seguire in maniera permanente l'evolversi del virus e supportare il Ministro della salute nell'individuazione di ogni iniziativa idonea a fronteggiare eventuali criticità", come si evince dall'atto relativo al suo insediamento. Ribadisce quindi che l'istituenda Commissione d'inchiesta viene in tal modo fuorviata rispetto alle funzioni che le attribuiscono i regolamenti parlamentari e trasformata in un atto d'accusa preordinato da parte dell'attuale Governo verso quelli precedenti, facendo leva sulla prevalenza numerica dell'attuale maggioranza. In conclusione, preannuncia il convinto voto contrario del Movimento 5 Stelle su una proposta che rappresenta un teorema politico preconstituito ».

Luca SBARDELLA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, fa presente che sarà posta in votazione la proposta di parere formulata dal relatore, e che, in caso di approvazione della stessa, risulterà preclusa la proposta di parere alternativa presentata dal gruppo Movimento 5 Stelle.

Il Comitato approva la proposta di parere favorevole con un'osservazione formulata dal relatore, risultando pertanto pre-

clusa la proposta di parere alternativa presentata dal gruppo M5S.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 17 maggio 2023. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. — Interviene la sottosegretaria di Stato all'interno, Wanda Ferro.

La seduta comincia alle 17.40.

Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura.

C. 115 Madia, C. 88 Magi, C. 424 Grippo, C. 769 Zanella e C. 907 Pavanelli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 aprile 2023.

Nazario PAGANO, *presidente*, ricorda che nella seduta precedente si è svolta la discussione generale ed è stata adottata come testo base la proposta di legge C. 115 Madia. Ricorda altresì che il 18 aprile scorso è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti e sono state presentate 6 proposte emendative (*vedi allegato 5*).

A tale proposito fa presente che, ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento, sono inammissibili le proposte emendative relative « ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione ». Pertanto la presidenza – considerato che i provvedimenti in esame recano esclusivamente disposizioni per l'esercizio del diritto di voto da parte di elettori che abbiano stabilito temporaneamente il loro domicilio in un luogo diverso da quello di residenza – ritiene inammissibile l'articolo aggiuntivo Alessandro Colucci 5.01, in quanto incide su una materia diversa da quella oggetto di discussione, recando una modifica alla legge 25 marzo 1993, n. 81, in virtù della quale non è richiesta alcuna sottoscrizione per la dichiarazione di presentazione delle liste di

candidati, anche con simbolo composito, che alla data di indizione delle elezioni comunali risultino essere espressione di gruppi parlamentari costituiti in almeno una delle due Camere.

Ricorda che, accogliendo la richiesta avanzata dal Partito democratico nel corso della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, tenutasi nella mattinata odierna, è stato concordato di fissare per le ore 16 di oggi il termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 1.2 del relatore, presentato entro il termine del 18 aprile scorso. Avverte quindi che sono stati presentati 20 subemendamenti (*vedi allegato 5*).

Al riguardo fa presente che risulta irricevibile il subemendamento Baldino 0.1.2.20 in quanto privo del carattere accessorio tipico dei subemendamenti che possono proporre modifiche unicamente nell'ambito testuale dell'emendamento al quale si riferiscono. Il subemendamento in questione introduce il tema della sperimentazione del certificato digitale elettorale ai fini dell'espressione del voto, non preso in considerazione dall'emendamento 1.2 del relatore. Fa altresì presente che risulta presentato dall'onorevole Baldino l'articolo aggiuntivo 6.01 recante contenuto analogo a quello del subemendamento a sua firma 0.1.2.20, il quale sarà comunque posto in votazione dopo la votazione dell'emendamento 1.2 del relatore.

Dà quindi conto delle sostituzioni.

Igor IEZZI, *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Pavanelli 1.1. Passando ai subemendamenti all'emendamento del relatore 1.2, esprime parere contrario sui subemendamenti Alfonso Colucci 0.1.2.25, Grippo 0.1.2.18, Magi 0.1.2.1, sugli identici Alfonso Colucci 0.1.2.21 e Madia 0.1.2.9. Esprime parere favorevole sul subemendamento Bordonali 0.1.2.28, e invita al ritiro del subemendamento Bordonali 0.1.2.27, che risulterebbe comunque assorbito dall'eventuale approvazione del precedente. Esprime parere favorevole sul subemendamento Alfonso Colucci 0.1.2.24 e parere contrario sui subemendamenti Grippo 0.1.2.19, Magi 0.1.2.2, Madia 0.1.2.7, 0.1.2.5,

0.1.2.4 e 0.1.2.6. Invita al ritiro del subemendamento Bordonali 0.1.2.26, che risulterebbe assorbito dall'eventuale approvazione del subemendamento Bordonali 0.1.2.28; esprime parere contrario sul subemendamento Madia 0.1.2.8 e invita al ritiro dei subemendamenti Madia 0.1.2.10, Alfonso Colucci 0.1.2.22 e 0.1.2.23, che risulterebbero comunque, i primi due assorbiti, e il terzo precluso, dall'eventuale approvazione del subemendamento Bordonali 0.1.2.28. Raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.2 del relatore ed esprime parere contrario sugli emendamenti Berruto 1.3 e Zaratti 6.1 e sull'articolo aggiuntivo Baldino 6.01.

La Sottosegretaria Wanda FERRO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative.

Maria Anna MADIA (PD-IDP) intende lasciare agli atti dei lavori della Commissione alcune considerazioni, prima che si passi alla votazione delle singole proposte emendative e subemendative. Fa quindi presente che l'emendamento 1.2 del relatore, che con ogni probabilità verrà approvato, di fatto trasforma il testo della proposta di legge a sua prima firma in una delega in bianco al Governo. Nel ribadire quindi che la sua originaria proposta di legge è svuotata dell'originario contenuto, chiede al Presidente di sottoporre la questione al Presidente della Camera affinché vengano svolti i necessari approfondimenti, anche con riguardo all'esistenza di eventuali precedenti rispetto alla brutta pagina parlamentare che si sta scrivendo in questo momento. Ricorda quindi che la proposta di legge a sua prima è stata inserita da tempo nel calendario dell'Assemblea in quota opposizione su richiesta del Partito democratico e che, per tale ragione, il suo testo è stato adottato dalla Commissione Affari costituzionali quale testo base per il prosieguo dell'esame. Ciò premesso, censura, non il fatto che ci si esprima del tutto legittimamente contro la sua proposta di legge,

quanto invece il fatto che del testo originario non resti alcunché e che quindi si impedisca di discutere in Assemblea del suo contenuto. Ritiene che si tratti di un fatto molto grave che, oltre a privare i deputati delle opposizioni delle proprie prerogative, costituisce un atto di furbizia politica da parte di una maggioranza che non si vuole assumere le proprie responsabilità verso i cittadini. A tale proposito, segnala infatti come il maggior partito della maggioranza si sia molto speso in favore dell'esercizio del voto fuori sede e ora si trovi in difficoltà oggettive, in particolare alla luce dell'audizione del rappresentante del Ministero dell'interno il quale ha fatto riferimento a ostacoli insormontabili, che tuttavia caratterizzerebbero soltanto il nostro Paese, considerato che nella gran parte delle democrazie avanzate già esiste tale possibilità. Ritiene quindi che oggi, oltre a mancare di rispetto nei confronti dei deputati dell'opposizione, si stia dando prova di opacità verso i cittadini. Intende quindi lasciare agli atti la propria intenzione di non ritirare la proposta di legge a sua firma, benché ce ne sarebbero tutti i presupposti, manifestando il proprio desiderio che si vada avanti con il provvedimento al fine di verificare se il Governo metterà o meno mano all'esercizio della delega. Preannuncia quindi la volontà dell'opposizione di continuare in maniera asfissiante, con distinti e costanti atti di sindacato ispettivo, a verificare se, quando e come il Governo eserciterà la delega. Ribadisce in conclusione la certezza che oggi si stia scrivendo una brutta pagina parlamentare.

Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA) interviene con l'intento di rafforzare i concetti espressi dall'onorevole Madia, evidenziando anzitutto come la scelta di trasformare in deleghe al Governo proposte di legge di iniziativa parlamentare, calendarizzate in Assemblea in quota opposizione, sostanzialmente stralciandole, sia emblematica della volontà di accettare il progressivo degrado delle istituzioni parlamentari. Chiede dunque al Governo per quale ragione accetti una delega dal Parlamento, peraltro senza termine per l'esercizio, su una questione rispetto alla quale lo stesso

Governo in Commissione ha già detto di non voler procedere. Afferma che la calendarizzazione in Assemblea di proposte di legge in quota opposizione è volta a consentire alla stessa opposizione di chiamare a una responsabilità politica pubblica la maggioranza e che, trasformando le proposte in deleghe al Governo, si sceglie invece la strada dell'irresponsabilità politica della maggioranza e si violano le prerogative dell'opposizione. Nel sottolineare la gravità della scelta fatta oggi dai colleghi della maggioranza, ricorda loro che domani potrebbero trovarsi all'opposizione e li invita a riflettere sul fatto che dal punto di vista del metodo democratico quella che si scrive oggi è una brutta pagina.

Valentina GRIPPO (A-IV-RE), con riferimento al merito e al metodo della questione, si unisce alle considerazioni dei colleghi, sottolineando che anche molti esponenti della maggioranza con i quali ha avuto modo di confrontarsi si sono espressi in favore del voto fuori sede. Richiama a tale proposito un interessante convegno svoltosi nel 2010 al quale aveva partecipato insieme all'allora Ministro della gioventù, Giorgia Meloni, la quale in quell'occasione si era impegnata a raggiungere l'obiettivo di favorire il voto dei soggetti fuori sede e di equiparare quindi l'Italia ad altri grandi Paesi. Nel far presente quindi che le piacerebbe personalmente dare seguito alle parole di allora, dichiara che il metodo utilizzato a suo avviso è quasi più preoccupante del merito. Nel rammentare l'iniziativa di molti Paesi membri del Consiglio d'Europa in favore del voto da remoto, anche alla luce dell'esperienza maturata durante la recente pandemia, ritiene davvero incomprensibile che il Parlamento italiano abbia deciso di non intervenire e di conferire al Governo una delega in bianco. Manifestando, anche alla luce dell'esperienza personale, la propria stima nei confronti della burocrazia italiana, rileva tuttavia sulla questione una incomprensibile resistenza della macchina della pubblica amministrazione nei confronti di soluzioni tecnologicamente innovative. Pertanto, prima che si passi alla votazione delle singole proposte emendative, invita i colleghi a un

supplemento di riflessione, rammentando che sull'argomento sono state presentate ben cinque proposte di legge e che è stato scelto per il prosieguo dell'esame il testo della più robusta di queste. Si domanda quindi per quale motivo non si possa lavorare su tali proposte, anche eventualmente prendendo lo spunto da quella a sua firma che dà mandato al Ministero dell'interno di verificare le modalità attuative per consentire il voto fuori sede, e si preferisca invece affidarsi al Governo. Rivolgendosi in particolare ai colleghi della maggioranza che sono altrettanto consapevoli delle difficoltà del gran numero di soggetti che vivono fuori dal comune di residenza, chiede di dare segno di orgoglio istituzionale, fornendo linee di indirizzo al Governo ed evitando di limitarsi a fare i passacarte.

Luana ZANELLA (AVS) concorda con le osservazioni e le critiche espresse dai colleghi e si interroga sulla soluzione individuata dal relatore per uscire da un *impasse* politico della maggioranza; evidenzia infatti come il testo dell'emendamento del relatore sia ambiguo e pasticciato, addirittura incostituzionale in quanto non rispettoso dei requisiti della delega legislativa espressi dall'articolo 76 della Costituzione, con riferimento non solo ai principi e criteri direttivi ma soprattutto alla mancata definizione di un termine per l'esercizio della delega, conferendosi quindi un mandato *sine die* al Governo e quindi decidendo in realtà di non intervenire per concedere il voto in un comune diverso da quello di residenza. Sottolinea come questa scelta rappresenti una presa in giro per quanti, soprattutto giovani, si sono impegnati anche a livello associativo per chiedere questo intervento e paventa il rischio di erodere e lacerare la fiducia di questi giovani verso le istituzioni rappresentative, già delegittimate dall'abuso della decretazione d'urgenza. Fa presente che, se da una parte la maggioranza e il Governo paventano la volontà di procedere a riforme costituzionali rivoluzionarie, dall'altra, contestualmente, quotidianamente, delegittimano il Parlamento e dimostrano di non rispettare l'opposizione, tradendo il senso dei provvedimenti calendarizzati in quota opposi-

zione. Conclude invitando tutti a pensare al valore simbolico e di cultura politica del Parlamento, la cui svalutazione non giova a nessuno, neanche alla odierna maggioranza.

Alfonso COLUCCI (M5S) afferma in primo luogo il principio secondo cui non tutto ciò che è formalmente legale e legittimo è anche sostanzialmente giusto e corretto. Fa pertanto presente, con riguardo all'emendamento 1.2 del relatore, che in tal modo si esprime il legittimo diritto della maggioranza a intervenire sul testo della proposta di legge. Tuttavia tiene a sottolineare che tale procedimento realizza nella sostanza una brutta pagina di dialettica parlamentare per un duplice ordine di motivi. In primo luogo fa presente che il ricorso alla legge delega rappresenta nel nostro ordinamento un fatto straordinario rispetto alla potestà legislativa attribuita al Parlamento che in tal modo ne viene espropriato. Ritiene quindi che la scelta di ricorrere alla delega al Governo rappresenti di per sé un abuso, tanto più nel caso attuale in cui sono all'esame della Commissione ben cinque proposte di legge di analogo contenuto, senza contare la proposta di legge della collega Baldino che non è stato possibile abbinare e che tuttavia avrebbe fornito importanti spunti e arricchimenti. Posto che tanto la I Commissione quanto l'Assemblea della Camera sono perfettamente in grado di legiferare sulla materia, si domanda perché fuggire da questo dibattito e dall'ordinario esercizio della potestà legislativa. Nel rilevare che i colleghi hanno già fatto riferimento ai profili di illegittimità costituzionale dell'emendamento del relatore, sui quali si entrerà successivamente nel dettaglio con riguardo al procedimento adottato, illustra il secondo dei motivi che inducono a ritenere quella attuale una brutta pagina di dialettica parlamentare. Rileva infatti a tale proposito la violazione dei diritti della minoranza, sottolineando che, con riguardo alle proposte di legge in quota opposizione, la maggioranza può certamente modificare il testo ma tale intervento emendativo non può tradursi in uno svuotamento del suo contenuto e nel trasferimento ad altra sede

della potestà di legiferare. Nel ribadire come quello in corso rappresenti un atto grave, fa presente che il Movimento 5 Stelle è favorevole a qualsiasi ragionata modalità che avvicini gli elettori al voto, soprattutto alla luce del sempre crescente fenomeno dell'astensionismo e che per tale motivo la collega Pavanelli ha presentato una articolata proposta di legge. Ricorda a tale proposito che il rappresentante del Ministero dell'interno ha individuato proprio nella proposta di legge della collega Pavanelli quella di immediata applicazione già in occasione delle prossime elezioni europee. Chiede quindi alla maggioranza di improntare i propri comportamenti a principi di correttezza, rilevando come dietro l'applicazione formalistica del Regolamento si possa celare la violazione dei diritti dell'opposizione.

Vittoria BALDINO (M5S), richiamando l'esperienza della scorsa legislatura, nella quale era stato già affrontato il tema del voto fuori sede, ricorda come già all'epoca si fosse svolto un percorso che aveva coinvolto il Ministero dell'interno, che aveva portato all'elaborazione di una proposta sul voto anticipato presidiato, oggi cristallizzata nell'A.C. 302, a sua prima firma, che la Commissione ha deciso di non abbinare. Evidenzia come già nella scorsa legislatura e anche in quella ancora precedente fossero emerse difficoltà, legate alla garanzia della segretezza del voto, che ormai tutti conoscono e nessuno nega. Contesta però, rispetto a quella esperienza, una grave mancanza di coraggio da parte dell'attuale maggioranza che non si vuole contrapporre alle resistenze della burocrazia ministeriale al rinnovamento e all'innovazione. Rammenta come nel 2023 il nostro Paese sia l'unico sprovvisto di un sistema di voto alternativo e dichiara che con la progressiva crescita dell'astensione si sarebbe immaginata un maggiore sforzo per cercare di fermare questo fenomeno. Evidenzia come la nostra società sia in continuo movimento e conseguentemente l'astensionismo sia destinato a crescere ancora se il legislatore non avrà la lungimiranza di inseguire questo fenomeno per provare a frenarlo. Si unisce alle considerazioni già

svolte dall'onorevole Colucci e dalle altre opposizioni nello stigmatizzare la scelta di sostituire a proposte di legge di iniziativa parlamentare una delega in bianco al Governo ed esprime forte disappunto rispetto al metodo adottato.

Nazario PAGANO, *presidente*, fa presente che si procederà ora alla votazione dell'emendamento Pavanelli 1.1.

Alfonso COLUCCI (M5S), rileva che i colleghi sono finora intervenuti sull'ordine dei lavori e che pertanto, prima di procedere alla votazione dell'emendamento Pavanelli 1.1, occorre consentire le relative dichiarazioni di voto.

Nazario PAGANO, *presidente*, fa notare al collega Alfonso Colucci che, prima di dare la parola all'onorevole Madia, si stava apprestando a porre in votazione l'emendamento Pavanelli 1.1.

Alfonso COLUCCI (M5S) ribadisce che gli interventi dei colleghi sono stati sull'ordine dei lavori e non per dichiarazione di voto.

Nazario PAGANO, *presidente*, fa presente che l'onorevole Alfonso Colucci sta dichiarando il falso.

Alfonso COLUCCI (M5S) ritiene che il presidente non si possa permettere di mancargli di rispetto accusandolo di dichiarare il falso.

Nazario PAGANO, *presidente*, nell'evidenziare come sia l'onorevole Colucci a non avere rispetto della presidenza, ribadisce che prima di dare la parola all'onorevole Madia si apprestava a porre in votazione l'emendamento Pavanelli 1.1.

La Commissione respinge l'emendamento Pavanelli 1.1.

(Vive proteste del deputato Alfonso Colucci).

Emma PAVANELLI (M5S) interviene sull'ordine dei lavori, dichiarando il proprio dispiacere per le affermazioni del Presidente, dal momento che i colleghi che l'hanno preceduta sono intervenuti sull'ordine dei lavori. Chiede quindi che venga prodotto e messo a disposizione quanto prima il verbale della seduta. Nel sottolineare di non essere potuta intervenire, come era sua intenzione, sull'emendamento a sua firma 1.1, ribadisce che tutti i colleghi si sono espressi sull'ordine dei lavori e che nessuno di loro ha parlato sulle proposte emendative e subemendative presentate. Nel ritenere gravissimo ed inaudito il comportamento del Presidente e in particolare l'accusa rivolta al collega Alfonso Colucci, ricorda che egli è il Presidente della Commissione e non il Presidente della maggioranza. Sottolineando pertanto che tutti hanno diritto al giusto rispetto e considerando particolarmente grave l'accusa di falsità, tanto più se rivolta ad un collega che è notaio di professione, reitera la richiesta di avere immediatamente a disposizione il verbale dei lavori della Commissione fino ad ora.

Nazario PAGANO, *presidente*, rammenta che il resoconto sommario della seduta sarà disponibile come, di consueto, nella giornata di domani.

La Commissione respinge il subemendamento Alfonso Colucci 0.1.2.25.

Valentina GRIPPO (A-IV-RE) stigmatizza una istruttoria superficiale da parte del Governo delle proposte emendative presentate. Evidenzia nuovamente come la scelta di azzerare le proposte di legge parlamentari trasformandole in una delega in bianco al Governo, priva della definizione di qualsivoglia principio e criterio direttivo, rappresenti un grave precedente dal punto di vista costituzionale. Sottolinea come d'ora in avanti si potrebbe decidere con un semplice emendamento di maggioranza di sopprimere il Parlamento, rendendo l'Italia un Paese nel quale esiste solo il potere esecutivo oppure si potrebbe presentare un emendamento di maggioranza a qualsiasi pro-

getto di legge parlamentare per delegare sempre la regolamentazione della materia al Governo, senza dargli alcun principio e criterio direttivo. Auspica che la maggioranza non voglia un modello del genere e ricorda che comunque un modello del genere è contrario alla Costituzione. Invita tutti a valutare la gravità di questa scelta che impedisce al Parlamento di svolgere il proprio ruolo, chiedendo di sospendere i lavori per sottoporre la questione al Presidente della Camera.

La Commissione respinge il subemendamento Grippo 0.1.2.18.

Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA) illustra il subemendamento a sua firma 0.1.2.1 con il quale si tenta di porre rimedio agli evidenti profili di incostituzionalità dell'emendamento 1.2 del relatore. Precisa a tale proposito che la delega ivi contenuta è contraria all'articolo 76 della Costituzione non prevedendo alcun termine per il suo esercizio. Fa quindi presente che con il suo subemendamento ha inteso prevedere un termine di sei mesi, che considera del tutto congruo dal momento che la materia è stata ampiamente istruita dagli uffici del Viminale e da una apposita Commissione istituita dal Governo, la quale ha prodotto tra l'altro il Libro bianco sull'astensionismo. Nel richiamare inoltre il ciclo di audizioni svolto dalla Commissione, ritiene eccessivo il termine dei diciotto mesi che si vorrebbe introdurre all'emendamento del relatore con il subemendamento 0.1.2.28 della collega Bordonali.

La Commissione respinge il subemendamento Magi 0.1.2.1.

Maria Anna MADIA (PD-IDP) illustra il subemendamento, a sua prima firma, 0.1.2.9, con il quale si introduce un termine di tre mesi per l'esercizio della delega da parte del Governo. Ricorda come ormai il tema del voto fuori sede sia stato ampiamente sviscerato, non solo nell'attuale e nella precedente legislatura, ma anche in XVII legislatura quando una proposta di legge dell'onorevole Nesci era volta a consentire

il voto ai fuori sede nei referendum. Rammenta poi l'attività istruttoria, anche informale, svolta dalla Commissione Affari costituzionali nella scorsa legislatura con il coinvolgimento del Ministero dell'interno, il Libro bianco predisposto dal Governo sulle esperienze di diritto comparato, per evidenziare come tutto questo patrimonio di conoscenze dovrebbe consentire al Governo di attuare la delega celermente. Definisce il termine di tre mesi per l'esercizio della delega l'unico termine possibile per provare a misurare la buona fede del Governo e sostiene che il parere contrario al subemendamento sia emblematico di un tipico male italiano, quale la volontà di ricominciare come se si fosse sempre all'anno zero. Contesta che sul voto ai fuori sede si sia all'anno zero ribadendo che il Ministero dell'interno sa benissimo di cosa si tratta e può procedere in pochi giorni a scrivere il decreto legislativo, se solo ne ha la volontà.

Alfonso COLUCCI (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede che vengano puntualmente verbalizzate le dichiarazioni testé rese nei suoi confronti essendosi il presidente permesso di accusarlo di falsità. Nel riservarsi di agire per fatto personale, trattandosi di un episodio di inaudita gravità, dichiara di non poter accettare le accuse ricevute. Chiede una verbalizzazione puntuale dell'accaduto e di poter rivedere i resoconti della seduta.

Valentina GRIPPO (A-IV-RE), illustrando l'emendamento 0.1.2.9 della collega Madia, sottoscritta da tutti i gruppi di opposizione, fa presente che il tema sarà oggetto delle notizie di stampa delle prossime settimane. Nel riconoscere la legittimità formale degli interventi emendativi dei gruppi di maggioranza al testo della proposta di legge, fa presente che questi ultimi stanno facendo una scelta politica importante e si stanno assumendo una grave responsabilità, dal momento che il decreto attuativo della delega richiede in realtà pochi giorni. Ricorda che qualche giorno fa, insieme alla collega Madia, ha presentato un ordine del giorno, accolto dal Governo, con il quale quest'ul-

timo si è impegnato a intervenire e a modificare la legge per consentire il voto regionale ai soggetti fuori sede. Rileva quindi che il Governo, nonostante l'impegno assunto, non è intervenuto in occasione delle elezioni regionali e, considerati i tempi previsti dal subemendamento della collega Bordonali, non interverrà neanche per quelle europee.

La Commissione respinge gli identici subemendamenti Alfonso Colucci 0.1.2.21 e Madia 0.1.2.9.

Valentina GRIPPO (A-IV-RE) chiede al Presidente di sapere quanti deputati abbiano a favore e quanti abbiano votato contro.

Nazario PAGANO, *presidente*, invitando i deputati segretari Penza e Bordonali a prendere posto al banco della presidenza e a procedere al computo dei voti, indice nuovamente la votazione degli identici subemendamenti Alfonso Colucci 0.1.2.21 e Madia 0.1.2.9.

La Commissione, ripetendo la votazione, respinge gli identici subemendamenti Alfonso Colucci 0.1.2.21 e Madia 0.1.2.9.

La Commissione approva il subemendamento Bordonali 0.1.2.28 (*vedi allegato 6*).

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che il subemendamento Bordonali 0.1.2.27 deve ritenersi assorbito dall'approvazione dell'emendamento Bordonali 0.1.2.28.

La Commissione approva il subemendamento Alfonso Colucci 0.1.2.24 (*vedi allegato 6*).

Valentina GRIPPO (A-IV-RE) illustra il subemendamento 0.1.2.19 volto a prevedere come modalità eventuale la possibilità del voto digitale, ricordando che tale modalità è peraltro utilizzata già da altri Paesi, tra i quali Francia, Germania, Spagna e Svezia. Chiede al Governo perché sia stata esclusa questa possibilità, anche solo

per la preregistrazione, tenuto conto che durante la pandemia sono stati sperimentati moltissimi modelli di voto digitale e anche di certificazione tramite SPID sia per la preregistrazione che per il voto.

La sottosegretaria Wanda FERRO sottolinea l'esigenza di garantire un voto sicuro, certo e non manipolabile e ricorda come nel corso delle audizioni informali il Capo Dipartimento del Viminale abbia avanzato la richiesta di poter procedere a una sperimentazione, evidentemente simulando un'elezione, per poter testare la sicurezza delle modalità digitali, anche tenendo presenti i recenti e frequenti attacchi hacker che colpiscono anche il Viminale e il fatto che lo SPID non è sicuro. Nel rilevare che anche dalla lettura del Libro bianco, che riporta le esperienze degli altri Paesi, si evince come il voto digitale sia usato pochissimo, fa presente che comunque da parte della maggioranza e del Governo non vi è alcuna preclusione per le modalità digitali. Dichiarò di avere memoria del percorso già svolto nelle passate legislature su questo tema sottolineando la volontà del Governo di fare comunque una legge buona che garantisca ai giovani universitari – che evidentemente sono elettori di sinistra come di centro e di destra – di poter votare in modo sicuro.

Valentina GRIPPO (A-IV-RE) chiede di comprendere meglio le affermazioni della Sottosegretaria che sembrerebbero manifestare un orientamento favorevole all'eventualità di ricorrere anche al voto elettronico. Fa presente quindi a tale proposito che il subemendamento a sua firma 0.1.2.19 è volto a prevedere la possibilità e non l'obbligo di ricorrere anche a modalità digitali. Nel rilevare che l'amministrazione del Ministero dell'interno sta già lavorando a questa ipotesi e che altri Paesi fanno ricorso a tale soluzione, si domanda quindi la ragione del parere contrario espresso sul subemendamento 0.1.2.19 a sua firma.

La sottosegretaria Wanda FERRO, ribadisce che a suo avviso il risultato migliore, digitale o meno che sia, sarà quello che

deriverà dalla sperimentazione in corso. A tale proposito fa presente che l'opposizione sembra non essere d'accordo a tale sperimentazione dal momento che vuole già decidere a priori le migliori modalità da adottare.

Valentina GRIPPO (A-IV-RE) fa presente alla Sottosegretaria che con il suo subemendamento si sta limitando a proporre tra le modalità possibili anche quella digitale.

Nazario PAGANO, *presidente*, nel fare presente alla collega Grippo che è intervenuta per ben tre volte sul subemendamento a sua firma 0.1.2.19, le chiede se intenda o meno ritirarlo.

Valentina GRIPPO (A-IV-RE), manifestando l'intenzione di non ritirare il subemendamento a sua firma 0.1.2.19, dichiara di non avere ancora compreso se la sottosegretaria sia contraria al fatto che il voto possa essere esercitato in modalità digitale.

La sottosegretaria Wanda FERRO precisa di essere contraria a qualsiasi metodo, digitale o meno, che si riveli non certo, richiamando a tale proposito l'esperienza dell'esercizio del voto per gli italiani all'estero. Ribadisce quindi l'intenzione di decidere, in esito ai risultati della sperimentazione, quale metodo andrà previsto nella norma.

Emma PAVANELLI (M5S) sottolinea che il subemendamento Grippo 0.1.2.19 prevede « anche » modalità digitali, che il Governo potrebbe valutare visto che intende procedere a una sperimentazione. In risposta alle affermazioni della Sottosegretaria circa il voto all'estero, fa presente che attualmente quel voto non è digitale ma su carta e non funziona bene comunque, visto che ci sono elettori che non ricevono il plico nonostante l'iscrizione. Ciò per evidenziare che il voto cartaceo non offre maggiori garanzie rispetto al voto digitale.

La Commissione respinge il subemendamento Grippo 0.1.2.19.

Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA), senza alcun intento polemico, dichiara di non comprendere le ragioni del parere contrario sul subemendamento a sua firma 0.1.2.2 che è volto a migliorare la correttezza e la comprensibilità della norma. Invita quindi il relatore a considerare che il suo emendamento 1.2 non specifica in alcun modo che l'esercizio del diritto di voto da parte dei soggetti fuori sede deve avvenire presso il comune di domicilio. Ritiene quindi che il suo subemendamento rappresenti un intervento doveroso per chiarire di cosa si sta parlando e per definire meglio l'oggetto della delega.

Igor IEZZI (LEGA), *relatore*, precisa che la lettera *a*) del comma 1 del suo emendamento chiarisce che il decreto legislativo da adottare sarà volto a disciplinare « le modalità atte a garantire l'esercizio di voto degli elettori che per motivi di studio, lavoro o cura si trovano in un comune diverso da quello di residenza ».

Valentina GRIPPO (A-IV-RE), nel richiamare le affermazioni del collega Magi e le successive precisazioni del relatore Iezzi, fa presente a quest'ultimo che vi sono molti modi per favorire l'esercizio del voto di chi è fuori sede, citando a titolo esemplificativo la possibilità di mettere a disposizione di tali soggetti biglietti gratuiti del treno per raggiungere il comune di residenza in occasione delle tornate elettorali. Fa tuttavia presente che tale non è l'intento dell'opposizione, per la quale è importante che la delega contenga l'indicazione esplicita che il diritto di voto deve essere esercitato nel comune di domicilio. Chiede quindi che il subemendamento 0.1.2.2 del collega Magi sia accolto favorevolmente dal momento che esso sembrerebbe in linea con le dichiarate intenzioni del Governo.

La Commissione respinge il subemendamento Magi 0.1.2.2.

Maria Anna MADIA (PD-IDP) illustra il subemendamento 0.1.2.7, del quale è prima firmataria, volto a specificare nella delega con quali modalità gli elettori fuori sede

possono effettuare la preregistrazione. Evidenzia come la Sottosegretaria abbia dichiarato che lo SPID non è una modalità sicura per preregistrarsi, ricordando che attualmente lo SPID risponde a tutte le normative tecniche europee e garantisce i livelli di sicurezza al punto tale che è utilizzato per procedure molto importanti e molto delicate. Ritiene che lo SPID offra garanzie di sicurezza adeguate, quantomeno per consentire a chi vive al di fuori del proprio comune di residenza di chiedere di poter votare fuori sede; sottolinea infatti nuovamente come il subemendamento si riferisca solo alla preregistrazione con modalità digitali e non al voto digitale.

La sottosegretaria Wanda FERRO, con riferimento alle considerazioni dell'onorevole Madia, fa presente di non aver parlato dello SPID e del suo livello di sicurezza, ma di aver fatto riferimento in maniera generica al ricorso al metodo digitale per l'espressione del voto.

Valentina GRIPPO (A-IV-RE) si dichiara colpita dall'intervento della Sottosegretaria, dal momento che tutti hanno sentito le sue affermazioni in merito alla mancanza di sicurezza dello SPID.

La sottosegretaria Wanda FERRO richiama il contenuto del precedente subemendamento Grippo 0.1.2.19, che fa riferimento a modalità « anche digitali » e non al ricorso allo SPID.

Valentina GRIPPO (A-IV-RE) fa presente di aver ascoltato attentamente le parole della Sottosegretaria la quale ha affermato che lo SPID non dà garanzie di sicurezza. Nel dichiarare a tale proposito che sarebbe ben contenta di apprendere che la Sottosegretaria ha cambiato idea rispetto alla sua precedente affermazione, ricorda come lo SPID sia stato considerato idoneo, a norma di legge, al trasferimento informatico dei dati sanitari dei cittadini, che a suo parere sono di gran lunga più sensibili di quelli necessari a una registrazione pre-elettorale. Ciò premesso invita il Governo a dichiarare esplicitamente che lo SPID non

presenta livelli adeguati di sicurezza per la registrazione pre-elettorale o, in caso contrario, ad accettare di farvi ricorso.

Emma PAVANELLI (M5S) conferma anch'essa le dichiarazioni sottosegretaria circa il fatto che lo SPID non è sicuro e manifesta stupore in considerazione del fatto che si tratta di uno strumento che negli ultimi anni è stato ampiamente utilizzato nel nostro ordinamento, anche per adempimenti e certificati delicati, oltre che per accedere al *bonus* cultura attraverso la cosiddetta *18app*, che peraltro questo Governo ha deciso di eliminare. Invita a riconsiderare il parere sul subemendamento Madia 0.1.2.7, che prevede l'uso dello SPID solo per poter procedere alla preregistrazione al voto.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Madia 0.1.2.7, 0.1.2.5, 0.1.2.4 e 0.1.2.6.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che il subemendamento Bordonali 0.1.2.26 deve ritenersi assorbito dall'approvazione dell'emendamento Bordonali 0.1.2.28.

Valentina GRIPPO (A-IV-RE), assumendo che l'intenzione del Governo sia davvero quella di esercitare la delega e di consentire ai soggetti fuori sede di esercitare il diritto di voto, si domanda quale sia la logica del parere contrario al subemenda-

mento Madia 0.1.2.8. Ritiene infatti che il Governo dovrebbe essere favorevole a che il Parlamento si ponga il problema delle risorse economiche necessarie.

La Commissione respinge il subemendamento Madia 0.1.2.8.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che i subemendamenti Madia 0.1.2.10 e Alfonso Colucci 0.1.2.22 devono ritenersi assorbiti dall'approvazione dell'emendamento Bordonali 0.1.2.28, mentre il subemendamento Alfonso Colucci 0.1.2.23 è precluso dalla medesima votazione.

La Commissione approva l'emendamento del relatore 1.2 (*vedi allegato 6*).

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che la votazione degli emendamenti Berruto 1.3 e Zaratti 6.1 è preclusa dall'approvazione dell'emendamento 1.2 del relatore.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Baldino 6.01.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che il testo come modificato dalle proposte emendative e subemendative approvate sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 19.

ALLEGATO 1

5-00508 Bonafè: Sulle vicende legate alla presentazione del libro dello scrittore Luciano Luciani presso la Biblioteca Civica Agorà di Lucca.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli deputati,

nell'interrogazione n. 5-00508 l'Onorevole Bonafè e altri riprendono alcune notizie di stampa sulla mancata concessione – da parte del Comune di Lucca – di una sala della Biblioteca civica Agorà per la presentazione di un libro, chiedendo ai Ministri dell'interno e della cultura se non ritengano necessario adottare iniziative per garantire il confronto democratico e le libertà costituzionali.

Interessata al riguardo dalla Prefettura di Lucca, l'Amministrazione comunale ha riferito che l'8 febbraio scorso l'associazione Millimetrica ha presentato richiesta di concessione gratuita della predetta sala per la presentazione del volume *Rossa e plebea. Pisa mezzo secolo fa* di Luciano Luciani, in virtù dell'adesione dell'associazione al Patto locale per la lettura, che regola l'utilizzo degli spazi comunali a condizioni agevolate.

Con riferimento a tale richiesta, il Comune di Lucca ha precisato inoltre che lo spazio richiesto per il giorno 16 marzo non è mai stato formalmente concesso, né alcuna autorizzazione comunale è stata rilasciata per la diffusione della locandina di promozione dell'evento, anche tramite *social me-*

dia, con lo stemma dell'Amministrazione comunale o il logo della Biblioteca civica.

L'ente locale ha inoltre precisato che l'indisponibilità della Biblioteca, a causa di sovrapposizione di varie iniziative, è stata comunicata una settimana prima della presentazione, per consentire l'individuazione di altra data e di altro spazio per la relativa organizzazione.

La presentazione del libro si è tenuta quindi nella data prevista – il 16 marzo – presso il Palazzo Ducale, sede della Provincia di Lucca, con la partecipazione del Sindaco.

Nel frattempo, il 10 marzo scorso, il capogruppo consiliare del Partito Democratico, anche a nome degli altri gruppi di opposizione, ha richiesto date alternative al 16 marzo per l'utilizzo dell'Auditorium della Biblioteca civica Agorà e, dopo interlocuzioni col Comune, l'autorizzazione è stata rilasciata il 17 marzo scorso per il successivo 29 marzo 2023, alle ore 18, a titolo gratuito nel rispetto di quanto previsto dalla regolamentazione comunale per l'utilizzo degli spazi a condizioni agevolate.

Infine, il 29 marzo la presentazione si è svolta regolarmente negli spazi della Biblioteca civica.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999. C. 1041 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1041, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999;

rilevato che:

il disegno di legge ha la finalità di ratificare la revisione dell'Accordo dell'Aja, che consente al titolare di un disegno o modello industriale di ottenere la protezione per quell'opera in più Paesi, purché a loro volta abbiano sottoscritto il medesimo Accordo, attraverso un'unica domanda internazionale, redatta in una sola lingua e presentata presso l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) o presso l'ufficio nazionale di uno Stato Parte dell'Accordo;

in particolare, il provvedimento intende ampliare il sistema di protezione inaugurato con l'Accordo dell'Aja, permettendo ai richiedenti italiani di estendere la

tutela dei propri disegni e modelli industriali anche ad ulteriori aree nazionali e regionali, mediante l'utilizzo di un unico strumento, rappresentato dal deposito internazionale;

il disegno di legge, già approvato dal Senato, reca, oltre ai richiamati interventi, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*;

ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

il disegno di legge di ratifica è riconducibile all'ambito delle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2. Nuovo testo unificato
C. 384 Molinari, C. 446 Bignami e C. 459 Faraone.**

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato C. 384 Molinari, C. 446 Bignami e C. 459 Faraone, quale risultante dalle proposte emendative approvate;

rilevato che:

il testo unificato prevede l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2;

l'articolo 1 istituisce una Commissione d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sul mancato aggiornamento del piano pandemico nazionale;

l'articolo 2 disciplina la composizione della Commissione prevedendo, in particolare, che la Commissione sia composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati dai Presidenti della Camera di appartenenza, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di almeno un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento;

l'articolo 3 definisce in modo puntuale i compiti attribuiti alla Commissione, in particolare che il comma 1, lettera *gg*), sembra prefigurare l'eventuale costituzione di un nuovo organismo cui la Commissione d'inchiesta partecipa in collaborazione con l'Istituto superiore della sanità;

l'articolo 4 disciplina i poteri e i limiti della Commissione;

l'articolo 5 riguarda l'acquisizione di atti e documenti;

l'articolo 6 stabilisce l'obbligo del segreto per i componenti della Commissione;

l'articolo 7 prevede le disposizioni sull'organizzazione interna della Commissione e sul limite di spesa;

ritenuto che:

sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

la materia oggetto del testo unificato attiene alla disciplina degli organi dello Stato, riservata dall'articolo 117, secondo comma, lettera *f*), della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

per quanto riguarda il rispetto degli altri principi costituzionali:

il testo unificato prevede, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, l'istituzione per tutta la durata della XIX legislatura di una commissione bicamerale di inchiesta alla quale affida l'obiettivo di svolgere indagini e valutare la gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sul mancato aggiornamento del piano pandemico nazionale, con il compito di accertare le misure adottate per prevenire, contrastare e contenere l'emergenza sanitaria nel territorio nazionale e di valutarne la prontezza e l'efficacia, anche al fine di fronteggiare una possibile e futura nuova pandemia di questa portata e gravità,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

a) valuti la Commissione di merito di prevedere che la Commissione d'inchiesta

possa avvalersi della collaborazione e delle ricerche di soggetti esterni in coerenza con la prassi delle Commissioni parlamentari d'inchiesta, invece di ricorrere alla costituzione di un nuovo organismo cui la Commissione d'inchiesta partecipa come previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera gg).

ALLEGATO 4

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2. Nuovo testo unificato C. 384 Molinari, C. 446 Bignami e C. 459 Faraone.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA DAL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE

La I Commissione,

in sede di esame del provvedimento in titolo,

premesso che:

il testo è volto ad istituire e disciplinare una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus SARS-CoV-2 e sul mancato aggiornamento del piano pandemico nazionale, con il compito di accertare le misure adottate per prevenire, contrastare e contenere l'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus SARS-CoV-2 nel territorio nazionale e di valutarne la prontezza e l'efficacia;

il 30 gennaio 2020 l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha dichiarato la diffusione del predetto virus « emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale » e, successivamente, l'11 marzo 2020, riconosciuta, dalla stessa OMS, una « situazione pandemica »;

il Governo del nostro Paese ha immediatamente attivato misure di prevenzione, dichiarando, con Delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, lo stato di emergenza per sei mesi – fino al 31 luglio 2020 – in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, successivamente prorogato sulla base del suo evolversi;

la Delibera ha disposto che si provvedesse con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della Regione interessata;

rilevato che:

la Commissione assume, tra i compiti in elenco all'articolo 3 e, segnatamente, alle lettere *m)*, *n)*, *z)* e *aa)*, quello di « valutare » atti e fatti – dal dizionario, « valutare »: « espressione ai fini di un giudizio di merito »; « stima morale o considerazione d'altro genere » (*fig.*) – che appare inappropriato ed esorbitante rispetto all'attività di inchiesta e di indagine tesa all'accertamento e alla verifica degli atti e dei fatti e all'acquisizione di dati ed elementi, ad acquisire conoscenza e non ad operare dirette decisioni; in particolare, la « valutazione » di non pochi ambiti e aspetti di alto rilievo e profilo scientifici non pare poter essere assolta dal consesso;

con la sentenza n. 231/1975 la Corte costituzionale ha affermato che « compito delle Commissioni parlamentari di inchiesta non è di “giudicare”, ma solo di raccogliere notizie e dati necessari per l'esercizio delle funzioni delle Camere », in quanto le inchieste hanno « semplicemente lo scopo di mettere a disposizione delle Assemblee tutti gli elementi utili affinché queste possano, con piena cognizione delle situazioni di fatto, deliberare la propria linea di condotta, sia promuovendo misure legislative, sia invitando il Governo a adottare, per quanto di sua competenza, i provvedimenti del caso »;

gli ambiti, gli atti e i fatti nonché le determinazioni che la Commissione si propone di esplorare escludono del tutto gli enti territoriali, in particolare le Regioni, scelta che appare non solo ingiustificatamente limitativa rispetto all'indagine, ma

non pertinente rispetto alle competenze ad esse assegnate dall'ordinamento costituzionale – ciò vale tanto per l'indagine sulle misure adottate per la gestione dell'emergenza sanitaria che per il Piano nazionale di preparazione e risposta ad una pandemia influenzale (sommariamente ed erroneamente definito nel testo in esame « Piano pandemico nazionale ») cui si affiancano gli omologhi Piani regionali, sia, ad esempio, in ordine all'acquisto e alla distribuzione dei dispositivi di protezione individuale;

nel testo non compare alcun riferimento alla necessità di indagare l'operato delle Regioni, cioè gli enti che secondo la Costituzione hanno competenza esclusiva nella regolamentazione ed organizzazione di servizi e di attività destinate alla tutela della salute: come noto, nel corso dell'emergenza pandemica, infatti, le Regioni hanno mantenuto i medesimi poteri e prerogative esistenti in periodo pre-pandemico, adottando, spesso, anche posizioni non allineate rispetto a quelle assunte a livello centrale, con la conseguenza che non dovrebbe potersi prescindere dal coinvolgimento di queste ultime, laddove si intenda davvero ricostruire gli eventi occorsi;

istituire, pertanto, una commissione d'inchiesta in assenza degli attori principali, ai quali invece la Costituzione attribuisce un ruolo fondamentale, è assolutamente fuorviante e pretestuoso, oltre ad offrire una ricostruzione solo parziale dei fatti accaduti;

alla lettera g) erroneamente si attribuiscono alla cosiddetta *task force*, istituita presso il Ministero della salute, compiti completamente diversi da quelli effet-

tivi, menzionandosi « attività di coordinamento di ogni iniziativa relativa al virus » in luogo del « compito di seguire in maniera permanente l'evolversi del virus e supportare il Ministro della salute nell'individuazione di ogni iniziativa idonea a fronteggiare eventuali criticità », come si evince dall'atto relativo al suo insediamento;

nel complesso, dubbi sorgono, sugli intenti reali di questa maggioranza parlamentare e degli altri proponenti, i quali, lungi dall'utilizzare questo prezioso strumento per rispondere ad esigenze di interesse pubblico, sembrano piuttosto volerlo strumentalizzare ed utilizzare sfacciatamente come palese mezzo di lotta politica, per condannare senza riserve l'operato del Governo Conte II, come un vero e proprio atto d'accusa;

le Commissioni di inchiesta non dovrebbero costituirsi per indagare strumentalmente – sfruttando la maggioranza numerica nell'organo- su governi precedenti, attraverso teoremi politici precostituiti; in questo modo si svilisce e si travisa, infatti, un prezioso istituto riconosciuto dalla nostra Carta Costituzionale, utilizzato sfacciatamente in questo caso come palese mezzo di lotta politica, arrecando danno alla ricerca della verità fattuale;

per le ragioni sopra esposte,
esprime

PARERE CONTRARIO

Alfonso Colucci, Auriemma, Penza,
Riccardo Ricciardi

ALLEGATO 5

Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura. C. 115 Madia, C. 88 Magi, C. 424 Grippo, C. 769 Zanella e C. 907 Pavanelli.

PROPOSTE EMENDATIVE E SUBEMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. In occasione dei *referendum* previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, gli elettori che per motivi di lavoro, studio o cure mediche sono temporaneamente domiciliati in un comune di una regione diversa da quella alla quale appartiene il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti possono dichiarare al comune di residenza, entro il trentesimo giorno antecedente la data della consultazione, che intendono esercitare il proprio diritto di voto presso il comune di temporaneo domicilio.

2. Alla dichiarazione di cui al comma 1 sono allegate la copia di un documento di identità valido, la documentazione attestante una delle circostanze di cui al medesimo comma 1, rilasciata dal datore di lavoro o da un'istituzione scolastica, universitaria o formativa o da un istituto sanitario, pubblici o privati, ovvero una dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso di lavoratore autonomo, nonché copia della tessera elettorale personale o dichiarazione del suo smarrimento.

3. Il comune di residenza, dopo avere verificato che nulla osti al godimento dell'elettorato attivo, trasmette la dichiarazione di cui al comma 1 al comune di

temporaneo domicilio entro il settimo giorno antecedente la data stabilita per lo svolgimento della votazione.

4. Il comune di temporaneo domicilio, entro il terzo giorno antecedente la data stabilita per lo svolgimento della votazione, rilascia all'elettore, tramite modalità telematiche, un'attestazione di ammissione al voto con l'indicazione della sezione elettorale presso cui egli può esercitare il diritto di voto.

5. L'elettore vota presso la sezione assegnatagli, previa presentazione di un documento di identità, della tessera elettorale personale e dell'attestazione di ammissione al voto di cui al comma 4, che è trattenuta agli atti dell'ufficio elettorale della sezione.

6. Del nominativo dell'elettore è presa nota nel verbale dell'ufficio medesimo.

7. Le procedure previste dai commi da 1 a 6 si applicano alle votazioni per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per gli elettori di cui al medesimo comma 1.

8. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Conseguentemente:

all'articolo 1, comma 1, sopprimere le parole: e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia ovvero in occasione dello svolgimento di consultazioni referendarie,

sopprimere gli articoli 2 e 3.

1.1. Pavanelli, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Baldino.

All'emendamento 1.2 del relatore, comma 1, sostituire le parole da: Nel rispetto fino alla fine della lettera a), con le seguenti:

1. In attuazione dell'articolo 48 della Costituzione, il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, un decreto legislativo al fine di garantire la piena partecipazione di tutti i cittadini al voto e agevolare l'esercizio del diritto agli elettori che si trovano in un comune diverso da quello di residenza per motivi di studio, lavoro o cura, nel rispetto dei principi di uguaglianza, personalità, libertà, segretezza e sicurezza del voto.

1-bis. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi ivi indicati, i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che l'esercizio del diritto di voto sia garantito agli elettori di cui al comma 1, domiciliati in un comune di una regione diversa da quella alla quale appartiene il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, in occasione delle consultazioni elettorali politiche, regionali, amministrative ed europee nonché per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione;

b) prevedere gli elettori di cui al comma 1, domiciliati in un comune di una regione diversa da quella alla quale appartiene il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti possano dichiarare al comune di residenza, entro un congruo termine prestabilito rispetto alla data della consultazione elettorale, che intendono esercitare il proprio diritto di voto presso il comune di temporaneo domicilio e che ad esso siano ascritti gli effetti elettorali riferiti al voto presso il seggio di appartenenza.

0.1.2.25. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Baldino, Pavanelli.

All'emendamento 1.2 del relatore, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea:*

1) *sostituire le parole:* Nel rispetto dell'articolo 48 della Costituzione, al fine di

con le seguenti: Al fine di dare piena attuazione all'articolo 48 della Costituzione e;

2) *sopprimere le parole:* , nel rispetto dei principi di segretezza e sicurezza del voto;

b) *alla lettera a) dopo le parole:* atte a garantire *inserire le seguenti:* , con modalità che ne assicurino la libertà e la segretezza,.

0.1.2.18. Grippo, Madia, Magi.

All'emendamento 1.2 del relatore, comma 1, alinea, dopo le parole: ad adottare *inserire le seguenti:* , entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,.

0.1.2.1. Magi..

All'emendamento 1.2 del relatore, comma 1, alinea, dopo le parole: ad adottare *inserire le seguenti:* , entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo,.

* **0.1.2.21.** Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Baldino, Pavanelli.

* **0.1.2.9.** Madia, Magi, Zaratti, Grippo, Baldino.

All'emendamento 1.2 del relatore, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1. *sostituire le parole:* decreto legislativo volto *con le seguenti:* , entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti;

2. *alla lettera b), sostituire le parole:* ulteriore riduzione *con la seguente:* rimodulazione.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell'interno, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel ter-

mine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo, corredato di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione, per l'espressione dei pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia che si esprimono entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati. In attuazione dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, qualora il decreto di cui al presente articolo determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione nell'ambito del medesimo decreto, quest'ultimo è emanato solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

0.1.2.28. Bordonali, Urzì, Paolo Emilio Russo, Alessandro Colucci.

All'emendamento 1.2 del relatore, comma 1, alinea, sostituire le parole: un decreto legislativo volto con le seguenti: , entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della

presente legge, uno o più decreti legislativi volti,.

0.1.2.27. Bordonali, Urzì, Paolo Emilio Russo, Alessandro Colucci.

All'emendamento 1.2 del relatore, comma 1, alinea, dopo le parole: nel rispetto dei principi di inserire le seguenti: uguaglianza, personalità, libertà,.

0.1.2.24. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Baldino, Pavanelli.

All'emendamento 1.2 del relatore, comma 1, lettera a), dopo le parole: le modalità inserire le seguenti: , anche digitali,.

0.1.2.19. Grippo.

All'emendamento 1.2 del relatore, comma 1, lettera a), dopo le parole: diritto di voto inserire le seguenti: presso il comune di domicilio.

0.1.2.2. Magi.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: o referendarie con le seguenti: inerenti le elezioni politiche, le elezioni europee o quelle referendarie, ai sensi degli articoli 75 e 138 della Costituzione, attraverso il meccanismo del voto anticipato presidiato, la cui domanda va inoltrata tramite SPID e prevedendo in particolare la possibilità di esercitare il voto presso una struttura pubblica ubicata nel comune di temporaneo domicilio o nella stessa provincia, nonché disciplinando le modalità di trasmissione del voto esercitato in via anticipata alla sezione elettorale nelle cui liste l'elettore risulta iscritto.

0.1.2.7. Madia, Magi, Zaratti, Grippo, Baldino.

All'emendamento 1.2 del relatore, comma 1, lettera a), sostituire le parole: o referendarie con le seguenti: inerenti le elezioni politiche, le elezioni europee o quelle refe-

rendarie ai sensi degli articoli 75 e 138 della Costituzione.

0.1.2.5. Madia, Magi, Zaratti, Grippo, Baldino.

All'emendamento 1.2 del relatore, comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: , attraverso il meccanismo del voto anticipato presidiato, in particolare prevedendo la possibilità di esercitare il voto presso una struttura pubblica ubicata nel comune di temporaneo domicilio o nella stessa provincia, nonché disciplinando le modalità di trasmissione del voto esercitato in via anticipata alla sezione elettorale nelle cui liste l'elettore risulta iscritto.

0.1.2.4. Madia, Magi, Zaratti, Grippo, Baldino.

All'emendamento 1.2 del relatore, comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: , attraverso il meccanismo del voto anticipato presidiato, la cui domanda va inoltrata tramite SPID, e prevedendo in particolare la possibilità di esercitare il voto presso una struttura pubblica ubicata nel comune di temporaneo domicilio o nella stessa provincia, nonché disciplinando le modalità di trasmissione del voto esercitato in via anticipata alla sezione elettorale nelle cui liste l'elettore risulta iscritto.

0.1.2.6. Madia, Magi, Zaratti, Grippo, Baldino.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: ulteriore riduzione con la seguente: rimodulazione.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell'interno, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione

dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo, corredato di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione, per l'espressione dei pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia che si esprimono entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati. In attuazione dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, qualora il decreto di cui al presente articolo determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione nell'ambito del medesimo decreto, quest'ultimo è emanato solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

0.1.2.26. Bordonali, Urzi, Paolo Emilio Russo, Alessandro Colucci.

All'emendamento 1.2 del relatore, comma 1, dopo lettera b), aggiungere la seguente:

c) quanto prima tutte le risorse necessarie atte a dare completa attuazione all'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in

caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura.

0.1.2.8. Madia, Magi, Zaratti, Grippo, Baldino.

All'emendamento 1.2 del relatore, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell'interno, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione, per l'espressione dei pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia che si esprimono entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

0.1.2.10. Madia, Magi, Zaratti, Grippo, Baldino.

All'emendamento 1.2 del relatore, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Allo scopo di introdurre, per le consultazioni elettorali politiche, regionali,

amministrative ed europee nonché per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, la sperimentazione di modalità di espressione del voto per il tramite di un certificato elettorale digitale, interoperabile con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) di cui all'articolo 62 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo, con una dotazione pari ad un milione di euro per l'anno 2023. La sperimentazione è realizzata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale, in collaborazione con il Ministero dell'interno, d'intesa con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità al fine di favorirne e semplificarne l'accesso alle persone con disabilità.

1-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'Interno e dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di utilizzo del Fondo di cui al comma 1 e della relativa sperimentazione secondo modalità che garantiscano la personalità, la libertà e la segretezza del voto.

Conseguentemente, alla parte conseguenziale, capoverso « al Titolo », aggiungere, in fine, le seguenti parole: e aggiungere, in fine, le parole: e disposizioni per la sperimentazione del certificato digitale elettorale ai fini dell'espressione del voto.

0.1.2.20. Baldino, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Pavanelli.

All'emendamento 1.2 del relatore, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Lo schema di decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al comma 1, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle

Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono comunque essere adottati.

1-ter. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma *1-bis*, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dai necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono resi entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione, decorsi i quali i decreti legislativi possono comunque essere adottati.

1-quater. Se i termini per l'espressione dei pareri di cui ai commi *1-bis* e *1-ter* scadono nei trenta giorni che precedono il termine finale per l'esercizio della delega di cui al comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

1-quinquies. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi di cui al comma 1 e con la procedura di cui al presente articolo, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo medesimo.

1-quater. Lo schema di decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al comma 1 è corredato di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al suo interno, il medesimo decreto legislativo è emanato solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. A tale fine, per gli adempimenti previsti dal decreto legislativo attuativo della presente legge, le amministrazioni competenti provvedono con le or-

dinarie risorse umane, finanziarie e strumentali in dotazione alle medesime amministrazioni.

0.1.2.22. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Baldino, Pavanelli.

All'emendamento 1.2 del relatore, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di competenza in ordine alle misure di cui al comma 1, lettera *b*), del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

0.1.2.23. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Baldino, Pavanelli.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura)

1. Nel rispetto dell'articolo 48 della Costituzione, al fine di consentire l'esercizio del diritto di voto a tutti i cittadini, garantendo la piena partecipazione degli elettori al processo democratico, il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo volto a disciplinare, nel rispetto dei principi di segretezza e sicurezza del voto:

a) le modalità atte a garantire l'esercizio del diritto di voto degli elettori che per motivi di studio, lavoro o cura si trovano in un comune diverso da quello di residenza in occasione dello svolgimento di consultazioni elettorali o referendarie;

b) una ulteriore riduzione della tariffa agevolata applicata dagli enti e le società che gestiscono i servizi di trasporto in favore degli elettori residenti in Italia e all'estero che devono recarsi a votare nei propri comuni di iscrizione elettorale.

Conseguentemente:

sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7;

al Titolo, sostituire le parole: Disposizioni per l'esercizio con le seguenti: Delega al Governo in materia di esercizio.

1.2. Il Relatore.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Ai fini e per gli effetti della presente legge sono equiparati ai motivi di lavoro di cui al comma 1 la pratica sportiva, l'allenamento o le competizioni sportive, anche a carattere dilettantistico, che comportino durante lo svolgimento delle tornate elettorali la permanenza delle sportive e degli sportivi in un comune sito in regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza. Ai fini del comma 3, lettera b), l'elettore allega al momento della domanda un'attestazione della società di appartenenza.

1.3. Berruto.

ART. 5.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Esonero dalla raccolta di sottoscrizioni per le elezioni comunali)

1. All'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione delle liste di candidati, anche con simbolo composito, che alla data di indizione delle elezioni comunali risultino essere espressione di gruppi parlamentari costituiti in almeno una delle due Camere ».

5.01. Alessandro Colucci.

ART. 6.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Lo schema del regolamento di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Qualora il regolamento non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del regolamento, invia al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione. Decorsi comunque venticinque giorni dalla data di trasmissione dello schema, il regolamento è adottato anche in mancanza dei pareri.

6.1. Zaratti.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo, con una dotazione pari a un milione di euro per l'anno 2023, allo scopo di introdurre, per le consultazioni elettorali politiche, regionali, amministrative ed europee nonché per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, la sperimentazione di modalità di espressione del voto per il tramite di un certificato elettorale digitale, interoperabile con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) di cui all'articolo 62 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, realizzata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale, in collaborazione con il Ministero dell'interno, d'intesa con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità al fine di favorirne e semplificarne l'accesso alle persone con disabilità.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e dell'autorità politica delegata in materia di disabilità, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di utilizzo del Fondo di cui al comma 1 e della relativa sperimentazione secondo modalità che garantiscano

la personalità, la libertà e la segretezza del voto.

Conseguentemente, all'articolo 7, sostituire le parole da: valutati fino a: 2023 con le seguenti: valutati in due milioni di euro per l'anno 2023 e un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

6.01. Baldino, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Pavanelli.

ALLEGATO 6

Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura. C. 115 Madia, C. 88 Magi, C. 424 Grippo, C. 769 Zanella e C. 907 Pavanelli.

PROPOSTE EMENDATIVE E SUBEMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

All'emendamento 1.2 del relatore, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: decreto legislativo volto con le seguenti: , entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti;

alla lettera b), sostituire le parole: ulteriore riduzione con la seguente: rimodulazione.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell'Interno, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo, corredato di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari

elementi integrativi di informazione e motivazione, per l'espressione dei pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia che si esprimono entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati. In attuazione dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, qualora il decreto di cui al presente articolo determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione nell'ambito del medesimo decreto, quest'ultimo è emanato solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

0.1.2.28. Bordonali, Urzi, Paolo Emilio Russo, Alessandro Colucci.

All'emendamento 1.2 del relatore, comma 1, alinea, dopo le parole: nel rispetto dei principi di *inserire le seguenti:* uguaglianza, personalità, libertà,

0.1.2.24. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Baldino, Pavanelli.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune diverso da

quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura)

1. Nel rispetto dell'articolo 48 della Costituzione, al fine di consentire l'esercizio del diritto di voto a tutti i cittadini, garantendo la piena partecipazione degli elettori al processo democratico, il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo volto a disciplinare, nel rispetto dei principi di segretezza e sicurezza del voto:

a) le modalità atte a garantire l'esercizio del diritto di voto degli elettori che per motivi di studio, lavoro o cura si trovano in un comune diverso da quello di

residenza in occasione dello svolgimento di consultazioni elettorali o referendarie;

b) una ulteriore riduzione della tariffa agevolata applicata dagli enti e le società che gestiscono i servizi di trasporto in favore degli elettori residenti in Italia e all'estero che devono recarsi a votare nei propri comuni di iscrizione elettorale.

Conseguentemente:

sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7;

al Titolo, sostituire le parole: Disposizioni per l'esercizio con le seguenti: Delega al Governo in materia di esercizio.

1.2. Il Relatore.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione	65
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'operato del Governo e sulle misure da esso adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica del COVID-19. Testo unificato C. 384 e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	65

RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	67
7-00098 Maschio: Iniziative volte all'istituzione a Verona di una Sezione distaccata della Corte di appello di Venezia (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00011</i>)	67
<i>ALLEGATO 1 (Risoluzione approvata)</i>	76

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 246 Marrocco, C. 293 Cirielli, C. 316 Orfini, C. 332 Bof, C. 566 Bisa, C. 935 Foti e 1022 D'Orso, recanti « Disposizioni in materia di occupazione arbitraria di immobili », di rappresentanti del Sindacato Unitario Nazionale Inquilini ed Assegnatari (SUNIA), del Sindacato Inquilini Casa e Territorio (SICET) e dell'Unione nazionale Inquilini Ambiente e Territorio (UNIAT)	71
Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 246 Marrocco, C. 293 Cirielli, C. 316 Orfini, C. 332 Bof, C. 566 Bisa, C. 935 Foti e 1022 D'Orso, recanti « Disposizioni in materia di occupazione arbitraria di immobili », di Stefano Fiore, professore di diritto penale presso l'Università degli Studi del Molise	71
Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 246 Marrocco, C. 293 Cirielli, C. 316 Orfini, C. 332 Bof, C. 566 Bisa, C. 935 Foti e 1022 D'Orso, recanti « Disposizioni in materia di occupazione arbitraria di immobili », di Piercamillo Davigo, già presidente della II sezione penale presso la Corte di Cassazione e membro togato del Consiglio superiore della magistratura (CSM)	71
Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 246 Marrocco, C. 293 Cirielli, C. 316 Orfini, C. 332 Bof, C. 566 Bisa, C. 935 Foti e 1022 D'Orso, recanti « Disposizioni in materia di occupazione arbitraria di immobili », di rappresentanti del Sindacato Autonomo di Polizia (SAP), del Sindacato Italiano Appartenenti Polizia (SIAP), della Federazione Sindacale di Polizia (FSP) e del Sindacato italiano unitario dei lavoratori della polizia (SIULP)	71

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura. C. 115 e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Rinvio dell'esame</i>)	71
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'operato del Governo e sulle misure da esso adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica del COVID-19. Testo unificato C. 384 e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	72
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	78
<i>ALLEGATO 3 (Proposta alternativa di parere)</i>	79

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano. C. 887 Varchi, C. 342 Candiani, C. 1026 Lupi e petizione n. 302 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	74
ALLEGATO 4 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	82
AVVERTENZA	75

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 maggio 2023. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.

La seduta comincia alle 10.55.**Sui lavori della Commissione.**

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che al momento non è ancora pervenuta da parte della I Commissione la richiesta di espressione del parere sulla proposta di legge C. 115 ed abbinata, recanti disposizioni per l'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura, sul testo risultante dall'esame delle proposte emendative, la cui votazione è prevista in I Commissione Affari costituzionali a partire dalle ore 13.

Pertanto, l'esame del provvedimento avrà inizio nella seduta pomeridiana già prevista nella convocazione odierna, mentre potrà essere avviato da subito – invertendo l'ordine – il secondo punto all'ordine del giorno in sede consultiva, prima dell'esame della risoluzione

La Commissione prende atto.

Federico GIANASSI (PD-IDP), fa rilevare come i membri del suo gruppo – a differenza del comportamento tenuto nelle scorse settimane quando, come rappresentante del Governo, era presente il sottosegretario dell'onorevole Delmastro Delle Vedove – non abbandoneranno i lavori della Commissione.

Infatti, risulta essere in corso di maturazione una intesa tra i gruppi parlamentari per affrontare finalmente la questione politica che era alla base di questo atteggiamento nella sua sede più opportuna, ovvero l'Assemblea della Camera, nell'ambito della discussione di un'apposita mozione di censura.

Avendo dunque avuto notizie della disponibilità a tale confronto da parte del principale gruppo di maggioranza, anche il suo gruppo muterà atteggiamento, partecipando ai lavori della Commissione anche quando il Governo è rappresentato dal sottosegretario Delmastro Delle Vedove.

Ciro MASCHIO, *presidente*, esprime apprezzamento per qualsiasi iniziativa in grado di contribuire a rasserenare i rapporti tra le forze politiche e rendere più efficace e produttivo il confronto e il lavoro in Commissione.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'operato del Governo e sulle misure da esso adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica del COVID-19.

Testo unificato C. 384 e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che la Commissione esaminerà il testo del provvedimento come risultante dall'esame degli emendamenti. Segnala altresì che esso risulta iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 22 maggio. Pertanto, la Commissione è chiamata a rendere il parere nella giornata odierna.

Andrea PELLICINI (FDI), *relatore*, nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici l'illustrazione complessiva del testo, richiamandone sinteticamente i contenuti, fa presente che l'articolo 1 istituisce, per la durata della XIX legislatura, la Commissione bicamerale di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sul mancato aggiornamento del piano pandemico nazionale, con il compito di accertare le misure adottate per prevenire, contrastare e contenere l'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus SARS-CoV-2 nel territorio nazionale e di valutarne la prontezza e l'efficacia, anche al fine di fronteggiare una possibile e futura nuova pandemia di questa portata e gravità.

L'articolo 2 disciplina la composizione della Commissione, fissata in quindici senatori e da quindici deputati, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. Si specifica che la nomina da parte dei presidenti delle due Camere tiene conto anche della specificità dei compiti assegnati. I componenti sono altresì tenuti a dichiarare eventuali situazioni di conflitto di interessi in relazione all'oggetto dell'inchiesta.

I compiti sono definiti all'articolo 3 e riguardano i diversi aspetti della gestione di quella fase – ed eventuali responsabilità – da parte delle autorità nazionali: Governo e Commissario straordinario.

L'articolo 4 disciplina i poteri e i limiti della Commissione. In particolare, rispetto ai poteri dell'autorità giudiziaria è previsto, come di consueto nelle norme istitutive di Commissioni di inchiesta che la stessa non possa adottare provvedimenti che restringano la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché la libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

Inoltre, per le audizioni a testimonianza, il comma 3 prevede, ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, l'applicazione delle disposizioni de-

gli articoli 366 (Rifiuto di uffici legalmente dovuti) e 372 (Falsa testimonianza) del codice penale.

Per i fatti rientranti nei compiti della Commissione, alla stessa non possono essere opposti il segreto d'ufficio, il segreto professionale e il segreto bancario. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

L'articolo 5 disciplina il regime di acquisizione di atti e documenti. In particolare, il comma 1 disciplina la possibilità per la Commissione di ottenere copie documentali relative a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti nonché relative a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto, che la medesima Commissione è tenuta a preservare.

L'articolo 6 prevede il vincolo del segreto, sanzionato penalmente (articolo 326 del codice penale), per i componenti, il personale e i collaboratori della Commissione.

L'articolo 7, in fine, disciplina l'organizzazione interna della Commissione.

Carla GIULIANO (M5S) sottolinea la difficoltà dei commissari ad esprimersi su un testo che, sebbene all'esame della Commissione di merito da diverse settimane, è stato modificato dalla stessa nella serata di ieri.

Nel chiedere alla presidenza di assicurare tempi adeguati per l'istruttoria, desidera tuttavia svolgere preliminarmente alcune considerazioni generali sul provvedimento.

Rileva in primo luogo che la Commissione di inchiesta che si intende istituire si riferisce ad una fase storica complessa, la cui gestione ha visto coinvolti diversi soggetti istituzionali, dal Governo, alle Regioni, agli altri enti territoriali.

Ritiene che per la delicatezza dei compiti attribuiti a tale Commissione d'inchiesta, la cui durata peraltro non sarà breve – essendo previsto che operi per l'intera durata della XIX legislatura – sarebbe necessario approfondirne attentamente i compiti e le attribuzioni della medesima. Critica

quindi l'atteggiamento di chiusura ostinata della maggioranza su questo aspetto, testimoniato dalla reiezione di alcune proposte emendative di buon senso del suo gruppo.

A suo avviso l'urgenza della maggioranza di istituire la Commissione d'inchiesta non è dettata dalla necessità di approfondire quanto accaduto in un'ottica costruttiva e funzionale ad evitare che il Paese si possa trovare impreparato in situazioni future, bensì per strumentalizzare a fini politici una prerogativa parlamentare di particolare forza e delicatezza istituzionale.

Evidenzia inoltre come, a suo avviso in modo significativo, la maggioranza in questa legislatura, nonostante le sollecitazioni pervenute dall'esterno e dal suo gruppo, non abbia ancora istituito la Commissione parlamentare di inchiesta antimafia.

Al contrario, si vuole far partire in modo affrettato una Commissione d'inchiesta il cui lavoro si sovrapporrà a quello delle inchieste giudiziarie in corso per la sola finalità di stigmatizzare l'operato del Governo in carica durante la pandemia. Sottolinea come si ritenga di valutare le sole responsabilità del Governo dell'epoca e non anche – in modo del tutto immotivato – il ruolo cardine rivestito nella vicenda dalle Regioni, per il solo elemento della loro appartenenza politica.

Precisa quindi che il suo gruppo non sarebbe contrario all'istituzione di una Commissione di inchiesta volta ad analizzare come si sia affrontata un'emergenza eccezionale nella fase pandemica, ma è fermamente ostile all'utilizzo politico della stessa.

Citando alcuni dati divulgati dai mezzi di informazione, sottolinea come diverse Regioni siano al collasso in ambito sanitario, spesso connotato da malaffare e sprechi. Ricorda inoltre che le liste d'attesa per accedere ai servizi sanitari sono sproporzionatamente lunghe e rammenta come il Governo Conte 2 abbia stanziato 500 milioni di euro proprio per interventi volti a ridurre la durata. Sottolinea che alcune Regioni hanno utilizzato soltanto il 2 per cento di tali risorse.

Prende atto quindi che l'Esecutivo, che ha a cuore l'autonomia differenziata, non

ha interesse tuttavia a conoscere come effettivamente abbiano agito le Regioni ed i comuni nel corso della fase pandemica.

Ritiene infine che la Commissione d'inchiesta non fornirà alcun dato nuovo né soluzioni per migliorare l'accesso alle cure o per ridurre le sperequazioni nel settore sanitario ma che determinerà soltanto uno spreco di risorse pubbliche.

Ciò premesso, precisa che il suo gruppo intende avallare l'atteggiamento della maggioranza che non dimostra interesse per i problemi del Paese e che non ha la volontà di approfondire realmente il problema.

Ciro MASCHIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire in questa fase, rinvia il seguito alla seduta pomeridiana già convocata.

La seduta termina alle 11.15.

RISOLUZIONI

Mercoledì 17 maggio 2023. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.

La seduta comincia alle 11.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante il circuito chiuso digitale. Non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione dell'impianto.

7-00098 Maschio: Iniziative volte all'istituzione a Verona di una Sezione distaccata della Corte di appello di Venezia.

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00011).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo.

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte preliminarmente che è stata presentata la risoluzione 7-00100 D'Orso, in materia di revisione della riforma della geografia giudiziaria. Rammenta che la collega aveva preannunciato tale iniziativa esplicitando il fine di stimolare un dibattito ad ampio respiro sul tema della geografia giudiziaria, che aveva preso avvio nella scorsa seduta, dedicata alla risoluzione a mia prima firma.

Tuttavia, rileva che la risoluzione D'Orso fissa, sia nelle premesse che nella parte dispositiva, una serie di criteri volti a ridefinire, su tutto il territorio nazionale, la dislocazione degli uffici giudiziari a cui si chiede che il Governo si attenga nella revisione della riforma della geografia giudiziaria.

Essendo invece l'atto all'ordine del giorno di contenuto puntuale, non ritiene che vi siano i presupposti per una discussione congiunta con la risoluzione D'Orso, che necessita evidentemente di un dibattito di più ampia portata, sul cui avvio si potrà esprimere il prossimo Ufficio di Presidenza.

Venendo all'atto in esame, ricorda che nella seduta precedente ne ha illustrato i contenuti, in qualità di primo firmatario.

Non essendovi richieste di intervento, invita il Sottosegretario a rendere il parere sulla risoluzione 7-00098 Maschio, preannunciando, a seguito alle interlocuzioni intercorse con il Governo, che è stata concordata una riformulazione dell'impegno.

Il Sottosegretario Andrea Delmastro Delle Vedove ricorda preliminarmente che la riforma della geografia giudiziaria, prevista con la legge delega n. 148 del 2011, ha inteso razionalizzare la dislocazione territoriale degli uffici giudiziari di primo grado, garantendo la permanenza dei tribunali nei comuni capoluogo di provincia e assicurando la permanenza di almeno tre tribunali, e delle relative procure della Repubblica, in ogni distretto di corte di appello.

Rammenta che l'auspicato obiettivo era evidentemente quello di *spending review*, riducendosi il numero degli uffici giudiziari con l'allocatione delle risorse disponibili in funzione dei carichi di lavoro.

Ritiene che si possa convenire sul fatto che la riforma della geografia giudiziaria non abbia dato gli esiti sperati.

Fa presente che l'Esecutivo sta affrontando tale problematica al fine di trovare le soluzioni più idonee, tenendo anche presente che dall'1 settembre 2015 vi è stato il trasferimento dai comuni al Ministero della Giustizia delle spese obbligatorie di funzionamento degli oneri ministeriali relativi al mantenimento degli uffici giudiziari.

Precisa che di recente sono stati formati dei gruppi di lavoro per verificare la possibilità di conciliare l'efficienza del sistema giudiziario – mediante la razionalizzazione delle risorse, la digitalizzazione e l'informatizzazione – con la doverosa risposta di giustizia di prossimità che lo Stato deve garantire, soprattutto, nelle sedi più disagiate o più flagellate da fenomeni di criminalità.

In tale direzione, il Governo ha già prorogato alla data dell'1 gennaio 2025 il rinvio della soppressione dei tribunali dell'Abruzzo e ha all'esame la possibile riapertura di uffici giudiziari già soppressi anche con eventuale rimodulazione delle relative competenze territoriali.

Sottolinea che la priorità dell'intervento del Governo ha anche imposto l'inserimento di un disegno di legge già nel collegato alla legge di bilancio 2022 e poi nel documento di economia e finanza licenziato dal Consiglio dei ministri.

Con specifico riferimento alla risoluzione in esame, con la quale si intende impegnare il Governo ad assumere ogni iniziativa di competenza volta ad istituire una Sezione distaccata della Corte di appello di Venezia con sede in Verona, deve essere in primo luogo posto in risalto che il Ministero ha da tempo avviato un deciso rafforzamento delle piante organiche degli uffici giudiziari del distretto di Corte di appello di Venezia.

Richiamando gli interventi più recenti, osserva che il decreto ministeriale del 14 settembre 2020 – con il quale sono state rideterminate le piante organiche degli uffici giudiziari di merito, distribuendo tra i singoli presidi 422 delle 600 unità di magistrato recate in aumento dalla legge n. 145

del 2018 – ha previsto l'incremento complessivo di 24 unità delle piante organiche del personale di magistratura degli uffici giudiziari del distretto di Corte di appello di Venezia, di cui 11 alla Corte di appello.

Segnala che tale intervento si colloca a breve distanza temporale dal decreto ministeriale del 2 agosto 2017 con il quale erano state di già attribuite 5 unità alla Corte di Appello di Venezia. In relazione ai criteri adottati in occasione delle più recenti procedure di rideterminazione delle piante organiche del personale di magistratura di merito, si è tenuto essenzialmente conto dei dati di flusso delle iscrizioni e delle pendenze, accordando prevalenza al dato delle iscrizioni.

Precisa che la scelta, condivisa con il Consiglio superiore della magistratura, è stata assunta per contemperare il dato troppo banale e a volte incapace di fotografare il reale fabbisogno della sola popolazione per uffici giudicanti.

Sempre riguardo all'organico del personale di magistratura, rileva che indubbi benefici per gli uffici giudiziari in generale – e pertanto anche per la Corte di appello di Venezia – potranno derivare dall'attuazione delle disposizioni approvate nel mese di dicembre dell'anno 2019 che prevedono l'istituzione delle piante organiche flessibili distrettuali, da destinare alla sostituzione di magistrati assenti ovvero all'assegnazione agli uffici giudiziari del distretto che presentino condizioni critiche di rendimento. Per il distretto di Corte di appello di Venezia la pianta organica flessibile è stata determinata in complessive 10 unità, di cui 8 per le funzioni giudicanti e 2 per quelle requirenti.

Segnala inoltre che nell'ambito delle riforme riguardanti il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi posti per la giustizia, diretti a migliorare le prestazioni degli uffici giudiziari e ad accompagnare e completare il processo di transizione digitale del sistema nello sforzo di abbattimento dell'arretrato e di riduzione della durata dei procedimenti, è stato realizzato un consistente piano di reclutamento di personale amministrativo con con-

tratti a tempo determinato. A tale scopo al distretto di Corte di appello di Venezia sono state assegnate 388 unità di addetti all'ufficio per il processo.

Si è inoltre previsto un ulteriore contingente di personale amministrativo assunto con contratti a tempo determinato per complessive 5.410 unità, onde garantire la piena operatività dell'Ufficio per il Processo e di supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR. I bandi concorsuali su base distrettuale hanno disposto, nello specifico, per il Distretto di Corte di appello di Venezia l'attribuzione di un contingente di 254 unità, di cui 79 di personale laureato e 175 di personale diplomato.

Evidenzia che, a conferma dell'incisività degli interventi descritti di rafforzamento degli organici degli uffici giudiziari veneti e in particolare della Corte di appello di Venezia, l'esame dei dati statistici aggiornati al 31 dicembre 2021 riferiti all'ufficio giudicante di secondo grado evidenzia valori significativamente positivi degli indicatori di flusso e di performance sia nel settore civile sia in quello penale, soprattutto per quanto attiene all'andamento dell'ultimo quinquennio 2017-2021, con valori positivi e superiori alle medie nazionali del *clearance rate*. In egual misura, il monitoraggio aggiornato al 31 dicembre 2022 dei dati statistici condotto dalla Direzione generale di statistica e analisi organizzativa del Dicastero ai fini del PNRR (arco temporale 2019 – 2022) attesta gli ottimi risultati conseguiti dalla Corte di appello di Venezia in termini di riduzione delle pendenze sia nel settore civile (-34 per cento) sia in quello penale (-20 per cento).

Ciò premesso, esprime parere favorevole sulla risoluzione in esame, previa riformulazione della stessa nel senso di valutare, nell'ambito dell'attività di revisione della geografia giudiziaria già in corso presso il Ministero, la possibilità di istituire una sezione distaccata della Corte di appello di Venezia con sede in Verona (*Allegato 1*).

Ciro MASCHIO, *presidente*, sottolinea come la *ratio* dell'atto a sua firma sia proprio quella di esprimere un indirizzo per collocare il tema oggetto della risoluzione nel più ampio lavoro già in corso da

parte dell'Esecutivo sulla riforma della geografia giudiziaria. Accetta pertanto la riformulazione proposta.

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S) prima di intervenire nel merito del provvedimento, desidera rivolgere un caloroso incoraggiamento alle popolazioni delle Regioni Emilia Romagna e Marche duramente colpite dalle calamità atmosferiche nelle ultime ore. Invita quindi il Governo a intraprendere tutte le iniziative necessarie, alle quali assicura il sostegno del proprio gruppo.

Per quanto attiene al merito della risoluzione in discussione, richiama la risoluzione del suo gruppo, citata dal presidente, sulla revisione della geografia giudiziaria in alcuni territori e sottolinea come la revisione recata dalla precedente riforma abbia finito con l'allontanare maggiormente alcuni territori dal centro dell'amministrazione della giustizia. Sottolinea come invece tali presidi non si possano allontanare dai territori.

Se quindi, in linea astratta, non vi sarebbe una assoluta contrarietà di merito al testo della risoluzione in discussione, precisa tuttavia che nutre alcune perplessità sotto il profilo del metodo, in quanto sebbene il territorio interessato sia meritevole di attenzione, altri territori appaiono avere più significative necessità.

Ritiene quindi che l'intento lodevole di restituire ai territori presidi giudiziari non possa prescindere da uno sguardo più ampio, anche per fugare la sensazione che la giustizia privilegi alcuni territori — che peraltro hanno visto per lungo tempo la presenza dell'attuale Ministro della giustizia — rispetto ad altri.

Sottolinea come istituire un rafforzamento proprio in quel territorio potrebbe dare sensazione di voler attribuire un vantaggio, cosa che certamente non rientra nelle intenzioni del Governo.

Rileva inoltre un problema di natura tecnica nella creazione di una sezione distaccata della Corte di appello. Si riferisce al fatto che le 26 direzioni distrettuali antimafia hanno sede nel capoluogo di distretto e che il travaso di informazioni all'interno del circuito giudiziario, che vede

al centro la direzione nazionale antimafia, è immediato. Creare una sezione distaccata della Corte di appello inciderebbe negativamente sul funzionamento di tale modello voluto da Giovanni Falcone.

Per non intaccare tale circuito sarebbe a suo avviso più opportuno istituire una nuova Corte d'appello a Verona. Ciò premesso, preannuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla risoluzione in esame.

Devis DORI (AVS) esprime anch'egli la propria vicinanza umana agli abitanti delle zone colpite dall'emergenza meteorologia, assicurando il personale impegno politico di sostegno ad ogni iniziativa che il Governo riterrà di adottare a sostegno delle popolazioni interessate.

Dichiara quindi il voto di astensione sulla risoluzione nel testo riformulato, di cui comprende e apprezza l'intento, ma che dovrebbe a suo avviso essere necessariamente calato in un intervento di più ampio respiro.

Giandonato LA SALANDRA (FDI) dichiara il voto favorevole del suo gruppo apprezzando, da uomo proveniente da una regione del Sud, ogni sforzo teso a facilitare l'accesso alla giustizia e l'operato degli addetti ai lavori, particolarmente gravoso nel distretto giudiziario oggetto della risoluzione. Sollecita quindi anche gli altri gruppi a esprimere convintamente un voto favorevole.

Pietro PITTALIS (FI-PPE) dichiara il voto favorevole del suo gruppo in relazione ad un atto frutto della iniziativa parlamentare e che non può certo essere tacciato come un atto di benevolenza nei confronti dell'attuale titolare del Dicastero o un privilegio per il territorio da cui proviene, come sembrava essere adombrato nell'intervento del collega Cafiero De Raho.

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S) intende precisare di aver adottato espressioni tali da paventare il rischio di suscitare tale sospetto, che lui stesso ha inteso però da subito definire infondato.

Ingrid BISA (LEGA) si associa alle considerazioni dei colleghi La Salandra e Pittalis, esprimendo pertanto il voto favorevole del suo gruppo a questa risoluzione e ad ogni altra iniziativa volta a dare risposta alle problematiche degli enti locali in ordine all'accesso al servizio della giustizia.

Federico GIANASSI (PD-IDP) dichiara il voto di astensione del suo gruppo, fondato principalmente sulla critica al metodo seguito, volto a privilegiare un approccio localistico al tema, ben più ampio e complesso, della geografia giudiziaria.

Ciro MASCHIO, *presidente*, rileva che la soluzione dei problemi richieda certamente una visione generale della tematica, ma non debba prescindere da interventi puntuali calati sulle concrete esigenze di una specifica realtà come avvenuto in tante occasioni. Tra esse, gli piace ricordare come il primo atto della scorsa legislatura sia stato un intervento volto al sostegno e sviluppo del presidio giudiziario di Bari.

La commissione approva la risoluzione 7-00098 Maschio, come riformulata, che assume il numero 8-00011 (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 11.50.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 17 maggio 2023.

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 246 Marrocco, C. 293 Cirielli, C. 316 Orfini, C. 332 Bof, C. 566 Bisa, C. 935 Foti e 1022 D'Orso, recanti « Disposizioni in materia di occupazione arbitraria di immobili », di rappresentanti del Sindacato Unitario Nazionale Inquilini ed Assegnatari (SUNIA), del Sindacato Inquilini Casa e Territorio (SICET) e dell'Unione nazionale Inquilini Ambiente e Territorio (UNIAT).

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.50 alle 12.15.

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 246 Marrocco,

C. 293 Cirielli, C. 316 Orfini, C. 332 Bof, C. 566 Bisa, C. 935 Foti e 1022 D'Orso, recanti « Disposizioni in materia di occupazione arbitraria di immobili », di Stefano Fiore, professore di diritto penale presso l'Università degli Studi del Molise.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.50 alle 13.05.

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 246 Marrocco, C. 293 Cirielli, C. 316 Orfini, C. 332 Bof, C. 566 Bisa, C. 935 Foti e 1022 D'Orso, recanti « Disposizioni in materia di occupazione arbitraria di immobili », di Piercamillo Davigo, già presidente della II sezione penale presso la Corte di Cassazione e membro togato del Consiglio superiore della magistratura (CSM).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.05 alle 13.15.

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 246 Marrocco, C. 293 Cirielli, C. 316 Orfini, C. 332 Bof, C. 566 Bisa, C. 935 Foti e 1022 D'Orso, recanti « Disposizioni in materia di occupazione arbitraria di immobili », di rappresentanti del Sindacato Autonomo di Polizia (SAP), del Sindacato Italiano Appartenenti Polizia (SIAP), della Federazione Sindacale di Polizia (FSP) e del Sindacato italiano unitario dei lavoratori della polizia (SIULP).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.15 alle 13.45.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 maggio 2023. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.

La seduta comincia alle 14.

Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura.

C. 115 e abb.

(Parere alla I Commissione).

(*Rinvio dell'esame*).

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che al momento non è ancora pervenuta da parte della I Commissione la richiesta di espressione del parere sulla proposta di legge C. 115 ed abbinata, recanti disposizioni per l'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura, sul testo risultante dall'esame delle proposte emendative.

Risulta che la relativa richiesta da parte della I Commissione, competente in sede referente, dovrebbe pervenire entro la serata di oggi, essendo stata autorizzata a convocarsi in pendenza della questione di fiducia. Poiché tale autorizzazione si estende anche alle riunioni delle Commissioni in sede consultiva, si riserva di convocare la seduta in orari compatibili con i lavori dell'Assemblea.

La Commissione prende atto

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'operato del Governo e sulle misure da esso adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica del COVID-19.

Testo unificato C. 384 e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta antimeridiana.

Ciro MASCHIO, *presidente*, come già annunciato nella seduta antimeridiana, avverte che la Commissione competente in sede referente ha chiesto alle Commissioni consultive di esprimersi in data odierna.

Ricorda che nella seduta antimeridiana il relatore, onorevole Pellicini, ha svolto la relazione illustrativa.

Non essendovi altre richieste di intervento in discussione generale, invita il relatore all'illustrazione della proposta di parere.

Andrea PELLICINI (FDI), *relatore*, propone di esprimere sul provvedimento in esame parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che il gruppo del Movimento 5 Stelle ha depositato una proposta alternativa di parere (*vedi allegato 3*). Resta inteso che l'approvazione della proposta del relatore ne concluderà la votazione.

Devis DORI (AVS) sottolinea preliminarmente come, anche in ragione della sua provenienza da una città martoriata dall'epidemia, quale è stata Bergamo, il tema oggetto della istituenda Commissione d'inchiesta sia per lui particolarmente significativo.

Dichiara quindi il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, evidenziando come, seppure favorevole alla *ratio* del provvedimento, ritenga lo stesso monco, in quanto limita l'accertamento delle responsabilità al solo operato del Governo e del Commissario straordinario.

A suo avviso, infatti, per avere una visione unitaria della vicenda sarebbe stato necessario valutare anche le eventuali responsabilità delle Regioni e degli altri enti locali.

Ritiene inoltre che su tema così delicato, sul quale i cittadini chiedono chiarezza, seppure nei limiti dell'operato della Commissione, non vi dovrebbero essere chiusure politiche.

Sottolinea invece come il testo in esame offra una lettura parziale di quanto avvenuto in un periodo in cui l'intero Servizio sanitario nazionale è stato messo a dura prova.

Rileva inoltre come sarebbe stato essenziale ampliare l'ambito d'inchiesta anche all'operato delle Regioni, tenuto conto del costante interfacciarsi tra il Governo e le stesse durante l'intero periodo pandemico e di come queste ultime abbiano adottato iniziative autonome sul tema.

Osserva infine che si sarebbe potuto anche ampliare l'ambito di inchiesta al ruolo svolto da alcuni soggetti privati, in particolare alle residenze sanitarie per anziani.

Federico GIANASSI (PD-IDP), rileva come la maggioranza, con il provvedi-

mento in esame, abbia perso una occasione importante. È ben noto a tutti come l'emergenza epidemiologica del COVID-19 abbia rappresentato una prova enorme per le istituzioni che non erano mai state chiamate a fronteggiarne una di dimensioni analoghe. Sarebbe stato pertanto opportuno, chiusa la fase di emergenza, verificare le modalità con le quali tale emergenza è stata affrontata, al fine di poter condividere i risultati e meglio affrontare una eventuale situazione analoga. Osserva che invece il testo in esame appare lacunoso e contraddittorio e che lo stesso propone un accertamento soltanto parziale dell'intervento delle istituzioni.

Sottolinea, inoltre, come la maggioranza non abbia valutato con attenzione le proposte emendative del suo gruppo e ritiene inaccettabile escludere dal perimetro della verifica l'operato delle Regioni per argomentazioni esclusivamente dettate da ragioni di mera appartenenza politica.

Ciò premesso, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Valentina D'ORSO (M5S), nel richiamare i contenuti della proposta alternativa di parere del suo gruppo, preannuncia il voto contrario sulla proposta di parere del relatore. Ritiene di non potersi prestare ad una operazione di basso profilo che, sfacciatamente, utilizza uno strumento democratico particolarmente efficace e delicato per fornire una visione parziale dei fatti a fini di mera lotta politica, al solo scopo di mettere sotto accusa il Governo *pro tempore*, dimenticandosi che esso ha dovuto affrontare un'emergenza sanitaria senza precedenti.

Tra i compiti della Commissione d'inchiesta stigmatizza, in particolare, quello previsto alla lettera *m*) del comma 1 dell'articolo 3 del testo in esame. Osserva infatti che, ai sensi di tale lettera, la Commissione dovrà valutare la tempestività e l'adeguatezza delle indicazioni e degli strumenti che il Governo e le sue strutture di supporto hanno fornito alle Regioni e agli enti locali nel corso di ciascuna fase dell'emergenza pandemica. Appare quindi singolare – ma nello stesso tempo, molto

significativo – il fatto che non sarà possibile accertare se le Regioni abbiano o meno agito in linea con tali indicazioni e tali strumenti.

Rammenta inoltre che le Regioni hanno competenza esclusiva in materia di sanità e pertanto ogni eventuale quadro dei fatti ricostruito dalla Commissione di inchiesta sarebbe necessariamente lacunoso, ove non completato con la ricostruzione dell'operato delle Regioni.

Esprime scetticismo quindi su quali possano essere gli esiti del lavoro della Commissione d'inchiesta e su quale autorevolezza essi possano poggiare.

Ritiene inoltre provocatorio l'inserimento, tra i compiti della Commissione di inchiesta, dell'approfondimento degli aspetti legati all'acquisto di banchi a rotelle per le istituzioni scolastiche. Sottolinea infatti come il Movimento 5 Stelle abbia in ogni sede precisato che si è trattato di un'iniziativa richiesta dai dirigenti scolastici. Trovare pertanto tale riferimento nella proposta in esame ne squalifica la portata.

Osserva inoltre che alcuni compiti – come ad esempio quello di cui alla lettera *ee*) in base al quale la Commissione deve svolgere indagini relative agli acquisti delle dosi di vaccino destinate all'Italia nonché all'efficacia del piano vaccinale predisposto – per come sono formulati, prestano il fianco a tesi negazioniste o *novax* che non possono essere condivise.

Da ultimo, auspica che i componenti della Commissione di inchiesta siano in grado di immedesimarsi nelle condizioni al tempo in cui si sono svolti gli eventi oggetto di indagine, per poter valutare le vicende alla luce delle informazioni di cui si disponeva al momento della pandemia, rammentando quanto fossero scarse le conoscenze al momento dell'emergenza.

Per quanto attiene, in fine, ai profili di competenza della Commissione giustizia, sottolinea che il provvedimento, all'articolo 6, prevede che alla Commissione, con riguardo all'oggetto delle indagini di sua competenza, non possa essere opposto il segreto d'ufficio né il segreto professionale o quello bancario.

Rileva come invece di solito, nelle proposte istitutive di Commissioni d'inchiesta, si faccia un riferimento alle norme previste per l'autorità giudiziaria. Ritiene quindi che il testo in esame preveda per la Commissione dei poteri in deroga che oltrepassano i limiti di ciò che è attribuito alla magistratura inquirente.

Da ultimo reputa inopportuna l'istituzione della Commissione d'inchiesta anche per quanto attiene alla tempistica, sottolineando come siano già in corso inchieste giudiziarie sui medesimi accadimenti.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) si associa alle osservazioni avanzate dai colleghi già intervenuti, in particolare dal collega Gianassi, ed invita a prestare attenzione ad un profilo di particolare delicatezza del provvedimento che a suo avviso è stato predisposto con una certa superficialità, anche alla luce della sua esperienza personale come componente di una Commissione di inchiesta nella scorsa legislatura.

Precisa in proposito che qualora venisse approvata nel testo attuale la legge istitutiva della Commissione d'inchiesta il suo gruppo evidenzierà tale problematica nelle sedi proprie.

Sottolinea infatti che le Commissioni d'inchiesta sono istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione che prevede, tra l'altro, che le stesse procedano alle indagini e agli esami con gli stessi poteri, ma anche con le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Ciò riguarda anche i suoi componenti e tra le limitazioni dell'autorità giudiziaria vi è anche la necessità del segreto d'ufficio su gran parte delle questioni che vengono affrontare. Pertanto, qualora i commissari abbiano la facoltà di riferire apertamente in merito all'oggetto delle indagini della Commissione si porrebbe una questione di rilievo costituzionale ed un conflitto tra i poteri dello Stato.

Fa presente che il suo gruppo, come ha sempre contrastato quei magistrati che partecipano a conferenze stampa o che riferiscono notizie riservate, contrasterà anche quei parlamentari che dovessero riferire in merito a questioni che attengo

ad attività analoghe a quelle dell'autorità giudiziaria.

Evidenzia inoltre che i componenti della Commissione dovranno rispondere personalmente e direttamente delle attività svolte e delle notizie riferite in modo non conforme alla legge e alla Costituzione.

Ciro MASCHIO, *presidente*, fa presente che la questione sollevata dalla collega Seracchiani si riferisce alla formulazione dell'articolo 6, che auspica sarà valutata con attenzione nel corso dell'esame in Assemblea.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 17 maggio 2023. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.

La seduta comincia alle 14.25.

Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano.

C. 887 Varchi, C. 342 Candiani, C. 1026 Lupi e petizione n. 302.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 maggio scorso.

Ciro MASCHIO (FDI), *presidente*, comunica che alla scadenza del termine, sono state presentate 20 proposte emendative alla proposta di legge C. 887 Varchi, adottata come testo base, tutte ritenute ammissibili dalla presidenza (*allegato 4*).

Avverte che in sede di Ufficio di presidenza saranno definite le modalità di organizzazione del prosieguo dell'esame.

Conclusivamente, prima di togliere la seduta, in occasione della Giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia, desidera anche in questa sede ribadire l'impegno suo e della Commissione, unendosi agli autorevoli richiami delle più alte cariche dello Stato al massimo impegno contro ogni forma di discriminazione, violenza e intolleranza.

Non essendovi richieste di intervento, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 246 Marrocco, C. 293 Cirielli, C. 316 Orfini, C. 332 Bof, C. 566 Bisa, C. 935 Foti e 1022 D'Orso, recanti « Disposizioni in materia di occupazione arbitraria di immobili », di rappresentanti dell'Unione Sindacale Italiana Poliziotti (USIP).

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO 1

7-00098 Maschio: Iniziative volte all'istituzione a Verona di una Sezione distaccata della Corte di appello di Venezia.**RISOLUZIONE APPROVATA**

La II Commissione,

premessi che:

il Veneto è la quarta regione d'Italia per popolazione con 4.847.745 abitanti ed è una delle grandi regioni italiane avente un'unica sede di Corte d'appello, con un contenzioso giudiziario rilevantisimo;

tale situazione ha determinato negli anni un sovraccarico di lavoro che impedisce una rapida ed efficiente amministrazione della giustizia, con il progressivo dilatarsi dei tempi di decisione. Basti pensare che la Corte di appello di Venezia è la quinta in Italia per carico di pendenze con 529 giudizi per magistrato, contro una media nazionale di 439 giudizi;

giudizi pendenti a fine 2022 erano 18.176 e, immaginando di non avere giudizi nuovi, per smaltire il volume di pendenze occorrerebbero più di due anni e mezzo di lavoro dei 51 magistrati oggi in servizio;

l'inedito spaccato di una situazione esplosiva lo ha fornito un dossier informativo realizzato dalla Cgia di Mestre, che non si è limitata, peraltro, a elencare i dati di organici e giudizi pendenti e sopravvenuti, ma li ha messi a confronto con le necessità di giustizia espressa dalla realtà sociale ed economica del Veneto;

ne emerge una situazione preoccupante: in termini di magistrati di Corte d'appello, il Veneto può contare solo sul 4 per cento del totale in Italia, che diventa il 4,2 per cento per quanto riguarda la Procura Generale, ma questi devono occuparsi del 7,9 per cento della popolazione italiana, dell'8,3 per cento delle imprese, del 9,2 per cento degli occupati, del 9,3 per cento del valore aggiunto, del 13,7 per cento dell'ex-

port, del 16,4 per cento di presenze turistiche;

tra i molti interessanti dati contenuti dallo studio della Cgia emerge, ad esempio, che l'aumento dei giudizi sopravvenuti in Veneto tra il 2015 e il 2017 è stato del 28,3 per cento rispetto alla media nazionale del 15,2 per cento; che la Corte d'appello di Venezia la terza in Italia per numero di abitanti ma è ultima nel rapporto tra numero di Magistrati e abitanti (1,1 magistrato ogni 100 mila abitanti contro una media nazionale del 2,1); penultima nel rapporto tra dipendenti amministrativi e cittadini (i 113 addetti sono 2,4 ogni 100 mila contro il 4,9 nazionale); ultima per quanto riguarda i magistrati della Procura Generale (che sono 11 pari allo 0,2 per centomila abitanti, metà della media nazionale); penultima per i casi sopravvenuti (214 per ognuno dei 51 magistrati contro una media nazionale di 190);

il problema, già rilevato nel 2017, appare aggravato nel corso della prima ondata del COVID-19 dai ritardi dei processi che si sono accumulati: in ambito civile è stato rinviato il 52 per cento dei procedimenti programmati tra marzo e aprile (nella seconda fase il 30 per cento), mentre per quanto riguarda il penale addirittura il 96 per cento dei procedimenti della Corte d'appello programmati nel periodo della prima ondata; nella seconda fase il 41 per cento;

il motivo principale dell'arretrato delle cause d'appello non può essere ricercato esclusivamente nella procedura ma è legato a doppio filo con l'irrazionalità della geografia giudiziaria e soprattutto dell'organizzazione degli uffici e dell'organico dei magistrati, al punto che si può parlare di una vera e propria emergenza, se è vero

che la Corte d'appello di Venezia e la sua Procura Generale sono ultimi in classifica, o quasi, in Italia per dotazione di magistrati rispetto agli indicatori più rilevanti che determinano il bisogno di giustizia di un territorio: a fronte di 133 unità previste risultano in servizio 79 dipendenti tenendo presente il personale distaccato e comandato, con una percentuale di scopertura del 40,60 per cento;

il «*gap*» che emerge da tale situazione non può ritenersi superato nemmeno alla luce dei piani assunzionali preventivati e solo parzialmente attuati dal Ministero della giustizia per il biennio 2019-2021;

sebbene i giudici d'appello di Venezia, nonostante l'ingente carico di lavoro, mantengano elevati ritmi di produttività, ai fini di un più celere svolgimento del secondo grado di giudizio appare non più procrastinabile l'istituzione della Corte d'appello di Verona o quantomeno di una sezione distaccata della Corte d'appello di Venezia presso la città di Verona. A tale proposito, è bene ricordare come tra i procedimenti civili e penali pendenti presso la Corte d'appello di Venezia quelli provenienti dai tribunali di Verona e di Vicenza costituiscono una parte preminente del contenzioso;

l'istituzione di un'altra sede di amministrazione della giustizia d'appello comporterebbe, peraltro, una ripartizione del territorio fondata su parametri razionali e oggettivi. Infatti, dal punto di vista territoriale e logistico, è rilevabile immediatamente come la Corte d'appello di Venezia sia posta in un luogo del tutto decentrato e più difficilmente accessibile, anche dal punto di vista dei trasporti rispetto al territorio

veneto amministrato e come una riorganizzazione della geografia giudiziaria nella regione comporterebbe, altresì, notevoli risparmi di tempo ai cittadini ed agli operatori;

le problematiche che da tempo caratterizzano gli Uffici giudiziari veneziani, ad oggi, non hanno trovato soluzione e, anzi, confermato i problemi strutturali che rendono, appunto, del tutto peculiare nel panorama nazionale, la specificità veneziana;

erogare giustizia significa agire per il superiore interesse della collettività, anche rispetto a obiettivi di celerità, accessibilità, sicurezza, e competitività;

inequivocabili sono state le dichiarazioni dello stesso Ministro Nordio sulla chiara volontà di rivedere la riforma della geografia giudiziaria, in merito alla quale sono in fase di creazione tavoli di lavoro per la valutazione delle modalità con cui coniugare la tutela del diritto alla giustizia, soprattutto in sedi disagiate, con l'efficientamento delle infrastrutture giudiziarie, anche tramite la creazione di uffici di prosimità,

impegna il Governo

a valutare, nell'ambito dell'attività di revisione della geografia giudiziaria già in corso, la possibilità di istituire una sezione distaccata della Corte d'Appello di Venezia con sede in Verona.

(8-00011) « Maschio, Dondi, Palombi, Polo, Morgante, Pittalis, La Salandra, Padovani, Tosi, Ambrosi, Gardini, Giovine ».

ALLEGATO 2

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'operato del Governo e sulle misure da esso adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica del COVID-19. Testo unificato C. 384 e abb.

PARERE APPROVATO

La II Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, da ultimo, nella seduta del 16 maggio 2023;

premesso che:

l'articolo 1 reca l'istituzione della Commissione di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sul mancato aggiornamento del piano pandemico nazionale e ne prevede la durata per l'intera legislatura;

l'articolo 2 disciplina la composizione della Commissione specificando che la nomina da parte dei presidenti delle due Camere tiene conto anche della specificità dei compiti assegnati e che i componenti sono altresì tenuti a dichiarare eventuali situazioni di conflitto di interessi in relazione all'oggetto dell'inchiesta;

l'articolo 3 disciplina compiti, che riguardano i diversi aspetti della gestione di quella fase – ed eventuali responsabilità – da parte delle autorità nazionali: Governo e Commissario straordinario;

l'articolo 4 disciplina i poteri e i limiti della Commissione, prevedendo, come di consueto, che la Commissione non possa adottare provvedimenti che restringano la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché la libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale;

l'articolo 4, comma 3, disciplina le audizioni a testimonianza prevedendo, come di consueto, l'applicazione degli articoli 366 e 372 del codice penale;

l'articolo 5 ne precisa i poteri in merito alle richieste di atti e documenti, anche con riguardo ai rapporti con l'autorità giudiziaria;

l'articolo 6 prevede il vincolo del segreto, sanzionato penalmente (articolo 326 del codice penale), per i componenti, il personale e i collaboratori della Commissione;

l'articolo 7, in fine, disciplina l'organizzazione interna della Commissione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'operato del Governo e sulle misure da esso adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica del COVID-19. Testo unificato C. 384 e abb.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO DEL MOVIMENTO 5 STELLE

La II Commissione, in sede di esame della proposta di legge recante « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 »,

premessi che:

la proposta di legge in esame stabilisce che il perimetro d'azione della Commissione d'inchiesta riguarda la gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e il mancato aggiornamento del piano pandemico nazionale, con il compito precipuo di accertare le misure adottate per prevenire, contrastare e contenere l'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus SARS-CoV-2 nel territorio nazionale e di valutarne la prontezza e l'efficacia;

rientra tra i poteri attribuiti alla Commissione, lo svolgimento di indagini, la valutazione dell'efficacia, la tempestività e i risultati delle misure adottate dal Governo e dalle sue strutture di supporto al fine di contrastare, prevenire, ridurre la diffusione e l'impatto del SARS-CoV-2, anche nelle fasi iniziali e successive della pandemia;

considerato che:

tra i compiti assegnati alla commissione di inchiesta vi sono anche quelli di valutare l'adeguatezza e la proporzionalità delle misure adottate per la prevenzione e la gestione dei contagi in ambito scolastico; stimare e valutare l'incidenza che i fatti e i comportamenti accertati nel corso dell'in-

chiesta possono avere avuto sulla diffusione dei contagi e sui tassi di ricovero e di mortalità per COVID-19; accertare l'entità e valutare l'adeguatezza delle risorse finanziarie stanziare nel corso di ciascuna fase dell'emergenza pandemica e verificarne l'utilizzazione e l'efficacia;

orbene, è di tutta evidenza come, nell'assetto costituzionale vigente che assegna alle regioni le competenze in materia sanitaria, le suddette attività non possano non coinvolgere anche l'operato delle regioni;

ogni eventuale quadro fattuale ricostruito da codesta Commissione, quindi, sarebbe assolutamente insufficiente e lacunoso, posto che i più importanti attori coinvolti nel periodo pandemico non sono stati neanche menzionati dalla proposta di legge in esame e non saranno oggetto dell'attività di Commissione. Infatti, nel testo base adottato dalla Commissione non compare alcun riferimento alla necessità di indagare sull'operato delle regioni, cioè gli enti che secondo la Costituzione hanno competenza esclusiva nella regolamentazione ed organizzazione di servizi e di attività destinate alla tutela della salute;

come noto, nel corso dell'emergenza pandemica, infatti, le regioni hanno mantenuto i medesimi poteri e prerogative esistenti in periodo pre-pandemico, adottando, spesso, anche posizioni non allineate rispetto a quelle assunte a livello centrale, con la conseguenza che non dovrebbe potersi prescindere dal coinvolgimento di queste ultime, laddove si intenda davvero ricostruire gli eventi occorsi;

istituire, pertanto, una commissione d'indagine senza gli attori principali, ai quali invece la Costituzione attribuisce un ruolo fondamentale, è assolutamente fuorviante e pretestuoso, oltre ad offrire una ricostruzione solo parziale dei fatti accaduti;

dubbi sorgono, in tal senso, sugli intenti reali di questa maggioranza parlamentare e dagli altri proponenti, i quali, lungi dall'utilizzare questo prezioso strumento per rispondere ad esigenze di interesse pubblico, sembrano piuttosto volerlo strumentalizzare ed utilizzare sfacciatamente come palese mezzo di lotta politica, per condannare senza riserve l'operato del Governo Conte II, come un vero e proprio atto d'accusa;

considerato ancora che:

la proposta di legge in esame, tra le tante, stabilisce espressamente che «alla Commissione, con riguardo all'oggetto delle indagini di sua competenza, non può essere opposto il segreto d'ufficio né il segreto professionale o quello bancario»;

si evince, quindi, come alla stessa vengano riconosciuti poteri anche in deroga a quanto previsto dalla legge, oltrepassando i limiti di quelli, invece, attribuiti alla magistratura inquirente;

non può non rilevarsi come tale previsione non sembra recepire pregresse prassi legislative, rappresentando, al contrario, un elemento certamente inusuale e non frequente;

la natura parlamentare dell'inchiesta, è bene ribadire, che è volta a raccogliere elementi di conoscenza e non prove. Pertanto, è sempre preferibile utilizzare modalità di accesso a conoscenze e documenti di carattere informale;

rilevato che:

è di tutta evidenza come l'attività oggetto di codesta Commissione d'inchiesta si sovrapponga ineludibilmente a quella attualmente in corso da parte della magistratura inquirente, con implicazioni di non poco conto, sia sotto il profilo del rispetto

dei confini dei poteri costituzionali, che in termini di corretta prosecuzione dell'attività inquirente e dell'acquisizione di utili risultanze probatorie;

come noto, infatti, è attualmente in corso un'indagine della Procura di Bergamo, volta ad accertare circostanze ed eventuali responsabilità durante le prime fasi dell'emergenza epidemiologica. Pertanto, ogni ulteriore contemporanea attività da parte della suddetta Commissione ben potrebbe ostacolare o compromettere quella condotta dalla magistratura;

a giudicare dal nutrito e circostanziato elenco di poteri e compiti attribuiti alla Commissione – alcuni dei quali di pertinenza minima o nulla con gli obiettivi di indagine – dalla legge istitutiva, dubbi sorgono circa la reale volontà della maggioranza proponente di utilizzare il prezioso istituto dell'inchiesta parlamentare per rispondere davvero alle reali esigenze sottese ai poteri ad essa attribuiti dall'articolo 82 della Costituzione;

rilevato ancora che:

nella percezione pubblica, la locuzione «Gestione dell'emergenza epidemiologica», non definendo né il perimetro temporale, né i soggetti coinvolti dall'inchiesta, potenzialmente include il periodo dal 31 gennaio 2020 ad oggi, e – soprattutto – coinvolgerebbe tutti i soggetti (Governo, regioni, aziende sanitarie, comuni, etc.) e riguarderebbe tutti i processi decisionali (politici, organizzativi, gestionali, amministrativi, clinici);

è utile ricordare che nel periodo sopra considerato si sono avvicendati tre Governi (Conte II, Draghi e Meloni) di cui solo i primi due durante il periodo dello Stato di emergenza (31/01/2020-31/03/2022) ovvero il Governo Conte II per 379 giorni e il Governo Draghi per 411 giorni;

l'evoluzione della pandemia durante il Governo Conte II ha visto il susseguirsi di 2 ondate e l'avvio della campagna vaccinale. Con il Governo Draghi è proseguita la campagna vaccinale e si sono verificate 5 ulteriori ondate. Infine, durante il Governo

Meloni è proseguita la campagna vaccinale, in particolare relativamente alla somministrazione di quarte e quinte dosi;

come rilevato in sede di audizione di esperti, molteplici sono anche le criticità insite negli stessi compiti attribuiti alla commissione d'inchiesta. Preliminarmente, alcuni compiti hanno una fattibilità minima o nulla per varie ragioni: dati assenti, insufficienti o di scarsa qualità; impossibilità di definire relazioni causa-effetto; complessità dei *benchmark* con altri paesi; elevato grado di soggettività del giudizio. Altri compiti risultano estremamente *time & cost consuming*. Infine, per altri le risposte sono già disponibili. Di conseguenza, codesta Commissione dovrà valutare fattibilità e costi dei compiti della Commissione d'inchiesta, al fine di definirne le priorità. Infine, vi è un'imprescindibile difficoltà di esprimere *ex post* giudizi su decisioni determinate da una situazione di emergenza mai sperimentata in passato;

non vi sono allo stato attuale ancora evidenze probatorie che possano essere considerate eventualmente insufficienti o contraddittorie, tali da giustificare l'intervento della commissione d'inchiesta;

valutato infine che:

le Commissioni di inchiesta non dovrebbero costituirsi per indagare strumentalmente – sfruttando la maggioranza numerica nell'organo- su governi precedenti, attraverso teoremi politici precostituiti; in questo modo si svilisce e si travisa, infatti, un prezioso istituto riconosciuto dalla nostra Carta costituzionale, utilizzato sfacciatamente in questo caso come palese mezzo di lotta politica, arrecando danno alla ricerca della verità fattuale;

al contrario, le commissioni di inchiesta dovrebbero assumere una impostazione « mite » dei loro poteri, derivante da un lato dall'oggetto delle loro indagini – quelle materie di « pubblico interesse » che dovrebbero collocarsi (costitutivamente) fuori dalla logica maggioranza-opposizione – e, dall'altro, dai criteri che sottostanno alla loro composizione,

per le ragioni esposte in premessa, si esprime

PARERE CONTRARIO.

D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

ALLEGATO 4

Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano. C. 887 Varchi, C. 342 Candiani, C. 1026 Lupi e petizione n. 302.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Sopprimerlo.

- * 1.1. Magi.
- * 1.2. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
- * 1.3. Dori.
- * 1.4. Zan, Serracchiani, Gianassi, Laccarra, Scarpa.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Norme per la trascrizione di provvedimenti stranieri in materia di rapporto di filiazione e per la disciplina dello stato giuridico del nato a seguito del ricorso a procreazione medicalmente assistita eterologa all'estero)

1. Alla legge 31 maggio 1995, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 64, comma 1, alinea, premettere le seguenti parole: « Fermo quanto previsto dall'articolo 67-bis, »;

b) all'articolo 65, comma 1, premettere le seguenti parole: « Fermo quanto previsto dall'articolo 67-bis, »;

c) dopo l'articolo 67 è inserito il seguente:

« Art. 67-bis.

(Atti, sentenze e provvedimenti stranieri formati a seguito di ricorso a surrogazione di maternità)

1. La sentenza, l'atto o il provvedimento straniero formato a seguito di ricorso a surrogazione di maternità realizzata in conformità alla legge del luogo, che riconosce il rapporto di filiazione con il genitore di intenzione è trascritto dall'ufficiale dello stato civile. L'atto è trasmesso senza indugio al pubblico ministero per l'impugnazione ai sensi dell'articolo 67.

2. L'autorità giudiziaria accerta con ogni mezzo la non contrarietà del riconoscimento al preminente interesse del minore, considerate le concrete circostanze del caso. In caso di accertamento negativo, l'autorità giudiziaria ordina la cancellazione della trascrizione, fermo restando quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti ».

2. All'articolo 8 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche quando una coppia di donne ricorra, in Italia o all'estero, a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo. Nel caso di cui al periodo precedente, l'ufficiale dello stato civile procede alla formazione dell'atto di nascita indicando come madri la donna che ha partorito e la donna che ha espresso la volontà di ricorrere alla tecnica di procreazione medicalmente assistita. ».

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'Interno adotta, con proprio decreto, le formule e i modelli necessari a consentire la formazione degli atti dello stato civile in applicazione dell'articolo 8,

comma 1-*bis*, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, introdotto dalla presente legge. In caso di mancata o tardiva adozione del decreto, gli ufficiali dello stato civile procedono comunque alla formazione di tali atti.

1.5. Zan, Serracchiani, Gianassi, Lacarra, Scarpa.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

1. All'articolo 8 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-*bis* Al fine di garantire la tutela dell'interesse preminente del minore, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, in ogni caso, anche ai nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita praticate al di fuori delle condizioni e in assenza dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5, ovvero di altre tecniche vietate dalla presente legge, ivi inclusa la surrogazione di maternità, praticate in un Paese estero ai sensi della relativa normativa, nei confronti della persona o della coppia di persone coniugate, unite civilmente o conviventi, la cui volontà di ricorrere alle tecniche e di assumere la responsabilità genitoriale è desumibile da atti concludenti. ».

1.6. Magi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

1. All'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

« 6-*bis*. In ogni caso, la violazione del divieto di surrogazione di maternità di cui al comma 6 non preclude la possibilità di accedere alle procedure di adozione, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, nei confronti del figlio nato a seguito di fecon-

dazione assistita di tipo eterologo o di maternità surrogata all'estero ».

2. All'articolo 6 della legge 4 maggio del 1983, n. 184, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

« 8-*bis*. Al di fuori delle ipotesi contemplate nel presente articolo, è sempre consentita l'adozione da parte del genitore di intenzione del figlio nato da maternità surrogata o da fecondazione assistita di tipo eterologo ».

1.7. Appendino, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

1. All'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

« 6-*bis*. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della presente legge ».

1.8. Appendino, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1 premettere il seguente:

01. Alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, dopo l'articolo 4, è aggiunto il seguente:

« Art. 4-*bis*.

(Disposizioni in materia di procreazione medicalmente assistita eterologa)

1. La donazione di cellule riproduttive da utilizzare nell'ambito delle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo è volontaria, anonima e gratuita.

2. L'importazione e l'esportazione di gameti sono consentite, rispettivamente, solo da e verso istituti di tessuti accreditati ai sensi della normativa dell'Unione europea vigente in materia e operanti senza scopo di lucro. È vietata l'importazione di gameti da istituzioni estere che prevedano sotto qualunque forma la retribuzione dei sog-

getti donatori, a eccezione di forme di ristoro o di rimborso.

3. Sono vietati la commercializzazione di gameti e lo sfruttamento economico dei donatori o delle donatrici, a eccezione di forme di ristoro o rimborso spese per la donazione di gameti. Gli atti o i contratti onerosi sono nulli.

4. La tracciabilità del percorso delle cellule riproduttive è garantita in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, in materia di donazione, di approvvigionamento, di controllo, di lavorazione, di conservazione, di stoccaggio e di distribuzione di tessuti e cellule umane.

5. I dati personali relativi al donatore o alla donatrice e alla donazione sono riservati e anonimi, fatta salva la possibilità di accesso, esclusivamente da parte del personale sanitario abilitato e autorizzato, alle sole informazioni di carattere sanitario e per ragioni strettamente sanitarie, nel rispetto della legislazione vigente italiana e dell'Unione europea in materia di donazioni e di tutela della riservatezza.

6. Lo Stato garantisce e promuove la donazione di gameti anche attraverso campagne di sensibilizzazione e di informazione. Il Ministro della salute, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, in collaborazione con gli enti locali, con le organizzazioni di volontariato e con quelle di interesse collettivo, con le società scientifiche, con le aziende sanitarie locali, con i medici di medicina generale e con le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, promuove, nel rispetto di una libera e consapevole scelta, iniziative di informazione dirette a diffondere tra i cittadini la conoscenza delle disposizioni della presente legge.

7. Le iniziative di informazione e di comunicazione di cui al comma 6 sono promosse nel territorio, a livello locale e regionale, attraverso gli organi di informazione nazionali e locali e attraverso messaggi televisivi e radiofonici, volti a diffondere e promuovere la cultura della donazione dei gameti, recanti informazioni sulle

modalità della donazione e sulle strutture presso le quali è possibile effettuarla ».

Conseguentemente al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: fatto salvo quanto previsto all'articolo 4-bis.

1.9. Quartini, Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi.

Al comma 1, dopo le parole: Al comma 6 dell'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, *aggiungere le seguenti:* le parole: « con la reclusione da tre mesi a due anni e » sono soppresse ed

1.10. Magi.

Al comma 1, dopo le parole: Al comma 6 dell'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, *aggiungere le seguenti:* le parole: « con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro » sono sostituite dalle seguenti: « con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro » ed

1.11. Magi.

Al comma 1, sostituire le parole da: Le pene stabilite *fino alla fine del comma, con le seguenti:* Al fine di garantire la tutela dell'interesse preminente del minore, i nati a seguito dell'applicazione di surrogazione di maternità o di altre tecniche di procreazione medicalmente assistita praticate in violazione delle presente legge, ovvero in un Paese estero ai sensi della normativa ivi vigente, assumono, in ogni caso, lo stato di figli della persona o della coppia di persone coniugate, unite civilmente o conviventi la cui volontà di ricorrere alle tecniche e di assumere la responsabilità genitoriale è desumibile da atti concludenti.

1.12. Magi.

Al comma 1, sostituire le parole da: Le pene stabilite *fino alla fine del comma, con le seguenti:* Se il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano si applicano la pena

della reclusione da un anno a tre anni e la multa da 600.000 a un milione di euro.

1.13. Calderone, Pittalis, Patriarca.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: a eccezione dei casi in cui, per la donazione di gameti o embrioni, siano previste forme di ristoro e rimborso spese per i donatori o le donatrici.

1.14. Quartini, Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

« *6-bis.* In ogni caso, la violazione del divieto di surrogazione di maternità di cui al comma 6 non preclude la possibilità di accedere alle procedure di adozione, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, nei confronti del figlio nato a seguito di fecondazione assistita di tipo eterologo o di maternità surrogata all'estero ».

1-ter. All'articolo 6 legge 4 maggio del 1983, n. 184, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

« *8-bis* Al di fuori delle ipotesi contemplate nel presente articolo, è sempre consentita l'adozione da parte del genitore di intenzione del figlio nato da maternità surrogata o da fecondazione assistita di tipo eterologo ».

1.15. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

« *6-bis.* Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della presente legge ».

1.16. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, al comma 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « e 5 » sono sostituite con le seguenti: « , 5 e 6 »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Non è punibile, altresì, la persona o la coppia di persone che abbia intrapreso un percorso di procreazione medicalmente assistita vietato dalla presente legge, ivi inclusa la surrogazione di maternità, in un Paese estero ai sensi della relativa normativa, la cui volontà di intraprendere il percorso e di assumere la responsabilità genitoriale è desumibile da atti concludenti »

1.17. Magi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. Dopo l'articolo 8 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, è aggiunto il seguente:

« Art. 8-bis.

(Riconoscimento dello status giuridico del nato in caso di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo e della maternità surrogata)

1. I figli concepiti all'estero a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, nonché quelli nati all'estero, attraverso il ricorso alla maternità surrogata, in violazione dei divieti posti dall'articolo 4, comma 3, e dall'articolo 12, comma 6, ma in conformità alle norme ivi vigenti, acquistano lo stato di figlio riconosciuto dalla coppia coniugata o unita civilmente ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, secondo le modalità previste dal presente articolo. Al fine del riconoscimento, i genitori congiuntamente, o anche solo il genitore d'intenzione, devono esprimere il consenso informato nelle forme previste dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, e devono richiedere al Tribunale per le persone

per i minorenni e per le famiglie competente che sia disposta la procedura di riconoscimento dello stato di figlio della coppia, secondo quanto previsto dal presente articolo.

2. La richiesta di riconoscimento dello stato di figlio della coppia è effettuata da entrambi i genitori congiuntamente o anche solo dal genitore d'intenzione e deve essere presentata entro tre mesi dalla nascita, ovvero entro dodici mesi nel caso di minori nati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Sulla richiesta di riconoscimento dello stato di figlio della coppia da parte dei soggetti di cui al comma 2, il tribunale si pronuncia con assoluta urgenza, non oltre trenta giorni dalla presentazione della stessa, dopo aver accertato la corrispondenza al superiore interesse del minore e aver sentito il pubblico ministero e i componenti della coppia che ne hanno voluto la nascita, omessa ogni altra formalità procedurale, con sentenza in camera di consiglio, che decide in merito alla richiesta di fare luogo al riconoscimento dello stato di figlio della coppia.

4. Avverso la sentenza di cui al comma 3, entro trenta giorni dalla notifica, può essere proposta impugnazione davanti alla sezione per i minorenni della Corte d'appello da parte del pubblico ministero e dalla coppia. La Corte d'appello, sentite le parti ed esperito ogni accertamento ritenuto opportuno, pronuncia sentenza. La sentenza è notificata d'ufficio alle parti per esteso.

5. L'udienza di discussione dell'appello è fissata entro sessanta giorni dal deposito dei rispettivi atti introduttivi.

6. La sentenza sul riconoscimento dello stato di figlio della coppia, divenuta definitiva, è immediatamente trascritta su apposito registro conservato presso la cancelleria del tribunale stesso e comunicata all'ufficiale dello stato civile che la annota a margine dell'atto di nascita dell'adottato. A questo effetto, il cancelliere del giudice dell'impugnazione dà immediata comunicazione della definitività della sentenza al cancelliere del tribunale per i minorenni.

7. Il riconoscimento avvenuto in base a quanto previsto dal presente articolo, produce dal momento della definitività della

sentenza, gli stessi effetti derivanti dalla sentenza di adozione ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 184 del 1983 ».

1.01. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. Dopo l'articolo 8 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, è aggiunto il seguente:

« Art. 8-bis.

(Disposizioni concernenti la tutela del nato in caso di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo e di maternità surrogata)

1. I figli concepiti all'estero a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo e della maternità surrogata, praticate in violazione dei relativi divieti posti dall'articolo 4, comma 3, e dall'articolo 12, comma 6, ma in conformità alle norme ivi vigenti, acquistano lo stato di figlio riconosciuto ai sensi dell'articolo 8 dalla coppia coniugata o unita civilmente ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76. »

1.02. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. Dopo l'articolo 8 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, è aggiunto il seguente:

« Art. 8-bis.

(Trascrizione dell'atto di nascita formato all'estero in caso di procreazione medicalmente assistita)

1. Nell'ipotesi di figli nati all'estero, mediante ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, il certificato di nascita formato all'estero che riporti l'indicazione di due madri è sempre

trascritto nei registri dello stato civile ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

2. Nel caso di cui al comma 1, non trova applicazione l'articolo 253 c.c. ».

1.03. Appendino, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2. Testo unificato C. 384 Molinari, C. 446 Bignami e C. 459 Faraone (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	89
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	94
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo Movimento 5 Stelle</i>)	95
Sui lavori della Commissione	91

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle tematiche relative alla proiezione dell'Italia e dei Paesi europei nell'indo-pacifico (<i>Deliberazione</i>)	91
ALLEGATO 3 (<i>Programma dell'indagine conoscitiva</i>)	97

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00859 Quartapelle Procopio: Sul rinnovo del memorandum di adesione alla « <i>Belt and Road Initiative</i> » (BRI)	91
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	99
5-00857 Della Vedova: Sull'effettiva individuazione di Milano come terza sede della Divisione centrale del Tribunale unificato dei brevetti, e sulle relative competenze	92
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	100
5-00858 Onori: Sul ruolo dell'Italia nei consessi internazionali incentrati sull'Afghanistan ..	92
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	101
5-00860 Formentini: Sull'aggiornamento della strategia italiana per la regione dell'Artico ...	92
ALLEGATO 7 (<i>Testo della risposta</i>)	102

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale dell'Amministratore Delegato di Eni S.p.A, Claudio Descalzi, nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00009 Formentini, sulle possibili iniziative e interlocuzioni del Governo italiano nei confronti dei Paesi aderenti al progetto <i>Eastmed</i> .	93
--	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle dinamiche del commercio internazionale e interesse nazionale.	
Audizione di rappresentanti di SACE (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	93

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 maggio 2023. — Presidenza del presidente Giulio TREMONTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Giorgio Silli.

La seduta comincia alle 10.45.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2.

Testo unificato C. 384 Molinari, C. 446 Bignami e C. 459 Faraone.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 2 maggio scorso.

Giulio TREMONTI, *presidente*, ricorda che nella seduta di avvio dell'esame il relatore ha illustrato i profili di competenza della Commissione contenuti nel provvedimento, preannunciando la presentazione di una proposta di parere favorevole.

Alessandro BATTILOCCHIO (FI-PPE), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Giulio TREMONTI, *presidente*, avverte che il deputato Lomuti, a nome del gruppo Movimento 5 Stelle, ha preannunciato la presentazione di una proposta alternativa di parere. Lo invita, dunque, ad illustrarla.

Arnaldo LOMUTI (M5S) illustra la proposta di parere contrario (*vedi allegato 2*). Sottolinea che il Movimento 5 Stelle rifiuta l'impostazione politica che la maggioranza di Governo ha voluto dare alla istituenda Commissione d'inchiesta, decidendo di escludere completamente ogni indagine sulle responsabilità delle regioni ed incentrando

tutta l'attenzione sull'operato del solo Governo nazionale, presieduto all'epoca da Giuseppe Conte. Rileva che – com'è stato ammesso dalla stessa maggioranza in base alle dichiarazioni della relatrice Buonguerrieri – la Commissione d'inchiesta è stata concepita come un processo politico contro il II Governo Conte, che ha avuto l'onere di guidare l'Italia nella drammatica fase della pandemia. Evidenzia, altresì, che il Movimento 5 Stelle vota contro la Commissione di inchiesta non certo perché motivato da timori, ma per esprimere un fermo rifiuto rispetto all'uso strumentale, politico e chiaramente in malafede che la maggioranza vuole fare di questo strumento il quale, lungi dal cercare la verità e dare risposte ai cittadini, punta solo a portare avanti un'operazione di propaganda politica.

Preannuncia, infine, il voto contrario del proprio gruppo alla proposta di parere presentata dal relatore.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD-IDP), preannunciando il voto contrario del Partito Democratico alla proposta di parere del relatore, sottolinea che la gestione della pandemia andrebbe investigata anche sotto il profilo dell'operato delle regioni, le quali, in base all'articolo 117 della Costituzione, esercitano competenze essenziali nell'organizzazione sanitaria. A suo avviso, per come è concepita, la Commissione d'inchiesta in esame appare come un mero strumento di propaganda per attaccare l'Esecutivo di allora, rinunciando in partenza ad un approccio serio e costruttivo; al riguardo, segnala che nel Regno Unito – dove si è registrato un numero di morti per COVID assimilabile a quello d'Italia – è stata istituita una commissione di esperti con il compito – assai più funzionale – di verificare le lacune del Servizio sanitario nazionale e delineare le possibili prospettive di riforma. Sottolinea che l'attuale configurazione della Commissione d'inchiesta, inutilmente punitiva nei riguardi del Governo Conte II, non fornirà alcuna risposta sulle cause che hanno provocato il tasso di mortalità tra i più elevati nel mondo, né offrirà spunti sui possibili cambiamenti da introdurre nel sistema sanitario per ren-

derlo meno vulnerabile in caso di nuova emergenza pandemica.

Ribadisce, quindi, che l'iniziativa della maggioranza ha un intento biecamente politico e partigiano.

Nicola FRATOIANNI (AVS), preannunciando il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore ed associandosi alle considerazioni dei colleghi Lomuti e Quartapelle, esprime riserve sull'opportunità di istituire una Commissione d'inchiesta in una fase nella quale sono in corso inchieste giudiziarie sulla gestione della pandemia: a suo avviso, la Commissione parlamentare rischia di sovrapporsi al lavoro della magistratura e di delegittimarne gli esiti, tenuto conto che l'organo voluto dalla maggioranza ha un chiaro obiettivo speculativo e politico. Ribadisce che l'assenza delle regioni tra i soggetti da sottoporre ad indagine rappresenta un errore clamoroso, in considerazione delle competenze che esse esercitano in materia sanitaria.

Da ultimo, sottolinea che sarebbe molto più utile sul piano politico istituire una Commissione d'inchiesta che indaghi sullo stato della sanità in Italia, sulle sue fragilità e sul processo di privatizzazione a cui è stata sottoposta negli ultimi anni.

Benedetto DELLA VEDOVA (MISTO+EUROPA), associandosi alle riflessioni del deputato Fratoianni, rileva che sarebbe stato più opportuno svolgere una indagine conoscitiva presso la competente Commissione affari sociali, affidando a tecnici ed esperti l'approfondimento dei temi connessi alla gestione della pandemia e tenendosi indebitamente riparo dalle strumentalizzazioni politiche. Al contrario, la Commissione d'inchiesta in esame sconta una evidente connotazione politica, priva dei necessari requisiti di neutralità. Ricordando che il suo partito è stato all'opposizione sia del Governo Conte II sia della Giunta regionale lombarda, ritiene che l'istituenda Commissione potrebbe anche avere l'effetto di alimentare una retorica *no vax*, i cui effetti si stanno già palesando con la diminuzione del tasso di vaccinazione dei bambini e con

la diffidenza crescente nei riguardi dei vaccini stessi.

Preannuncia quindi il voto contrario della propria componente politica alla proposta di parere presentata dal relatore.

Naike GRUPPIONI (A-IV-RE), preannunciando il voto contrario del proprio gruppo alla proposta di parere del relatore, ribadisce la necessità di indagare anche sulla gestione della pandemia da parte delle amministrazioni regionali, al fine di fornire un quadro completo ed esaustivo delle inefficienze del Servizio sanitario nazionale, in una fase peraltro molto complessa e densa di incognite, che avrebbe messo a dura prova qualsiasi Governo.

Auspica, quindi, che si possa pervenire ad un punto di sintesi più proficuo e costruttivo, che rispecchi le istanze sollevate da tutte le forze politiche.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Giulio TREMONTI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione della proposta di parere del relatore, non sarà votata la proposta di parere presentata dal Movimento 5 Stelle. Ricorda, intervenendo a margine del dibattito già svolto, che nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea c'è una disposizione specifica che attribuisce una competenza concorrente tra Stati e Istituzioni europee sui flagelli – come le pandemie – che varcano i confini nazionali: la Commissione europea si è avvalsa proprio di tale norma per procedere all'acquisto centralizzato delle dosi vaccinali necessarie per immunizzare la popolazione europea. Ricorda, altresì, che l'articolo 117, comma 2, lettera q) della Costituzione attribuisce allo Stato la competenza sulle attività di profilassi internazionale; peraltro già nel frontespizio del Leviatano di Hobbes figura una città deserta, dove non è presente alcun uomo, ad eccezione di due figure riconducibili ai medici della peste del XVII secolo, a conferma della connessione tra epidemia, sanità e sovranità.

La seduta termina alle 11.05.

Sui lavori della Commissione.

Giulio TREMONTI, *presidente*, al fine di ottimizzare la gestione dei tempi, propone di procedere immediatamente allo svolgimento del previsto ufficio di presidenza congiunto con la Commissione Difesa e al successivo avvio dell'esame, in sede di Commissioni riunite, della Deliberazione del Governo sulle missioni internazionali. Successivamente la III Commissione si riunirà per procedere alla deliberazione dell'indagine conoscitiva sulle tematiche relative alla proiezione dell'Italia e dei Paesi europei nell'indo-pacifico e, quindi, allo svolgimento della seduta di interrogazioni a risposta in Commissione.

La Commissione concorda.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 17 maggio 2023. — Presidenza del presidente Giulio TREMONTI.

La seduta comincia alle 11.40.

Indagine conoscitiva sulle tematiche relative alla proiezione dell'Italia e dei Paesi europei nell'indo-pacifico.
(*Deliberazione*).

Giulio TREMONTI, *presidente*, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, essendo pervenuta l'intesa in tal senso da parte del Presidente della Camera, propone che la Commissione deliberi lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sulle tematiche relative alla proiezione dell'Italia e dei Paesi europei nell'indo-pacifico, conformemente alla valutazione unanime dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi della Commissione, espressa nella riunione del 27 aprile 2023.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD-IDP) ringrazia il collega Formentini per la proposta di avviare l'indagine conoscitiva in oggetto, essenziale per consentire alla Commissione di approfondire le dinamiche

in atto nel subcontinente indiano, e più in generale in Asia.

Paolo FORMENTINI (LEGA) ringraziando per l'apprezzamento, ribadisce l'urgenza di avviare quanto prima all'attività conoscitiva su un'area che sta assumendo sempre di più una rilevanza centrale degli equilibri strategici globali.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera all'unanimità lo svolgimento dell'indagine conoscitiva in titolo, secondo il programma allegato (*vedi allegato 3*).

La seduta termina alle 11.45.**INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA**

Mercoledì 17 maggio 2023. — Presidenza del presidente Giulio TREMONTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Giorgio Silli.

La seduta comincia alle 12.

Giulio TREMONTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori delle interrogazioni a risposta immediata sarà assicurata anche mediante la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

5-00859 Quartapelle Procopio: Sul rinnovo del memorandum di adesione alla « Belt and Road Initiative » (BRI).

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando che il *memorandum* in titolo è stato sottoscritto all'insaputa del parlamento.

Il sottosegretario Giorgio SILLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*), aggiungendo di aver espresso personalmente delle riserve al momento della sottoscrizione del *memorandum* di adesione, che non a caso definì un « azzardo » politico.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD-IDP), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta del Governo; benché, infatti, il rinnovo del *memorandum* non abbia alcun effetto sul piano finanziario, né implichi particolari obblighi a carico dell'Italia, esso pone il nostro Paese fuori dal tradizionale asse strategico euro-atlantico. Pertanto, suo avviso, è auspicabile che l'Esecutivo non rinnovi l'intesa, nell'ottica di una ridefinizione dei rapporti con la Cina allineata alle posizioni dei *partner* del G7 e dell'Unione europea.

5-00857 Della Vedova: Sull'effettiva individuazione di Milano come terza sede della Divisione centrale del Tribunale unificato dei brevetti, e sulle relative competenze.

Benedetto DELLA VEDOVA (MISTO+EUROPA) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giorgio SILLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*), evidenziando che il negoziato in esame costituisce una priorità del ministro Tajani e che il negoziato è ormai giunto ad una fase decisiva, segnata dalla interlocuzione proficua con Francia e Germania.

Benedetto DELLA VEDOVA (MISTO+EUROPA), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta del Governo che non fornisce alcun chiarimento circa l'effettiva attribuzione alla sede di Milano delle competenze a suo tempo attribuite a Londra. Segnalando che mancano ormai solo due settimane all'entrata in vigore della nuova disciplina del brevetto unitario europeo, preannuncia l'intenzione di interrogare di nuovo il Governo sugli esiti definitivi del negoziato.

5-00858 Onori: Sul ruolo dell'Italia nei consessi internazionali incentrati sull'Afghanistan.

Arnaldo LOMUTI (M5S), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giorgio SILLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Arnaldo LOMUTI (M5S), replicando, si dichiara del tutto insoddisfatto della risposta dell'Esecutivo che, al di là delle giustificazioni formali, conferma lo scacco diplomatico subito dall'Italia su uno dei *dossier* più impegnativi della storia recente del nostro Paese: ricorda, infatti, che l'Italia è stata presente in Afghanistan con uno dei contingenti NATO più numerosi, impiegando risorse complessive pari a circa 9 miliardi di euro e registrando 54 morti tra i nostri militari e circa 700 feriti. Da questo punto di vista, l'esclusione dell'Italia dal consesso ONU richiamato nell'interrogazione costituisce un insulto ai nostri caduti, a cui bisognerebbe porre rimedio con i fatti e non con le parole.

5-00860 Formentini: Sull'aggiornamento della strategia italiana per la regione dell'Artico.

Paolo FORMENTINI (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giorgio SILLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*), ricordando di avere una delega specifica sulla regione artica.

Paolo FORMENTINI (LEGA), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del Governo. Ribadisce, inoltre, la disponibilità a collaborare nella elaborazione di una strategia per l'Artico, area di prioritario interesse strategico, su cui le democrazie occidentali si devono attivare con urgenza, visto il ruolo che regimi autocratici come la Cina e la Federazione russa stanno già esercitando nella regione.

Giulio TREMONTI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 12.25.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 17 maggio 2023.

Audizione informale dell'Amministratore Delegato di Eni S.p.A, Claudio Descalzi, nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00009 Formentini, sulle possibili iniziative e interlocuzioni del Governo italiano nei confronti dei Paesi aderenti al progetto *Eastmed*.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.10 alle 13.40.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 17 maggio 2023. — Presidenza del presidente Giulio TREMONTI.

La seduta comincia alle 14.20.

Indagine conoscitiva sulle dinamiche del commercio internazionale e interesse nazionale.

Audizione di rappresentanti di SACE.
(Svolgimento e conclusione).

Giulio TREMONTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Alessandra RICCI, *Amministratore delegato di SACE*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni Andrea DI GIUSEPPE (FDI), a più riprese, Naike GRUPPIONI (A-IV-RE), Giangiacomo CALOVINI (FDI), Fabio PORTA (PD-IDP), Simone BILLI (LEGA) e, a più riprese, Giulio TREMONTI, *presidente*.

Alessandra RICCI, *Amministratore delegato di SACE*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Giulio TREMONTI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2. Testo unificato C. 384 Molinari, C. 446 Bignami e C. 459 Faraone.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 384 Molinari, C. 446 Bignami e C. 459 Faraone, recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, quale risultante dalle proposte emendative approvate dalla Commissione nel corso dell'esame in sede referente;

preso atto che, tra i compiti dell'istituenda Commissione figurano, tra gli altri; la verifica del rispetto delle normative na-

zionali, europee e internazionali in materia di emergenze epidemiologiche da parte dello Stato italiano, individuando le conseguenze di tipo sanitario, economico e sociale derivanti dal mancato rispetto di tali normative; l'esame dei rapporti intercorsi tra le competenti autorità dello Stato italiano e l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ai fini della gestione dell'emergenza epidemiologica, a partire dal periodo pre-pandemico; la valutazione della tempestività e dell'efficacia delle indicazioni fornite allo Stato italiano dall'OMS e da altri organismi internazionali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2. Testo unificato C. 384 Molinari, C. 446 Bignami e C. 459 Faraone.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE

La III Commissione,

esaminata, per i profili di competenza, la proposta di legge recante « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 »;

premessi che:

la proposta di legge in esame prevede che sia istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sul mancato aggiornamento del piano pandemico nazionale, con il compito di accertare le misure adottate per prevenire, contrastare e contenere l'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus SARS-CoV-2 nel territorio nazionale e di valutarne la prontezza e l'efficacia;

per quanto riguarda i profili di competenza della III Commissione rileva l'articolo 3, relativo ai compiti della Commissione, considerati gli specifici punti riguardanti i rapporti con l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS);

in particolare, si dispone l'accertamento dei motivi della mancata attivazione del piano pandemico nazionale allora vigente a fronte dell'emanazione, da parte dell'OMS, di provvedimenti finalizzati all'adozione degli strumenti nazionali di preparazione e risposta ad una eventuale emergenza pandemica e successivamente alla

dichiarazione di emergenza internazionale di sanità pubblica per il nuovo coronavirus da parte dell'OMS il 30 gennaio 2020;

si stabilisce la verifica del rispetto delle normative nazionali, europee e internazionali in materia di emergenze epidemiologiche – compreso il regolamento sanitario internazionale adottato dalla 58^a Assemblea mondiale della sanità il 23 maggio 2005 – da parte dello Stato italiano, individuando le conseguenze di tipo sanitario, economico e sociale derivanti dal mancato rispetto di tali normative;

viene disposto, altresì, l'esame dei rapporti intercorsi tra le competenti autorità dello Stato italiano e l'OMS ai fini della gestione dell'emergenza epidemiologica causata dal virus SARS-CoV-2, a partire dal periodo prepandemico;

si stabilisce di indagare e accertare le vicende relative al ritiro del rapporto sulla risposta dell'Italia al virus dopo la sua pubblicazione nel sito *internet* dell'ufficio regionale per l'Europa dell'OMS;

si prevede la verifica della tempestività e dell'efficacia delle indicazioni fornite allo Stato italiano dall'OMS e da altri organismi internazionali;

valutato che:

la Commissione di inchiesta in titolo, non prevede tra gli ambiti di indagine il ruolo svolto dalle Regioni nell'adozione di misure di contenimento del virus e nella relativa gestione della pandemia per gli aspetti di loro competenza;

nel testo in esame si prevede la verifica del rispetto delle normative nazionali, europee e internazionali in materia di emergenze epidemiologiche da parte dello Stato italiano, escludendo, anche in tale ambito, la verifica del rispetto delle normative regionali;

ai fini di una indagine completa si ritiene necessario, dunque, procedere alla

verifica del ruolo svolto ai diversi livelli di governo nella gestione della pandemia;

alla luce di quanto esposto,

esprime

PARERE CONTRARIO.

Onori, Lomuti, Conte.

ALLEGATO 3

Indagine conoscitiva sulle tematiche relative alla proiezione dell'Italia e dei Paesi europei nell'indo-pacifico.**PROGRAMMA DELL'INDAGINE CONOSCITIVA**

La guerra in corso tra Russia e Ucraina ha temporaneamente riportato al centro dell'attenzione delle politiche di proiezione esterna dei Paesi occidentali quanto accade nell'Europa orientale.

Tuttavia, sarebbe miope dimenticare come sia in atto da lungo tempo un processo di riorientamento delle priorità in quest'ambito che non tarderà a far avvertire nuovamente tutto il peso che lo scacchiere dell'Indo-Pacifico ha assunto nel contesto della definizione degli equilibri globali.

Sul Pacifico si affacciano infatti la prima, la seconda e la terza economia mondiale, che sono quelle degli Stati Uniti, della Repubblica Popolare Cinese e del Giappone. Ed è sempre sulle rive di quell'Oceano che si situano i due Paesi che destinano le maggiori risorse alla Difesa: le spese militari americane e quelle cinesi superano, in aggregato, i mille miliardi di dollari annui.

L'Oceano Indiano è interessato dal tratto marittimo della *Belt and Road Initiative*, con la quale Pechino sta cercando di allargare non soltanto i mercati di sbocco della sua industria manifatturiera, ma di dilatare altresì la propria influenza politica.

Se ne è avuta recentemente una prova in occasione del raggiungimento dell'accordo, propiziato dalla Repubblica Popolare Cinese, con il quale Iran e Arabia Saudita hanno deciso di riaprire le relazioni diplomatiche interrotte dal 2016.

In altre parole, anche l'assetto geopolitico del Golfo Persico inizia a risentire dell'ascesa cinese, circostanza che costituisce un indubbio indebolimento per l'Occidente nell'intero Medio Oriente.

La crescente presenza militare marittima della Cina nelle acque dell'Oceano Indiano è attentamente monitorata non soltanto dalla Marina degli Stati Uniti, ma

altresì dalle flotte dell'Unione Indiana, del Giappone e dell'Australia.

In questo contesto, lo sviluppo delle tensioni attorno a Taiwan fa temere lo scoppio di un nuovo conflitto maggiore, questa volta alla periferia orientale dell'Eurasia, e comunque alimenta, assieme alla guerra russo-ucraina, un sensibile incremento delle spese militari. Tale circostanza è causa di preoccupazioni crescenti, ma altresì motivo d'interesse per l'industria nazionale dei materiali d'armamento.

È in questo contesto che vanno valutate la strategia complessiva dell'Italia e le scelte della sua politica estera e di proiezione esterna. Dell'Indo-Pacifico è del resto parte anche la sezione orientale del Mediterraneo Allargato, che è considerato sede degli interessi nazionali più importanti del nostro Paese. È però ormai difficile separare i due ambiti, in ragione delle dinamiche comuni che li coinvolgono.

A motivare l'attenzione verso questa grande area concorre inoltre un importante fattore ulteriore. Se l'Indo-Pacifico si confermasse il fulcro della politica di sicurezza nazionale degli Stati Uniti, al fine di conservare il rapporto speciale che durante la Guerra Fredda ha legato l'Europa all'America, dovrebbe essere valutata l'opportunità di sviluppare una strategia nazionale per l'Indo-Pacifico di più elevato profilo.

Si tratterebbe, in sostanza, di rimanere rilevanti nel calcolo geopolitico americano.

Al riguardo è significativo che, tra i nostri maggiori alleati, tanto la Gran Bretagna quanto la Francia abbiano da tempo deciso di incrementare la loro presenza nell'Indo-Pacifico: alla stessa tendenza si sta conformando anche la politica di difesa del nostro Paese, attraverso l'invio in quelle acque di alcune navi militari, tra le quali la

portaerei Cavour, nave ammiraglia della nostra Marina.

Lo stesso Governo italiano è attivo nella ricucitura e nel rilancio di alcune relazioni bilaterali di grande importanza e con significative prospettive in quello scacchiere, che avevano conosciuto un momento di freddezza nel passato recente: è il caso tanto dei rapporti con gli Emirati Arabi Uniti, quanto dei rapporti con la stessa India.

Alla luce di tali considerazioni, la Commissione Affari esteri intende effettuare un'indagine conoscitiva che avrebbe lo scopo di individuare le basi sulle quali costruire una nuova strategia di presenza dell'Italia nell'Indo-Pacifico, a partire dalla ricognizione delle sfide alla sicurezza che propone e del modo di farvi fronte.

L'indagine conoscitiva, che si concluderebbe entro il 30 giugno 2024, si articolerebbe secondo il seguente programma di audizioni:

rappresentanti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione Internazionale;

rappresentanti del Ministero della difesa;

rappresentanti del Ministero delle imprese e del *made in Italy*;

accademici ed esponenti del mondo della ricerca italiana e straniera nel settore;

rappresentanti di *think tank* e di istituti di ricerca.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-00859 Quartapelle Procopio: Sul rinnovo del memorandum di adesione alla « *Belt and Road Initiative* » (BRI).**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Popolare Cinese sulla collaborazione nell'ambito della « Via della seta economica » e dell'« Iniziativa per una Via della seta marittima del 21^{mo} secolo » è stato firmato il 23 marzo 2019 dall'allora Vice Presidente del Consiglio e Ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, e dall'allora Presidente della « National Development and Reform Commission » cinese, He Lifeng.

Il paragrafo VI del Memorandum specifica la natura non vincolante dell'intesa. Essa non crea obblighi ai sensi del diritto internazionale, né costituisce un vincolo di carattere giuridico o finanziario a carico delle parti.

Il Memorandum ha acquistato efficacia al momento della firma e resta valido per un periodo di cinque anni, al termine del quale sarebbe automaticamente prorogato per altri cinque anni, salvo che una Parte vi ponga termine dandone un preavviso scritto

di almeno tre mesi all'altra Parte, quindi entro il 22 dicembre 2023.

In vista di tale scadenza, e posto che non possono esservi dubbi sull'appartenenza strategica e valoriale dell'Italia all'Occidente, è in corso un'attenta riflessione.

L'obiettivo di questo Governo è sempre quello di salvaguardare l'interesse nazionale. E di mantenere saldi i principi e gli ideali cui si ispira il ruolo dell'Italia, quale Paese fondatore dell'Unione europea, così come nell'ambito delle Nazioni Unite, del legame con gli Stati Uniti, dell'Alleanza Atlantica e del G7, di cui assumiamo la Presidenza il prossimo anno.

La valutazione avviata dal Governo sul Memorandum « Via della seta » si svolge anche tenendo a mente la più ampia riflessione sui rapporti da tenere con la Cina, in corso con i *partner* NATO, G7 e UE.

In seno all'Unione, l'Italia partecipa attivamente all'aggiornamento della Strategia europea sulla Cina e alla definizione della traiettoria futura dei rapporti UE-Cina.

ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-00857 Della Vedova: Sull'effettiva individuazione di Milano come terza sede della Divisione centrale del Tribunale unificato dei brevetti, e sulle relative competenze.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il 1° giugno entrerà in vigore l'Accordo TUB, il Tribunale Unificato dei Brevetti, e con esso la disciplina del brevetto unitario europeo.

Sono due importanti sviluppi che rafforzano la tutela dei brevetti e, più in generale, della proprietà intellettuale e dell'innovazione a livello europeo.

Come ben sapete, il recesso del Regno Unito dall'Accordo TUB a seguito della Brexit, formalizzato nel 2020, ha fatto decadere Londra come sede di una sezione della Divisione centrale del Tribunale di primo grado – come originariamente previsto.

L'Italia, a differenza di altre delegazioni, ha insistito perché una seconda sezione della sede Centrale fosse mantenuta. E ha candidato la città di Milano.

Grazie all'azione politica e diplomatica svolta la candidatura di Milano è andata progressivamente consolidandosi.

Abbiamo scongiurato candidature alternative sul tavolo.

Abbiamo acquisito il sostegno di principio di alcuni Paesi chiave, a cominciare dalla Francia e dalla Germania, ma anche dei Paesi Bassi.

Abbiamo lavorato per evitare uno scenario secondo il quale il sistema cominci a funzionare a regime su sole due sedi (una Divisione centrale a Parigi e una sezione a Monaco di Baviera), e rinvio ad un mo-

mento successivo – se non addirittura alla revisione dell'Accordo (prevista dopo sette anni dall'entrata in vigore, ai sensi dell'articolo 87.1) – l'eventuale istituzione di una nuova sezione al posto di Londra.

Il Governo è al lavoro per una decisione ufficiale di istituzione della sede a Milano all'entrata in vigore del sistema; un calendario per renderla operativa in tempi chiari e certi, con competenze adeguate in settori rilevanti per il tessuto imprenditoriale italiano, e robuste garanzie per il suo funzionamento.

Con Parigi e Berlino stiamo discutendo per definire preliminarmente a tre il percorso da sottoporre agli altri Stati contraenti del TUB.

La fase negoziale è giunta alle battute finali. Non possiamo permetterci di perdere questo importante risultato che consentirà all'Italia di essere nel gruppo di testa, insieme a Francia e Germania.

È una partita negoziale che stiamo affrontando in una logica complessiva e di sistema, che deve essere improntata a un'ottica di lungo periodo a tutela delle imprese italiane ed europee e della loro competitività internazionale. Ma anche a realismo negoziale.

In tutto questo percorso, il sostegno parlamentare all'operato del Governo sarà importante.

ALLEGATO 6

Interrogazione n. 5-00858 Onori: Sul ruolo dell'Italia nei consessi internazionali incentrati sull'Afghanistan.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La riunione di Doha del 1° e 2 maggio è stata convocata dal Segretario Generale delle Nazioni Unite per promuovere una riflessione sull'Afghanistan – al livello tecnico di funzionari – per coinvolgere i Paesi vicini all'Afghanistan e quelli più influenti del mondo islamico.

Non si è trattato, quindi, di una Conferenza internazionale per assumere decisioni sul futuro dell'Afghanistan, ma di un incontro informale, uno scambio di punti di vista tra funzionari, per mettere a punto un approccio che possa avvicinare le sensibilità dei Paesi prossimi all'Afghanistan a quelle del Consiglio di Sicurezza, a vantaggio dell'azione dell'ONU.

Nascendo come iniziativa delle Nazioni Unite, sono stati coinvolti innanzitutto i membri permanenti del Consiglio di Sicurezza, cui è stato associato il Giappone, membro non permanente del Consiglio di Sicurezza, che al momento ha la responsabilità di preparare le bozze di risoluzione sull'Afghanistan.

Oltre ai Paesi limitrofi e a quelli a maggioranza islamica, sono stati anche invitati i maggiori donatori dell'Afghanistan, come Unione europea e Germania, il cui rispettivo contributo ammonta a diverse centinaia di milioni di euro annui. Ha partecipato anche la Norvegia, visti i tradizionali contatti con i talebani.

Sono stati invece esclusi donatori di grande rilievo tra gli Stati membri dell'Unione europea, e importanti *partner* occidentali – come il Canada – il cui notevole impegno militare in Afghanistan ha comportato anche la perdita di vite umane.

Sin dalla caduta di Kabul, nell'agosto 2021, l'Italia è tra i protagonisti della risposta internazionale alla crisi afghana. Contribuiamo regolarmente al coordinamento internazionale in Qatar, dove sono ricollocate

numerose Ambasciate occidentali competenti per l'Afghanistan, inclusa la nostra. Sempre a Doha incontriamo, assieme ai *partner* europei, le Autorità afgane di fatto.

Partecipiamo attivamente al coordinamento sull'Afghanistan non solo in seno all'Unione europea, nei vari formati previsti, ma anche nel più ristretto Gruppo dei Rappresentanti e Inviati Speciali per l'Afghanistan, che include Australia, Canada, Francia, Germania, Italia, Norvegia, Regno Unito, Svizzera e Unione europea.

L'Italia si distingue inoltre per il forte impegno a tutela dei diritti delle donne e delle ragazze afgane, anche con l'organizzazione di eventi in ambito multilaterale e anche nazionale.

Tutte le iniziative di emergenza della Cooperazione italiana in Afghanistan negli ultimi anni hanno avuto un *focus* specifico sulle necessità delle donne e delle bambine. Sosteniamo le attività del Fondo delle Nazioni Unite per la Popolazione e dell'UNICEF per fornire servizi essenziali e a favore della salute sessuale e riproduttiva, prevenire e contrastare la violenza sessuale e di genere e sostenere l'accesso all'educazione delle bambine.

Siamo fortemente impegnati nel sostegno alla popolazione afghana. Intendiamo proseguire e rafforzare questo impegno, che assume una valenza strategica anche sotto il profilo della prevenzione e contrasto dei flussi migratori irregolari.

Siamo consapevoli dell'importanza di non legittimare i talebani, un regime oppressivo e oscurantista, che viola sistematicamente i diritti essenziali di donne e ragazze. Ma dobbiamo anche rispondere all'esigenza di assistere la popolazione nei suoi bisogni essenziali, e di impedire che l'Afghanistan torni a essere un santuario di organizzazioni terroristiche.

ALLEGATO 7

Interrogazione n. 5-00860 Formentini: Sull'aggiornamento della strategia italiana per la regione dell'Artico.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Italia ha una lunga tradizione di presenza e ricerca in Artico, risalente ad oltre un secolo fa e mantenutasi viva nel corso di tutto il Novecento.

Negli anni Novanta, l'avvio di attività di ricerca presso l'Osservatorio Atmosferico Artico di Thule e l'apertura da parte del CNR della base « Dirigibile Italia » alle Isole Svalbard hanno rappresentato l'inizio dell'attuale impegno dell'Italia in Artico. Questo ha visto come primo motore la ricerca scientifica.

Con l'intensificarsi dell'interesse verso l'Artico, è maturata la decisione di chiedere lo *status* di Osservatore al Consiglio Artico, ottenuto alla Ministeriale di Kiruna nel 2013.

Nello stesso periodo è stato istituito alla Farnesina il Tavolo Artico, foro di coordinamento tra Ministeri, enti di ricerca ed imprese interessati all'Artico, tuttora operante. Nel 2015, il Tavolo ha prodotto un documento strategico denominato « Verso una Strategia italiana per l'Artico – linee guida nazionali ».

Anche a seguito dell'indagine conoscitiva sulla strategia italiana in Artico svolta dalla Commissione Esteri della Camera nel 2017, la legge di bilancio per il 2018 ha creato il Programma di Ricerche in Artico e il Comitato Scientifico per l'Artico.

Il Programma di Ricerche ha permesso tra l'altro il finanziamento di vari bandi per progetti di ricerca (con 15 iniziative approvate) e per infrastrutture (con 6 progetti finanziati). Ha anche contribuito alla nascita di un dottorato in scienze polari presso l'Università Ca' Foscari a Venezia.

Fino all'invasione russa dell'Ucraina, l'Artico era riuscito, seppur parzialmente, a

mantenersi al riparo dalle tensioni internazionali. Per questo era stato definito come un'area ad alto livello di collaborazione e basse tensioni.

Questa eccezionalità dell'Artico non ha retto ai drammatici eventi del 2022. I lavori del Consiglio Artico sono stati sospesi nel marzo dello scorso anno, dopo che sette degli otto Stati Artici hanno dichiarato di non ritenere opportuna la partecipazione a riunioni sotto la Presidenza di turno della Federazione russa.

La Norvegia ha assunto la Presidenza del Consiglio Artico lo scorso 11 maggio e sta lavorando per assicurare una ripresa delle attività.

Il rafforzato interesse italiano e le novità intervenute sul piano internazionale avevano già portato il Tavolo Artico ad avviare una riflessione, prima ancora dell'invasione dell'Ucraina, per aggiornare il documento italiano di strategia per l'Artico.

Ci aspettiamo che il concreto avvio della Presidenza norvegese possa definire i futuri sviluppi del Consiglio Artico, e, più in generale, della cooperazione circumpolare, alla luce delle sfide geopolitiche in atto nella regione.

Ciò fornirà gli elementi necessari per completare la riflessione avviata, in vista di una proposta, in tempi brevi, per un nuovo aggiornato documento di strategia.

Il Ministro Tajani, nel corso dell'incontro avuto a Oslo giovedì scorso con la Ministra degli Esteri norvegese, ha sottolineato il nostro forte interesse a contribuire attivamente al Consiglio Artico e anche a sviluppare collaborazioni per far dialogare quella regione con il Mediterraneo.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali. C. 1060-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	104
Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche. C. 1114 Governo (Parere alle Commissioni I e XI) (<i>Esame e rinvio</i>)	112
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla cooperazione di polizia, fatto a Kiev il 10 giugno 2021. C. 922 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	145
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019. C. 1039 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	147
Disposizioni concernenti la definizione di un programma diagnostico per l'individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica. Nuovo testo C. 622 (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	148
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. Atto n. 40 (Rilievi alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	149
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento di modifica del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, recante unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici. Atto n. 41 (Rilievi alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i>)	150
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di modifica al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi. Atto n. 42 (Rilievi alla XI Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	153
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante approvazione delle modifiche allo statuto dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro. Atto n. 43 (Rilievi alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i>)	153
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	154

SEDE CONSULTIVA:

Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali. C. 1060-A/R Governo (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*)

155

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 maggio 2023. – Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 11.40.

Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali.

C. 1060-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relattrice*, ricorda che nella seduta odierna la Commissione esaminerà le modifiche e le integrazioni apportate al testo del decreto-legge nel corso dell'esame in sede referente da parte delle Commissioni riunite VI e XII.

Ricorda, in proposito, che il testo iniziale del provvedimento, corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo, è stato già esaminato dalla V Commissione bilancio, che ha espresso, nella seduta del 9 maggio 2023, un parere favorevole con due condizioni concernenti, rispettivamente, la più puntuale formulazione della disposizione di copertura e l'allineamento di una delle fonti di copertura all'effettivo ammontare degli oneri, che sono state recepite nel testo ora all'esame.

Nel segnalare che gli emendamenti approvati dalle Commissioni riunite VI e XII

non sono corredati di relazione tecnica, con riferimento all'articolo 2, comma 5-*bis*, concernente lo stanziamento a favore di comuni il cui piano di equilibrio finanziario sia stato approvato dalla Corte dei conti nel 2015, rileva che la disposizione ripartisce, tra i comuni aventi determinati requisiti, risorse pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2023 a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica e gas. Sottolinea che, da un punto di vista formale, la disposizione risulta priva di un'espressa autorizzazione di spesa e del rinvio per la copertura dei relativi oneri all'articolo 24 del provvedimento, ossia alla clausola di copertura finanziaria dell'intero decreto. Dal punto di vista sostanziale, non ha comunque osservazioni da formulare, giacché l'onere è configurato come limite di spesa.

In merito all'articolo 4, commi 10-*bis* e 10-*ter*, relativi alle garanzie rilasciate da ISMEA, con riferimento ai profili di quantificazione ricorda che la disposizione consente il rilascio della garanzia diretta di ISMEA in favore dei nuovi finanziamenti concessi dalle banche e da altri soggetti abilitati, in favore delle micro, piccole e medie imprese agricole e della pesca per la realizzazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili, in subordine all'autorizzazione della Commissione europea sugli aiuti di Stato. Sottolinea, inoltre, come all'attuazione della disposizione si provveda nel limite delle risorse disponibili sul conto corrente di tesoreria centrale intestato all'ISMEA, istituito ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50. Rileva, inoltre, che alle presenti disposizioni, non corredate di relazione tecnica, non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica. In proposito, fa preliminarmente presente che le garanzie ora previste sono concedibili in via valutativa, non automatica, e nel limite delle risorse dispo-

nibili ed inoltre rammenta che, con riferimento all'analoga garanzia ISMEA in favore delle PMI agricole e della pesca, l'articolo 20 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, non aveva ascritto effetti sui saldi di finanza pubblica in merito all'utilizzo di una quota delle risorse disponibili nel conto corrente di tesoreria centrale intestato all'ISMEA. In proposito, non ha osservazioni da formulare considerato che la disposizione non dovrebbe comportare nuovi o maggiori oneri, giacché essa ha l'effetto di consentire una nuova, possibile, finalizzazione di risorse già stanziata e scontata nei tendenziali. Ritiene che, ove il Governo confermasse tale ricostruzione, sarebbe tuttavia opportuno valutare l'opportunità di riformulare il comma 10-ter, sostituendo le parole: « Agli oneri derivanti dal comma 10-bis si provvede » con le seguenti: « All'attuazione del comma 10-bis si provvede ».

In merito ai profili di copertura finanziaria, invece, fa presente che il comma 10-ter dell'articolo 4 provvede agli oneri derivanti dall'ammissione alla garanzia diretta rilasciata dall'ISMEA dei nuovi finanziamenti, concessi dalle banche e dagli intermediari finanziari, nonché dagli altri soggetti abilitati alla concessione del credito in favore di micro, piccole e medie imprese agricole e della pesca e destinati alla realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile, nel limite delle risorse disponibili sul conto corrente di tesoreria centrale intestato all'ISMEA, istituito ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge n. 50 del 2022. In proposito, ricorda che la citata disposizione, al comma 2, ha trasferito risorse pari a 180 milioni di euro per l'anno 2022 su un conto corrente di tesoreria centrale, appositamente istituito e intestato all'ISMEA, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie sui mutui in favore delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che hanno subito un incremento dei costi energetici. Inoltre, fermo quanto osservato con riferimento ai profili di quantificazione, segnala l'esigenza che il Governo fornisca elementi in merito alla disponibilità delle risorse utilizzate a co-

pertura, alla luce delle garanzie già concesse, anche considerando che la relazione tecnica riferita al decreto-legge n. 50 del 2022 ha specificato che la misura delle garanzie prevista dal citato articolo 20 sarà operativa fino ad esaurimento delle risorse all'uopo destinate.

Con riferimento all'articolo 4-bis, recante un contributo in favore delle vittime di Marcinelle, rileva che la norma prevede un contributo pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 in favore di un polo didattico. In proposito, non ha osservazioni da formulare dal momento che l'onere è limitato all'importo del contributo.

Con riferimento all'articolo 4-ter, recante disposizioni per fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia nel settore sportivo, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che la norma incrementa di 10 milioni per il 2023 il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano e destina una quota delle risorse del Fondo alle associazioni sportive dilettantistiche e alle società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti natatori e piscine. In proposito, non ha osservazioni da formulare essendo l'onere limitato allo stanziamento previsto.

Per quanto riguarda l'articolo 7-ter, che prevede un contributo destinato ai piccoli comuni, non ha osservazioni da formulare, dal momento che le norme si limitano a disporre l'incremento della dotazione di un fondo destinato a consentire l'erogazione di contributi a piccoli comuni e che l'onere si configura pertanto quale tetto massimo di spesa.

Con riferimento all'articolo 7-quater, avente ad oggetto un credito d'imposta per le *start-up*, evidenzia che la norma riconosce un contributo, sotto forma di credito d'imposta, alle *start-up* innovative operanti nei settori dell'ambiente, delle energie rinnovabili e della sanità. In proposito, dato che l'onere è limitato allo stanziamento previsto, non ha osservazioni da formulare.

Per quanto riguarda l'articolo 7-quinquies, che prevede un contributo alla fondazione « Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile », rileva che la norma dispone un contributo

di 3 milioni di euro per il 2023 per l'operatività della Fondazione «Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile». In proposito, pur dichiarando di non avere osservazioni da formulare dal momento che la norma viene espressa in termini di limiti di spesa, ricorda tuttavia che in occasione dell'esame dalla legge n. 145 del 2018 era stato osservato come le norme istituissero un nuovo ente fornendo risorse solo per un triennio, con il conseguente insorgere dell'esigenza di reperire nuove risorse alla scadenza del triennio, senza la possibilità per l'ente di sostenersi con entrate proprie. Tutto ciò considerato, ritiene necessario un chiarimento da parte del Governo sulle modalità di finanziamento dell'ente per gli anni successivi al 2023.

Per quanto concerne l'articolo 8, recante un contributo statale per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici, in merito ai profili di quantificazione rileva che le norme modificano l'articolo 8 del decreto, il quale disciplina il ripiano del «*payback*» dovuto dalle aziende fornitrici di dispositivi medici alle regioni e province autonome per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici relativo agli anni dal 2015 al 2018. Inoltre, rammenta che l'articolo 8, da un lato, ha consentito alle imprese fornitrici di versare la quota dovuta nella misura pari al 48 per cento purché non attivino contenzioso oppure rinuncino al contenzioso avviato, dall'altro, ha istituito un fondo, con dotazione pari a 1.085 milioni di euro per l'anno 2023, da ripartire tra le regioni e le province autonome, quale contributo statale al ripiano del superamento del tetto di spesa. Osserva che, come desumibile dalla relazione tecnica riferita all'articolo 8, il fondo statale è dimensionato in misura tale da soddisfare integralmente i crediti delle regioni e province autonome anche nell'ipotesi in cui tutte le aziende fornitrici rinuncino al contenzioso e versino il 48 per cento delle somme dovute. Sottolinea come le modifiche in esame, introdotte in sede referente, si inseriscono nel meccanismo di rinuncia al contenzioso precisando più puntualmente le condizioni

di abbandono del contenzioso e disponendo che il versamento nella misura ridotta estingua l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici e precluda loro ogni ulteriore azione giurisdizionale in merito. In proposito, non ha osservazioni da formulare, considerato che la disposizione incide sui presupposti e sugli effetti della rinuncia al contenzioso prima descritto e che il fondo per il contributo statale è comunque di ammontare congruo anche nell'ipotesi che tutte le aziende debentrici accettino il versamento in misura ridotta.

Con riferimento ai commi 1-*bis* e 1-*quater* dell'articolo 9, concernente l'IVA sul *payback* sui dispositivi medici, evidenzia che la norma integra l'articolo 9, prevedendo che le regioni e le province autonome rendano alcune comunicazioni in materia di IVA alle imprese fornitrici di dispositivi medici. In proposito, non ha osservazioni da formulare.

Con riferimento all'articolo 10, che reca disposizioni in materia di appalto e reinternalizzazione dei servizi sanitari nonché in materia di retribuzioni, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame disciplinano le modalità di affidamento a terzi dei servizi medici e infermieristici da parte delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale. In particolare, nel sottolineare che le modifiche introdotte in sede referente intervengono sull'ambito di applicazione dell'affidamento in questione, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto della natura ordinamentale delle novelle in questione, che inoltre incidono su una disciplina cui non sono stati ascritti effetti finanziari. Per quanto concerne, invece, la facoltà prevista per i membri del Parlamento di visitare i locali degli enti del Servizio sanitario nazionale e le strutture socio-sanitarie pubbliche, non ha osservazioni da formulare, anche in considerazione del fatto che risulta espressamente previsto che da tale facoltà non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto riguarda l'articolo 11, comma 1-*bis*, contenente disposizioni in materia di incremento della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive nei servizi di emergenza-

urgenza, rileva che le modifiche introdotte in sede referente estendono la possibilità, introdotta dal testo iniziale del decreto, per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale di ricorrere a determinate prestazioni aggiuntive del personale medico e infermieristico presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri, da contenere entro i limiti di spesa fissati dalla norma. In particolare, viene ora previsto che alle predette prestazioni aggiuntive si possa ricorrere anche per il personale medico e infermieristico operante nei pronto soccorso pediatrici e ginecologici afferenti ai presidi di emergenza-urgenza e ai dipartimenti di emergenza-urgenza e accettazione di I e II livello del Servizio sanitario nazionale, sempre nel rispetto dei medesimi limiti di spesa previsti dalla norma originaria, che non vengono modificati. In proposito, non ha osservazioni da formulare, dato che gli oneri sono limitati ai tetti di spesa fissati dall'articolo 11, comma 1, del decreto in esame.

Con riferimento all'articolo 12, rileva preliminarmente che le disposizioni prevedono misure rivolte al personale dei servizi di emergenza-urgenza. In particolare, le modificazioni introdotte consentono al personale medico in formazione di prestare la propria collaborazione volontaria e occasionale, con contratto libero-professionale, agli enti e alle associazioni che, senza scopo di lucro, svolgono attività di raccolta di sangue ed emocomponenti. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, vista la natura ordinamentale delle modifiche introdotte.

Con riferimento al comma 1-bis dell'articolo 13, contenente disposizioni in materia di procedure concorsuali per la stabilizzazione del personale precario del Servizio sanitario nazionale, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare, dal momento che le norme in esame intervengono sull'applicazione delle procedure concorsuali da espletare ai fini della stabilizzazione e che la stessa deve avvenire nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019,

n. 35, non comportando, pertanto, effetti sui saldi di finanza pubblica.

Con riferimento all'articolo 15-bis, recante misure per fronteggiare la grave carenza di operatori di interesse sanitario, in merito ai profili di quantificazione rileva che la norma interviene, relativamente ai massofisioterapisti, sulla disciplina dell'elenco speciale ad esaurimento ai cui iscritti è consentito di continuare a svolgere le attività della professione sanitaria di riferimento pur in mancanza dei nuovi requisiti previsti per l'iscrizione al rispettivo albo. In particolare, la norma consente, a determinate condizioni, l'iscrizione all'elenco anche a coloro che abbiano svolto l'attività professionale per un periodo inferiore ai 36 mesi previsti a legislazione vigente. In proposito, considerato che la norma disciplina i requisiti di abilitazione allo svolgimento di un'attività professionale, non formula osservazioni.

Con riferimento all'articolo 15-ter, contenente disposizioni in materia di accesso ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale, in merito ai profili di quantificazione evidenzia preliminarmente che la norma detta specifiche disposizioni in materia di esercizio della professione odontoiatrica prevedendo, in particolare, al comma 1 la soppressione del requisito della specializzazione per la partecipazione ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e ai fini dell'accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale e recando, ai commi 2 e 3, le disposizioni di coordinamento. In proposito, osserva preliminarmente che la disposizione, concernendo i requisiti per l'accesso a un concorso pubblico, non incide sul numero delle assunzioni e non comporta effetti diretti sui saldi di finanza pubblica. Non ha osservazioni da formulare, infine, in merito al comma 4, considerata la portata ordinamentale delle relative disposizioni che specificano l'oggetto della professione od odontoiatria e modificano il regime delle incompatibilità

per l'iscrizione al relativo albo professionale.

Con riferimento all'articolo 16, comma 1-*bis*, contenente disposizioni in materia di sicurezza nei servizi di emergenza-urgenza, in merito ai profili di quantificazione rileva che la norma consente l'istituzione di presidi fissi della Polizia di Stato presso le strutture ospedaliere pubbliche e convenzionate dotate di un servizio di emergenza-urgenza, a tutela dell'ordine e sicurezza pubblica, compatibilmente con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In proposito, non ha osservazioni da formulare considerando che la norma prevede attività di carattere facoltativo, non obbligatorio, per l'amministrazione e che la stessa è assistita da una disciplina volta ad assicurare l'invarianza finanziaria.

Con riferimento all'articolo 16-*bis*, recante disposizioni in materia di ricerca sanitaria di IRCCS pubblici e IZS, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che le norme prevedono che gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali, dal 1° luglio 2023 e al 31 dicembre 2025, assumano a tempo indeterminato personale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria, già reclutato a tempo determinato con le procedure introdotte dall'articolo 1, commi da 422 a 434, della legge di bilancio per il 2018. Rammenta, altresì, che la citata legge di bilancio n. 205 del 2017 ha disposto che le assunzioni a tempo determinato di ricercatori e personale di supporto alla ricerca possono avvenire nell'ambito delle risorse stanziare dal comma 424 dell'articolo 1 della medesima legge, che erano state individuate dalla relazione tecnica, a suo tempo predisposta, sulla base di una ricognizione puntuale di tutto il personale di ricerca, al 31 giugno 2016, reclutato dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e dagli Istituti zooprofilattici sperimentali con contratti di lavoro a tempo determinato atipici e delle funzioni svolte. Considerato che le disposizioni in esame dovrebbero essere attuate in deroga ai li-

miti di spesa consentiti per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale e dagli altri vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di personale, al fine di valutarne l'impatto finanziario ritiene necessario disporre di dati aggiornati circa la potenziale platea interessata dalle assunzioni a tempo indeterminato, comprensivi, ad esempio, di inquadramento economico e retribuzione media *pro capite*, nonché sull'effettiva disponibilità delle predette risorse. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 5 dell'articolo 16-*bis* prevede che per la copertura degli oneri derivanti dal comma 1 del medesimo articolo 16-*bis*, concernente le assunzioni a tempo indeterminato di personale già reclutato a tempo determinato da parte degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, e degli Istituti zooprofilattici sperimentali, con un successivo decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero della salute in cui confluiscono le risorse di cui all'articolo 1, comma 424, della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205. In proposito, ricorda che tale ultima norma prevede che le risorse finanziarie disponibili per le attività di ricerca degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli Istituti zooprofilattici sperimentali siano incrementate per complessivi 19 milioni di euro di euro per l'anno 2018, 50 milioni di euro per l'anno 2019, 70 milioni di euro per l'anno 2020 e 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, al fine di innalzare dal 20 al 30 per cento la quota massima delle complessive risorse disponibili per attività di ricerca destinabili alle spese per personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, che, in base alle novelle introdotte dalla disposizione in esame, sono ora destinabili anche all'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato. In proposito osserva che il comma 5 in esame, nel rinviare l'istituzione del predetto fondo ad un successivo decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centoventi giorni

dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in sostanza affida ad un futuro provvedimento, peraltro di rango secondario, l'individuazione della copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 16-*bis*, che non sono oggetto di quantificazione nell'ambito della disposizione, mentre l'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità e finanza pubblica richiede che le disposizioni che recano nuovi o maggiori oneri, nell'indicare la spesa autorizzata ovvero le relative previsioni di spesa, provvedano alla « contestuale copertura finanziaria » dei medesimi oneri.

Con riferimento all'articolo 17-*bis*, rileva che le norme si limitano ad attribuire agli enti locali la facoltà di definire, con propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 227 e 229-*bis*, relative allo stralcio dei carichi fino a mille euro, e comma 231, concernente la definizione agevolata dei carichi, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare dal momento che tale facoltà dovrà essere necessariamente esercitata nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica che gravano sugli enti medesimi e nel presupposto che dalle disposizioni regionali non derivino effetti, che risulterebbero non quantificati e non coperti, sulla finanza statale. In ordine a tali aspetti, reputa comunque necessario acquisire dati ed elementi dal Governo.

Con riferimento all'articolo 23-*bis*, contenente disposizioni in materia di promozione della previdenza complementare, in merito ai profili di quantificazione evidenzia preliminarmente che la norma sostituisce l'associazione « Assoprevidenza » al Comitato « Previdenza Italia » quale ente destinatario del contributo previsto a normativa vigente a valere sul bilancio dello Stato per lo svolgimento di attività di promozione della previdenza complementare. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se, soprattutto per l'esercizio 2023 attualmente in corso, le risorse così riattribuite siano effettivamente disponibili e se sulle stesse gravino impegni in rapporto ai quali il Comitato « Previdenza Italia »

possa vantare pretese giuridicamente tutelabili.

Infine, con riferimento ai profili di copertura finanziaria fa presente che il comma 6 dell'articolo 24 provvede agli oneri derivanti dal presente decreto, richiamando anche le disposizioni di spesa di cui agli articoli 4-*bis*, 4-*ter*, 7-*ter*, 7-*quater* e 7-*quinqies*, introdotte nel corso dell'esame in sede referente e a cui aveva fatto riferimento per gli aspetti di quantificazione. Al riguardo, evidenzia che le citate modifiche non comportano una variazione degli oneri complessivamente indicati all'alinea del comma 6 del predetto articolo 24, risultando in tal senso neutrali sui saldi di finanza pubblica associati al presente provvedimento, dal momento che le spese determinate da tali disposizioni, unitamente a quelle recate dal comma 5-*bis* dell'articolo 2, trovano integrale compensazione, per un importo cumulato di 26,5 milioni di euro per l'anno 2023, nella riduzione – da 30 a 3,5 milioni di euro per il medesimo anno – del rifinanziamento, previsto dal comma 3 dello stesso articolo 24, del Fondo di cui all'articolo 15, comma 4, del decreto-legge n. 176 del 2022, destinato all'attuazione della manovra di bilancio 2023-2025. Ciò considerato, non ha osservazioni da formulare.

Il sottosegretario Federico FRENI, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice, fa presente che le disposizioni dell'articolo 4, comma 10-*bis*, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che esse si limitano a consentire una nuova, possibile finalizzazione di risorse già stanziata e scontata nell'ambito delle previsioni tendenziali di finanza pubblica. Tanto considerato, evidenzia la necessità di modificare conseguentemente la formulazione del comma 10-*ter* del medesimo articolo 4, al fine di precisare che la disposizione non reca una copertura finanziaria per far fronte a nuovi o maggiori oneri derivanti dal precedente comma 10-*bis*, ma individua esclusivamente le risorse da utilizzare ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al medesimo comma.

Con riferimento alle disposizioni dell'articolo 7-*quinquies*, che nell'anno 2023 riconosce un contributo alla fondazione « Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile », precisa che le spese di funzionamento della medesima fondazione negli anni successivi saranno finanziate a valere sul fondo di gestione di cui all'articolo 3 dello Statuto della fondazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2020, n. 195.

Richiama l'attenzione della Commissione in ordine alla necessità di sopprimere l'articolo 16-*bis*, recante disposizioni in materia di stabilizzazione del personale degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e degli Istituti zooprofilattici sperimentali, in quanto suscettibile di determinare a regime nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica privi di quantificazione e idonea copertura. In particolare, fa presente che le assunzioni a tempo indeterminato del predetto personale consentite, per gli anni 2023, 2024 e 2025, dal comma 2 del citato articolo 16-*bis* sarebbero effettuate, per espressa previsione della disposizione testé richiamata, in deroga ad una serie di vincoli concernenti la spesa di personale stabiliti a legislazione vigente con particolare riferimento al comparto sanitario, determinando conseguentemente oneri permanenti a carico della finanza pubblica. Peraltro, le risorse di cui all'articolo 1, comma 424, della legge n. 205 del 2017, individuate dal medesimo articolo 16-*bis*, comma 5, a copertura degli oneri derivanti dalla spesa per il predetto personale a tempo indeterminato, presentano solo in parte carattere strutturale, requisito necessario a far fronte ad oneri di carattere permanente. Sottolinea, altresì, che le disposizioni di cui al medesimo comma 5, nel demandare a un decreto del Ministro della salute l'istituzione di un Fondo nello stato di previsione del medesimo Ministero, in cui confluirebbero le predette risorse, non sono di per sé in grado di assicurare la contestuale copertura finanziaria dei predetti oneri, richiesta dall'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009. Rileva inoltre che, a seguito dell'assorbimento delle ri-

sorse strutturali per le stabilizzazioni previste dal medesimo articolo 16-*bis* non residuerebbero risorse idonee per assumere a tempo indeterminato il nuovo personale a tempo determinato reclutato con le altre risorse disponibili di carattere non strutturale, tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 200 del 2022, che prevede la possibilità di ridurre la durata dei contratti a tempo determinato ai fini dell'inquadramento in ruolo, con la conseguenza che le future richieste di inquadramento a tempo indeterminato risulterebbero prive di idonea copertura finanziaria.

Chiarisce, altresì, che le disposizioni dell'articolo 17-*bis* che consentono agli enti territoriali di definire, con propri atti, l'applicazione delle disposizioni per la definizione agevolata dei carichi di cui all'articolo 1, commi 227, 229-*bis* e 231, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, anche prevedendo modalità applicative diverse da quelle fissate con norme nazionali, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché si limitano a delineare una mera facoltà in capo agli enti territoriali, che pertanto valuteranno l'eventuale adesione agli istituti in esame alla luce dell'effettiva capacità di riscossione e comunque nel rispetto dei propri equilibri di bilancio.

Assicura, infine, che le previsioni dell'articolo 23-*bis*, che assegnano all'associazione « Assoprevidenza », anziché al Comitato « Previdenza Italia », il contributo previsto a normativa vigente a valere sul bilancio dello Stato per lo svolgimento di attività di promozione della previdenza complementare, non determinano effetti negativi per la finanza pubblica, giacché le relative risorse sono effettivamente disponibili e sulle stesse non gravano impegni in rapporto ai quali il Comitato « Previdenza Italia » possa vantare pretese giuridicamente tutelabili.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1060-A, di conversione in legge del decreto-legge n. 34 del 2023, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali;

premessi che:

la V Commissione ha esaminato il testo originario del provvedimento, esprimendo sul medesimo, nella seduta del 9 maggio 2023, parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e con una condizione;

le Commissioni riunite VI e XII, nel corso dell'esame in sede referente, hanno recepito le predette condizioni, apportando altresì ulteriori modificazioni al testo del provvedimento;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le disposizioni dell'articolo 4, comma 10-*bis*, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che esse si limitano a consentire una nuova, possibile finalizzazione di risorse già stanziati e scontati nell'ambito delle previsioni tendenziali di finanza pubblica;

occorre, conseguentemente, modificare la formulazione del comma 10-*ter* del medesimo articolo 4, al fine di precisare che la disposizione non reca una copertura finanziaria per far fronte a nuovi o maggiori oneri derivanti dal precedente comma 10-*bis*, ma individua esclusivamente le risorse da utilizzare ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al medesimo comma;

con riferimento alle disposizioni dell'articolo 7-*quinquies*, che nell'anno 2023 riconosce un contributo alla fondazione "Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterra-

neo per lo Sviluppo Sostenibile", le spese di funzionamento della medesima fondazione negli anni successivi saranno finanziate a valere sul fondo di gestione di cui all'articolo 3 dello Statuto della fondazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2020, n. 195;

appare necessario sopprimere l'articolo 16-*bis*, recante disposizioni in materia di stabilizzazione del personale degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e degli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS), in quanto suscettibile di determinare a regime nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica privi di quantificazione e idonea copertura;

in particolare, le assunzioni a tempo indeterminato del predetto personale consentite, per gli anni 2023, 2024 e 2025, dal comma 2 del citato articolo 16-*bis* sarebbero effettuate, per espressa previsione della disposizione testé richiamata, in deroga ad una serie di vincoli concernenti la spesa di personale stabiliti a legislazione vigente con particolare riferimento al comparto sanitario, determinando conseguentemente oneri permanenti a carico della finanza pubblica;

le risorse di cui all'articolo 1, comma 424, della legge n. 205 del 2017, individuate dal medesimo articolo 16-*bis*, comma 5, a copertura degli oneri derivanti dalla spesa per il predetto personale a tempo indeterminato, presentano solo in parte carattere strutturale, requisito necessario a far fronte ad oneri di carattere permanente;

le disposizioni di cui al medesimo comma 5, nel demandare a un decreto del Ministro della salute l'istituzione di un Fondo nello stato di previsione del medesimo Ministero, in cui confluirebbero le predette risorse, non sono di per sé in grado di assicurare la contestuale copertura finanziaria dei predetti oneri, richiesta dall'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009;

a seguito dell'assorbimento delle risorse strutturali per le stabilizzazioni pre-

viste dal medesimo articolo 16-*bis* non residuerebbero risorse idonee per assumere a tempo indeterminato il nuovo personale a tempo determinato reclutato con le altre risorse disponibili di carattere non strutturale, tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 200 del 2022, che prevede la possibilità di ridurre la durata dei contratti a tempo determinato ai fini dell'inquadramento in ruolo, con la conseguenza che le future richieste di inquadramento a tempo indeterminato risulterebbero prive di idonea copertura finanziaria;

le disposizioni dell'articolo 17-*bis* che consentono agli enti territoriali di definire, con propri atti, l'applicazione delle disposizioni per la definizione agevolata dei carichi di cui all'articolo 1, commi 227, 229-*bis* e 231, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, anche prevedendo modalità applicative diverse da quelle fissate con norme nazionali, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché si limitano a delineare una mera facoltà in capo agli enti territoriali, che pertanto valuteranno l'eventuale adesione agli istituti in esame alla luce dell'effettiva capacità di riscossione e comunque nel rispetto dei propri equilibri di bilancio;

le previsioni dell'articolo 23-*bis*, che assegnano all'associazione "Assoprevidenza", anziché al Comitato "Previdenza Italia", il contributo previsto a normativa vigente a valere sul bilancio dello Stato per lo svolgimento di attività di promozione della previdenza complementare, non determinano effetti negativi per la finanza pubblica, giacché le relative risorse sono effettivamente disponibili e sulle stesse non gravano impegni in rapporto ai quali il Comitato "Previdenza Italia" possa vantare pretese giuridicamente tutelabili,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 4, comma 10-ter, sostituire le parole: Agli oneri derivanti dal con le seguenti: All'attuazione del.

*Sopprimere l'articolo 16-*bis* ».*

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere della relatrice.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), anche alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, da cui si ricava, in particolare, la necessità di sopprimere l'articolo 16-*bis* del testo in esame, a differenza di molte altre disposizioni introdotte in sede referente che non sembrerebbero invece richiedere, ai fini della loro attuazione, lo stanziamento di specifiche risorse finanziarie, rileva da un punto di vista generale come oramai sempre più spesso il Parlamento sia chiamato ad approvare norme, nella maggior parte dei casi di iniziativa governativa, contenenti clausole di invarianza finanziaria ai sensi delle quali all'attuazione dei provvedimenti si provvederà nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente. Ritiene che la mera previsione di una clausola di invarianza finanziaria non sia sufficiente a dare dimostrazione del fatto che sia effettivamente possibile far fronte agli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e che, pertanto, molte delle disposizioni approvate siano sostanzialmente inattuabili.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche. C. 1114 Governo.

(Parere alle Commissioni I e XI).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ylenja LUCASELLI (FDI), *relatrice*, rinviando ai contenuti della documentazione predisposta dagli uffici della Camera, ricorda preliminarmente che il disegno di legge, che dispone la conversione del decreto-legge n. 44 del 22 aprile 2023, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, è corredato di relazione tecnica, cui è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Per quanto riguarda l'articolo 1, comma 1, concernente incarichi dirigenziali per l'attuazione del PNRR, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che la disposizione modifica le percentuali riferite alle dotazioni organiche del personale dirigente di I e II fascia entro le quali è consentito il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato a soggetti estranei ai ruoli dell'amministrazione, portandoli al 12 per cento delle rispettive dotazioni organiche, nell'ambito dell'attuazione del PNRR e non oltre il 31 dicembre 2026. Al riguardo, non formula osservazioni tenuto conto del fatto che il conferimento di tali incarichi essendo disposto, come espressamente previsto dall'articolo 1, comma 15, del decreto-legge n. 80 del 2021, nei limiti delle vigenti capacità assunzionali, deve essere attuato in condizioni di neutralità finanziaria, come per altro confermato dalla relazione tecnica.

Con riferimento all'articolo 1, commi da 2 a 4, 13 e 14, recanti incrementi di dotazioni organiche e assunzioni presso pubbliche amministrazioni, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che il comma 2 incrementa le dotazioni organiche, relative a posizioni dirigenziali e qualifiche funzionali, della Presidenza del Consiglio, di specifici Ministeri, dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e dell'Avvocatura dello Stato nei termini indicati nella Tabella A dell'Allegato 1. Evidenzia, inoltre, che il comma 3, autorizza altresì un complesso di assunzioni, indicate nella Tabella B dell'Allegato 2, concernenti sia l'attuazione dei summenzionati incrementi di dotazioni or-

ganiche sia assunzioni riferibili a vigenti dotazioni organiche di ulteriori amministrazioni. Fa presente che il comma 13, ai fini dell'attuazione dei commi 2 e 3, reca la relativa autorizzazione di spesa specificamente riferita a ciascuna delle amministrazioni coinvolte e ripartita tra spese per assunzioni e spese per funzionamento. Il successivo comma 14 provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa indicate al comma 13 determinando gli stessi in complessivi euro 43.234.619 per il 2023, euro 57.344.571 per il 2024, euro 59.519.205 per il 2025, euro 59.519.205 per il 2026 ed euro 58.817.940 annui a decorrere dal 2027. Al riguardo, evidenzia che gli importi complessivi degli oneri indicati al comma 14 appaiono discostarsi da quelli analiticamente quantificati dalla relazione tecnica con riferimento a ciascuna amministrazione, con riguardo al 2023. In particolare, fa presente come l'ammontare degli oneri, quale risultante dalla relazione tecnica, risulta superiore di euro 499.998 rispetto a quello indicato al comma 14, ai fini della copertura finanziaria. Osserva che tale differenza appare riconducibile alla spesa di euro 500.000 relativa alle procedure concorsuali del Ministero dell'interno, come indicato al comma 13, lettera *c*). Rileva che tale spesa, pur essendo considerata dalla relazione tecnica ai fini della quantificazione dell'onere di funzionamento complessivo, pari a euro 1.808.729,44, previsto per il medesimo dicastero, non viene considerata né nell'autorizzazione di spesa di cui al comma 13, lettera *c*) né nel prospetto riepilogativo degli oneri che, a tale riguardo, indicano l'importo di euro 1.308.730. In proposito, evidenzia che appare pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla reale incidenza delle suddette spese concorsuali, ai fini della puntuale quantificazione delle complessive spese di funzionamento riferite al suddetto dicastero e della loro corretta copertura finanziaria. Osserva, inoltre, che l'importo autorizzato con riferimento al Ministero della difesa, indicato al comma 13, lettera *d*), ai sensi di quanto rappresentato nella Tabella B, si riferisce

all'assunzione straordinaria di 2 dirigenti di I fascia con corrispondente incremento della relativa dotazione organica evidenziato nella Tabella A. Fa presente che la quantificazione di tale importo, pari a euro 175.669 per il 2023 ed euro 263.503 annui a decorrere dal 2024 per l'assunzione, e a euro 26.351 per il 2023 ed euro 2.636 annui a decorrere dal 2024 per le spese di funzionamento, come risulta anche in base ai dati riportati dalla relazione tecnica è stato, viceversa, effettuato con riferimento ad una sola unità. Al riguardo, ritiene pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo.

In merito alla componente della spesa autorizzata riferita alle spese di funzionamento, comprese quelle concernenti le procedure concorsuali, pur prendendo atto di quanto riferito dalla relazione tecnica, ovvero che queste sono state valorizzate forfettariamente sulla base dei dati storici, rileva comunque l'opportunità di acquisire i dati e i parametri utilizzati nella suddetta stima. Non formula osservazioni in merito al comma 4, che prevede la possibilità di ricorrere alla Commissione RIPAM ai fini dell'avvio delle procedure concorsuali finalizzate alle assunzioni previste alla Tabella B dell'Allegato 2, concordando con la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria della disposizione confermata anche dalla relazione tecnica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 1, comma 14, lettere da *a*) a *c*), fa fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni in materia di personale delle pubbliche amministrazioni centrali di cui al medesimo articolo 1. Indica che tali oneri sono pari nel complesso a 43.234.619 euro per l'anno 2023, a 57.344.571 euro per l'anno 2024, a 59.519.205 euro per l'anno 2025, a 59.519.205 euro per l'anno 2026 e a 58.817.940 euro annui a decorrere dal 2027, cui si provvede tramite le seguenti modalità: quanto a 36.671.908 euro per l'anno 2023, a 55.945.217 euro per l'anno 2024, a 58.757.301 euro per l'anno 2025, a 58.757.301 euro per l'anno 2026 e a 58.062.980 euro annui a decorrere dal 2027, mediante corrispondente riduzione del

Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come indicato alla lettera *a*); quanto a 822.718 euro per l'anno 2023 e a 86.524 euro annui a decorrere dal 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come indicato alla lettera *b*); quanto, infine, a 5.739.993 euro per l'anno 2023, a 1.312.830 euro per l'anno 2024 e a 675.380 euro annui a decorrere dal 2025, mediante corrispondente riduzione degli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza dei Ministeri ivi richiamati ai numeri da 1) a 13). In particolare, evidenzia che sono oggetto di riduzione tutti gli accantonamenti previsti nell'ambito del citato fondo speciale, con esclusione di quelli di competenza dei Ministeri della giustizia e dell'istruzione e del merito, come indicato alla lettera *c*).

In proposito, fermo restando quanto osservato, con riferimento ai profili di quantificazione, in relazione alle differenze riscontrate tra i dati contenuti nella relazione tecnica e le autorizzazioni di spesa recate dal comma 13 dell'articolo 1, rileva che gli importi relativi agli oneri indicati all'alinea del citato comma 14 corrispondono alla somma delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 13 e prende atto dell'adeguatezza sul piano quantitativo delle risorse finanziarie reperite a fini di copertura dalle lettere da *a*) a *c*) del medesimo comma 14. A tale ultimo riguardo, segnala peraltro che le risorse indicate come mezzi di copertura anzi superano, con riferimento agli importi previsti a decorrere dall'anno 2027, gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, per un ammontare di 6.944 euro. Sul punto, ritiene che potrebbe quindi valutarsi l'opportunità, sul piano della formulazione della disposizione, di allineare l'importo delle risorse individuate come mezzi di copertura a quello degli oneri, indicato nell'alinea del comma 14.

In merito alla prima modalità di copertura finanziaria, nel ricordare che l'articolo 1, comma 607, della legge n. 234 del 2021,

ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, rileva che, come risulta da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato il 20 aprile 2023, ossia in una data immediatamente antecedente l'adozione del decreto-legge in esame, tale Fondo recava per l'anno in corso una disponibilità di circa 74,7 milioni di euro e importi accantonati per circa 94,9 milioni di euro. Al riguardo non ha osservazioni da formulare, giacché il Fondo reca per l'anno 2023 le occorrenti disponibilità, anche tenuto conto delle ulteriori riduzioni operate dagli articoli 6, comma 2; 14, comma 5; 15, comma 36; 19, commi 1, 2, 4 e 8; nonché 22, commi 1 e 7. In riferimento alle annualità successive all'esercizio in corso, segnala che il decreto di ripartizione in capitoli del bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2023-2025 prevede sul predetto Fondo uno stanziamento di 194,6 milioni di euro per l'anno 2024 e 178,4 milioni di euro per l'anno 2025. In proposito, nel segnalare che tali risorse sono quantitativamente adeguate a far fronte al complesso delle riduzioni disposte dal provvedimento in esame, rileva come appaia opportuno che il Governo assicuri che le risorse previste a copertura risultino effettivamente disponibili, anche tenuto conto delle ulteriori riduzioni operate dal presente decreto.

In merito alla seconda modalità di copertura finanziaria, rappresenta preliminarmente l'esigenza, sotto il profilo formale, di modificare la lettera *b*) del comma 14, al fine di precisare, in linea con quanto desumibile anche dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato alla relazione tecnica, che l'utilizzo delle risorse poste a carico del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, in misura pari a euro « 86.524 annui », decorre dall'anno 2024 anziché dall'anno 2023, come indicato nel testo della norma. Ciò premesso, poiché da un'interrogazione alla

banca dati della Ragioneria generale dello Stato emerge che sul citato Fondo sono disponibili per l'anno 2023 circa 12,5 milioni di euro, non ha osservazioni da formulare per tale annualità. Per quanto riguarda, invece, gli oneri a regime dal 2024, nonostante l'esiguità delle risorse utilizzate a copertura a fronte di uno stanziamento iniziale del Fondo pari a circa 140 milioni di euro per l'anno 2024 e a 98 milioni di euro per l'anno 2025, indica che andrebbe acquisita una conferma da parte del Governo in merito alla disponibilità in via permanente delle risorse impiegate con finalità di copertura, anche alla luce dell'ulteriore riduzione del Fondo stesso disposta, a decorrere dal 2032, dall'articolo 16, comma 1, lettera *b*), numero 6).

In merito alla terza modalità di copertura finanziaria, non ha osservazioni da formulare, giacché i singoli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, interessati dalla norma recano ciascuno le occorrenti disponibilità, anche alla luce delle ulteriori riduzioni apportate ad alcuni dei medesimi accantonamenti ad opera di altre disposizioni del presente provvedimento.

In relazione all'articolo 1, comma 5, concernente il reclutamento di personale da parte del Dipartimento della disabilità, in merito ai profili di quantificazione non formula osservazioni considerato che la norma, nell'autorizzare la Presidenza del Consiglio a bandire concorsi e ad assumere per far fronte alle esigenze del medesimo Dipartimento, opera, come espressamente previsto dalla norma stessa, nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione riferiti all'articolo 1, comma 6, evidenzia che la norma prevede nei bandi di concorso per l'assunzione di personale non dirigente del Ministero del turismo disciplinati dal provvedimento in esame, una specifica riserva di posti in favore del personale a tempo indeterminato dell'Agenzia nazionale del turismo. Al riguardo, non formula osservazioni concordando con la natura ordinamentale e la neutralità finan-

ziaria della norma confermate anche dalla relazione tecnica.

Per quanto riguarda l'articolo 1, commi 7 e 8, lettera *c*), recante incremento delle posizioni dirigenziali del Ministero del turismo, in merito ai profili di quantificazione, osserva che le disposizioni apportano modifiche di coordinamento al decreto-legge n. 21 del 2022 e al decreto legislativo n. 300 del 1999 al fine di tener conto dell'incremento delle posizioni dirigenziali, nello specifico due generali e quattro non generali, del Ministero del turismo disposte ai sensi delle Tabelle A e B richiamate dai commi 2 e 3 dell'articolo 1. Al riguardo, pertanto, non ha osservazioni da formulare.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 1, comma 8, lettere *a*) e *b*), concernente l'organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, evidenzia che la norma ridefinisce l'organizzazione del predetto Ministero, disponendo che lo stesso si articoli in tre aree funzionali, in un corrispondente numero massimo di tre dipartimenti e in numero di posizioni dirigenziali generali non superiori a dodici, inclusi i Capi dipartimento. Al riguardo, considerato che, come evidenziato anche dalla relazione tecnica, il numero complessivo di posizioni dirigenziali generali resta invariato rispetto a quello definito dalla previgente disciplina, che prevede la figura del Segretario generale, dieci direzioni generali e un incarico dirigenziale generale conferibile secondo l'*ex* articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001 tra l'altro, per attività di consulenza, studio e ricerca, non ha osservazioni da formulare.

Con riferimento invece alla diversa incidenza degli oneri relativi alla retribuzione di posizione variabile e di risultato spettante ai nuovi Capi di dipartimento rispetto a quelli del Segretario generale, osserva che la relazione tecnica afferma che questi trovano comunque copertura nel Fondo per la retribuzione di posizione e risultato della dirigenza di I fascia del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e che, pertanto, la disposizione opera in condizioni di invarianza finanziaria. Al ri-

guardo, a conferma di tale invarianza finanziaria, ritiene opportuno che vengano forniti dati ed elementi di quantificazione volti ad evidenziare la portata di tali nuovi oneri retributivi nonché l'ammontare delle risorse appostate sul suddetto Fondo a normativa vigente al fine di poterne valutare la congruità rispetto alle nuove esigenze di spesa determinate dalla norma in esame.

Per quanto riguarda l'articolo 1, comma 9, concernente procedure concorsuali per assunzioni di personale presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che la norma modifica, per esigenze di coordinamento, i riferimenti normativi relativi alle procedure concorsuali applicabili alle assunzioni previste presso il medesimo Ministero dall'articolo 17-*quinquies*, del decreto-legge n. 80 del 2021. Al riguardo non formula osservazioni, concordando con la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria della norma evidenziate anche dalla relazione tecnica.

Con riferimento all'articolo 1, commi 10 e 11, evidenzia che il comma 10 prevede l'avvalimento, fino al 31 dicembre 2023, da parte dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di un contingente massimo di cinquanta unità appartenenti ad altre pubbliche amministrazioni comprese le autorità indipendenti. Evidenzia che i relativi oneri retributivi sono a carico dell'Agenzia, diversamente da quanto previsto per il personale proveniente da altre amministrazioni già in avvalimento presso la stessa, i cui oneri, in base all'assetto vigente, sono posti a carico delle rispettive amministrazioni di appartenenza. Fa inoltre presente che il suddetto personale può essere inquadrato, entro il medesimo termine del 31 dicembre 2023, nei ruoli dell'Agenzia nei limiti della dotazione organica prevista dall'articolo 12, comma 4, del decreto-legge n. 82 del 2021, secondo modalità selettive determinate dal relativo regolamento. Al riguardo, rileva che la relazione tecnica riferisce che i suddetti oneri potranno essere sostenuti a valere sulla vigente dotazione finanziaria dell'Agenzia. Tanto premesso, a conferma della asserita sostenibilità finanziaria di tali nuove spese di per-

sonale fa presente che andrebbe comunque fornita sia una stima degli oneri retributivi, sulla base dei profili professionali coinvolti, dirigente o meno, e del relativo livello di inquadramento retributivo, sia un quadro delle risorse effettivamente disponibili per tale nuova finalità di spesa. Quanto al successivo transito di tale personale nei ruoli dell'Agenzia, pur considerato che, come espressamente previsto dalla norma questo avverrà nei limiti della dotazione organica prevista a normativa vigente, osserva che andrebbe acquisito un chiarimento in merito all'impatto che potrebbe prodursi sugli organigrammi delle amministrazioni cedenti, peraltro non individuate alla norma, posto che tale cessione, ove diventasse permanente, potrebbe preconstituire le condizioni di successive richieste assunzionali da parte delle amministrazioni medesime. Rileva che, ciò stante, andrebbe comunque valutata l'opportunità di inserire un'apposita clausola di neutralità finanziaria con riferimento all'attuazione del comma 10. In merito al comma 11, che include i titolari di incarichi di vertice e di funzione dirigenziale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale tra i soggetti che possono essere esentati dal vigente obbligo di pubblicazione di dati personali, non formula osservazioni considerata la natura ordinamentale della disposizione.

Con riferimento all'articolo 1, comma 12, ritiene che andrebbero acquisiti ulteriori elementi di valutazione volti a confermare la previsione di neutralità finanziaria riferita dalla relazione tecnica con riguardo alla norma in esame che consente fino al 31 dicembre 2026 all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente di avvalersi di un contingente di 15 unità di personale in mobilità proveniente da pubbliche amministrazioni. In particolare, fa presente che andrebbero evidenziati i profili professionali del personale, dirigente o meno, interessato dalla disposizione al fine di poter valutare l'impatto della stessa sull'efficienza operativa delle amministrazioni cedenti ed escludere, pertanto, l'insorgenza presso le stesse di nuovi fabbisogni di personale. A tale ultimo riguardo, comunque, al fine di assicurare la neutralità finanzia-

ria della disposizione, ritiene che andrebbe valutata l'opportunità di prevedere, nell'ipotesi di collocamento fuori ruolo, che per tutta la durata dell'impiego del suddetto personale, venga reso indisponibile un numero di posti finanziariamente equivalente nella dotazione organica delle amministrazioni di provenienza, posto che, ai sensi del secondo comma dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957, in relazione a ciascun collocamento fuori ruolo, nella qualifica iniziale del ruolo stesso, deve essere lasciato scoperto un posto.

In merito ai profili di quantificazione riferiti all'articolo 2, concernente il monitoraggio delle riforme per la pubblica amministrazione, non ha osservazioni da formulare, giacché le norme, nell'istituire presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri l'Osservatorio nazionale del lavoro pubblico, da un lato, prevedono sia che quest'ultimo operi avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sia la contestuale abrogazione delle disposizioni istitutive dell'Osservatorio nazionale del lavoro agile nelle amministrazioni nonché della Commissione tecnica per la performance, le cui funzioni vengono sostanzialmente assorbite da quelle del nuovo Osservatorio, dall'altro lato, stabiliscono che ai componenti del medesimo Osservatorio non spettino compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa, o altri emolumenti comunque denominati.

Per quanto riguarda l'articolo 3, recante disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali, in merito ai profili di quantificazione rileva che i commi 1, 3, 4, 5 e 6 consentono ad alcune amministrazioni pubbliche di incrementare le proprie spese di personale. In particolare, evidenzia che: il comma 1 consente alle regioni di applicare la disciplina statale in materia di uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico; il comma 3 consente alle Regioni a statuto ordinario, ai fini dell'attuazione dei progetti previsti dal PNRR, di reclutare personale a tempo determinato

con qualifica non dirigenziale; il comma 4 consente alle Agenzie regionali per la protezione ambientale interessate dalla progettazione e dalla realizzazione delle grandi opere di procedere alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato; il comma 5 consente a regioni, province, comuni e città metropolitane, fino al 31 dicembre 2026 di procedere alla stabilizzazione di personale, avente determinati requisiti, in servizio a tempo determinato; il comma 6 esclude temporaneamente il trattamento economico del segretario comunale dal computo degli attuali tetti di spesa del personale per i soli comuni che ne sono sprovvisti. Fa presente che ciascuna di queste disposizioni, pur derogatorie a norme generali, risulta comunque assoggettata a determinati vincoli di spesa o di equilibrio finanziario, esplicitati dalla norma o rammentati dalla relazione tecnica. In proposito, non ha osservazioni da formulare considerato che le disposizioni, come rammentato anche dalla relazione tecnica, continuano ad operare nel quadro di vincoli finanziari già previsti a legislazione vigente, che esse attribuiscono alle amministrazioni interessate facoltà e non obblighi e che, inoltre, per quanto riguarda la stabilizzazione consentita dal comma 5, alla disposizione che ne reca la disciplina, secondo l'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017, a suo tempo, non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Con riferimento, invece, al comma 2, rileva che la disposizione interviene sul fondo costituito dall'articolo 31-*bis*, comma 5, del decreto-legge n. 152 del 2021, presso il Ministero dell'interno, con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, destinato alla copertura dell'onere per assunzioni nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti attuatori dei progetti previsti dal PNRR. Evidenzia che il comma 2, da un lato, consente di utilizzare le risorse relative all'annualità 2022 assegnate ai comuni beneficiari individuati dall'apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, pari a 9.593.409 euro, con esclusione delle risorse relative alle spese effettivamente sostenute nell'anno 2022, per la me-

desima spesa di personale nell'anno 2023, dall'altro, mantiene in bilancio le risorse in conto residui del fondo, pari a 20 milioni di euro, attribuendole, per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, al medesimo fondo. Rileva che la disposizione quantifica, poi, gli oneri, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, in misura pari a 7.516.000 euro per l'anno 2023 e a 2.575.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, rilevando che tali partite sono riscontrabili nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari. In proposito, evidenzia che, per quanto riguarda il rinvio al 2023 delle risorse assegnate ai comuni nel 2022, ad eccezione di quelle riferite a spese già sostenute nel medesimo 2022, la relazione tecnica non fornisce l'importo delle risorse così trasferite. Al fine di poter verificare gli effetti quantificati dalla disposizione e rappresentati nel prospetto riepilogativo degli oneri, ritiene pertanto necessario che il Governo fornisca il dato relativo al predetto importo e la relativa fonte. Inoltre, per quanto riguarda il mantenimento in bilancio di 20 milioni di euro originariamente stanziati per il 2022 e che ora vengono imputati agli esercizi 2023-2026 nella misura di 5 milioni per ciascuna annualità, osserva che, in merito all'anno 2023, la verifica degli effetti richiede di acquisire preliminarmente i chiarimenti sopra richiesti, mentre in merito agli anni 2024-2026 la disposizione quantifica un onere di 2.575.000 euro, pari al 51,5 per cento della somma rinviata: tale onere appare infatti quantificato al netto degli effetti riflessi sulle entrate tributarie e contributive, ossia degli effetti di maggior gettito sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dalle spese di personale cui sono destinate le risorse del fondo. Riguardo a tale ricostruzione ritiene che andrebbe comunque acquisita una conferma da parte del Governo, tenuto conto del fatto che la relazione tecnica non fornisce informazioni al riguardo e che usualmente il prospetto riepilogativo degli oneri espone gli effetti riflessi separatamente dagli oneri in una riga apposita, in modo da consentire di distinguere le maggiori entrate tributarie e contributive dalla spesa da cui esse deri-

vano, anziché il mero effetto netto risultante dalla compensazione spesa-entrate.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il primo periodo del comma 2 prevede che le risorse relative all'annualità 2022 del fondo per il concorso alla copertura dell'onere sostenuto dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per le assunzioni previste per l'attuazione del PNRR, di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge n. 152 del 2021, assegnate ai comuni beneficiari individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 5, pari a 9.593.409 euro, possano essere utilizzate per la medesima spesa di personale nell'anno 2023. Evidenzia che il secondo periodo del medesimo comma prevede, inoltre, che le rimanenti risorse in conto residui del citato fondo, pari a 20 milioni di euro, vengano mantenute in bilancio per essere trasferite, per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, al medesimo fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge n. 152 del 2021. Osserva che alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto delle due disposizioni, pari complessivamente a 7.516.000 euro per l'anno 2023 e 2.575.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008, iscritto sul capitolo 7593 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, segnala che il citato Fondo reca una dotazione iniziale, in termini di sola cassa, pari a circa 396 milioni di euro per l'anno 2023, a 382 milioni di euro per l'anno 2024 e a 410 milioni di euro per l'anno 2025 e che sullo stesso, come emerge da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, risultano attualmente disponibili, con specifico riferimento all'anno in corso, 43.506.269 euro. Ciò posto, preso atto della disponibilità delle risorse utilizzate a copertura per il

2023, ritiene comunque opportuno acquisire una assicurazione del Governo in ordine alla disponibilità delle citate risorse anche per le annualità successive e al fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle medesime risorse.

Con riferimento all'articolo 4, non ha osservazioni da formulare, giacché le norme si limitano ad apportare modifiche ordinali alla disciplina relativa allo svolgimento delle attività formative dell'ottavo corso-concorso selettivo per la formazione dirigenziale bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione.

Riguardo l'articolo 5, comma 1, recante disposizioni in materia di personale del Ministero dell'istruzione e del merito, e nello specifico il concorso per i dirigenti tecnici con funzioni ispettive del medesimo Ministero, in merito ai profili di quantificazione rileva che le norme modificano alcune disposizioni del decreto legislativo n. 297 del 1994 sulle modalità di svolgimento del concorso per i dirigenti tecnici con funzioni ispettive del Ministero dell'istruzione e del merito, rinviando a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito la disciplina dello svolgimento del relativo concorso, già demandata, a legislazione previgente, ad altri atti quali il bando di concorso o i decreti dirigenziali, e ridefinendo la composizione delle commissioni esaminatrici, cui possono essere nominati anche i soggetti collocati in quiescenza da non più di quattro anni dalla data di pubblicazione del bando di concorso. In proposito, non formula osservazioni considerato che la norma interviene principalmente, da un lato, a modificare l'atto cui è demandata la fissazione dei profili attuativi del concorso, dall'altro, sulla composizione delle commissioni, a invarianza del numero dei relativi componenti, nonché del fatto che gli oneri per lo svolgimento dei concorsi sono quantificati e coperti dalle rispettive norme autorizzative, alla luce dei chiarimenti riportati nella relazione tecnica.

Con riferimento all'articolo 5, commi da 2 a 4, in merito ai profili di quantificazione

rileva che le norme prevedono che anche per l'anno scolastico 2022/2023 continuino ad operare le Contrattazioni integrative regionali, sottoscritte tra gli Uffici scolastici regionali e le organizzazioni sindacali rappresentative, per la definizione delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici a livello regionale, come indicato al comma 2, e che le contrattazioni integrative regionali sopra citate possano innalzare anche nell'anno scolastico 2022/2023 la percentuale delle risorse complessive del Fondo unico nazionale della dirigenza scolastica destinata alla retribuzione di posizione e ai compensi per gli incarichi di reggenza delle istituzioni sottodimensionate e prevista dall'articolo 42, comma 3, del contratto collettivo nazionale del lavoro area istruzione e ricerca dell'8 luglio 2019, esclusivamente al fine di evitare la ripetizione di somme già erogate in favore dei dirigenti scolastici anche nell'anno scolastico 2002/2023 e non solo negli anni 2020/2021 e 2021/2022, come previsto a legislazione vigente, ai sensi di quanto indicato al comma 3. Rileva, altresì che le norme stabiliscono esplicitamente che all'attuazione di tali proroghe disposizioni si provvede nei limiti delle risorse disponibili sul fondo unico nazionale e che dalla loro attuazione non possono derivare aumenti della retribuzione di posizione di parte variabile rispetto a quella definita per l'anno scolastico 2021/2022. Evidenzia, inoltre, come le norme stabiliscano che qualora dalle rilevazioni di consuntivo dovessero emergere nuovi o maggiori oneri, anche per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, alla loro copertura si provvederà con riduzione dei risparmi accertati ai sensi della legislazione vigente ovvero a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, ai sensi di quanto indicato al comma 4. In proposito, mentre per la proroga del comma 2 non formula osservazioni stante il contenuto ordinamentale della disposizione, come confermato dalla relazione tecnica, sul comma 3, pur rilevando che la norma è configurata come di carattere facoltativo e che essa proroga una disposizione al comma 559 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2023, cui non

sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, ritiene comunque necessario acquisire una conferma da parte del Governo in merito all'adeguatezza delle risorse già stanziare sul Fondo unico nazionale, posto che negli ultimi anni si sono resi necessari adeguamenti strutturali e straordinari del fondo stesso, quali il decreto-legge n. 34 del 2020, la legge di bilancio per il 2021 e la legge di bilancio per il 2022, al fine di garantire nel quinquennio dal 2017/2018 al 2021/2022 il mantenimento delle retribuzioni di parte « variabile » già percepite dai dirigenti scolastici, ferme ai valori del 2016/2017. Inoltre, rileva che, al fine di assicurare coerenza interna alla norma in esame, la sostituzione dell'anno scolastico 2021/2022 con gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 dovrebbe essere effettuata ovunque ricorra all'interno del comma 559 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2023, in modo da chiarire che l'aggiunta dell'anno scolastico 2022/2023 si riferisca non solo alla possibilità di innalzare la predetta percentuale delle risorse complessive del Fondo unico nazionale, ma anche alla finalità per la quale tale innalzamento viene disposto, ossia quella di evitare la ripetizione delle somme già erogate anche nell'anno scolastico 2022/2023, come per altro emerge dalla relazione illustrativa. Sul punto, considera comunque opportuna una conferma da parte del Governo.

Con riferimento all'articolo 5, commi da 5 a 19, in merito ai profili di quantificazione, rileva che i commi da 5 a 12 prevedono in via straordinaria per l'anno scolastico 2023/2024, che i posti di sostegno vacanti e disponibili siano assegnati con contratto a tempo determinato ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze, per i posti di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi alla prima fascia a cui possono iscriversi coloro che conseguono il titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2023. Evidenzia che per tali docenti si prevede un periodo di prova di un anno, lo svolgimento di prove di professionalità dinanzi a un comitato di valutazione la cui composizione è integrata rispetto alla legislazione vigente e, in caso

di esito favorevole, l'assunzione a tempo indeterminato e la conferma in ruolo. Tanto premesso, con riguardo alle assunzioni, non ha osservazioni da formulare dal momento che le stesse avvengono nell'ambito dei posti vacanti e disponibili e considerato che la relazione tecnica stima che il numero di tali posti dovrebbe eccedere il numero dei potenziali candidati. Parimenti non ha osservazioni da formulare a proposito dell'integrazione del comitato di valutazione incaricato di esaminare i neo assunti dal momento che la relazione tecnica ha chiarito che all'ulteriore componente non spettano compensi e che l'eventuale rimborso di spese, in base a norme vigenti, resta a carico degli istituti scolastici che hanno assunto i soggetti esaminati. Circa tale ultima asserzione, rileva che andrebbe comunque acquisita conferma che dalla procedura ora delineata non derivino dunque oneri ulteriori rispetto a quanto già scontato a legislazione vigente, laddove la relazione tecnica parrebbe riferire la neutralità al fatto che l'onere gravi sull'istituzione scolastica. Osserva che analoghe considerazioni possono essere svolte sulle norme recate dai successivi commi da 13 a 17 che prevedono che per l'anno scolastico 2023/2024 coloro che sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze sul sostegno, con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero, siano collocati in un apposito elenco aggiuntivo alla prima fascia delle medesime graduatorie, sino all'effettivo riconoscimento del titolo di accesso e che a costoro siano conferiti contratti di supplenza in subordine ai docenti oggetto delle procedure dei commi da 5 a 12. Fa presente che i soggetti in questione al termine dell'eventuale percorso annuale di formazione e prova, sono immessi in ruolo sui posti di sostegno vacanti e disponibili, nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge n. 449 del 1997. Con riguardo al comma 18 che prevede che il Ministero dell'istruzione e del merito, sulla base di una convenzione triennale, si avvalga del Centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche

per le attività connesse al riconoscimento dei titoli di abilitazione all'insegnamento ovvero di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero, non ha osservazioni da formulare atteso che la copertura dell'onere derivante da detta convenzione è configurata come tetto di spesa e che la relazione tecnica dà conto della congruità dello stanziamento rispetto alle spese che si presume di dover sostenere. Infine, con riferimento alla semplificazione dei percorsi di specializzazione alle attività di sostegno fino al termine del periodo transitorio del 31 dicembre 2024, prevista al comma 19, che si sostanzia nel venir meno del requisito dell'abilitazione all'insegnamento per coloro che possono accedere ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico, non ha osservazioni da formulare atteso il loro carattere ordinamentale.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 18 dell'articolo 5 provvede agli oneri derivanti dalla stipula della convenzione con il Centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche, pari a 1,46 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, che reca le occorrenti disponibilità. Al riguardo, non ha pertanto osservazioni da formulare.

In merito ai profili di quantificazione riferiti all'articolo 5, comma 20, rileva che la norma introduce uno specifico regime per la limitazione della mobilità per tutto il personale docente, della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria immesso in ruolo a partire dall'anno scolastico 2023/2024. A tal fine, evidenzia che viene esteso il campo di applicazione dell'articolo 13, comma 5 del decreto legislativo n. 59 del 2017, che ha posto una disciplina vincolante della mobilità dei docenti di nuova assunzione. In proposito, non ha osservazioni da formulare visto il carattere ordinamentale della norma, che incide sulla mobilità dei docenti e non sul loro numero o sulla loro retribuzione, e tenuto conto del fatto che la disposizione di cui viene ampliata la por-

tata applicativa è assistita da una clausola di neutralità finanziaria all'articolo 19, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 59 del 2017, e che alla stessa, a suo tempo, non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Per quanto riguarda l'articolo 5, comma 21, rileva che la norma interviene sul contingente di esperti, già previsto nel numero massimo di sei dall'articolo 47 comma 1, terzo periodo, del decreto-legge n. 36 del 2022, di cui si avvale il Ministero dell'istruzione e del merito, fino al 31 dicembre 2026, a supporto dell'Ufficio di gabinetto, per stabilire che gli esperti siano impegnati nell'attuazione anche degli investimenti e non soltanto delle riforme legate al PNRR, per individuare nuovi requisiti per la loro nomina e per specificare che tale gruppo sia aggiuntivo rispetto a quello previsto all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 167 del 2020, relativo all'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, per il quale il Ministro può nominare fino a 15 tra esperti o consulenti di alta professionalità o specializzazione nelle materie di competenza del Ministero. Osserva, inoltre, che le risorse disponibili, ove residuino, possono essere utilizzate per conferire incarichi a lavoratori collocati in quiescenza in deroga al divieto generale, per tutte le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR. In proposito, osserva che l'intervento della norma in esame avviene all'interno delle risorse disponibili a legislazione vigente senza aumentare il numero degli esperti coinvolti e pertanto non si formulano osservazioni.

Con riferimento all'articolo 6, in merito ai profili di quantificazione evidenzia preliminarmente che la norma introduce, al comma 1, per il biennio 2023-2024, una riserva di posti in favore del personale assunto localmente dagli uffici all'estero, nelle procedure concorsuali del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relative all'assunzione di personale dell'area assistenti richiamata dall'Allegato 2 della Tabella B del provvedimento in esame. Rileva come venga, quindi, anticipato dal 1° ottobre al 1° giugno 2023

l'incremento di cento unità di personale dell'area assistenti, disposto con riferimento alla dotazione organica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dalla legge n. 197 del 2022, per un onere complessivamente determinato dalla medesima norma in euro 1.250.206 per il 2023 e con copertura a valere sul fondo assunzioni di personale a tempo indeterminato nelle amministrazioni dello Stato, come stabilito dal comma 2, primo periodo. Rileva come sia, inoltre, adeguata a quanto riportato nell'Allegato 2 della Tabella B, a partire dal 1° ottobre 2024, la dotazione organica del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale riferita al personale dell'area assistenti, come indicato al comma 2, secondo periodo. Evidenzia che viene, altresì, introdotta la possibilità di aumentare la percentuale massima del rimborso previsto per le spese sostenute dai funzionari all'estero per l'istruzione scolastica primaria e secondaria dei figli a carico, come indicato al comma 4. Fa inoltre presente che viene, infine, autorizzata la spesa di euro 3.400.000 per il 2023 e di euro 5.200.000 a decorrere dal 2024 per l'incremento del contingente di militari dell'Arma dei carabinieri inviati negli uffici all'estero con copertura a valere sulla Tabella A del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, come indicato al comma 5.

Non formula osservazioni in merito al comma 2, primo periodo, e al comma 5, considerato che gli importi rispettivamente riferiti agli oneri relativi all'anticipata assunzione di personale amministrativo e all'incremento del contingente dei carabinieri in servizio presso uffici all'estero, appaiono verificabili e confermabili alla luce dei dati e dei parametri forniti dalla relazione tecnica.

Non ha nulla da osservare, altresì, con riguardo al comma 2, secondo periodo, considerato che, come riferito dalla relazione tecnica, il disposto adeguamento in aumento della dotazione organica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, relativa all'Area assistenti risponde ad esigenze di coordina-

mento con quanto riportato nell'Allegato 2 della Tabella B, richiamata dall'articolo 1, comma 2, del provvedimento in esame e che gli oneri di tale disposizione sono già scontati nel calcolo di quelli derivanti dalla disposizione da ultimo richiamata. Non ha nulla da osservare anche con riguardo al comma 4, concordando con quanto evidenziato dalla relazione tecnica circa la neutralità finanziaria della disposizione, ovvero che la stessa opera comunque nell'ambito dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, che costituisce un limite massimo di spesa. Non ha osservazioni da formulare, infine, anche in merito al comma 1, stante la natura ordinamentale della disposizione.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 6, comma 2, terzo periodo, provvede agli oneri derivanti dal primo periodo del medesimo comma, riguardante l'incremento della dotazione organica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, pari a 1.250.206 per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, di cui all'articolo 1, comma 607, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021. In proposito, nel rinviare a quanto osservato in riferimento all'articolo 1, comma 14, lettera *a*), riguardo alle risorse disponibili sul citato Fondo per l'esercizio in corso, non ha osservazioni da formulare, anche tenuto conto delle ulteriori riduzioni operate, oltre che dal citato articolo 1, comma 14, lettera *a*), anche dagli articoli 14, comma 5, 15, comma 36, 19, commi 1, 2, 4 e 8, nonché 22, commi 1 e 7. Inoltre, fa presente che il comma 5 dell'articolo 6 provvede agli oneri derivanti dall'incremento del contingente di militari dell'Arma dei carabinieri inviati negli uffici all'estero, pari a 3,4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 5,2 milioni di euro a decorrere dal 2024, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di compe-

tenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che reca le occorrenti disponibilità, anche tenuto conto dell'ulteriore riduzione operata dall'articolo 1, comma 14, lettera *c*), numero 4), del presente provvedimento. Al riguardo, non ha pertanto osservazioni da formulare.

Per quanto riguarda l'articolo 7, recante disposizioni in materia di personale del Ministero della difesa, in merito ai profili di quantificazione evidenzia preliminarmente che la norma al comma 1 autorizza il Ministero della difesa, a decorrere dal 1° aprile 2023, ad assumere a tempo indeterminato un numero massimo di 6 unità funzionari tecnici. Ai relativi oneri, nel limite di spesa pari a euro 180.760 per il 2023 e a euro 271.140 a decorrere dal 2024, si provvede a valere sulle facoltà assunzionali ordinarie del Ministero della difesa già maturate e disponibili a legislazione vigente. Rileva che i suddetti importi appaiono verificabili in base ai dati ed agli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica. In proposito, non formula quindi osservazioni. Rileva che la norma modifica, altresì, l'articolazione del Ministero della difesa aumentando da 2 a 3 il numero dei relativi Uffici centrali, come indicato al comma 2, lettera *a*), n. 1.1, e trasformando il previgente Commissariato generale per le onoranze ai caduti in Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa, come al comma 2, lettera *a*), n. 1.2. Osserva che vengono, inoltre, incrementate di 2 unità le posizioni dirigenziali generali del Ministero della difesa, come indicato al comma 3, disponendo, a compensazione e al fine di assicurare l'invarianza di spesa, la soppressione, presso il medesimo dicastero, di un numero di posizioni dirigenziali equivalente sul piano finanziario e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili, ai sensi di quanto previsto dal comma 4. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla portata applicativa dei suddetti commi, alla luce di quanto affermato dalla relazione tecnica che, diversamente da quanto previsto dalle citate

disposizioni, nel fornire i dati della quantificazione di euro 263.503 annui e della copertura di euro 320.700 annui dei relativi oneri, riferisce questi ultimi alla costituzione di 1 posizione dirigenziale generale aggiuntive, cioè 2 nel testo delle norme, e alla conseguente soppressione di 2 posizioni dirigenziali non generali. A tal fine, risulta pertanto necessario aggiornare i dati e i parametri forniti dalla relazione tecnica allo scopo di renderli più aderenti al dato testuale delle disposizioni. Osserva che la norma dispone, altresì, il rafforzamento dell'organico della sanità militare, autorizzando la messa a concorso nel 2023 per il reclutamento nelle Forze armate di 16 ufficiali medici con il grado di tenente e gradi corrispondenti e di 120 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo e gradi corrispondenti, come indicato al comma 5. Al riguardo evidenzia che gli oneri recati dalla disposizione non appaiono determinati né nel testo dell'articolato né risultano desumibili dalla relazione tecnica che si limita a riferire, in merito ai profili di copertura, che tali oneri saranno sostenuti, per Esercito, Marina e Aeronautica, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della difesa relativi al personale militare, attraverso l'attribuzione dei corrispondenti anni persona a ciascuna Forza armata e, per l'Arma dei carabinieri, a valere sulle relative facoltà assunzionali. Sul punto, fa presente che appare pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.

In riferimento all'articolo 8, concernente il subcommissario per la realizzazione di interventi in aree di interesse nazionale, in merito ai profili di quantificazione rileva che le norme prevedono che il Commissario straordinario del Governo per la bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale dell'ex area militare denominata Arsenale militare e area militare contigua molo carbone, situata nell'isola de La Maddalena possa nominare un sub-commissario, responsabile di uno o più interventi, fissando la remunerazione del sub-commissario in 80 mila euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024, senza tuttavia sta-

bilire alcun limite di durata dell'incarico di cui trattasi. Su tale aspetto, sottolinea la necessità di acquisire un chiarimento da parte del Governo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 8, comma 1, novellando l'articolo 33 del decreto-legge n. 133 del 2014, consente la nomina di un sub-commissario responsabile del coordinamento e della realizzazione degli interventi e delle opere di cui al comma 3 del medesimo articolo 33 nell'ex area militare denominata Arsenale militare e area militare contigua molo carbone, situata nell'isola de La Maddalena, la cui remunerazione è pari a 80.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, iscritto sul capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, considerato che in base a un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato risulta che per il 2023 sul citato Fondo sono disponibili circa 355 milioni di euro, rileva che il Fondo medesimo reca disponibilità adeguate, anche tenendo conto dell'ulteriore riduzione operata dall'articolo 18, comma 2, del provvedimento in esame per la stessa annualità. Per quanto riguarda, invece, il 2024, pur rilevando l'esiguità delle risorse utilizzate a copertura a fronte di uno stanziamento iniziale di bilancio pari a circa 225 milioni di euro sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, ritiene che andrebbe comunque acquisita una conferma da parte del Governo in merito alla disponibilità delle citate risorse per la predetta annualità.

Per quanto concerne l'articolo 9, rileva che i commi 1 e 2 intervengono sull'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca, trasformando in direzioni generali del dicastero le strutture tecniche di missione relative al rafforzamento della qualità della formazione universitaria specialistica nel settore sanitario e alla valu-

tazione dei progetti di ricerca; conseguentemente, le direzioni generali del ministero passano da 6 a 8. Segnala che la relazione tecnica si limita ad affermare che la riorganizzazione non determina nuovi oneri, trattandosi di una modifica a livello organizzativo. In proposito, tuttavia, al fine di suffragare l'assunzione di invarianza delle disposizioni, peraltro non assistite da una clausola di neutralità finanziaria, sottolinea che andrebbero forniti i dati relativi alle spese sostenute per le strutture oggetto di soppressione e la spesa da sostenere per l'istituzione delle due nuove direzioni generali o, in alternativa, esplicitare più specificamente le ragioni dell'equivalenza fra le strutture soppresse e quelle istituite. Si potrebbe in ogni caso, afferma, valutare l'opportunità di inserire un'apposita clausola di neutralità finanziaria riferita all'attuazione dei predetti commi 1 e 2. Inoltre, rileva che i commi 3 e 4 prevedono che con le risorse derivanti da progetti di ricerca, europei o internazionali, non ricompresi nel PNRR, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi, le università possono istituire un fondo per la valorizzazione dei risultati della ricerca e che gli enti pubblici di ricerca possano integrare il trattamento accessorio del personale impegnato nella ricerca entro il limite massimo del 30 per cento del trattamento economico individuale in relazione alla capacità di attrarre risorse a seguito del finanziamento di progetti di ricerca mediante bandi competitivi e alla realizzazione dei relativi interventi. Con riguardo a tali disposizioni non ha osservazioni da formulare visto il carattere facoltativo delle previsioni e considerato che tali interventi saranno realizzati nel limite delle risorse disponibili e che, per altro, dette risorse sono rivenienti da fondi (esterni) dei progetti di ricerca, finanziati da UE o da soggetti internazionali e nel rispetto dei vigenti vincoli di bilancio.

Con riferimento all'articolo 10, riguardante le attività ad alto contenuto specialistico, in merito ai profili di quantificazione rileva che le norme in esame autorizzano, per l'anno 2023, la spesa di euro 270.000 per il pagamento delle prestazioni

di lavoro straordinario del personale dipendente del Ministero delle imprese e del *made in Italy* addetto alle attività ad alto contenuto specialistico. Rileva altresì che, come esplicitato dalla relazione illustrativa, la *ratio* della norma sarebbe riconducibile a carenze di personale e definisce l'intervento in esame come un intervento finanziario *una tantum* riferito all'anno 2023 in attesa di reperire una soluzione strutturale. In proposito, considerando che le spese hanno carattere obbligatorio e poco modulabile, trattandosi di prestazioni lavorative la cui esecuzione è necessaria e di carattere poco differibile al sussistere dei relativi presupposti, dichiara di non avere osservazioni da formulare. Sottolinea come la relazione illustrativa precisa che gli oneri economici necessari per lo svolgimento delle attività cui sono finalizzate le predette prestazioni lavorative non incidono sulle risorse di finanza pubblica, in quanto completamente a carico dei terzi e che l'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, già dispone che i proventi derivanti da siffatte attività siano destinati agli stati di previsione del Ministero interessato per il finanziamento dei servizi preposti. Tale impostazione, riporta, parrebbe divergere rispetto a quanto riportato nella relazione tecnica che invece provvede alla quantificazione e alla copertura finanziaria dell'onere per l'anno 2023. Sul punto, ritiene necessaria l'acquisizione di ulteriori elementi informativi da parte del Governo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 dell'articolo 10 provvede agli oneri derivanti dal pagamento di prestazioni di lavoro straordinario in favore di personale dipendente del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, pari a 270.000 euro per il 2023, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del medesimo Ministero, che reca le occorrenti disponibilità, anche tenuto conto delle ulteriori riduzioni operate dagli articoli 1, comma 14, lettera c), numero 2), e 11, comma 2, del presente provvedimento. Al riguardo, non ha pertanto osservazioni da formulare.

Con riferimento all'articolo 11, in merito ai profili di quantificazione rileva che l'onere derivante dall'affidamento del servizio di pubblica utilità « 1500 », ossia il servizio di comunicazioni, senza oneri per il chiamante, in materia di emergenze per la salute pubblica, al Ministero della salute per il periodo che va dal 1° marzo al 31 dicembre 2023, pari a euro 4.911.400 per l'anno 2023, appare sostanzialmente coerente con i parametri e le ipotesi formulate dalla relazione tecnica. Non ha pertanto osservazioni da formulare.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 dell'articolo 11 fa fronte agli oneri derivanti dalla presa in carico da parte del Ministero della salute del servizio di pubblica utilità « 1500 », nelle more dell'affidamento ad un nuovo operatore economico, pari a 4.911.400 euro per l'anno 2023, tramite le seguenti modalità: quanto a 1.500.000 euro, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero delle imprese e del *made in Italy*; quanto a 1.500.000 euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; quanto a 1.911.400 euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

In merito alla prima modalità di copertura finanziaria, non ha osservazioni da formulare, dal momento che l'accantonamento oggetto di riduzione presenta le necessarie disponibilità, anche tenuto conto delle ulteriori riduzioni operate dagli articoli 1, comma 14, lettera c), numero 2), e 10, comma 2, del presente provvedimento.

In merito alla seconda modalità di copertura finanziaria, fa presente che il fondo di cui all'articolo 34-ter della legge n. 196 del 2009 è alimentato dalle risorse finanziarie rivenienti dal riaccertamento dei residui passivi perenti a seguito della verifica della sussistenza delle relative partite debitorie. In proposito, fa presente che il

citato fondo, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute, reca uno stanziamento iniziale di bilancio per l'anno 2023 pari a circa 25,28 milioni di euro. Atteso che, come risulta da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, per l'anno 2023 il Fondo stesso presenta una disponibilità residua pari a circa 23,78 milioni di euro, come tale congrua rispetto agli oneri oggetto di copertura, non ha osservazioni da formulare.

In merito alla terza modalità di copertura finanziaria, ricorda che il comma 199 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili, che per l'anno 2023 reca uno stanziamento iniziale di bilancio pari a circa 71 milioni di euro. Al riguardo, tenuto conto che da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato il citato Fondo reca per il 2023 una disponibilità residua pari a circa 67,58 milioni di euro, considera necessaria una conferma da parte del Governo circa il fatto che l'utilizzo di tali risorse non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Con riferimento all'articolo 12, ricorda che la norma in esame modifica la disciplina concernente l'Inviato speciale per il cambiamento climatico, nominato dai Ministri dell'ambiente e degli affari esteri per un periodo di tempo la cui durata non è definita dalla norma, sebbene si preveda la possibilità per i Ministri del nuovo Governo eventualmente subentrante di non confermare l'incarico conferito in precedenza e ferma restando la possibilità di revoca anticipata o di dimissioni. Tanto premesso, pur prendendo atto che l'onere relativo al compenso dell'Inviato è previsto entro un tetto massimo di spesa di 238.380 euro lordi, si osserva che la copertura di tale onere è disposta per i soli anni 2023, 2024 e 2025 e non a regime. Su tale aspetto, reputa necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 dell'ar-

articolo 12 provvede agli oneri derivanti dal compenso corrisposto all'inviato speciale per il cambiamento climatico, nonché a quelli connessi alle relative spese di missione – il cui importo complessivo, pari a 348.380 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e a 238.380 euro per l'anno 2025, non viene peraltro espressamente richiamato dalla disposizione in esame mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che reca le occorrenti disponibilità, anche tenuto conto dell'ulteriore riduzione operata dall'articolo 1, comma 14, lettera c), numero 6), del presente provvedimento.

Con riguardo all'articolo 13, non ha osservazioni da formulare, dal momento che le norme in esame confermano la normativa previgente che consente al predetto Ministero di avvalersi del personale di ENEA e ISPRA. Le modifiche apportate consentono il ricorso a tale avvalimento per finalità più ampie di quelle originariamente previste non incidendo, però, sul contingente massimo di unità di personale potenzialmente utilizzabili mediante l'avvalimento.

Con riferimento ai commi 1 e 2 dell'articolo 14, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare con riferimento all'incremento della dotazione organica dei dirigenti di livello non generale del Ministero delle imprese e del *made in Italy* considerato che l'onere recato dalle norme è stato quantificato con riferimento alle norme di cui all'articolo 1, comma 13, lettera f), alla cui illustrazione si rinvia. Per quanto concerne l'attribuzione delle funzioni di coordinamento dell'Unità di missione oggetto delle norme al dirigente generale già individuato quale coordinatore della Segreteria tecnica – istituita sempre presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* – di supporto al Comitato interministeriale per l'attrazione degli investimenti esteri, atteso che la relazione tecnica non fornisce alcuna indicazione in proposito, ritiene opportuno acquisire conferma da Governo che detta

attribuzione non possa implicare l'erogazione di ulteriori elementi retributivi.

Con riferimento all'articolo 14, comma 3, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare considerato che l'onere recato dalle norme, derivante dall'assunzione di personale presso il Ministero della salute è stato quantificato con riferimento alle norme di cui all'articolo 1, comma 13, lettera o), alla cui illustrazione si rinvia. Rileva, tuttavia, che nella tabella A dell'allegato 1, per altro espressamente richiamata dalla norma in esame ai fini dell'individuazione dell'incremento da apportare alla dotazione organica del Ministero della salute, non figurano le unità di personale di cui trattasi, che sono invece incluse soltanto nella Tabella B dell'Allegato 2, che reca esclusivamente l'indicazione delle unità di personale da assumere da parte delle diverse amministrazioni ivi elencate. Su tale aspetto, ritiene pertanto opportuno un chiarimento da parte del Governo.

Con riferimento all'articolo 14, comma 4, concernente la rimodulazione assunzioni al Ministero della salute, in merito ai profili di quantificazione rileva che la norma interviene su un contingente di assunzioni del Ministero della salute che sono state autorizzate dall'articolo 1, commi 882 e 883, della legge di bilancio per il 2021. In particolare, fermo restando il numero dei dirigenti da assumere, che sono 45, i dirigenti sanitari aumentano da 25 a 33, mentre i dirigenti non sanitari scendono da 20 a 12; le assunzioni, inizialmente autorizzate per il 2021, sono ora autorizzate per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024. Viene inoltre escluso l'utilizzo delle graduatorie prevedendo dunque esclusivamente il ricorso a concorso pubblico e la dotazione organica del Ministero della salute è incrementata di 22 unità di dirigenti sanitari, mentre rimangono invariate le unità non dirigenziali che sono 135. Osserva che alla norma non sono ascritti effetti finanziari e che la relazione tecnica afferma che le norme non comportano oneri aggiuntivi rispetto a quelli già quantificati nella relazione tecnica all'articolo 1, comma 882, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, poi-

ché non è modificato il numero complessivo di unità dirigenziali da assumere, limitandosi a prevedere una diversa ripartizione tra la dirigenza sanitaria e non sanitaria. La relazione medesima dà inoltre conto dei dati sulla cui base la dotazione organica deve essere incrementata di 22 unità di dirigenti medici al fine di consentire le assunzioni così come ora rimodulate. In proposito, osserva che, come si evince anche dalla relazione tecnica riferita all'articolo 1, comma 13, lettera o), del decreto in esame, la remunerazione annua di un dirigente sanitario appare superiore a quella di un dirigente non sanitario. Al riguardo, ritiene vadano dunque chiarite più puntualmente le ragioni per le quali risulta neutrale una rimodulazione che vede l'incremento dei dirigenti sanitari con corrispondente decremento dei dirigenti non sanitari. Inoltre, ferma restando l'esigenza di acquisire i predetti chiarimenti, con riferimento alla rimodulazione temporale delle assunzioni – originariamente autorizzate per il solo 2021 e ora per gli anni 2021-2024 – rileva che l'onere ascritto alla disposizione iniziale era di carattere permanente e pertanto, poiché detta rimodulazione temporale comporta un differimento nel medesimo numero di assunzioni, dalla stessa non dovrebbero derivare nuovi o maggiori oneri rispetto a quanto già scontato nei tendenziali: ciò, naturalmente, nel presupposto che la rimodulazione sia effettivamente neutrale finanziariamente. Osserva altresì che tali assunzioni, anche a seguito della rimodulazione qualitativa e temporale, restano autorizzate in un numero determinato di unità, ciò a fronte di oneri assunzionali che, essendo configurati come limiti massimi di spesa, ai sensi del comma 883 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, richiederebbero che anche il numero di assunzioni fosse definito entro un contingente massimo, per assicurare l'osservanza del limite medesimo. Circa tale questione appare opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Con riferimento all'articolo 14, comma 5, che istituisce un'unità di missione presso l'ISPRA, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare

considerato che la norma si limita a prevedere l'assunzione di un dirigente di livello generale a tempo determinato e dispone la copertura del conseguente onere quantificato sulla base delle informazioni fornite dalla relazione tecnica. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 14, comma 5, provvede agli oneri derivanti dai primi due periodi del medesimo comma, pari a euro 107.317 per l'anno 2023 e a euro 214.634 annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. In proposito, nel rinviare a quanto osservato in riferimento all'articolo 1, comma 14, lettera a), riguardo alle risorse disponibili per l'esercizio in corso sul citato Fondo, non ha osservazioni da formulare, anche tenuto conto delle riduzioni operate, oltre che dal citato articolo 1, comma 14, lettera a), anche dagli articoli 6, comma 2, 15, comma 36, 19, commi 1, 2, 4 e 8, nonché 22, commi 1 e 7. Per quanto riguarda le annualità successive, ritiene opportuno che il Governo assicuri che le risorse previste a copertura risultino effettivamente disponibili, anche tenuto conto delle ulteriori riduzioni operate, dall'articolo 1, comma 14, lettera a), e dagli articoli 15, comma 36, 17, comma 2, 19, commi 1, 2, 4 e 8, nonché 22, commi 1 e 7.

Con riguardo all'articolo 14, comma 6, in merito ai profili di quantificazione rileva che la norma stabilisce che l'ISPRA conferisce gli incarichi dirigenziali di livello non generale, sulla base della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia. Osserva che alla norma non sono ascritti effetti finanziari e che la relazione tecnica afferma che la norma non determina maggiori oneri atteso che i conferimenti avvengono nel limite di spesa per le assunzioni. In proposito non formula osservazioni, tenuto conto che la norma in esame, individuando la base di calcolo cui riferire le aliquote di incarichi conferibili,

non obbliga l'ente a conferire detti incarichi nel numero massimo, e dunque può essere attuata nel quadro dei vincoli di spesa per le assunzioni, come ribadito dalla relazione tecnica, dei complessivi vincoli di bilancio dell'ente, cui la disposizione non deroga, e nel limite delle risorse disponibili.

Per quanto concerne l'articolo 15, commi da 1 a 6, relativi al potenziamento degli organici della Polizia di Stato, in merito ai profili di quantificazione evidenzia preliminarmente che la norma ridefinisce gli organici del personale della Polizia di Stato svolgente funzioni di polizia, attività tecnico-scientifica e attività sanitaria in un numero complessivo di 548 unità, ripartite tra le varie qualifiche, con incrementi definiti secondo un cronoprogramma pluriennale, secondo quanto previsto dal comma 1. Nell'ambito delle dotazioni organiche, come incrementate ai sensi della summenzionata disposizione, è, altresì, prevista la preposizione di dirigenti generali di pubblica sicurezza con funzioni di questore presso le questure di Ancona, L'Aquila, Perugia e Potenza, ai sensi di quanto stabilito dal comma 2. La Polizia di Stato, nell'ambito dei medesimi incrementi delle dotazioni organiche disposti dal comma 1, viene, inoltre, autorizzata ad effettuare l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di complessive 302 unità di personale della Polizia di Stato secondo la ripartizione e la programmazione indicata dalla medesima norma, al comma 4. Gli oneri assunzionali e di funzionamento recati dai commi 1 e 4 sono rispettivamente determinati dai commi 5 e 6 che per la copertura finanziaria dei medesimi rinviano al comma 22 dell'articolo in esame. Al riguardo, pur considerato che i dati, gli elementi e i parametri forniti dalla relazione tecnica consentono di verificare e confermare nel complesso la quantificazione dei suddetti oneri, osserva che, in merito alla quantificazione delle spese di funzionamento, tra gli elementi di costo presi in considerazione – diversamente da quanto evidenziato con riferimento ad analoghe disposizioni relative all'Arma dei carabinieri, di cui ai commi da 7 a 10, al Corpo della Guardia di finanza, di cui ai commi da 11 a 14 e 25, e al Corpo di Polizia

penitenziaria, di cui ai commi da 15 a 18 – la relazione tecnica non fornisce elementi di valutazione concernenti l'armamento. Sul punto, ritiene opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo.

Con riferimento all'articolo 15, commi da 7 a 10, concernente il potenziamento degli organici dell'Arma dei carabinieri, in merito ai profili di quantificazione evidenzia preliminarmente che la norma definisce un potenziamento degli organici dell'Arma dei carabinieri, al comma 7, e nell'ambito di questi autorizza l'assunzione straordinaria, non prima del 1° settembre 2023, di un contingente massimo di complessive 371 unità secondo la ripartizione indicata dalla medesima disposizione, al comma 8. Gli oneri assunzionali e di funzionamento recati dal comma 8 sono rispettivamente determinati dai commi 9 e 10, che per la copertura finanziaria dei medesimi rinviano al comma 22 dell'articolo in esame.

Al riguardo, ritiene opportuno acquisire un chiarimento in merito alla stima degli oneri di funzionamento relativi al 2023, di euro 865.433, posto che, alla luce del dato normativo che fa decorrere le assunzioni dal 1° settembre 2023 e considerato i parametri e gli elementi forniti dalla relazione tecnica, i criteri adottati per la sua quantificazione appaiono disallineati tra alcune categorie di personale di cui si prevede l'assunzione. Infatti, rileva che, mentre con riguardo a 292 appuntati/carabinieri la componente vitto delle spese di funzionamento sembra essere stata computata, conformemente al dato normativo, per quattro dodicesimi di anno, per le restanti unità di personale la corresponsione della suddetta componente viene prevista integralmente come riferita all'intera annualità.

Con riferimento all'articolo 15, commi da 11 a 14, concernenti il potenziamento degli organici della Guardia di finanza, in merito ai profili di quantificazione evidenzia preliminarmente che la norma incrementa la consistenza organica del ruolo di appuntati e finanziari del Corpo della Guardia di finanza di 289 unità a decorre dal 1° gennaio 2023, ai sensi di quanto previsto

dal comma 11, lettera *a*). Il medesimo Corpo, nell'ambito delle dotazioni organiche, come incrementate ai sensi della summenzionata disposizione, viene, inoltre, autorizzato ad effettuare l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 289 unità complessive nel ruolo appuntati e finanziari, secondo il cronoprogramma indicato dalla medesima disposizione, al comma 12. Gli oneri assunzionali e di funzionamento recati dal comma 12 sono rispettivamente determinati dai commi 13 e 14 che, per la copertura finanziaria dei medesimi, rinviano al comma 22 dell'articolo in esame. Al riguardo, non formula osservazioni considerati i dati, gli elementi ed i parametri forniti dalla relazione tecnica che consentono di verificare e confermare la quantificazione dei suddetti oneri. Con riferimento al comma 11, lettera *b*), che incrementa per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 il limite massimo annuale di posti riservati alla componente specialistica « Anti terrorismo e pronto impiego » del Corpo della Guardia di finanza, nell'ambito dei concorsi per il reclutamento di personale della Guardia di finanza, non formula osservazioni nel presupposto che, come riferito anche dalla relazione tecnica, a tale incremento si provveda a valere sulle facoltà assunzionali straordinarie per il ruolo « appuntati e finanziari » come autorizzate dal comma 12.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 15, commi da 15 a 18, concernenti la carriera dei Medici del Corpo di Polizia penitenziaria, evidenzia preliminarmente che la norma istituisce e disciplina la carriera con sviluppo dirigenziale dei medici del Corpo di Polizia penitenziaria, fissandone la dotazione organica in 102 unità: 51 medici principali, 32 medici capo, 16 primi dirigenti medici, 3 dirigenti superiori medici. Segnala che il trattamento economico del personale medico è equiparato a quello spettante al personale di pari qualifica del Corpo e che allo stesso personale medico sono attribuite le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e ufficiale di polizia giudiziaria fino alla qualifica di primo dirigente medico. Viene altresì previsto, al comma 15, che il Dipar-

timento dell'amministrazione penitenziaria possa stipulare convenzioni con enti e strutture sanitarie pubbliche e private e con singoli professionisti ai fini dell'espletamento delle attività inerenti alle attribuzioni dei Medici del Corpo di Polizia penitenziaria. Rileva che gli oneri derivanti dalle suddette convenzioni sono determinati dal comma 16, primo periodo, e che agli stessi si provvede ai sensi del comma 22. Segnala che il Ministero della giustizia viene, altresì, autorizzato, ad assumere a tempo indeterminato nella qualifica di medico, in deroga ai vigenti limiti delle facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria e nell'ambito della relativa dotazione organica come sopra determinata, secondo un cronoprogramma di reclutamento individuato dalla medesima disposizione, al comma 16, secondo periodo. Evidenzia altresì che gli oneri assunzionali e di funzionamento derivanti dai suddetti reclutamenti sono rispettivamente determinati dai commi 17 e 18 che per la relativa copertura finanziaria rinviano al comma 22. Al riguardo, prende atto dei dati e degli elementi e dei parametri forniti dalla relazione tecnica ai fini della quantificazione degli oneri assunzionali e di funzionamento. A tale proposito, pur considerato che gli stessi consentono la verifica e la conferma della stima effettuata, rileva l'opportunità di acquisire ulteriori elementi di valutazione volti a chiarire se nell'ambito della suddetta quantificazione si sia tenuto conto delle componenti d'onere riferite alle indennità da riconoscere al personale medico in ragione dell'attribuzione allo stesso delle qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e ufficiale di polizia giudiziaria. Quanto, infine, agli oneri riferiti alle convenzioni, che sono dalla norma indicati pari ad euro 178.000 per il 2023 e ad euro 288.000 a decorrere dal 2024, pur considerato che gli stessi appaiono configurati all'interno di un limite massimo di spesa, rileva l'utilità di acquisire comunque i dati e gli elementi sottostanti la loro quantificazione.

Per quanto concerne i profili di quantificazione dell'articolo 15, commi da 19 a 21, relativo alle assunzioni straordinarie

presso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, evidenzia preliminarmente che la norma autorizza, al comma 15, lettera *a*), in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, l'assunzione straordinaria nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco di un contingente massimo di 616 unità, nei termini riferiti agli specifici ruoli del medesimo Corpo, con cronoprogramma e modalità procedurali definiti dalla medesima norma e con corrispondente incremento della dotazione organica dei suddetti ruoli. Viene, quindi, autorizzata, non prima del 1° settembre 2023, un'ulteriore assunzione straordinaria, nei limiti della dotazione organica e in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, di un contingente massimo di 404 unità nel medesimo Corpo ripartite tra i vari ruoli del Corpo e secondo le modalità procedurali indicate dalla medesima disposizione. Sottolinea che gli oneri assunzionali e di funzionamento derivanti dal comma 19 sono rispettivamente determinati dai commi 20 e 21 che, per la copertura finanziaria dei medesimi, rinviano al comma 22 dell'articolo in esame. Al riguardo, non formula osservazioni, considerati i dati, gli elementi ed i parametri forniti dalla relazione tecnica che consentono di verificare e confermare la quantificazione dei suddetti oneri.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 15, comma 22, recante disposizioni finanziarie per il potenziamento delle Forze di polizia, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e dei Vigili del fuoco, evidenzia che la norma individua la copertura finanziaria dei commi da 1 a 21 dell'articolo 15. Al riguardo, non formula considerazioni, rinviando per le osservazioni in ordine alla quantificazione degli oneri alle schede relative ai summenzionati commi.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 22 dell'articolo 15 provvede agli oneri derivanti dal potenziamento e dalla rideterminazione degli organici della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dei precedenti commi da 1 a 21, pari a euro 27.341.506 per l'anno 2023, a euro

74.423.179 per l'anno 2024, a euro 81.800.685 per l'anno 2025, a euro 100.364.542 per l'anno 2026, a euro 108.238.994 per l'anno 2027, a euro 114.555.792 per l'anno 2028, a euro 117.131.857 per l'anno 2029, a euro 117.655.036 per l'anno 2030, a euro 119.427.439 per l'anno 2031, a euro 121.272.776 per l'anno 2032, a euro 121.617.150 per l'anno 2033, a euro 121.828.429 per l'anno 2034, a euro 121.759.052 per l'anno 2035, a euro 122.887.289 per l'anno 2036, a euro 123.174.795 per l'anno 2037, a euro 123.272.066 per l'anno 2038, a euro 123.125.242 per l'anno 2039, a euro 123.408.177 per l'anno 2040, a euro 124.019.165 per l'anno 2041 e a euro 124.029.746 annui a decorrere dal 2042, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 662, della legge di bilancio per il 2023. Al riguardo, prende preliminarmente atto della corrispondenza tra gli importi relativi agli oneri indicati al comma 22 del presente articolo e la somma delle autorizzazioni di spesa recate dai precedenti commi, nonché dell'adeguatezza sul piano quantitativo delle risorse finanziarie reperite a fini di copertura. Quanto alla copertura finanziaria individuata, osserva che il ricordato articolo 1, comma 662, della legge di bilancio per il 2023 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per le assunzioni in deroga di personale delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con una dotazione di 90 milioni di euro per l'anno 2023, di 95 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di 117.151.088 euro per l'anno 2026, di 117.206.959 euro per l'anno 2027, di 121.459.388 euro per l'anno 2028, di 122.284.002 euro per l'anno 2029, di 122.286.410 euro per l'anno 2030, di 122.836.497 euro per l'anno 2031, di 123.523.497 euro per l'anno 2032 e di 125.797.593 euro annui a decorrere dall'anno 2033. Al riguardo, atteso che da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato con riferimento all'anno 2023 sul predetto Fondo risultano accantonate risorse esattamente

corrispondenti agli oneri da fronteggiare per la medesima annualità, ritiene comunque opportuna una conferma da parte del Governo circa l'effettiva disponibilità delle predette risorse anche per gli esercizi finanziari successivi a quello in corso.

Per quanto concerne i profili di quantificazione dell'articolo 15, commi 23 e 24, che recano disposizioni in materia di sanzioni disciplinari del personale della Polizia di Stato, non formula osservazioni, concordando con quanto riferito dalla relazione tecnica circa la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria delle stesse.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 15, commi da 25 a 30, che prevedono ulteriori disposizioni in materia di personale del Corpo della Guardia di finanza, evidenzia che le norme autorizzano l'assunzione straordinaria di complessive 10 unità di ispettori del Corpo della Guardia di finanza, con decorrenza non anteriore al 1° luglio 2023, per il potenziamento del relativo Servizio sanitario e recano l'occorrente autorizzazione di spesa. Viene, inoltre, incrementato di 10 unità il contingente massimo di ufficiali del medesimo Corpo che è consentito – ai sensi del comma 1 dell'articolo 29-*bis* del decreto legislativo n. 69 del 2001 – collocare in soprannumero ai fini del distacco presso Forze armate, altre Forze di polizia o amministrazioni dello Stato. Rileva che il relativo limite annuo di spesa, indicato dalla medesima summenzionata disposizione, viene rideterminato in aumento per un onere annuo di euro 259.000. Al riguardo, non formula osservazioni considerati i dati, gli elementi ed i parametri forniti dalla relazione tecnica che consentono di verificare e confermare la quantificazione degli importi recati dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 25 e degli oneri indicati dal comma 30.

Per quanto riguarda i profili di quantificazione dell'articolo 15, commi da 31 a 34, che recano ulteriori disposizioni in materia di personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, evidenzia che la norma incrementa a decorrere dal 1° luglio 2023, la dotazione organica del ruolo dei dirigenti del Corpo nazionale dei Vigili del

fuoco – per complessivi 55 posti da primo dirigente – con contestuale e corrispondente riduzione della dotazione organica del personale direttivo del medesimo Corpo e reca l'occorrente autorizzazione di spesa. Al riguardo, non formula osservazioni, considerati i dati, gli elementi ed i parametri forniti dalla relazione tecnica che consentono di verificare e confermare la quantificazione degli importi indicati nella predetta autorizzazione di spesa. Vengono, inoltre, dettate specifiche disposizioni concernenti il conferimento di posizioni organizzative al personale direttivo e dirigente del Corpo. In proposito non ha osservazioni da formulare, considerata la natura ordinamentale delle disposizioni in riferimento.

Riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 15, comma 35, evidenzia che la norma incrementa le risorse destinate all'invio di esperti per la sicurezza del Ministero dell'interno presso le rappresentanze diplomatiche e consolari, fermo restando il contingente – massimo 50 unità – a tal fine previsto dall'articolo 3 del decreto ministeriale 30 marzo 2016, n. 104. Al riguardo, evidenzia che la relazione tecnica riferisce che nell'ambito del disposto incremento di risorse, il potenziamento operativo del suddetto contingente si sostanzia nell'istituzione di 4 posti funzione di esperti per la sicurezza del Ministero dell'interno da inviare all'estero. Sul punto, non formula osservazioni, considerato che l'onere recato dalla disposizione opera come limite massimo di spesa, nonché alla luce dei dati e degli elementi di quantificazione in tal proposito forniti dalla relazione tecnica che consentono di verificarne la congruità rispetto alle finalità evidenziate dalla stessa.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 15, comma 36, che reca disposizioni finanziarie per il potenziamento del Corpo della guardia di finanza, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per l'invio di esperti per la sicurezza, evidenzia che la norma individua la copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 25, 30, 31 e 35 dell'articolo 15. Al riguardo, non formula considerazioni rinviando per le osservazioni in ordine alla quantificazione

degli oneri alle osservazioni relative ai summenzionati commi.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 36 dell'articolo 15 fa fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni in materia di personale della Guardia di finanza, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri, di cui ai precedenti commi 25, 30, 31 e 35. Evidenzia che ai predetti oneri, pari a 2.874.175 euro per l'anno 2023, a 5.515.528 euro per l'anno 2024, a 5.526.642 euro per l'anno 2025, a 5.537.756 euro per l'anno 2026, a 5.548.172 euro per l'anno 2027, a 5.553.337 euro per l'anno 2028, a 5.553.337 euro per l'anno 2029, a 5.553.337 euro per l'anno 2030, a 5.559.190 euro per l'anno 2031 e a 5.565.043 euro annui a decorrere dal 2032, si provvede tramite le seguenti modalità:

quanto a 2.400.175 euro per l'anno 2023, a 4.607.528 euro per l'anno 2024, a 4.618.642 euro per l'anno 2025, a 4.629.756 euro per l'anno 2026, a 4.640.172 euro per l'anno 2027, a 4.645.337 euro per l'anno 2028, a 4.645.337 euro per l'anno 2029, a 4.645.337 euro per l'anno 2030, a 4.651.190 euro per l'anno 2031 e a 4.657.043 euro annui a decorrere dal 2032, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge n. 234 del 2021;

quanto a 450.000 euro per l'anno 2023 e a 900.000 euro annui a decorrere dal 2024, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero dell'interno e, quanto a 24.000 euro per l'anno 2023 e a 8.000 euro annui a decorrere dal 2024, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

Ciò posto, prende preliminarmente atto della corrispondenza tra gli importi relativi agli oneri indicati al citato comma 36 e la somma delle spese autorizzate dai precedenti commi 25, 30, 31 e 35 nonché della

adeguatezza, sul piano quantitativo, delle risorse finanziarie reperite dal medesimo comma 36. Da un punto di vista meramente formale, con riferimento all'incremento della dotazione organica dei vigili del fuoco, segnala l'opportunità di richiamare il comma 34, che reca l'autorizzazione di spesa relativa a tale incremento, anziché il comma 31, che reca le disposizioni carattere sostanziale. Circa l'opportunità di tale modifica considera in ogni caso utile acquisire l'avviso del Governo.

In merito alla prima modalità di copertura, nel rinviare a quanto osservato in riferimento all'articolo 1, comma 14, lettera a), riguardo alle risorse disponibili sul Fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie per l'esercizio in corso, di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, non ha osservazioni da formulare, anche tenuto conto delle ulteriori riduzioni operate, oltre che dall'articolo 1, comma 14, lettera a), anche dagli articoli 6, comma 2, 14, comma 5, 19, commi 1, 2, 4 e 8, nonché 22, commi 1 e 7. Per quanto riguarda le annualità successive, ritiene opportuno che il Governo assicuri che le risorse previste a copertura risultino effettivamente disponibili, anche tenuto conto delle ulteriori riduzioni operate dall'articolo 1, comma 14, lettera a), e dagli articoli 14, comma 5, 17, comma 2, 19, commi 1, 2, 4 e 8, nonché 22, commi 1 e 7.

In merito alla seconda modalità di copertura, non ha osservazioni da formulare, giacché entrambi gli accantonamenti interessati recano le occorrenti disponibilità, anche tenuto conto delle ulteriori riduzioni operate, rispettivamente, dai numeri 1) e 5) dell'articolo 1, comma 14, lettera c), del presente provvedimento.

Relativamente ai profili di quantificazione dell'articolo 16, evidenzia preliminarmente che la norma modifica le annualità di riferimento dell'autorizzazione di spesa e delle corrispondenti misure di copertura finanziaria recate dall'articolo 1-bis, del decreto-legge n. 198 del 2022, per il potenziamento dell'organico del ruolo direttivo e

del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato; ciò al fine di rendere permanente la suddetta autorizzazione di spesa a decorrere dal 2032, laddove il testo previgente dall'articolo 1-*bis*, del decreto-legge n. 198 del 2022 limitava l'efficacia della stessa fino all'esercizio finanziario 2032. Al riguardo non formula osservazioni, considerato che la norma appare finalizzata ad intervenire in via correttiva sull'applicazione di una disposizione le cui criticità finanziarie erano state già evidenziate nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 198 del 2022.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che le disposizioni dell'articolo 16 recano una serie di novelle volte a rendere permanente l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-*bis*, comma 5, del decreto-legge n. 198 del 2022, destinata al potenziamento dell'organico del ruolo direttivo e del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, prevedendo che l'importo di 18.075.000 euro ivi indicato sia « a decorrere dal 2032 », anziché limitato a tale ultima annualità; ciò al fine di adeguare detta autorizzazione di spesa al carattere strutturale dei sottostanti oneri di personale, in linea con quanto correttamente indicato nella relazione tecnica riferita alle norme in parola. Contestualmente, le disposizioni in esame aggiornano il profilo temporale delle corrispondenti voci di copertura di cui alle lettere da *a*) ad *e*) del comma 6 del medesimo articolo 1-*bis*, prevedendo che ciascuna di essa provveda in via permanente, anziché solo fino all'anno 2032, alla quota parte degli oneri posta a proprio carico. In particolare, rammenta che le citate risorse utilizzate a copertura sono le seguenti:

l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 35 del 2005, concernente l'istituzione del Sistema d'informazione visti finalizzato al contrasto della criminalità organizzata e della immigrazione illegale, quanto a 2,4 milioni di euro a decorrere dal 2024 (lettera *a*));

l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 608, della legge n. 232 del

2016, concernente la gestione e la manutenzione della piattaforma informatica per l'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione dei reati di terrorismo e dei reati gravi, quanto a 1,2 milioni di euro a decorrere dal 2023 (lettera *b*));

l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 2, della legge n. 7 del 2006, concernente la realizzazione del sistema informativo per la gestione del numero verde finalizzato alla prevenzione e al divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile, quanto a complessivi 200.000 euro a decorrere dal 2023, imputando il predetto importo per metà al piano gestionale n. 1 e, per l'altra metà, al piano gestionale n. 2 del capitolo 2568 dello stato di previsione del Ministero dell'interno (lettera *c*));

le risorse disponibili per l'attuazione dell'articolo 16 del decreto-legge n. 341 del 2000, che riguarda lo svolgimento delle procedure di controllo dell'imputato posto agli arresti domiciliari mediante mezzi elettronici e altri strumenti tecnici, nel quadro delle misure alternative alla custodia cautelare in carcere che possono essere disposte dal giudice, quanto a 7.325.000 euro a decorrere dal 2032 (lettera *d*));

il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, quanto a 6,95 milioni di euro a decorrere dal 2031 (lettera *e*)).

Nel mutato quadro derivante dalle novelle sopra descritte, fermo restando che le predette voci di copertura recano stanziamenti a carattere permanente, ritiene comunque necessario acquisire dal Governo, da un lato, una conferma circa l'effettiva sussistenza delle occorrenti disponibilità anche per gli anni successivi al 2032, dall'altro, una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle citate risorse non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle medesime.

Riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 17, che reca disposizioni in

materia di personale delle capitanerie di porto – Guardia costiera, evidenzia preliminarmente che la norma reca specifiche modifiche al decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare – COM) volte ad incrementare l'organico del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia Costiera, mediante l'arruolamento nei vari ruoli di 390 unità – 40 ufficiali del Ruolo speciale, 100 unità del Ruolo Sergenti e 250 Graduati – secondo un cronoprogramma assunzionale quinquennale decorrente dal 2024. A tale fine viene autorizzata la spesa relativa agli oneri retributivi, con copertura a valere sul fondo assunzioni di personale a tempo indeterminato nelle amministrazioni dello Stato, nonché la spesa per oneri di funzionamento con copertura mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativo al bilancio triennale 2023-2025, imputando l'onere massimo ultra triennale, pari a euro 672.840 annui, a decorrere dal 2025, ossia dal terzo anno del triennio in corso. Al riguardo, sebbene i dati e i parametri forniti dalla relazione tecnica consentano di verificare e confermare gli importi delle autorizzazioni di spesa disposte dalla norma, evidenzia come, con riguardo alle spese di funzionamento, la relazione tecnica ipotizzi un onere unitario di 1.500 euro sul primo anno di arruolamento, identico per tutte le categorie di personale militare interessate dalla disposizione, e precisi che tale onere si riferisce per 800 euro alle esigenze di vestiario e per 700 euro a quelle di istruzione. Ciò stante, ritiene pertanto opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in merito alle suddette ipotesi, considerata la presumibile diversa incidenza delle attività di formazione degli Ufficiali, dei Sergenti e dei Graduati.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 17 prevede agli oneri derivanti dal primo periodo, concernente il potenziamento del personale delle capitanerie di porto-Guardia costiera, pari a euro 6.672.011 per l'anno 2024, euro 9.858.697 per l'anno 2025, euro 13.045.384

per l'anno 2026, euro 16.232.070 per l'anno 2027, euro 19.458.811 per l'anno 2028, euro 19.599.967 per l'anno 2029, euro 19.736.022 per l'anno 2030, euro 19.872.076 per l'anno 2031, euro 20.008.131 per l'anno 2032, euro 20.232.498 per l'anno 2033, euro 20.740.733 per l'anno 2034, euro 21.152.967 per l'anno 2035, euro 21.565.201 per l'anno 2036, euro 21.996.488 per l'anno 2037, ed euro 22.299.409 a decorrere dall'anno 2038, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Nel rinviare a quanto osservato in riferimento all'articolo 1, comma 14, lettera *a*), riguardo alle risorse disponibili sul citato Fondo per l'esercizio in corso, considera opportuno che il Governo assicuri che le risorse previste a copertura risultino effettivamente disponibili, anche tenuto conto delle riduzioni operate, oltre che dal citato articolo 1, comma 14, lettera *a*), anche dagli articoli 14, comma 5, 15, comma 36, 19, commi 1, 2, 4 e 8, nonché 22, comma 1 e 7.

Inoltre, fa presente che il comma 3 dell'articolo 17 prevede agli oneri derivanti dalle spese di funzionamento connesse al potenziamento del personale delle capitanerie di porto-Guardia costiera, pari a 325.160 euro per l'anno 2024, a 367.080 euro per l'anno 2025, a 469.000 euro per l'anno 2026, a 570.920 euro per l'anno 2027, a 672.840 euro per l'anno 2028 e a 567.840 euro a decorrere dall'anno 2029, mediante riduzione, per 325.160 euro per l'anno 2024 e 672.840 euro annui a decorrere dal 2025, delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che reca le occorrenti disponibilità, anche tenuto conto dell'ulteriore riduzione operata dall'articolo 1, comma 14, lettera *c*), numero 7), del presente provvedimento. Al riguardo, non ha pertanto osservazioni da formulare.

Per quanto concerne l'articolo 18 comma 1, rileva che le norme in esame modificano i commi da 6-ter a 6-sexies dell'articolo 16 del decreto-legge n. 115 del 2022, che prevedono una procedura agevolata per il rientro dall'ulteriore disavanzo che i comuni in dissesto registrano a seguito della ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso in cui questo fondo fosse stato, in precedenza, eliminato. L'agevolazione si sostanzia in un differimento dei tempi per il rientro dal nuovo disavanzo emerso, rispetto ai tempi previsti a legislazione vigente. Le modifiche differiscono di un anno l'avvio della procedura di rientro dal disavanzo, il che sembra implicare un aumento della capacità di spesa dell'ente con riferimento a tale anno di differimento ed un peggioramento della capacità di spesa nell'anno che si aggiunge al termine della procedura di rientro, ossia nel 2033. In proposito, da quanto sopra esposto, rileva che la norma potrebbe apparire idonea ad incidere sui saldi di finanza pubblica, con presumibili peggioramenti nell'anno 2023. Al riguardo, ritiene pertanto necessario acquisire dal Governo elementi idonei a suffragare l'assenza di oneri derivanti dalla norma in esame, quale risultante dalla relazione tecnica, con particolare riferimento all'anno 2023.

Riguardo all'articolo 18 comma 2, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare dal momento che le norme si limitano a ridurre il contributo dovuto dalla regione Valle d'Aosta per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, provvedendo a fornire idonea copertura dell'onere. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 dell'articolo 18 riduce di 3 milioni di euro per il 2023 il concorso alla finanza pubblica della regione Valle d'Aosta di cui all'articolo 1, comma 559, della legge n. 234 del 2021, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, iscritto sul capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e

delle finanze. Al riguardo, considerato che da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato emerge che sul citato Fondo sono disponibili circa 355 milioni di euro per il 2023, non ha osservazioni da formulare, anche alla luce dell'ulteriore riduzione del medesimo Fondo operata per il 2023 dall'articolo 8 del provvedimento in esame.

Rispetto all'articolo 18, commi 3 e 4, relativi alla definizione dei rapporti finanziari con le regioni a statuto ordinario relativi ai ristori per l'emergenza epidemiologica, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare dal momento che le norme definiscono i rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni a statuto ordinario connessi ai ristori erogati per l'emergenza epidemiologica, senza imporre a tali enti alcuna ulteriore spesa o minore entrata. Pur rilevando che la norma in esame non determina l'insorgenza di minori entrate o di maggiori spese né il venir meno di effetti scontati a legislazione vigente in ordine alla definitiva regolazione dei predetti rapporti finanziari, ritiene comunque opportuno acquisire dal Governo una ricostruzione delle ragioni di credito e di debito in materia di ristori tra lo Stato e l'insieme delle regioni a statuto ordinario, posto che la relazione tecnica non appare consentirne una ricostruzione esaustiva.

Relativamente all'articolo 19, comma 1, evidenzia preliminarmente che la norma reca specifici incrementi del fondo trattamenti accessori del personale del comparto Ministeri per 55 milioni di euro a decorrere dal 2023 e del fondo risorse decentrate del personale delle aree del Contatto collettivo nazionale di lavoro – Comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021 del Ministero dell'università e della ricerca, per 2 milioni di euro nel 2023, 2,5 milioni di euro nel 2024 e 3 milioni di euro a decorrere dal 2025. Per esigenze di copertura viene corrispondentemente ridotto il Fondo assunzioni a tempo indeterminato di personale nelle amministrazioni dello Stato. Al riguardo non formula osservazioni considerato che gli oneri recati dalla disposizione appaiono limitati all'entità dei summenzionati incrementi di Fondi. In merito ai pro-

fili di copertura finanziaria, fa presente che il primo periodo del comma 1 dell'articolo 19 provvede agli oneri derivanti dall'incremento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, destinato alla progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri, per un importo di 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Il secondo periodo del medesimo comma 1 provvede agli oneri derivanti dall'incremento del fondo risorse decentrate del personale delle aree di cui al Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021 del Ministero dell'università e della ricerca, di cui al decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, a 2,5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del medesimo Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Con riferimento a entrambe le coperture finanziarie previste, nel rinviare a quanto osservato in riferimento all'articolo 1, comma 14, lettera *a*), riguardo alle risorse disponibili sul citato Fondo per l'esercizio in corso, non ha osservazioni da formulare, anche tenuto conto delle ulteriori riduzioni operate, oltre che dall'articolo 1, comma 14, lettera *a*), anche dagli articoli 6, comma 2, 14, comma 5, 15, comma 36, 19, commi 2, 4 e 8, nonché 22, commi 1 e 7. Per quanto riguarda le annualità successive, ritiene opportuno che il Governo assicuri che le risorse previste a copertura risultino effettivamente disponibili, anche tenuto conto delle ulteriori riduzioni operate dagli articoli 1, comma 14, lettera *a*), 14, comma 5, 15, comma 36, 17, comma 2, 19, commi 2, 4 e 8, nonché 22, commi 1 e 7.

Riguardo all'articolo 19, comma 2, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la norma incrementa di euro 2.000.000 a decorrere dal 2023 il Fondo premialità e condizioni di lavoro del personale non dirigente dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) di cui al Contratto collettivo nazionali di lavoro – comparto sanità riferito al triennio 2019-2021. Ai fini della copertura degli oneri derivanti da tale incremento viene corrispondentemente ridotto il Fondo assunzioni a tempo indeterminato di personale nelle amministrazioni dello Stato. Al riguardo, non formula osservazioni considerato che gli oneri recati dalla disposizione appaiono configurati come limiti massimi di spesa. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 dell'articolo 19 provvede agli oneri derivanti dall'incremento del Fondo premialità e condizioni di lavoro del personale appartenente ai ruoli non dirigenziali dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) per un importo di 2.000.000 di euro a decorrere dal 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Nel rinviare a quanto osservato in riferimento all'articolo 1, comma 14, lettera *a*), riguardo alle risorse disponibili sul citato Fondo per l'esercizio in corso, non ha osservazioni da formulare, anche tenuto conto delle riduzioni operate, oltre che dal citato articolo 1, comma 14, lettera *a*), dagli articoli 6, comma 2, 14, comma 5, 15, comma 36, 19, commi 1, 4 e 8, nonché 22, commi 1 e 7. Per quanto riguarda le annualità successive, ritiene opportuno che il Governo assicuri che le risorse previste a copertura risultino effettivamente disponibili, anche tenuto conto delle ulteriori riduzioni operate dagli articoli 1, comma 14, lettera *a*), 14, comma 5, 15, comma 36, 17, comma 2, 19, commi 1, 4 e 8, nonché 22, comma 1 e 7.

In merito all'articolo 19, comma 3, evidenzia come la norma preveda che le ri-

sorse finanziarie riguardanti la contrattazione del personale proveniente dalle sopresse Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (AGES) e Scuola superiore per la pubblica amministrazione locale (SSPAL), che sono confluite nei fondi destinati alla contrattazione del personale del Ministero dell'interno in ragione del transito del suddetto personale nei ruoli di tale Ministero, vengano destinate al personale delle amministrazioni sopresse, ai sensi dell'articolo 7, comma 31-*sexies*, del decreto-legge n. 78 del 2010, secondo i criteri e nella misura previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa. La norma prevede, altresì, che in caso di riduzione del personale delle amministrazioni sopresse, le risorse in questione possono essere destinate, per la parte corrispondente, a favore di tutto il personale del Ministero dell'interno. Al riguardo non ha osservazioni da formulare, trattandosi di un diverso utilizzo di risorse già previste a legislazione vigente.

Rispetto all'articolo 19 comma 4, evidenzia che la norma dispone l'adeguamento, a decorrere dal 2023, dell'indennità di amministrazione del personale delle aree dell'Agenzia italiana del farmaco a quanto stabilito in materia per il personale del Ministero della salute. Con la stessa decorrenza il differenziale stipendiale previsto in favore del suddetto personale è rideterminato considerando nel calcolo le misure dell'indennità di amministrazione spettanti al personale delle aree del Ministero della Salute previste alla data del 31 ottobre 2022. Il relativo onere viene valutato in euro 962.640 annui a decorrere dal 2023 e allo stesso si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo assunzioni a tempo indeterminato di personale nelle amministrazioni dello Stato. Al riguardo, pur prendendo atto dei dati e degli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica, che stima l'importo complessivo dell'onere sulla base del differenziale tra l'importo dell'indennità di amministrazione prevista in base all'assetto previgente e quella determinabile in ragione delle innovazioni normative introdotte, rileva l'opportunità

che siano forniti gli elementi e i dati alla base di siffatta determinazione, al fine di consentire la piena verifica della medesima stima. Osserva inoltre che il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari attesi dalla norma non evidenzia il corrispondente effetto di minori entrate fiscali e contributive, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, derivanti dalla riduzione del Fondo assunzioni a tempo indeterminato di personale nelle amministrazioni dello Stato disposta ai fini della copertura della disposizione, giacché il predetto prospetto ascrive erroneamente la copertura medesima alla riduzione dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della salute. In sostanza, con riferimento alle norme in esame, il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari indica un effetto netto positivo, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari 0,5 milioni di euro per ciascun anno del periodo considerato, di fatto non esistente. Ciò tuttavia non compromette la copertura finanziaria complessiva del decreto in esame, posto che il medesimo prospetto riepilogativo, con riferimento all'intero provvedimento, evidenzia un avanzo, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, comunque superiore al predetto effetto netto, ossia pari a 2,1 milioni di euro per l'anno 2023, a 5,1 milioni di euro per l'anno 2024, e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 19 provvede agli oneri derivanti dai primi due periodi del medesimo comma, concernenti l'indennità di amministrazione del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, valutati in euro 962.640 annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Nel rinviare a quanto osservato in riferimento all'articolo 1, comma 14, lettera a), riguardo alle risorse disponibili sul citato Fondo per l'esercizio

in corso, non ha osservazioni da formulare, anche tenuto conto delle riduzioni operate, oltre che dal citato articolo 1, comma 14, lettera *a*), dagli articoli 6, comma 2, 14, comma 5, 15, comma 36, 19, commi 1, 2 e 8, nonché 22, commi 1 e 7. Per quanto riguarda le annualità successive, ritiene opportuno che il Governo assicuri che le risorse previste a copertura risultino effettivamente disponibili, anche tenuto conto delle ulteriori riduzioni operate dagli articoli 1, comma 14, lettera *a*), 14, comma 5, 15, comma 36, 17, comma 2, 19, commi 1, 2 e 8, nonché 22, commi 1 e 7.

Relativamente all'articolo 19, comma 5, recante il riparto delle risorse per la valorizzazione del personale delle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la norma modifica la procedura di riparto delle risorse stanziare dall'articolo 1, comma 309, della legge n. 234 del 2021 per la valorizzazione del personale delle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale, prevedendo che non si proceda più tramite decreto di ripartizione ma secondo criteri la cui individuazione viene demandata alla contrattazione collettiva. Al riguardo, non formula osservazioni concordando con quanto riferito dalla relazione tecnica circa la neutralità finanziaria della disposizione.

Rispetto all'articolo 19, commi da 6 a 8 relativi ai trattamenti accessori a favore del personale della Presidenza del Consiglio, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le norme recano disposizioni che, in primo luogo, incrementano, a decorrere dal 2023, risorse destinate alla corresponsione dei trattamenti accessori del personale della Presidenza del Consiglio, ivi compreso il personale non di ruolo individuato dalla medesima disposizione al comma 6. In secondo luogo, al comma 7, vengono previste specifiche disposizioni volte ad incrementare, sempre a decorrere dal 2023, la dotazione del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale non generale della Presidenza del Consiglio, ivi compreso il personale non di ruolo della Presidenza del Consiglio individuato dalla

norma, nei medesimi termini disciplinati dal comma 6. Gli oneri derivanti dalle summenzionate disposizioni sono indicati pari ad euro 6.130.495 per il 2023 e a euro 3.862.482 a decorrere dal 2024. Ciò posto, evidenzia innanzitutto che gli oneri dianzi citati appaiono sostanzialmente confermati alla luce di quanto riportato dalla relazione tecnica. Tuttavia, osserva, con riguardo all'estensione applicativa dei commi 6 e 7 anche al personale non di ruolo della Presidenza del Consiglio, che la relazione tecnica si limita a riportare gli importi dei relativi oneri senza fornire i dati e gli elementi sottostanti la stima degli stessi. Parimenti, non vengono forniti elementi di valutazione atti a giustificare la limitazione degli effetti finanziari dell'onere specificamente riferito al comma 7, al solo 2023. Al riguardo ritiene pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo, segnalando altresì l'esigenza di un chiarimento in merito alla mancata contabilizzazione nel prospetto riepilogativo degli effetti riflessi di natura fiscale e contributiva relativi all'applicazione dei commi 6 e 7 anche al personale non di ruolo della Presidenza del Consiglio.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 8 dell'articolo 19 provvede agli oneri derivanti dai precedenti commi 6 e 7, concernenti rispettivamente i trattamenti accessori del personale della Presidenza del Consiglio e l'incremento del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale di livello dirigenziale non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, pari a euro 6.130.495 per l'anno 2023 e a euro 3.862.482 a decorrere dall'anno 2024, comprensivi degli effetti indotti sul personale di cui all'articolo 9, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. A tale proposito evidenzia che, come è dato ricavare dalle quantifica-

zioni riportate dalla relazione tecnica, l'importo dell'onere previsto a regime a decorrere dall'anno 2024 risulterebbe superiore, sia pure nella misura estremamente esigua di 70 euro, rispetto a quello indicato nella disposizione. In ordine a tale discrepanza, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo. Per quanto attiene alla copertura finanziaria, nel rinviare a quanto osservato in riferimento all'articolo 1, comma 14, lettera *a*), riguardo alle risorse disponibili sul citato Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per l'esercizio in corso, non ha osservazioni da formulare, anche tenuto conto delle riduzioni operate, oltre che dall'articolo 1, comma 14, lettera *a*), dagli articoli 6, comma 2, 14, comma 5, 15, comma 36, 19, commi 1, 2 e 4 nonché 22, commi 1 e 7. Per quanto riguarda le annualità successive, ritiene opportuno che il Governo assicuri che le risorse previste a copertura risultino effettivamente disponibili, anche tenuto conto delle ulteriori riduzioni operate dagli articoli 1, comma 14, lettera *a*), 14, comma 5, 15, comma 36, 17, comma 2, 19, commi 1, 2 e 4, nonché 22, comma 1 e 7.

In merito all'articolo 20 comma 1, che reca disposizioni in materia di incarichi dirigenziali di monitoraggio e rendicontazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, non ha osservazioni da formulare dal momento che le norme consentono di conferire in via immediata incarichi dirigenziali il cui onere è stato già coperto da norme vigenti.

Rispetto all'articolo 20, comma 2, rileva che le norme incrementano la dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze per dare effettiva applicazione a precedenti disposizioni legislative specificamente elencate che hanno autorizzato il reclutamento di personale. Al riguardo non ha osservazioni da formulare posto che, come risulta dalla relazione tecnica, il predetto incremento della dotazione organica risulta già finanziariamente coperto dalle autorizzazioni di spesa contenute nelle disposizioni legislative che hanno autorizzato il reclutamento di personale.

Relativamente all'articolo 21, recante di-

denziale e di esclusione opzionale del massimale contributivo, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che il comma 1 consente ai dipendenti pubblici, che prestano servizio in settori in cui non sono attivate forme pensionistiche complementari partecipate dal datore di lavoro, di inoltrare la domanda di non applicazione del massimale contributivo, di cui all'articolo 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995, entro il 31 dicembre 2023 o entro dodici mesi dalla data di superamento del massimale contributivo. Al riguardo, prende atto che la relazione tecnica chiarisce che gli eventuali effetti positivi per la finanza pubblica, derivanti dall'incremento delle domande, non sono stati contabilizzati a fini prudenziali. Ciò premesso, dal momento che la maggiore adesione alla non applicazione del massimale contributivo comporta una serie di effetti finanziari, quali maggiori entrate contributive, maggiori oneri pensionistici nel medio-lungo periodo, minor gettito tributario, maggiori oneri contributivi per i datori di lavoro inseriti nel perimetro delle pubbliche amministrazioni, ritiene comunque utile acquisire maggiori dati di dettaglio circa la stima attesa di detti effetti, anche alla luce di quanto disposto dall'articolo 17, comma 7, della legge n. 196 del 2009, che prevede per le disposizioni legislative in materia pensionistica la predisposizione di un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali. Con riferimento alla proroga fino al 31 dicembre 2023 del regime di temporanea deroga all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 116, commi 8 e 9, della legge n. 388 del 2000 in materia di sanzioni ed interessi rispetto agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per i dipendenti di amministrazioni pubbliche, non formula osservazioni tenuto conto del carattere, interno al perimetro delle pubbliche amministrazioni, dei flussi finanziari eventualmente interessati dalle disposizioni in esame.

Per quanto concerne l'articolo 22, comma 1 relativo al potenziamento del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio, in merito ai profili di quantifi-

cazione, evidenzia che la norma consente l'impiego presso il medesimo Dipartimento, con relativo incremento della dotazione organica del personale di prestito, di un contingente di personale non dirigenziale di 10 unità equiparato alla categoria A in regime di mobilità ossia comando, aspettativa, fuori ruolo o altro analogo istituto, da altre pubbliche amministrazioni. Per tutta la durata dell'impiego del suddetto personale è reso indisponibile un numero di posti finanziariamente equivalente nella dotazione organica delle amministrazioni di provenienza. A tal fine, è autorizzata la spesa massima di euro 286.200 per il 2023 e di euro 429.300 a decorrere dal 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione fondo assunzioni di personale a tempo indeterminato nelle amministrazioni statali. La relazione tecnica precisa che le summenzionate 10 unità saranno ripartite tra 8 unità ministeriali e 2 extra-ministeriali, con riconoscimento alle prime del solo regime retributivo accessorio della Presidenza del Consiglio e alle seconde anche della componente fondamentale. Al riguardo, pur considerato che i dati e i parametri di quantificazioni forniti dalla relazione tecnica consentono di verificare e confermare gli importi della suddetta autorizzazione di spesa, rileva, tuttavia, l'opportunità di acquisire un chiarimento circa l'importo riferito alla tredicesima mensilità riportato dalla relazione tecnica pari a 32.000 euro ai fini della quantificazione dell'onere retributivo relativo al personale di provenienza extra ministeriale. Tale importo appare, infatti, sovradimensionato rispetto alla voce stipendiale relativa a 12 mensilità pari a euro 29.533,98 e non confrontabile con il dato riportato dalla medesima relazione tecnica con riguardo all'articolo 22, comma 7, di contenuto simile a quello della norma in esame. Evidenzia, comunque, che a fronte della configurazione dei suddetti oneri retributivi nell'ambito di un limite massimo di spesa, anche il numero delle unità da impiegare in mobilità dovrebbe essere definito nell'ambito di un contingente massimo. Al riguardo chiede pertanto di acquisire una valutazione del Governo. In merito ai profili di copertura

finanziaria, fa presente che il comma 1, ultimo periodo, dell'articolo 22 provvede agli oneri derivanti dal medesimo articolo 1, concernenti l'organizzazione e il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, per una spesa massima di euro 286.200 per l'anno 2023 e di euro 429.300 a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Nel rinviare a quanto osservato in riferimento all'articolo 1, comma 14, lettera a), riguardo alle risorse disponibili sul citato Fondo per l'esercizio in corso, non ha osservazioni da formulare, anche tenuto conto delle riduzioni operate, oltre che dall'articolo 1, comma 14, lettera a), dagli articoli 6, comma 2, 14, comma 5, 15, comma 36, 19, commi 1, 2, 4 e 8, nonché 22, comma 7. Per quanto riguarda le annualità successive, ritiene opportuno che il Governo assicuri che le risorse previste a copertura risultino effettivamente disponibili, anche tenuto conto delle ulteriori riduzioni operate dagli articoli 1, comma 14, lettera a), 14, comma 5, 15, comma 36, 17, comma 2, 19, commi 1, 2, 4 e 8, nonché 22, comma 7.

Con riferimento all'articolo 22, commi da 2 a 4, evidenzia che le norme, intervenendo sulla *governance* della società Sport e Salute S.p.A., incrementano da tre a cinque il numero di componenti del consiglio di amministrazione, istituiscono la figura dell'Amministratore delegato separando le sue funzioni da quelle del Presidente, di cui al comma 2, nonché autorizzano la medesima società a supportare, nell'ambito di apposite convenzioni o protocolli d'intesa, le amministrazioni coinvolte nell'attuazione del PNRR, del fondo sviluppo e coesione e degli altri fondi nazionali ed europei, di cui al comma 4. Rileva come la relazione tecnica si limiti ad affermare la neutralità finanziaria della disposizione. Al riguardo, ritiene necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione a conferma della neutralità finanziaria

ria della norma riferita dalla relazione tecnica, con specifico riferimento all'incremento dei componenti del consiglio di amministrazione in favore dei quali è prevista, in ragione dello Statuto sociale della società, la corresponsione di compensi fissi e rimborsi spesa, e all'istituzione dell'amministratore delegato.

In merito all'articolo 22, comma 5, recante disposizioni in materia di organizzazione e di personale del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio evidenzia che la norma ridefinisce l'organizzazione del medesimo Dipartimento, determinando un incremento della relativa dotazione organica secondo quanto previsto dalla Tabella A dell'Allegato 1 al decreto-legge in esame. Al riguardo non ha osservazioni da formulare considerato che, come confermato dalla relazione tecnica, gli oneri recati dalla disposizione in esame sono ricompresi nell'ambito dell'autorizzazione recata dall'articolo 1, comma 13, lettera *a*).

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 22, commi 6 e 7, evidenzia che la norma, al comma 6, istituisce presso il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri una segreteria tecnico-amministrativa composta da due dirigenti, di cui uno di livello generale, e da quindici unità di personale non dirigenziale, equiparato alla categoria A in regime di mobilità, ossia comando, aspettativa, fuori ruolo o altro analogo istituto, da altre pubbliche amministrazioni, con corrispondente incremento della dotazione organica del personale di prestito della Presidenza del Consiglio. Rileva che all'atto del collocamento fuori ruolo e per tutta la durata di quest'ultimo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario; con riferimento a tali 15 unità di personale è autorizzata la spesa massima di euro 420.700 per il 2023 e di euro 631.100 a decorrere dal 2024. Con riguardo all'incremento delle due posizioni dirigenziali, non ha osservazioni da formulare considerato che, come confermato dalla relazione tecnica, i relativi oneri sono ricompresi nell'ambito del-

l'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 13, lettera *a*). In merito alle quindici unità non dirigenziali, fa presente che la relazione tecnica precisa che queste saranno ripartite tra dieci unità ministeriali e cinque extra-ministeriali, con riconoscimento alle prime del solo regime retributivo accessorio della presidenza del Consiglio e alle seconde anche della componente fondamentale. Al riguardo non ha osservazioni da formulare considerati i dati e i parametri di quantificazione forniti dalla relazione tecnica, che consentono di verificare e confermare gli importi della suddetta autorizzazione di spesa. Peraltro, evidenzia che a fronte della configurazione dei suddetti oneri retributivi nell'ambito di un limite massimo di spesa, anche il numero delle unità da impiegare in mobilità dovrebbe essere definito nell'ambito di un contingente massimo e non, come disposto dalla norma, in maniera puntuale. Al riguardo ritiene pertanto necessario acquisire una valutazione da parte del Governo. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa inoltre presente che il comma 7, lettera *b*), ultimo periodo, provvede agli oneri derivanti dalla lettera *a*) e dalla lettera *b*) del medesimo comma 7, concernenti l'istituzione di una segreteria tecnico-amministrativa presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, per un importo massimo di euro 420.700 per l'anno 2023 e di euro 631.100 a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Nel rinviare a quanto osservato in riferimento all'articolo 1, comma 14, lettera *a*), riguardo alle risorse disponibili sul citato Fondo per l'esercizio in corso, non ha osservazioni da formulare, anche tenuto conto delle riduzioni operate, oltre che dall'articolo 1, comma 14, lettera *a*), dagli articoli 6, comma 2, 14, comma 5, 15, comma 36, 19, commi 1, 2, 4 e 8, nonché 22, comma 1. Per quanto riguarda le annualità successive, appare opportuno, a suo avviso, che il Governo assicuri che le

risorse previste a copertura risultino effettivamente disponibili, anche tenuto conto delle ulteriori riduzioni operate degli articoli 1, comma 14, lettera *a*), 14, comma 5, 15, comma 36, 17, comma 2, 19, commi 1, 2, 4 e 8, nonché 22, comma 1.

Fa, presente, quindi, di non avere osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione dell'articolo 22, comma 8, stante la natura ordinamentale della norma, che disciplina l'adozione dei decreti di organizzazione del Dipartimento per lo Sport, del Dipartimento per le politiche della famiglia e del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio.

Con riferimento all'articolo 22, comma 9, evidenzia che la disposizione disciplina l'alimentazione del Fondo unico della Presidenza del Consiglio con risorse derivanti da eventuali risparmi di gestione riferiti a spese di personale. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare considerato che la norma, al fine di non determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fa espressamente salve le specifiche quote che disposizioni di legge riservano a risparmio del fabbisogno complessivo, nonché i vincoli finanziari vigenti in materia di determinazione del trattamento accessorio del personale.

Con riferimento all'articolo 23, comma 1, in materia di funzionalità del servizio fitosanitario centrale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in merito ai profili di quantificazione rileva preliminarmente che le disposizioni in esame intervengono sulla disciplina del medesimo servizio, di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, tra l'altro, rimodulando gli ambiti di competenza del servizio medesimo. Ciò posto, ritiene necessario, da un lato, che il Governo assicuri che il servizio fitosanitario possa provvedere allo svolgimento dei propri compiti, quali derivanti dai mutati ambiti di competenza, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dall'altro, che si valuti l'opportunità di inserire nel testo delle di-

sposizioni un'apposita clausola di neutralità finanziaria.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 23, comma 2, in materia di funzionalità dell'Ente per lo sviluppo dell'Irrigazione per la Puglia Lucania e Irpinia, non ha osservazioni da formulare dal momento che le norme consentono la stabilizzazione di personale precario utilizzato dal medesimo ente, determinando un onere debitamente quantificato dalla relazione tecnica. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 dell'articolo 23 provvede agli oneri derivanti dalla stabilizzazione del medesimo personale, pari a 150.000 euro per l'anno 2023 e a 1.167.196 euro annui a decorrere dal 2024, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che reca le occorrenti disponibilità, anche tenuto conto dell'ulteriore riduzione operata dall'articolo 1, comma 14, lettera *c*), numero 10), del presente provvedimento. Al riguardo, non ha pertanto osservazioni da formulare.

Con riferimento all'articolo 23, comma 3, in merito ai profili di quantificazione rileva come la norma stabilisca che le somme rimborsate dai beneficiari dei contratti di filiera, pari a 28 milioni di euro, sono destinate alle operazioni di riordino fondiario realizzate dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA). A tal proposito, considerato che la relazione tecnica non considera la norma, ritiene necessario che il Governo chiarisca se le somme in questione siano già affluite all'entrata e, in tal caso, se siano già state scontate nei saldi di finanza pubblica, posto che in tale ipotesi la norma risulterebbe suscettibile di determinare oneri privi di copertura.

Per quanto concerne l'articolo 24, rileva che le norme intervengono sulle attività dell'Associazione Formez PA prevedendo che essa possa essere chiamata a fornire ulteriori prestazioni su richiesta di specifiche amministrazioni pubbliche. In proposito evidenzia che, a norma dell'articolo 2,

comma 1, del decreto legislativo n. 6 del 2010, le amministrazioni medesime possono avvalersi di Formez PA, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. Tanto premesso, non formula osservazioni con riferimento allo svolgimento dei nuovi compiti attribuiti a Formez PA tenuto conto, inoltre, di quanto precisato dalla relazione tecnica circa la possibilità per il medesimo ente di svolgere le funzioni ad esso attribuite con le risorse già disponibili a legislazione vigente. Fa presente inoltre che le norme, in relazione ad altre modifiche apportate alle previgenti norme su Formez PA, prevedono la decadenza del Presidente e del Consiglio di amministrazione, con conseguenza attribuzione al Capo di Dipartimento della funzione pubblica della funzione di Commissario straordinario. Anche su tale disposizione non ha osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale considera comunque opportuna una conferma da parte del Governo, che eventuali compensi aggiuntivi spettanti al Commissario non eccedano i compensi e gli altri emolumenti che sarebbero stati eventualmente corrisposti, durante il periodo di gestione commissariale, al Presidente e ai membri del Consiglio di amministrazione. Tutto ciò considerato, segnala che potrebbe essere pertanto valutata l'opportunità di inserire prudenzialmente una clausola di neutralità finanziaria riferita all'attuazione dell'intero articolo 24.

Con riferimento all'articolo 25, recante disposizioni in materia di organizzazione del Ministero del turismo e per la costituzione di ENIT S.p.A., in merito ai profili di quantificazione rileva che la norma autorizza il Ministero del turismo a costituire una società per azioni denominata « ENIT S.p.A. » con un capitale sociale iniziale di 7 milioni di euro, le cui azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze che esercita i diritti dell'azionista. Ricorda che la società viene costituita, come società *in house*, con decreto del Ministro del turismo, che determina scopi, patrimonio, organizzazione e schema di statuto della società medesima; ad essa il Ministero del turismo assegna le risorse strumentali necessarie per il perseguimento degli obiet-

tivi. Fa presente che, contestualmente, l'ente pubblico ENIT-Agenzia nazionale del turismo viene soppresso e le relative funzioni sono attribuite ad ENIT S.p.A.; tutti i rapporti attivi e passivi del soppresso ente, nonché tutte le sue risorse finanziarie e strumentali, sono trasferiti al Ministero del turismo, mentre si dispone il transito del personale di ruolo dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo alla nuova società, con mantenimento del trattamento economico complessivo in godimento. A tal fine, con decreto del Ministro del turismo viene nominato un commissario liquidatore che predisporre un inventario del patrimonio dell'ente soppresso. Infine, evidenzia come vengano aumentate, da due a tre, le posizioni di livello dirigenziale non generale del Ministero del turismo e vengono ridefinite le missioni del Ministero medesimo, prevedendosi altresì l'adozione di un regolamento di organizzazione. In proposito, non formula osservazioni alla luce dei chiarimenti contenuti nella relazione tecnica. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 11 dell'articolo 25 provvede agli oneri, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2023, derivanti dalla costituzione da parte del Ministero del turismo della società per azioni ENIT S.p.A., mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte capitale di competenza del medesimo Ministero, che reca le occorrenti disponibilità. Al riguardo, non ha pertanto osservazioni da formulare. Ciò posto, al fine di rendere esplicita la corrispondenza temporale tra gli oneri e la relativa copertura, andrebbe valutata, a suo avviso, l'opportunità di esplicitare, anche al comma 1 dello stesso articolo 25, relativo alla determinazione del capitale sociale iniziale della futura ENIT SPA, che la spesa ivi prevista avrà luogo nell'anno 2023. Sotto il profilo formale, con riferimento al comma 11, fa presente che dovrebbe valutarsi l'opportunità di precisare che l'accantonamento del fondo speciale di competenza del Ministero del turismo utilizzato a copertura è quello di « conto capitale », anziché di « parte capitale », nonché di specificare che gli oneri oggetto di copertura sono quelli derivanti

dal solo comma 1, giacché agli ulteriori commi da 2 a 10, ivi richiamati, non sono ascritti effetti finanziari, come si ricava anche dal prospetto riepilogativo allegato alla relazione tecnica. Con riferimento a quanto segnalato, ritiene in ogni caso utile acquisire l'avviso del Governo.

Per quanto concerne l'articolo 26, rileva che le norme in esame destinano una quota pari a euro 276.242 per l'anno 2023 e a euro 552.483 a decorrere dal 2024 del contributo di cui all'articolo 1, comma 275, della legge n. 234 del 2021, riconosciuto in favore della Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT), al potenziamento della struttura organizzativa della LILT medesima ed autorizzano la LILT ad assumere a tempo indeterminato un contingente complessivo di 9 unità di personale, così articolato: 1 medico di I livello, 2 professionisti di I livello, 3 funzionari e 3 assistenti. Rileva che la relazione tecnica fornisce gli elementi sulla cui base gli oneri per le retribuzioni del personale da assumere, corrispondenti esattamente alla quota vincolata sopra descritta, sono verificabili sulla base del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e, per il 2023, assume che le assunzioni decorrano dalla metà dell'anno considerati i tempi tecnici di svolgimento delle procedure concorsuali. Rammenta che la Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT) è inclusa nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione. In proposito, osserva che tali assunzioni sono autorizzate in un numero determinato di unità; ciò a fronte di oneri assunzionali che, essendo configurati come limiti massimi di spesa, richiederebbero che anche il numero di assunzioni fosse definito entro un contingente massimo: in proposito, osserva che andrebbe acquisito l'avviso del Governo circa l'effettiva prudenzialità di configurare il numero delle assunzioni in termini puntuali, a fronte di un'autorizzazione di spesa configurata come limite massimo, tenuto conto del carattere rigido ed obbligatorio delle spese per retribuzioni, che potrebbero registrare incrementi.

Con riferimento all'articolo 27, rileva che le norme in esame si limitano a ridefinire i compiti della Fondazione Ugo

Bordoni ampliandone i possibili ambiti di intervento. Ciò posto, considerato che la Fondazione, sebbene vigilata dal Ministero, non rientra nel novero delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009, non ha osservazioni da formulare.

Il sottosegretario Federico FRENI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice in ordine ai profili finanziari del provvedimento.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla cooperazione di polizia, fatto a Kiev il 10 giugno 2021.

C. 922 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, ricorda preliminarmente che il disegno di legge in esame, avente ad oggetto la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla cooperazione di polizia, fatto a Kiev il 10 giugno 2021, è corredato di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, rileva che il disegno di legge in esame definisce il quadro della cooperazione bilaterale in materia di polizia, individua le autorità competenti, specificando che per l'Italia è il Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, ed enumera, quali forme di cooperazione, lo scambio di informazioni, dati, esperienze e prassi su varie materie.

Fa inoltre presente che l'articolo 3 del disegno di legge prevede, per l'attuazione dell'Accordo, un onere di euro 163.497 annui a decorrere dal 2023 e che di questi 64.277 euro sono oneri valutati e 99.220 euro oneri autorizzati. I predetti oneri derivano dalle spese relative all'articolo 4, per scambi informativi, formativi e addestrativi, e all'articolo 10, per riunioni e consultazioni. Segnala che la relazione tecnica fornisce gli elementi sulla cui base gli oneri risultano verificabili ed è desumibile la neutralità delle restanti disposizioni ed informa dettagliatamente circa la scomposizione degli oneri fra spese valutate ed autorizzate.

In proposito, per quanto riguarda le spese di missione rileva che l'Accordo è stato concluso nel 2021, ossia prima dello scoppio del conflitto russo-ucraino nel 2022. Ritiene pertanto necessario acquisire dal Governo elementi di valutazione circa la perdurante idoneità delle spese stimate per l'invio di personale italiano in Ucraina tenuto conto di possibili incrementi di spese per la logistica, le assicurazioni, la sicurezza, che presumibilmente sono incrementate per effetto della grave crisi in atto. Fa presente, infatti, che la relazione tecnica non menziona esplicitamente tali elementi.

In secondo luogo, avuto riguardo ad altri provvedimenti di contenuto simile a quello ora in esame, ossia a ratifiche di cooperazione di polizia, rileva che alcuni recano una clausola di invarianza finanziaria, mentre altri, in genere più risalenti nel tempo, non sono assistiti da una siffatta clausola. Rileva che anche recenti leggi di autorizzazione alla ratifica di accordi internazionali di diverso oggetto risultano assistiti da una clausola di invarianza riferita alle disposizioni non onerose, facendo riferimento, ad esempio, all'articolo 4 della legge 14 aprile 2022, n. 39, recante l'Accordo del nostro Paese con Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa. Tenuto dunque conto che il disegno di legge in esame non reca una clausola di invarianza riferita alle disposizioni diverse dagli articoli 4 e 10 dell'Accordo, sarebbe utile, a suo avviso, acquisire una valutazione circa l'opportunità di inserire una

clausola di neutralità delle norme cui la relazione tecnica non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica, in linea con gli elementi informativi contenuti nella relazione tecnica.

Circa gli altri profili del disegno di legge in esame non ha osservazioni da formulare, tenuto conto dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica, che risultano in linea con quelli relativi ad altri accordi di analogo oggetto.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 3, comma 1, provvede agli oneri derivanti dalle spese di cui agli articoli 4 e 10 dell'Accordo oggetto di ratifica, valutati in euro 64.277 annui a decorrere dall'anno 2023, e dalle rimanenti spese di cui ai medesimi articoli 4 e 10, pari a euro 99.220 annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che reca le occorrenti disponibilità. Sotto il profilo della formulazione del testo, ritiene che andrebbe valutata l'opportunità di precisare che gli oneri valutati in euro 64.277 annui a decorrere dall'anno 2023 derivano da « quota parte delle spese di cui agli articoli 4 e 10 », anziché dalle spese riferite ai medesimi articoli, come attualmente indicato dalla norma, in considerazione del fatto che anche le « rimanenti spese » delle quali si prevede la copertura, pari a euro 99.220 annui a decorrere dall'anno 2023, derivano dai medesimi articoli 4 e 10.

Fa presente, infine, che il comma 3 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il sottosegretario Federico FRENI assicura che le previsioni di spesa contenute nella relazione tecnica allegata al provvedimento riferite all'invio di personale italiano in Ucraina risultano tuttora idonee ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dal disegno di legge, anche in considerazione della circostanza che il personale delle Forze di Polizia non può essere distaccato in territori interessati da un con-

flitto bellico o da situazioni analoghe. Concorde, inoltre, circa l'opportunità, da un lato, di riformulare l'articolo 3 del disegno di legge, recante la norma di copertura finanziaria, nel senso indicato dal presidente, dall'altro, di inserire una apposita clausola di invarianza finanziaria riferita delle norme cui la relazione tecnica non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica, in linea con gli elementi informativi in essa contenuti.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 922 Governo, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla cooperazione di polizia, fatto a Kiev il 10 giugno 2021;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che le previsioni di spesa contenute nella relazione tecnica allegata al provvedimento riferite all'invio di personale italiano in Ucraina risultano tuttora idonee ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dal disegno di legge, anche in considerazione della circostanza che il personale delle Forze di Polizia non può essere distaccato in territori interessati da un conflitto bellico o da situazioni analoghe;

rilevata l'esigenza di modificare le disposizioni relative alla copertura finanziaria del provvedimento, contenute nell'articolo 3, al fine di:

precisare che gli oneri valutati in euro 64.277 annui a decorrere dall'anno 2023 derivano da quota parte delle spese di cui agli articoli 4 e 10 dell'Accordo oggetto di ratifica, anziché dal complesso delle spese riferite ai medesimi articoli;

introdurre una clausola di neutralità finanziaria riferita alle norme dell'Ac-

cordo oggetto di ratifica alle quali la relazione tecnica non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: dalle spese con le seguenti: da quota parte delle spese;

All'articolo 3, sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente: Art. 3-bis. – (Disposizioni finanziarie) –. 1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione degli articoli 4 e 10, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri relativi all'articolo 11, paragrafo 2, secondo periodo, dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo ».

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019. C. 1039 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, ricorda preliminarmente che il disegno di legge in esame, avente ad oggetto la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019, è stato approvato dal Senato della Repubblica ed è corredato di una relazione tecnica.

Con riferimento ai profili di interesse della Commissione, preso atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica e di quanto ulteriormente chiarito dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica, non ha osservazioni da formulare.

Propone pertanto di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere.

Disposizioni concernenti la definizione di un programma diagnostico per l'individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica.

Nuovo testo C. 622.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 maggio 2023.

Il sottosegretario Federico FRENI, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella seduta dello scorso 2 maggio, chiarisce che le risorse iscritte per gli anni 2024 e 2025 sul Fondo per la realizzazione di un programma pluriennale di *screening* su base nazionale nella popolazione pediatrica per l'individuazione degli anticorpi del diabete di tipo 1 e della celiachia, di cui all'articolo 1, comma 530, della legge 29 di-

cembre 2022, n. 197, utilizzate con finalità di copertura finanziaria dagli articoli 1, 3 e 4 della proposta di legge, sono integralmente disponibili.

Assicura, inoltre, che alle attività dell'Osservatorio nazionale sul diabete di tipo 1, istituito dall'articolo 2, potrà provvedersi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili presso il Ministero della salute, tenuto anche conto dell'esclusione, prevista dalla medesima disposizione, della corresponsione ai suoi componenti di compensi, rimborsi di spese, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 622, recante disposizioni concernenti la definizione di un programma diagnostico per l'individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le risorse iscritte per gli anni 2024 e 2025 sul Fondo per la realizzazione di un programma pluriennale di *screening* su base nazionale nella popolazione pediatrica per l'individuazione degli anticorpi del diabete di tipo 1 e della celiachia, di cui all'articolo 1, comma 530, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, utilizzate con finalità di copertura finanziaria dagli articoli 1, 3 e 4 della proposta di legge, sono integralmente disponibili;

alle attività dell'Osservatorio nazionale sul diabete di tipo 1, istituito dall'articolo 2, potrà provvedersi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili presso il Ministero della salute, tenuto anche conto dell'esclusione, prevista dalla medesima disposizione, della corresponsione ai suoi componenti di com-

pensi, rimborsi di spese, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 12.05.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 17 maggio 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 12.05.

Schema di decreto ministeriale concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei.

Atto n. 40.

(Rilievi alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale, rinviato nella seduta del 9 maggio 2023.

Il sottosegretario Federico FRENI, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella precedente seduta, precisa che le novelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d*), che, al fine di garantire l'incremento dell'interdisciplinarietà dei contenuti didattici, consentono di prevedere, nell'ambito dei corsi di laurea e di laurea magistrale, nonché dei corsi abi-

litanti all'accesso alle professioni, insegnamenti o altre attività formative ulteriori rispetto a quelli individuati, rispettivamente, dalle tabelle allegate ai decreti ministeriali di definizione delle classi e dalla normativa di riferimento, si limitano ad ampliare facoltà già previste dai decreti ministeriali che recano gli indirizzi per la definizione dell'offerta formativa degli atenei e non richiedono, pertanto, un incremento delle risorse disponibili a legislazione vigente, potendo essere attuate anche mediante una razionalizzazione dell'utilizzo del personale già disponibile.

Chiarisce, inoltre, che la facoltà, riconosciuta agli studenti dalle novelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e*), di inserire nel piano degli studi attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico è già prevista dal regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 e, pertanto, non si determinano fabbisogni ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente.

Precisa, infine, che le attività di raccolta e di elaborazione di dati necessarie ai fini dell'attuazione delle disposizioni introdotte dall'articolo 1, comma 1, lettera *g*), che attribuiscono al Ministero dell'università e della ricerca il monitoraggio sull'applicazione delle disposizioni del citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 270 del 2004, come modificato dal presente provvedimento, potranno essere svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, formula la seguente proposta:

« La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale concernente modifiche al regola-

mento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei (Atto n. 40);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le novelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d*), che, al fine di garantire l'incremento dell'interdisciplinarietà dei contenuti didattici, consentono di prevedere, nell'ambito dei corsi di laurea e di laurea magistrale, nonché dei corsi abilitanti all'accesso alle professioni, insegnamenti o altre attività formative ulteriori rispetto a quelli individuati, rispettivamente, dalle tabelle allegate ai decreti ministeriali di definizione delle classi e dalla normativa di riferimento, si limitano ad ampliare facoltà già previste dai decreti ministeriali che recano gli indirizzi per la definizione dell'offerta formativa degli atenei e non richiedono, pertanto, un incremento delle risorse disponibili a legislazione vigente, potendo essere attuate anche mediante una razionalizzazione dell'utilizzo del personale già disponibile;

la facoltà, riconosciuta agli studenti dalle novelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e*), di inserire nel piano degli studi attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico è già prevista dal regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 e, pertanto, non si determinano fabbisogni ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente;

le attività di raccolta e di elaborazione di dati necessarie ai fini dell'attuazione delle disposizioni introdotte dall'articolo 1, comma 1, lettera *g*), che attribuiscono al Ministero dell'università e della ricerca il monitoraggio sull'applicazione delle disposizioni del citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 270 del 2004, come modificato dal

presente provvedimento, potranno essere svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto in oggetto ».

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta del relatore.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento di modifica del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, recante unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici.

Atto n. 41.

(Rilievi alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica, rinviato nella seduta del 9 maggio 2023.

Il sottosegretario Federico FRENI, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella precedente seduta, evidenzia che l'aumento da una a quattro unità del numero dei funzionari chiamati a svolgere le attività amministrative e contabili della rete degli Istituti e degli enti operanti nel campo della ricerca storica, previsto dalle novelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d*), è idoneo a garantire l'adeguato assolvimento delle medesime attività, che allo stato sono svolte da un solo funzionario con contratto di lavoro a tempo parziale e determinato.

Evidenzia, inoltre, che con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma

1, lettera *d*), numero 4, capoverso 2-*bis*, in ragione dell'esiguità del numero di unità di personale da acquisire in comando o in distacco, che potranno provenire anche da diverse amministrazioni, si escludono possibili ricadute negative sulla funzionalità delle amministrazioni di appartenenza del medesimo personale. Peraltro, in relazione alle disposizioni di cui al medesimo capoverso 2-*bis* non si rende necessario prevedere l'indisponibilità di un numero di posizioni in organico, equivalenti sotto il profilo finanziario alle unità per cui si dispone il comando o distacco, dal momento che il dipendente pubblico posto in posizione di comando o distacco continua ad appartenere organicamente all'amministrazione di appartenenza e, pertanto, il corrispondente posto nella dotazione organica risulta già indisponibile.

Precisa quindi che agli oneri derivanti dal riconoscimento ai componenti di ciascun istituto della rete del rimborso delle spese documentate nei limiti previsti dalla normativa vigente, secondo quanto stabilito dalle novelle introdotte dall'articolo 1, comma 1, lettera *e*), si provvederà nell'ambito degli stanziamenti destinati a tale scopo nei bilanci degli istituti di ricerca, che risultano adeguati anche alla luce di un esame dei più recenti documenti contabili dei predetti istituti.

Rileva tuttavia la necessità di riformulare l'articolo 2 al fine di chiarire che la disposizione reca una clausola di neutralità finanziaria, in conformità all'articolo 17, comma 6-*bis*, della legge n. 196 del 2009, dal momento che le disposizioni ivi contenute non possono prevedere una copertura finanziaria in senso proprio, in quanto il provvedimento in esame è una fonte di rango secondario, per sua natura non suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In proposito, osserva che il richiamo contenuto al medesimo articolo 2 alle risorse iscritte sul capitolo 2554 dello stato di previsione del Ministero della cultura deve, pertanto, intendersi quale mera indicazione degli esistenti stanziamenti di bilancio a valere sui quali si provvederà alle spese connesse alle figure di personale da

individuare tramite procedure di comando o distacco ovvero, sino al 31 dicembre 2023, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con una previsione che sarebbe assorbita dalla previsione di una clausola di invarianza che fa riferimento alle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Assicura, infine, che – come indicato nella relazione tecnica – l'utilizzo, per le finalità indicate dal provvedimento in esame, delle risorse finanziarie stanziata a legislazione vigente sul citato capitolo di bilancio non è, in ogni caso, suscettibile di compromettere il funzionamento e le attività degli enti e delle istituzioni culturali che traggono il proprio finanziamento a valere sulle risorse di cui al medesimo capitolo.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta:

«La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento di modifica del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, recante unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici (Atto n. 41);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo da cui si evince che:

l'aumento da una a quattro unità del numero dei funzionari chiamati a svolgere le attività amministrative e contabili della rete degli Istituti e degli enti operanti nel campo della ricerca storica, previsto dalle novelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d*), è idoneo a garantire l'adeguato assolvimento delle medesime attività, che allo stato sono svolte da un solo funzionario con contratto di lavoro a tempo parziale e determinato;

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d*), nu-

mero 4, capoverso 2-*bis*, in ragione dell'esiguità del numero di unità di personale da acquisire in comando o in distacco, che potranno provenire anche da diverse amministrazioni, si escludono possibili ricadute negative sulla funzionalità delle amministrazioni di appartenenza del medesimo personale;

in relazione alle disposizioni di cui al medesimo capoverso 2-*bis* non si rende necessario prevedere l'indisponibilità di un numero di posizioni in organico, equivalenti sotto il profilo finanziario alle unità per cui si dispone il comando o distacco, dal momento che il dipendente pubblico posto in posizione di comando o distacco continua ad appartenere organicamente all'amministrazione di appartenenza e, pertanto, il corrispondente posto nella dotazione organica risulta già indisponibile;

agli oneri derivanti dal riconoscimento ai componenti di ciascun istituto della rete del rimborso delle spese documentate nei limiti previsti dalla normativa vigente, secondo quanto stabilito dalle novelle introdotte dall'articolo 1, comma 1, lettera *e*), si provvederà nell'ambito degli stanziamenti destinati a tale scopo nei bilanci degli istituti di ricerca, che risultano adeguati anche alla luce di un esame dei più recenti documenti contabili dei predetti istituti;

appare necessario riformulare l'articolo 2 al fine di chiarire che la disposizione reca una clausola di neutralità finanziaria, in conformità all'articolo 17, comma 6-*bis*, della legge n. 196 del 2009, dal momento che le disposizioni ivi contenute non possono prevedere una copertura finanziaria in senso proprio, in quanto il provvedimento in esame è una fonte di rango secondario, per sua natura non suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

il richiamo contenuto al medesimo articolo 2 alle risorse iscritte sul capitolo 2554 dello stato di previsione del Ministero della cultura deve, pertanto, intendersi quale

mera indicazione degli esistenti stanziamenti di bilancio a valere sui quali si provvederà alle spese connesse alle figure di personale da individuare tramite procedure di comando o distacco ovvero, sino al 31 dicembre 2023, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con una previsione che sarebbe assorbita dalla previsione di una clausola di invarianza che fa riferimento alle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente;

come indicato nella relazione tecnica, l'utilizzo, per le finalità indicate dal provvedimento in esame, delle risorse finanziarie stanziata a legislazione vigente sul citato capitolo di bilancio non è, in ogni caso, suscettibile di compromettere il funzionamento e le attività degli enti e delle istituzioni culturali che traggono il proprio finanziamento a valere sulle risorse di cui al medesimo capitolo;

ritenuto che, al fine di garantire il rispetto dei limiti di spesa previsti dal provvedimento, sia necessario modificare l'articolo 1, comma 1, lettera *d*), numero 4, capoverso 2-*bis*, al fine di prevedere che il ricorso a un coordinatore amministrativo e a tre funzionari amministrativi individuati con procedure di comando o distacco rappresenti un limite massimo per l'utilizzo di personale appartenente ad altre amministrazioni, cui si provvederà entro un limite massimo di spesa di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, in linea con le quantificazioni contenute nella relazione tecnica,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto in oggetto e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

All'articolo 1, comma 1, lettera d), numero 4, capoverso 2-bis, sostituire le parole da: il coordinatore fino alla fine del capoverso con le seguenti: il personale di cui al comma 2 è individuato con procedure di comando o distacco, in misura non supe-

riore a un coordinatore amministrativo e a tre funzionari amministrativi ed entro un limite massimo di spesa di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:
Art. 2 (Clausola di invarianza finanziaria) –
1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente regolamento avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ».

All'articolo 3, comma 3, sostituire le parole: , cui si provvede ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del presente regolamento *con le seguenti:* a decorrere dall'anno 2023.

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta formulata.

La Commissione approva la proposta di deliberazione.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di modifica al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.

Atto n. 42.

(Rilievi alla XI Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, in sostituzione del relatore, segnala che lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame reca modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che con-

tiene le norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi. In merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare, anche tenendo conto del fatto che molte disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica riproducono norme di analogo tenore già previste a legislazione vigente da altro provvedimento normativo e che dunque lo schema di decreto in esame sembra rispondere ad esigenze di semplificazione e coordinamento delle disposizioni in vigore. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria, volta a prevedere che dalle disposizioni del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate svolgeranno le attività ivi previste nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. In proposito, sotto il profilo della formulazione della disposizione, non ha osservazioni da formulare.

Tutto ciò considerato, propone pertanto di esprimere sul provvedimento in esame una valutazione favorevole.

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta formulata dal presidente in sostituzione del relatore.

La Commissione approva la proposta di deliberazione.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante approvazione delle modifiche allo statuto dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro.

Atto n. 43.

(Rilievi alla XI Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto del Presidente della Re-

pubblica, rinviato nella seduta del 9 maggio 2023.

Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), *relatrice*, rinviando alle considerazioni già svolte nella precedente seduta in ordine ai profili finanziari, formula la seguente proposta di deliberazione:

« La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante approvazione delle modifiche allo statuto dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (Atto n. 43);

rilevata l'esigenza di modificare la formulazione delle clausole di neutralità finanziaria di cui:

all'articolo 2, comma 1, capoverso articolo 6, comma 3, dell'Allegato 1, al fine di chiarire che la clausola si riferisce ai nuovi o maggiori oneri derivanti dalla disposizione;

all'articolo 5, comma 1, lettera *b*), capoverso 1-*bis*, dell'Allegato 1, al fine di precisare che ai componenti del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, costituito presso l'ANPAL, non sono corrisposti rimborsi di spese;

all'articolo 6, comma 1, lettera *d*), capoverso 2-*ter*, terzo periodo, dell'Allegato 1, al fine di assicurare la precettività della disposizione che esclude nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in relazione all'istituzione, presso l'ANPAL, di un Comitato scientifico che esercita funzioni consultive sull'attività di ricerca dell'Agenzia,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto in oggetto e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

All'Allegato 1, articolo 2, capoverso articolo 6, comma 3, sostituire le parole: senza

nuovi e maggiori oneri *con le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri;*

All'Allegato 1, articolo 5, comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, secondo periodo, dopo le parole: gettone di presenza aggiungere le seguenti: , rimborso di spese;

All'Allegato 1, articolo 6, comma 1, lettera d), capoverso 2-ter, terzo periodo, sostituire le parole: non derivano con le seguenti: non devono derivare ».

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta della relatrice, condividendo le prospettate modificazioni del testo, volte a corroborare la neutralità finanziaria del provvedimento e a perfezionare sul piano redazionale la formulazione di talune sue disposizioni.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) chiede al rappresentante del Governo delucidazioni in merito alla coerenza del provvedimento in esame, che prevede un riassetto organizzativo dell'ANPAL, rispetto a talune indiscrezioni di stampa da cui si evincerebbe l'intenzione dell'Esecutivo in carica di addivenire alla soppressione dell'ente medesimo.

Il sottosegretario Federico FRENI, nel dichiarare che allo stato non dispone di alcuna informazione al riguardo, ritiene altresì di escludere che al momento sussistano elementi di fatto che possano in qualche modo suffragare quanto contenuto nelle notizie di stampa richiamate dalla deputata Guerra.

La Commissione approva la proposta della relatrice.

La seduta termina alle 12.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 17 maggio 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.20 alle 12.25.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 maggio 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 14.20.

Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali.

C. 1060-A/R Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) *relatrice*, fa presente che la Commissione bilancio è chiamata a pronunciarsi sul testo A/R del provvedimento, come risultante dalle modifiche apportate dalle Commissioni riunite VI e XII a seguito del rinvio in Commissione del provvedimento medesimo deliberato nell'odierna seduta dell'Assemblea.

Al riguardo, segnala che le predette Commissioni, oltre a recepire le due condizioni dirette a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione contenute nel parere espresso oggi dalla Commissione sul testo A

del provvedimento stesso, hanno approvato ulteriori proposte emendative.

In particolare, evidenzia che tali ultime modifiche sono volte a espungere dal testo le seguenti disposizioni: l'articolo 4-*bis*, recante un contributo a favore del polo didattico dedicato alle vittime di Marcinelle; il comma 1-*ter* dell'articolo 9, volto a disciplinare taluni adempimenti previsti in capo a regioni e province autonome in materia di IVA sul *payback* relativo ai dispositivi medici; i commi 7-*bis* e 7-*ter* dell'articolo 10, concernenti la facoltà per i membri del Parlamento di effettuare visite presso i locali degli enti del Servizio sanitario nazionale; l'articolo 23-*bis*, che prevede il subentro dell'associazione denominata « Assoprevidenza » nei compiti già assegnati al Comitato « Previdenza Italia ».

Segnala, inoltre, che si è conseguentemente provveduto al coordinamento formale delle disposizioni di carattere finanziario di cui ai commi 3 e 6 dell'articolo 24.

Tutto ciò considerato, posto che la soppressione delle predette disposizioni non determina profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere parere favorevole.

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.25.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	156
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale, in videoconferenza, del direttore dell'Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 75 Marattin e del disegno di legge C. 1038 Governo recanti « Delega al Governo per la riforma fiscale »	156

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 17 maggio 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 17 maggio 2023.

Audizione informale, in videoconferenza, del direttore dell'Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 75 Marattin e del disegno di legge C. 1038 Governo recanti « Delega al Governo per la riforma fiscale ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 16.10.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione del relativo albo professionale. Seguito esame C. 596 D'Orso, C. 659 Varchi, C. 952 Patriarca e C. 991 Manzi	158
--	-----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione del relativo albo professionale. C. 596 D'Orso, C. 659 Varchi, C. 952 Patriarca e C. 991 Manzi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	158
ALLEGATO 1 (<i>Testo unificato adottato come testo base</i>)	164

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. Atto n. 40 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	159
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	169

SEDE CONSULTIVA:

DL 44/2023: Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche. C. 1114 Governo (<i>Parere alle Commissioni I e XI</i>) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	160
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	170

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la prevenzione della dispersione scolastica mediante l'introduzione sperimentale delle competenze non cognitive nel metodo didattico. C. 418 Lupi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	160
ALLEGATO 4 (<i>Proposta di nuovo testo della pdl c. 418 Lupi elaborata dalla relatrice</i>)	172

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00840 Manzi: Sui costi dei percorsi formativi per l'accesso all'insegnamento	162
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	174
5-00841 Amato: Sulla disparità di trattamento nell'accesso all'abilitazione alla classe d'insegnamento A-07 (Discipline audiovisive)	162
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	175
5-00842 Cangiano: Iniziative per garantire agli insegnanti la mobilità nei ruoli o gradi di istruzione	163
ALLEGATO 7 (<i>Testo della risposta</i>)	176

5-00843 Boschi: Iniziative per la valorizzazione della figura del <i>tutor</i> nel sistema scolastico .	163
ALLEGATO 8 (Testo della risposta)	177
5-00844 Dalla Chiesa: Iniziative per colmare i divari territoriali nell'offerta degli asili nido .	163
ALLEGATO 9 (Testo della risposta)	178
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	163

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 17 maggio 2023.

Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione del relativo albo professionale.

Seguito esame C. 596 D'Orso, C. 659 Varchi, C. 952 Patriarca e C. 991 Manzi.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 11 alle 11.05.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 17 maggio 2023. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI.

La seduta comincia alle 11.05.

Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione del relativo albo professionale.

C. 596 D'Orso, C. 659 Varchi, C. 952 Patriarca e C. 991 Manzi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1° febbraio 2023.

Giorgia LATINI, *presidente*, avverte che il gruppo FDI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Cede quindi la parola al relatore, Cangiario, affinché sottoponga all'attenzione della Commissione le determinazioni adottate dal Comitato ristretto in ordine al

proseguito dei lavori e chiarisca come intenda procedere ai fini dell'adozione del testo base.

Gerolamo CANGIANO (FDI), *relatore*, informa la Commissione di aver sottoposto al Comitato ristretto un testo unificato, delle proposte di legge in titolo, che propone di adottare come testo base per il prosieguo dei lavori, rinviando alla riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi la decisione circa la fissazione del termine per la presentazione delle proposte emendative.

Auspica, infine, che la Commissione possa concludere rapidamente l'iter di approvazione del provvedimento in esame che risulta inserito nel Calendario dell'Assemblea alla fine del mese di maggio.

Anna Laura ORRICO (M5S) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sul testo unificato elaborato dal relatore che ritiene possa essere ulteriormente migliorato durante la fase emendativa. Al riguardo auspica che la maggioranza e quindi il relatore possano valutare senza pregiudizi gli emendamenti che il suo gruppo si accinge a presentare al fine di favorire un clima di proficua collaborazione.

Irene MANZI (PD-IDP) nel preannunciare il voto favorevole a nome del gruppo del Partito democratico sul testo unificato elaborato dal relatore, ritiene opportuno che venga offerta a tutti i gruppi la possibilità di valutare con attenzione il testo proposto auspicando pertanto che venga fissato un congruo tempo per la presentazione delle proposte emendative.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, all'unanimità, la

proposta di adottare quale testo base per il prosieguo dell'esame il testo unificato predisposto dal relatore e approvato dal Comitato ristretto (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 11.10.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 17 maggio 2023. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI.

La seduta comincia alle 11.10.

Schema di decreto ministeriale concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei.

Atto n. 40.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 26 aprile 2023.

Giorgia LATINI, *presidente*, avverte che il gruppo FDI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi di giovedì 27 aprile scorso era stato rilevato dal Gruppo del Partito democratico che la documentazione trasmessa dal Governo riportava i pareri espressi dalla CRUI, dall'ANVUR e dal CNSU riferiti ad una prima bozza dello schema di decreto e sebbene la richiesta avesse ad oggetto pareri non previsti dalla legge come obbligatori ai fini del procedimento, la Presidenza ha comunque chiesto che il Governo si attivasse al fine di chiedere un orientamento ai predetti soggetti anche sul nuovo testo trasmesso al Parlamento.

Rileva come, a tale fine la Presidenza abbia chiesto al Presidente della Camera la

proroga di 10 giorni del termine per l'espressione del parere, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento della Camera.

Poiché nel frattempo dal Governo non sono pervenuti i pareri richiesti e poiché il termine, già prorogato, scadrà domani, giovedì 18 maggio, avverte che la Commissione procederà comunque alla votazione del parere trattandosi di atto dovuto sottoposto a termine.

Fabio ROSCANI (FDI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato 2*).

Anna Laura ORRICO (M5S) nel preannunciare il voto contrario sulla proposta di parere presentata dal relatore esprime forti perplessità sui contenuti dell'atto del Governo in esame che, a suo giudizio, non garantisce un'adeguata flessibilità nella scelta degli atenei ma al contrario rischia di favorire una sorta di invadenza da parte delle imprese sull'orientamento didattico. Evidenza, in particolare, come sulla base della disciplina proposta dal Governo risulteranno di fatto ancora più marcate le differenze fra gli atenei che si trovano nelle aree più fragili rispetto alle università che possono contare su di un tessuto produttivo assai più ricco.

Al riguardo ritiene che le scelte del Governo di fatto determinano la conseguenza che non vi saranno le medesime opportunità didattiche nei diversi atenei in base alle differenze dei territori in cui sono chiamati ad operare.

Irene MANZI (PD-IDP), nel preannunciare l'astensione del gruppo del Partito democratico sulla proposta di parere del relatore stigmatizza come in presenza di rilevanti modifiche della disciplina vigente in cui si inserisce l'atto del Governo non sono pervenute le relazioni aggiornate di importanti organismi chiamati ad esprimere il parere di competenza. Ritiene pertanto che il provvedimento non possa essere considerato soddisfacente anche perché recepisce solo parzialmente la nuova disciplina in materia.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 11.15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 maggio 2023. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI.

La seduta comincia alle 11.15.

DL 44/2023: Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche.

C. 1114 Governo.

(Parere alle Commissioni I e XI).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 maggio 2023.

Giorgia LATINI, *presidente*, avverte che il gruppo FDI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Alessandro AMORESE (FDI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni sul provvedimento in esame, volte a richiamare l'attenzione delle Commissioni di merito su alcune specifiche questioni (*vedi allegato 3*).

Gaetano AMATO (M5S), nel preannunciare il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere elaborata dal relatore, evidenzia come il provvedimento in esame non tenga conto delle valutazioni fatte dalla magistratura competente sul riconoscimento dei titoli esteri, prevedendo delle misure che certamente produrranno un notevole contenzioso.

Più in generale ritiene che il provvedimento in esame non affronti alcune questioni urgenti che riguardano le carenze di organico degli insegnanti e che non pos-

sono di fatto garantire che il prossimo anno scolastico possa iniziare con la copertura di tutte le cattedre.

Irene MANZI (PD-IDP), preannuncia un voto di astensione a nome del suo gruppo sul provvedimento in esame e quindi sulla proposta di parere elaborata dal relatore. Nel condividere alcune delle considerazioni svolte dal collega Amato, rileva come alcune osservazioni contenute nella proposta di parere che la Commissione si accinge a votare, appaiono in realtà estranee ai contenuti del provvedimento. Al riguardo si chiede se tali osservazioni siano contenute anche in emendamenti presentati innanzi alle Commissioni di merito.

Maria Elena BOSCHI (A-IV-RE), preannuncia un voto di astensione sulla proposta di parere del relatore associandosi alle considerazioni svolte dalla collega Manzi. Al riguardo ritiene che alcune delle osservazioni inserite nella proposta di parere del relatore riguardino materie estranee ai contenuti del decreto-legge auspicando che innanzi alle Commissioni di merito possa svolgersi un confronto costruttivo sul merito delle disposizioni e delle questioni più delicate.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 11.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 17 maggio 2023. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

La seduta comincia alle 11.25.

Disposizioni per la prevenzione della dispersione scolastica mediante l'introduzione sperimentale delle competenze non cognitive nel metodo didattico.

C. 418 Lupi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 maggio 2023.

Giorgia LATINI, *presidente*, avverte che il gruppo FDI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Giorgia LATINI, *presidente e relatrice*, ricorda che nella giornata di ieri era stato fissato il termine per la presentazione delle proposte emendative che su sua richiesta e della rappresentante del Governo è stato rinviato.

Rileva come, dopo una valutazione svolta insieme al Governo si sia ritenuto di proporre l'adozione di un nuovo testo base che riproduce il testo risultante dall'esame svolto presso la Commissione cultura nella scorsa legislatura e sul quale si era registrato il consenso di tutte le forze politiche.

Al fine di non disperdere il prezioso lavoro svolto propone pertanto di adottare come nuovo testo base il testo in distribuzione (*vedi allegato 4*).

Anna Laura ORRICO (M5S) esprime un forte disappunto per il metodo di lavoro che la presidenza ha adottato riguardo al provvedimento in esame.

Stigmatizza il fatto che nella giornata di ieri quasi alla scadenza del termine previsto per la presentazione delle proposte emendative è stata rinviato tale termine senza fornire adeguate spiegazioni. Rispetto a quanto testé proposto dal presidente non può che ricordare che la Commissione ha svolto un lungo ciclo di audizioni su un testo evidentemente diverso da quello che la Commissione adesso dovrebbe adottare come testo base.

Ribadisce di non condividere il metodo di lavoro della Commissione e ritiene che se tale scelta fosse confermata di fatto si interromperebbe quel clima di collaborazione che fin qui ha improntato l'attività della Commissione.

Più in generale si chiede quale idea di scuola abbia la maggioranza che sembra

assumere scelte non coerenti fra loro in ordine alle dimensioni delle scuole prevedendo oggi l'inserimento di una nuova tipologia di competenze non cognitive senza risorse finanziarie aggiuntive e senza un incremento degli organici. Ribadisce quindi di non condividere il metodo di lavoro che non garantisce alle opposizioni la partecipazione ai lavori in modo costruttivo preannunciando che non parteciperà alla prevista riunione dell'Ufficio di presidenza prevista nella seduta odierna.

Giorgia LATINI, *presidente e relatrice*, in ordine all'intervento della collega Orrico chiarisce come la Commissione nella seduta di oggi sia chiamata ad adottare un nuovo testo base che potrebbe poi essere emendato nel prosieguo dell'esame, per il quale sarà fissato un nuovo termine per la presentazione degli emendamenti, al fine di non disperdere il lavoro svolto nella precedente legislatura che aveva visto tutti i gruppi convergere su un medesimo testo.

Anna Laura ORRICO (M5S) ribadisce che la Commissione ha svolto una lunga attività conoscitiva su un testo diverso, lavoro che oggi risulta di fatto inutile. Ribadisce che quanto accaduto nella giornata di ieri dopo che il suo gruppo aveva già presentato le proprie proposte emendative riflette una mancanza di rispetto nei confronti delle opposizioni, atteggiamento che certo non potrà garantire nel prosieguo alcun rapporto di proficua collaborazione tra maggioranza e opposizione.

Maria Elena BOSCHI (A-IV-RE) senza entrare nel merito del nuovo testo presentato dalla relatrice che ricorda il suo gruppo ha votato il testo adottato nella scorsa Legislatura, e oggi riproposto, ritiene tuttavia che le considerazioni assai critiche svolte dalla collega Orrico non dovrebbero rimanere inascoltate. Condivide, in particolare, il rammarico sul fatto che la Commissione abbia svolto un lungo lavoro istruttorio che allo stato appare inutilizzabile, auspicando peraltro si possa recuperare un clima di collaborazione fra tutti i gruppi anche di opposizione.

Si permette quindi di suggerire alla presidenza di rinviare l'adozione del testo base ad una prossima seduta al fine di favorire un confronto costruttivo tra tutti i gruppi.

Irene MANZI (PD-IDP) nel condividere i contenuti degli interventi delle colleghe che l'hanno preceduta, ritiene che la Commissione potrebbe quanto meno chiedere ai soggetti già auditi sulla proposta di legge Lupi di inviare un contributo scritto sul nuovo testo che evidentemente è molto diverso rispetto a quello esaminato durante l'attività conoscitiva.

Nel ritenere che occorrerebbe una gestione più ordinata dei lavori della Commissione condivide l'obiettivo di recuperare uno spirito di collaborazione e di lavoro comune consentendo a tutti i gruppi di discutere il merito del nuovo testo e quindi rinviando l'adozione del nuovo testo base ad una prossima seduta.

Giorgia LATINI, *presidente e relatrice*, nel condividere l'opportunità che i lavori di Commissione proseguano in un clima di proficuo confronto tra i gruppi sospende brevemente la seduta al fine di acquisire l'orientamento del Governo sulle questioni emerse nel dibattito.

La seduta, sospesa alle 11.35 è ripresa alle 11.45.

Giorgia LATINI, *presidente*, sentito il rappresentante del Governo e in considerazione delle sollecitazioni avanzate da alcuni gruppi ritiene che la Commissione possa più utilmente rinviare l'adozione del testo base ad una prossima seduta al fine di favorire la massima condivisione sia sul metodo di lavoro che sul testo in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.45.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 17 maggio 2023. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI. — In-

terviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

La seduta comincia alle 11.45.

Giorgia LATINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

5-00840 Manzi: Sui costi dei percorsi formativi per l'accesso all'insegnamento.

Irene MANZI (PD-IDP), rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI, rispondendo all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Irene MANZI (PD-IDP), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo che non fornisce ulteriori elementi informativi circa i contenuti del preannunciato DPCM. Esprime preoccupazione per le soluzioni anticipate sugli organi di stampa circa le modalità di frequenza ai corsi di formazione da parte degli insegnanti evidenziando come la partecipazione in presenza debba essere sempre considerata una modalità qualificante per i docenti.

Più in generale auspica che la disciplina prevista sui corsi di formazione non venga modificata nell'ambito dell'esame del decreto-legge sul rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, auspicando piuttosto di poter conoscere quanto prima i contenuti del DPCM provvedimento molto atteso dagli insegnanti che avrebbe dovuto essere già emanato da tempo.

5-00841 Amato: Sulla disparità di trattamento nell'accesso all'abilitazione alla classe d'insegnamento A-07 (Discipline audiovisive).

Gaetano AMATO (M5S), illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Gaetano AMATO (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo auspicando che il ministro quanto prima possa intervenire mediante una circolare che chiarisca una volta per tutte il rispetto delle linee guida già emanate e che chiarisca quali debbano essere effettivamente i titoli che devono possedere gli insegnanti per essere chiamati dai dirigenti scolastici per insegnare le discipline audiovisive.

5-00842 Cangiario: Iniziative per garantire agli insegnanti la mobilità nei ruoli o gradi di istruzione.

Gerolamo CANGIANO (FDI), rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Gerolamo CANGIANO (FDI), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo ribadendo l'urgenza di provvedere affinché i numerosi docenti di fatto « ingabbiati » possano accedere anche ad altre classi di concorso.

5-00843 Boschi: Iniziative per la valorizzazione della figura del tutor nel sistema scolastico.

Maria Elena BOSCHI (A-IV-RE), rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Maria Elena BOSCHI (A-IV-RE), replicando, si dichiara insoddisfatta della rispo-

sta fornita dal rappresentante del Governo che non ha fornito ulteriori elementi informativi ma si è limitata ad una mera enunciazione di principi. Auspica pertanto un impegno più cogente al fine di dare continuità ai numerosi studenti e alle famiglie coinvolte ritenendo necessario prevedere lo stanziamento di risorse finanziarie aggiuntive, anche al fine di valorizzare al meglio la figura del *tutor* senza ridurre l'offerta formativa degli istituti.

5-00844 Dalla Chiesa: Iniziative per colmare i divari territoriali nell'offerta degli asili nido.

Rita DALLA CHIESA (FI-PPE), rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 9*).

Rita DALLA CHIESA (FI-PPE), replicando, prende atto della risposta fornita dal rappresentante del Governo ribadendo come siano numerose le famiglie che aspettano interventi urgenti nel settore dei servizi educativi anche al fine di favorire l'incremento della natalità. Al riguardo preannuncia che continuerà a monitorare con attenzione i futuri interventi che saranno adottati dal Governo.

Giorgia LATINI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 12.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 17 maggio 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.15 alle 12.25.

ALLEGATO 1

**Proposte di legge C. 596 D'Orso, C. 659 Varchi, C. 952 Patriarca e
C. 991 Manzi.****TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE**

Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali

Art. 1.

*(Definizione della professione di pedagogo-
sta)*

1. Il pedagogo è lo specialista dei processi educativi che opera con autonomia scientifica e responsabilità deontologica, funzioni di coordinamento, consulenza e supervisione pedagogica per la progettazione, la gestione, la verifica e la valutazione di interventi in campo pedagogico, educativo e formativo rivolti alla persona, alla coppia, alla famiglia, al gruppo, agli organismi sociali e alla comunità in generale. La professione di pedagogo comprende l'uso di strumenti conoscitivi, metodologici e di intervento per la prevenzione, l'osservazione pedagogica, la valutazione e l'intervento pedagogico sui bisogni educativi manifestati dal bambino e dall'adulto nei processi di apprendimento.

2. Il pedagogo è un professionista di livello apicale, ai sensi del comma 595 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la cui formazione è funzionale al raggiungimento di conoscenze, abilità e competenze educative del livello 7 del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017, specialista dei processi educativi e formativi della persona, per tutto il corso della vita. Opera con autonomia scientifica e responsabilità deontologica, in ambito educativo, formativo e pedagogico in relazione a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale. Il pedagogo può svolgere presso le pubbliche

amministrazioni e nei servizi pubblici e privati, compiti e funzioni di consulenza tecnico-scientifica e attività di coordinamento, di direzione, di monitoraggio e di supervisione degli interventi a valenza educativa, formativa e pedagogica, in particolare nei comparti educativo, sociale, scolastico, formativo, penitenziario e socio-sanitario, quest'ultimo limitatamente agli aspetti socio-educativi, nonché attività di orientamento scolastico e professionale, di promozione culturale e di consulenza. Svolge attività didattica di ricerca e sperimentazione.

3. Il pedagogo svolge, altresì, attività didattica, di sperimentazione e di ricerca nello specifico ambito professionale.

4. La professione di pedagogo può essere esercitata in forma autonoma o con rapporto di lavoro subordinato.

Art. 2.

(Requisiti per l'esercizio dell'attività di pedagogo)

1. Per esercitare la professione di pedagogo è necessario avere conseguito uno dei seguenti titoli di studio:

a) laurea specialistica/magistrale in programmazione e gestione dei servizi educativi, classe LS50/LM50;

b) laurea specialistica/magistrale in scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, classe LS57/LM-57;

c) laurea specialistica/magistrale in scienze pedagogiche, classe LS85/LM-85;

d) laurea specialistica/magistrale in teorie e metodologie dell'*e-learning* e della *media education*, classe LS93/LM-93;

e) laurea in scienze dell'educazione o in pedagogia, vecchio ordinamento.

2. Per l'esercizio della professione di pedagogista è necessario il possesso della corrispondente qualifica attribuita ai sensi del comma 595, secondo periodo, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'iscrizione all'albo professionale istituito ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 della presente legge nonché l'abilitazione mediante esame di Stato.

3. Le modalità di svolgimento dell'esame di Stato sono disciplinate con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 9, comma 1, sono ammessi all'esame di Stato i laureati in pedagogia o in scienze dell'educazione con laurea quadriennale, specialistica o magistrale, in possesso della documentazione che attesta lo svolgimento di un tirocinio pratico secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

(Definizione dell'educatore professionale socio-pedagogico)

1. L'educatore professionale socio-pedagogico è un professionista operativo di livello intermedio che svolge funzioni progettuali e consulenziali con propria autonomia scientifica e responsabilità deontologica. Opera nei servizi socio-educativi e nei servizi socio-sanitari, per questi ultimi limitatamente agli aspetti educativi, valuta, progetta, organizza e mette in atto progetti, interventi e servizi educativi e formativi in ambito socio-educativo rivolti a persone in difficoltà o in condizione di disagio collaborando con altre figure professionali, e stimola i gruppi e le singole persone a perseguire l'obiettivo della crescita integrale e dell'inserimento o del reinserimento

sociale definendo interventi educativi, formativi, assistenziali e sociali in rete con altre agenzie educative.

2. L'educatore professionale socio-pedagogico può operare nelle strutture pubbliche o private a carattere socio-educativo, formativo, culturale e ambientale e può svolgere attività didattica e di sperimentazione nello specifico ambito professionale.

3. La professione di educatore professionale socio-pedagogico può essere esercitata in forma autonoma o con rapporto di lavoro subordinato.

Art. 4.

(Requisiti per l'esercizio dell'attività di educatore professionale socio-pedagogico)

1. Per esercitare la professione di educatore socio-pedagogico è necessario avere conseguito la laurea in scienze dell'educazione e della formazione classe L19, nonché il possesso della corrispondente qualifica attribuita ai sensi di cui dei commi 595, primo periodo, 597 e 598 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. È altresì necessario aver conseguito l'abilitazione mediante esame di Stato ed essere iscritto nell'albo degli educatori professionali socio-pedagogici, di cui all'articolo 5, comma 2.

2. Le modalità di svolgimento dell'esame di Stato di cui al comma 1 sono disciplinate con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

(Istituzione dell'albo dei pedagogisti e dell'albo degli educatori professionali socio-pedagogici)

1. È istituito l'albo professionale dei pedagogisti.

2. È istituito l'albo professionale degli educatori professionali socio-pedagogici.

3. È consentita la contemporanea iscrizione dei professionisti agli albi di cui ai commi 1 e 2.

4. Gli iscritti all'albo dei pedagogisti e all'albo degli educatori professionali socio-pedagogici sono soggetti alla disciplina stabilita dall'articolo 622 del codice penale.

Art. 6.

(Istituzione dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative)

1. Gli iscritti agli albi costituiscono l'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, articolato a livello regionale e, limitativamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, a livello provinciale.

2. L'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative è istituito con decreto del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale di cui all'articolo 8 e le associazioni nazionali rappresentative delle professioni pedagogiche ed educative.

3. Con il decreto di cui al comma 2 sono, altresì, stabilite le modalità di funzionamento dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, le disposizioni relative al suo ordinamento interno e le norme necessarie per la prima applicazione della presente legge.

Art. 7.

(Condizioni per l'iscrizione agli albi)

1. Per essere iscritti all'albo è necessario:

a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato rispetto al quale vige in materia la condizione di reciprocità;

b) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per delitti che comportano l'interdizione dall'esercizio della professione;

c) essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione;

d) avere la residenza in Italia o, per i cittadini italiani residenti all'estero, dimostrare di risiedere all'estero al servizio, in

qualità di pedagogisti o educatori socio-pedagogici, di enti o imprese nazionali che operano fuori del territorio dello Stato italiano.

Art. 8.

(Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative)

1. Il Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative è composto dal presidente dell'albo professionale dei pedagogisti, dal presidente dell'albo professionale degli educatori professionali socio-pedagogici e dai presidenti degli ordini regionali e degli ordini delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Il Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative è convocato per la prima volta dal Ministro della giustizia.

3. Il presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative ha la rappresentanza dell'Ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme, ovvero dal medesimo Consiglio. In caso di impedimento, il presidente è sostituito dal vicepresidente.

4. Il Consiglio nazionale è un ente pubblico non economico e agisce quale organo sussidiario dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento connessi all'esercizio professionale. È dotato di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare e sottoposto alla vigilanza del Ministero della giustizia; è finanziato esclusivamente con i contributi degli iscritti senza oneri per la finanza pubblica.

5. Il Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative esercita le seguenti funzioni:

a) adotta il regolamento interno per il funzionamento dell'Ordine;

b) provvede all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine, cura il patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Ordine e provvede alla compilazione an-

nuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi dell'Ordine;

c) predisporre e aggiornare il codice deontologico, vincolante per tutti gli iscritti negli albi, e lo sottopone all'approvazione degli stessi tramite *referendum*;

d) cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti le professioni pedagogiche ed educative relativamente alle questioni di rilevanza nazionale;

e) designa, a richiesta, i rappresentanti dell'Ordine negli enti e nelle commissioni a livello nazionale;

f) esprime pareri, su richiesta degli enti pubblici ovvero di propria iniziativa, anche sulla qualificazione di istituzioni non pubbliche per la formazione professionale;

g) determina i contributi annuali che devono essere corrisposti dagli iscritti degli albi, nonché le tasse per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari. I contributi e le tasse devono essere contenuti nei limiti necessari per coprire le spese per una regolare gestione dell'Ordine.

Art. 9.

(Equipollenza dei titoli)

1. All'esame di Stato di cui all'articolo 2 possono partecipare anche i soggetti in possesso di titoli accademici in pedagogia conseguiti presso istituzioni universitarie riconosciute, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere del Consiglio universitario nazionale, di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i citati soggetti non hanno richiesto l'equipollenza con i titoli di studio di cui all'articolo 2, rilasciati da università italiane.

2. All'esame di Stato di cui all'articolo 4 possono partecipare anche i soggetti in possesso del titolo di educatore socio-pedagogico conseguito presso istituzioni riconosciute, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere del Consiglio universitario nazionale, di particolare rilevanza scientifica sul piano in-

ternazionale, anche se i citati soggetti non hanno richiesto l'equipollenza con la laurea in scienze dell'educazione e della formazione, classe di laurea L-19 (*ex* L-18), rilasciata da università italiane.

Art. 10.

(Formazione degli albi e istituzione degli ordini regionali e delle province autonome)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, il presidente del tribunale dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, nomina un commissario che provvede alla formazione degli albi.

2. Il commissario di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'elenco degli aventi diritto, in possesso dei relativi titoli di studio e che hanno presentato domanda di iscrizione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indice le elezioni per l'elezione dei presidenti degli albi e per l'istituzione degli ordini regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità a quanto previsto dalla presente legge. Il commissario provvede, altresì, a nominare un presidente di seggio, un vicepresidente, due scrutatori e un segretario, scegliendoli tra funzionari della pubblica amministrazione.

Art. 11.

(Disposizioni transitorie in materia di iscrizione all'albo)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, l'iscrizione agli albi, ferme restando le condizioni di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'articolo 7, è consentita su domanda da presentare entro novanta giorni dalla data della nomina del commissario di cui all'articolo 10:

a) per l'albo professionale dei pedagogisti:

1) ai professori universitari ordinari, straordinari, associati, fuori ruolo o in

quiescenza che insegnano o hanno insegnato discipline pedagogiche in università italiane o in strutture di particolare rilevanza scientifica anche sul piano internazionale, nonché ai ricercatori e agli assistenti universitari di ruolo in discipline pedagogiche e ai laureati che ricoprono o hanno ricoperto un posto di ruolo presso un'istituzione pubblica in materia pedagogica per l'accesso al quale è richiesta una delle lauree di cui all'articolo 2, comma 1;

2) a coloro che ricoprono o hanno ricoperto un posto di ruolo presso istituzioni pubbliche con un'attività di servizio attinente alla pedagogia, per l'accesso al quale è richiesta una delle lauree di cui all'articolo 2, comma 1, e che hanno superato un pubblico concorso, ovvero che hanno fruito di disposizioni in materia di stabilizzazione del rapporto di lavoro;

3) ai laureati nelle discipline di cui all'articolo 2, comma 1 che da almeno cinque anni svolgono in maniera continuativa attività di collaborazione o di consulenza attinenti alla pedagogia presso enti o istituzioni pubblici o privati;

4) a coloro che hanno operato per almeno tre anni nelle discipline pedagogiche

che ottenendo riconoscimenti in tale campo a livello nazionale o internazionale;

b) per l'albo professionale degli educatori professionali socio-pedagogici:

1) ai laureati che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico, come indicato dall'articolo 4, comma 1;

2) a coloro che ricoprono o hanno ricoperto un posto di ruolo presso istituzioni pubbliche con un'attività di servizio attinente al ruolo di educatore, per l'accesso al quale è richiesto il diploma di laurea triennale in scienze dell'educazione e della formazione, classe di laurea L-19 (*ex* L-18), e che hanno superato un pubblico concorso, ovvero che hanno fruito di disposizioni in materia di stabilizzazione del rapporto di lavoro;

3) ai laureati in scienze dell'educazione e della formazione, classe di laurea L-19 (*ex* L-18), che da almeno cinque anni svolgono in maniera continuativa attività di collaborazione o consulenza attinenti al ruolo di educatore presso enti o istituzioni pubblici o privati.

ALLEGATO 2

Schema di decreto ministeriale concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. Atto del Governo n. 40.

PARERE APPROVATO

La VII Commissione (Cultura, Scienza e Istruzione),

esaminato lo Schema di decreto ministeriale concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22

ottobre 2004, n. 270, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei (Atto del Governo n. 40),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

DL 44/2023: Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche. C. 1114 Governo.**PARERE APPROVATO**

La VII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1114 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

premessi che:

le norme in materia di procedure concorsuali per i dirigenti tecnici con funzioni ispettive del Ministero dell'istruzione e del merito, introdotte dall'articolo 5, comma 1, sono finalizzate a rendere più celere la procedura di reclutamento dei suddetti dirigenti la cui attività è tesa particolarmente al miglioramento della qualità e all'innalzamento dei livelli del servizio scolastico, in coerenza con il processo di innovazione e revisione organizzativa del sistema di istruzione e formazione, avviato con il PNRR;

le disposizioni in materia di retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 5, vengono introdotte con l'obiettivo di adeguare la retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici in relazione alla complessità ed alla gravosità delle attività che sono chiamati a svolgere;

considerato che:

l'articolo 5 reca diverse disposizioni volte a garantire la continuità didattica ed educativa dei docenti di sostegno nonché la copertura dei posti vacanti e disponibili, anche mediante l'introduzione di una procedura straordinaria per l'assegnazione dei posti di sostegno;

l'articolo 5, comma 16, prevede che ai soggetti iscritti nelle graduatorie con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero, non si applichi, in ogni caso, la procedura straordinaria istituita per l'anno scolastico 2023-2024;

che il successivo comma 17 dispone che i medesimi soggetti sono immessi in ruolo nei posti di sostegno vacanti e disponibili nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 nella provincia della graduatoria di appartenenza a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di effettivo riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero, con priorità rispetto a ogni altra procedura di reclutamento prevista per il medesimo anno, se risultano, nell'anno scolastico 2023/2024, utilmente collocati nelle graduatorie per i posti di sostegno ai fini delle assegnazioni di cui al comma 5 e che l'effettiva portata del combinato disposto delle richiamate disposizioni appare di non immediata lettura;

l'articolo 5, comma 21, reca disposizioni concernenti il contingente aggiuntivo di esperti a supporto dell'ufficio di gabinetto del Ministero dell'istruzione e del merito volte a garantire l'attuazione non soltanto delle riforme, ma anche degli investimenti legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza;

rilevato che:

l'articolo 9 reca diverse misure relative al processo di riorganizzazione del Ministero dell'università e della ricerca. In particolare: si prevede il supporto del Ministero alle attività degli Osservatori per la

formazione sanitaria specialistica e dell'Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie nonché la promozione del coordinamento delle attività di ricerca al fine di perseguire obiettivi di eccellenza e incrementare la sinergia e la cooperazione con il sistema economico-produttivo, pubblico e privato e la valutazione dei progetti di ricerca; si prevede la possibilità di corrispondere un riconoscimento economico premiale in favore di personale delle università e degli enti pubblici di ricerca in relazione alla partecipazione a progetti di ricerca capaci di attrarre risorse mediante bandi competitivi nell'ambito dell'Unione europea e a livello internazionale; si consente alle università di istituire un fondo per la valorizzazione dei risultati della ricerca; si prevede la possibilità di integrare il trattamento accessorio di ricercatori, primi ricercatori e dirigenti di ricerca, nonché di tecnologi, primi tecnologi e dirigenti tecnologi del personale degli Enti pubblici di ricerca (EPR), con risorse derivanti dai progetti di ricerca, non ricompresi nel PNRR, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi, nell'ambito dell'Unione europea e a livello internazionale;

l'articolo 19, comma 5, modifica la disciplina relativa alla procedura di riparto delle risorse stanziata dalla legge di bilancio per il 2022 per la valorizzazione del personale delle istituzioni AFAM;

l'articolo 22, comma 1, assegna al Dipartimento per lo sport, con relativo incremento della dotazione organica del personale di prestito della Presidenza del Consiglio dei ministri, un contingente di personale non dirigenziale di 10 unità;

l'articolo 22, commi da 2 a 4, introduce modifiche alla *governance* e alle funzioni di Sport e salute s.p.a.

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

con le seguenti osservazioni:

1) con riferimento alla disciplina derivante dal combinato disposto dei commi 13, 16 e 17 dell'articolo 5 in materia di conseguimento all'estero dei titoli di specializzazione per l'abilitazione all'insegnamento, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di chiarire meglio quali siano le disposizioni applicabili per l'anno scolastico successivo al 2023-2024 ai docenti di sostegno come individuati al comma 13 del medesimo articolo 5;

2) valutino le Commissioni di merito le modalità più idonee per garantire che la SIAE sia sottoposta al controllo di cui agli articoli 2 e 3 della legge 21 marzo 1958, n. 259, limitatamente alla gestione di servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, svolti in regime di convenzione con lo Stato o con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali e altri enti pubblici;

3) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di individuare misure volte a garantire l'applicabilità, anche ai titolari degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, degli incrementi contrattuali già previsti per i dirigenti di ruolo in servizio presso le Amministrazioni centrali;

4) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di individuare iniziative, anche normative, volte a salvaguardare le competenze della Soprintendenza speciale di Roma nell'ambito delle funzioni esercitate dalla Soprintendenza speciale per il PNRR, al fine di favorire l'attuazione degli interventi del PNRR nella Città di Roma e la realizzazione degli interventi del Giubileo 2025;

5) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere specifiche misure volte alla proroga della disciplina relativa all'attuazione del Grande Progetto Pompei, intervenendo sia sulle funzioni del Direttore generale, sia sulle risorse da assegnare al Progetto.

ALLEGATO 4

Proposta di legge C. 418 Lupi.**PROPOSTA DI NUOVO TESTO DELLA PDL C. 418 LUPI ELABORATA
DALLA RELATRICE**

Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale

Art. 1.

(Sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi scolastici)

1. Al fine di promuovere la cultura della competenza, di integrare i saperi disciplinari e le relative abilità fondamentali e di migliorare il successo formativo prevenendo analfabetismi funzionali, povertà educativa e dispersione scolastica, il Ministero dell'istruzione e del merito, a partire dall'anno scolastico 2023/2024, favorisce lo sviluppo delle competenze non cognitive nelle attività educative e didattiche delle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado.

2. Al termine della sperimentazione di cui all'articolo 3, sulla base dei risultati della stessa, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono definite le Linee guida per lo sviluppo delle competenze non cognitive di cui al comma 1, che individuano, ove non già previsti, specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curriculum delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché con il documento Indicazioni nazionali e nuovi scenari e con le Indicazioni nazionali per i licei e le Linee guida per gli istituti tecnici e professionali vigenti.

Art. 2.

(Formazione dei docenti per lo sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi scolastici)

1. Per favorire lo sviluppo delle competenze non cognitive nelle attività educative e didattiche, il Ministero dell'istruzione e del merito, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predisporre un Piano straordinario di azioni formative, rivolto ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, da attuare a partire dall'anno scolastico 2023/2024.

2. Alla formazione dei docenti per lo sviluppo delle competenze non cognitive di cui all'articolo 1 si provvede, a decorrere dall'anno 2023, mediante le risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

3. La formazione dei docenti è organizzata dal Ministero dell'istruzione e del merito con la collaborazione dell'INDIRE, delle istituzioni scolastiche, nonché delle università e degli enti accreditati per la formazione.

Art. 3.

(Sperimentazione per lo sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi scolastici)

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento, a partire dall'anno scolastico 2023/2024 e per un triennio, di una sperimentazione nazionale ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, finalizzata allo sviluppo delle competenze non cognitive nei percorsi scolastici.

2. Il decreto di cui al comma 1 definisce le modalità della partecipazione alla sperimentazione delle istituzioni scolastiche, singolarmente o in rete, alla sperimentazione sulla base dei progetti presentati dalle medesime, nonché le procedure di valutazione dei progetti stessi.

3. La sperimentazione di cui al comma 1 è finalizzata:

a) all'individuazione delle competenze non cognitive il cui sviluppo è più funzionale al successo formativo degli alunni e degli studenti;

b) all'individuazione di buone pratiche relative alle metodologie e ai processi di insegnamento che favoriscono lo sviluppo delle competenze non cognitive, nonché dei criteri e degli strumenti per la loro rilevazione e valutazione;

c) all'individuazione di percorsi formativi innovativi, caratterizzati da metodologie didattiche di sperimentazione che favoriscano il recupero motivazionale degli studenti, con specifico riguardo sia alla dispersione manifesta sia alla dispersione implicita, improntate alle migliori pratiche anche derivanti da progetti di scuola-lavoro o di partenariato con organizzazioni del terzo settore e del volontariato, comprese parrocchie e associazioni sportive;

d) alla verifica degli effetti dello sviluppo delle competenze non cognitive sul miglioramento del successo formativo e sulla riduzione della dispersione scolastica e della povertà educativa.

4. La partecipazione delle istituzioni scolastiche alla sperimentazione di cui al comma 1 è autorizzata, a seguito di positiva valutazione dei progetti presentati, con decreti dei direttori degli uffici scolastici regionali. Il Ministero si avvale della collaborazione dell'INDIRE e dell'INVALSI nelle procedure di valutazione dei progetti.

5. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito è costituito il Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio e la

valutazione complessiva della sperimentazione. Del Comitato tecnico-scientifico fanno parte rappresentanti dell'INVALSI, dell'INDIRE, della dirigenza scolastica, dei dirigenti tecnici e del personale docente per ogni ordine e grado di scuola.

6. Nessuna indennità o compenso o gettone di presenza o altra utilità comunque denominata è dovuta ai componenti del Comitato tecnico-scientifico.

7. Al termine dei tre anni di sperimentazione di cui al comma 1 il Ministro dell'istruzione e del merito presenta al Parlamento una relazione sugli esiti della stessa.

8. Per l'attuazione della sperimentazione di cui al presente articolo, le istituzioni scolastiche utilizzano le risorse dell'organico dell'autonomia, senza la previsione di ore di insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti.

Art. 4.

(Sperimentazione per lo sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti e nei percorsi di Istruzione e formazione professionale)

1. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento della sperimentazione avente le finalità di cui all'articolo 3, comma 3, anche nell'ambito dei percorsi dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), nonché le modalità di partecipazione alla sperimentazione, i requisiti dei soggetti ammessi alla presentazione di progetti, nonché le procedure di valutazione dei progetti medesimi.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento della sperimentazione avente le finalità di cui all'articolo 3, comma 3, nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP).

ALLEGATO 5

5-00840 Manzi: Sui costi dei percorsi formativi per l'accesso all'insegnamento.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente,
Gentili Onorevoli,

ringrazio l'onorevole interrogante che mi dà la possibilità di comunicare che il procedimento di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) è ormai giunto in dirittura di arrivo.

A seguito di una lunga interlocuzione con la Commissione europea siamo infatti addivenuti ad un nuovo testo – anche questo pienamente condiviso con il Ministero dell'università e della ricerca – che è ora sottoposto alle definitive valutazioni della stessa Commissione.

L'impostazione attuale del DPCM intende valorizzare – ai fini della uniformità dei percorsi – sia i contenuti professionali minimi del docente sia il ruolo di garanzia svolto dall'ANVUR nel processo di accreditamento, iniziale e periodico, che costituisce il principale presidio della omogeneità dei requisiti qualitativi dell'offerta formativa.

In merito ai contenuti specifici del DPCM, va precisato che, al momento, non si rende possibile entrare nel dettaglio, in quanto il testo, come già detto in precedenza, deve essere prima validato, quanto meno nella sua nuova impostazione generale, dalla Commissione europea.

In ogni caso, posso assicurare fin da ora che il Ministero non si sottrarrà al processo di consultazione sui contenuti del provvedimento, che prevede il coinvolgi-

mento del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione e delle organizzazioni sindacali.

Va in ogni caso segnalato che l'adozione del DPCM non esaurirà le azioni di questo Governo per favorire l'attuazione della riforma del sistema di reclutamento dei docenti prevista dal PNRR e definita nella precedente Legislatura.

Proprio al fine di meglio regolare talune delle questioni citate dal presente atto ispettivo (mi riferisco, in particolare, alle modalità di erogazione della didattica ed alla definizione di strumenti di flessibilità organizzativa, al fine ultimo di accrescere al massimo la disponibilità dell'offerta formativa da parte delle università), occorre precisare che vi è la necessità di intervenire su talune previsioni normative della riforma rivelatesi non coerenti con il raggiungimento degli obiettivi del PNRR. Si tratta di correttivi che potrebbero essere già esaminati in sede di conversione del decreto-legge « *Assunzioni PA* ».

Chiarito, dunque, che quanto giustamente segnalato dal presente atto ispettivo richiederà un intervento normativo primario, non potendo tali questioni essere risolte in sede di DPCM, posso dare piena assicurazione che tali correttivi saranno sottoposti sia al vaglio della Commissione europea sia al doveroso dibattito in sede parlamentare.

ALLEGATO 6

5-00841 Amato: Sulla disparità di trattamento nell'accesso all'abilitazione alla classe d'insegnamento A-07 (Discipline audiovisive).**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente,
Gentili Onorevoli,

l'accesso all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado è attualmente disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 19 del 2016 e dal decreto ministeriale n. 259 del 2017, con il quale è stata disposta la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal sopra citato decreto n. 19 del 2016.

La richiamata normativa prevede che, nel secondo biennio e nell'ultimo anno dell'indirizzo « Audiovisivo e Multimediale » del Liceo artistico, gli insegnamenti di « Laboratorio audiovisivo e multimediale » e di « Discipline audiovisive e multimediali » possano essere assegnati ai docenti appartenenti:

all'attuale classe di concorso **A-07** (Discipline audiovisive), risultante dall'unificazione delle classi di concorso ex 3/A, ex 3/D, ex 4/D, ex 10/D;

alla classe di concorso **A-61** (Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali);

all'attuale classe di concorso **A-10** (Discipline grafico – pubblicitarie), a questi ultimi esclusivamente nel caso in cui pro-

vengano dalla classe di concorso ex 7/A, ad esaurimento.

Quindi, non è possibile l'assegnazione a docenti confluiti nella classe di concorso A-10 dalle ex classi di concorso 12/D e 13/D, né a docenti neoabilitati alla classe di concorso A-10.

Inoltre, nessun limite temporale di conseguimento è previsto per i titoli di accesso alle suddette classi di concorso. Infatti, il termine del 1° settembre 1991, contemplato nella tabella A del decreto ministeriale 259 del 2017, riguarda esclusivamente l'accertamento dei titoli professionali e non il conseguimento delle lauree o dei diplomi accademici.

Occorre, altresì, tenere in considerazione che, secondo la previsione dell'articolo 4 del citato decreto ministeriale n. 259 del 2017, i docenti con incarico a tempo indeterminato che sono stati assegnati a insegnamenti specifici dell'indirizzo « Audiovisivo e Multimediale », negli anni precedenti al riordino delle classi di concorso e che, alla luce del nuovo ordinamento, non ne hanno più titolo, possono continuare a insegnare le discipline dell'indirizzo « Audiovisivo e Multimediale » esclusivamente finché rimangono in servizio nella stessa scuola in cui le hanno già insegnate. Con il trasferimento, a domanda o d'ufficio, tale diritto viene meno.

ALLEGATO 7

5-00842 Cangiano: Iniziative per garantire agli insegnanti la mobilità nei ruoli o gradi di istruzione.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente,
Gentili Onorevoli,

vorrei, preliminarmente, evidenziare che questo Governo è pienamente consapevole della tematica segnalata dall'onorevole interrogante che riguarda tutti quei docenti che sono – ormai da lungo tempo – impossibilitati a conseguire l'abilitazione in altre classi di concorso o in altri gradi di istruzione.

Innanzitutto, va detto che la prossima attivazione dei percorsi di formazione iniziale universitaria e accademica per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento – secondo la riforma del reclutamento prevista dal decreto-legge n. 36 del 2022 – potrà contribuire, concretamente, a soddisfare le esigenze manifestate dai soggetti richiamati in premessa.

Tale riforma, infatti, al fine di elevare la qualificazione professionale di tutti i docenti delle scuole secondarie ha introdotto un percorso universitario e accademico di formazione iniziale e di abilitazione molto impegnativo, che si estende anche a coloro che sono già in possesso della specializzazione sul sostegno o dell'abilitazione su una classe di concorso o su altro grado di istruzione, i quali, ai fini del conseguimento di altra abilitazione, sono chiamati ad acquisire 30 CFU/CFA.

Ebbene, proprio per andare incontro alle esigenze di quest'ultimi – i quali, tra l'altro, essendo già abilitati, non dovrebbero rientrare negli obiettivi numerici del PNRR – abbiamo intenzione di intervenire in sede di conversione al decreto-legge « Assunzioni PA », con nuove disposizioni volte a semplificare il conseguimento della ulteriore abilitazione.

In particolare, al fine di agevolare l'acquisizione dei 30 CFU/CFA – che deve ritenersi un livello non modificabile dell'attuale riforma PNRR – il nostro intento è di agire sui contenuti e sulle modalità di erogazione dei percorsi formativi, che non possono non tener conto del fatto che, in questo caso, essi si rivolgono a soggetti già inseriti nel mondo della scuola: ciò, pur sempre nella garanzia dell'uniformità e dell'omogeneità dell'offerta formativa e nel rispetto dell'autonomia delle singole università e Istituzioni AFAM.

Mi preme, tuttavia, precisare che l'intervento – insistendo, in ogni caso, su una materia oggetto di riforma PNRR – necessita di una interlocuzione con la Commissione europea, peraltro già avviata, per concordare gli adeguamenti necessari ad assicurare l'attuazione della misura sopra descritta, riconoscendo, al contempo, l'equo contemperamento delle esigenze poste dal presente atto ispettivo.

ALLEGATO 8

5-00843 Boschi: Iniziative per la valorizzazione della figura del *tutor* nel sistema scolastico.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente,
Gentili Onorevoli,

l'istituzione del *tutor* e del docente orientatore è il primo passo di una concreta rivoluzione del merito, per una scuola che torni realmente a essere ascensore sociale e che non lasci indietro nessuno.

Per la valorizzazione di queste nuove figure professionali il Ministero, come noto, ha messo a disposizione una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno scolastico 2023/2024, previsto dalla scorsa legge di bilancio. Inoltre, per queste figure, abbiamo previsto la realizzazione di iniziative formative specifiche, organizzate da INDIRE, che saranno svolte e completate in tempo utile per il prossimo anno scolastico.

Ciò premesso, corre l'obbligo precisare che il docente *tutor* avrà il compito di coordinare e sviluppare le attività didattiche a favore di una personalizzazione del percorso formativo, favorendo il recupero per i ragazzi che manifestano maggiori difficoltà e consentendo a quelli che hanno particolari talenti di potenziarli.

Il docente orientatore dovrà invece favorire le attività di orientamento per consentire ai ragazzi di fare scelte consapevoli che valorizzino le loro potenzialità e i loro talenti: un approccio, questo, che deve avvenire nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, attraverso un dialogo costante con gli studenti e le loro famiglie e i colleghi.

Va detto, peraltro, che la normativa vigente non preclude la possibilità per i docenti che già ricoprano altri ruoli all'interno della scuola di assumere altresì il ruolo di docente *tutor* o docente orientatore: ciò, al pari di quanto già presente

nell'ordinamento dell'istruzione professionale, che consente che alla specifica figura di *tutor* ivi prevista, possa coincidere con quella del docente *tutor* o del docente orientatore.

Come Ministero abbiamo, inoltre, deciso di puntare anche su un'altra figura professionale: mi riferisco al docente coordinatore di progettazione, che è figura ben diversa dal docente *tutor* interno per i percorsi PCTO.

Infatti, se quest'ultimo ha il compito di elaborare il percorso formativo personalizzato che verrà sottoscritto dalle parti coinvolte e ne verifica il corretto svolgimento, il docente coordinatore, individuato nell'ambito dell'organico dell'autonomia, ha invece il compito di assicurare la coerenza dei PCTO con il piano triennale dell'offerta formativa e con il profilo culturale, educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi di studio: è, questo, un compito assolutamente strategico per ottenere, in concreto, un cambio di paradigma dei PCTO, indicato nelle norme del recente decreto-legge « Lavoro », che possa finalmente garantire la funzione per la quale l'istituto è stato concepito.

Onorevole, concludo precisando che quanto sinteticamente illustrato dimostra che le figure professionali che abbiamo introdotto rivestono, ognuno nel proprio ruolo, una funzione strategica per la realizzazione di quegli interventi di educazione e di istruzione mirati al pieno successo formativo e professionale di tutti gli studenti: a conferma di ciò, l'intendimento del Ministero è che le risorse stanziata finora per tali figure siano rese stabili e, auspicabilmente, aumentate nel tempo.

ALLEGATO 9

5-00844 Dalla Chiesa: Iniziative per colmare i divari territoriali nell'offerta degli asili nido.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente,
Gentili Onorevoli,

ringrazio l'onorevole interrogante, perché con il suo quesito mi consente di ribadire che l'Investimento del PNRR destinato a garantire alle famiglie italiane 264 mila nuovi posti negli asili nido e 1.880 interventi di edilizia è un obiettivo che il nostro Paese e questo Governo non può e non vuole mancare.

Dobbiamo, tuttavia, prendere atto di una impostazione della misura prevista dal PNRR che non ha tenuto adeguatamente conto delle difficoltà organizzative in cui versano i comuni – che sono i veri soggetti attuatori di questo investimento.

Il nostro obiettivo, come noto, è quello di prevedere che in ciascun Comune o bacino territoriale sia garantito un numero di posti pari al 33 per cento della popolazione compresa tra 3 e 36 mesi.

Ricordo, infatti, che il PNRR ha stanziato per asili nido e scuole dell'infanzia 3,7 miliardi per interventi infrastrutturali e 900 milioni per il potenziamento dei servizi nella fascia di età 0-6 anni. La quota assegnata al Mezzogiorno è circa il 55 per cento delle risorse complessive: ben oltre il 40 per cento previsto dalla legge e richiamato dal presente atto ispettivo.

A conferma dell'intenzione di questo Governo di voler attuare tutti gli interventi del PNRR, ricordo che con l'ultimo « decreto PNRR » siamo intervenuti con un pacchetto di semplificazioni amministrative davvero eccezionale, che hanno riservato agli interventi in materia di edilizia scolastica misure finora previste, tutte insieme, solo nel cosiddetto « modello Genova ».

In particolare, proprio al fine di rispettare le tempistiche indicate dal PNRR è

stata riconosciuta ai Sindaci e ai Presidenti di Province e di Città metropolitane la possibilità di operare come Commissari straordinari, nonché di avvalersi di specifico supporto tecnico, anche esterno alle proprie amministrazioni. Quest'ultima disposizione favorisce, specificatamente, gli enti locali di minori dimensioni, i quali, non sempre, hanno nel proprio apparato le professionalità tecniche necessarie per seguire lo svolgimento degli appalti.

Ancora: è stata innalzata la soglia per procedere all'affidamento diretto per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria o architettura e attività di progettazione.

Da ultimo, ricordo che il recentissimo decreto-legge n. 51 del 10 maggio 2023 ha prorogato il termine massimo per le aggiudicazioni degli interventi a valere sulle risorse del fondo asili nido e scuole dell'infanzia, consentendo un riallineamento delle scadenze dei progetti PNRR in essere e dei progetti nuovi.

Successivamente il Ministero, con l'avviso pubblico del 10 maggio scorso, ha prorogato al 20 giugno 2023 il termine per l'aggiudicazione dei lavori, inizialmente fissato al 31 maggio 2023, in tal modo riconoscendo ulteriore tempo per la conclusione delle procedure amministrative a beneficio dei comuni.

Grazie a queste misure siamo certi di poter favorire un recupero della capacità amministrativa degli enti locali, in grado di colmare, almeno in parte, i ritardi accumulati in precedenza: circostanza che stiamo offrendo, peraltro, alla Commissione europea come prova della ferma determinazione di non voler rinunciare a questi interventi strategici per il Paese.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro di certificazione dell'Unione per gli assorbimenti di carbonio. COM(2022) 672 final (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	179
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	183
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	183
Indagine conoscitiva sull'impatto ambientale degli incentivi in materia edilizia.	
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di FINCO (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	183
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Rete Professioni Tecniche (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	184
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Confedilizia (<i>Svolgimento e conclusione</i>) .	184
Audizione di rappresentanti di OICE (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	184

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 17 maggio 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

La seduta comincia alle 11.25.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro di certificazione dell'Unione per gli assorbimenti di carbonio. COM(2022) 672 final.

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gianangelo BOF (LEGA), *relatore*, fa presente che la proposta di regolamento in esame è volta ad istituire un quadro vo-

lontario di certificazione dell'Unione per gli assorbimenti di carbonio al fine di incentivare e accelerare la realizzazione di questi ultimi attraverso il sequestro nei suoli agricoli, lo stoccaggio nei prodotti e lo stoccaggio permanente. La proposta si inserisce nelle iniziative legislative per l'attuazione del *Green Deal* e del regolamento europeo sul clima, che vincola l'Unione europea al conseguimento della neutralità climatica nel 2050, e nelle politiche per il raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo di Parigi.

Ricorda che il Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), che rappresenta il principale organismo internazionale per la valutazione dei cambiamenti climatici, ha definito gli assorbimenti di carbonio essenziali, al pari delle riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra, per limitare l'aumento della temperatura globale. Secondo gli esperti, conte-

nera il riscaldamento globale renderà necessario assorbire e catturare ogni anno dall'atmosfera quantità di CO₂ sempre maggiori, prima per compensare le emissioni inevitabili e poi per conseguire emissioni negative.

Il citato regolamento europeo sul clima, oltre a prevedere la riduzione graduale e irreversibile delle emissioni di gas ad effetto serra, impegna collettivamente l'Unione ad aumentare tali assorbimenti fino a 225 milioni di tonnellate di anidride carbonica equivalente per contribuire all'obiettivo di riduzione del 55% delle emissioni di gas ad effetto serra entro il 2030.

Ricorda inoltre che, più recentemente, nell'ambito dell'esame del cosiddetto pacchetto «Pronti per il 55%», le istituzioni europee hanno rivisto il regolamento sulle emissioni e gli assorbimenti derivanti dall'uso del suolo, dal cambiamento dell'uso di suolo e dalla silvicoltura (LULUCF), innalzando tale obiettivo e stabilendo che suoli e foreste debbano garantire entro il 2030 l'assorbimento di 310 milioni di tonnellate di anidride carbonica equivalente.

Osserva che la base giuridica della proposta è costituita dagli articoli 191 e 192 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che includono tra gli obiettivi della politica ambientale dell'Unione la promozione di misure per contrastare i cambiamenti climatici. La Commissione europea ritiene che la propria proposta rispetti i principi di sussidiarietà e proporzionalità: il primo, per la dimensione transfrontaliera dell'azione per il clima e per la necessità di favorire la nascita di un mercato interno per la certificazione degli assorbimenti di carbonio che non potrebbe formarsi con iniziative nazionali; il secondo, perché la proposta non va al di là di quanto necessario per conseguire l'obiettivo dichiarato.

Per conseguire le predette finalità, la proposta stabilisce criteri di valutazione, requisiti di verifica e certificazione, disciplina la costituzione e la gestione di organismi e sistemi di certificazione e prevede l'istituzione di registri per la quantificazione delle unità di carbonio assorbite. Ne illustra i contenuti principali rinviando alla

documentazione predisposta dagli uffici per un'analisi più dettagliata.

L'articolo 1 definisce l'obiettivo e l'ambito di applicazione del regolamento, volto, come accennato in precedenza, ad agevolare la realizzazione di assorbimenti del carbonio di qualità da parte di gestori o gruppi di gestori tramite l'istituzione di un quadro volontario di certificazione dell'Unione. Definisce inoltre l'articolazione della proposta, basata su tre pilastri: il primo fissa i quattro criteri di qualità che rendono gli assorbimenti ammissibili alla certificazione; il secondo stabilisce gli elementi essenziali del processo di verifica e certificazione; il terzo prevede norme per il funzionamento dei sistemi di certificazione destinati ad attuare il quadro di certificazione e il loro riconoscimento da parte della Commissione europea.

L'articolo 3 individua le due condizioni generali di ammissibilità alla certificazione dell'Unione degli assorbimenti, che devono: essere generati da attività di assorbimento che soddisfano i citati criteri di qualità; essere verificati da un organismo di certificazione indipendente. I criteri di qualità per l'ammissibilità alla certificazione sono definiti dagli articoli da 4 a 8.

L'articolo 4 stabilisce norme per la quantificazione del beneficio in termini di assorbimento netto del carbonio rispetto ad uno scenario di riferimento periodicamente aggiornato.

Gli articoli 5, 6 e 7 stabiliscono che le attività di assorbimento del carbonio devono rispondere a criteri di addizionalità, stoccaggio a lungo termine e sostenibilità. In particolare, l'articolo 5 stabilisce che l'attività di assorbimento deve essere addizionale, ovvero: andare al di là degli obblighi normativi fissati a livello dell'UE e nazionali; essere intrapresa grazie all'effetto incentivante della certificazione.

L'articolo 6 prevede che tali attività devono mirare a garantire lo stoccaggio a lungo termine del carbonio, impone inoltre ai gestori di tali attività di monitorare e attenuare eventuali rischi di rilascio del carbonio stoccato e prevede che siano soggetti a meccanismi di responsabilità per far

fronte all'eventuale rilascio del carbonio stoccato.

L'articolo 7 stabilisce che l'attività di assorbimento del carbonio deve essere sostenibile, o produrre co-benefici espressamente indicati: mitigazione o adattamento dei cambiamenti climatici, oltre al beneficio in termini di assorbimento netto del carbonio; uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine; transizione verso un'economia circolare; prevenzione e riduzione dell'inquinamento; protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

L'articolo 8 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per stabilire metodologie di certificazione specifiche per i principali tipi di attività di assorbimento del carbonio e stabilire requisiti minimi di sostenibilità.

L'articolo 9 prevede che il gestore dell'attività di assorbimento presenti domanda a un organismo di certificazione, accompagnata da informazioni esaustive, in particolare sugli assorbimenti totali previsti e il beneficio atteso in termini di assorbimento netto. L'organismo di certificazione, verificato che tale attività di assorbimento sia stata attuata nel rispetto dei criteri fissati dal regolamento, redige una relazione e rilascia un certificato. Gli organismi effettuano controlli periodici di ricertificazione per confermare la conformità nel tempo e aggiornare i certificati. La proposta conferisce alla Commissione europea il potere di definire con atti di esecuzione la struttura, il formato, e le specifiche tecniche delle attività di assorbimento, nonché delle relazioni.

L'articolo 10 disciplina gli organismi di certificazione, stabilendo che devono essere accreditati da un'autorità nazionale, imponendo agli Stati membri di vigilare sul loro funzionamento e prescrivendone la competenza, l'indipendenza e l'imparzialità.

L'articolo 11 stabilisce l'obbligo per i gestori di avvalersi di sistemi di certificazione riconosciuti dalla Commissione europea che devono a loro volta rispondere ad alcuni requisiti volti a garantire la buona *governance*, la trasparenza e la responsabilità in materia di: gestione e monitoraggio

interni, trattamento di reclami e ricorsi, consultazione dei portatori di interessi, pubblicazione delle informazioni, designazione e formazione degli organismi di certificazione, risoluzione dei casi di mancata conformità, istituzione e gestione di registri. Il sistema deve, tra l'altro, pubblicare ogni anno un elenco degli organismi di certificazione designati.

L'articolo 12 impone ai sistemi di certificazione l'obbligo di istituire e mantenere registri pubblici che forniscano informazioni sulle attività di assorbimento del carbonio, sulle unità di carbonio assorbite e sui relativi certificati. Anche in questo caso è conferito alla Commissione europea il potere di definire con atti di esecuzione la struttura, il formato e ulteriori specifiche di tali registri.

L'articolo 13 stabilisce che i sistemi di certificazione vengano riconosciuti dalla Commissione europea – previa domanda avanzata dallo Stato membro – tramite decisioni valide per un periodo non superiore ai cinque anni, che possono essere abrogate in caso di mancata conformità. Per i sistemi privati la domanda dovrà essere avanzata da un rappresentante legale.

L'articolo 14 prescrive obblighi di comunicazione prevedendo che ciascun sistema operativo da almeno dodici mesi presenti una relazione sulle proprie attività entro il 30 aprile di ogni anno, riferita all'anno civile precedente.

L'articolo 18 prevede il riesame del regolamento per la prima volta tre anni dopo la sua entrata in vigore e comunque entro la fine del 2028, e successivamente sei mesi dopo ogni bilancio globale presentato conformemente all'Accordo di Parigi.

Segnala che sulla proposta di regolamento è pervenuta, ai sensi dell'articolo 6, comma 4 della legge n. 234 del 2012, la relazione del Governo, che valuta positivamente la proposta, considerandola un primo quadro di riferimento, ma ne sottolinea alcune criticità. In primo luogo, la possibilità che la nuova normativa possa esporre gli Stati membri al rischio di non adempiere agli obiettivi nazionali stabiliti dal pacchetto « Pronti per il 55% » e dal rego-

lamento rivisto sulle emissioni dell'uso del suolo, dal momento che gli assorbimenti contabilizzati e venduti da operatori privati su mercati volontari non potranno essere contabilizzati ai fini del raggiungimento dei *target* nazionali. Quindi, segnala questioni non risolte riguardo al doppio conteggio dei crediti, all'incertezza del mercato, alla carenza di incentivi per sviluppare le tecnologie di assorbimento più costose.

Fa presente che il Governo segnala inoltre, per il settore agricolo, la necessità di accompagnare il nuovo meccanismo di certificazione con norme armonizzate, che tengano conto delle specificità nazionali e regionali, e che, precedute da una valutazione d'impatto, stabiliscano requisiti realistici per la misurazione, il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni evitate, la durata dello stoccaggio del carbonio, nonché la gestione del rischio di rilocalizzazione delle emissioni in altri siti. La relazione evidenzia, inoltre, la necessità di remunerare le pratiche agricole di assorbimento con altri meccanismi pubblici di incentivazione rispetto a quelli già previsti dalla politica agricola comune (PAC), quali fonti di finanziamento regionali, risorse addizionali per aree montane e interne, fondi connessi all'innovazione e fondi speciali (ad esempio fondi per il clima). Tra gli ostacoli per lo sviluppo di un mercato dei crediti di carbonio, il Governo include la difficoltà di valutare la qualità degli assorbimenti, l'attendibilità dei certificati di assorbimento, la difficoltà di accedere a finanziamenti.

Segnala poi che nella relazione si osserva che l'introduzione di obiettivi vincolanti a carico delle aziende agricole in assenza della corresponsione di un pagamento costituirebbe per tali imprese un ulteriore costo aziendale e che la medesima relazione sottolinea inoltre la difficoltà di valutare nel breve termine la capacità di cattura di ciascuna pratica agricola. Con riguardo alla durata dello stoccaggio, osserva che nel suolo questa non ha una durata prolungata o indeterminata, dal momento che nel tempo si raggiunge un livello di saturazione (più o meno rapidamente in

relazione alla composizione del suolo, ad esempio, al contenuto di argilla).

Rileva che il Governo ritiene altresì necessario escludere l'ipotesi di introdurre un regime di finanziamenti basato sui risultati di sequestro di carbonio per il settore agricolo per i seguenti motivi: tale ipotesi non tiene conto delle difficoltà di verifica, monitoraggio e comunicazione di tali risultati; la difficoltà di valutare la variazione dei quantitativi di sostanza organica nei suoli per la disomogeneità delle loro caratteristiche fisiche e climatiche, nonché della frequenza dei monitoraggi e delle metodologie adottate; non tiene conto dei disturbi naturali e biologici (eventi meteorologici eccezionali come siccità, gelate, incendi boschivi) e della vulnerabilità di alcune aree marginali, interne o montane; il fabbisogno di personale qualificato, e i costi richiesti alle imprese agricole per procedere alla misurazione diretta.

Sottolinea infine che la relazione evidenzia che dalla normativa proposta potrebbero derivare possibili aumenti di costi per la pubblica amministrazione dovuti alle seguenti attività: istituzione del registro pubblico e incentivi per le attività previste dalla proposta; sviluppo di metodologie di certificazione o riconoscimento di schemi esistenti di certificazione; sviluppo di nuove tecniche per l'assorbimento e per il monitoraggio; digitalizzazione dei dati sulle rimozioni di carbonio.

In conclusione, ritiene opportuno che la Commissione svolga un breve ciclo di audizioni nell'ambito dell'esame del provvedimento.

Patty L'ABBATE (M5S), nel ringraziare il relatore per il lavoro svolto su un argomento di massima importanza, reputa condivisibili le preoccupazioni evidenziate dal Governo e richiamate dal relatore e segnala l'opportunità di un approfondimento sulle esperienze degli altri Stati dell'Unione europea al riguardo. Se, da un lato, è infatti necessario, a suo avviso, valutare l'impatto ed evitare conseguenze negative sull'economia italiana, segnatamente per quanto riguarda il settore agricolo, che necessiterà di innovazioni e cambiamenti importanti e costosi, dall'altro è opportuno che l'Italia

stia al passo con gli altri Paesi europei tenendo conto eventualmente delle buone pratiche.

Gianangelo BOF (LEGA), *relatore*, concorda con le riflessioni della deputata L'Abbate. Nel rilevare che l'Unione europea propone regole importanti di cui deve essere valutato l'impatto a livello nazionale, invita però a considerare che dietro ad ogni criticità si nasconde un'opportunità e che, pertanto, le proposte dell'UE nell'ottica della riduzione delle emissioni potrebbero aiutare il Paese ad intervenire, anche attraverso misure specifiche sulle aree abbandonate, sulle aree montane, su questioni annose come la riqualificazione e il dissesto idrogeologico nonché sull'incremento del verde nelle città. Per questa ragione, ritiene opportuno un approccio costruttivo.

Patty L'ABBATE (M5S) valuta favorevolmente le considerazioni testé svolte dal relatore, specie con riguardo alla possibilità di cogliere un'opportunità per allineare il Paese alle esperienze svolte negli altri Stati membri.

Mauro ROTELLI, *presidente*, reputa opportuno che nell'istruttoria del provvedimento sia adeguatamente approfondita la valutazione del suo impatto sul settore agricolo.

Gianangelo BOF (LEGA), *relatore*, fa presente di aver ricevuto in questo periodo molte sollecitazioni dal mondo agricolo sulle questioni in discussione.

Aldo MATTIA (FDI) osserva che si tratta di una questione rilevante, perché le imprese agricole, piccole e grandi, devono essere messe in grado di ottenere le certificazioni europee richieste per i loro prodotti per il mercato globale. Ci sono senz'altro piccoli imprenditori agricoli che possono registrare difficoltà per i costi da sostenere, ma il settore agricolo nella sua espressione maggioritaria necessita di essere messo in condizioni competitive con il resto del mondo.

Patty L'ABBATE (M5S) si associa alle considerazioni svolte.

Mauro ROTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 17 maggio 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.50 alle 12.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 17 maggio 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

La seduta comincia alle 12.

Sulla pubblicità dei lavori.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sull'impatto ambientale degli incentivi in materia edilizia.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di FINCO.

(Svolgimento e conclusione).

Mauro ROTELLI, *presidente*, introduce l'audizione.

Giorgio Pietro GIMELLI, *Direttore Generale di Unicmi*, e Anna DANZI, *Vice Direttore di Finco*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Mauro ROTELLI, *presidente*, ringrazia i rappresentanti di FINCO e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Rete Professioni Tecniche.

(Svolgimento e conclusione).

Mauro ROTELLI, *presidente*, introduce l'audizione.

Armando ZAMBRANO, *Coordinatore di Rete professioni tecniche*, e Maurizio SAVONCELLI, *Consigliere di Rete Professioni Tecniche e Presidente del Consiglio Nazionale dei Geometri e dei Geometri Laureati*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Mauro ROTELLI, *presidente*, ringrazia i rappresentanti di Rete Professioni Tecniche e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Confedilizia.

(Svolgimento e conclusione).

Mauro ROTELLI, *presidente*, introduce l'audizione.

Giovanni GAGLIANI CAPUTO, *Responsabile delle relazioni istituzionali di Confedilizia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Mauro ROTELLI, *presidente*, ringrazia i rappresentanti di Confedilizia e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 12.35 è ripresa alle 12.55.

Audizione di rappresentanti di OICE.

(Svolgimento e conclusione).

Mauro ROTELLI, *presidente*, introduce l'audizione.

Giorgio LUPOI, *Presidente di OICE*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Mauro ROTELLI, *presidente*, ringrazia il presidente dell'OICE e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di legge recante Legge quadro in materia di interporti (C. 703 Rotelli).

Audizione di rappresentanti dell'Unione interporti riuniti (UIR) 186

Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana terminalisti portuali (Assiterminal) ... 186

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della Fondazione Luigi Guccione onlus, nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge recanti modifiche al codice della strada in materia di sicurezza stradale dei ciclisti e di limiti di velocità (C. 526 Berruto, C. 718 Santillo e C. 892 Iaria) 186

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/1187 sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T). Atto n. 38 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) 186

ALLEGATO (*Parere approvato*) 198

RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Contratti di programma stipulati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la società Rete Ferroviaria Italiana SpA per il periodo regolatorio 2022-2026 – parte servizi e parte investimenti. Doc. CXCIX, n. 1 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento, e rinvio*) 187

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave « Moby Prince ». Doc. XXII, n. 9 Pittalis (*Esame e rinvio*) 188

SEDE CONSULTIVA:

DL 44/2023: Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche. C. 1114 Governo (*Parere alle Commissioni riunite I e XI*) (*Esame e rinvio*) 192

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Kiev il 12 ottobre 2021. C. 1001 Governo (*Parere alla III Commissione*) (*Esame e rinvio*) 193

AVVERTENZA 197

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 17 maggio 2023.

Audizioni, nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di legge recante Legge quadro in materia di interporti (C. 703 Rotelli).

Audizione di rappresentanti dell'Unione interporti riuniti (UIR).

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.50 alle 11.20.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana terminalisti portuali (Assiterminal).

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.20 alle 11.40.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 17 maggio 2023.

Audizione di rappresentanti della Fondazione Luigi Guccione onlus, nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge recanti modifiche al codice della strada in materia di sicurezza stradale dei ciclisti e di limiti di velocità (C. 526 Berruto, C. 718 Santillo e C. 892 Iaria).

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.40 alle 12.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 17 maggio 2023. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Tullio Ferrante.

La seduta comincia alle 12.05.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/1187 sulla razionalizzazione delle

misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T).

Atto n. 38.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 maggio 2023.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che è pervenuta la memoria scritta richiesta.

Comunica inoltre che la Commissione Bilancio ha espresso una valutazione favorevole sul provvedimento in esame nella seduta del 26 aprile e che la Commissione Ambiente ha espresso i propri rilievi nella seduta del 9 maggio.

Ricorda infine che il termine per l'espressione del parere scade nella giornata odierna.

Andrea CAROPPO (FI-PPE), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con sette osservazioni (*vedi allegato*), precisando che quella di cui alla lettera e), che riprende uno dei rilievi della Commissione Ambiente, è stata inserita su proposta del Partito Democratico.

Il Sottosegretario Tullio FERRANTE esprime un orientamento favorevole sul parere del relatore.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP) preannuncia il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico, come già avvenuto nella fase ascendente della formazione del provvedimento, vista l'importanza della direttiva. Rivendica che, quando era al Governo, la sua forza politica ha influenzato in modo importante l'elaborazione della politica in tema di reti TEN-T. Avverte che il PD sarà vigile sull'attuazione del provvedimento, su due direttrici: la

massima semplificazione dei procedimenti riguardanti la realizzazione delle opere pubbliche e il coordinamento con le altre normative di settore. Proprio per questo, conclude, come già illustrato dal relatore, il PD ha chiesto di inserire l'osservazione di cui alla lettera e), recante il coordinamento con le normative ambientali e specialmente con il decreto legislativo n. 152 del 2006.

Antonino IARIA (M5S) preannuncia il voto di astensione della sua forza politica, motivandolo con tre criticità. In primo luogo, per implementare la rete si fa ricorso ai commissariamenti, in base a una deriva pericolosa ma a quel che pare ormai inarrestabile.

In secondo luogo, non si fa cenno a una rete importante a livello europeo, quella della mobilità dolce. Si tratta della rete EuroVelo e delle dorsali ciclabili, infrastrutture apprezzate in Europa e ignorate in Italia, dove sono trascurate anche nella programmazione.

In terzo luogo, la sua forza politica non apprezza le priorità della rete come evidenziate dall'attuale Governo. Opere come il ponte sullo Stretto e il TAV, pur non espressamente citate, sono infatti evidenti declinazioni della rete trasportistica che non appaiono condivisibili.

Francesca GHIRRA (AVS) dichiara che lo schema di decreto contiene alcuni punti condivisibili, ma che il voto di AVS sarà comunque contrario come in Commissione Ambiente. Il decreto si inquadra infatti nel dibattito sul TAV e sul ponte sullo Stretto, anche se non esplicitamente citati; e non contempla poi il rinvio al decreto legislativo n. 152 del 2006, il codice dell'ambiente, per quel che riguarda le procedure di VIA.

Andrea CAROPPO (FI-PPE), *relatore*, prende atto con soddisfazione della dichiarazione di voto del PD. Risponde poi ai colleghi del Movimento 5 Stelle e di Alleanza Verdi e Sinistra che il provvedimento con la programmazione a venire non ha nulla a che vedere; esso si limita infatti a velocizzare la realizzazione della rete già

programmata a livello europeo. Fa presente infine alla collega Ghirra che, rispetto al testo condiviso informalmente con i colleghi nella giornata di ieri, è stato inserito, su proposta del collega Barbagallo e recependo i rilievi della Commissione Ambiente, il riferimento al codice dell'ambiente nell'osservazione di cui alla lettera e). Invita dunque Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra a mutare orientamento di voto.

Antonino IARIA (M5S) risponde al relatore che è vero che nel provvedimento non vengono menzionati il TAV e il ponte sullo Stretto, ma che è altrettanto vero che si tratta delle direttrici di una rete trasportistica come verrà poi concretamente declinata dal Governo.

Francesca GHIRRA (AVS) prende atto dell'inserimento dell'osservazione di cui alla lettera e), ma aggiunge che permane una forte incertezza nell'applicazione del provvedimento. L'orientamento di voto della sua forza politica resta dunque contrario.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con sette osservazioni presentata dal relatore (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 12.20.

RELAZIONI AL PARLAMENTO

Mercoledì 17 maggio 2023. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

La seduta comincia alle 13.05.

Contratti di programma stipulati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la società Rete Ferroviaria Italiana SpA per il periodo regolatorio 2022-2026 – parte servizi e parte investimenti.
Doc. CXCIX, n. 1.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 maggio 2023.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Gaetana RUSSO (FDI), *relatrice*, dichiara che sono state raccolti i principi generali su come predisporre la risoluzione e che sono stati fissati in una serie di punti, organizzati a livello sia territoriale che gerarchico. Formula infine l'auspicio che una bozza di risoluzione possa essere condivisa a breve.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 17 maggio 2023. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

La seduta comincia alle 13.10.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave «Moby Prince».

Doc. XXII, n. 9 Pittalis.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Elena MACCANTI (LEGA), *relatrice*, riferisce sinteticamente sui contenuti della proposta di istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause del disastro della nave «Moby Prince»

(DOC XXII n. 9), a prima firma dell'onorevole Pittalis.

Informa preliminarmente che analoga proposta era stata anche presentata in Senato, a prima firma del senatore Manfredi Potenti; a seguito però dell'incardimento del provvedimento in esame in Commissione, la proposta presso l'altro ramo del Parlamento verrà ritirata.

La ben nota vicenda riguarda la collisione, avvenuta la sera del 10 aprile 1991 nel porto di Livorno, tra la nave traghetto «Moby Prince» e la petroliera «Agip Abruzzo», che provocò la morte di 140 persone presenti sul traghetto, con un solo superstite. Le indagini giudiziarie svolte negli anni seguenti sulle cause dell'impatto hanno concluso per l'errore umano nella conduzione del traghetto, generato dalla presenza di nebbia fitta al punto da celare completamente alla vista la petroliera.

Tale spiegazione fu ritenuta poco convincente, e pertanto nel corso della XVII legislatura, nel 2015, fu istituita una prima Commissione d'inchiesta presso il Senato della Repubblica, che terminò i propri lavori due anni dopo evidenziando alcune incongruenze riscontrate nella ricostruzione processuale: *a)* la causa della collisione tra il traghetto «Moby Prince» e la petroliera «Agip Abruzzo» sarebbe dovuta a una non meglio specificata «turbativa» della navigazione; *b)* la petroliera «Agip Abruzzo» si trovava in una zona nella quale era disposto il divieto di ancoraggio e di pesca; *c)* la nebbia, presumibilmente, era assente dalla scena e comunque non avrebbe avuto alcun ruolo nella collisione; *d)* la perizia medico-legale prodotta per la Commissione parlamentare di inchiesta dichiara che alcune vittime sono sopravvissute per ore e che solo Antonio Rodi è sopravvissuto fino al mattino successivo; *e)* rimangono ancora da chiarire e da accertare le ragioni per le quali la capitaneria di porto di Livorno e il Dipartimento militare marittimo dell'Alto Tirreno, avente sede alla Spezia, non provvidero a coordinare i soccorsi nei confronti del traghetto «Moby Prince»; *f)* l'accordo armatoriale tra i rappresentanti

della Nav.Ar.Ma Spa (proprietaria della « Moby Prince »), della SNAM Spa (Società Nazionale Metanodotti, proprietaria della petroliera « Agip Abruzzo ») e dell'ENI Spa (proprietaria dell'AGIP) e i loro assicuratori, tra cui il pagatore finale *The Standard Steamship Owners Protection and Indemnity Association (Bermuda) Limited*, sottoscritto il 18 giugno 1991 quando le posizioni dei vari soggetti coinvolti non erano ancora ben definite, influì parzialmente sullo svolgimento delle indagini; g) il traghetto « Moby Prince », al momento della collisione, era protetto da un'assicurazione stipulata con l'Unione mediterranea di sicurezza per « rischi di guerra » e da un'assicurazione gemella per il corpo e per le macchine in forza della quale l'armatore fu indennizzato, in base al valore di polizza e non della perizia, per 20 miliardi di euro, realizzando una plusvalenza pari a circa tre volte il valore del traghetto.

La Commissione non riuscì, tuttavia, ad accertare altri punti controversi, tra i quali l'eventuale ruolo avuto nella dinamica della vicenda dal comando militare americano, dell'Alleanza atlantica e della compagnia navale somala *Shifco*, i cui natanti erano presenti al momento del disastro.

Come riportato nella relazione illustrativa della proposta di inchiesta all'esame della Commissione, facendo seguito alla trasmissione degli atti da parte della Commissione, la Procura della Repubblica di Livorno avviò una nuova indagine, con particolare riferimento ai contenuti dell'accordo assicurativo e al documento del SISMI, desecretato dalla Commissione, sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti che, secondo quanto riportato dall'articolo de « Il Fatto Quotidiano » del 7 settembre 2019 dal titolo: « Moby Prince, ora l'incidente è diventato "strage". Ma ancora senza colpevoli », inserirebbe « l'incidente in una rete di traffici paralleli (armi, scorie, rifiuti tossici) che collega l'Iraq 1990-91 con la fine della guerra del Golfo, l'Italia e la Somalia ».

Nella scorsa legislatura, nel 2021, una nuova Commissione parlamentare d'in-

chiesta è stata istituita presso la Camera dei deputati, con l'obiettivo di proseguire nel lavoro svolto dalla Commissione del Senato e di accertare eventuali responsabilità per quanto accaduto.

Le conclusioni cui è giunta tale seconda Commissione d'inchiesta sono le seguenti: a) le condizioni di visibilità della sera del 10 aprile 1991 erano normali, così come la condotta tenuta dal comando del traghetto risulta in linea con i principi di prudenza e diligenza; b) la collisione tra il traghetto « Moby Prince » e la petroliera « Agip Abruzzo » è avvenuta all'interno dell'area di divieto di ancoraggio che era presente al tempo in rada, a seguito di una turbativa esterna della navigazione provocata da un terzo natante che non è stato possibile identificare con certezza; c) l'esplosione a bordo del traghetto è stato un evento avvenuto in seguito alla collisione con la petroliera e che per questo non può essere ritenuta la causa della turbativa alla navigazione; d) una turbativa esterna è stata la causa della collisione e questa è intervenuta in un momento spazio-temporale molto preciso, nel quale il traghetto stava regolarmente navigando nelle acque antistanti il porto di Livorno; e) nello scenario di quella sera è ritenuta plausibile la presenza di una terza unità navale in movimento che ha interferito con la rotta del traghetto e ha obbligato il Moby Prince a una manovra evasiva; f) piena condivisione della valutazione fatta dalla Commissione senatoriale in merito al « comportamento di ENI connotato di forte opacità ». Opacità riscontrata, in particolare, in merito alla determinazione dell'effettiva provenienza della petroliera, del carico realmente trasportato e delle attività svolte durante la sosta nella rada di Livorno; comportamento, dunque, certamente opaco.

Tuttavia, anche a causa della fine anticipata della legislatura, non tutti gli obiettivi sono stati raggiunti dalla Commissione d'inchiesta.

Per tale motivo, con la proposta oggi all'esame di questa Commissione, si propone di istituire una nuova Commissione

d'inchiesta con i seguenti compiti (articolo 1): a) accertare eventuali e ulteriori responsabilità con riferimento a strutture, apparati od organizzazioni, nonché a persone a essi appartenenti ovvero appartenute; b) ricercare e valutare ulteriori e nuovi elementi che possano integrare i fatti sino a ora conosciuti ed evidenziati dalla Commissione parlamentare di inchiesta istituita nella XVIII legislatura presso la Camera dei deputati; c) accertare, con la massima precisione, le circostanze in cui è avvenuta la collisione tra il traghetto «Moby Prince» e la petroliera «Agip Abruzzo», le comunicazioni radio intercorse tra soggetti pubblici o privati nei giorni del 10 e 11 aprile 1991, i tracciati radar e le rilevazioni satellitari di qualsiasi provenienza riguardanti il tratto di mare prospiciente il porto di Livorno durante i suddetti giorni; d) verificare fatti, atti e condotte commissive od omissive che abbiano costituito o costituiscano ostacolo, ritardo o difficoltà per l'accertamento giurisdizionale delle responsabilità relative al disastro della nave «Moby Prince»; e) esaminare le procedure, le modalità e i mezzi con cui sono stati organizzati e attuati i soccorsi in mare, le circostanze nelle quali essi sono stati condotti e ogni altro fatto utile a individuare eventuali responsabilità di individui o enti pubblici o privati in ogni fase, anche successiva allo svolgimento degli eventi; f) accertare eventuali correlazioni tra l'incidente ed eventuali traffici illegali di armi, combustibili o scorie e rifiuti tossici avvenuti nella notte del 10 aprile 1991 nella rada di Livorno, a partire dalla documentazione acquisita nel corso dei lavori della precedente Commissione parlamentare di inchiesta; g) valutare i termini dell'accordo armatoriale sottoscritto a Genova il 18 giugno 1991 tra la Navigazione arcipelago maddalenino (Nav.Ar.Ma.) Spa, l'Unione mediterranea di sicurtà e *The Standard Steamship Owners Protection and Indemnity Association (Bermuda) Limited*, da una parte, e l'ENI Spa, la Società nazionale metanodotti (SNAM), l'AGIP, la Padana assicurazioni Spa e *l'Assuranceforeningen Skuld*, dall'altra, con partico-

lare riferimento alle perizie in forza delle quali furono determinati gli importi erogati alle compagnie armatrici e ai familiari delle vittime.

Segnala, in proposito, che non risulta indicata la durata dell'inchiesta parlamentare.

Ai sensi dell'articolo 2, la Commissione sarà composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo. I componenti della Commissione sono tenuti a dichiarare alla medesima Presidenza della Camera dei deputati l'assenza di precedenti incarichi di amministrazione e di controllo ovvero di rapporti di collaborazione e di consulenza con le imprese e con gli enti interessati dall'inchiesta, al fine di prevenire eventuali conflitti di interesse.

La Commissione è convocata per la sua costituzione dal Presidente della Camera dei deputati entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, e nella prima seduta si procede ad eleggere il presidente, due vicepresidenti e due segretari.

La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria (articolo 3, nonché articolo 82 della Costituzione). Non può, tuttavia, adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale. Per le audizioni a testimonianza rese davanti alla Commissione si applicano gli articoli da 366 a 384-bis del codice penale, mentre per il segreto di Stato nonché per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti. Il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato è sempre opponibile.

L'articolo 4 prevede che la Commissione abbia facoltà di acquisire copie di atti e di documenti relativi a procedimenti

e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto. L'autorità giudiziaria può in ogni caso trasmettere copie di atti e di documenti anche di propria iniziativa. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti così trasmessi in copia siano coperti dal segreto.

Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione.

Inoltre, la Commissione stabilisce quali atti e documenti non debbano essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso, fermo restando che devono comunque essere coperti dal segreto i nomi, gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

I componenti della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono tenuti al segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico, per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui siano venuti a conoscenza. La violazione del segreto e la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta coperti dal segreto o dei quali è stata vietata la divulgazione sono punite a norma delle leggi vigenti (articolo 5).

Ai sensi dell'articolo 6, l'attività e il funzionamento della Commissione e dei comitati eventualmente istituiti per una migliore organizzazione del lavoro sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta.

Le sedute sono pubbliche, salvo che la Commissione deliberi di riunirsi in seduta segreta.

Per lo svolgimento delle sue funzioni, la Commissione può avvalersi di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie, nonché di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.

Le spese per il funzionamento della Commissione, stabilite nel limite massimo di 50.000 euro annui, sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati ed è disposto che la Commissione curi l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della propria attività.

Ricorda infine che nel corso della XVIII legislatura l'istituzione della Commissione era stata approvata all'unanimità, a partire da tre diverse proposte. Oltre a quella di Manfredi Potenti della Lega, vi erano infatti le proposte di Andrea Romano del PD, poi divenuto presidente della Commissione, e di Francesco Berti del MoVimento 5 Stelle. La fine anticipata della legislatura non ha però consentito l'approfondimento delle lacune emerse nello svolgimento del processo; le 140 vittime dell'incidente meritano certamente, dopo trent'anni di attesa, verità e giustizia.

Francesca GHIRRA (AVS) ringrazia la collega Maccanti per la relazione. Esprime apprezzamento per l'inizio dell'esame del provvedimento in Commissione, che risolve la sovrapposizione che si stava creando col Senato. Ricorda che l'istituzione della Commissione è molto attesa dai familiari delle vittime e che con l'accordo dell'onorevole Pittalis aveva elaborato alcuni emendamenti, in particolare sull'articolo 1, che spera di poter condividere.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, chiede alla relatrice di fare pervenire i ringraziamenti della Commissione al senatore Potenti per il ritiro della sua proposta. Ricorda, da membro della precedente Commissione d'inchiesta, che il senatore Potenti ne era stato uno dei membri più attivi. Sottolinea infine l'importanza di continuare quest'opera di

ricerca della verità, per rispetto anche dei familiari delle vittime.

Andrea CAROPPO (FI-PPE) si associa ai ringraziamenti formulati da più parti al senatore Potenti. Ringrazia poi il Presidente e tutti i gruppi parlamentari per aver permesso di calendarizzare subito nei lavori della Commissione un provvedimento così ricco di significato.

Elena MACCANTI (LEGA), *relatrice*, dichiara che la sua idea iniziale era di avviare le procedure per il trasferimento in sede legislativa della proposta di inchiesta parlamentare, per semplificarne l'approvazione, ma di avere poi verificato che il Regolamento non consente questa possibilità per le proposte di inchiesta parlamentare monocamerale. Chiede dunque, con l'accordo di tutti i gruppi e del primo firmatario, di velocizzarne il più possibile l'esame.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 maggio 2023. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

La seduta comincia alle 13.20.

DL 44/2023: Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche.

C. 1114 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e XI).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo

a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Enzo AMICH (FDI), *relatore*, fa presente che il decreto-legge in esame, il cui *iter* è stato avviato presso la Camera, consta di 30 articoli, che recano disposizioni in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni.

Dichiara dunque che si soffermerà sinteticamente sulle disposizioni di competenza della Commissione.

L'articolo 1, comma 10, dispone che l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale per la sua prima operatività può avvalersi, fino al 31 dicembre 2023, di un contingente di personale fino a 50 unità tratte dal personale delle pubbliche amministrazioni ed Autorità indipendenti. Tale contingente può essere inquadrato nel ruolo del personale dell'Agenzia, sempre non oltre il 31 dicembre 2023, secondo modalità selettive determinate con regolamento.

Il comma 11 include i titolari di incarichi di vertice e di funzione dirigenziale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale tra i soggetti esonerati, per ragioni di sicurezza nazionale, dall'obbligo di pubblicazione dei dati (nomina, *curriculum*, compensi, altri incarichi con oneri di finanza pubblica) prescritto dalla normativa vigente (decreto legislativo n. 33 del 2013).

L'articolo 11 stanziava 270 mila euro per l'anno 2023 per il lavoro straordinario del personale della Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il quale svolge controlli obbligatori sulle apparecchiature radio in dotazione del naviglio marittimo, ai fini della salvaguardia della vita e della sicurezza in mare.

L'articolo 17 autorizza un progressivo incremento organico del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia Costiera mediante l'arruolamento nei vari ruoli di 390 unità, a decorrere dall'anno 2024, e in particolare: 40 unità per gli ufficiali del ruolo speciale; 20 unità all'anno per cinque anni (100 unità complessive) per il ruolo dei sergenti; 50 unità all'anno per

cinque anni (250 unità complessive) per i graduati.

L'articolo 27 ridelinea i compiti e organizzazione della Fondazione Ugo Bordoni, riconosciuta come istituzione di Alta Cultura e ricerca, sottoposta alla vigilanza del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

In particolare, viene specificato che si tratta di ente finalizzato alla ricerca, all'innovazione tecnologica e alla prestazione di servizi, con lo scopo di promuovere l'innovazione, lo sviluppo tecnologico del Paese e l'alta formazione tecnologica, favorendo lo sviluppo del sistema produttivo nazionale. Inoltre, per il perseguimento della propria missione la Fondazione pianifica, esegue e valuta, anche utilizzando i laboratori del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, attività di studio e ricerca nel campo delle reti e sistemi di telecomunicazioni di nuova generazione, delle tecnologie emergenti, dell'economia dei dati e del *business e management*. È altresì demandato allo statuto, da approvare con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, la disciplina dei compiti e della struttura organizzativa della Fondazione. Viene conseguentemente disposta la decadenza del Consiglio di amministrazione della Fondazione decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore della disposizione, per procedere al relativo rinnovo.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Kiev il 12 ottobre 2021.

C. 1001 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea CAROPPO (FI-PPE), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere alla Commissione Esteri sul disegno di legge recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Kiev il 12 ottobre 2021 (C. 1001).

L'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e l'Ucraina è stato firmato il 12 ottobre 2021 in occasione del 23° Vertice congiunto UE-Ucraina tenutosi a Kiev. Al termine del *summit* il Presidente ucraino, Volodymyr Zelenskyy, il Presidente del Consiglio europeo, Charles Michel e la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, hanno rilasciato una Dichiarazione congiunta nella quale si « riafferma il costante impegno a rafforzare l'associazione politica e l'integrazione economica dell'Ucraina con l'Unione europea, sulla base dell'Accordo di associazione e della sua area di libero scambio globale e approfondita ». È stata ribadita la piena solidità della *partnership* con Kiev e l'impegno dell'Unione europea « a favore dell'indipendenza, della sovranità e dell'integrità territoriale dell'Ucraina all'interno dei suoi confini riconosciuti a livello internazionale ». Inoltre, è stato ricordato che l'attuazione dell'Accordo di associazione e della relativa zona di libero scambio, collegato al più ampio processo di ravvicinamento normativo e alle relative riforme necessarie, contribuisce a creare le condizioni per rafforzare le relazioni economiche e commerciali con l'UE, portando a un'ulteriore graduale integrazione economica dell'Ucraina nel mercato interno dell'Unione europea.

In tale contesto, oltre all'Accordo sullo spazio aereo comune, sono stati firmati altri due accordi: un accordo di cooperazione nel settore della ricerca e dell'innovazione con il quale l'Ucraina entra ufficialmente a far parte del programma *Horizon Europe* e del programma Euratom e un accordo nel settore culturale ed artistico di partecipazione dell'Ucraina al programma *Creative Europe*.

L'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'UE e l'Ucraina in particolare, come rilevato dalla relazione che accompagna il provvedimento, regola le relazioni aeronautiche tra tutti gli Stati membri dell'Unione europea e l'Ucraina e si sostituisce agli accordi bilaterali sottoscritti tra l'Ucraina e i singoli Stati membri, creando così un unico mercato del trasporto aereo caratterizzato da eque opportunità commerciali per i vettori di tutti i Paesi partecipanti e superando eventuali distorsioni alla concorrenza che sarebbero potuti derivare dal mosaico di disposizioni presenti nei diversi accordi bilaterali tra l'Ucraina e i singoli Stati membri. Tuttavia, l'Accordo consente l'esercizio dei diritti di traffico esistenti scaturiti da tali accordi bilaterali e non coperti dal presente Accordo, a condizione che non vengano operate discriminazioni tra gli Stati membri dell'Unione europea e i loro cittadini.

Come sottolineato dalla relazione, la conclusione di un accordo globale sui trasporti aerei con l'Ucraina è un elemento importante nello sviluppo della politica estera dell'Unione europea in materia di aviazione e un elemento fondamentale della politica di vicinato dell'Unione e ai fini della creazione di un più ampio spazio aereo comune europeo, come stabilito nella comunicazione della Commissione «La politica estera dell'UE in materia di aviazione – Affrontare le sfide future».

L'Accordo in particolare ha l'obiettivo di: aprire gradualmente il mercato su base reciproca per quanto concerne l'accesso alle rotte e la capacità di trasporto; garantire la convergenza normativa e un'effettiva osservanza da parte dell'Ucraina della pertinente normativa dell'Unione europea in materia di trasporto aereo; garantire agli operatori economici parità di condizioni e assenza di discriminazioni.

La relazione sottolinea la particolare rilevanza economica e la disposizione che non pone alcun limite alle frequenze operabili per i collegamenti diretti tra ciascun punto nell'Unione europea e ciascun punto in Ucraina. Il numero delle fre-

quenze viene quindi fissato esclusivamente sulla base di considerazioni commerciali dei vettori.

L'Accordo prevede poi il raggiungimento di norme identiche in materia di sicurezza (*safety* e *security*), gestione del traffico aereo, ambiente, tutela dei consumatori e sistemi telematici di prenotazione, nonché su norme identiche per quanto riguarda gli aspetti sociali. A questo fine, vengono stabiliti norme, requisiti tecnici, procedure amministrative, norme operative di base e modalità di attuazione applicabili tra le Parti.

In merito al contenuto specifico dell'Accordo, fa presente che esso si compone di 40 articoli e VII allegati.

L'articolo 1 individua l'obiettivo dell'Accordo nella graduale creazione di uno spazio aereo comune tra l'Unione europea, i suoi Stati membri e l'Ucraina, fondata in particolare su norme identiche in materia di sicurezza (*safety* e *security*), gestione del traffico aereo, ambiente, tutela dei consumatori e sistemi telematici di prenotazione, nonché su norme identiche per quanto riguarda gli aspetti sociali.

L'articolo 2 definisce e illustra la terminologia e i concetti utilizzati nel corpo dell'Accordo, mentre l'articolo 3 impone alle Parti di adottare tutte le misure, di carattere generale o particolare, idonee a garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dal presente Accordo e di astenersi da qualsiasi misura che possa recare pregiudizio alla realizzazione degli obiettivi dello stesso. L'articolo 4 stabilisce il principio del divieto di ogni discriminazione in ragione della cittadinanza.

In ragione del fatto che obiettivo fondamentale dell'Accordo è la piena convergenza regolamentare, l'articolo 5 prevede che le Parti cooperino con tutti i mezzi possibili per assicurare il graduale inserimento nella normativa dell'Ucraina dei requisiti e delle norme contenuti negli atti dell'Unione europea di cui all'allegato I all'Accordo medesimo nonché l'attuazione di queste disposizioni da parte dell'Ucraina. L'articolo 6 contiene disposizioni generali di rinvio a leggi e regola-

menti applicabili agli aeromobili impiegati nella navigazione aerea internazionale in materia di entrata, stazionamento e uscita dal territorio.

L'articolo 7, relativo alla *safety*, definisce le condizioni con le quali le Parti si conformano alle disposizioni della legislazione in materia di sicurezza aerea (« *Aviation Safety* »). L'Autorità competente allo svolgimento delle attività ispettive previste dalla disposizione in esame è, per l'Italia, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).

L'articolo 8, relativo alla *security*, definisce le condizioni con le quali le Parti si conformano alle disposizioni della legislazione in materia di protezione della navigazione aerea da atti illeciti (« *Aviation Security* »). In particolare è disciplinata la reciproca assistenza che le Parti sono tenute a prestarsi per la prevenzione di atti illeciti contro la sicurezza degli aeromobili, dei loro passeggeri ed equipaggio, degli aeroporti e delle strutture di navigazione e contro qualsiasi altra minaccia alla sicurezza dell'aviazione civile o nell'ipotesi in cui si verificano tali atti. Per quanto concerne l'Italia, dette attività sono svolte in attuazione delle normative vigenti che prevedono l'intervento di vari soggetti istituzionali, in particolare dell'ENAC.

L'articolo 9, in un quadro di progressiva convergenza regolamentare, prescrive che le Parti cooperino nella gestione del traffico aereo per garantire l'effettiva applicazione da parte dell'Ucraina della legislazione da essa adottata. L'articolo 10 prevede che le Parti agiscano in conformità alle rispettive normative per quanto riguarda i requisiti e le norme relativi all'ambiente.

L'articolo 11 prevede che, ferme restando le disposizioni transitorie di cui all'allegato III all'Accordo, le parti agiscano in conformità alle rispettive normative per quanto riguarda i requisiti e le norme relativi alla tutela del consumatore specificati nell'allegato I, parte F, all'Accordo stesso.

L'articolo 12 descrive i possibili campi della cooperazione industriale tra le due

Parti. Nell'articolo 13 è previsto che le Parti agiscano in conformità alle rispettive normative per quanto riguarda i requisiti e le norme relative ai sistemi telematici di prenotazione specificati nell'allegato I, parte G, all'Accordo.

L'articolo 14 stabilisce che, ferme restando le disposizioni transitorie di cui all'allegato III all'Accordo, le parti agiscano in conformità alle rispettive normative per quanto riguarda i requisiti e le norme relativi agli aspetti sociali specificati nell'allegato I, parte E, all'Accordo stesso.

L'articolo 15 chiarisce che l'Accordo non pregiudica il diritto di ciascuna parte di adottare unilateralmente nuove disposizioni legislative o modificare unilateralmente nuove norme o modificare la propria normativa esistente nel settore del trasporto aereo o un settore a esso connesso menzionato nell'allegato I all'Accordo stesso. Vengono inoltre previste le procedure con le quali le due Parti si informano vicendevolmente in caso di adozione di nuove norme legislative.

L'articolo 16 definisce i diritti e le facoltà di sorvolo e di traffico che ciascuna Parte reciprocamente riconosce all'altra per sviluppare i servizi aerei concordati, mentre l'articolo 17 illustra i requisiti che i vettori aerei devono soddisfare per essere designati a operare sulle rotte concordate da ciascuna Parte contraente.

L'articolo 18 statuisce il criterio generale secondo cui, una volta ricevuta una domanda di autorizzazione o permesso tecnico da un vettore aereo di una Parte, le autorità competenti dell'altra Parte riconoscono le decisioni in materia di determinazione dell'idoneità o della nazionalità adottate dalle autorità competenti della prima Parte in relazione a tale vettore aereo come se tale decisione fosse stata adottata dalle proprie autorità competenti e senza effettuare ulteriori accertamenti.

L'articolo 19, in maniera speculare rispetto al precedente articolo 17, definisce i casi in cui le autorità competenti di ciascuna Parte hanno il diritto di revo-

care, rifiutare, sospendere o limitare l'autorizzazione di esercizio ovvero di sospendere o limitare in altro modo l'esercizio di un vettore aereo designato dall'altra Parte.

L'articolo 20 regola le modalità con cui le Parti possono consentire che un vettore aereo dell'Ucraina sia detenuto tramite partecipazione di maggioranza o sia effettivamente controllato da Stati membri dell'Unione europea o da loro cittadini, o che un vettore aereo dell'Unione europea sia detenuto tramite partecipazione di maggioranza o sia effettivamente controllato dall'Ucraina.

L'articolo 21 stabilisce che, fatte salve disposizioni più favorevoli contenute in accordi esistenti e nell'ambito di applicazione del presente Accordo, le Parti aboliscono restrizioni quantitative e misure aventi effetto equivalente sui trasferimenti di attrezzature, forniture, pezzi di ricambio e altri dispositivi qualora siano necessari a un vettore aereo per continuare a fornire servizi di trasporto aereo alle condizioni previste dal presente Accordo.

L'articolo 22 prevede una serie di norme che toccano diversi aspetti dei servizi aerei e aeroportuali e per la salvaguardia della concorrenza nella prestazione dei servizi, mentre l'articolo 23 stabilisce il regime e i casi di reciproca esenzione doganale e fiscale concernenti il carburante, i lubrificanti, le provviste di bordo, i pezzi di ricambio e le dotazioni normalmente previste a bordo.

L'articolo 24 stabilisce le modalità per l'imposizione di oneri e diritti d'uso alle linee aeree designate. Viene in particolare sancito il principio di non discriminazione tra i vettori delle due Parti. L'articolo 25, ancora, prescrive che ciascuna Parte consenta ai vettori aerei delle parti di fissare liberamente le tariffe per il trasporto di passeggeri e di merci sulla base di una concorrenza libera ed equa.

L'articolo 26 regola dettagliatamente, anche al livello procedurale, tutti gli aspetti relativi alla tutela della concorrenza. Oltre alla garanzia di eque opportunità e di non discriminazione per i vettori, l'articolo dispone che eventuali aiuti pubblici

siano trasparenti. L'articolo 27 disciplina lo scambio reciproco di informazioni e statistiche relative al traffico operato sui servizi concordati dai vettori.

L'articolo 28 contiene disposizioni che impegnano le Parti ad una corretta attuazione dell'Accordo; a tal fine, l'articolo 29 istituisce un Comitato composto da rappresentanti delle parti (Comitato misto).

L'articolo 30 regola, anche negli aspetti procedurali, la composizione delle eventuali controversie, mentre l'articolo 31 disciplina l'eventuale applicazione di misure di salvaguardia adottabili da una Parte, ove ritenga che l'altra Parte sia venuta meno a uno degli obblighi previsti dal presente Accordo.

L'articolo 32 introduce un obbligo di riservatezza a carico dei rappresentanti, dei delegati e degli esperti delle Parti nonché degli altri funzionari che operano nell'ambito del presente Accordo, con particolare riferimento alle informazioni in materia di sicurezza e alle informazioni relative a società o imprese, ai loro rapporti commerciali o alle loro componenti di costi.

L'articolo 33 disciplina le modalità della progressiva convergenza regolamentare dell'Ucraina rispetto all'Unione europea, mentre l'articolo 34 stabilisce che le disposizioni del presente Accordo prevalgono sulle pertinenti disposizioni previste dagli accordi o intese bilaterali vigenti in materia di trasporto aereo fra le Parti.

L'articolo 35 prescrive alle Parti di assegnare le necessarie risorse finanziarie ai fini dell'attuazione del presente Accordo all'interno dei loro rispettivi territori. Il carattere generico della disposizione non consente di individuare concretamente degli oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. L'articolo 36 regola le procedure di modifica dell'Accordo e il rapporto tra questo Accordo ed eventuali modifiche legislative introdotte da una delle Parti in materia di aviazione civile.

L'articolo 37 disciplina la procedura da seguire nel caso in cui una delle Parti decida di porre fine all'Accordo, mentre l'articolo 38 l'entrata in vigore dell'Ac-

cordo e le modalità della sua applicazione provvisoria. L'articolo 39 prevede la registrazione dell'Accordo presso l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile e il Segretariato delle Nazioni Unite. L'articolo 40, infine, stabilisce le lingue in cui è redatto l'accordo e prevede che tutte le versioni facciano egualmente fede.

Passando all'esame del disegno di legge di ratifica, rileva che esso si compone di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 stabiliscono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.

L'articolo 3 reca le clausole di neutralità finanziaria, prevedendo altresì che agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 30 dell'accordo in materia di risoluzione delle controversie si provvederà con apposito provvedimento legislativo.

L'articolo 4 prevede infine l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a

quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione di rappresentanti della Fondazione Michele Scarponi onlus, nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge recanti modifiche al codice della strada in materia di sicurezza stradale dei ciclisti e di limiti di velocità (C. 526 Berruto, C. 718 Santillo e C. 892 Iaria).

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/1187 sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T). Atto n. 38.

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per i profili di competenza, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/1187 sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) (Atto del Governo n. 38);

rilevato che lo schema di decreto, in attuazione della direttiva (UE) 2021/1187, è volto ad accelerare ad armonizzare le procedure di rilascio delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione dei progetti rientranti nelle sezioni della rete centrale della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T);

considerato che:

lo schema di decreto legislativo è emanato in attuazione della delega recata dall'articolo 1 della legge di delegazione europea 2021 (legge 4 agosto 2022, n. 127), che a sua volta richiama i principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

tra i principi e criteri direttivi meritano di essere richiamati il principio della massima semplificazione dei procedimenti e l'introduzione, ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, delle occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplificazione normativi (art. 32, comma 1, lettere *a*) e *b*), della legge n. 234/2012);

considerato altresì che:

lo schema di decreto legislativo riproduce, in molti casi testualmente, il con-

tenuto della direttiva (UE) 2021/1187 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T), senza raccordarlo con la normativa vigente;

in particolare, l'articolo 3, nel riconoscere carattere prioritario ai progetti che rientrano nell'ambito di applicazione dello schema di decreto, dispone che quando la disciplina nazionale prevede procedure specifiche di autorizzazione di progetti a carattere prioritario, dette procedure si applicano, fatti salvi gli obiettivi, i requisiti e i termini previsti dallo schema di decreto, anche ai progetti rientranti nell'ambito di applicazione del medesimo;

il quadro normativo nazionale in materia di procedure di autorizzazione per la realizzazione di opere pubbliche, interessato anche di recente da plurime modifiche, risulta peraltro assai complesso e diversificato, quanto a competenze, modalità procedurali e tempistiche;

lo schema di decreto in esame aggiunge dunque un ulteriore tassello in un quadro molto frammentato;

preso atto della documentazione trasmessa dal Governo nella seduta del 27 aprile 2023, che, nel riconoscere la correttezza del rilievo in base al quale spetterà agli operatori stabilire caso per caso quale sia la disciplina concretamente applicabile, fa presente tuttavia che le potenziali criticità rilevate possono considerarsi recessive alla luce di una triplice considerazione: *a*) in primo luogo il problema dell'interferenza tra la disciplina di matrice comunitaria e quella interna non è evitabile, in

considerazione della finalità perseguita dalla direttiva comunitaria in corso di attuazione, volta ad assicurare la celere definizione delle procedure autorizzative di progetti strategici ricadenti nella Rete TEN-T, già attualmente disciplinati dalla normativa interna; *b*) in secondo luogo, agli operatori verrà comunque garantito, ai fini della risoluzione delle questioni di interpretazione normativa che dovessero presentarsi, il supporto dell'autorità designata ai sensi degli articoli 4, comma 5, e 6, comma 2, dello schema di decreto in esame; *c*) infine, considerata l'ampiezza del termine quadriennale previsto dall'articolo 5, comma 1, peraltro prorogabile, non si ritiene che, alla luce della disciplina vigente, pur di recente ampiamente modificata come rilevato dalla Commissione, sussistano nella pratica situazioni di totale incompatibilità;

sottolineata l'esigenza di evitare in ogni caso incertezze e dubbi nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme in materia di realizzazione delle opere pubbliche,

preso atto della valutazione favorevole del V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione economica) del 26 aprile 2023;

valutati favorevolmente i rilievi espressi dalla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) nella seduta del 9 maggio 2023,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) sia data attuazione alla direttiva (UE) 2021/1187, tenendo conto delle esigenze di massima semplificazione ed acce-

lerazione delle procedure di realizzazione delle opere pubbliche;

b) si valuti l'opportunità di individuare specificamente i progetti rientranti nell'ambito di applicazione del decreto, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), determinando altresì i criteri per l'aggiornamento del relativo elenco e assicurando un'adeguata informazione del Parlamento;

c) si valuti l'opportunità di prevedere specifiche disposizioni di coordinamento con la normativa nazionale in materia di realizzazione di opere pubbliche e contratti pubblici, anche allo scopo di chiarire se nell'ambito della procedura di autorizzazione siano ricomprese anche la fase della programmazione ed eventualmente quella della scelta del contraente;

d) si valuti l'opportunità di precisare le modalità e i termini delle procedure relative ai progetti a carattere prioritario, tenendo conto delle differenti discipline vigenti a livello nazionale per tali progetti;

e) si valuti l'opportunità di prevedere ulteriori disposizioni di coordinamento con la normativa nazionale in materia ambientale, di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006;

f) all'articolo 4, comma 3, si valuti l'opportunità di chiarire quale sia l'autorità designata ai sensi dello schema di decreto per i progetti per i quali sia individuato un Commissario straordinario in forza di disposizioni diverse dall'articolo 4 del decreto-legge n. 32/2019;

g) risulta opportuno prevedere la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari della relazione sulle procedure di autorizzazione rientranti nell'ambito di applicazione dello schema di decreto prevista dall'articolo 9.

X COMMISSIONE PERMANENTE**(Attività produttive, commercio e turismo)****S O M M A R I O****AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Aldigas, nell'ambito delle risoluzioni 7-00050 Appendino e 7-00079 Peluffo, sul comparto del commercio al dettaglio di carburanti	201
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema del piano strategico di sviluppo del turismo, per il periodo 2023-2027. Atto n. 39 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	201
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	217
Sull'ordine dei lavori	202

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul <i>Made in Italy</i> : valorizzazione e sviluppo dell'impresa italiana nei suoi diversi ambiti produttivi (<i>Esame e approvazione del documento conclusivo</i>)	203
<i>ALLEGATO 2 (Documento conclusivo approvato dalla Commissione)</i>	218

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente disciplina dei criteri e delle modalità per l'ingresso consapevole dei clienti domestici nel mercato libero dell'energia elettrica. Atto n. 44 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	205
<i>ALLEGATO 3 (Proposta di parere)</i>	281
<i>ALLEGATO 4 (Proposta di parere alternativo presentata dai deputati Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde)</i>	283
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	285

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Kiev il 12 ottobre 2021. C. 1001 Governo (<i>Parere alla III Commissione (Esame e rinvio)</i>)	207
Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche. C. 1114 Governo (<i>Parere alle Commissioni riunite I e XI (Esame e rinvio)</i>) ...	209

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. C. 1134 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	213
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI

mercoledì 17 maggio 2023.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Aldigas, nell'ambito delle risoluzioni 7-00050 Appendino e 7-00079 Peluffo, sul comparto del commercio al dettaglio di carburanti.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.30 alle 10.45.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 17 maggio 2023. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI. — Interviene il Ministro del turismo Daniela Garnero Santanchè.

La seduta comincia alle 11.

Schema del piano strategico di sviluppo del turismo, per il periodo 2023-2027.

Atto n. 39.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 4 maggio 2023.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, rivolge un saluto al ministro del Turismo, ringraziandolo per la sua presenza alla seduta, e invita il relatore a formulare la sua proposta di parere sull'atto in titolo.

Gianluca CARAMANNA (FDI) *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1). Sottolinea, in particolare, il particolare pregio del provvedimento in esame che consiste nel guardare in avanti. Tale provvedimento si fonda su cinque pilastri fondamentali per rilanciare il settore, penalizzato nel recente passato dal Covid e adesso dalla crisi in Ucraina. Evidenzia, inoltre, l'importanza del pilastro relativo alla sostenibilità che rilancerà i borghi e le

aree interne. Si sofferma, infine, sul pilastro della formazione, sul quale ringrazia il Ministro per aver puntato molto. A suo avviso, infatti, non si possono creare nuovi flussi turistici senza un'adeguata formazione.

Il ministro Daniela GARNERO SANTANCHÈ, ringrazia i membri della Commissione per il lavoro svolto segnalando che nel corso del ciclo di audizioni da essa svolto sono emerse talune tematiche di grande interesse alcune delle quali, peraltro, fanno già parte delle linee strategiche che il ministero si è dato quali, ad esempio quelle concernenti la *tax free*, i modelli di certificazione della qualità dell'offerta turistica nonché quella relativa all'attività di guida turistica che, conferma, sarà presto oggetto di un apposito provvedimento ricordando, peraltro, che la materia costituisce un obiettivo del PNRR da conseguire entro l'anno.

Ribadendo l'intenzione di restare a disposizione della Commissione anche riferendo sull'avanzamento dei lavori del piano nel corso della sua esecuzione, esprime quindi apprezzamento per la proposta di parere del relatore.

Emma PAVANELLI (M5S) si stupisce che nel parere del relatore non sia stata recepita alcuna criticità sollevata nel corso delle tante audizioni svolte testimoniando, in tal modo, l'inutilità del lavoro parlamentare. Ricorda, a riguardo, i dubbi sollevati dalla FIAB in merito alle piste ciclabili, oppure ancora le critiche delle associazioni rivolte alle nuove certificazioni prospettate dal documento. A suo avviso, si sarebbe dovuto puntare maggiormente al settore e sulla digitalizzazione. È stata, inoltre, evidenziata la necessità di gestire meglio la tassa di soggiorno così come la mobilità nelle città. Auspica, inoltre, che la questione del *tax free* sia adeguata alle migliori prassi degli altri Paesi europei. Infine, da ombra, le spiace che sul tema del turismo di lusso la sua regione sia l'unica non citata nel Piano. Preannuncia infine il parere contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP), informa che sarebbe stata intenzione del deputato Gnassi intervenire in dichiarazione di voto sul piano strategico all'esame, facendo tuttavia presente che la grave emergenza meteorologica che ha colpito l'Emilia-Romagna non gli ha consentito di essere presente alla seduta.

Intervenendo in dichiarazione di voto, annuncia quindi il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore la quale testimonia uno sforzo assai limitato nell'accogliere i suggerimenti emersi dal ciclo di audizioni che, a suo avviso, proponevano soluzioni ragionevoli e migliorative. Ritiene che il provvedimento sia di notevole rilievo e ne sottolinea due aspetti. Il primo è la constatazione che il piano all'esame prende le mosse dal piano precedente, presentato e attuato dai Governi precedenti, confermandone quindi gli indirizzi, fatto che considera in modo positivo perché dimostra un senso di continuità ed evita di distruggere quanto in precedenza realizzato. Il secondo aspetto riguarda le risorse a disposizione, evidenziando che la maggior parte di esse provengono dal PNRR. Ritiene quindi che è necessario impiegarle bene e in modo strategico, osservando tuttavia che le prime azioni e applicazioni poste in essere sono molto deludenti mostrano piuttosto una certa discrasia tra obiettivi e attività svolte. Rileva, inoltre, che manca un serio approccio alla tematica dei balneari e all'applicazione della direttiva Bolkestein.

Giorgia ANDREUZZA (LEGA), intervenendo in dichiarazione di voto, esprime apprezzamento per la proposta di parere del relatore sulla quale annuncia il voto favorevole del suo gruppo. Esprime altresì apprezzamento per il piano strategico all'esame che conferma come il turismo sia considerato un volano importantissimo per l'economia italiana. Osserva che il settore turistico è un settore che evolve rapidissimamente, soprattutto se considerato nel contesto internazionale, che richiede l'adozione di provvedimenti con coerente velocità e crede che il piano proposto dal Governo sia idoneo a consentire di essere opportunamente celeri. Valuta altresì favo-

revolmente che il piano strategico affronti tematiche concernenti anche aspetti turistici di nicchia che rappresenta un'importante realtà del turismo italiano.

Luca SQUERI (FI-PPE) si unisce agli apprezzamenti dei colleghi di maggioranza espressi sul documento in esame. Ricorda che quando lui è entrato in Parlamento non esisteva un Ministero del turismo ed evidenzia che oggi proprio grazie alla sua istituzione si vede nettamente un cambio di marcia nella gestione del settore. Sottolinea che il provvedimento in oggetto coniuga al meglio una visione strategica con interventi concreti necessari per aiutare il turismo. Preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere.

Ilaria CAVO (NM(N-C-U-I)-M), intervenendo in dichiarazione di voto, esprime apprezzamento sul piano strategico all'esame soprattutto perché affronta il tema in modo ampio e articolato, con una particolare cura alla tematica dell'innovazione e dando ascolto alla voce dei territori e alle esigenze delle imprese e del Paese. Considera altresì favorevolmente il suo carattere fortemente programmatico e il notevole impegno sulla formazione turistica.

Annuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato 1*).

Sull'ordine dei lavori.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte, concorde la Commissione, che si procederà a un'inversione dei punti all'ordine del giorno, nel senso di procedere dapprima all'esame del documento conclusivo dell'Indagine conoscitiva « Sul *made in Italy*: valorizzazione e sviluppo dell'impresa italiana nei suoi diversi ambiti produttivi » e successivamente all'esame dello schema di decreto ministeriale concernente disciplina dei criteri e delle modalità per

l'ingresso consapevole dei clienti domestici nel mercato libero dell'energia elettrica (Atto n. 44).

La seduta termina alle 11.20.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 17 maggio 2023. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 11.20.

Indagine conoscitiva sul *Made in Italy*: valorizzazione e sviluppo dell'impresa italiana nei suoi diversi ambiti produttivi.

(Esame e approvazione del documento conclusivo).

La Commissione inizia l'esame del documento conclusivo.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica.

Ricorda, quindi, a conclusione delle audizioni svolte nell'ambito dell'indagine conoscitiva, che una proposta di documento conclusivo è già stata anticipata in via informale ai rappresentanti dei gruppi della Commissione e il cui testo è disponibile su GeoComm e in distribuzione, e ne illustra i contenuti (*vedi allegato 2*).

Ricorda che il documento in discussione arriva all'esito di un intenso lavoro svolto dalla Commissione da dicembre 2022 a fine marzo di quest'anno. Fa presente che il Ministro Urso ha affermato che utilizzerà il documento conclusivo che sarà approvato dalla Commissione come base per la redazione del testo di un disegno di legge sul *made in Italy*. Tale circostanza testimonia, a suo avviso, il ruolo centrale che ha assunto il Parlamento in questa occasione.

Ricorda, altresì, che il documento in esame è stato già condiviso informalmente dai Gruppi ed è stato portato a conoscenza del Governo. Evidenzia che è stato fatto il possibile per inserire tutte le proposte di modifica ed integrazione del testo tra-

smesse dai Gruppi e ritiene, a riguardo, che lo stesso sarà uno strumento utile per la valorizzazione del *made in Italy* sul quale pensa che possa convergere l'avviso favorevole di tutti i Gruppi.

Fa infine presente che il collega Squeri ha chiesto da ultimo un'integrazione, anch'essa già condivisa informalmente con tutti i rappresentanti dei Gruppi, relativa al settore della cosmetica.

Enrico CAPPELLETTI (M5S), dà atto che nel corso dei lavori dell'indagine conoscitiva nonché nella predisposizione delle successive bozze di documento conclusivo si è cercato di coinvolgere tutte le componenti della Commissione apportando altresì modifiche migliorative alla prima versione del documento, accogliendone alcune anche proposte dai gruppi di minoranza. Ritiene, tuttavia, che il documento conclusivo proposto oltre ai molti aspetti positivi contenga anche talune criticità non superate in fase di revisione finale.

In tal senso, ribadendo che il suo gruppo è favorevole alla tutela del *made in Italy* e resta in attesa del disegno di legge annunciato dal Governo in materia per verificarne gli aspetti in merito, ritiene che l'inclusione nel documento conclusivo di indirizzi sulla politica energetica non sia conferente alla tematica. In particolare ritiene inappropriato quanto inclusivo circa la tassonomia delle fonti energetiche nonché quanto auspicato in relazione all'incremento della produzione nazionale di prodotti energetici climalteranti di materie prime, senza peraltro del tutto chiarire la tematica riguardante l'individuazione delle aree idonee.

Per tali motivi annuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di documento conclusivo all'esame.

Giorgia ANDREUZZA (LEGA) ringrazia il presidente e i colleghi per il lavoro svolto, che giudica importante e corposo. Nel ritenere che non tutto quello che è emerso nel corso delle numerose audizioni poteva entrare a far parte del documento, evidenzia che lo stesso costituirà un importante strumento di lavoro per il futuro. Ritiene

che il tema del *made in Italy* costituisca il cuore della Commissione e fa presente che anche la parte energetica contenuta nel documento è rilevante, lei stessa, infatti, ha posto l'attenzione sulle vetrerie di Murano che hanno chiuso a causa dell'aumento del costo del gas.

Luca SQUERI (FI-PPE) rivolge al presidente e ai colleghi un particolare apprezzamento per il lavoro svolto. Nel sottolinearne la qualità, evidenzia che il documento dà voce a tutti i soggetti intervenuti nel corso delle audizioni.

Paola DE MICHELI (PD-IDP), esprime apprezzamento per il lavoro effettuato dalla Commissione e per l'impegno profuso sull'importante tematica del *made in Italy*. Ritiene tuttavia che proprio la sua rilevanza deve consigliare di evitare che sforzi dispersivi possano, in qualche modo, « sviare » l'annunciato e imminente disegno di legge governativo sul *made in Italy*. È dell'avviso che sia opportuno prevedere interventi a sostegno delle filiere, in particolare modo di quelle della logistica, nonché concentrarsi sul rifinanziamento di alcune misure adottate in passato che hanno dimostrato di essere di effettivo sostegno per le filiere produttive, e spera dunque che il predetto disegno di legge si concentri sulle questioni fondamentali per il *made in Italy*.

Conclude annunciando il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di documento conclusivo all'esame.

Ilaria CAVO (NM(N-C-U-I)-M), considerando il lavoro svolto assai impegnativo ma molto importante, e il proposto documento conclusivo efficace e condivisibile, annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di documento conclusivo all'esame.

Fabrizio COMBA (FDI), ringrazia il presidente Gusmeroli e la Commissione per il proficuo lavoro svolto e annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di documento conclusivo all'esame.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, replicando al collega Cappelletti, ricorda

che anche il tema energetico costituiva sin dall'inizio un obiettivo contenuto nel programma dell'indagine. Con riferimento alle osservazioni del collega Peluffo, desidera evidenziare che il centro del provvedimento è costituito dalle conclusioni, e proprio quelle dovrebbero essere tenute in considerazione dal Ministro Urso nella redazione del disegno di legge sul *made in Italy*.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP), ringrazia il presidente per l'intervento svolto che sembra, peraltro, coerente con un approccio di lavoro che è stato dato all'intero svolgimento dell'indagine conoscitiva. Continua tuttavia a ritenere che mentre la prima parte del documento conclusivo esprima una condivisibile fotografia della situazione del *made in Italy*, la sua seconda parte entra nel merito di tematiche sono ancora in fase di discussione aperta sul piano politico, ad esempio la materia fiscale. Per tale motivo ribadisce il preannunciato voto di astensione che riconosce, al contempo, lo sforzo complessivo profuso dalla Commissione ma anche la presenza di tematiche ancora aperte.

Enrico CAPPELLETTI (M5S), conferma quanto espresso in precedenza e ribadisce il preannunciato voto di astensione del suo gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle 11.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 17 maggio 2023. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI. — Interviene il viceministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica Vannia Gava.

La seduta comincia alle 11.45.

Schema di decreto ministeriale concernente disciplina dei criteri e delle modalità per l'ingresso consapevole dei clienti domestici nel mercato libero dell'energia elettrica.

Atto n. 44.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 16 maggio 2023.

Luca SQUERI (FI-PPE), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 3*).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, ricorda che termine per l'espressione del parere scade il prossimo 24 maggio.

Avverte che il gruppo MoVimento 5 Stelle ha presentato una proposta di parere alternativo (*vedi allegato 4*).

La viceministra dell'Ambiente e della sicurezza energetica Vannia GAVA esprime apprezzamento per la proposta di parere del relatore.

Enrico CAPPELLETTI (M5S) esprime perplessità per l'accelerazione che si è impressa della Commissione sul provvedimento in titolo ricordando, ad esempio, che il contributo trasmesso da Acquirente unico S.p.A. – a margine di un ciclo di audizioni che definisce apprezzabile e qualificato – è giunto solo nella serata di ieri che fino a questa mattina non è stata resa disponibile alcuna bozza di proposta di parere da parte del relatore che l'ha presentata solo pochi minuti fa.

Illustra quindi la proposta di parere alternativa, favorevole con osservazioni, presentata dal suo gruppo, soffermandosi, tra le osservazioni in esso recate, in particolare, su quella volta a rendere coerente la durata massima del primo periodo di erogazione del servizio a tutele gradualità per i clienti domestici non vulnerabili con la data di decorrenza fissata al 1° aprile 2027, a partire dal quale il servizio in questione

assolverà solo alla funzione di ultima istanza nonché su quella volta a precisare a chi viene conferita la responsabilità di verificare che l'esercente scelga l'offerta più « favorevole » per l'utente e quali siano i parametri di valutazione (riferita all'articolo 2, comma 4, punto b)). Sottolinea inoltre l'osservazione volta a estendere ulteriormente le funzioni dello « sportello per il consumatore energia e ambiente », gestito da Acquirente Unico S.p.A., affinché il consumatore possa usufruire di nuovi servizi quali, *inter alia*, la possibilità di ottenere in tempo reale i dati sui propri consumi.

Osserva che nella proposta di parere del relatore suscita perplessità l'osservazione di cui alla lettera a), che sembra auspicare l'anticipo del termine del servizio di maggior tutela per i clienti vulnerabili, sottolineando che ciò sarebbe assai rischioso per questi utenti soprattutto se si tiene conto del momento delicatissimo, in termini economici e energetici, che stanno attraversando le famiglie italiane.

Annuncia quindi il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore e raccomanda l'approvazione della proposta di parere alternativa, favorevole con osservazioni, presentata dal suo gruppo.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP), si associa alle perplessità espresse dal collega Cappelletti circa l'accelerazione dei lavori della Commissione sul provvedimento in titolo ricordando, peraltro, che al Senato non sembra essersi tenuta la stessa premura. Esprime anche disagio quanto alla tempistica con la quale il relatore ha reso nota la sua proposta di parere, giunta solo da pochi minuti e che non lascia molto tempo ai commissari per essere approfondita.

Osserva, altresì, che la strada da percorrere sulla tematica in questione è nota da molti anni e che, peraltro, si tratta di un obiettivo strategico incluso nel PNRR, percorso che ha già visto la sua applicazione al mondo delle imprese e delle piccole e micro imprese di cui si conosce quindi la dimensione.

Esprime apprezzamento per il fatto che nella sua proposta di parere il relatore abbia accolto alcune osservazioni dell'Au-

torità garante della concorrenza e del mercato, ma ritiene che in esso siano presenti taluni aspetti critici che ne consigliano le opportune modifiche.

Si riferisce innanzitutto a quanto contenuto nell'osservazione di cui alla lettera a), che sembra interpretabile, al di là di ogni intenzione e buona fede, anche nel senso di anticipare la cessazione del servizio di maggior tutela per i clienti vulnerabili ad una data anteriore al 2027. Nel testo del Governo e nella relazione che lo accompagna sembra invece chiaro che il predetto servizio di maggior tutela si estende a quella data. In tal senso sottolinea che la tematica dei vulnerabili è molto delicata anche perché all'interno di una platea composta da oltre nove milioni, vi sono soggetti, individui, in condizioni assai diverse tra di loro. Evidenzia peraltro che dal ciclo di audizioni svolto è emersa nettamente l'esigenza di rafforzare la tutela ad essi assicurata non di diminuirla.

Osserva inoltre che l'osservazione di cui alla lettera g), della proposta di parere del relatore, indebolisce la tematica riguardante la necessità di programmare una campagna informativa per accompagnare il consumatore nella conoscenza alle reali del funzionamento del mercato dell'energia. Sottolinea che il Governo non ha ravvisato la necessità di inserire questo tema nello schema di decreto all'esame perché, verosimilmente, già regolato da due precedenti provvedimenti; rileva tuttavia come sia palese l'attuale mancanza di chiarezza informativa, come è emerso dal recente ciclo di audizioni nonché riportato in specifici studi. Evidenzia, in particolare, che si sta parlando di soggetti privi di idonei strumenti che li rendono consapevoli di cosa accadrà e che quindi c'è assoluto bisogno di più ampie campagne di informazione anche attraverso la televisione generalista. Su quest'ultimo punto, ricorda peraltro che il tema è anche previsto nell'attuale contratto di servizio con la RAI. Ribadisce, comunque, che finché mancherà un'efficace campagna di pubblicizzazione non si potrà parlare onestamente, di consapevolezza dei consumatori, soprattutto vulnerabili, in materia di accesso nel mer-

cato libero dell'energia elettrica. Chiede quindi al relatore che l'osservazione di cui alla lettera g) possa essere modificata rafforzando le azioni di risposta alle necessità informative dei soggetti coinvolti.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che l'Assemblea è in procinto di avviare la fase di votazione. Sospende quindi la seduta che riprenderà al termine delle predette votazioni.

La seduta, sospesa alle 12, riprende alle 13.

Luca SQUERI (FI-PPE), *relatore*, condivide le perplessità espresse in precedenza da chi è intervenuto circa la difficoltà di definire con precisione il criterio di vulnerabilità in questione. Fa presente tuttavia che quanto emerso dal dibattito è meritevole di accoglimento: in tal senso ritiene di dover espungere dalla sua proposta di parere l'osservazione di cui alla lettera a) nonché sopprimere le parole «l'opportunità» dall'osservazione di cui alla lettera g). Ritiene inoltre necessario apportare una correzione formale all'osservazione di cui alla lettera e).

Formula quindi una nuova proposta di parere favorevole con osservazioni contenente le modifiche testé indicate (*vedi allegato 5*).

La viceministra dell'Ambiente e della sicurezza energetica Vannia GAVA esprime una valutazione favorevole sulla nuova proposta di parere del relatore.

Enrico CAPPELLETTI (M5S), pur osservando che talune criticità non sono state rimosse del tutto, avverte che il suo gruppo, a seguito delle modifiche alla proposta di parere del relatore, intende esprimere voto di astensione sulla medesima proposta di parere del relatore mutando così la preannunciata intenzione di voto contrario.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP), esprime apprezzamento per la nuova proposta di parere favorevole con osserva-

zioni del relatore e annuncia il voto favorevole da parte del suo gruppo.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, comunica che sarà posta in votazione la nuova proposta di parere del relatore, ricordando che, se questa risulterà approvata, la proposta di parere alternativa sarà preclusa.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di parere del relatore (*vedi allegato 5*).

La seduta termina alle 13.10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 maggio 2023. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 13.10.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Kiev il 12 ottobre 2021.

C. 1001 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea BARABOTTI (LEGA), *relatore*, esponendo i contenuti del provvedimento in titolo, fa presente che l'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e l'Ucraina è stato firmato il 12 ottobre 2021 in occasione del 23° Vertice congiunto UE-Ucraina tenutosi a Kiev. In tale contesto, oltre all'Accordo sullo spazio aereo comune, sono stati firmati altri due accordi: un accordo di cooperazione nel settore della ricerca e dell'innovazione con il quale l'Ucraina entra ufficialmente a far parte del programma Horizon Europe e del programma Euratom e un accordo nel settore culturale ed artistico di partecipazione dell'Ucraina al programma Creative Europe.

Ricorda che l'Accordo, come rilevato dalla relazione che accompagna il provvedimento, regola le relazioni aeronautiche tra tutti gli Stati membri dell'Unione europea e l'Ucraina e si sostituisce agli accordi bilaterali sottoscritti tra l'Ucraina e i singoli Stati membri, creando così un unico mercato del trasporto aereo caratterizzato da eque opportunità commerciali per i vettori di tutti i Paesi partecipanti e superando eventuali distorsioni alla concorrenza che sarebbero potuti derivare dal mosaico di disposizioni presenti nei diversi accordi bilaterali tra l'Ucraina e i singoli Stati membri.

Segnala, in particolare, che l'Accordo ha l'obiettivo di: aprire gradualmente il mercato su base reciproca per quanto concerne l'accesso alle rotte e la capacità di trasporto; garantire la convergenza normativa e un'effettiva osservanza da parte dell'Ucraina della pertinente normativa dell'Unione europea in materia di trasporto aereo; garantire agli operatori economici parità di condizioni e assenza di discriminazioni. Osserva che la relazione sottolinea la particolare rilevanza economica della disposizione che non pone alcun limite alle frequenze operabili per i collegamenti diretti tra ciascun punto nell'Unione europea e ciascun punto in Ucraina. Il numero delle frequenze viene quindi fissato esclusivamente sulla base di considerazioni commerciali dei vettori. L'Accordo prevede il raggiungimento di norme identiche, tra le altre, in materia di tutela dei consumatori e sistemi telematici di prenotazione. A questo fine, vengono stabiliti norme, requisiti tecnici, procedure amministrative, norme operative di base e modalità di attuazione applicabili tra le Parti.

Quanto al testo, fa presente che l'Accordo, composto da 40 articoli e VII allegati regola i seguenti argomenti principali: diritti di sorvolo e di traffico e definizione della tabella delle rotte; modalità di designazione di vettori per operare i servizi concordati; tutela della concorrenza; disposizioni in materia di sicurezza (*safety*) e protezione (*security*); disposizioni in materia di tutela del passeggero; flessibilità operative e possibilità di accordi commerciali

di cooperazione tra i vettori; disposizioni in tema di interpretazione, revisione, denuncia e contenzioso; rapporto tra il presente Accordo e i preesistenti accordi bilaterali tra l'Ucraina e i singoli Stati membri. In tale ambito, segnala che gli articoli che risultano di particolare interesse per la Commissione sono i seguenti: 6, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26 e 34.

Evidenzia, innanzitutto, che l'articolo 6 contiene disposizioni generali di rinvio a leggi e regolamenti applicabili agli aeromobili impiegati nella navigazione aerea internazionale in materia di entrata, stazionamento e uscita dal territorio e prevede specifiche disposizioni relative a passeggeri, bagagli e merci che transitano nel territorio dell'altra Parte senza lasciare l'area dell'aeroporto.

Sottolinea poi che l'articolo 11 (Tutela dei consumatori) prevede che, ferme restando le disposizioni transitorie di cui all'allegato III all'Accordo, le parti agiscano in conformità alle rispettive normative per quanto riguarda i requisiti e le norme relativi alla tutela del consumatore specificati nell'allegato I, parte F, all'Accordo stesso.

L'articolo 12 descrive i possibili campi della cooperazione industriale tra le due Parti, mentre l'articolo 13 prevede che le Parti agiscano in conformità alle rispettive normative per quanto riguarda i requisiti e le norme relative ai sistemi telematici di prenotazione specificati nell'allegato I, parte G, all'Accordo. Le parti garantiscono il libero accesso dei sistemi telematici di prenotazione di una parte al mercato dell'altra parte.

Sottolinea altresì che l'articolo 19 definisce i casi in cui le autorità competenti di ciascuna Parte hanno il diritto di revocare, rifiutare, sospendere o limitare l'autorizzazione di esercizio ovvero di sospendere o limitare in altro modo l'esercizio di un vettore aereo designato dall'altra Parte. Salvi i casi in cui la revoca, la sospensione o l'imposizione delle condizioni di cui al paragrafo 1 si rendano necessarie al fine di non incorrere in violazione di leggi o di regolamenti, per tutte le altre ipotesi è previsto il ricorso alla consultazione delle

competenti autorità aeronautiche dell'altra Parte.

Ricorda che l'articolo 20 regola le modalità con cui le parti possono consentire che un vettore aereo dell'Ucraina sia detenuto tramite partecipazione di maggioranza o sia effettivamente controllato da Stati membri dell'Unione europea o da loro cittadini, o che un vettore aereo dell'Unione europea sia detenuto tramite partecipazione di maggioranza o sia effettivamente controllato dall'Ucraina.

Segnala quindi che l'articolo 21 stabilisce che, fatte salve disposizioni più favorevoli contenute in accordi esistenti e nell'ambito di applicazione del presente Accordo, le Parti aboliscono restrizioni quantitative e misure aventi effetto equivalente sui trasferimenti di attrezzature, forniture, pezzi di ricambio e altri dispositivi qualora siano necessari a un vettore aereo per continuare a fornire servizi di trasporto aereo alle condizioni previste dal presente Accordo.

Evidenzia poi che all'articolo 22 (Opportunità commerciali) sono previste una serie di norme che toccano diversi aspetti dei servizi aerei e aeroportuali e per la salvaguardia della concorrenza nella prestazione dei servizi. In particolare, la disciplina riguarda: il diritto di aprire nel territorio dell'altra Parte uffici e infrastrutture necessari alla prestazione dei servizi nell'ambito del presente Accordo; la previsione della possibilità che vi siano diversi fornitori di assistenza a terra (*handling*) negli aeroporti, come pure la possibilità dell'autoassistenza a terra (*self-handling*) da parte del vettore; la previsione che l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti sia effettuata in modo trasparente e non discriminatorio; la previsione secondo cui i piani operativi dei vettori dell'altra Parte possano essere richiesti a mero titolo informativo; la regolamentazione della vendita da parte di un vettore dei servizi di trasporto aereo e dei servizi ad essi collegati, per proprio conto o per conto di un altro vettore aereo, nel territorio dell'altra Parte; la previsione della possibilità per i vettori di convertire in una valuta liberamente convertibile e di trasferire in qual-

siasi momento e in qualsiasi modo, verso il Paese di propria scelta, tutti i redditi locali eccedenti gli importi corrisposti in loco, senza restrizioni o imposizioni fiscali, al tasso di cambio applicabile al momento della richiesta di trasferimento, conformemente alla normativa valutaria vigente di ciascuna Parte; la regolamentazione della possibilità per qualsiasi vettore aereo di stipulare accordi di cooperazione in materia di commercializzazione, come accordi di *blocked-space*, *code-sharing*, affiliazione commerciale (*franchising*), impiego del marchio (*branding*) e locazione finanziaria (*leasing*).

L'articolo 23 stabilisce il regime e i casi di reciproca esenzione doganale e fiscale concernenti il carburante, i lubrificanti, le provviste di bordo, i pezzi di ricambio e le dotazioni normalmente previste a bordo.

Evidenzia altresì che l'articolo 25 prescrive che ciascuna Parte consenta ai vettori aerei delle parti di fissare liberamente le tariffe per il trasporto di passeggeri e di merci sulla base di una concorrenza libera ed equa. In una prospettiva di tutela della concorrenza, viene inoltre precisato che ciascuna Parte, su base non discriminatoria, può chiedere che siano comunicate alle proprie autorità competenti le tariffe previste per i servizi di trasporto di passeggeri e di merci che hanno origine nel proprio territorio, secondo modalità semplificate e unicamente a titolo informativo.

Segnala quindi che l'articolo 26 (Contesto concorrenziale) regola dettagliatamente, anche al livello procedurale, tutti gli aspetti relativi alla tutela della concorrenza. Oltre alla garanzia di eque opportunità e di non discriminazione per i vettori, l'articolo dispone che eventuali aiuti pubblici siano trasparenti.

Infine fa presente che l'articolo 34 stabilisce che le disposizioni del presente Accordo prevalgono sulle pertinenti disposizioni previste dagli accordi o intese bilaterali vigenti in materia di trasporto aereo fra le Parti. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, le disposizioni riguardanti proprietà, diritti di traffico, capacità, frequenze, tipo o cambiamento di aeromobile, *code sharing* e formazione dei prezzi

di un accordo o intesa bilaterale tra l'Ucraina e l'Unione europea o uno Stato membro dell'Unione europea si applicano tra le Parti se tale accordo o intesa bilaterale è più favorevole sotto l'aspetto della libertà conferita ai vettori aerei interessati o sotto altri aspetti e a condizione che non vi sia alcuna discriminazione tra gli Stati membri dell'Unione europea e i loro cittadini. Lo stesso vale per le disposizioni che non sono contemplate dal presente Accordo.

Quanto al disegno di legge di ratifica, ricorda che esso è composto di quattro articoli: gli articoli 1 e 2 stabiliscono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo; l'articolo 3 reca le disposizioni finanziarie; l'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche.
C. 1114 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e XI).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianluca CARAMANNA (FDI), *relatore*, ricorda che la X Commissione è chiamata ad esprimere parere alle Commissioni riunite I Affari Costituzionali e XI Lavoro sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche il cui testo è diviso in tre Capi, composto di 30 articoli e 8 allegati. Il Capo I, contenente gli articoli da 1 a 23, reca misure in materia di potenziamento e riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni, il Capo II (articoli da 24 a 27), misure in materia di potenziamento e

riorganizzazione delle associazioni e delle società a partecipazione pubblica e il Capo III le disposizioni finali.

Avverte che nella sua relazione illustrerà brevemente i soli articoli che contengono le parti del testo del decreto-legge che investono profili di interesse della X Commissione e rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento.

Fa quindi presente che l'articolo 1, comma 1, consente alle pubbliche amministrazioni di conferire a soggetti estranei ai ruoli dell'amministrazione incarichi dirigenziali generali e non generali nel limite del 12 per cento delle rispettive dotazioni organiche. Tale deroga ai limiti percentuali previsti dal TU in materia di impiego pubblico si applica solo per la copertura di posti delle articolazioni che rivestono la qualifica di soggetti attuatori del PNRR e fino al 31 dicembre 2026.

Osserva che il comma 2 prevede che, al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, sono autorizzati gli incrementi delle dotazioni organiche di cui alla Tabella A dell'allegato 1, tra cui ricorda in particolare quelli relativi al Ministero delle imprese e del *made in Italy* (due dirigenti di livello non generale da attribuire all'«Unità di missione attrazione e sblocco degli investimenti»), del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con quattro (4) unità di livello dirigenziale generale, del Ministero dell'università e della ricerca (al fine di fare fronte alle politiche pubbliche che il Ministero intende attuare nell'ambito di una strategia nazionale della ricerca e della promozione del sistema dell'alta formazione sia sul piano nazionale che sul piano internazionale, si prevedono due nuove posizioni dirigenziali di livello generale e due nuove posizioni dirigenziali di livello non generale), del Ministero del turismo (141 unità di cui 6 dirigenziali).

Evidenzia che il comma 3 prevede che le amministrazioni di cui alla Tabella B dell'allegato 2 sono autorizzate ad assumere a tempo indeterminato, anche senza il previo esperimento delle procedure di mobilità, le unità di personale per ciascuna indicate. Con riferimento ai profili di interesse della

Commissione fa presente che il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, al fine di sopperire ad una grave carenza organizzativa, che si è manifestata negli scorsi mesi, è autorizzato ad assumere a tempo determinato (fino al 31 dicembre 2026) due (2) dirigenti di livello non generale.

Sottolinea quanto recato nel comma 6 che autorizza il Ministero del turismo a prevedere, nei propri bandi di concorso, una riserva di posti fino al 50 per cento per il personale in servizio a tempo indeterminato di ENIT –Agenzia nazionale del turismo, che abbia maturato per almeno nove mesi un'adeguata esperienza nelle attività strettamente collegate all'esercizio dei compiti istituzionali del predetto Ministero. Il comma 7 e il comma 8, lettera c) contengono gli adeguamenti normativi che si sono resi necessari a seguito dell'incremento del numero delle posizioni di livello dirigenziale generale (da 5 a 7) e non generale (da 19 a 23) nell'ambito del Ministero del turismo.

Ricorda poi che il comma 9 novella l'articolo 17-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, come modificato dalla legge di conversione n. 113 del 6 agosto 2021, che ha autorizzato il Ministero della transizione ecologica (ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica), per il biennio 2021-2022, ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali pubbliche svolte secondo le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, duecentodiciotto (218) unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica, da inquadrare nell'Area III, in possesso di laurea specialistica o magistrale. Stante il mancato perfezionamento delle procedure assunzionali, con decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 (articolo 11, comma 3) è stato disposto il differimento del termine di assunzione al triennio 2022-2024.

Rileva anche che il comma 12 attribuisce all'ARERA un contingente di comandi obbligatori, finalizzato a consentire all'Au-

torità stessa il tempestivo adempimento dei maggiori compiti e funzioni assegnati dal Legislatore, mediante ripetuti provvedimenti adottati sin dall'anno 2021, in materia di energia elettrica e gas naturale, nonché nell'ambito dell'emergenza idrica. L'attribuzione in argomento consente ad ARERA di avvalersi di professionalità esterne per supportare il proprio organico anche nel presente contesto che ha visto l'introduzione di misure volte a ridurre significativamente il ricorso a istituti di mobilità che non comportano trasferimenti (ossia « comandi » e « distacchi »).

Fa poi presente che l'articolo 9 è relativo alla riorganizzazione del Ministero dell'università e della ricerca e potenziamento dell'attività di ricerca. In particolare, le disposizioni contenute nei commi 3 e 4 sono finalizzate ad incrementare la competitività e l'attrattività, anche in considerazione delle *best practice* europee, delle università e degli enti pubblici di ricerca, nonché la capacità di *retention* nei confronti del personale altamente qualificato da destinarsi alla realizzazione delle progettualità di ricerca e innovazione nell'ambito di bandi competitivi.

Di interesse per la Commissione segnala l'articolo 10 che autorizza la spesa di 270 mila euro per il 2023, per la prosecuzione (in pratica: per il lavoro straordinario) di attività di alto contenuto specialistico del personale del Ministero delle imprese e del *made in Italy* – MIMIT, anche inerente ai controlli obbligatori sulle apparecchiature radio in dotazione del naviglio marittimo, ai fini della salvaguardia della vita e della sicurezza in mare.

Fa presente che l'articolo 13, dispone in materia di avvalimento da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di personale di ENEA e ISPRA per attività di interesse comune: tale avvalimento, fino a un contingente massimo, per ciascun « ente », di 30 unità di personale non dirigenziale collocato fuori ruolo o in posizione di comando presso gli uffici del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (in considerazione dei sempre più sfidanti traguardi a livello europeo e internazionale in materia di ambiente, ener-

gia e clima), è funzionale all'*enforcement* delle attività tecnico-scientifiche in grado di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile di interesse comune a tutte e tre le amministrazioni coinvolte.

Evidenzia che l'articolo 14, comma 1, istituisce presso il MIMIT una nuova Unità di missione attrazione e sblocco degli investimenti, in luogo della già istituita Struttura di supporto e tutela dei diritti delle imprese. La nuova Unità di missione assorbe, per espressa previsione, le finalità già perseguite dalla soppressa Struttura di supporto. All'Unità di missione sono assegnati i funzionari già destinati alla Struttura di supporto, nonché due dirigenti di livello non generale – di cui è dato conto nella tabella A dell'Allegato 1 (comma 2) – e, con funzioni di coordinamento, un dirigente di livello generale. Quest'ultimo è il dirigente generale già individuato quale coordinatore della Segreteria tecnica – istituita sempre presso il MIMIT – di supporto al Comitato interministeriale per l'attrazione degli investimenti esteri (CAIE) (comma 1, lettera *a*). L'Unità di missione svolge la propria attività anche avvalendosi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e garantisce la pubblicità e la trasparenza dei propri lavori (comma 1, lettera *b*)).

Sottolinea come di particolare interesse per la Commissione talune disposizioni contenute nel Capo II recante, come anticipato, misure in materia di potenziamento e riorganizzazione delle associazioni e società a partecipazione pubblica. Innanzitutto l'articolo 25 che reca disposizioni in materia di organizzazione del Ministero del turismo e per la costituzione di ENIT S.p.A. La norma prevede la costituzione di una nuova società, denominata « ENIT S.p.A. », e, parallelamente, la soppressione dell'ente pubblico economico ENIT – Agenzia nazionale del turismo, in ragione della necessità di assicurare il rilancio dell'industria turistica italiana e della relativa promozione. Il primo comma dell'articolo 25, nel prevedere l'autorizzazione del Ministero del turismo a costituire la nuova società, indica un capitale iniziale nella misura di 7 mi-

lioni di euro, fissando il principio per cui il Ministero dell'economia e delle finanze è l'unico azionista di ENIT S.p.A. Al secondo comma viene precisato che ENIT S.p.A. costituisce una società *in house* ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, controllata dal Ministero del turismo. Sono pertanto indicati gli strumenti e le modalità attraverso i quali il Ministero del turismo esercita detto controllo. Nel complesso, si sottolinea la natura privatistica dei poteri di gestione che potranno essere esercitati sulla società, inclusa – come previsto dal successivo comma 3 – la nomina degli amministratori. In particolare, la società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente e uno con funzioni di amministratore delegato. Il presidente del collegio sindacale della società è designato dal Ministero dell'economia e delle finanze e gli altri due componenti dal Ministro del turismo.

Segnala che al comma 4 è riconosciuta la facoltà della neoistituita società ENIT di stipulare convenzioni con le regioni, le province autonome, in tal modo consentendo ad essi di apportare proprie risorse al capitale della società. Ciò dovrà avvenire nel rispetto del piano industriale della società e subordinatamente al rilascio di apposita autorizzazione del Ministero del turismo. In tal modo, a conferma del potere di controllo riconosciuto sulla società al Dicastero dal primo comma, si afferma il principio che eventuali aperture alla partecipazione di soggetti terzi non possano pregiudicare la posizione di controllo, di direzione e coordinamento della società rivestita dal Ministero del turismo, facendo salvo l'imprescindibile coordinamento con tutte le regioni e province autonome.

Ricorda poi che il comma 5 sottopone la neoistituita società al controllo della Corte dei conti. Il comma 6 prevede che, contestualmente alla costituzione della società ENIT S.p.A., l'ente pubblico ENIT – Agenzia nazionale del turismo venga soppresso e le relative funzioni siano attribuite ad ENIT S.p.A. La costituzione della società ENIT S.p.A. è disposta con decreto del

Ministro del turismo, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il decreto del Ministro del turismo determina scopi, patrimonio e organizzazione della società, nonché lo schema di statuto. Lo statuto prevede che almeno l'80 per cento del fatturato della società sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dal Ministero del turismo. Tutti i rapporti attivi e passivi esistenti alla data di soppressione dell'ente pubblico ENIT – Agenzia nazionale del turismo, come risultanti dalle scritture contabili, nonché tutte le relative risorse finanziarie e strumentali sono trasferiti al Ministero del turismo. A tale fine, il Ministro del turismo nomina con proprio decreto un commissario liquidatore che, entro sei mesi dalla soppressione dell'ente pubblico ENIT – Agenzia nazionale del turismo, predispone un inventario del patrimonio dell'ente soppresso. Il comma 7 prevede che con contratto di servizio da stipularsi tra il Ministero del turismo e il presidente della società ENIT S.p.A. sono definiti, tra l'altro, gli obiettivi attribuiti alla società ENIT, le modalità di funzionamento statale, i risultati attesi un arco di tempo determinato, le modalità di verifica dei risultati di gestione, strategie per il miglioramento dei servizi. Il comma 8 prevede il transito del personale di ruolo dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo alla nuova S.p.A. con mantenimento del trattamento economico complessivo in godimento.

Segnala quindi che il comma 9 modifica l'articolo 7 del decreto-legge n. 22 del 2021, sostituendo il comma 4. Per effetto di tale sostituzione, viene riformulata la definizione delle missioni affidate alle articolazioni amministrative del Ministero e vengono incrementati, da due a tre, gli uffici dirigenziali non generali. Il comma 10 prevede l'adozione delle norme regolamentari di organizzazione conseguenti alla novella di cui al comma 9. Il comma 11 reca la quantificazione e la copertura degli oneri finanziari di cui al medesimo articolo 25.

Fa infine presente che l'articolo 27 ridelinea i compiti e la struttura organizzativa della Fondazione Ugo Bordoni. In par-

ticolare, il comma 1, lettera *a*) specifica che trattasi di ente finalizzato alla ricerca, all'innovazione tecnologica e alla prestazione di servizi, con lo scopo di promuovere l'innovazione, lo sviluppo tecnologico del Paese e l'alta formazione tecnologica, favorendo lo sviluppo del sistema produttivo nazionale. Inoltre, per il perseguimento della propria missione la Fondazione pianifica, esegue e valuta, anche utilizzando i laboratori del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, attività di studio e ricerca nel campo delle reti e sistemi di telecomunicazioni di nuova generazione, delle tecnologie emergenti, dell'economia dei dati e del *business e management*. La Fondazione può instaurare rapporti con Università, enti pubblici e privati, imprese, sia a livello nazionale che internazionale. La Fondazione, inoltre, partecipa attivamente a progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea. Il comma 1, lettera *b*) demanda allo statuto, da approvare con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, la disciplina dei compiti e struttura organizzativa della Fondazione, l'individuazione delle categorie di partecipanti, gli organi di amministrazione e scientifici, le modalità della loro elezione e i relativi poteri, durata, ambiti di attività e controlli di gestione e di risultato.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.20.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 17 maggio 2023. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 13.20.

Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

C. 1134 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca l'esame in sede referente del disegno di legge recante modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (C. 1134 Governo, approvato dal Senato).

Invita quindi il relatore, on. Pietrella, a svolgere la relazione introduttiva che, ricorda, è stata già messa a disposizione dei colleghi sull'applicazione GeoCamera.

Fabio PIETRELLA (FDI), *relatore*, ricorda che il 2 maggio 2023 il Senato ha approvato in prima lettura, con modificazioni, il disegno di legge presentato dal Governo il 16 dicembre 2022, recante modifiche al codice della proprietà industriale (da ora in poi: Codice), di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, che di fatto riproponeva il testo del disegno di legge Atto Senato 2631 già presentato a maggio 2022 dal Governo *pro tempore* in carica. Il disegno di legge è stato quindi trasmesso alla Camera dei deputati il 3 maggio 2023 e assegnato alla Commissione in sede referente.

Ricorda, altresì, che l'iniziativa si inquadra all'interno della riforma del sistema della proprietà industriale prevista dalla Missione 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza. In particolare, la componente 2 della prima missione (M1C2) intende perseguire le finalità di digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo attraverso la riforma del sistema della proprietà industriale (Riforma 1), volta, quindi, ad adattare la legislazione ai cambiamenti del sistema economico e garantire che il potenziale di innovazione contribuisca efficacemente alla ripresa e alla resilienza del Paese.

Sottolinea la riforma intende: rafforzare il sistema di protezione della proprietà industriale; incentivare l'uso e la diffusione della proprietà industriale, in particolare da parte delle PMI; facilitare l'accesso ai beni immateriali e la loro condivisione, garantendo nel contempo un equo

rendimento degli investimenti; garantire un rispetto più rigoroso della proprietà industriale; rafforzare il ruolo dell'Italia nei consessi europei e internazionali sulla proprietà industriale.

Fa presente che il PNRR indica come traguardo da conseguire l'entrata in vigore di un decreto legislativo di riforma del codice della proprietà industriale e dei pertinenti strumenti attuativi entro il terzo trimestre dell'anno 2023.

Passando all'articolato, illustra quindi brevemente i contenuti del disegno di legge rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera per ogni ulteriore approfondimento.

Segnala, innanzi tutto, che l'articolo 1 integra il disposto dell'articolo 14, comma 1, lettera *b*) del Codice della proprietà industriale, che vieta di registrare come marchi i segni idonei ad ingannare il pubblico, estendendo tale divieto ai segni evocativi, usurpativi o imitativi di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine protette in base alla normativa statale o dell'Unione europea, inclusi gli accordi internazionali di cui l'Italia o l'Unione europea sono parte.

L'articolo 2 introduce nel Codice la protezione temporanea dei disegni e dei modelli che figurano in una esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato o di uno Stato estero con il quale si abbiano accordi reciprocità di trattamento.

Con l'articolo 3, modificato dal Senato, il disegno di legge, ribaltando l'approccio in vigore relativamente alla titolarità delle invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca, stabilisce che i diritti nascenti dall'invenzione spettino alla struttura di appartenenza dell'inventore, a meno che la stessa struttura non ne abbia interesse.

L'articolo 4 introduce nel Codice un nuovo articolo 65-*bis*, che consente alle istituzioni universitarie e dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, agli enti pubblici di ricerca ovvero agli IRCCS di dotarsi di un Ufficio di trasferimento tecnologico (UTT) con la funzione di promuovere la valorizzazione dei titoli di pro-

prietà industriale, anche attraverso la promozione di collaborazioni con le imprese.

L'articolo 5, inserito dal Senato, modifica l'articolo 59 del Codice, che prevede, qualora per la medesima invenzione siano stati concessi allo stesso inventore un brevetto italiano ed un brevetto europeo valido in Italia o un brevetto europeo con effetto unitario, il primo cessi di produrre i suoi effetti. L'articolo in esame modifica tale disposizione prevedendo che il brevetto italiano mantenga i suoi effetti e coesista con il brevetto europeo, anche in caso di successivo annullamento o decadenza di quest'ultimo.

L'articolo 6, inserito dal Senato, aumenta il minimo e il massimo edittale della sanzione applicabile a chiunque apponga, su un oggetto, parole o indicazioni non corrispondenti al vero, tendenti a far credere che l'oggetto sia protetto da brevetto, disegno o modello oppure topografia o a far credere che il marchio che lo contraddistingue sia stato registrato, rispettivamente, da 51,65 a 150 euro e da 516,46 a 1.500 euro.

L'articolo 7 modifica e integra la disciplina sulle condizioni di ricevibilità della domanda di brevetto, consentendo il differimento del pagamento dei diritti di deposito per la domanda di brevetto per invenzione o modello di utilità entro un mese dalla data di presentazione della domanda stessa.

L'articolo 8 reca norme finalizzate al rafforzamento del controllo preventivo sulle domande di brevetto utili per la difesa dello Stato e, a tal fine, apporta modifiche alla relativa disciplina, prevedendo, da una parte, la riduzione dei termini per l'esercizio del controllo preventivo ministeriale su tali domande, ma, dall'altra, l'estensione delle casistiche da sottoporre a controllo preventivo.

L'articolo 9 estende da 2 a 4 anni la durata in carica della Commissione dei ricorsi avverso i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM).

L'articolo 10 riduce da quaranta a trenta il numero minimo di giorni intercorrenti tra la convocazione delle parti e la relativa

udienza di trattazione presso la Commissione ricorsi.

L'articolo 11 prevede che siano opponibili ai terzi gli atti che trasferiscono o modificano i diritti inerenti ad una domanda o ad un brevetto europeo iscritti nel registro dei brevetti europei.

L'articolo 12 interviene sulla disciplina del deposito delle domande e delle istanze presentate a norma del codice della proprietà industriale, disponendo la soppressione dell'obbligo di trasmissione di documentazione cartacea all'UIBM e la semplificazione delle modalità di accesso e di utilizzo del deposito telematico.

L'articolo 13 interviene sulle modalità procedurali attraverso le quali è rivendicata la priorità del deposito di una domanda volta ad ottenere un titolo di proprietà industriale.

L'articolo 14 sopprime la Commissione a cui compete l'espressione di un parere circa l'esistenza dei requisiti di validità per le nuove varietà vegetali propedeutici alla registrazione del diritto di privativa al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che dunque si prevede esprima direttamente il proprio parere vincolante.

Il disegno di legge in esame, all'articolo 15, include esplicitamente, tra i soggetti legittimati a proporre opposizione avverso una domanda o registrazione di marchio, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), quale autorità nazionale competente per le DOP, le IGP e le IG agricole, alimentari, dei vini, dei vini aromatizzati e delle bevande spiritose, in assenza di un consorzio di tutela riconosciuto.

L'articolo 16 modifica l'articolo 191 del Codice, fissando un termine univoco in materia di proroga dei termini dei procedimenti presso l'UIBM.

L'articolo 17 modifica il termine di presentazione dell'istanza di reintegrazione dei diritti di proprietà industriale, fissandolo ad un anno dalla scadenza del termine non osservato.

L'articolo 18 riduce da otto a sette il numero dei componenti della commissione d'esame di abilitazione per l'esercizio della

professione di consulente in proprietà industriale e riduce da diciotto a dodici mesi il periodo obbligatorio di tirocinio ai fini dell'ammissione all'esame di abilitazione.

L'articolo 19 include le domande internazionali designanti e aventi effetto per l'Italia tra i riferimenti che devono essere tenuti in considerazione dall'UIBM per valutare la novità del brevetto.

L'articolo 20 precisa il termine finale di durata del brevetto per invenzione industriale e del brevetto per modello di utilità, prevedendo che esso coincida con l'ultimo istante del giorno corrispondente a quello di deposito della domanda.

L'articolo 21 interviene sugli articoli 61 e 81 del codice della proprietà industriale, al fine di abrogare le previsioni inerenti ai certificati complementari di protezione, disciplinati dalla legge n. 349 del 1991, già abrogata dall'articolo 246 del medesimo Codice, per i quali si stabiliva una durata maggiore rispetto a quella quinquennale prevista dalla disciplina europea.

L'articolo 22 abroga il comma 3 dell'articolo 129 del Codice, consentendo il sequestro delle merci contraffatte esposte in fiera.

L'articolo 23 novella l'articolo 138 del Codice, per prevedere che debbano essere resi pubblici mediante trascrizione, ai fini della opponibilità di fronte ai terzi, anche gli atti che « estinguono » i diritti su titoli di proprietà industriale, nonché le sentenze di fallimento di soggetti titolari di diritti sui titoli di proprietà industriale.

L'articolo 24 precisa che con l'esame delle domande per i diritti di proprietà industriale su invenzioni e modelli di utilità è accertata la conformità dell'oggetto della domanda ai requisiti di validità di cui agli articoli 46 (novità), 48 (attività inventiva) e 49 (industrialità) del Codice. La verifica di sussistenza degli stessi, per le invenzioni in ogni caso e per i modelli di utilità nei soli casi di brevettazione alternativa, è da condurre all'esito della ricerca di precedenza nel tempo (anteriorità). Con riguardo a quest'ultima si sopprime l'attuale previsione che rinviava a un decreto ministeriale la disciplina della ricerca delle anteriorità ai fini della verifica di sussistenza dei re-

quisiti di validità. Si esplicita quindi la previsione per cui, in ogni caso, l'Ufficio verifica che l'assenza di tali requisiti non risulti assolutamente evidente sulla base delle stesse dichiarazioni e allegazioni del richiedente oppure sia certa alla stregua del notorio.

L'articolo 25 sostituisce il comma 1 dell'articolo 178 del Codice, stabilendo le seguenti due ipotesi nelle quali non opera il termine di due mesi dalla presentazione dell'opposizione alla domanda di registrazione di un marchio, entro il quale l'UIBM deve comunicare alle parti l'opposizione stessa: i) se ricorre uno dei casi di sospensione previsti dall'articolo 180, comma 1, lettere da *b*) a *e-ter*) del Codice; ii) se è stata depositata un'istanza di limitazione della domanda di marchio sulla quale si renda necessario chiedere il parere dell'opponente per la prosecuzione della procedura.

L'articolo 26 consente di richiedere la nullità di un marchio caratterizzato da parole, figure o segni lesivi dell'immagine o della reputazione dell'Italia e vieta di « parcellizzare » le domande di nullità e decadenza.

L'articolo 27 qualifica come istanza e non più come domanda l'atto con il quale si chiede l'accertamento della decadenza o la dichiarazione di nullità del marchio; stabilisce che l'oggetto della comunicazione dell'istanza alle parti debba contenere l'avviso della facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione; elimina la previsione per cui alla comunicazione alle parti dell'istanza deve essere allegato « qualsiasi documento presentato dal richiedente »; disciplina l'ipotesi del mancato raggiungi-

mento di un accordo, consentendo al titolare del marchio di presentare per iscritto le proprie deduzioni entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

L'articolo 28 introduce tra le cause di estinzione del procedimento di decadenza o nullità del marchio la rinuncia allo stesso.

L'articolo 29 chiarisce e specifica i criteri per il rimborso di tasse e diritti in relazione alla ipotesi di rigetto della domanda di marchio o di rinuncia alla stessa prima che la registrazione sia stata effettuata.

L'articolo 30 modifica l'articolo 230, comma 2, del Codice, precisando che la regolarizzazione dei diritti annuali per il mantenimento in vita dei titoli di proprietà industriale è subordinata al pagamento del diritto di mora per ogni annualità incompleta o irregolare.

L'articolo 31 modifica la misura degli importi dovuti a titolo di imposta di bollo per le domande di concessione o di registrazione dei titoli di proprietà industriale ed atti allegati, nonché per le successive formalità ed istanze varie, presentate alle Camere di commercio e all'Ufficio italiano brevetti e marchi ed inviate per via telematica ovvero consegnate su supporto informatico.

L'articolo 32 reca, infine, la clausola d'invarianza finanziaria.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.25.

ALLEGATO 1

Schema del piano strategico di sviluppo del turismo, per il periodo 2023-2027. Atto n. 39.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La X Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, lo schema del piano strategico di sviluppo del turismo, per il periodo 2023-2027 (Atto del Governo n. 39);

sottolineata l'importanza dei cinque pilastri strategici – *governance*, innovazione, qualità ed inclusione, formazione e carriere professionali turistiche e sostenibilità – su cui si basa il Piano per il turismo 2023-2027;

condivisa la necessità di riqualificare e formare il capitale umano impegnato nel settore turistico e valutate con favore le azioni settoriali individuate dal documento in relazione a turismo organizzato, fiere e MICE (*Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions*), accessibilità e mobilità turistica, *wellness*, turismo culturale, strutture

ricettive, turismo *leisure* e turismo di alta gamma;

apprezzata l'intenzione, relativamente al pilastro riguardante la qualità e l'inclusione, di creare un sistema di credito e di finanziamenti in favore delle imprese del comparto turistico collegato a *standard* di qualità e inclusione delle strutture ricettive e certificazioni;

sottolineata favorevolmente, relativamente al pilastro riguardante la sostenibilità, l'intenzione di ampliare la domanda servita, intercettando sia nuovi segmenti interessati a una più autentica e sostenibile modalità di fruizione delle destinazioni, sia turisti alla ricerca di esclusività, declinata in molteplici formule turistiche,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

**Indagine conoscitiva sul *Made in Italy*: valorizzazione e sviluppo
dell'impresa italiana nei suoi diversi ambiti produttivi.**

DOCUMENTO CONCLUSIVO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Made in Italy

Indagine conoscitiva

Documento conclusivo

Maggio 2023

INDICE

<u>Premessa</u>	2
<u>1. I nuovi fenomeni globali e il conflitto Russia-Ucraina</u>	7
<u>2. L'interscambio dell'Italia con l'estero</u>	9
<u>3. La politica commerciale</u>	12
<u>4. Il sostegno all'espansione all'estero del Made in Italy</u>	14
<u>5. La tutela e la valorizzazione del Made in Italy</u>	17
<u>6. La sostenibilità, asset del Made in Italy</u>	21
<u>7. Il turismo, vetrina dell'Italia e del Made in Italy</u>	23
<u>8. La formazione per lo sviluppo e la promozione del Made in Italy</u>	28
<u>9. Altri fattori di competitività</u>	31
<u>Il costo dell'energia e delle materie e le importazioni strategiche</u>	31
<u>Digitalizzazione delle imprese e dei mercati</u>	32
<u>Una strategia per le start-up</u>	34
<u>Fisco e lavoro</u>	36
<u>Semplificazioni</u>	37
<u>Logistica</u>	40
<u>10. Politiche di settore</u>	43
<u>Arredamento</u>	43
<u>Agroalimentare</u>	47
<u>Automotive</u>	50
<u>Tessile –Abbigliamento - Pelletteria</u>	51
<u>Conclusioni</u>	57

Premessa

Il *Made in Italy* è un concetto che prende forma a partire dalla metà del XIX secolo, con le prime esposizioni universali, ancorché declinato con un accento più improntato a sottolinearne l'elemento estetico di "gusto italiano" o "Italian style". In questo periodo si circoscrive e definisce meglio una caratteristica precipua del nostro sistema produttivo, ovvero la prevalenza e predilezione dell'artigianalità rispetto allo sviluppo di un'industria massiva su vasta scala. In Italia, la dimensione delle aziende e la loro radicata diffusione sui territori ne preservano un'identità strettamente legata alle peculiarità locali, tuttora apprezzata nel mondo.

Il *Made in Italy* "beneficia dell'effetto Rinascimento, inteso come oltre al bello, il ben fatto: l'espressione bello e ben fatto indica, oltre all'estetica, la capacità di lavorare e nobilitare la materia innanzitutto in senso progettuale. Da questo punto di vista il saper fare italico deve molto alle botteghe e alle corporazioni di arti e mestieri nate nell'Italia rinascimentale" (E. Corbellini e S. Saviolo, "La scommessa del Made in Italy", 2004).

Da qui, nel giro di pochi anni, molti marchi con la dicitura "Made in Italy" vengono depositati presso le Camere di Commercio; tuttavia, come riporta Carlo Marco Belfanti ("Storia culturale del Made in Italy", 2019), "il processo di cambiamento del Made in Italy da mera indicazione del luogo di fabbricazione ad attestato di appartenenza a un Paese identificato come depositario di un insieme di riferimenti culturali, estetici e produttivi, prende pienamente e completamente avvio a partire dagli anni Ottanta del Novecento". Dilagando sino ad assurgere a brand mondiale, sinonimo – per l'appunto – di eccellenza universale e riconosciuta.

Il *Made in Italy* è quindi un segno distintivo esclusivo del nostro paese, è segno universalmente riconosciuto di bellezza e qualità, un patrimonio, anche in termini reputazionali, costruito nei secoli grazie alle all'impegno ed al lavoro costante e creativo degli italiani in ogni settore.

Chi nel mondo compra un prodotto italiano compra una parte di Italia, una realtà universalmente conosciuta e riconosciuta, al punto che il Made in Italy è tra i primi tre marchi al mondo come notorietà. Il saper fare, la passione, l'attenzione per la qualità negli antichi e nei nuovi mestieri, delle imprese e dei lavoratori italiani continuano ad esprimere la ricchezza di un Paese unico al mondo. L'attenzione delle istituzioni politiche deve far sì che le eccellenze che contraddistinguono l'Italia nel mondo possano essere valorizzate, comprendendone le opportunità, le necessità e i fattori di sviluppo per fornire le risposte, in termini di politiche pubbliche, più

adeguata, in un percorso di sviluppo del sistema Paese al passo con i cambiamenti e le sfide globali.

Sulla base di questa premessa, con l'intendimento di raccogliere e offrire spunti utili ad orientare le decisioni delle istituzioni pubbliche competenti, la X Commissione Attività produttive, ha deliberato all'unanimità, nella seduta del 21 dicembre 2022, di avviare una indagine conoscitiva sul tema "Made in Italy: valorizzazione e sviluppo dell'impresa italiana nei suoi diversi ambiti produttivi", con conclusione il 31 marzo 2023, ponendosi i seguenti obiettivi:

- analizzare i diversi comparti produttivi, approfondendo quelli di principale interesse nazionale;

- richiamare l'attenzione sul fenomeno del Made in Italy nel mondo e sulla sua incidenza sul mercato nazionale e internazionale;

- valutare i principali ostacoli alla competitività delle imprese italiane in relazione sia al mercato interno che a quello internazionale;

- individuare tutte le possibili semplificazioni burocratiche che possano aiutare le imprese del Made in Italy;

- individuare tutte le attività che possano aiutare l'espansione all'estero del Made in Italy;

- individuare tutte le attività che possano aiutare i settori del turismo, dell'artigianato e del commercio;

- valutare l'incidenza dei nuovi fenomeni globali, anche in considerazione del recente conflitto Russia – Ucraina, sul comparto produttivo italiano;

- esaminare gli interventi, sul piano legislativo, volti a contenere le conseguenze negative del costo dell'energia e l'aumento delle materie prime sul conto economico delle imprese;

- verificare le possibilità di intervento al fine di tutelare e valorizzare l'impresa italiana e il Made in Italy;

- verificare lo stato di avanzamento della digitalizzazione dei processi produttivi, logistici e di stoccaggio, e dell'introduzione delle nuove tecnologie dei processi produttivi, volti all'efficientamento energetico e all'innovazione;

- valutare l'impatto dell'interruzione delle catene globali del valore sul sistema industriale e produttivo sia in termini di approvvigionamento delle materie prime sia in termini di esportazione dei prodotti finali, semi lavorati e macchinari;

- valutare efficacia e impatto degli attuali percorsi di formazione sulla nascita e sullo sviluppo delle nuove imprese;

- analizzare l'attuale panorama delle *start-up* innovative e tecnologiche determinando quali parametri ne comportino la crescita;

- analizzare e valutare il contesto normativo di riferimento, anche a livello europeo e internazionale, in cui operano le aziende del nostro Paese.

Il Senatore Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy del governo Meloni, plaudendo all'iniziativa parlamentare ha espresso l'intenzione di avvalersi della relazione finale della commissione come base di lavoro per il disegno di legge sul Made in Italy

L'indagine conoscitiva ha preso avvio nel dicembre 2022, raccogliendo numerosi contributi, espressione di punti di vista diversi ma tutti ugualmente utili per ricostruire le condizioni attuali e le problematiche in materia e per individuare possibili linee di intervento, anche normativo.

Nell'ambito dell'indagine, nel corso di 11 sedute, si è proceduto all'audizione di 80 soggetti, tra istituzionali, associazioni di categoria, principali associazioni rappresentative di settore, esperti di settore provenienti dal mondo accademico o da istituti di ricerca, associazioni di consumatori e Organizzazioni sindacali. Alle predette 80 audizioni sono intervenuti 91 relatori e sono stati consegnati in seduta, e allegati al resoconto stenografico previa autorizzazione della presidenza, 55 contributi scritti. Le sedute di audizione sono state svolte tra il 1° febbraio e il 28 marzo 2023.

Sono stati inoltre chiesti contributi scritti anche ad altri soggetti, appartenenti alle citate categorie, che, per economia dei lavori, non sono stati convocati in audizione. I contributi scritti così pervenuti risultano essere 46.

Per acquisire elementi utili all'indagine, la Commissione ha audito: rappresentanti di Agrinsieme, della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA), di Confartigianato e di Confesercenti nella giornata di mercoledì 1 febbraio 2023;

rappresentanti di Coldiretti, di Legacoop, di Confcooperative, della Federazione nazionale agroalimentare (#Agrocepi), dell'Unione italiana vini, di Federvini, Roberto Panizza, presidente dell'Associazione Palatiferi, Lucio Bernini, direttore responsabile del Consorzio Focaccia di Recco col formaggio IGP, rappresentati di Unione italiana food e dell'Associazione liutaria italiana (ALI) nella giornata di martedì 7 febbraio 2023;

rappresentanti dell'Associazione nazionale costruttori edili (Ance), dell'Associazione italiana cuochi, della Confederazione italiana armatori (Confitarma), di Assarmatori, del Forum italiano dell'export, di Assovetro, di Filiera Italia, dell'Unione costruttori italiani macchine automatiche per il confezionamento e l'imballaggio (Ucima), di Distribuzione industria strumenti musicali e artigianato (Dismamusica) e di FederComTur nella giornata di venerdì 17 febbraio 2023;

rappresentanti dell'Associazione italiana città della ceramica, dell'Associazione marchi storici d'Italia, di Assobibe, dell'Accademia nazionale maestri sartori, dell'Associazione calzaturifici della riviera del Brenta (ACRIB), della Fondazione Altagamma, dell'Associazione nazionale ciclo motociclo accessori (Ancma), dell'Associazione nazionale filiera

industria automobilistica (ANFIA), dell'Associazione italiana terminalisti portuali (Assiterminal) e del Distretto veneto della pelle nella giornata di martedì 21 febbraio 2023;

rappresentanti della Camera nazionale della moda italiana, di Indicam, di Centromarca, di Confcommercio, della Confederazione AEPI - Associazioni europee di professionisti e imprese, della Confederazione italiana della piccola e media industria (Confapi), di Conflavoro, del Consorzio detox, dell'Associazione antichi mestieri, di Euroflora, di Federlegno arredo, dell'Automotoclub storico italiano (ASI), di Promovetro, del settore vetro di Confindustria Veneto est-area metropolitana Venezia Padova Rovigo Treviso, del settore vetro di Confartigianato di Venezia, della Federazione moda Italia, di Assobioplastiche e di Farindustria nella giornata di mercoledì 22 febbraio 2023;

rappresentanti di Confindustria ceramica, il prof. Massimiliano Bruni, associato in strategia aziendale presso l'Università IULM di Milano, il prof. Paolo Desinano, docente a contratto di destination management presso l'Università europea di Roma, il prof. Gian Luca Gregori, Rettore dell'Università politecnica delle Marche e rappresentanti di InnovUp nella giornata di martedì 28 febbraio 2023;

rappresentanti di Cosmetica Italia, di ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), di Rete Fondazioni ITS Italia, di World design organization (WDO), del Sindacato italiano balneari (SIB), di Federalberghi, dell'Osservatorio blockchain & distributed ledger del Politecnico di Milano, il prof. Mauro Ferraresi, associato di sociologia della comunicazione presso l'università degli studi IULM di Milano, rappresentanti di Ucina - Confindustria Nautica, delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, UGL e delle associazioni di consumatori componenti del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU): Federconsumatori, Confconsumatori APS, UDICON, ACU (Associazione Consumatori Utenti), Movimento difesa del cittadino (MDC), UNC (Unione Nazionale Consumatori) e Assoutenti nella giornata di lunedì 6 marzo 2023;

rappresentanti di Unioncamere, della Federazione ANIE e del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) nella giornata di martedì 7 marzo 2023;

rappresentanti di MESAP, di CDP venture capital sgr - Fondo nazionale innovazione, del Ministero del turismo e del Ministero delle imprese e del made in Italy nella giornata di mercoledì 8 marzo 2023;


rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, di Confindustria moda, di ENIT - Agenzia nazionale del turismo e di Italia nostra nella giornata di martedì 21 marzo 2023;

rappresentanti di Spediporto e del Comitato interministeriale per le politiche relative allo Spazio e alla ricerca aerospaziale (COMINT) nella giornata di martedì 28 marzo 2023.

1. I nuovi fenomeni globali e il conflitto Russia-Ucraina

Negli ultimi decenni, il commercio mondiale è costantemente cresciuto, salvo rari episodi di caduta verificatisi in corrispondenza con le maggiori crisi globali, in particolare quella finanziaria del 2009 e quella pandemica del 2020.

Figura 1 – Commercio mondiale in volume: mondo, economie avanzate, emergenti e Area euro



Fonte: elaborazioni ISTAT su dati CPB, World Trade Monitor

Il suo tasso di crescita è stato mediamente superiore a quello del PIL mondiale fino al 2011.

A ciò hanno concorso fattori istituzionali come l'allargamento dell'Unione europea, la sottoscrizione di accordi nell'ambito del WTO e l'ingresso della Cina in tale organizzazione. Un secondo ordine di fattori attiene alle trasformazioni tecnologiche ed economiche che hanno permesso la realizzazione di catene di valore globali, nonché più strette e agevoli interconnessioni (fisiche o virtuali) tra le economie e tra domanda e offerta internazionali.

Il nuovo corso della politica commerciale statunitense, di carattere più protezionistico, avviato dall'amministrazione Trump e non ancora abbandonato dall'amministrazione Biden, ha inciso sulle dinamiche del commercio internazionale, portando non tanto ad un arretramento ma piuttosto ad un rallentamento della globalizzazione (cd. "slowbalization").

Parimenti, la *Brexit* ha reso più incerto l'intenso legame commerciale tra Regno Unito e Unione europea.

La crisi pandemica e i ripetuti e diffusi *lockdown* hanno messo a dura prova la tenuta delle lunghe catene del valore globale (GVC) formatesi precedentemente e dei sistemi logistici e di trasporto a loro supporto. La ripresa della domanda è intervenuta prima che l'offerta fosse in grado di raggiungere i livelli pre-crisi. Di qui una tensione sulla dinamica dei prezzi acuitasi con lo scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina che ha, peraltro, evidenziato le fragilità connesse alla dipendenza da pochi fornitori per le materie prime, energetiche e non.

Le sanzioni alla Russia e le difficoltà negli scambi commerciali con l'Ucraina hanno ridotto significativamente i flussi di merci da e verso tali Paesi. Tali fattori hanno acuito le tensioni sui prezzi nei mercati internazionali sorte nella fase della ripresa dalla crisi pandemica dove vi sono state interruzioni logistiche nel flusso di merci, e posto l'economia mondiale nella ridefinizione del paradigma tra Paesi Produttori e paesi consumatori, nella logica che ciascuna economia debba essere in grado di rispondere in modo locale a crisi globali, anche attraverso iniziative di *reshoring* strategico.

La crisi ucraina potrebbe avere anche conseguenze più indirette e di lungo termine. Se l'intensificarsi degli accordi regionali di libero scambio e le politiche di *reshoring*, attuate in particolare dagli Stati Uniti, non sembrano sin qui aver spezzato la dimensione globale delle catene del valore né riorientato in modo significativo gli scambi commerciali internazionali, il protrarsi delle tensioni geopolitiche potrebbe dar luogo, come è stato evidenziato nel corso dell'indagine conoscitiva, ad una tendenza a rilocalizzare la produzione presso Paesi "amici" che possano essere considerati affidabili in caso di inasprimento delle frizioni geopolitiche (il cd "*friendshoring*") e rendere necessaria l'identificazione di nuovi mercati di riferimento per l'import strategico, da cui dipende il grado di competitività di economie come la nostra, basate sulla trasformazione di materie prime e semilavorati importati dall'estero.


Tuttavia è stato rilevato come si potrebbe assistere nei prossimi anni ad un recupero della crescita del commercio mondiale. Ad essa potrebbero concorrere il coinvolgimento di alcune aree attualmente più marginali, come l'Africa e l'India e l'aumento della domanda globale derivante dalla crescita del reddito pro-capite nei Paesi emergenti.

2. L'interscambio dell'Italia con l'estero

L'Italia è tra i primi dieci esportatori mondiali. Nel 2021 l'export ammontava a circa 516 miliardi di euro (Annuario statistico italiano 2022, ISTAT), un importo pari a circa il 29 per cento del PIL nazionale.

Nonostante i noti problemi connessi al tasso di crescita della produttività totale dei fattori e l'alto grado di competitività dei mercati mondiali, negli ultimi dieci anni la bilancia commerciale dell'Italia ha avuto sempre un saldo positivo, contribuendo significativamente al reddito nazionale lordo, salvo cambiare segno nel 2022, in conseguenza dei maggiori prezzi dei prodotti energetici e delle materie prime.

Figura 2 – Esportazioni, importazioni e saldi della bilancia commerciale dell'Italia



Fonte: Istat, Statistiche sul commercio estero

Negli ultimi anni, poco più della metà delle esportazioni sono state rivolte ad altri Paesi europei, in particolare verso la Germania (13% delle merci esportate), la Francia (10,2%) e la Spagna (4,9%). I dati disponibili riferiti al 2022 sembrano confermare la centralità dei mercati tedesco e francese. La Germania, in particolare, assorbe il 14,4% delle vendite di prodotti alimentari, il 9,8% del tessile, il 19,3% degli autoveicoli e il 10,7% dei macchinari, ma la sua presenza è significativa in diversi settori (come la chimica, la metallurgia e i prodotti in metallo); la Francia risulta, invece, il principale mercato di sbocco per le esportazioni per abbigliamento (11,6%), pelle (14,4%) e mobili (16,4%).

Gli Stati Uniti costituiscono il terzo mercato di sbocco per le merci italiane (9,6% nel 2021). Nel 2022, gli Stati Uniti hanno prevalso come principale riferimento per le vendite di bevande (22,1%), oltre che per farmaceutica (15,2%), macchinari (12,0%) e altri mezzi di trasporto (28,0%).

Rilevante, inoltre, la quota di export verso gli altri Paesi europei non UE (15,3%) e in particolare verso la Svizzera (5,3% delle merci esportate) e il Regno Unito (4,5%). Dopo Europa e Nord America, l'Asia orientale costituiva nel 2021 la terza area geografica più importante per le esportazioni (8,4%). Il 3% delle merci esportate nel 2021, in particolare, erano dirette in Cina.

Gli andamenti dell'*export* per categorie di prodotti mostrano come la performance italiana nell'ultimo ventennio si sia legata a un andamento relativamente positivo di alcuni comparti (farmaceutica, gomma e plastica, meccanica, prodotti in metallo), a fronte di una dinamica aggregata meno positiva dei settori tipici del Made in Italy tradizionale, caratterizzati da un minor contenuto tecnologico e, quindi, maggiormente esposti alla competizione da parte delle economie emergenti.

E' emerso come il sistema Italia sia in grado di essere competitivo a livello internazionale anche su settori innovativi, ad elevato contenuto tecnologico. Se si considera l'insieme delle filiere dei prodotti agro-alimentari, del tessile, dell'abbigliamento, calzature, pelletteria, gioielleria, lavorazione dei minerali non metalliferi e dei mobili, si osserva che l'importanza di questo aggregato nell'*export* mondiale è rimasta grosso modo stabile negli ultimi venti anni, intorno al 20%; in Italia, tale quota si è ridotta di diversi punti percentuali sino al 2008, mantenendosi in seguito a livelli comunque significativi, poco sotto il 30% del totale dell'*export* nazionale.

Il *trend* espansivo del commercio internazionale, dopotutto, ha portato non solo ad un aumento dell'offerta in grado di contendere quote di mercato con le imprese italiane, ma anche ad un mutamento della domanda mondiale, che si è orientata verso alcuni settori in cui le imprese italiane possono far valere un vantaggio competitivo. I comparti nei quali le esportazioni italiane detengono tradizionalmente quote di mercato relativamente più elevate (tessile-abbigliamento, pelle-calzature, mobili, macchinari, alimentari) hanno, infatti, fatto registrare una crescita della domanda mondiale superiore alla media. La crescita della competitività dei settori tradizionali impressa dalle economie emergenti è stata, dunque, in buona misura compensata dal parallelo aumento della domanda globale. Motivo per cui il made in Italy ha potuto conservare in questi mercati una quota significativa.

Nel corso dell'indagine conoscitiva, è emerso come gli effetti diretti sugli scambi commerciali bilaterali derivanti dal conflitto russo-ucraino e

dalle sanzioni alla Russia (Paese verso il quale nel 2021 era destinato l'1,5% delle merci esportate e dal quale proveniva il 3,9% delle importazioni) siano concentrati soprattutto in particolari settori e con riguardo a specifici prodotti, quali materie prime energetiche e non, componenti e semi-lavorati strategici, nonché prodotti destinati alla produzione agricola. Sono state evidenziate difficoltà di approvvigionamento di alcune materie prime e risorse minerarie nel settore delle costruzioni e della ceramica.

Più generalizzate e profonde risultano essere, naturalmente, le conseguenze derivanti dalle dinamiche inflazionistiche, in particolare con riguardo ai prodotti energetici e alle materie prima. L'ISTAT evidenzia che nel 2022 le variazioni in volume sia dell'export sia dell'import sono risultate sostanzialmente nulle. Il valore delle importazioni è tuttavia aumentato in media del 36,5%, mentre quello delle esportazioni è cresciuto del 19,9%. Ciò ha comportato l'inversione del segno della bilancia commerciale.

Le esportazioni verso Cina e Russia sono scese, in volume, rispettivamente dell'8,4% e del 32,9%, mentre sono aumentate le quantità esportate verso gli Stati Uniti (+6,5%).

Le importazioni dalla Russia si sono significativamente ridotte in volume (-35,7%), ciononostante, sono aumentate in valore (+45,7%). Al contrario, gli aumenti del valore delle importazioni da Cina e Stati Uniti (+49,1 e +57,6%) sottendono anche un incremento medio annuo nelle quantità (rispettivamente, +18,6 e +15,8%). Meno marcate, invece, le variazioni dei volumi scambiati con i partner europei.

Secondo i dati ISTAT, a gennaio 2023 l'Italia è tornata a registrare un cospicuo avanzo negli scambi con l'estero, in virtù del surplus di 3,4 miliardi conseguito nei confronti dei Paesi extra UE. Secondo i dati pubblicati il 17 marzo 2023, a fronte di una crescita dello 0,2% delle esportazioni, è stata registrata una significativa riduzione delle importazioni (-3,2%). Ciò segnala come la posizione delle imprese italiane sui mercati internazionali sia rimasta solida nonostante il formidabile aumento dei prezzi dell'energia che ha caratterizzato il 2022.

3. La politica commerciale

Nel corso dell'indagine conoscitiva è stata evidenziata la necessità di affrontare con determinazione lo scenario internazionale, sempre più caratterizzato da atteggiamenti protezionistici che ostacolano l'accesso al mercato delle produzioni Made in Italy attraverso barriere tariffarie, ma anche di natura tecnica e normativa. Quest'ultime spaziano da onerosi ed ingiustificati requisiti a certificazioni di sicurezza e di conformità, sanitarie e/o fitosanitarie, sovente confliggenti con gli impegni di liberalizzazione assunti dai partner commerciali in sede di Accordi di libero scambio siglati con la UE, o con il disposto multilaterale, che riducono la capacità di penetrazione in mercati strategici.

Risulta, quindi, fondamentale una ricognizione degli Accordi di Libero Scambio ed il monitoraggio delle Barriere Non tariffarie incontrate dalle imprese, con particolare riguardo alle misure sanitarie e fitosanitarie. È necessario un forte presidio istituzionale da parte delle sedi diplomatiche e della rete Uffici ICE e in ambito UE attraverso il Market Access Advisory Committee. Si segnala, inoltre, l'utilità dell'apporto che il Ministero della salute può fornire al Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo, al fine di potervi apportare quelle competenze tecnico / scientifiche che risultano necessarie per assicurare la libera circolazione dei prodotti agroalimentari italiani nel mondo. Il Ministero della Salute riveste, infatti, un ruolo strategico per assicurare i Paesi terzi sulla rispondenza delle nostre eccellenze alimentari agli standard stabiliti dall'Organizzazione Mondiale del Commercio, contrastando il cd. "protezionismo sanitario".

Poiché, spesso, l'ingresso in mercati extra UE è subordinato all'acquisizione di certificazioni di prodotto, sarebbe auspicabile l'introduzione di agevolazioni alle imprese per il loro ottenimento, nelle more della conclusione di accordi commerciali che consentano il riconoscimento delle certificazioni rilasciate dagli enti nazionali.

Si rende poi opportuno procedere ad un attenta ricognizione degli accordi approvati dalla Commissione UE (es. Mercosur, Nuova Zelanda), implementare gli accordi già esistenti (CETA, Giappone, Vietnam) e promuovere nuovi sbocchi commerciali, con la sottoscrizione di accordi di libero scambio che devono essere applicati e monitorati così da evitare che i vantaggi conseguibili non siano vanificati da eventuali barriere non tariffarie, in tali attività va posta una particolare attenzione alla garanzia della possibilità di esportazione del sistema Italia, evitando aperture al mercato nazionale senza adeguati e concreti livelli reciprocità.

Dopo una battuta di arresto negli anni della pandemia, sono in ripresa i negoziati con i Paesi della regione Asia-Pacifico, dell'America latina e dei Caraibi. Nel corso dell'indagine conoscitiva è emerso l'interesse ad

approfondire le opportunità che possono offrire anche mercati come Australia e India, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita e Repubblica di Korea, Indonesia e Giappone.

Un'ulteriore priorità riguarda i processi doganali: la "Trade Compliance" è in costante aumento, anche – evidentemente – a causa dei regimi sanzionatori conseguenti alla crisi Russo-Ucraina, e rappresenta un costo non soltanto per le operazioni rivolte all'export, ma anche all'import; le facilitazioni e le semplificazioni doganali sono, quindi, un ulteriore fondamentale fattore di competitività per il Made in Italy.

4. Il sostegno all'espansione all'estero del Made in Italy

Il decreto legge n. 173 del 2022 ha ridenominato il Ministero dello sviluppo economico in Ministero delle imprese e del Made in Italy ed ha istituito il Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo (CIMIM), co-presieduto dal citato Ministro delle imprese e del Made in Italy e dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il compito di indirizzare e coordinare le strategie in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane, al fine di valorizzare il made in Italy nel mondo.

Anche dai contributi raccolti nel corso dell'indagine conoscitiva, è emersa l'opportunità di mettere a sistema e coordinare al meglio le azioni, le risorse e le competenze in capo agli attori istituzionali, quali l'ICE, le Camere di Commercio all'estero, le amministrazioni centrali e regionali.

L'attuale quadro istituzionale, infatti, richiede un'opera di semplificazione e razionalizzazione, per ridurre la complessità, eliminarne le ridondanze e migliorarne l'efficacia. Posto che il commercio con l'estero rientra tra le materie a competenza concorrente, le esigenze specifiche dei territori ed il prezioso contributo che possono offrire le regioni devono inquadarsi in un assetto istituzionale e in una strategia coerente.

Se dunque l'elaborazione delle misure di intervento non può che nascere dal basso verso l'alto, in un processo di apprendimento condiviso tra le imprese, i sistemi locali e le istituzioni centrali, la sintesi politica e la definizione delle regole del gioco per i diversi soggetti non possono che essere svolte a livello nazionale, tenendo conto dei vincoli e delle opportunità derivanti dai rapporti con gli altri Paesi.

In particolare, le attività realizzate all'estero richiedono un coordinamento nazionale, valutando l'attivazione di una cabina di regia consultiva che ne assicuri la coerenza e ne rafforzi l'impatto sui mercati. Per utilizzare al meglio i fondi disponibili per lo sviluppo dell'internazionalizzazione, l'approccio alla promozione delle attività verso l'estero andrebbe reso sempre più sistemico e collaborativo, soprattutto in vista delle missioni imprenditoriali in altri Paesi, attribuendo un supporto attivo alle associazioni di categoria e alle Camere di Commercio Italiane all'estero riconosciute ai sensi della legge n. 518 del 1970.

Tra le iniziative di promozione del made in Italy all'estero, certamente il sostegno alla partecipazione a fiere di settore e l'organizzazione di incontri B2B nei Paesi target rappresentano ancora un asse principale di lavoro per molte imprese. In tale contesto il ruolo delle Ambasciate e delle sedi estere di ICE Agenzia risulta determinante per facilitare lo sviluppo di business *matching* mirati. Anche per potenziare le iniziative di ICE Agenzia volte a favorire la presenza di prodotti italiani nella GDO estera, che nel periodo

2020-2022 hanno generato oltre 100 accordi con catene di 31 paesi, per oltre € 600 mln di acquisti, è auspicabile un rafforzamento e una maggiore capillarità delle sue sedi.

Rispetto alla partecipazione a fiere internazionali, si propongono inoltre momenti di condivisione con il sistema unitario delle Regioni per assicurare un coinvolgimento fattivo dei territori e consentire l'attivazione di economie di scala nella copertura degli spazi fieristici o virtuali. La promozione congiunta e integrata Stato/Regioni può, inoltre, essere rafforzata valorizzando quanto già presente sul portale export.gov.it, sperimentando nuovi percorsi promozionali per filiere/produzioni a livello sovra regionale con lo scopo di affacciarsi sui mercati internazionali con ulteriore solidità e efficacia.

Si ritiene importante che l'attività di promozione e la narrazione del made in Italy all'estero sia rafforzata con riferimento ai settori tradizionali ma anche a quelli più innovativi, a più alto contenuto tecnologico, dove le imprese italiane, comprese le *start-up* e le PMI innovative, presentano alte potenzialità di sviluppo e svolgono un ruolo sempre più di rilievo nelle filiere globali.

Per garantire adeguati livelli di qualità del prodotto italiano è emersa da più parti l'esigenza di strutturare filiere produttive nazionali sin dall'approvvigionamento della materia prima in ogni settore merceologico, in particolare nel comparto *hi-tech*; funzione dello Stato è quella di creare le condizioni normative e di incentivazioni anche fiscali adeguate fino alla creazione di un fondo sovrano dedicato alle filiere del made in Italy che apporti adeguati sostegni finanziari.

Nel corso dell'indagine conoscitiva è poi emersa l'esigenza di semplificare e garantire continuità alle misure di finanza agevolata messe in campo da Simest e SACE per la patrimonializzazione, la partecipazione a fiere internazionali, l'inserimento nei mercati esteri e l'*e-commerce*. Si reputa fondamentale, inoltre, la riproposizione di bandi che finanziano progetti di "Temporary Export Manager" che includano anche le competenze digitali (D-TEM), destinate a tutte le imprese e non solo a quelle manifatturiere.

Queste misure sono di primaria importanza soprattutto per le MPMI, che – secondo il Rapporto sulle imprese 2021 dell'ISTAT - rappresentano il 99,9% delle imprese, circa il 65% del valore aggiunto e occupano circa l'82% dei lavoratori dipendenti. Molte piccole e medie imprese già competono con successo sui mercati internazionali, ma molte altre potrebbero dare un contributo maggiore se debitamente sostenute con strumenti *ad hoc* ed incisivi.

Un fattore di internazionalizzazione delle MPMI è, poi, rappresentato da forme di aggregazione dell'offerta capaci di conferire maggior peso e visibilità alle iniziative commerciali all'estero. Andrebbero, quindi

promosse e premiate le forme di associazionismo, la creazione di reti di imprese o la costituzione di consorzi capaci di mettere a fattor comune le esigenze di realtà imprenditoriali di diverse dimensioni e di porsi nei confronti dei distributori esteri in modo più organizzato e unitario. Si osserva, inoltre, come un importante veicolo di trasferimento tecnologico e internazionalizzazione delle imprese italiane stia nella collaborazione con le multinazionali. L'inserimento delle imprese italiane nelle catene globali del valore, infatti, non solo ne favorisce la crescita individuale, ma determina anche *spillover* più ampi, a beneficio del territorio e dell'intero complesso del Made in Italy.

È emersa l'esigenza di sostenere le fiere internazionali che si tengono sul territorio italiano, "il Made in Italy in Italia", favorendo l'arrivo di operatori internazionali che abbiano così l'occasione di visitare le aziende nel loro contesto territoriale di appartenenza. Ciò costituirebbe l'occasione per intercettare flussi turistici di differente natura, ove sia possibile conciliare il viaggio per *business* con quello per svago, sulla scia di iniziative già adottate da altri Paesi.

La maggiore facilità di partecipare ad una fiera in Italia permette alle PMI di affacciarsi sui mercati esteri in modo più semplice ed economico.

Infine, per le imprese del comparto che realizzano grandi infrastrutture, sarebbe importante la creazione di un fondo per il finanziamento di studi di fattibilità all'estero dedicato prevalentemente ai paesi in via di sviluppo in una logica di cooperazione internazionale, secondo uno schema già sperimentato in Stati come la Francia e la Spagna, per valorizzare le tecnologie dei fornitori nazionali e rafforzare l'internazionalizzazione delle imprese di costruzione e di progettazione.

5. La tutela e la valorizzazione del Made in Italy

L'Italia, come altri Paesi, vanta un “*country effect*”, un'elevata reputazione produttiva, maturata soprattutto con riferimento a specifici settori e comparti, che si riflette su tutte le imprese nazionali che vi operano. L'idea di made in Italy è associata di volta in volta all'idea di qualità dei prodotti, di tradizione e innovazione, di tipicità, di legami con uno specifico territorio, ad un senso del bello e ben fatto, ma anche – più latamente - ad un più ampio concetto del “vivere italiano” e di “benessere” veicolato, sul piano esperienziale, dalla fruizione di un prodotto.

Una politica volta a tutelare e valorizzare il *Made in Italy* deve consentire al consumatore di riconoscere la qualità e le caratteristiche che può garantire un prodotto italiano e di non farsi trarre in inganno da quanti indebitamente utilizzano richiami all'italianità di un prodotto che in realtà nulla ha a che fare con il nostro Paese (il cd *italian sounding*) o falsificano le informazioni sulla provenienza dei prodotti se non il marchio identificativo del produttore.

Si è osservato come le scelte di tipo legislativo volte alla tutela e alla valorizzazione del Made in Italy debbano tener conto e inserirsi in un quadro regolatorio internazionale ed europeo che si articola in accordi internazionali multilaterali e norme di diritto unionale.

L'accordo di Madrid del 1891 sulla repressione delle false o fallaci indicazioni di provenienza, ad esempio, prevede il sequestro dei prodotti recanti una falsa o fallace indicazione di provenienza (art. 1); inoltre, pur non obbligando i produttori a indicare il Paese di fabbricazione, precisa che, qualora il venditore indichi il suo nome o indirizzo su prodotti provenienti da un Paese diverso da quello della vendita, essi devono essere accompagnati dalla “indicazione precisa ed a caratteri ben chiari, del Paese o del luogo di fabbricazione o di produzione” (art. 3).

Gli aspetti inerenti alla tutela della proprietà intellettuale sono ora regolati, a livello internazionale, dal TRIPs, l'agreement on Trade Related aspects on Intellectual Property Rights, sottoscritto nell'ambito dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. È poi l'articolo 6-ter della Convenzione di Parigi del 1967, richiamato dall'articolo 2.1 del TRIPs, a vietare alla singola impresa l'uso come proprio marchio individuale di simboli propri degli Stati, quali, ad esempio, la bandiera nazionale. La World Intellectual Property Organisation, a cui partecipano 193 Stati, vigila poi sull'applicazione di 26 accordi in materia di marchi, brevetti e diritti di proprietà intellettuale.

Sono, quindi, le organizzazioni internazionali (quali l'OMC e la WIPO) e l'Unione europea, competente in materia di politica commerciale comune, unione doganale e norme sulla concorrenza per il funzionamento del

mercato interno, le sedi dove più efficacemente possono essere avanzate proposte utili a valorizzare, attraverso strumenti di tracciabilità, di certificazione e di riconoscibilità, il made in Italy, facendo leva sul corrispondente interesse degli altri Paesi a rendere identificabile e verificabile la provenienza dei propri prodotti.

Il diritto dell'Unione europea definisce, nel Codice Doganale dell'Unione, i criteri necessari a stabilire se le operazioni effettuate in un dato Paese su materie non originarie siano o meno sufficienti a conferire l'origine di quel Paese; non consente, tuttavia, di utilizzare un marchio di provenienza per associare alla localizzazione dell'attività produttiva un valore aggiunto in contraddizione con i principi del mercato unico europeo. Sono, invece, ammessi schemi di certificazione volontaria, che non godono di un sistema di protezione a livello unionale, ma possono concorrere a valorizzare il vantaggio competitivo derivante dalla riconoscibilità del made in Italy. Tale denominazione può essere apposta su prodotti che rispettano i requisiti stabiliti dal Codice doganale dell'Unione e non potrebbe comunque comportare una restrizione alla libera circolazione delle merci.

Sempre in ambito europeo, risultano di estremo interesse le prospettive a cui apre la proposta di regolamento della Commissione europea relativa alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali (Com(2022) 174 final) attualmente in discussione in sede europea. L'obiettivo è quello stabilire una protezione delle indicazioni geografiche direttamente applicabile ai prodotti artigianali e industriali a livello di Unione, esattamente come avviene per i prodotti alimentari, la cui tutela, correlata alle peculiarità dei territori di origine e produzione nonché alle modalità di lavorazione, permane un obiettivo da continuare a perseguire e implementare tanto a livello normativo nazionale e comunitario quanto nelle dinamiche di mercato internazionali. La relazione introduttiva cita, per altro, il vetro di Murano tra i prodotti artigianali in relazione ai quali si riconosce l'esigenza di una tutela come quella prevista dalla proposta di regolamento. L'iniziativa potrebbe, quindi, costituire una sorta di certificazione di territorio e consentire una maggiore valorizzazione delle produzioni di qualità che caratterizzano molte realtà locali.

L'esigenza di approntare una più efficace tutela del Made in Italy richiede l'avvio di iniziative volte garantire la tracciabilità dei prodotti ed il contrasto alla contraffazione. Secondo l'OCSE (Il commercio di beni contraffatti e l'economia italiana – aggiornamento 2021), nel 2018, il commercio globale di prodotti contraffatti in violazione di marchi registrati italiani ammontava a 24,3 miliardi di euro, pari al 3,6% delle vendite del settore manifatturiero italiano. Ad essere particolarmente colpiti da tale fenomeno, in termini assoluti, sono i settori dell'abbigliamento, delle calzature, della pelletteria, delle apparecchiature elettriche, elettroniche, dei prodotti ottici, delle apparecchiature scientifiche. In termini relativi, sono

maggiormente colpiti i prodotti culturali e ricreativi (quali giocattoli, libri, strumenti musicali), la profumeria e la cosmetica, oltre che i prodotti elettronici e ottici, gli strumenti scientifici, l'abbigliamento, le calzature e la pelletteria. Anche per le implicazioni in materia di salute, una particolare attenzione dovrebbe essere posta alla lotta alla contraffazione dei prodotti cosmetici italiani, a tutela di un comparto che costituisce una eccellenza dell'industria manifatturiera italiana.

Nel corso delle audizioni è stata da più parti espressa fiducia sui progressi che possono essere compiuti su questo fronte attraverso l'utilizzo delle tecnologie blockchain per il tracciamento delle materie prime e dei processi di produzione, fino alla distribuzione e alla vendita.

Attraverso un QR code e l'applicazione di blockchain lungo la filiera, è possibile oggi fornire informazioni maggiori e più trasparenti sull'origine e sui processi di produzione dei beni scambiati.

Alcuni progetti sperimentali sono stati avviati dalle imprese, anche in collaborazione con le associazioni di consumatori. Per quanto si tratti di una tecnologia che ancora non ha raggiunto la massa critica di distribuzione, si ritiene probabile un suo futuro sviluppo, anche per i vantaggi competitivi che possono derivare da un'efficiente raccolta e gestione delle informazioni e da un più efficace controllo dei processi.

A tal fine, si rende opportuno delineare un quadro normativo più chiaro e certo sull'utilizzo di blockchain, promuovere programmi di formazione su tale tecnologia per lo sviluppo di nuove imprese, nonché sviluppare politiche pubbliche a sostegno delle filiere che integrano tale tecnologia nei cicli di produzione e negli scambi commerciali.

L'intervento pubblico potrebbe concretizzarsi, infine, nella messa a disposizione di un registro digitale pubblico capace di offrire maggiore protezione contro frodi e prodotti contraffatti, nonché una riduzione dei costi amministrativi e infrastrutturali, in sinergia con adeguate politiche di rafforzamento della cybersecurity.

La tutela del Made in Italy passa necessariamente attraverso la tutela di marchi, brevetti e di tutti i diritti di proprietà intellettuale. Si tratta di valorizzare, proteggere e promuovere la capacità di innovare delle imprese italiane. In fase di *start-up*, la tutela di marchi e brevetti si rivela un vantaggio competitivo fondamentale poiché, spesso, costituisce l'asset principale dell'azienda. A livello nazionale è possibile rafforzare la tutela del made in Italy potenziando le attività di controllo.

È stato evidenziato come i costi di registrazione e l'acquisto di servizi di consulenza per far valere i diritti di proprietà intellettuale all'estero, possano risultare gravosi, soprattutto per le *start-up* e le PMI. Pertanto, meritano attenzione le proposte volte all'introduzione di misure di sostegno, attraverso l'estensione delle agevolazioni fiscali previste nel quadro del

piano transizione 4.0, così da consentire l'acquisizione di servizi di consulenza utili alla tutela della proprietà intellettuale a livello globale.

La tutela di marchi e brevetti può essere resa più accessibile anche potenziando i servizi delle rappresentanze nazionali all'estero.

6. La sostenibilità, *asset del Made in Italy*

La sostenibilità ambientale dei prodotti e dei processi è un fattore ormai strategico degli scenari industriali contemporanei. Gli obiettivi ambiziosi fissati dall'Europa per la transizione ecologica pongono la necessità di scelte di politica industriale innovative.

È stato evidenziato come tali scelte dovranno essere attuate con l'opportuna gradualità e sostenute da politiche adeguate. Si tratta di dare prospettive di sviluppo ai settori più colpiti da queste transizioni e ai lavoratori impiegati in tali settori, a cominciare dall'*automotive*, come anche siderurgia e chimica, tessile, agroalimentare e trasporti (CNEL), nonché il mercato che coinvolge il comparto della nautica, in particolar modo lo *shipping* e la nautica da diporto, fortemente interessato dalle politiche internazionali in questa direzione.

Garantire queste prospettive richiede non solo politiche di tipo difensivo (ammortizzatori sociali), ma anche politiche positive, coordinate e impostate sul medio periodo, che accompagnino la transizione con il rinnovamento strutturale delle tecnologie, dei sistemi produttivi e del prodotto, insieme con interventi di formazione per la riconversione – *reskilling* e *upskilling* – delle professionalità dei lavoratori e con politiche di sostegno finanziario e fiscale, incentivando in particolare le PMI.

Le piccole e medie imprese, che costituiscono l'ossatura del tessuto produttivo italiano, dovranno nel prossimo futuro intraprendere questo percorso per essere maggiormente competitive ed attrattive per gli *stakeholders* internazionali con scelte di investimento sostenibili, secondo i *benchmark* comunitari. In questo senso, unitamente ad una prosecuzione degli incentivi ascrivibili a Transizione 4.0 è stata anche proposta l'adozione di meccanismi premiali per le aziende che investono in ricerca e innovazione.

La sfida che il Paese affronta nel prossimo futuro riguarda, dunque, la sua abilità nello sfruttare le capacità innovative e trasformare, anzi, tali innovazioni in incrementi di produttività, in modo che gli investimenti in tecnologia si diffondano nelle filiere e sul territorio e convergano con quelli di rafforzamento della competitività delle imprese. Occorre trasformare quindi le odierne difficoltà (si pensi all'approvvigionamento delle forniture, ai costi energetici) in opportunità e occasioni per ricreare posti di lavoro attraverso filiere corte e per impostare una strategia di politica industriale comune che abbracci la ricerca e l'innovazione tecnologica, la difesa, la *cyber security*, l'aerospazio, i settori a forte intensità energetica, le energie rinnovabili, la digitalizzazione, l'elettronica e la salute, ed in tal senso un ruolo rilevante può anche essere svolto dalle Regioni.

È fondamentale poi dare un giusto ruolo e l'opportuno rilievo alle pratiche di economia circolare; in un'ottica sistemica, si ritiene opportuno promuovere un aggiornamento normativo sull'utilizzo delle risorse vergini e sulla produzione e smaltimento dei rifiuti che incentivi nuovi modelli collaborativi orientati alla riduzione degli impatti sull'ambiente, ad esempio, reti di PMI per la realizzazione di impianti e servizi per l'accesso a fonti rinnovabili, accordi intersettoriali per il riciclo di scarti in filiere differenti.

Economia circolare non può infatti voler dire, secondo gli spunti emersi, un circuito chiuso all'interno di singoli settori produttivi (come ad esempio quello della moda), bensì un circuito aperto per un reimpiego dei materiali anche in settori produttivi diversi da quelli nei quali sono stati originati e nei quali non sono più servibili.

La sostenibilità è dunque concetto polivalente all'interno del quale un ruolo essenziale è giocato dagli interventi di riduzione delle emissioni climalteranti, sebbene sia stata ravvisata l'opportunità di un ripensamento dei meccanismi di funzionamento del sistema ETS e del CBAM (meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere in modo che esso non riduca la competitività e la capacità di investimento delle imprese; da una maggiore efficienza energetica, anche del patrimonio immobiliare, oltre che dallo sviluppo delle fonti rinnovabili nel quadro della tassonomia verde assentita dall'Unione Europea (si rinvia, al riguardo, al paragrafo 9.1).

7. Il turismo, vetrina dell'Italia e del Made in Italy

Il turismo è un settore capace di trainare l'espansione all'estero del *Made in Italy*, valorizzando quei territori dove si incontrano le eccellenze italiane e contribuendo alla crescita dell'immagine e dell'attrattiva del Paese. La sinergia tra Made in Italy e turismo presenta anche un riflesso positivo su quest'ultimo: l'acquisto di prodotti italiani all'estero stimola il desiderio di visitare il nostro Paese.

La crisi pandemica ha interrotto una fase di espansione, determinando un crollo delle presenze nel 2020. Il comparto ha, tuttavia, saputo dimostrare una capacità di reazione significativa: la ripresa dei flussi è iniziata già nel 2021 e, nello scorso anno, si è rafforzata ulteriormente.

Secondo i dati provvisori, forniti dall'Istat, relativi al 2022, le presenze sono aumentate del 37% rispetto all'anno precedente, grazie soprattutto al recupero della componente della domanda che era stata maggiormente penalizzata dalla pandemia, il turismo *inbound* (le presenze dei clienti non residenti sono cresciute del +81,2% e quelle dei residenti del +11,3%) e alla eccezionale resilienza della stagione estiva. Si registra, tuttavia, ancora un numero di presenze inferiore a quello osservato nel 2019 e un saldo pari a -9,3% (-12,8% quelle della clientela estera e -5,7% quello della clientela italiana).

Nel confronto con gli altri Paesi dell'Unione europea, l'Italia si conferma nel 2022 in quarta posizione per numero di presenze (il 14,5% di quelle registrate nell'intera UE), dopo Spagna, Francia e Germania. Se complessivamente – in termini di variazione delle presenze rispetto al 2019 – il bilancio del nostro Paese è più negativo rispetto alla media dell'UE (-9,3% contro il -5,6%), ciò sembra dovuto alla componente domestica della clientela.

Un ruolo significativo, per la ripresa dei flussi turistici da e verso il nostro Paese, è stato, e sarà ancora, assolto specificatamente dal settore crocieristico, di cui l'Italia, per la sua inestimabile vocazione turistica e la naturale esposizione geografica sul mar Mediterraneo, ricopre una posizione leaderistica a livello internazionale. In Europa, nella fase pre-covid, il settore generava un impatto economico di oltre 48 miliardi, con oltre 400.000 posti di lavoro, ed il 25% del mercato era concentrato nel nostro Paese (fonte: Deloitte & Touche, Università degli studi di Genova e Università di Amburgo).

Con l'uscita dalla pandemia e la rinascita del turismo italiano si stima che nel 2023 la crocieristica tornerà a movimentare circa 12,7 milioni di persone, che contribuiranno a generare valore aggiunto e nuove opportunità commerciali a bordo delle navi, nelle località di partenza e di destinazione ed in tutta la filiera dell'indotto marittimo dell'accoglienza e dei trasporti.

Il settore crocieristico italiano, inoltre, conferisce un rilevante apporto al Paese con le proprie navi, che assolvono lo strategico ruolo di ambasciatrici dell'italianità nel mondo, con riguardo tanto all'offerta qualitativa dei servizi e della cantieristica quanto al ruolo di player promozionale delle eccellenze culturali e gastronomiche del Paese.

Per accrescere il contributo che il turismo può offrire per la valorizzazione del Made in Italy, si ritiene opportuno promuovere un piano strategico di promozione internazionale mettendo a sistema le azioni in essere da parte di regioni, enti locali ed aziende, anche con l'obiettivo di conquistare i mercati emergenti.

Nel corso dell'indagine conoscitiva è emerso come ICE-Agenzia, ENIT, rappresentanze diplomatiche e delle Regioni e rete delle Camere di commercio estere siano strumenti importanti per l'affermazione del nostro Paese e delle sue imprese sui mercati internazionali, ma anche come le loro attività, anche se emanazione di amministrazioni differenti, dovrebbero essere maggiormente coordinate. Maggiori sinergie, infatti, potrebbero essere conseguite per la realizzazione di campagne mirate alla promozione contestuale delle eccellenze Made in Italy e dei territori di cui sono espressione.

I valori del Made in Italy intersecano il comparto turistico sotto molteplici punti di vista che possono sintetizzarsi, in particolare, nelle filiere congiunte del turismo enogastronomico e delle produzioni tipiche, del *luxury tourism* e del turismo dello shopping.

Secondo Banca d'Italia, nel 2019, degli 80 milioni e mezzo di viaggiatori stranieri (turisti ed escursionisti) che, per motivi non di lavoro, avevano varcato i nostri confini nazionali, oltre 11 milioni, pari al 13,6%, lo avevano fatto motivati dallo "shopping".

Il viaggio per *shopping* contribuisce alla destagionalizzazione della spesa e rappresenta un'opportunità per la valorizzazione dell'artigianato, del design, della moda Made in Italy.

In termini di valore, nel 2019 la spesa internazionale in Italia per acquisti e shopping, 1,6 miliardi di euro circa, aumentava del +10,3% rispetto all'anno precedente e rappresentava il 3,7% del totale complessivo speso dagli stranieri in visita nel nostro Paese.

Le città maggiormente richieste sono Roma, Milano e Firenze per le provenienze da Belgio, Spagna e Russia. Risulta molto apprezzata anche Venezia che si aggiunge alle altre città d'arte per quei mercati d'oltreoceano interessati principalmente al prodotto culturale e amano allo stesso tempo fare acquisti in queste destinazioni. La contrazione delle presenze di turisti russi a seguito del conflitto in Ucraina deve essere compensata puntando su altri mercati con alta capacità di spesa come quello statunitense, i mercati mediorientali e asiatici.

Analizzando le dinamiche di spesa appare evidente come il primato della Lombardia (813 milioni di euro), che raccoglie più del 55% della spesa turistica totale degli stranieri in Italia per acquisti e shopping, dipenda da numerosi fattori: la vicinanza dei principali mercati europei di provenienza, la presenza di destinazioni turistiche esclusive e Milano quale attrattore dello shopping per eccellenza.

Il commercio al dettaglio è uno dei più importanti agenti nella configurazione del paesaggio urbano...i negozi allineati al piede degli edifici non solo rendono vivaci gli spazi pubblici, ma contribuiscono a definire l'identità dei luoghi...Di fronte al processo di globalizzazione che tende a omologare stili di vita e paesaggi urbani la conservazione dell'identità locale è diventata una delle maggiori sfide per le città, al pari della sostenibilità ambientale e della coesione sociale.” (M.A. Clerici 2017).

Nella UE a 28 paesi il settore della distribuzione commerciale riveste un ruolo non trascurabile quanto a capacità di generare ricchezza e occupazione. Secondo l'Ocse, nel 2015 il settore del commercio rappresenta l'11% del valore aggiunto e il 15% degli addetti. Tuttavia gli studi delle organizzazioni di settori segnalano che negli ultimi 10 anni sono scomparse oltre 99.000 attività di commercio al dettaglio (da 551 mila a 453mila). Nelle 120 città medio-grandi su cui è concentrato il rapporto, la densità commerciale è passata da 9 a 7,3 negozi per mille abitanti: un calo di quasi il 20%. La riduzione di negozi è più marcata nei centri storici e la gran parte delle chiusure riguarda attività considerate storiche o tradizionali.

Il COVID ha aggravato questa situazione.

L'aspetto più evidente è la perdita della varietà merceologica e la sostituzione con i modelli standardizzati delle grandi catene o la degradazione verso forme di commercio di minore qualità, fino alla esplosione di quel nulla che viene chiamato “desertificazione commerciale”, che si traduce in meno servizi, meno vivibilità e meno sicurezza.

Il Made in Italy nel settore del commercio va valorizzato prevedendo la possibilità per i comuni di proporre in talune aree limitazioni all'insediamento a fronte di acclamate esigenze e in accordo con gli operatori, oltre a misure di contrasto ai fenomeni espulsivi, la costituzione di Albi degli esercizi storici e di qualità, già esistenti in diverse regioni e città, nonché l'adozione di misure per la valorizzazione commerciale e turistica degli esercizi iscritti a questi Albi, anche mediante specifiche misure nazionali, quali la creazione di un Portale nazionale o la predisposizione di circuiti per il turismo dello shopping.

Il made in Italy va valorizzato in Italia per favorire positive ricadute economiche e occupazionali sul territorio, facendo conoscere al turista in loco prodotti di cui poi diventa ambasciatore nel proprio Paese. Vanno

quindi individuati incentivi e contributi per i mercati rionali, di artigianato artistico, per eventi fieristici legati alle tradizioni locali e florovivaistiche, anche riducendo la soglia per l'accesso al *tax free* e sostenendo i Comuni nella predisposizione e ammodernamento di spazi con attrezzature e impianti funzionali alle attività ambulanti.

Se moda e artigianato sono fattori essenziali di promozione del turismo e intercettano una parte considerevole della spesa turistica soprattutto nei centri urbani, l'intensificarsi del rapporto tra turismo e agricoltura ha il pregio di valorizzare le aree interne, quelle rurali ed i borghi storici, accrescendone la attrattività e, al contempo, promuovendo la conoscenza dei prodotti agroalimentari locali in tutto il mondo.

Secondo l'indagine Enit 2022, su 5.004 viaggiatori stranieri, il 22,2% indicava "il buon mangiare e bere" tra le principali ragioni di scelta dell'Italia come destinazione turistica. Si è sviluppata in questi anni la cultura della visita dei luoghi dove questi prodotti vengono realizzati. Il modello della degustazione in cantina, la crescita degli agriturismi, la riscoperta di borghi antichi, ha consentito in questi anni lo sviluppo di una clientela internazionale.

Nel 2019, secondo il XVI Rapporto sul turismo del vino in Italia, l'enoturismo ha registrato circa 15 milioni di visite, per un giro di affari da circa 2,65 miliardi di euro.

Nel 2021, la rete delle strutture agrituristiche è composta da 25.390 aziende, in aumento dell'1,3% rispetto all'anno precedente e di oltre il 24% rispetto al 2011. Le strutture agrituristiche risultano particolarmente diffuse sul territorio: su 7.904 Comuni, il 63,3% accoglie almeno un agriturismo. Nel 2021, gli arrivi nelle strutture agrituristiche hanno superato i 3 milioni, registrando un forte recupero rispetto al dato del 2020 (+36,9%), ma restando ancora indietro rispetto ai livelli del 2019 (3,2 milioni).

Nel corso dell'indagine conoscitiva è emersa l'opportunità di promuovere il patrimonio enogastronomico anche nell'ambito delle manifestazioni a carattere internazionale che avranno luogo in Italia nei prossimi anni e che catalizzeranno i flussi turistici, come le olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 e Roma Expo 2030 (se dovesse essere aggiudicata all'Italia). Rispetto a questo ultimo evento, è stato chiesto il massimo impegno del governo a sostegno della candidatura italiana e, sul modello di Milano Expo 2015, valorizzare in tale contesto l'agroalimentare del nostro Paese.

Medesimo impegno da affermarsi anche in occasione dei tradizionali saloni e fiere consolidati - che già costituiscono un simbolo dell'eccellenza del Made in Italy - rivolti al mercato nazionale e internazionale, nonché per quelli futuri. In quest'ambito delle manifestazioni strategiche di settore è emerso come sia essenziale potenziare le attività di ICE con riguardo alla comunicazione internazionale.

Sono state poi rivolte osservazioni e proposte utili, più in generale, al miglioramento dei servizi turistici italiani. Sebbene la crisi pandemica abbia impresso un forte impulso alle iniziative incentrate sulle tecnologie digitali per la fruibilità dell'offerta culturale, la digitalizzazione dell'offerta turistica rimane un ambito in cui permangono ampi margini di miglioramento, soprattutto nel patrimonio culturale. Alla digitalizzazione del patrimonio artistico potrebbe anche concorrere una maggiore collaborazione fra le istituzioni museali pubbliche e le collezioni private.

Durante l'indagine conoscitiva è emersa anche la necessità per il settore turistico di poter basare le proprie strategie su un maggior numero di dati e statistiche che ritraggano la realtà nel suo evolversi. Molti dati che potrebbero essere utilizzati dagli operatori sono già in realtà raccolti e conservati dalle amministrazioni pubbliche. Tali banche dati, nel pieno rispetto della tutela della riservatezza, dovrebbero essere accessibili con adeguati livelli di dettaglio.

La crescente importanza della digitalizzazione come fattore di competitività rende urgente affrontare il tema del *digital divide* che rischia di penalizzare realtà territoriali che molto hanno da offrire in termini sia di servizi turistici che di eccellenze da valorizzare sui mercati internazionali.

Al tema del *digital divide*, si affianca quello più ampio relativo al divario territoriale nel sistema di infrastrutturazione, che occorre colmare per mettere a frutto le potenzialità inespresse di alcune aree del Paese. Da questo punto di vista, sono auspicati interventi per lo sviluppo del trasporto ferroviario veloce e locale nonché marittimo-portuale, la riqualificazione anche delle medie stazioni e lo sviluppo di un modello di mobilità intermodale.

L'indagine conoscitiva ha dato modo di approfondire anche i temi connessi all'offerta di servizi ricettivi.

Il sistema ricettivo italiano contava nel 2019 circa 11,7 milioni di notti trascorse dai turisti negli alberghi 5 stelle e 5 stelle lusso (+3,2% sul 2018). In questi, la componente internazionale nel 2019 rappresentava quasi il 76,0% del totale presenze. Inoltre, gli oltre 2,9 milioni di arrivi stranieri praticano una permanenza media in questa tipologia di esercizi ricettivi pari a 3 notti, garantendo una fruizione di qualità. L'offerta turistico ricettiva italiana ha registrato, negli ultimi trent'anni, un costante miglioramento: è cresciuta la dimensione media degli alberghi ed è aumentato il numero di strutture appartenenti alle categorie medio alte. Benché l'Italia sia leader per numero di posti letto in Europa, vanta una invidiabile diversificazione nell'offerta sia per tipologia che per qualità e conti il maggior numero di alberghi di lusso al Mondo, il rinnovamento delle strutture è spesso troppo lento e richiede incentivi volti a favorire l'adeguamento e l'ammodernamento delle strutture alle normative urbanistiche ed edilizie, con particolare riferimento all'efficientamento energetico.

In relazione poi alle strutture ricettive di interesse storico-culturale o che sono parti integrante dei centri storici e dei borghi, la loro conservazione e valorizzazione a lungo termine richiede che all'apposizione di vincoli e limiti agli interventi realizzabili finalizzati al mantenimento del loro valore culturale corrispondano anche forme di sostegno di natura fiscale.

La crescita degli esercizi extralberghieri ha contribuito alla crescita del turismo, soprattutto in destinazioni dove sarebbe di difficile realizzazione un albergo o un resort. A tal proposito, è però emersa anche l'esigenza, a tutela dei viaggiatori e di una leale concorrenza, di rafforzare i controlli per garantire il rispetto delle comuni regole del settore da parte di tutti gli operatori.

8. La formazione per lo sviluppo e la promozione del Made in Italy

L'affermazione del Made in Italy passa attraverso la capacità di riqualificare ed aggiornare le competenze dei lavoratori e la formazione di giovani che maturino una forte cultura imprenditoriale e una conoscenza delle lavorazioni industriali e artigianali tale da renderli pronti per l'inserimento immediato nel mondo della produzione.

Un terzo delle imprese dichiara che, nel 2020, una parte dei propri addetti non aveva le competenze adeguate allo svolgimento del proprio lavoro secondo il livello richiesto. Più di un terzo delle imprese (35,5%) indica le competenze tecnico-operative, ossia specifiche del lavoro, tra le competenze professionali importanti per lo sviluppo dell'impresa nei prossimi anni, ma significativa è anche l'importanza attribuita alla capacità nella gestione della clientela (32,0%), alle competenze manageriali e gestionali (22,8%), nonché alle competenze informatiche professionali (24,1%). Come fattori abilitanti l'internazionalizzazione delle imprese sono stati poi indicati dai soggetti intervenuti in audizione le competenze linguistiche e digitali.

Nel corso dell'indagine conoscitiva è emerso, che la domanda di nuovi diplomati presso gli istituti tecnici superiori da parte dell'industria elettrotecnica ed elettronica ammonterebbe a 80 mila diplomati l'anno, a fronte, nel 2022, di 19 mila gli iscritti e 5.280 i diplomati. L'industria culturale e creativa italiana ha necessità di circa 40 mila unità che non si trovano perché non formate. Per alcuni comparti rappresentati, nell'ambito degli istituti tecnico professionali, non sono presenti indirizzi specifici per le attività svolte.

Per migliorare i livelli di integrazione tra le professionalità formate dal sistema educativo e le opportunità offerte dal sistema produttivo è auspicabile una più stretta correlazione e integrazione tra scuola e lavoro e

la creazione di nuovi percorsi scolastici che formino le professionalità necessarie e sappiano dare risposte all'altezza delle sfide tecnologiche e di qualità.

Da questo punto di vista è emersa l'importanza di valorizzare e rafforzare gli ITS nell'ambito del processo di riforma avviato con l'approvazione della legge 15 luglio 2022, n. 99, estendendone le competenze come ITS Academy per il *Made in Italy*. A tal fine è prioritario garantire la qualità della formazione impartita, anche con il contributo delle imprese alla programmazione e allo svolgimento delle attività didattiche, e avviare un programma di comunicazione verso i giovani e le famiglie per promuovere la formazione tecnica e tecnologica offerta dagli ITS.

Sulla base della ampia autonomia scolastica di cui godono le Scuole, anche per colmare le carenze sopra descritte, si può pensare a dar vita a una Rete di scuole ad indirizzo tecnico professionale con sedi presso i distretti del *Made in Italy*, coordinati dal MIMIT e adottati dagli imprenditori che rappresentano l'eccellenza del *Made in Italy*.

Il coinvolgimento delle imprese, in nome del principio di sussidiarietà orizzontale, può assumere la forma ancor più diretta attraverso l'individuazione di percorsi scolastici dedicati e la promozione di centri di formazione interni alle aziende, dove imparare il mestiere e la professione attraverso il contatto diretto con la realtà produttiva.

Nel corso dell'indagine conoscitiva sono state rilevate alcune criticità di carattere amministrativo che ritardano il completamento del percorso formativo e l'ingresso nel mondo del lavoro di giovani con le necessarie competenze. In alcuni casi, l'esercizio della professione richiede per legge il superamento di un esame. Si tratterebbe, pertanto, di adottare le soluzioni di carattere amministrativo utili ad intensificare la frequenza delle prove, anche semplificandone i procedimenti. In altri casi, la durata dei corsi di formazione e i limiti di età previsti dalla normativa vigente (è il caso del percorso previsto dal Codice della strada per il rilascio della patente D) rendono difficile e poco appetibile l'accesso alla professione da parte di neodiplomati. In altri ancora (è il caso di alcune professioni marittime) si è evidenziata la necessità di aggiornare e semplificare provvedimenti normativi ormai superati.

Vi sono poi settori, come quello aerospaziale, automobilistico, elettronico informatico che scontano la carenza di personale ad alta specializzazione, fra cui anche laureati in discipline STEM. Occorre dunque approntare gli interventi opportuni che permettano un'evoluzione di servizi formativi con indirizzi di studio coerenti con le nuove esigenze del sistema produttivo.

La formazione professionale dei lavoratori, la loro riqualificazione e l'aggiornamento delle loro competenze sono altrettanto importanti.

Secondo la Rilevazione sulla formazione del personale dell'Istat, nel 2020, il 68,9% delle imprese con almeno 10 addetti aveva svolto in Italia attività di formazione professionale per il proprio personale, una quota lievemente superiore alla media Ue27 (67,4%), ma inferiore a quanto osservato in Germania (77,2%), Francia (75,9%) e Spagna (73,2%).

La doppia transizione, ecologica e digitale, richiede lo sviluppo di un ampio spettro di competenze, utili a competere sui mercati internazionali. Da un lato, la transizione ecologica pone le imprese davanti all'esigenza di innovare (e talvolta convertire) i propri processi di produzione per contribuire agli obiettivi di decarbonizzazione, di riduzione dei consumi energetici e di materie prime. Dall'altro, la transizione digitale impone l'acquisizione di nuove competenze da applicare sia nei cicli produttivi, per migliorarne l'efficienza e la qualità, sia nella successiva fase di distribuzione e vendita, per affermarsi in mercati interconnessi e digitalizzati.

Nel corso dell'indagine conoscitiva è stata da più parti auspicata l'introduzione di incentivi fiscali, anche attraverso le risorse messe a disposizione dal PNRR, per la formazione di nuove competenze sulle materie aventi ad oggetto le tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle stesse, ma anche per promuovere la formazione di imprenditori e lavoratori sui temi dell'internazionalizzazione e dell'*export management*.

9. Altri fattori di competitività

Il costo dell'energia e delle materie e le importazioni strategiche

L'aumento dei prezzi dei prodotti energetici e delle materie prime imputabile alla crisi pandemica e al conflitto ucraino ha imposto alle imprese la ricerca di nuove soluzioni tecnologiche e fonti di approvvigionamento alternative. Da questo punto vista, appare necessario definire un nuovo approccio, più complesso, articolato e integrato, di politica industriale strategica europea che contempli anche la gestione del rischio delle forniture, specialmente di quelle che incidono in maniera particolare sulla transizione digitale e *green*.

Con riguardo ai rincari energetici, nel 2022 il prezzo unico nazionale dell'energia elettrica è stato pari a 303,95 €/MWh, segnando un aumento del 142% sul 2021 e del 481% rispetto al 2019, anno precedente allo scoppio della crisi pandemica. Nell'anno termico 2021-2022, il prezzo del gas sul mercato del giorno prima gestito dal GME si è attestato a 121,73€/MWh, in aumento del 395% rispetto all'anno precedente. Ciò si è evidentemente riflesso sui costi finali del gas e dell'energia elettrica pagati dalle imprese.

Nonostante il calo delle quotazioni nei primi mesi del 2023 (a febbraio il prezzo unico nazionale dell'energia elettrica è sceso a 161€/MWh, quello del gas a 56,52€/MWh), il costo dell'energia continua a costituire uno dei maggiori ostacoli alla competitività delle imprese italiane, sia sul mercato interno che su quelli internazionali.

Di qui nel rispetto della tassonomia Europea, che considera il gas fonte energetica di transizione, proseguire le politiche volte alla diversificazione degli approvvigionamenti.

Con riguardo al costo dell'energia elettrica, lo sviluppo delle energie rinnovabili emergono non solo come uno strumento di politica energetica e ambientale da impiegare in vista degli obiettivi di transizione ecologica, ma anche come un elemento strategico per aumentare la competitività delle imprese nel quadro di uno sviluppo sostenibile. Pertanto, si ritiene di primaria importanza dare celere attuazione alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n 199 del 2021 che prevedono l'individuazione delle aree idonee alla realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché l'incentivazione delle comunità energetiche rinnovabili (CER) e proseguire sul cammino delle semplificazioni, anche attraverso la delega di riordino delle procedure autorizzative prevista con legge n. 118 del 2022.

L'intero tessuto produttivo deve poter svolgere un ruolo attivo nel perseguimento degli obiettivi della transizione ecologica, tanto più nella misura in cui convergono con quelli di rafforzamento della competitività

delle imprese attraverso la riduzione dei costi energetici. Ciò può avvenire nel rispetto dei valori ambientali e paesaggistici, facendo leva sull'innovazione tecnologica e sul design. È emerso da più parti l'interesse ad approfondire i benefici che possono derivare dall'autoconsumo e dalla partecipazione delle imprese alle "comunità energetiche". Elevando la soglia massima di potenza, già innalzata da 200 a 1.000 kW con il decreto legislativo n. 199 del 2021, degli impianti in una comunità energetica che possono essere ammessi agli incentivi previsti dall'articolo 8 del medesimo decreto, tali configurazioni possono diventare uno strumento più efficace e adeguato alle necessità delle imprese. Parallelamente, per ridurre i consumi energetici, occorre promuovere le diagnosi energetiche e gli interventi volti al miglioramento dell'efficienza energetica da parte delle imprese, anche attraverso agevolazioni fiscali più legate a interventi tecnologici.

Tensioni simili a quelle registrate sui mercati energetici si sono innescate anche nei mercati delle materie prime e delle risorse minerarie con conseguente difficoltà nell'approvvigionamento di alcune di esse da parte delle industrie nazionali. Aumenti significativi sono stati registrati nel prezzo di materiali quali il ferro, l'acciaio, il rame e il bitume, impiegati in diversi settori, quali quello delle costruzioni, dell'elettronica e dell'elettrotecnica.

Talvolta, è possibile far fronte alle difficoltà di approvvigionamento di alcuni materie prime attraverso l'aumento della produzione nazionale, valutando misure di semplificazione amministrativa

Nei settori a più alta intensità tecnologica e in rapida crescita, la dipendenza dell'industria europea da attori stranieri può riverberarsi sulla competitività e sulla sicurezza di approvvigionamento di molti settori produttivi. È il caso, ad esempio, dei semiconduttori. A livello unionale, il *chips act*, una proposta di legge europea sui semiconduttori, ha come obiettivo garantire l'approvvigionamento di chip agli Stati membri e sviluppare una leadership europea nel design e nella produzione di semiconduttori. L'iniziativa presenta, tuttavia, alcuni limiti, che le istituzioni nazionali sono chiamate a colmare sostenendo le PMI e le produzioni in atto fino alla disponibilità dei prodotti di nuova generazione.

Digitalizzazione delle imprese e dei mercati

La competitività delle imprese dipende in buona misura dalla loro capacità di diventare protagonisti della transizione digitale.

I dati più recenti tratti dalla Rilevazione sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle imprese dell'ISTAT con almeno 10 addetti evidenziano una transizione digitale a diverse velocità, vincolata in parte dalle caratteristiche strutturali del sistema produttivo, ma

legata anche alle scelte di investimento e alle strategie attuate negli anni dalle imprese.

Vi sono indicatori, legati alla diffusione della connettività in banda larga, all'utilizzo di servizi in *cloud* o alla fatturazione elettronica (il cui utilizzo è stato stimolato da specifici interventi normativi), che mostrano per l'Italia valori in linea o superiori a quelli medi osservati per l'UE27; si riscontrano però anche ritardi significativi in altre aree, come la diffusione dell'utilizzo di tecniche di intelligenza artificiale (IA) e di analisi dei *big data*.

La crisi pandemica ha, per altro, aumentato la consapevolezza del ruolo svolto dall'*e-commerce* e dalle piattaforme di vendita *on line*. La propensione alla vendita *online* delle imprese è aumentata tra il 2019 e il 2020 (dal 16,3% al 18,4%). Nel 2022, la percentuale di imprese con almeno 10 addetti che hanno effettuato vendite online nell'anno precedente è inferiore alla media UE27 (18,3%, rispetto alla media 22,8%). Risulta, tuttavia, in linea con la media UE27 il loro fatturato online, pari al 17,8% del fatturato totale (17,6% a livello UE27). Il gap è principalmente dovuto alle imprese di minore dimensione, tra i 10 e i 49 addetti, ferme al 16,7% (20,8% nell'UE27). Le imprese italiane con almeno 10 addetti che vendono via *web* figurano, inoltre, tra le prime utilizzatrici in Europa di piattaforme *online* come intermediari con il 62,1% rispetto ad una media UE27 del 44,4%. Le PMI restano indietro nelle vendite online per almeno l'1% del fatturato totale (13,0% contro il 19,1% per l'UE) attestandosi tra le ultime posizioni nell'UE27.

Per cogliere appieno le opportunità della transizione digitale, è quindi fondamentale rafforzare la rete infrastrutturale per colmare quel *digital divide* che ci separa dai principali concorrenti internazionali, promuovendo la digitalizzazione sia lungo il processo di produzione sia nell'accesso ai mercati di vendita, così da migliorare i processi di produzione e favorire la partecipazione delle imprese alle piattaforme online e sviluppare opportunità, anche per le piccole realtà produttive, sui mercati esteri.

Alcune misure adottate nel corso degli ultimi anni nell'ambito del Piano Industria 4.0, del Piano Transizione 4.0 ed ora con le risorse del PNRR hanno favorito e favoriranno l'introduzione di tecnologie digitali nei processi di molte imprese. È emersa, nel corso dell'indagine conoscitiva, l'importanza di dare continuità a tali misure e di dotarsi degli strumenti utili a rafforzare in particolare lo sviluppo di competenze digitali impiegabili dalle imprese.

E' emersa, in particolare nel comparto *hi tech*, l'importanza di facilitare da un punto di vista normativo e con appropriati incentivi fiscali lo sviluppo di filiere di produzione nazionali, dai micro chips, dove l'Italia vanta già un'esperienza consolidata che va rafforzata, alle nuove tecnologie, dall'intelligenza artificiale ai sistemi di telelavoro e telemedicina. In questo processo un ruolo importante può essere affidato alle università ed ai centri

di ricerca pubblici e privati, supportati da adeguati sostegni economici derivanti da investitori privati e pubblici,

Risultano apprezzati i progetti di accompagnamento all'*e-commerce* di ICE-Agenzia; questi, si osserva, potrebbero essere integrati con le attività dei Digital Innovation Hub delle associazioni imprenditoriali, sia nell'offerta di percorsi formativi tagliati su misura per gli imprenditori dei settori rappresentati, sia nello sviluppo di soluzioni pratiche e percorsi di sperimentazione delle tecnologie digitali efficaci.

Una strategia per le *start-up*

All'interno di questa che viene definita come la quarta rivoluzione industriale, un ruolo decisivo è svolto dalle *start-up* innovative, il cui numero in Italia rimane di dimensioni modeste sia se rapportato a quanto avviene negli altri Paesi europei, sia se rapportato al numero di società di capitali italiane. I settori in cui intervengono sono per la maggior parte legati ai servizi per le imprese (il 70%), mentre il restante opera nell'industria e nel commercio. Il dato italiano sulle *start-up* fa emergere una grande volontà di innovare. Per un vero e proprio decollo delle *start-up* bisogna insistere su maggiori incentivi fiscali, investimenti privati e, più in generale, una cultura imprenditoriale adeguata, con particolare cura alle iniziative realizzate da giovani, donne e lavoratori dipendenti, magari in uscita da aziende in crisi, che vogliono sviluppare la loro idea imprenditoriale.

Le recenti strategie implementate a livello nazionale ed europeo in tema di innovazione dimostrano che una struttura efficace di policy non può prescindere dal supporto alle *start-up* e dal riconoscimento del loro ruolo di attori chiave per un sistema economico innovativo e competitivo.

I target su cui focalizzare azioni e risorse economiche sono determinati segmenti del mercato delle *start-up*: rispettivamente *pre seed*, *seed* ed *early stage* al fine di abilitare una sufficiente massa critica e round di investimenti assimilabili a quelli internazionali.

Così facendo, si consoliderebbe la crescita di queste realtà favorendone lo *scaling*, generando posti di lavoro qualificati e trattenendo talenti nel Paese. Del resto, le *start-up* rappresentano un serbatoio importante e sempre più capiente, soprattutto per giovani e neolaureati; i dati confermano che le *start-up* stimolano l'occupazione, con posti di lavoro di qualità. Ad esempio, nel 2021, si è registrato un aumento delle assunzioni dell'8,5% rispetto al 2020. Inoltre, un terzo delle aziende che ha effettuato nuove assunzioni, ha registrato una crescita dell'organico pari o superiore al 50%.

Spesso il supporto regionale all'ecosistema delle *start-up* innovative è determinante per favorire lo sviluppo di iniziative lungo tutta la catena del valore, dalla "*idea generation*", alla "accelerazione" fino allo "*scale-up*".

Ciò attraverso la predisposizione di specifici bandi, in coerenza con le priorità delle *Smart Specialization Strategy* definite nell’ambito della Programmazione comunitaria.

Sarebbe utile, a livello nazionale, il riconoscimento di un Voucher per i Centri di Innovazione certificati MIMIT e per i Parchi Scientifici Tecnologici per la formalizzazione e l’istituzionalizzazione di percorsi di accelerazione/incubazione per *start-up* innovative che guardino ad opportunità commerciali all’estero, per facilitare opportunità di crescita per le imprese innovative assicurando contemporaneamente il mantenimento formale del percorso di incubazione in Italia.

In un mondo sempre più globalizzato e interconnesso, infatti, l’interazione con i mercati esteri è una scelta molto importante per le imprese e in modo particolare per le *start-up*, operanti in genere in settori a più alta vocazione internazionale.

Le *start-up* e le PMI innovative sono percepite come efficaci veicoli per affermare il “Made in Italy” oltre i confini nazionali. Per questi motivi sono indispensabili delle misure a supporto dei processi di internazionalizzazione per favorire la diffusione del “Made in Italy” all’estero e rafforzare le filiere produttive più innovative, compresa la loro competitività sul mercato. Le *start-up* possono rappresentare anche un sostegno alle altre imprese sui mercati internazionali. È importante, pertanto, promuovere partnership strategiche tra imprese tradizionali del Made in Italy e *start-up* innovative.

Come sopra ricordato, in fase di *start-up* la tutela di marchi e brevetti si rivela un vantaggio competitivo fondamentale in particolar modo quando costituisce l’asset principale dell’azienda. In passato, il riconoscimento del “Voucher 3i – Investire in Innovazione”, l’incentivo per le *start-up* innovative che finanzia l’acquisto di servizi di consulenza per la brevettazione, ha portato alla concessione di 2.307 voucher per l’acquisto di servizi specialistici resi a 851 *start-up*; ciò ha favorito l’aumento della brevettazione nel nostro Paese riducendo il gap rispetto a diversi Paesi europei e stimolando innovazione di qualità (nel 2020 per la prima volta le domande di brevetto per invenzione industriale hanno toccato e superano di poco la cifra di 11.000 domande segnando un +878 rispetto al totale del 2019). Per tali ragioni, il rifinanziamento della misura o il rafforzamento delle misure rientranti nel piano Transizione 4.0 per l’acquisizione di servizi consulenziali utili alla tutela della proprietà intellettuale in Italia e all’estero (vedi *supra*) rappresentano strumenti utili allo sviluppo delle *start-up* e dell’innovazione.

Rilevano, infine, le condizioni per lo sviluppo e la crescita delle MPMI. Il tema si pone in particolar modo con particolare riferimento alle *start-up* innovative, che hanno un maggior potenziale di sviluppo. Come sopra si è evidenziato, le MPMI rappresentano il 99,9% delle imprese, circa il 65% del valore aggiunto e occupano circa l’82% dei lavoratori dipendenti. La

differenza tra le percentuali sopra esposte evidenzia la necessità di creare un ambiente economico che favorisca lo sviluppo delle imprese, la crescita delle loro capacità manageriali e della loro produttività. Questo anche per evitare che, per esprimere al meglio le proprie potenzialità, le *start-up* innovative non debbano farlo all'estero o essere assorbite da imprese non italiane. Occorre, quindi, rimuovere gli ostacoli impliciti nel sistema regolatorio, attenuando, ad esempio, l'effetto soglia di alcune normative che, se favoriscono in un primo tempo la nascita di nuove imprese, ne scoraggiano in un secondo tempo la crescita.

Fisco e lavoro

Secondo i dati Eurostat, la pressione fiscale in Italia nel 2021 è stata pari al 43,6%, a fronte di una media europea pari al 41,7%. Il maggior carico fiscale che grava sulle imprese italiane costituisce un ostacolo alla loro competitività sui mercati internazionali. Ciò, in particolare, se si considera che le nostre imprese, per lo più di MPMI, sono chiamate a competere con multinazionali che possono più agevolmente adottare una pianificazione fiscale che sfrutti i vantaggi comparati di diverse giurisdizioni.

Alcune misure adottate in questi anni per contenere la tassazione sulle imprese, in materia di IRAP, IRES e forfettario, vanno nella giusta direzione, ma l'auspicio è che la prossima riforma fiscale, oltre a ridurre la pressione fiscale su tutti i contribuenti, introduca strumenti per rendere fiscalmente neutra la scelta della forma giuridica dell'attività di impresa e favorire il reinvestimento degli utili in azienda, generando, quindi, una maggiore patrimonializzazione ed una crescita dimensionale tanto delle imprese più piccole, quanto delle società di capitali.

Nel corso dell'indagine conoscitiva è emersa poi l'opportunità di riprendere il tema del costo del lavoro e della riduzione del cuneo fiscale. Tra le proposte avanzate, l'incremento strutturale per i lavoratori dipendenti della soglia di non tassazione del valore dei beni e dei servizi ceduti dal datore di lavoro, l'applicazione dell'imposta sulla sola parte eventualmente eccedente e l'innalzamento dei valori dei contributi versati alle forme di previdenza complementare deducibili dal reddito complessivo.

Per promuovere l'occupazione, nonché per preservare e tutelare i saperi connessi agli antichi mestieri, si rende opportuno valutare l'adozione di misure volte alla maggiorazione del costo del lavoro deducibile ai fini fiscali, introducendo ad esempio un "superammortamento lavoro": una deduzione al 200 per cento sull'incremento dei costi per il personale calcolati sulla media del triennio precedente.

Inoltre, per garantire un contesto informato ai principi della leale concorrenza, è importante poi tutelare il lavoro e la competitività delle imprese contrastando il dumping contrattuale e sociale con particolare


riferimento al costo del lavoro. In merito ai bandi pubblici per le forniture, in particolare, si sottolinea la necessità di definirne con certezza il perimetro di azione, anche per evitare forme di illegalità e di incertezza, con specifico riguardo al fattore produttivo lavoro e a una corretta applicazione dei contratti collettivi di lavoro per scongiurare la pratica di sleale concorrenza grazie alla compressione delle retribuzioni.

Con specifico riguardo alle misure fiscali per la promozione del Made in Italy, l'abbassamento della soglia per l'accesso al tax free (attualmente pari a 154,95 euro) è stato indicato come uno strumento utile a rendere più attrattivo l'acquisto di prodotti italiani da parte dei turisti che visitano il nostro Paese.

Per migliorare la competitività delle imprese in vista della doppia transizione ecologica e digitale, si considerano di primaria importanza le misure riconducibili al piano transizione 4.0, di cui da più parti si propone di valutare un rafforzamento. Infine, nel corso delle audizioni è stato osservato come una normativa fiscale più semplice, omogenea, stabile nel tempo, unitamente ad una più efficace lotta all'evasione meglio garantisca equità, una sana concorrenza e una razionale programmazione degli investimenti delle imprese.

Semplificazioni

Nel rapporto “*Doing Business 2020*” della Banca mondiale, che fornisce una classifica della facilità di fare attività di impresa l'Italia risulta al di sotto della media europea (58esima su 190 paesi, dietro a tutti i G/e molti Paesi dell'area euro). Un quadro normativo e burocratico chiaro, semplice e coerente è condizione necessaria affinché le imprese possano operare in maniera efficiente e crescere. La quarta edizione dell'*European Quality of Government Index*, sviluppato dal *Quality of Government Institute* dell'Università di Göteborg per la Commissione Europea, classifica il nostro Paese decisamente sotto la media europea per qualità della burocrazia. Analogamente, anche l'*E-Government Development Index* (EGDI) delle Nazioni Unite classifica l'Italia al 37° posto di una classifica dominata dai Paesi scandinavi per il livello di performance digitale della Pubblica Amministrazione.



La semplificazione delle procedure amministrative connesse all'avvio e all'esercizio delle attività di impresa, nell'ambito del quale un ruolo fondamentale è svolto dagli enti territoriali (lo Sportello Unico delle Attività Produttive - SUAP è lo strumento operativo con il quale i Comuni esercitano tali funzioni), è dunque un fattore determinante per restituire alle imprese le energie necessarie da impiegare nella crescita e nello sviluppo competitivo. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) si propone di rafforzare l'azione di *multilevel governance* già avviata con l'Agenda per la Semplificazione 2020-2023, delineando in tal senso investimenti – quali la digitalizzazione delle procedure amministrative per migliorare l'operatività degli Sportelli unici, come SUAP e SUE - e riforme – quali la Riforma sulla “Buona amministrazione e semplificazione” - dalle quali ci si attende una significativa riduzione dei tempi di completamento dei procedimenti amministrativi e degli oneri per cittadini ed imprese nell'accesso ai servizi, e - per i Comuni stessi - una facilitazione dei processi gestionali. È pertanto essenziale che tali interventi ricevano una pronta e spedita attuazione.

In questo contesto, un ruolo viene svolto anche dalla semplificazione delle procedure di affidamento, nell'ambito del Codice degli appalti pubblici, quale esigenza avvertita nell'ambito di più settori industriali, nonché dalla riforma del processo civile, anch'essa riforma ascrivibile al PNRR, in quanto la lunghezza dei procedimenti civili incide pesantemente sulla competitività delle imprese.

Sul versante della semplificazione delle procedure per la concessione degli incentivi, l'attuazione del principio “*once only*”, secondo cui

l'amministrazione non chiede all'impresa le informazioni e i dati di cui è già in possesso, andrebbe applicato all'intero ciclo di vita dell'incentivo, con necessari investimenti tecnologici in termini di integrazione e scambio dati fra sistemi informativi di diverse amministrazioni e attori in gioco (ad es. tramite integrazione delle fatture elettroniche, nel rispetto della *privacy*).

Si ritiene, pertanto, necessario semplificare e omogeneizzare, per quanto possibile, la documentazione a supporto della presentazione della domanda, che dovrebbe essere uniforme e trasversale ai diversi incentivi, nazionali e regionali. Infine, un'importante azione a sostegno dei progetti di sviluppo delle imprese del *made in Italy* potrebbe afferire alla semplificazione delle procedure di accesso alle risorse finanziarie concesse dal mondo bancario, ove esistente, con il conseguente miglioramento delle tempistiche per ottenerle, con una connessione strutturale fra imprese del *made in Italy* proponenti un progetto di investimento, soggetti istituzionali gestori (MiMit/Invitalia), Mediocredito Centrale (gestore del Fondo di Garanzia per le PMI) e le Banche finanziatrici (INVITALIA). Si propone poi di introdurre una corsia preferenziale di accesso (c.d. *fast track*) ai principali strumenti di incentivazione dei programmi di investimento (es. agevolazioni nelle aree di crisi, bandi per progetti 4.0 e *green*).

Altro aspetto è quello delle semplificazioni burocratiche per aiutare le imprese del *Made in Italy* nel commercio con l'estero. Nell'ottica di individuare possibili soluzioni, potrebbe costituire un vantaggio per le medesime imprese l'essere titolari di una Informazione Vincolante in materia di origine (IVO), già al momento della richiesta alla Camera di commercio del certificato di origine che scorta la merce venduta all'estero. Le IVO, previste dal codice doganale dell'Unione¹ sono decisioni amministrative di rilievo unionale sull'applicazione della normativa doganale, per mezzo delle quali, su richiesta degli operatori economici interessati, le Autorità doganali degli Stati Membri attribuiscono la corretta origine ad una determinata merce. Le disposizioni unionali prevedono che il rilascio della IVO debba avvenire senza costi a carico delle imprese ed entro il termine di 120 giorni dalla data di accettazione della richiesta.

Con riguardo ai prodotti soggetti ad accisa, quali gli alcolici, la procedura di assolvimento potrebbe essere semplificata mediante l'introduzione di un sistema "*one stop-shop*", in linea con il regime di pagamento dell'IVA.

¹ Esse sono previste e disciplinate, in particolare, dal Regolamento UE n.952/2013 artt 33 ss. (Codice Doganale dell'Unione), dal Regolamento delegato UE n.2446/2015 (RD), dal Regolamento delegato transitorio UE n.341/2016 (RDT), dal Regolamento di esecuzione UE n.2447/2015 (RE) e dalle Linee guida unionali sulla gestione del sistema delle IVO emanate dalla Commissione UE in data 1 luglio 2017.

Taluni settori, quali la produzione di prodotti artigianali di nicchia, rilevano poi specifiche necessità, che vanno dalla richiesta di limitate e circoscritte deroghe a taluni vincoli all'approvvigionamento di materie prime essenziali, ma pregiate e protette a livello internazionale da specifiche Convenzioni (si pensi all'avorio e ai legni pregiati per i liutai). Si rileva anche l'opportunità di un quadro di controlli e procedure stabile di settore, per dare sicurezza agli investimenti in macchinari nei piani industriali aziendali.

La semplificazione e la digitalizzazione delle procedure costituiscono due aspetti complementari di un'unica esigenza avvertita da più comparti manifatturieri.

Logistica

Secondo i dati della Banca mondiale (*World Bank*) l'Italia si colloca al sesto posto in Europa nella classifica inerente l'indice di performance logistica (*Logistic performance index: quality of trade and transport – related infrastructure*), preceduta, nell'ordine, da Germania, Olanda, Austria, Finlandia e Francia (con uguale punteggio) e Belgio.

Country	Most Recent Year	Most Recent Value
Austria	2018	4.18
Belgium	2018	3.98
Cyprus	2018	2.89
Estonia	2018	3.10
Finland	2018	4.00
France	2018	4.00
Germany	2018	4.37
Greece	2018	3.17
Ireland	2018	3.29
Italy	2018	3.85
Latvia	2018	2.98
Lithuania	2018	2.73
Luxembourg	2018	3.63
Malta	2018	2.90
Netherlands	2018	4.21
Portugal	2018	3.25
Slovak Republic	2018	3.00
Slovenia	2018	3.26
Spain	2018	3.84

Il dato è tanto più rilevante in considerazione del fatto che, per il nostro Paese, valichi alpini e porti sono le principali vie di accesso al commercio internazionale. Attraverso il trasporto marittimo passa circa il 60% delle nostre importazioni e circa il 50% delle nostre esportazioni, espresse in quantità: 480 milioni di tonnellate di merci, secche e liquide, in container o a bordo di traghetti, movimentate nei porti italiani. Il nostro Paese risulta, difatti, il primo in Europa per merci movimentate in “short sea shipping”. Considerando, invece, i valori della merce trasportata, sono i valichi alpini a primeggiare, con una quota superiore al 50% delle importazioni e addirittura nell’ordine del 60% per le esportazioni. Garantire la permeabilità dell’arco alpino, con una accelerazione dei lavori di potenziamento infrastrutturale, e assicurare e potenziare la funzionalità del sistema portuale nazionale viene avvertita, quindi, come una priorità per l’intero sistema

economico italiano. Sul fronte dell'autotrasporto, è stato rilevato come gli operatori nazionali, a causa di sfavorevoli condizioni di contesto (costi del carburante, tassazione, costo del lavoro), stiano perdendo significative quote di mercato a vantaggio delle imprese straniere. Mentre, sul fronte nautico - portuale, è stata ravvisata la necessità di intervenire sui canoni concessori (i canoni delle concessioni demaniali marittime per l'anno in corso 2023 sono infatti stati aumentati del 25,15%, a seguito di un già intervenuto aumento pari al 7,95% nel 2022) e sul varo di un corposo e articolato programma di semplificazioni procedurali, intervenendo sul Codice della Navigazione e sull'ordinamento normativo correlato, cui si connette una maggiore digitalizzazione degli adempimenti prescritti per le navi e per i lavoratori marittimi per evitare il rischio di *flagging out*, ovvero di vedere compagnie armatoriali lasciare la bandiera italiana a vantaggio di Paesi europei con una burocrazia più snella.

La competitività e l'attrattiva stessa dei territori del nostro Paese, anche in chiave turistica, passa dal sostegno allo sviluppo della logistica e delle sue aree portuali, retro portuali e industriali, di cui si fa anche carico il PNRR, con investimenti dedicati.

È necessario puntare su un nuovo protagonismo diffuso dei porti italiani, nella prospettiva della costruzione di veri *hub* logistici, energetici e produttivi affinché le rotte commerciali dell'Estremo Oriente e dell'Atlantico possano trovare in Italia la porta di ingresso verso l'Europa e l'accesso privilegiato con le aree del Nord Africa così da assicurare il rilancio dell'intero Paese.

Lo sviluppo di una rete di infrastrutture di trasporto moderna, digitale, sostenibile e interconnessa contribuisce a migliorare la competitività del Paese, in particolare al *Sud*; il potenziamento delle reti di trasporto (ferroviarie, aeroportuali, portuali e autostradali), sia verticali che orizzontali del paese, in particolare nel centro Italia, e la costituzione di piattaforme di logistica nazionali capaci di facilitare l'export di prodotti (quali ad esempio, quelli agroalimentari) rappresentano quindi temi su cui concentrarsi per migliorare la capacità di accesso al mercato dei prodotti italiani. In tali termini, un ruolo importante è svolto dallo snellimento dei relativi *iter* autorizzativi e dagli investimenti nella manutenzione e nella sorveglianza di ponti, viadotti e cavalcavia, così da garantire la sicurezza e la continuità futura dei trasporti eccezionali. È stata poi rilevata l'importanza di colmare il *deficit* (in alcuni casi addirittura la totale assenza) dei collegamenti ferroviari dei porti, in particolare del Mezzogiorno e di adeguare le connessioni dei porti più prossimi alle aree dell'Europa centrale e orientale, offrendo così a tutte le componenti del sistema logistico analoghi livelli di connessione e la possibilità di dispiegare al meglio tutte le loro potenzialità.

10. Politiche di settore

Arredamento

Tra le “quattro A” del *made in Italy*, i cui peculiari tratti distintivi - *design*, cura nei dettagli, qualità dei materiali e delle lavorazioni - caratterizzano il “bello e ben fatto” italiano, vi è l’Arredamento. Questo comparto tradizionale, oltre a rappresentare una quota significativa dell’*export* italiano nel mondo, ha un valore non solo economico, ma anche immateriale.

Secondo i dati Istat, nel settore dei mobili operano circa 16.709 imprese, di cui il 24,2% esportatrici (Rapporto sulla competitività dei settori produttivi 2023). Dopo la flessione del 2020 (-10,3%), l’*export* in valore del settore nel 2021 si è portato su un livello superiore a quello del 2019 (+9,3%). I primi 15 Sistemi Locali del Lavoro per quote di *export* del settore nel 2021 sono localizzati prevalentemente nelle due regioni del Nord-Est, Veneto e Friuli-Venezia Giulia, seguite dall’Emilia Romagna (Istat, Dossier *Contributi alla ripresa del Made in Italy e segnali di vulnerabilità dei Sistemi Locali del Lavoro: i dati sull’export*, 6 marzo 2023). Significativa come capacità di innovazione e penetrazione all’estero è il comparto dei mobili da cucina, laddove il design italiano per l’arredamento incontra l’esperienza e la notorietà internazionale nel comparto *food*.

Tavola 1. Primi 15 SLL per quota di export nel settore dei mobili nel 2021
(quote %2019 e 2021; variazione % export 2021/2019 e contributi alla variazione % export del settore)

REGIONE	SISTEMI LOCALI DEL LAVORO	Quota % 2019	Quota % 2021	Variazione % 2021/2019	Contributo alla variazione % 2021/2019 del settore
Lombardia	MILANO	12,2	13,0	16,0	2,0
Friuli-Venezia Giulia/Veneto	PORDENONE	9,1	10,7	28,9	2,0
Veneto	ODERZO	9,2	8,3	-1,0	-0,1
Lombardia	COMO	7,3	7,0	4,7	0,3
Puglia	BARI	3,1	3,7	31,5	1,0
Emilia-Romagna	FORLÌ	2,6	3,3	41,8	1,1
Friuli-Venezia Giulia	CIVIDALE DEL FRIULI	2,6	2,4	1,6	0,0
Veneto	TREVISO	2,3	2,1	-0,6	0,0
Marche/Emilia-Romagna	PESARO	1,8	1,8	7,0	0,1
Friuli-Venezia Giulia	GORIZIA	1,4	1,4	16,1	0,2
Veneto	PIEVE DI SOLIGO	1,3	1,4	18,3	0,2
Veneto	THIENE	1,0	1,3	35,7	0,4
Veneto	VITTORIO VENETO	1,2	1,3	11,0	0,1
Veneto	PADOVA	1,2	1,2	11,5	0,1
Veneto	BASSANO DEL GRAPPA	1,3	1,2	-1,4	0,0

Fonte: Istat, elaborazioni su dati di commercio estero e registri statistici delle imprese attive (Atia) e delle unità locali (Atia - UL)

Tavola 2. Sistemi Locali del Lavoro per maggiori contributi positivi/negativi alla variazione dell'export 2021/2019 del settore mobili.

Anni 2019-2021

(quote e variazioni %, contributi alla variazione % del settore)


REGIONE	SISTEMI LOCALI DEL LAVORO	Quota %			Variazione %			Contributo alla variazione % 2021/2019 del settore
		2019	2020	2021	2020/2019	2021/2020	2021/2019	
Friuli-Venezia Giulia/Veneto	PORDENONE	9,1	9,6	10,7	-5,0	35,7	28,9	2,6
Lombardia	MILANO	12,2	12,3	13,0	-9,8	28,5	16,0	2,0
Emilia-Romagna	FORLÌ	2,6	3,0	3,3	5,1	34,9	41,8	1,1
Trentino-Alto Adige/Südtirol	SILANDRO/SCHLANDERS	0,4	0,3	0,1	-32,3	-55,6	-70,0	-0,3
Friuli-Venezia Giulia	UDINE	1,4	1,2	1,1	-22,1	13,0	-11,9	-0,2
Lombardia	BERGAMO	0,7	0,7	0,5	-16,3	-7,5	-22,6	-0,2

Fonte: Istat, elaborazioni su dati di commercio estero e registri statistici delle imprese attive (Asia) e delle unità locali (Asia – UL)

Nel 2022, i più recenti dati Istat confermano l'incremento dell'export per il settore dei mobili (+13,4 per cento rispetto all'anno precedente) (Istat, commercio con l'estero e prezzi all'import – tavole comunicato di febbraio 2023), sebbene molte aziende del settore abbiano dovuto affrontare la crisi globale della catena di approvvigionamento. Le difficoltà di accesso alle materie prime ha spinto le aziende a investire per migliorare qualità ed efficienza della produzione; tali interventi hanno prodotto effetti anche in termini di riduzione dell'impatto ambientale, grazie all'uso di nuovi materiali e processi di produzione sostenibili (economia circolare).

Figura 1. Strategie di reazione delle imprese all'aumento dei prezzi dell'energia per divisione economica

(Divisione 31: mobili)



Fonte: Istat

È stato evidenziato come il settore sia caratterizzato dalla presenza di piccole e medie imprese artigiane; nel contempo, si tratta di realtà ad alta creatività e offerta diversificata, tratti distintivi del *made in Italy*. È quindi importante dotarsi anche per questo comparto di un piano che sostenga alcune tendenze che si stanno già manifestando: la comunicazione del

valore del *made in Italy*, sottolineando l'attenzione per la qualità, la tradizione artigianale e la cura dei dettagli; il sostegno alla partecipazione a fiere ed eventi internazionali; l'incentivazione della collaborazione con *designer* italiani; l'accrescimento della sostenibilità ambientale anche attraverso l'utilizzo di materiali ecocompatibili e riciclabili, che rappresenta una grande sfida e un'opportunità per tutto il settore del legno e dell'arredamento in Italia; il sostegno alla formazione di personale specializzato e qualificato. In tal senso, un importante ruolo può essere giocato dal PNRR, attraverso i Contratti di sviluppo, che potrebbero irrobustire l'apparato industriale meridionale, grazie all'apporto delle grandi imprese, e, di conseguenza, ampliarne la proiezione internazionale, anche se gli effetti di *spillover* locali sono potenzialmente incerti, almeno per quanto riguarda il Sud.

Il settore dell'arredamento presenta profili rilevanti anche sul versante dello *shopping tourism*. Il valore totale dello *shopping* turistico nelle sole città di Firenze, Milano, Roma e Venezia – le quattro mete preferite per questo tipo di attività – ammontava in epoca pre-COVID, a 2,6 miliardi di euro e vedeva preferiti principalmente gioielli, abbigliamento e oggetti di design, arredamento, antiquariato e quadri.

Fabbricazione di mobili – Fonte: Istat “Rapporto sulla competitività dei settori produttivi”, anno 2023 (allegato statistico)




INDICATORI (a)	2017	2018	2019	2020	Totale manifatture anno
CARATTERISTICHE STRUTTURALI					
Numero di imprese	18.146	17.558	16.709	---	372.343
Numero di addetti	133.660	131.858	130.186	---	3.762.760
Valore aggiunto (% sul totale manifatture)	2,6	2,5	2,5	---	100,0
Valore aggiunto delle grandi imprese (in % del totale del settore)	20,3	19,8	22,1	---	39,8
Numero di imprese nate	655	638	694	---	17.533
Numero di imprese cessate (b)	1.039	971	917	---	20.590
Rapporto di concentrazione (OS) (%)	9,0	8,0	8,7	---	---
Integrazione verticale (valore aggiunto/fabbricato) (%)	27,8	28,1	28,6	---	25,1
Intensità energetica del valore aggiunto (T) (valore aggiunto in mln euro)	1,32	1,34	1,36	---	6,14
RISULTATI ECONOMICI					
Valore aggiunto per addetto (mg euro) (A)	45,9	47,2	48,6	---	65,7
Costo del lavoro per dipendente (mg euro) (B)	36,6	37,0	38,3	---	45,3
Competitività di costo (rapporto % tra A/B)	125,4	127,5	127,0	---	144,9
Rendibilità lorda (%) (d)	23,8	24,7	24,4	---	34,0
STRATEGIE					
Investimenti per addetto (mg di euro)	4,6	4,3	5,1	---	8,8
Imprese innovative (imprese con almeno 10 addetti) (%) (e)	---	63,1	---	---	66,5
Imprese che effettuano acquisti on-line (imprese con almeno 10 addetti) (%) (f) (g)	48,9	---	---	---	42,8
Imprese che effettuano vendite on-line (imprese con almeno 10 addetti) (%) (f)	9,6	7,8	7,6	---	12,1
Indice dei prezzi alla produzione sul mercato interno (2015=100)	101,5	102,4	103,7	104,6	101,9
Investimenti per il fabbisogno (incidenza % sugli investimenti fissi lordi)	0,7	0,6	0,6	---	1,4
INTERNAZIONALIZZAZIONE					
Imprese esportatrici (in % delle imprese del settore)	25,4	25,0	24,2	---	22,8
Esportazioni sul fatturato (%)	37,8	37,7	38,4	---	34,3
Intensità delle importazioni (importazioni di beni e servizi / consumi intermedi) (%) (b)	11,4	11,1	10,7	---	94,1
Esportazioni delle grandi imprese (in % del totale del settore)	5,1	-0,2	0,7	---	-5,6
Esportazioni delle grandi imprese (in % del totale del settore)	32,6	30,7	33,6	---	49,3
Indice dei prezzi alla produzione sul mercato estero (2015=100)	101,1	102,2	103,0	102,2	102,1
Fatturato prodotto all'estero (in % del fatturato interno) (c)	4,2	2,9	3,0	---	25,6
Valore aggiunto delle imprese a controllo estero (in % del totale del settore)	3,4	3,2	3,1	---	19,2
Indice sintetico di competitività (a)	87,1	86,7	89,4	---	100,0

(a) Per maggiori dettagli sui fonti, definizioni e metodologie si rinvia al database e alle note e avvertenze sulle informazioni settoriali.
 (b) Il dato dell'ultimo anno è stimato o provvisorio.
 (c) I dati si riferiscono all'insieme dei settori dei mobili e delle altre industrie manifatturiere.
 (d) Rapporto tra margine operativo lordo (separato dalla componente di remunerazione dei lavoratori dipendenti) e valore aggiunto.
 (e) Imprese che effettuano acquisti on-line (imprese con almeno 10 addetti).
 (f) Dati si riferiscono all'insieme dei settori dei mobili, delle altre industrie manifatturiere e delle riparazioni e manutenzioni.
 (g) Dal 2018 il dato relativo alle imprese che effettuano acquisti on-line non viene più rilevato.





Struttura occupazionale delle imprese - Anno 2019

Settore	Manifattura
VALORI ASSOLUTI	
Lavoratori indipendenti	22.284
Lavoratori dipendenti	107.902
Totale addetti	130.186
Lavoratori esteri	900
Lavoratori temporanei	5.887
VALORI PERCENTUALI (a)	
Lavoratori indipendenti	17,1
Lavoratori dipendenti	82,9
Totale addetti	100,0
Lavoratori esteri	0,7
Lavoratori temporanei	4,5

Fonte: Rapporto statistico dell'occupazione delle imprese - Anni occupazione
 (a) Percentuali calcolate sui totali degli addetti.



Indice della produzione industriale del settore e ciclo economico - Anni 2010-2022 (dati destagionalizzati) (a)



Agroalimentare

La vocazione internazionale del settore agroalimentare è testimoniata dai dati sul commercio internazionale: l'export è cresciuto nel corso degli anni e, dopo aver superato quota 50 miliardi di euro nel 2021, si è attestato intorno ai 60 miliardi di euro nel 2022. I principali prodotti esportati, secondo i dati dell'ICE, sono le bevande (11,5 miliardi di euro nel 2022), i prodotti da forno e i farinacei (6,4 miliardi di euro), i prodotti lattiero-caseari (5,4 miliardi di euro), la frutta e gli ortaggi lavorati e conservati (5 miliardi di euro) e gli altri prodotti alimentari riconducibili al codice Ateco 108 (10,7 miliardi di euro). I principali paesi di destinazione sono gli Stati Uniti, la Germania, la Francia e il Regno Unito.

Il prestigio che la produzione agroalimentare italiana ha acquisito sul mercato nazionale e internazionale è il risultato di un lungo lavoro che intreccia innovazione imprenditoriale, tradizioni territoriali, strategie per la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale e paesaggistico.

L'Italia è il Paese con il maggior numero di riconoscimenti conferiti dall'UE. Il settore *food* vantava, nel 2021 315 riconoscimenti tra Denominazione di origine protetta (DOP-171), Indicazione geografica protetta (IGP – 139) e Specialità tradizionale garantita (STG – 3). Nel settore viticolo, sono oltre 400 i vini con denominazione di origine controllata (DOC) e denominazione di origine controllata e garantita (DOCG).

Ciononostante, il potenziale inespresso è significativo, considerando che il numero di imprese esportatrici è pari al 13%, secondo i dati dell'Istat (rapporto sulla competitività dei settori produttivi 2023). Il settore agroalimentare può inoltre costituire un'opportunità per valorizzare le aree interne dell'appennino e in generale “marginali” e, attraverso interventi di contrasto ai rischi idrogeologici e alluvionali, mettere in sicurezza il territorio. Tali interventi si rendono necessari anche per un miglior uso e una più efficace tutela delle risorse idriche, in un contesto esposto agli effetti dei cambiamenti climatici.

Maggiori potenzialità poi possono essere sviluppate attraverso l'applicazione di nuove tecnologie capaci di aumentare la produttività di un settore troppo a lungo considerato a bassa intensità tecnologica. Ulteriori opportunità derivano inoltre dallo sviluppo del commercio online, che durante le varie fasi dell'emergenza sanitaria ha giocato un ruolo centrale in termini di distribuzione B2B e B2C, accelerando un processo già in atto. A tal fine sarebbe opportuno potenziare il credito d'imposta destinato al comparto agroalimentare per potenziamento della vendita on line dei propri prodotti, favorendo anche in questo caso l'assolvimento semplificato delle accise mediante l'introduzione di un sistema “one stop-shop”.

Uno strumento apprezzato dal settore è il contratto di filiera, consistente in un accordo stipulato tra i soggetti della filiera agroalimentare e il Ministero per rilanciare gli investimenti nel settore agroalimentare al fine di realizzare programmi d'investimento integrati a carattere interprofessionale e aventi rilevanza nazionale. Si ritiene poi importante lo sviluppo di strategie atte a valorizzare le produzioni di eccellenza regionali con il coinvolgimento dei principali soggetti della distribuzione (canali Ho.Re.Ca., GDO e DO).

Il settore è particolarmente esposto ai fenomeni di *italian sounding*, che si concretizzano in comportamenti di concorrenza sleale capaci di limitare la penetrazione dei prodotti agroalimentari all'estero.

Si auspica, sul versante internazionale, la definizione di soluzioni avverso tutte quelle forme di imitazione, contraffazione e falsificazione di prodotti agroalimentari legati al fenomeno dell'*italian sounding*, maturando una soluzione all'interno del quadro delle regole europee, in un'ottica di rilancio del multilateralismo commerciale. Infine, sempre sul versante internazionale, andrebbero valorizzate tutte quelle iniziative volte ad assicurare un'adeguata informazione ai consumatori sull'origine e le specificità dei prodotti che acquistano al fine di sostenere le nostre produzioni. Sarebbe altresì auspicabile la diffusione (da incentivare anche mediante specifici interventi) di forme di etichettature sui prodotti agroalimentari basate su "QR-code" e "blockchain", in grado di dare al consumatore non solo la certezza della originalità e qualità di quanto acquistato, ma anche di fidelizzarlo, offrendo al consumatore stesso la possibilità di un contatto diretto col produttore.

In ambito europeo, il riconoscimento delle denominazioni IGP e DOP ha contribuito a tutelare la specificità di molti prodotti; si è ravvisata la necessità di valutare l'estensione di tale tutela anche a prodotti ora esclusi, quali a titolo esemplificativo le salse, al fine di evitare che sfuggano alle maglie della normativa unionale prodotti alimentari che già costituiscono eccellenze del nostro Paese nel mercato internazionale. Ulteriore attenzione è da porre nei confronti dei cd. "trasformatori" del settore agroalimentare, ossia quelle attività produttive che hanno tale adeguata tutela ma che non rientrano specificatamente nei settori agricolo-vitivinicolo e che, per tale ragione, non vengono contemplate a livello nazionale con riguardo all'accessibilità ai bandi ministeriali.

Altrettanto utile potrebbe essere l'implementazione di sistemi di tracciabilità dei prodotti DOP/IGP.

Il regolamento (UE) 1169/2011, concernente le informazioni sugli alimenti ai consumatori, ha poi introdotto una articolata disciplina in materia, prendendo posizione tanto con riferimento alla questione della "nozione di origine" quanto sulle ipotesi che ne impongono l'inclusione fra le diciture obbligatorie in etichetta. L'obiettivo di informare il consumatore

sulla provenienza del prodotto, in quell'ambito può dirsi quindi in larga misura raggiunto. Piuttosto le problematiche risiedono, per l'industria alimentare italiana, nel modo in cui le informazioni sono presentate.

In alcuni Paesi sono stati introdotti sistemi di etichettatura per comunicare in modo semplice, attraverso una scala cromatica, i valori nutrizionali di un prodotto alimentare (il Nutri-score). Questi sistemi di etichettatura sono fuorvianti e tendono a penalizzare prodotti di eccellenza il cui consumo responsabile non reca danni alla salute. Il fatto che diversi Paesi abbiano adeguato il sistema di etichettatura in base alle proprie tradizioni enogastronomiche evidenzia come questo possa essere impiegato per favorire i prodotti nazionali e rappresentare un ostacolo al commercio.

Nel corso dell'indagine conoscitiva è, infatti, emersa la preoccupazione nei confronti della possibile adozione di un obbligo di etichettatura legata alla correlazione tra cibo e salute che arrechi ingiusto pregiudizio alla percezione di salubrità di alcuni prodotti di punta italiani, come i vini e i salumi.

Al momento, la Commissione europea non ha ancora stabilito quale sia il sistema armonizzato di etichettatura nutrizionale più efficace da adottare a livello comunitario ed ha postposto la propria decisione a fine 2023, nell'attesa di avere evidenze scientifiche solide a sostegno della propria scelta.

Il MIMIT ha informato la Commissione che, in collaborazione con il MASE, Salute e MAECI sta promuovendo il NutrInform battery, una proposta italiana di etichettatura fronte pacco riferita ai nutrienti presenti negli alimenti.

Il NutrInform Battery, sistema informativo e non direttivo, non utilizza colori ma mostra il contenuto di energia e nutrienti presenti nella porzione di alimento effettivamente consumata, attraverso il riempimento di una batteria. Il sistema è pertanto in grado di focalizzare l'attenzione del consumatore sulla porzione reale e sui relativi nutrienti, senza vietare o promuovere l'alimento e quindi "marchiare" i cibi in "buoni o "cattivi", come è invece tipico dell'impostazione direttiva rappresentata dal Nutriscore.

È stato rilevato che anche il piano di lotta contro il cancro sviluppato in sede europea e il rapporto di implementazione della strategia alcol dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, contengono proposte che – anche in termini di accesso alle misure promozionali – sono potenzialmente in grado di arrecare seri pregiudizi al vino italiano.

Sotto tale aspetto, appare di fondamentale importanza poter predisporre un adeguato piano di comunicazione utile a fornire ai consumatori le corrette informazioni, oggettive e scientifiche, sul consumo di vino, distinguendo il vino dalle altre bevande alcoliche e ponendo altresì un'ulteriore distinzione tra consumo moderato e abuso.

In generale, si ritiene utile valorizzare tutte quelle iniziative volte ad assicurare un'adeguata informazione ai consumatori sull'origine e le specificità dei prodotti che acquistano al fine di sostenere le nostre produzioni, anche in termini di qualità, promuovendo la Dieta mediterranea come modello di alimentazione sano ed equilibrato.

- Sul piano nazionale, da alcuni è stata segnalata la possibilità di aggiornare alcune norme che possono aiutare i produttori italiani a cogliere alcune opportunità di sviluppo. È il caso della regolamentazione dei vini a basso tenore alcolico (c.d. dealcolizzati). I vini dealcolizzati e/o parzialmente dealcolizzati sono diventati una parte del mercato comunitario europeo. Pertanto, è necessaria un'armonizzazione, nonché un allineamento, del T.U. del vino con la legislazione dell'Unione Europea.

- Il settore florovivaistico ha manifestato, infine, l'esigenza di valorizzare il comparto attraverso il potenziamento degli eventi fieristici, anche di rilievo internazionale, incrementando i B2B al fine di favorire il business tra buyers internazionali e sellers nazionali, nell'ottica di sviluppare l'esportazione del settore florovivaistico Made in Italy all'estero, perseguendo inoltre nuove politiche ad hoc di tutela del marchio italiano, la cui unicità transita dalle peculiarità dei singoli territori e dalle tradizioni seguite nella lavorazione.

Automotive

Nel settore automotive, secondo i dati Istat (Rapporto sulla competitività dei settori produttivi 2023) operano circa 2.350 imprese, di cui circa la metà esportatrici. Dopo la caduta del 2020 (-12,7%), le esportazioni in valore di autoveicoli sono cresciute del 15,0% nel 2021, riportandosi su un livello di poco superiore a quello del 2019 (+0,4%).

Il settore è fortemente investito dagli obiettivi di transizione ecologica e ciò impone scelte di politica industriale coerenti con gli obiettivi, ma anche sostenibili per il tessuto produttivo. La sfida consiste nell'innovare un settore preservando le eccellenze prodotte dalla tradizione.

Il principio della neutralità climatica richiede il conseguimento degli obiettivi di transizione ecologica attraverso le soluzioni che risultano più efficaci e rispondenti alle dinamiche industriali concretamente in corso o sviluppabili.

La "neutralità climatica" può essere conseguita, infatti, attraverso lo sviluppo della mobilità elettrica, ma anche con l'utilizzo di motori a combustione interna alimentati ad idrogeno "verde", a biocarburanti o a combustibili sintetici: il nostro territorio e numerose imprese italiane sono

già dotate di notevoli competenze in questi settori e la filiera della componentistica automotive potrebbe seguire queste tecnologie.

Si ritiene poi necessario, nell'ambito delle politiche europee e nazionali perseguire l'obiettivo della neutralità climatica al 2050 fissando obiettivi intermedi realizzabili e accompagnando il settore con politiche di sostegno all'innovazione e alla riconversione tecnologica.

In vista della revisione del testo della proposta di regolamento Euro 7, occorre quindi definire tempistiche attuative coerenti con i processi di certificazione e omologazione di costruttori e componentisti (in particolare per i produttori di sistemi frenanti e pneumatici). È poi fondamentale che ci sia un coordinamento con le regolamentazioni sui target CO2 e che siano previste prove di omologazione anche con combustibili rinnovabili per immatricolare dopo il 2035 veicoli che utilizzino carburanti "CO2 neutral".

Nel corso dell'indagine conoscitiva è emersa l'esigenza di sostenere, in particolare, gli investimenti in R&D nelle nuove tecnologie per la mobilità (elettrico - idrogeno, fuel cell e H2 ICE – carburanti rinnovabili). A tal fine, si auspica la predisposizione di un Green Industrial Plan ed una coerente revisione del quadro europeo sugli aiuti di stato.

La riconversione dell'attuale filiera richiede, inoltre, che le aziende con una connotazione più metalmeccanica oggi presenti ed operative sul territorio, possano in breve tempo acquisire un profilo più elettromeccanico e ricoprire un ruolo più di integratori dei nuovi sistemi di propulsione e trasmissione.

Tessile – Abbigliamento - Pelletteria

Nel settore tessile, secondo i dati Istat (Rapporto sulla competitività dei settori produttivi 2023) operano circa 11.609 imprese, di cui circa il 25,3% esportatrici. Nel settore della confezione degli articoli di abbigliamento e pelle operano 28.312 imprese, di cui il 18,3% esportatrici. Si tratta di settori cardine della moda italiana, pilastro del *made in Italy*. È fondamentale che quest'ultimo venga inteso per l'intera filiera produttiva e non soltanto – come sovente avviene – per la sola etichettatura.

L'industria manifatturiera tessile italiano è al primo posto in Europa, tenuto conto anche che dalla produzione interna è strumentale anche per numerosi brand di alta moda di altri paesi.

Nell'anno 2020 l'*export* in valore del settore dell'abbigliamento ha subito una contrazione (-16,5%), per poi espandersi nel 2021 (+17,5%) ma ciò non è stato sufficiente a recuperare il valore di *export* del 2019; nel confronto con tale anno, le esportazioni del settore sono diminuite quindi nel 2021 dell'1,9%.

I due Sistemi Locali del Lavoro con le quote maggiori di export del settore nel 2021 sono Milano e Firenze, con una decisa crescita delle

proprie esportazioni (+21,2% e +15,7% rispettivamente). Questi due Sistemi Locali, insieme a quello di Roma hanno maggiormente contribuito al recupero, seppur non completo, del livello pre-pandemia dell'export del settore (Istat, Dossier *Contributi alla ripresa del Made in Italy e segnali di vulnerabilità dei Sistemi Locali del Lavoro: i dati sull'export*, 6 marzo 2023).

Tavola 1. Primi 15 SLL per quota di export nel settore dell'abbigliamento nel 2021
(quote %2019 e 2021; variazione % export 2021/2019 e contributi alla variazione % export del settore)

REGIONE	SISTEMI LOCALI DEL LAVORO	Quota % 2019	Quota % 2021	Variazione % 2021/2019	Contributo alla variazione % 2021/2019 del settore
Lombardia	MILANO	14,3	17,7	21,2	3,0
Toscana	FIRENZE	8,3	9,7	15,7	1,3
Toscana	PRATO	4,1	4,5	6,3	0,3
Emilia-Romagna	BOLOGNA	3,5	3,7	3,9	0,1
Emilia-Romagna	REGGIO NELLEMLIA	3,5	3,3	-7,4	-0,3
Veneto	VILLAFRANCA DI VERONA	2,8	2,6	-9,8	-0,3
Lombardia	BUSTO ARSIZIO	2,8	2,3	-17,4	-0,5
Piemonte	BORGOSIESA	1,9	2,0	2,6	0,1
Lazio	ROMA	1,4	1,9	32,8	0,5
Umbria	PERUGIA	1,7	1,7	0,6	0,0
Veneto	VENEZIA	1,4	1,6	11,6	0,2
Veneto	THIENE	1,7	1,5	-8,8	-0,1
Emilia-Romagna	CARPI	1,6	1,5	-2,9	0,0
Veneto	TREVISO	1,9	1,5	-25,9	-0,5
Veneto	MONTEBELLUNA	1,3	1,4	4,4	0,1

Fonte: Istat, elaborazioni su dati di commercio estero e registri statistici delle imprese attive (Asia) e delle unità locali (Asia - UL)

Tavola 2. Sistemi Locali del Lavoro per maggiori contributi positivi/negativi alla variazione dell'export 2021/2019 del settore mobili.
Anni 2019-2021

(quote e variazioni %, contributi alla variazione % del settore)

REGIONE	SISTEMI LOCALI DEL LAVORO	Quota %			Variazione %			Contributo alla variazione % 2021/2019 del settore
		2019	2020	2021	2020/2019	2021/2020	2021/2019	
Lombardia	MILANO	14,3	14,3	17,7	-16,5	45,2	21,2	3,0
Toscana	FIRENZE	8,3	7,9	9,7	-19,7	44,1	15,7	1,3
Lazio	ROMA	1,4	1,4	1,9	-15,7	57,9	32,8	0,5
Piemonte	NOVARA	1,7	1,8	0,3	-11,7	-79,9	-82,3	-1,4
Emilia-Romagna	RIMINI	1,7	1,4	1,2	-32,1	0,2	-32,0	-0,5
Veneto	TREVISO	1,9	1,5	1,5	-30,1	6,1	-25,9	-0,5

Fonte: Istat, elaborazioni su dati di commercio estero e registri statistici delle imprese attive (Asia) e delle unità locali (Asia - UL)

Analogamente al settore dell'abbigliamento, anche quello degli articoli in pelle, dopo la forte contrazione nel 2020(-20,2%), ha avuto una crescita dell'export in valore nel 2021(+20,6%) anche se non sufficiente a recuperare il valore di export del 2019. Rispetto a tale anno, le esportazioni del settore degli articoli in pelle sono diminuite, nel 2021, dell'3,8%. Quasi tutti i principali Sistemi Locali, distribuiti prevalentemente tra le regioni del Nord e del Centro, hanno subito forti contrazioni delle vendite all'estero. Le due eccezioni importanti sono rappresentate dai Sistemi Locali con le quote maggiori di export del settore nel 2021, Firenze e Milano, che hanno fornito il contributo positivo più ampio all'export del settore. (Istat, Dossier *Contributi alla ripresa del Made in Italy e segnali di vulnerabilità dei Sistemi Locali del Lavoro: i dati sull'export*, 6 marzo 2023).

Tavola 1. Primi 15 SLL per quota di export nel settore degli articoli in pelle nel 2021

(quote %2019 e 2021; variazione % export 2021/2019 e contributi alla variazione % export del settore)

REGIONE	SISTEMI LOCALI DEL LAVORO	Quota % 2019	Quota % 2021	Variazione % 2021/2019	Contributo alla variazione % 2021/2019 del settore
Toscana	FIRENZE	14,7	23,1	51,4	7,5
Lombardia	MILANO	10,5	12,1	11,0	1,2
Veneto	ARZIGNANO	9,2	9,3	-2,2	-0,2
Veneto	MONTEBELLUNA	4,0	4,0	-4,1	-0,2
Veneto	PADOVA	3,5	3,2	-11,9	-0,4
Toscana	SAN MINIATO	3,8	3,0	-24,4	-0,9
Toscana	MONTEVARCHI	2,9	2,5	-18,1	-0,5
Emilia-Romagna	BOLOGNA	2,1	1,7	-22,0	-0,5
Lazio	ROMA	2,1	1,4	-34,3	-0,7
Marche	PORTO SANTELPIDIO	1,7	1,4	-20,3	-0,3
Marche	CIVITANOVA MARCHE	1,1	1,2	9,2	0,1
Veneto	VALDAGNO	1,3	1,0	-20,8	-0,3
Puglia	BARLETTA	1,0	1,0	-3,3	0,0
Lombardia	BUSTO ARSIZIO	1,3	1,0	-26,1	-0,3
Veneto	BASSANO DEL GRAPPA	0,9	0,9	1,1	0,0

Fonte: Istat, elaborazioni su dati di commercio estero e registri statistici delle imprese attive (Asia) e delle unità locali (Asia - UL)

Tavola 2. Sistemi Locali del Lavoro per maggiori contributi positivi/negativi alla variazione dell'export 2021/2019 del settore mobili.

Anni 2019-2021

(quote e variazioni %, contributi alla variazione % del settore)

REGIONE	SISTEMI LOCALI DEL LAVORO	Quota %			Variazione %			Contributo alla variazione % 2021/2019 del settore
		2019	2020	2021	2020/2019	2021/2020	2021/2019	
Toscana	FIRENZE	14,7	20,8	23,1	12,9	34,1	51,4	7,5
Lombardia	MILANO	10,5	10,4	12,1	-20,6	39,8	11,0	1,2
Veneto	VENEZIA	0,2	0,6	0,5	120,8	1,1	123,1	0,3
Toscana	SAN MINIATO	3,8	3,0	3,0	-37,7	21,3	-24,4	-0,9
Lazio	ROMA	2,1	1,1	1,4	-55,8	48,7	-34,3	-0,7
Toscana	MONTEVARCHI	2,9	3,7	2,5	1,0	-18,9	-18,1	-0,5

Fonte: Istat, elaborazioni su dati di commercio estero e registri statistici delle imprese attive (Asia) e delle unità locali (Asia - UL)

Nel 2022, i più recenti dati Istat confermano l'incremento dell'*export* per l'abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia (+16,4 per cento) (Istat, commercio con l'estero e prezzi all'import – tavole comunicato di febbraio 2023, e Rapporto competitività settori produttivi pag. 68).

Le imprese del settore, facenti parte dell'industria culturale e creativa italiana, sono chiamate ad investire in innovazione e nel *reskillinge upskilling* del proprio personale interno, di cui fanno parte numerosissimi artigiani detentori del *know-how* che ne rende unici i prodotti. Le risorse umane dovranno operare in un contesto aziendale del tutto nuovo, connotato da processi basati su tecnologie digitali innovative, dirompenti rispetto al passato, le quali perseguono al contempo i prioritari obiettivi di transizione ecologica.

Uno dei *focus* di intervento deve riguardare il miglioramento delle condizioni dei lavori, con particolare riferimento ai livelli salariali.

Nel corso dell'indagine, è pertanto emersa la necessità di poter contare su un piano nazionale per il settore moda nel suo complesso, che tuteli il settore da concorrenza sleale e dal *dumping* contrattuale e che ne valorizzi le produzioni, anche condividendo una programmazione con le parti sociali, con politiche di sostegno al lavoro caratterizzato da una forte presenza femminile. Fondamentali, in questi termini, sono le politiche per la formazione, anche con la creazione di nuove figure, quali l'*e-commerce manager* e il *sustainability manager*. Tali politiche, è stato dai più













osservato, dovrebbero considerare il potenziamento e l'estensione del credito d'imposta "Formazione 4.0", al fine di stimolare gli investimenti delle imprese nella formazione del personale sulle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle stesse (anche con "Academy aziendali") e nell'individuazione di sostegni appropriati all'ideazione e sostegno delle nuove collezioni. Rilevante, poi, l'educazione formativa a monte, nell'ambito di scuole del *made in Italy*, o di una maggiore interazione con le scuole secondarie, con percorsi ITS e anche universitari. Quindi, incentivi alla ricerca, allo sviluppo delle tecnologie informatiche e all'innovazione, ma anche politiche organizzative, comunicative e di *marketing* per essere in sintonia in un contesto commerciale in evoluzione. Fondamentale, poi, il supporto all'internazionalizzazione, con la costituzione di un fondo pluriennale per la moda *Made in Italy*.

Inoltre, anche in vista dell'entrata in vigore della direttiva europea sul tessile sostenibile, si ritiene imprescindibile agire sugli aiuti alle imprese del settore chiamate a orientare la propria produzione nell'ottica della transizione energetica ed ecologica.

In risposta a tali criticità il nuovo Piano d'azione europeo 2020 sull'economia circolare (COM/2020/98) individua il tessile tra i settori strategici per il raggiungimento degli obiettivi di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti e l'incremento sostanziale del riciclaggio dei rifiuti urbani e dei rifiuti d'imballaggio. In fase di recepimento delle direttive rientranti nel pacchetto europeo sull'economia circolare, il decreto legislativo n. 116 del 2020 ha previsto l'adozione di un Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, nell'ambito del quale risulta fondamentale la creazione di sistemi che promuovano attività di riparazione e di riutilizzo anche per il settore tessile. L'Italia ha inoltre fissato al 2022 l'avvio della raccolta differenziata per i tessili, anticipando la soglia stabilita a livello comunitario per il 2025.

L'abbigliamento costituisce una delle maggiori motivazioni che sorreggono lo *shopping tourism*. Le città maggiormente richieste sono Roma, Milano e Firenze per le provenienze da Belgio, Spagna e Russia. Oggi questa dinamica soffre delle conseguenze del conflitto in Ucraina e occorre sostenere questa filiera puntando parzialmente sul recupero di questo mercato e in ogni caso sul posizionamento competitivo verso altri mercati con alta capacità di spesa come quello statunitense, i mercati mediorientali e asiatici.

Industria tessile – Fonte: Istat “Rapporto sulla competitività dei settori produttivi”, anno 2023 (allegato statistico)



INDICATORE (a)	2018	2019	2020	2021	Totale manifattura ultimo anno
CARATTERISTICHE STRUTTURALI					
Numero di imprese	12.627	11.778	11.059	...	360.929
Numero di addetti	114.274	112.717	107.517	...	3.744.966
Valore aggiunto (% sul totale manifattura)	2,5	2,4	2,1	...	100,0
Valore aggiunto delle grandi imprese (in % del totale del settore)	22,6	21,6	18,0	...	39,9
Numero di impreseotate (b)	552	516	420	...	14.160
Numero di impreseotate (b)	672	792	725	...	22.450
Rapporto di concentrazione (CR3) (%)	5,9	6,5	5,4
Integrazione verticale (valore aggiunto/intermedio) (%)	29,6	29,4	29,0	...	25,7
Intensità energetica del valore aggiunto (T/valore aggiunto in mln euro)	5,96	5,49	5,74	...	6,09
RISULTATI ECONOMICI					
Valore aggiunto per addetto (mg euro) (A)	54,6	53,9	44,2	...	60,0
Costo del lavoro per dipendente (mg euro) (B)	38,7	39,0	33,4	...	42,0
Competitività di costo (rispetto % tra AB)	143,0	138,1	132,3	...	142,8
Rendibilità lorda (%) (C)	32,0	30,3	27,4	...	33,1
STRATEGIE					
Investimenti per addetto (mg di euro)	6,4	5,7	5,4	...	8,7
Imprese innovatrici (imprese con almeno 10 addetti) (%) (e)	71,0	...	59,0	...	59,3
Imprese che effettuano acquisti on-line (imprese con almeno 10 addetti) (%) (c) (d)
Imprese che effettuano vendite on-line (imprese con almeno 10 addetti) (%) (c)
Indice dei prezzi alla produzione sul mercato interno (2015=100)	102,5	104,5	104,5	...	99,4
Investimenti per la tutela ambientale (incidenza % sugli investimenti fisici lordi)	0,8	1,5	1,2	...	2,4
INTERNAZIONALIZZAZIONE					
Imprese esportatrici (in % delle imprese del settore)	26,4	26,8	25,3	...	22,0
Esportazioni sul fatturato (%)	39,5	39,6	37,0	...	35,3
Intensità delle importazioni (importazioni di beni e servizi / consumi intermedi) (%) (b)	36,9	36,7	39,9	...	33,7
Esportazioni delle imprese del settore (variazioni annue) (%)	3,6	-2,6	-25,8	...	-9,7
Esportazioni delle grandi imprese (in % del totale del settore)	32,3	31,8	25,2	...	48,8
Indice dei prezzi alla produzione sul mercato estero (2015=100)	101,5	103,9	103,9	...	97,8
Fatturato prodotto all'estero (in % del fatturato interno) (f)	9,5	9,8	10,4	...	25,2
Valore aggiunto delle imprese a consorzio estero (in % del totale del settore)	10,7	11,7	8,1	...	20,0
Indice sintetico di competitività (g)	92,6	91,3	85,2	...	100,0

(a) Per maggiori dettagli su fonti, definizioni e metodologie si rinvia al database e alle note e avvertenze sulle informazioni settoriali.
 (b) Il dato del ultimo anno è stimato o provvisorio.
 (c) I dati si riferiscono all'insieme dei settori tessile, abbigliamento e pell.
 (d) I dati si riferiscono all'insieme dei settori tessile, abbigliamento e pell. e al settore di remunerazione dei lavoratori indipendenti e valore aggiunto.
 (e) I dati si riferiscono al primo che si conclude nell'anno considerato.
 (f) I dati si riferiscono all'insieme dei settori tessile, abbigliamento e pell.
 (g) Dal 2018 il dato relativo alle imprese che effettuano acquisti on-line non viene più rilevato.

Struttura occupazionale delle imprese - Anno 2020	Settore	Manifattura
VALORI ASSOLUTI		
Lavoratori indipendenti	13.733	494.652
Lavoratori dipendenti	93.794	3.202.305
Totale addetti	107.517	3.744.966
Lavoratori esteri	1.865	58.037
Lavoratori temporanei	2.340	144.590
VALORI PERCENTUALI (a)		
Lavoratori indipendenti	12,8	11,3
Lavoratori dipendenti	87,2	88,7
Totale addetti	100,0	100,0
Lavoratori esteri	1,7	1,5
Lavoratori temporanei	2,2	3,9

Fonte: Registro statistico dell'occupazione delle imprese - Area occupazione
 (a) Percentuali calcolate sul totale degli addetti.

Confezione articoli abbigliamento e pelle – Fonte: Istat “Rapporto sulla competitività dei settori produttivi”, anno 2023 (allegato statistico)

INDICATORE (a)	2018	2019	2020	2021	2022	Totale massimo storico anno
CARATTERISTICHE STRUTTURALI						
Numero di imprese	28.737	29.774	28.312	---	38.312	860.929
Numero di addetti	202.382	197.794	202.896	---	202.896	3.744.966
Valore aggiunto (% sul totale manifatturiero)	3,3	3,7	3,3	---	3,3	100,0
Valore aggiunto delle grandi imprese (% del totale del settore)	32,0	36,5	36,5	---	39,9	100,0
Numero di imprese cessate (b)	2.536	2.698	1.770	---	14.160	---
Numero di imprese cessate (b)	2.273	3.195	3.162	---	22.480	---
Rapporto di concentrazione (CR5) (%)	16,6	19,6	20,5	---	21,5	---
Integrazione verticale (valore aggiunto/fabbricato) (%)	26,4	27,5	26,2	---	26,2	25,7
Intenzioni energetiche del valore aggiunto (1) (valore aggiunto in mln euro)	0,64	0,82	0,74	---	0,74	6,69
RISULTATI ECONOMICI						
Valore aggiunto per addetto (mgd euro) (A)	39,8	43,6	36,2	---	36,2	60,0
Costo del lavoro per dipendente (mgd euro) (B)	30,4	31,1	27,6	---	27,6	42,0
Competitività di costo (rapporto % tra A/B)	130,9	140,3	131,0	---	131,0	142,6
Resilienza lorda (%) (d)	27,5	32,4	27,7	---	27,7	33,1
STRATEGIE						
Investimenti per addetto (mgd di euro)	4,3	2,4	2,1	---	2,1	8,7
Imprese innovative (Imprese con almeno 10 addetti) (%) (e)	54,3	---	42,8	---	42,8	59,3
Imprese che effettuano acquisti on-line (Imprese con almeno 10 addetti) (%) (C) (f)	---	---	---	---	---	---
Imprese che effettuano vendite on-line (Imprese con almeno 10 addetti) (%) (C) (f)	13,2	11,6	8,7	---	15,7	13,7
Indice dei prezzi alla produzione sul mercato interno (2015=100)	100,9	101,6	101,3	93,2	99,4	99,4
Investimenti per la tutela ambientale (incidenza % sugli investimenti fissi lordi)	0,1	0,1	0,4	---	2,4	2,4
INTERNAZIONALIZZAZIONE						
Imprese esportatrici (in % delle imprese del settore)	18,9	18,8	18,3	---	22,0	22,0
Esportazioni sul fatturato (%)	40,6	38,0	38,3	---	35,3	35,3
Interessi delle importazioni (importazioni di beni e servizi / consumi intermedi) (%) (g)	25,5	28,4	25,1	---	33,7	33,7
Esportazioni delle imprese del settore (esclusioni estere) (%)	5,6	7,4	10,0	---	10,0	10,0
Esportazioni delle grandi imprese (in % del totale del settore)	47,2	48,3	50,6	---	48,6	48,6
Indice dei prezzi alla produzione sul mercato estero (2015=100)	103,7	104,9	106,9	98,7	97,8	97,8
Fabbricato prodotto all'estero (in % del fatturato interno) (f)	9,5	9,8	10,4	---	25,2	25,2
Valore aggiunto delle imprese a controllo estero (in % del totale del settore) (g)	9,7	11,8	12,1	---	20,0	20,0
Indice sintetico di competitività (a)	87,7	85,5	86,2	---	100,0	100,0

(a) Per maggiori dettagli su fonti, definizioni e metodologie si rinvia ai database e alle note e avvertenze sulle informazioni settoriali.
 (b) Il dato dell'ultimo anno è stimato o provvisorio.
 (c) I dati si riferiscono all'insieme dei settori tessile, abbigliamento e pell.
 (d) Rapporto tra margine operativo lordo (depurato dalla componente di remunerazione dei lavoratori indipendenti) e valore aggiunto.
 (e) Imprese innovative: imprese che hanno investito almeno il 4% del fatturato in ricerca e sviluppo.
 (f) I dati si riferiscono all'insieme dei settori tessile e abbigliamento.
 (g) I dati si riferiscono all'insieme dei settori abbigliamento e pell.
 (h) Dal 2018 il dato relativo alle imprese che effettuano acquisti on-line non viene più rilevato.

Struttura occupazionale delle imprese - Anno 2020

	Settore	Manifattura
VALORI ASSOLUTI		
Lavoratori indipendenti	29.739	424.662
Lavoratori dipendenti	172.857	3.320.305
Totale addetti	202.596	3.744.966
Lavoratori esteri	1.922	58.037
Lavoratori temporanei	1.991	144.590
VALORI PERCENTUALI (a)		
Lavoratori indipendenti	14,7	11,3
Lavoratori dipendenti	85,3	88,7
Totale addetti	100,0	100,0
Lavoratori esteri	0,9	1,5
Lavoratori temporanei	1,0	3,9

Fonte: Registro statistico dell'occupazione delle imprese - Acsa occupazione
 (a) Percentuali calcolate sul totale degli addetti.

Indice della produzione industriale del settore e ciclo economico - Anni 2011-2023 (dati destagionalizzati) (a)

Fonte: Indagine mensile sulla produzione industriale
 (a) L'area ombrata rappresenta i periodi di recessione del settore manifatturiero.

Indice della produzione industriale del settore e ciclo economico - Anni 2017-2022 (dati destagionalizzati) (a)

Fonte: Indagine mensile sulla fiducia delle imprese manifatturiere
 (a) L'area ombrata rappresenta i periodi di recessione del settore manifatturiero.

Esportazioni del settore e media manifatturiera - Anni 2010-2022 (variazioni rispetto allo stesso mese dell'anno precedente)

Fonte: Statistiche del commercio con l'estero

Esportazioni del settore e media manifatturiera - Anni 2017-2022 (in percentuale, dati destagionalizzati) (a)

Fonte: Indagine mensile sulla fiducia delle imprese manifatturiere
 (a) I dati indicano condizioni di accesso al credito meno favorevoli e la percentuale di quelle che indicano condizioni di accesso al credito più favorevoli.

Indice di tensione creditizia del settore e media manifatturiera - Anni 2017-2022 (a)

Fonte: Indagine mensile sulla fiducia delle imprese manifatturiere
 (a) I dati indicano condizioni di accesso al credito meno favorevoli e la percentuale di quelle che indicano condizioni di accesso al credito più favorevoli.

Incidenza dell'export sul fatturato per le imprese esportatrici del settore e media manifatturiera - Anni 2017-2022 (in percentuale, dati destagionalizzati)

Fonte: Indagine mensile sul fatturato e ordini

Clima di fiducia del settore e ciclo economico - Anni 2011-2023 (dati destagionalizzati) (a)

Fonte: Indagine mensile sulla fiducia delle imprese manifatturiere
 (a) L'area ombrata rappresenta i periodi di recessione del settore manifatturiero.

Grado di utilizzo degli impianti del settore e media manifatturiera - Anni 2017-2022 (in percentuale, dati destagionalizzati)

Fonte: Indagine mensile sulla fiducia delle imprese manifatturiere
 (a) L'area ombrata rappresenta i periodi di recessione del settore manifatturiero.

Tasso di natalità delle imprese - Anni 2016-2020 (a)

Fonte: Istat

(a) Numero medio di imprese nate sul numero medio di imprese attive

Conclusioni

I dati raccolti nel corso dell'indagine conoscitiva hanno evidenziato una generalizzata crescita del commercio internazionale dopo la crisi pandemica anche su mercati in cui l'Italia vanta una lunga tradizione di presenza e sedimentazione, un incremento della domanda di prodotti scambiati con nuove opportunità di sviluppo per le imprese ad alto tasso di innovazione, nonostante nuovi livelli di concorrenza.

Il *Made in Italy* ha mantenuto una posizione di rilievo nell'economia globale e, come dimostrano i dati sull'*export*, continua a costituire un *asset* importante per il Paese anche in un nuovo contesto, caratterizzato dal rallentamento della globalizzazione, dall'emergere di orientamenti protezionistici, dalla trasformazione delle catene globali del valore conseguente alla crisi pandemica e da tensioni sui prezzi dei prodotti energetici e delle materie prime acuitesi con l'aggressione dell'Ucraina da parte della Russia. Le Istituzioni sono chiamate a fornire gli strumenti e la cornice idonei a valorizzare il *Made in Italy*, un patrimonio di tradizione e reputazione accumulato nel tempo con la passione per il proprio mestiere, la dedizione, il saper fare e innovare di imprenditori, artigiani e lavoratori.

I recenti e i presenti fenomeni internazionali sopra ricordati hanno messo in rilievo vecchi e nuovi nodi da sciogliere per sostenere il *Made in Italy* dinanzi alle attuali e future sfide globali; detti aspetti sono emersi anche nel corso delle audizioni, unitamente ad alcune proposte che qui si riportano come contributo all'espansione delle politiche pubbliche da sviluppare nel corso della Legislatura.

Alle tendenze neoprotezionistiche di molti paesi, che si concretizzano in barriere tariffarie e non ai prodotti italiani, occorre far fronte monitorando il processo di ratifica degli accordi di libero scambio recentemente sottoscritti, e rilanciando, in sede europea, una politica commerciale trasparente, capace di dettare regole comuni e non discriminatorie per la libera circolazione di merci e servizi, verso i mercati tradizionali e quelli con più elevato potenziale per il *Made in Italy*. Nel quadro di tali accordi è necessario prevedere il riconoscimento delle certificazioni validamente rilasciate in Italia, ampliandone le categorie d'eccellenza nell'ambito del settore agroalimentare, ovunque siano equiparabili a quelle richieste all'estero. Tale azione va accompagnata da un'attenta e puntuale disamina delle condizioni di detti accordi e trattati, così da verificare la salvaguardia dell'interesse nazionale e il rispetto del principio di reciprocità fra paesi sottoscrittori.

- A livello istituzionale, è opportuno mettere a sistema e coordinare al meglio le azioni, le risorse e le competenze in capo ai diversi attori, valutando l'attivazione di una cabina di regia consultiva che comprenda gli attori istituzionali interessati, a partire da ICE-Agenzia nel mondo. E' opportuno riconoscere il ruolo strategico che possono svolgere Unioncamere, le Camere di Commercio italiane, le Camere di Commercio all'estero e le associazioni di categoria nell'organizzazione e nello svolgimento di attività di promozione del *Made in Italy* (quali fiere, missioni all'estero, incontri b2b e

con le GDO presenti nei mercati nazionali) e di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese. Da segnalare l'esigenza del sostegno alle fiere che si tengono in Italia di portata internazionale, su diversi settori.

- Le imprese hanno valutato positivamente alcuni strumenti in essere per la promozione dell'internazionalizzazione (quali le misure gestite da Simest per il finanziamento delle spese per *Temporary Export Manager*, la partecipazione a fiere internazionali e mostre, progetti di *e-commerce*, etc.), ma chiedono una semplificazione delle procedure di accesso agli strumenti agevolativi e una continuità nella loro fruibilità. In particolare, è emersa l'esigenza di semplificare e garantire continuità alle misure di finanza agevolata messe in campo. Anche in considerazione della crescente importanza del commercio digitale, si reputa fondamentale, in particolare, la riproposizione di bandi per il finanziamento di progetti di "*Temporary Export Manager*", che includano anche le competenze digitali (D-TEM), destinate a tutte le imprese e non solo a quelle manifatturiere.

- La tutela del *Made in Italy* e la lotta alla contraffazione e all'*italian sounding* (che sottraggono ogni anno alle nostre imprese una quota di mercato pari a oltre cento miliardi di euro vanno condotte con determinazione, attraverso politiche concordate a livello europeo, accordi commerciali multilaterali e con i Paesi dove più trovano sviluppo i fenomeni di *italian sounding* e contraffazione, nonché attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie come la *blockchain* per il tracciamento delle materie prime e dei processi di produzione e distribuzione. A tal fine, si rileva l'opportunità di definire un quadro normativo certo per le applicazioni della *blockchain*, promuovendo la formazione su tale tecnologia e sostenendo le filiere che la integrano nei cicli di produzione e distribuzione.

- Per garantire adeguati livelli di qualità del prodotto italiano è emersa da più parti l'esigenza di sviluppare filiere produttive nazionali sin dall'approvvigionamento della materia prima in ogni settore merceologico, strutturando le condizioni normative e di incentivazioni anche fiscali, fino alla creazione di un fondo sovrano dedicato alle filiere del *Made in Italy*.

- Per una più efficace tutela di marchi e brevetti all'estero, si rende opportuno rafforzare la capacità delle rappresentanze nazionali all'estero di dare supporto alle imprese, specie se MPMI, e riconoscere contributi ed agevolazioni fiscali a parziale compensazione dei costi che esse sostengono per far valere i propri diritti di proprietà intellettuale all'estero.

- Quanto alla sostenibilità ambientale dei prodotti e dei processi, si ritiene opportuna una prosecuzione delle misure di promozione dell'innovazione, dell'aggiornamento professionale e della riconversione e trasformazione dei processi, anche in chiave digitale, intrapreso con il Piano Industria 4.0 e Transizione 4.0., nonché l'incentivazione e il sostegno agli approcci al riciclo, e *re-manufacturing*, favorendo metodologie di *eco-design*

- Il settore hi tech riveste un ruolo fondamentale nella competitività internazionale del paese Italia, per questo vanno adeguatamente sviluppate filiere nazionali, anche

sostenute dalla creazione di un fondo sovrano, dai micro chip alle nuove tecnologie fino all'intelligenza artificiale, in sinergia con le università ed i centri di ricerca pubblici e privati.

- Per valorizzare le sinergie tra turismo e *Made in Italy*, si ritiene opportuno strutturare un piano strategico di promozione internazionale mettendo a sistema le azioni già in essere, aumentando la disponibilità di dati e le statistiche pubbliche nonché promuovendo la digitalizzazione dei servizi turistici. Il made in Italy va valorizzato in Italia per favorire positive ricadute economiche ed occupazionali sul territorio, facendo conoscere al turista in loco prodotti di cui poi diventa ambasciatore nel proprio paese. Vanno quindi individuati incentivi e contributi per i mercati regionali, di artigianato artistico, per eventi fieristici legati alle tradizioni locali, anche riducendo la soglia per l'accesso al *tax free* e sostenendo i comuni nella predisposizione ed ammodernamento degli spazi con attrezzature ed impianti funzionali alle attività ambulanti.

- Si ritiene altresì importante adottare misure per favorire la destagionalizzazione del turismo, soprattutto nelle aree dove questo rimane concentrato nei pochi mesi estivi (turismo balneare, ma anche turismo dei borghi e delle aree interne), rafforzando i distretti turistici al fine di metterli in grado di fornire pacchetti integrati fuori stagione a prezzi adeguati, in particolare nelle aree del Paese dove il clima è più favorevole

- Per migliorare i livelli di integrazione tra Istruzione e sistema formativo e opportunità offerte dal sistema produttivo è auspicabile una più stretta integrazione tra scuola e lavoro, la creazione di nuovi percorsi formativi che preparino le professionalità necessarie oggi carenti (anche in ambito STEM, dove la situazione italiana è sotto la media europea) e la rimozione degli ostacoli di carattere amministrativo che ritardano l'accesso dei giovani al mondo del lavoro. Si propone, in particolare, di individuare una Rete di istituti scolastici con sedi presso i distretti del *Made in Italy*, coordinati dal MIMIT e sostenuti dagli imprenditori che rappresentano l'eccellenza del *Made in Italy*. Gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) recentemente riformati con la legge 15 luglio 2022 n. 99, sono il punto di avvio della rete estendendone le competenze come "ITS Academy per il Made in Italy". E' quindi emersa l'importanza di valorizzarli e rafforzarli nell'ambito del citato processo di riforma, garantendo la qualità della formazione impartita ed evidenziando l'importanza del sapere tecnico e tecnologico nella comunità scolastica e tra i giovani. La partecipazione delle imprese alla formazione può passare anche attraverso la promozione di centri di formazione interni alle aziende, così anche da creare una nuova classe di giovani con cultura imprenditoriale e conoscenza delle lavorazioni industriali e artigianali, che li renda pronti per l'inserimento nel mondo del lavoro quale che sia il ruolo ricoperto.

- Altro fattore di competitività oggetto d'esame nel corso dell'indagine conoscitiva è stato quello relativo al costo dell'energia, delle materie prime e delle importazioni strategiche. Si rende opportuno proseguire la diversificazione degli approvvigionamenti, in specie nel settore del gas, proseguire il cammino di sviluppo delle fonti rinnovabili, dell'autoconsumo e delle "comunità energetiche" e favorire,

anche attraverso una semplificazione amministrativa, l'incremento della produzione nazionale di materie prime esistenti

- La crisi pandemica ha aumentato la consapevolezza del ruolo svolto dall'*e-commerce*; è opportuno, pertanto, superare l'attuale *digital divide*, specie per quanto concerne le aree non urbane più scarsamente infrastrutturate, promuovendola formazione professionale nel campo digitale.

- Si ritiene opportuno promuovere partnership strategiche tra imprese tradizionali del *Made in Italy* e *Start-up* innovative e l'integrazione di queste ultime nelle catene internazionali del valore, nonché favorire la crescita delle *Start-up* rimuovendo gli ostacoli impliciti presenti nel sistema regolatorio.

- Va posta la massima attenzione nelle tradizioni locali, nel mantenimento e recupero degli antichi mestieri, sostenendo le attività esistenti ed incentivando giovani che si avvicinano alla bottega, prevedendo sgravi previdenziali e fiscali totali per gli apprendisti e la detassazione integrale per le nuove attività sopra indicate.

- La pressione fiscale italiana più alta della media europea rappresenta uno svantaggio competitivo per le imprese italiane. Si auspica che con la prossima riforma fiscale si proceda ad una semplificazione del sistema tra i più complessi al mondo e si riduca la tassazione per tutti i contribuenti e si introducano strumenti per rendere fiscalmente neutra la scelta della forma giuridica dell'attività di impresa, per favorire il reinvestimento degli utili in azienda e per favorire attività di internazionalizzazione. Nel corso dell'indagine conoscitiva è emersa poi l'opportunità di affrontare il tema del costo del lavoro e della riduzione del cuneo fiscale, anche attraverso l'introduzione di un "superammortamento lavoro", una deduzione al 200 per cento sull'incremento dei costi per il personale calcolati sulla media del triennio precedente. È emersa inoltre l'esigenza di porre in essere iniziative volte al contrasto del dumping sociale e contrattuale per garantire un contesto informato al principio della concorrenza leale.

- Si attendono vantaggi per la promozione del *Made in Italy* dalle semplificazioni delle procedure amministrative connesse all'avvio e all'esercizio dell'attività di impresa e di *export*, nelle procedure di concessione degli incentivi, che devono essere improntate all'attuazione del principio "*once only*", delle procedure di accesso alle risorse finanziarie concesse dal mondo bancario e dalle semplificazioni burocratiche per aiutare le imprese del *Made in Italy* nel commercio con l'estero.

- Lo sviluppo di una rete di trasporti moderna, digitalizzata, sostenibile e interconnessa contribuisce a migliorare la competitività del Paese, in particolare al *Sud* e, dunque, il potenziamento delle reti di trasporto (ferroviarie, aeroportuali, portuali e autostradali) anche degli assi trasversali est ovest nonché la costituzione di piattaforme di logistica nazionali capaci di facilitare l'*export* di prodotti (quali ad esempio, quelli agroalimentari) sono temi sui quali appare opportuno concentrarsi per migliorare la capacità di accesso al mercato dei prodotti italiani. Sul fronte nautico è stata ravvisata la necessità, in particolare, di attuare un articolato programma di semplificazioni procedurali, cui si connette una maggiore digitalizzazione degli adempimenti prescritti per le navi e per i lavoratori marittimi, per evitare il rischio di *flagging out*, ovvero di

vedere compagnie armatoriali lasciare la bandiera italiana a vantaggio di Paesi europei con una burocrazia più snella.

- Sia per l'arredamento, che per il settore pelletteria - tessile- e della moda, si rileva l'opportunità di un piano nazionale di settore, nel quale un ruolo essenziale sia svolto dalla formazione, dal sostegno alla ricerca, comprendendo anche la creazione di nuove collezioni e modelli, e allo sviluppo in chiave sostenibile e, sul piano dell'internazionalizzazione, dal sostegno alla partecipazione a fiere ed eventi internazionali e all'accesso all'*e-commerce*.

- Il settore *automotive* è fortemente investito dagli obiettivi di transizione ecologica e ciò impone scelte di politica industriale coerenti con gli obiettivi, ma anche sostenibili per il tessuto produttivo e sociale, tutelando per l'appunto il preesistente. In vista della neutralità climatica al 2050 si ritiene necessario perseguire obiettivi intermedi realizzabili, accompagnando il settore con politiche di sostegno all'innovazione e alla riconversione tecnologica.

- Per il settore moda, è opportuno implementare le forme di tutela del settore dalla concorrenza sleale e dal *dumping* contrattuale di paesi esteri a minori tutele sociali ed ambientali; vanno individuate azioni con le parti sociali per realizzare politiche di sostegno al lavoro; visto l'elevata presenza femminile che caratterizza il comparto è importante definire iniziative per favorire l'occupazione e l'alternanza famiglia azienda. Il settore soffre delle conseguenze del conflitto in Ucraina e, dunque, occorre sostenere questa filiera puntando verso altri mercati con alta capacità di spesa come quello statunitense, i mercati mediorientali e asiatici.

- Il settore agroalimentare è particolarmente esposto ai fenomeni di *italian sounding*. Si auspica, quindi la definizione di azioni di contrasto alla contraffazione sul piano internazionale, maturando una soluzione all'interno del quadro delle regole europee, in un'ottica di rilancio del multilateralismo commerciale. Sempre sul versante internazionale, andrebbero valorizzate le iniziative volte ad assicurare un'adeguata informazione ai consumatori sull'origine e la specificità dei prodotti. E' emersa contrarietà nei confronti di un obbligo di etichettatura legata alla correlazione tra cibo e salute ("*Nutri-Score*") che arrechi ingiusto pregiudizio alla percezione di salubrità di alcuni prodotti di punta italiani (come i vini e i salumi). Si ritiene, infine, necessario sostenere lo sviluppo di nuove tecnologie capaci di aumentare la produttività di un settore troppo a lungo considerato a bassa intensità tecnologica. Il settore florovivaistico ha manifestato l'esigenza di valorizzare il comparto attraverso il potenziamento degli eventi fieristici, anche di rilievo internazionale, al fine di ampliare il mercato internazionale, evidenziando l'opportunità di misure normative finalizzate a tutelare il marchio italiano, che rappresenta anche in questo settore una peculiare eccellenza a livello europeo ed internazionale.

In conclusione, ciò che emerge a chiare lettere da questo lavoro di indagine conoscitiva sul *Made in Italy*, svolto a 360 gradi, in tutte le sue forme e declinazioni, dai settori più tradizionali e noti a quelli meno conosciuti fuori dalla cerchia degli specialisti, è la profonda e marcata carica di autenticità che contraddistingue il brand. Una vasta

gamma percettiva che va oltre l'utilizzo o la fruizione fisica del bene o servizio, ma che concerne e abbraccia tutto ciò che a esso si può ricondurre. Azioni e provvedimenti realmente incisivi nella valorizzazione e tutela del *Made in Italy* devono guardare a una strategia complessiva, che riconduca l'insieme delle iniziative specifiche intraprese, in ciascun settore produttivo (così come dettagliato nel presente documento), a una visione programmatica e sistemica del tutto, in cui non solo la manifattura ma anche l'utilizzatore/fruitor finale si senta pienamente coinvolto.

Il *Made in Italy* è in grado di suscitare emozione e riconoscimento, facendo leva sul cosiddetto "*country of origin effect*". Che non è solo il risultato della sommatoria di *know how* di eccellenza in differenti segmenti economici e produttivi, ottenuti grazie all'ingegno e al talento che storicamente caratterizzano le comunità che vivono e operano sui nostri Territori. Trattasi di qualche cosa di più, soprattutto di più pervasivo, capace di attingere non solo alle caratteristiche fisiche, meccaniche ed estetiche di un bene o servizio, ma anche alla dimensione più intima e caratteristica dell'umanità che ci sta dietro. Fatta di e da Persone: con tutto il suo portato di cultura, dinamiche sociali, tradizioni e anche capacità di innovare.

Perché il *Made in Italy* è non soltanto un "modo di fare" ma soprattutto un "modo di essere".

ALLEGATO 3

Schema di decreto ministeriale concernente disciplina dei criteri e delle modalità per l'ingresso consapevole dei clienti domestici nel mercato libero dell'energia elettrica. Atto n. 44.

PROPOSTA DI PARERE

La X Commissione (Attività produttive), esaminato lo Schema di decreto ministeriale concernente disciplina dei criteri e delle modalità per l'ingresso consapevole dei clienti domestici nel mercato libero dell'energia elettrica;

ricordato che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prevede il completamento del processo di piena liberalizzazione nel settore previsto entro il 2023, attraverso l'adozione di regole finalizzate ad assicurare un passaggio consapevole e trasparente al mercato libero da parte della clientela domestica e delle microimprese, anche seguendo il modello già adottato per il servizio a tutele gradualità, fissando tetti alla quota di mercato e potenziando la trasparenza delle bollette per garantire maggiore certezza ai consumatori;

visti i pareri espressi dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato;

rilevato che lo schema di decreto prevede, all'articolo 1, che ai clienti vulnerabili continui ad applicarsi il servizio di maggior tutela fino all'adozione delle misure previste dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;

considerato che il successivo articolo 2 prevede, alla data di cessazione del servizio di maggior tutela, l'assegnazione dei clienti domestici non vulnerabili che non abbiano stipulato un contratto per la fornitura di energia elettrica al servizio a tutele gradualità, erogato da operatori individuati entro il 10 gennaio 2024 sulla base di procedure concorsuali svolte in relazione a una pluralità di aree territoriali;

rilevato altresì che il medesimo articolo 2 prevede una soglia massima pari al

35 per cento delle aree territoriali aggiudicabili e un periodo massimo di esercizio del servizio di quattro anni;

visto che l'articolo 3 dispone che dal 1° aprile 2027 il servizio a tutele gradualità assolva esclusivamente alle funzioni di servizio di ultima istanza per garantire la continuità della fornitura alle piccole imprese, alle microimprese e ai clienti domestici non vulnerabili;

posto che l'articolo 2, comma 4 e l'articolo 3, comma 2 prevedono che il fornitore del servizio a tutele gradualità informi gli utenti, in vista della cessazione di tale servizio, della possibilità di scegliere un altro fornitore nel libero mercato o una qualsiasi offerta di mercato libero del medesimo esercente e che, altrimenti, sarà fornito dal medesimo esercente sulla base della sua offerta di mercato libero più favorevole,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di intervenire quanto prima in via normativa, disciplinando la cessazione del servizio di maggior tutela per i clienti vulnerabili, in modo da non creare distorsioni nel mercato e di prevedere che non possano accedere alle condizioni di maggior tutela i clienti già serviti sul mercato libero;

b) valuti il Governo l'opportunità di prevedere un prezzo base con riferimento al prezzo offerto dai partecipanti nella procedura di assegnazione del servizio a tutele gradualità;

c) valuti il Governo l'opportunità di prevedere che le dimensioni dei lotti di gara per l'assegnazione del servizio a tutele graduali non siano superiori a 200 mila clienti ovvero che vi sia un numero di lotti adeguato a garantire massima partecipazione degli operatori alle procedure, considerata la dimensione media delle imprese potenzialmente interessate;

d) valuti il Governo l'opportunità di ridurre la soglia dei lotti aggiudicabili attualmente prevista all'articolo 1, comma 2, lettera b) dal 35 al 20 per cento così da garantire un maggior effetto sulla concorrenza;

e) valuti il Governo l'opportunità di sostituire, all'articolo 2, comma 4 e all'articolo 3, comma 2, la locuzione « congruo anticipo » con l'indicazione di un preciso termine temporale;

f) valuti il Governo l'opportunità prevedere che le comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 4 e all'articolo 3, comma 2 siano effettuate anche con modalità tracciabili, al fine di prevenire contenziosi e, in

generale, che tutte le comunicazioni che incidono sulle condizioni contrattuali o sul costo dell'energia o delle componenti tariffarie che i *traders* sono tenuti a inviare ai propri clienti siano effettuate anche in forme tracciabili quali la posta elettronica certificata o negli spazi web dedicati dai *traders* a ciascun cliente;

g) valuti il Governo l'opportunità di programmare una campagna informativa/formativa per accompagnare in maniera continua il consumatore nella conoscenza reale del funzionamento del mercato dell'energia, come suggerito dall'AGCM;

h) valuti il Governo l'opportunità, soprattutto nella fase di transizione, di rafforzare il ruolo del Comitato tecnico consultivo con funzioni di raccordo ed emersione delle istanze dei diversi portatori di interesse sui contenuti inseriti nel portale informatico, costituito presso l'Arera, di cui all'articolo 1, comma 61, della legge 4 agosto 2017, n. 124, prevedendo che esso si riunisca anche su istanza motivata di uno dei suoi componenti.

ALLEGATO 4

Schema di decreto ministeriale concernente disciplina dei criteri e delle modalità per l'ingresso consapevole dei clienti domestici nel mercato libero dell'energia elettrica. Atto n. 44.**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO PRESENTATA DAI DEPUTATI PAVANELLI, APPENDINO, CAPPELLETTI, TODDE**

La X Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale concernente disciplina dei criteri e delle modalità per l'ingresso consapevole dei clienti domestici nel mercato libero dell'energia elettrica (Atto del Governo n. 44);

visto lo schema di decreto in titolo che reca misure tese a disciplinare i criteri e le modalità per favorire l'ingresso consapevole nel mercato dell'energia elettrica dei clienti finali interessati dal superamento dei regimi di prezzi regolati, nonché opportuni criteri per il passaggio al mercato dei clienti domestici non vulnerabili, riforniti nell'ambito del servizio di tutela che non abbiano ancora esercitato il proprio diritto di scelta del fornitore. Per i clienti domestici vulnerabili continua ad applicarsi transitoriamente il servizio di maggior tutela fino all'adozione delle misure previste dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, e, in ogni caso, non oltre il 1° aprile 2027;

considerato che l'articolo 2 definisce i criteri per assicurare il servizio di fornitura di energia elettrica ai clienti domestici non vulnerabili al 10 gennaio 2024, prevedendo che gli stessi clienti che, per quella medesima data, non abbiano operato la scelta verso un operatore di mercato, siano forniti, a decorrere dalla medesima data e fino all'esercizio del diritto di scelta del fornitore, attraverso il servizio a tutele gradualistiche (STG) disciplinato dall'ARERA, prevedendo, *inter alia*, che l'identificazione dei fornitori del STG avvenga sulla base di procedure concorsuali svolte da Acquirente Unico S.p.A. (con soglia massima per ogni singolo

operatore del 35 per cento) nonché che il periodo di esercizio del STG da parte dei soggetti selezionati in esito alle predette procedure sia di durata non superiore a quattro anni e che gli stessi esercenti dell'STG prestino idonee garanzie a copertura di un eventuale mancato o difforme assolvimento del servizio, con esplicito divieto per i medesimi di offrire servizi aggiuntivi rispetto alle condizioni contrattuali stabilite dall'ARERA;

rilevato che l'articolo 3 dispone, a decorrere dal 1° aprile 2027, che il servizio a tutele gradualistiche assolva esclusivamente le funzioni di servizio di ultima istanza per garantire la continuità della fornitura di energia elettrica alle piccole imprese, alle microimprese, ai clienti domestici che, per qualsiasi motivo, dovessero trovarsi senza fornitore di energia elettrica;

sottolineato che il medesimo articolo 3 estende il meccanismo di *opt out* alle piccole imprese i cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 dicembre 2020, prevedendo esplicitamente che, in esito ad un'ulteriore procedura di selezione del STG, l'esercente il servizio a tutele gradualistiche uscente al termine di detto secondo periodo di assegnazione del STG, con « congruo anticipo » secondo le modalità e termini definiti dall'ARERA, informi il cliente finale della scadenza dell'erogazione del servizio a tutele gradualistiche; della possibilità di scegliere un altro fornitore nel libero mercato; ovvero una qualsiasi offerta di mercato libero del medesimo esercente; ovvero della circostanza che, in mancanza di una scelta espressa, al 31 marzo 2027, il cliente sarà rifornito dal medesimo esercente il servizio a tutele gra-

duali uscente sulla base della sua offerta di mercato libero più conveniente;

rilevato che le campagne comunicative e gli strumenti a disposizione per informare adeguatamente i clienti finali risultano, essere ancora, insufficienti a garantire e far maturare nel consumatore la consapevolezza di una scelta vantaggiosa;

considerato che nel corso delle audizioni in commissione sull'atto in titolo è emersa da parte delle Associazioni dei Consumatori la necessità di rendere il più possibile il consumatore capace di agire in qualità di soggetto consapevole e di orientarsi per scegliere liberamente le diverse tipologie di contratti e mercati e rilevato che le campagne informative rivolte agli utenti sul tema delle nuove opportunità di autoconsumo individuale e collettivo attraverso le comunità energetiche rinnovabili risultano ancora poco promosse;

tenuto conto che il mercato elettrico si è evoluto con modelli innovativi e nuove forme di configurazioni come le comunità energetiche rinnovabili in cui i membri esercitano il ruolo di autoconsumatori individuali e collettivi con la possibilità di condivisione dell'energia autoprodotta, con vantaggi di riduzione dei costi per la fornitura dell'energia, in particolare per i cosiddetti vulnerabili,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) a prorogare al 2025 il termine di cessazione del regime di tutela del prezzo per i clienti domestici nel mercato *retail* elettrico e del gas;

b) all'articolo 2, comma 1, punto b), di abbassare ulteriormente la soglia del 35 per cento;

c) al medesimo articolo 2, comma 4, punto b), di precisare a chi viene conferita la responsabilità di verificare che l'esercente scelga l'offerta più « favorevole » per l'utente e quali siano i parametri di valutazione;

d) all'articolo 2, comma 4 e all'articolo 3, comma 2, di sostituire la locuzione « congruo anticipo » con l'indicazione di un termine perentorio e puntuale;

e) a rendere coerente la durata massima del primo periodo di erogazione del servizio a tutele gradualità per i clienti domestici non vulnerabili con la data di decorrenza fissata al 1° aprile 2027, a partire dal quale il servizio in questione assolverà solo alla funzione di ultima istanza;

f) a prevedere che il decreto *de quo* contenga disposizioni *ad hoc* per promuovere massicce campagne informative per i consumatori, da avviare a partire dalla metà dell'anno in corso, anche ricorrendo all'impiego di canali televisivi, per veicolare informazioni corrette sulle tipologie di tutela circa eventuali comportamenti opportunistici degli operatori nonché fornire ulteriori conoscenze sulle opportunità perseguibili attraverso la partecipazione alle Comunità energetiche rinnovabili;

g) a estendere ulteriormente le funzioni dello « sportello per il consumatore energia e ambiente », gestito da Acquirente Unico S.p.A., affinché il consumatore possa usufruire di nuovi servizi quali, *inter alia*, la possibilità di ottenere in tempo reale i dati sui propri consumi.

Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

ALLEGATO 5

Schema di decreto ministeriale concernente disciplina dei criteri e delle modalità per l'ingresso consapevole dei clienti domestici nel mercato libero dell'energia elettrica. Atto n. 44.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La X Commissione (Attività produttive), esaminato lo Schema di decreto ministeriale concernente disciplina dei criteri e delle modalità per l'ingresso consapevole dei clienti domestici nel mercato libero dell'energia elettrica;

ricordato che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prevede il completamento del processo di piena liberalizzazione nel settore previsto entro il 2023, attraverso l'adozione di regole finalizzate ad assicurare un passaggio consapevole e trasparente al mercato libero da parte della clientela domestica e delle microimprese, anche seguendo il modello già adottato per il servizio a tutele gradualità, fissando tetti alla quota di mercato e potenziando la trasparenza delle bollette per garantire maggiore certezza ai consumatori;

visti i pareri espressi dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato;

rilevato che lo schema di decreto prevede, all'articolo 1, che ai clienti vulnerabili continui ad applicarsi il servizio di maggior tutela fino all'adozione delle misure previste dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;

considerato che il successivo articolo 2 prevede, alla data di cessazione del servizio di maggior tutela, l'assegnazione dei clienti domestici non vulnerabili che non abbiano stipulato un contratto per la fornitura di energia elettrica al servizio a tutele gradualità, erogato da operatori individuati entro il 10 gennaio 2024 sulla base di procedure concorsuali svolte in relazione a una pluralità di aree territoriali;

rilevato altresì che il medesimo articolo 2 prevede una soglia massima pari al 35 per cento delle aree territoriali aggiudicabili e un periodo massimo di esercizio del servizio di quattro anni;

visto che l'articolo 3 dispone che dal 1° aprile 2027 il servizio a tutele gradualità assolva esclusivamente alle funzioni di servizio di ultima istanza per garantire la continuità della fornitura alle piccole imprese, alle microimprese e ai clienti domestici non vulnerabili;

posto che gli articoli 2, comma 4, e 3, comma 2 prevedono che il fornitore del servizio a tutele gradualità informi gli utenti, in vista della cessazione di tale servizio, della possibilità di scegliere un altro fornitore nel libero mercato o una qualsiasi offerta di mercato libero del medesimo esercente e che, altrimenti, sarà fornito dal medesimo esercente sulla base della sua offerta di mercato libero più favorevole;

rilevata l'opportunità di approfondire la tematica del *marketing* aggressivo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di prevedere un prezzo base con riferimento al prezzo offerto dai partecipanti nella procedura di assegnazione del servizio a tutele gradualità;

b) valuti il Governo l'opportunità di prevedere che le dimensioni dei lotti di gara per l'assegnazione del servizio a tutele gradualità non siano superiori a 200 mila clienti ovvero che vi sia un numero di lotti

adeguato a garantire massima partecipazione degli operatori alle procedure, considerata la dimensione media delle imprese potenzialmente interessate;

c) valuti il Governo l'opportunità di ridurre la soglia dei lotti aggiudicabili attualmente prevista all'articolo 1, comma 2, lettera *b)* dal 35 al 20 per cento così da garantire un maggior effetto sulla concorrenza;

d) valuti il Governo l'opportunità di sostituire, agli articoli 2, comma 4, e 3, comma 2, la locuzione « congruo anticipo » con l'indicazione di un preciso termine temporale;

e) valuti il Governo l'opportunità di prevedere che le comunicazioni di cui agli articoli 2, comma 4, e 3, comma 2 siano effettuate anche con modalità tracciabili, al fine di prevenire contenziosi e, in generale, che tutte le comunicazioni che incidono sulle condizioni contrattuali o sul costo

dell'energia o delle componenti tariffarie che i fornitori sono tenuti a inviare ai propri clienti siano effettuate anche in forme tracciabili quali la posta elettronica certificata o negli spazi *web* dedicati dai fornitori a ciascun cliente;

f) valuti il Governo di programmare una campagna informativa/formativa per accompagnare in maniera continua il consumatore nella conoscenza reale del funzionamento del mercato dell'energia, come suggerito dall'AGCM;

g) valuti il Governo l'opportunità, soprattutto nella fase di transizione, di rafforzare il ruolo del Comitato tecnico consultivo con funzioni di raccordo ed emersione delle istanze dei diversi portatori di interesse sui contenuti inseriti nel portale informatico, costituito presso l'Arera, di cui all'articolo 1, comma 61, della legge 4 agosto 2017, n. 124, prevedendo che esso si riunisca anche su istanza motivata di uno dei suoi componenti.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante approvazione delle modifiche allo statuto dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro. Atto n. 43 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>) .	288
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di modifica al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi. Atto n. 42 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	289
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	292

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di Confagricoltura, Copagri e Coldiretti nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 141 Fratoianni, C. 210 Serracchiani, C. 216 Laus, C. 306 Conte, C. 432 Orlando e C. 1053 Richetti, recanti disposizioni in materia di giusta retribuzione e salario minimo	289
Audizione informale di rappresentanti di Alleanza delle cooperative italiane e UNCI (Unione nazionale delle cooperative italiane) nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 141 Fratoianni, C. 210 Serracchiani, C. 216 Laus, C. 306 Conte, C. 432 Orlando e C. 1053 Richetti, recanti disposizioni in materia di giusta retribuzione e salario minimo	289

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00852 Soumahoro: Sulle iniziative volte a garantire che le nuove assunzioni di Poste italiane avvengano attingendo alla graduatoria nazionale degli ex lavoratori a termine	290
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	296
5-00853 Sarracino: Sul coinvolgimento delle più rappresentative sigle sindacali dello stabilimento Stellantis di Pomigliano affinché siano adottate scelte organizzative volte a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori	290
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	298
5-00854 D'Alessio: Sugli interventi volti a rimediare a buchi contributivi dei lavoratori	290
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	299
5-00851 Barzotti: Sul commissariamento di INPS e INAIL	290
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	301

INCONTRI CON DELEGAZIONI ESTERE:

Incontro con una delegazione della Commissione Lavoro e Protezione sociale della Camera dei deputati della Romania	291
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	291
---	-----

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 17 maggio 2023. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Claudio Durigon.

La seduta comincia alle 10.30.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante approvazione delle modifiche allo statuto dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro.

Atto n. 43.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue inizia l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 maggio 2023.

Walter RIZZETTO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta è stato illustrato il contenuto del provvedimento.

Valentina BARZOTTI (M5S) fa notare che, da notizie acquisite dagli organi di informazione, la volontà del Governo sarebbe quella di prevedere un intervento di carattere organizzativo – nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 44 del 2023, attualmente all'esame delle Commissioni I e XI della Camera – che determinerebbe la soppressione di ANPAL. Ritiene dunque opportuno verificare se ciò corrisponda al vero, rilevando che sarebbe inutile continuare ad esaminare un atto del Governo che riguarda l'approvazione di modifiche allo Statuto di un organismo destinato ad essere soppresso. Dopo aver preannunciato che il suo gruppo, proprio per tale ragione, esprimerà un orientamento contrario su tale provvedimento, si chiede quale sia la sorte dei lavoratori dell'ANPAL, in caso di sua soppressione, ricordando che il suo gruppo ha presentato proposte emendative, proprio nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge

n. 44 del 2023, a tutela dei ricercatori che operano in quell'Agenzia.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) si associa alle considerazioni svolte dalla deputata Barzotti, giudicando singolare continuare a discutere di un provvedimento che riguarda un organismo destinato, secondo quarto appreso dagli organi di informazione, ad essere riassorbito nell'ambito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Fa notare che, se ciò fosse vero, sarebbe poco rispettoso delle prerogative del Parlamento.

Walter RIZZETTO, *presidente*, in risposta ai deputati Barzotti e Scotto, osserva che la Commissione, al momento, non ha ricevuto alcuna informazione dal Governo e non dispone di dati ufficiali al riguardo. Dopo aver assicurato che sarà sua cura chiedere delucidazioni direttamente al Ministro, fa notare che sarebbe quantomeno irrituale se un intervento di tale portata venisse portato avanti senza metterne a conoscenza la Commissione XI.

Mauro Antonio Donato LAUS (PD-IDP), preso atto delle precisazioni del presidente, che testimoniano la sua correttezza e la sua volontà di agire a garanzia dell'attività della Commissione, chiede di rinviare l'esame e di non riprenderlo finché non saranno acquisite informazioni ufficiali al riguardo.

Marcello COPPO (FDI) ritiene paradossale che i gruppi di opposizione, sulla base di una notizia non ufficiale, appresa dagli organi di informazione, alimentino un simile dibattito, arrivando persino a formulare richieste che incidono sulle modalità di prosecuzione dell'*iter*.

Walter RIZZETTO, *presidente*, fa notare che la Commissione oggi non è ancora chiamata ad assumere alcuna deliberazione, ricordando che il termine per l'espressione del parere è previsto per il 26 maggio prossimo. Ritiene, quindi, che la Commissione abbia tutto il tempo per svolgere gli approfondimenti del caso in vista della prossima seduta.

Mauro Antonio Donato LAUS (PD-IDP) fa notare di essere intervenuto, peraltro successivamente alle precisazioni fornite dalla presidenza, limitandosi a suggerire, senza spirito polemico, di approfondire la questione emersa nell'odierno dibattito prima di continuare la discussione su tale provvedimento. Facendo riferimento alle considerazioni svolte dal deputato Coppo, giudica opportuno non svilire l'attività del parlamentare, che non può essere rappresentato come una persona che riporta acriticamente qualsiasi notizia acquisita dagli organi di stampa.

Valentina BARZOTTI (M5S), facendo riferimento alle considerazioni svolte dal deputato Coppo, ritiene non si possa banalizzare la posizione assunta dai gruppi di minoranza, che hanno tutto il diritto di informarsi dagli organi di stampa e chiedere chiarimenti su quanto da loro appreso.

Walter RIZZETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di modifica al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.

Atto n. 42.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta dell'8 maggio 2023.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che la Commissione nella seduta odierna esprimerà il parere di competenza, anche tenuto conto che il termine per la sua espressione scadrà il 20 maggio 2023.

Chiede quindi al relatore di illustrare la sua proposta di parere.

Lorenzo MALAGOLA (FDI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 1*), raccomandandone l'approvazione. Evidenzia che essa riprende anche alcune osservazioni proposte dai gruppi di opposizione.

Mauro Antonio Donato LAUS (PD-IDP) ringrazia il relatore per il lavoro svolto e per aver recepito nella sua proposta di parere anche alcune osservazioni formulate dal gruppo del Partito Democratico.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 10.50.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 17 maggio 2023.

Audizione informale di rappresentanti di Confagricoltura, Copagri e Coldiretti nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 141 Fratoianni, C. 210 Serracchiani, C. 216 Laus, C. 306 Conte, C. 432 Orlando e C. 1053 Richetti, recanti disposizioni in materia di giusta retribuzione e salario minimo.

L'audizione si è svolta dalle 11 alle 11.30.

Audizione informale di rappresentanti di Alleanza delle cooperative italiane e UNCI (Unione nazionale delle cooperative italiane) nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 141 Fratoianni, C. 210 Serracchiani, C. 216 Laus, C. 306 Conte, C. 432 Orlando e C. 1053 Richetti, recanti disposizioni in materia di giusta retribuzione e salario minimo.

L'audizione si è svolta dalle 11.30 alle 12.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 17 maggio 2023. – Presidenza della vicepresidente Tiziana NISINI. – In-

terviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Claudio Durigon.

La seduta comincia alle 12.

Tiziana NISINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati

5-00852 Soumahoro: Sulle iniziative volte a garantire che le nuove assunzioni di Poste italiane avvengano attingendo alla graduatoria nazionale degli ex lavoratori a termine.

Aboubakar SOUMAHORO (MISTO) illustra la sua interrogazione.

Il Sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Aboubakar SOUMAHORO (MISTO), replicando, evidenzia che non è stata fornita alcuna risposta in ordine alla sorte degli ex lavoratori di Poste italiane inseriti nella graduatoria nazionale. Fa notare che, nonostante si parli tanto di assunzioni presso la pubblica amministrazione, in concreto, il Governo non fa altro che incrementare il precariato.

5-00853 Sarracino: Sul coinvolgimento delle più rappresentative sigle sindacali dello stabilimento Stelantis di Pomigliano affinché siano adottate scelte organizzative volte a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Marco SARRACINO (PD-IDP) illustra la sua interrogazione.

Il Sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Marco SARRACINO (PD-IDP), replicando, osserva che la risposta del rappresentante del Governo appare condivisibile solo nei principi, rilevando che si aspette-

rebbe maggiori certezze per le realtà industriali del territorio in questione, nel quale risultano in corso diverse vertenze aziendali. Giudicato necessario stanziare ingenti investimenti sulla materia della sicurezza del lavoro, auspica che il Governo si attivi, anche nell'ambito di tavoli di confronto, al fine di individuare soluzioni concrete a tutela dei lavoratori dello stabilimento di Pomigliano, fornendo una risposta anche a quei 28 lavoratori le cui sorti occupazionali sono state messe in discussione a seguito della cessione del ramo di azienda in favore di Genpact.

5-00854 D'Alessio: Sugli interventi volti a rimediare a buchi contributivi dei lavoratori.

Antonio D'ALESSIO (A-IV-RE) illustra la sua interrogazione.

Il Sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Antonio D'ALESSIO (A-IV-RE), rilevato che il tema del riscatto dei periodi non coperti da contribuzione previdenziale in esame è particolarmente sentito, fa presente che continuerà a monitorare la situazione, auspicando esiti positivi a garanzia dei lavoratori coinvolti.

5-00851 Barzotti: Sul commissariamento di INPS e INAIL.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, ne illustra il contenuto.

Il Sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) si dichiara non soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, evidenziando come l'attività dell'INPS e dell'INAIL sinora sia stata improntata ai criteri di massima efficienza e buon andamento, non sussistendo, pertanto, alcuna motivazione di ca-

rattere oggettivo, funzionale, economico e amministrativo che legittimi il loro commissariamento.

Tiziana NISINI, *presidente*, a fronte dell'imminente ripresa dei lavori dell'Assemblea, acquisito anche il consenso del rappresentante del Governo, avverte che i presentatori delle interrogazioni a risposta immediata 5-00855 Nisini e 5-00856 Mari rinunciano al loro svolgimento e si riservano di chiederne la trasformazione in interrogazioni a risposta scritta.

Dichiara, quindi, concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 12.35.

INCONTRI CON DELEGAZIONI ESTERE

Mercoledì 17 maggio 2023.

Incontro con una delegazione della Commissione Lavoro e Protezione sociale della Camera dei deputati della Romania.

L'incontro informale si è svolto dalle 14 alle 15.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 17 maggio 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.30.

ALLEGATO 1

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di modifica al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi. Atto n. 42.

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di modifica al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi (Atto del Governo n. 42);

preso atto dell'intesa sancita sullo schema in esame dalla Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 27 agosto 1997, n. 281, e del parere espresso dal Consiglio di Stato;

considerato che il provvedimento – in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 – modifica il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, al fine di adeguarlo alle esigenze di riforma del pubblico impiego e di efficientamento, digitalizzazione, velocizzazione e razionalizzazione nello svolgimento delle procedure concorsuali;

ricordato che il richiamato all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, prevede, per l'adeguamento delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, il rispetto dei seguenti criteri:

a) raccolta organica delle disposizioni regolamentari che disciplinano la me-

desima materia, adeguando la normativa alla nuova disciplina di livello primario;

b) semplificazione e coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, del testo delle disposizioni vigenti, assicurando l'unicità, la contestualità, la completezza, la chiarezza e la semplicità della disciplina;

c) indicazione espressa delle disposizioni da abrogare tra quelle previste dal decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, dal decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e di ogni altra disposizione incompatibile con quelle introdotte dal presente decreto;

rilevato che tale articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, risponde agli elementi costitutivi della milestone M1C1- 56 del PNNR, realizzando, entro il termine previsto del 31 dicembre 2022, le finalità relative alla modifica del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;

richiamata l'esigenza di meglio specificare, all'articolo 1, comma 1, le finalità della lettera *a*), che, novellando l'articolo 1 del regolamento, ridefinisce l'ambito di applicazione della disciplina regolamentare in oggetto, nonché della lettera *b*), che, novellando l'articolo 2 del regolamento, ridefinisce la disciplina regolamentare dei requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego;

richiamata quindi l'esigenza, all'articolo 1, comma 1, lettere *a*), capoverso Art. 1, comma 3, di prevedere, con riferimento alla durata massima della procedura concorsuale che esso non possa eccedere i sei mesi, individuando, altresì, per ciascuna fase endoprocedimentale, tempi massimi di svolgimento;

valutata poi l'esigenza di valutare, in relazione all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), capoverso Art. 3, comma 2, l'introduzione di una lettera aggiuntiva che prenda in considerazione, in relazione al contenuto del bando di concorso, il numero dei posti, i profili e le sedi di prevista assegnazione nel caso di copertura di tutti i posti banditi;

richiamata altresì l'esigenza, all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), capoverso Art. 3, di introdurre dopo il comma 6 un comma aggiuntivo, al fine di stabilire, con riferimento al possibile verificarsi di malfunzionamenti, parziali o totali della piattaforma digitale, che impediscano l'utilizzazione della stessa per la presentazione della domanda di partecipazione o dei relativi allegati, che il bando preveda misure idonee a garantire il recupero dell'eventuale « *crash* » della piattaforma e assicurare, in ogni caso, la massima partecipazione;

richiamata l'esigenza, in relazione alle già richiamate lettere *c*) e *g*) del comma 1 dell'articolo 1, di apportare alcune modifiche con riferimento alle competenze oggetto di valutazione in fase concorsuale;

valutata quindi l'opportunità, all'articolo 1, comma 1, lettera *i*), capoverso Art. 9, comma 7, di inserire una lettera aggiuntiva che preveda la partecipazione nelle commissioni esaminatrici di esperti in competenze digitali e trasversali in ambito di *problem solving*, comunicazione e gestione del personale;

rilevata l'esigenza di valutare, secondo quanto indicato dal Consiglio di Stato – con riferimento alla finalità della digitalizzazione, da conseguire attraverso un meccanismo di partecipazione alle procedure selettive completamente informatizzato – l'individuazione di presidi idonei di verifica delle tecnologie digitali, necessariamente

diversificati in relazione alla tipologia di criticità da fronteggiare, laddove tali criticità siano riconducibili a un malfunzionamento della connessione *internet* o a ragioni tecniche e non a negligenza o a malafede del partecipante;

considerato che la costante giurisprudenza che ha chiarito come l'utilizzo delle tecnologie informatiche nella procedura amministrativa non possa pregiudicare i partecipanti, dovendo la P.A. farsi carico di eventuali disfunzioni del sistema;

osservato che la lettera *l*) del comma 1 dell'articolo 1 sostituisce l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, riguardante gli adempimenti della commissione esaminatrice, facendo riferimento, al comma 4, ai concorsi per titoli (e alla relativa previsione della conclusione delle procedure concorsuali ad essi riferite entro 120 giorni dalla data della prima convocazione);

considerata l'opportunità di espungere nel richiamato comma 4 il riferimento ai concorsi per titoli, in considerazione del fatto che l'articolo 1, comma 1, lettera *a*), dello schema in esame, nel novellare l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, annovera tre tipologie di concorso – per esami, per titoli ed esami e corso-concorso – non prevedendo dunque più il concorso per titoli;

osservato che le lettere *t*), *u*) e *v*) del comma 1 dell'articolo 1 sostituiscono, rispettivamente, gli articoli 19, 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, relativi al reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni alle amministrazioni pubbliche e alle modalità di svolgimento dei concorsi unici;

rilevato, in particolare, che la lettera *t*) rinvia esplicitamente all'articolo 28 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che disciplina l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia;

valutata l'opportunità di inserire un rinvio anche ai successivi articoli 28-*bis* e 29 che disciplinano il reclutamento, rispet-

tivamente, dei dirigenti di prima fascia e dei dirigenti scolastici, valutando altresì l'opportunità di integrare il titolo della rubrica del nuovo articolo 19 anche con riferimento all'accesso alla dirigenza;

evidenziata infine l'esigenza di prevedere, come indicato dal Consiglio di Stato, forme strutturate di monitoraggio, al fine di valutare il raggiungimento degli obiettivi perseguiti e funzionali anche ad un sistema di correzione « continua » della disciplina introdotta, che appare indispensabile laddove la normativa disciplini l'uso di tecnologie soggette ad evoluzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) *all'articolo 1, comma 1, lettera a), capoverso Art. 1, comma 1, dopo le parole: orientati alla massima partecipazione andrebbero introdotte le seguenti: e alla individuazione delle competenze qualificate;*

2) *all'articolo 1, comma 1, lettera a), capoverso Art. 1, andrebbe sostituito il comma 3 con il seguente: 3. Il concorso pubblico si svolge con modalità che ne garantiscano l'imparzialità, l'efficienza, l'efficacia nel soddisfare i fabbisogni dell'amministrazione reclutante e la celerità di espletamento, e comunque non può eccedere la durata massima di sei mesi calcolati a partire dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione e a selezioni decentrate per circoscrizione territoriali;*

3) *all'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso Art. 2, comma 1, lettera e), andrebbero introdotte in fine le seguenti parole: e dei titoli esperienziali eventualmente richiesti;*

4) *all'articolo 1, comma 1, lettera c), capoverso Art. 3, comma 2, appare necessario sostituire la lettera a) con la seguente: a) il termine, non inferiore a 10 giorni e non superiore a 30, e le modalità di pre-*

sentazione delle domande attraverso il Portale;

5) *all'articolo 1, comma 1, lettera c), capoverso Art. 3, comma 2, appare necessario sostituire la lettera c) con la seguente: c) il numero, la tipologia e la struttura delle prove previste, le competenze oggetto di verifica, ivi incluse quelle di cui all'articolo 7, comma 7, i punteggi attribuibili e il punteggio minimo richiesto per l'ammissione a eventuali successive fasi concorsuali e per il conseguimento dell'idoneità;*

6) *all'articolo 1, comma 1, lettera c), capoverso Art. 3, comma 2, appare necessario introdurre in fine la seguente lettera: g-bis) il numero dei posti, i profili e le sedi di prevista assegnazione nel caso di copertura di tutti i posti banditi;*

7) *all'articolo 1, comma 1, lettera c), capoverso Art. 3, appare necessario aggiungere in fine il seguente comma: 6-bis. In ogni caso di malfunzionamento, parziale o totale della piattaforma digitale, che impedisca l'utilizzazione della stessa per la presentazione della domanda di partecipazione o dei relativi allegati, il bando deve prevedere una proroga del termine di scadenza per la presentazione della domanda corrispondente a quello della durata del malfunzionamento. Il bando deve prevedere, altresì, la possibilità, per il candidato, di modificare o integrare la domanda fino alla data di scadenza del bando, anche se già precedentemente inviata, prevedendo, in tal caso, che sarà presa in considerazione esclusivamente l'ultima domanda presentata in ordine di tempo. Ciascuna amministrazione, inoltre, deve garantire un servizio di assistenza di tipo informatico legato alla procedura di presentazione della domanda;*

8) *all'articolo 1, comma 1, lettera g), capoverso Art. 7, appare necessario aggiungere in fine i seguenti commi:*

6-bis. Per profili iniziali e non specializzati, le prove di cui ai commi 1 e 2 danno particolare rilievo all'accertamento delle capacità comportamentali, incluse quelle relazionali, e delle attitudini e sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle

capacità logico-tecniche, comportamentali nonché manageriali, per i profili che svolgono tali compiti. Tali prove devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dell'impiego.

6-ter. I bandi di concorso tengono conto nelle linee guida di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

9) *all'articolo 1, comma 1, lettera i), capoverso Art. 9, appare necessario sostituire il comma 6 con il seguente:* 6. Le commissioni esaminatrici delle procedure selettive previste dal presente regolamento e le eventuali sottocommissioni di cui al comma 8 sono nominate entro 20 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nei casi di cui all'articolo 19 e con provvedimento del competente organo di amministrativo negli altri casi. Questi ne dà comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica;

10) *all'articolo 1, comma 1, lettera i), capoverso Art. 9, comma 7, appare necessario introdurre in fine la seguente lettera: e-bis)* esperti in competenze digitali e trasversali in ambito di *problem solving*, comunicazione e gestione del personale;

11) *all'articolo 1, comma 1, lettera i), capoverso Art. 11, appare necessario apportare le seguenti modificazioni:*

sostituire il primo periodo del comma 1 con il seguente: 1. Prima dell'inizio delle prove concorsuali la commissione esaminatrice, considerato il numero dei concorrenti, stabilisce, nel rispetto del termine di durata massima di cui all'articolo 1, comma 3, la durata massima delle fasi endoprocedimentali che dovranno essere rispettati anche dalle eventuali sottocommissioni;

sostituire il comma 4 con il seguente: 4. Ai fini del rispetto del termine di cui all'articolo 1, comma 3, le commissioni assicurano il rispetto dei seguenti termini endoprocedimentali:

a) le prove scritte si svolgono entro 30 giorni dalla scadenza del termine di

presentazione delle domande di partecipazione e la Commissione ne assicura, anche attraverso le sottocommissioni, la correzione nei successivi 7 giorni e la relativa pubblicazione degli esiti nei successivi 3 giorni;

b) le eventuali prove orali si svolgono entro 20 giorni dalla pubblicazione dei risultati delle prove scritte e si concludono nei successivi 30 giorni. La pubblicazione degli esiti delle prove orali è pubblicata al termine di ogni sessione giornaliera d'esame;

c) successivamente all'espletamento delle prove orali, ove previste, la commissione effettua la valutazione dei titoli che si conclude entro 30 giorni dall'ultima sessione delle prove orali;

d) nei 15 giorni successivi alla conclusione della valutazione dei titoli, la Commissione elabora e pubblica la graduatoria finale del concorso;

e con le seguenti osservazioni:

a) *alle lettere e) ed f) dell'articolo 1, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di chiarire, alla luce di quanto affermato dal Consiglio di Stato, le norme generali regolatrici in forza delle quali si procede alla rimodulazione del riconoscimento delle riserve e dei titoli di preferenza nonché alla valorizzazione della parità di genere, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;*

b) *alle lettere g) e n) dell'articolo 1, comma 1, valuti il Governo l'opportunità dell'individuazione di presidi idonei di verifica delle tecnologie digitali, per far fronte ad eventuali criticità di natura tecnica non imputabili ai partecipanti alla prova;*

c) *valuti il Governo l'opportunità di espungere – nell'articolo 1, comma 1, lettera l), capoverso Art. 11, comma 4 – il riferimento ai concorsi per titoli (e alla relativa previsione della conclusione delle procedure concorsuali ad essi riferite entro 120 giorni dalla data della prima convocazione).*

ALLEGATO 2

5-00852 Soumahoro: Sulle iniziative volte a garantire che le nuove assunzioni di Poste italiane avvengano attingendo alla graduatoria nazionale degli ex lavoratori a termine.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La presente interrogazione segnala la presenza di ex lavoratori di Poste Italiane assunti a tempo determinato che sono inseriti in una graduatoria, di cui solo alcuni assunti a tempo indeterminato.

In via preliminare, acquisiti elementi da parte di Poste Italiane e del Ministero delle imprese e del made in Italy si fa presente quanto segue. Poste Italiane è una società per azioni, attiva nei servizi postali, bancari, finanziari, logistici e di telecomunicazioni e telematica pubblica.

La società in oggetto è controllata dallo Stato italiano attraverso la partecipazione maggioritaria del Ministero dell'economia e delle finanze e di Cassa depositi e prestiti.

La società è inoltre affidataria del servizio universale postale su tutto il territorio nazionale fino all'anno 2026.

In relazione al rispetto degli obblighi del servizio postale universale, il Ministero delle imprese e del made in Italy ha precisato che è chiamato a verificare, insieme all'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, gli adempimenti previsti dall'Accordo di programma in capo alla suddetta società.

Per quanto concerne, invece, gli aspetti relativi alle attività di reclutamento del personale, Poste Italiane ha precisato che i processi di «*Recruiting* e Selezione» sono disciplinati da una procedura che tiene conto dei principi di controllo previsti dal modello organizzativo adottato dal Gruppo Poste Italiane ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001, in coerenza con lo *status* di società quotata e in considerazione del ruolo di sistema di Poste Italiane in quanto più grande datore di lavoro del Paese. La procedura si

applica anche al *Recruiting* e Selezione di personale a tempo determinato.

Il ricorso alle diverse tipologie contrattuali (contratto a termine, contratto a tempo indeterminato, contratto di apprendistato, ecc.) viene definito in coerenza con le caratteristiche delle attività per le quali si procede agli inserimenti.

La Società ha precisato che, attraverso la pubblicazione del Bilancio Integrato pubblicato nella specifica sezione del sito *web*, mette in trasparenza informazioni sia sul numero di contratti a tempo determinato sia su quelli a tempo indeterminato.

Inoltre, nell'ambito della valorizzazione delle risorse umane, a partire dal 2018 l'Azienda e le Organizzazioni Sindacali hanno concordato un piano di assunzioni a tempo indeterminato nel settore del recapito, al quale possono concorrere esclusivamente coloro che abbiano precedentemente prestato servizio come portalettere o addetto allo smistamento con contratto a tempo determinato (cosiddette stabilizzazioni).

Preme sottolineare che gli accordi sindacali siglati hanno definito di volta in volta il numero delle stabilizzazioni da realizzare, i criteri di accesso al percorso e quelli di redazione delle graduatorie sulla base delle quali vengono inseriti i candidati.

Proprio a seguito di tali accordi, dal secondo semestre del 2018 alla fine del 2022 – anche durante la pandemia – sono stati stabilizzati a tempo indeterminato su tutto il territorio nazionale circa 12.500 ex lavoratori a tempo determinato nel recapito.

Peraltro, anche nell'ultimo Accordo Sindacale del 21 novembre 2022, sono state

definite ulteriori 700 stabilizzazioni di ex contratti a tempo determinato, da realizzarsi nel 1° semestre 2023, sulla base dei medesimi Accordi e criteri sopra citati.

Poste Italiane, infine, ha ribadito l'impegno aziendale volto a proseguire i percorsi in merito alla stabilizzazione del personale a tempo determinato.

ALLEGATO 3

5-00853 Sarracino: Sul coinvolgimento delle più rappresentative sigle sindacali dello stabilimento Stellantis di Pomigliano affinché siano adottate scelte organizzative volte a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori.

TESTO DELLA RISPOSTA

Gli Onorevoli interroganti chiedono quali iniziative di competenza si intendono assumere per favorire il pieno coinvolgimento e confronto con le sigle sindacali più rappresentative dello stabilimento Stellantis di Pomigliano, al fine di rivedere scelte organizzative che incrementano i ritmi di produzione e generano rischi crescenti per la tutela dei lavoratori.

In via preliminare, sottolineo che il tema della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro rappresenta una fondamentale priorità governativa sulla quale non è possibile prescindere da un'ampia e seria dialettica con le parti sociali.

La consapevolezza e la cultura della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro costituiscono, infatti, valori da divulgare e rafforzare affinché essi siano accettati come principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico.

Al riguardo, ricordo che il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro è una delle priorità delle linee programmatiche del Ministro del lavoro e delle politiche sociali per il 2023.

In tale ambito, infatti, fronte di un numero di ispezioni nel corso del 2022 più alto rispetto al passato (17.035 a fronte di 13.924: + oltre il 22 per cento), con crescita del 44 per cento delle violazioni contestate (25.481 a fronte di 17.643), nel corso di quest'anno è prevista un'azione di controllo e vigilanza ancora più incisiva a testimonianza della condivisione e dell'importanza di agire tempestivamente e con maggiore efficacia.

Infine, intendo ribadire che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali presta la necessaria attenzione a questo tema: infatti, vi è la consapevolezza che per accrescere i livelli di tutela è necessario coinvolgere tutte le parti sociali interessate perché solo attraverso un dialogo costruttivo è possibile raggiungere un corretto bilanciamento tra le esigenze di produttività dei datori di lavoro e il diritto alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro, valori che rappresentano pilastri fondamentali della nostra Costituzione.

ALLEGATO 4

5-00854 D'Alessio: Sugli interventi volti a rimediare a buchi contributivi dei lavoratori.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con la presente interrogazione l'Onorevole interrogante lamenta il mancato ripristino dell'istituto della cosiddetta «pace contributiva» e, più in generale, la mancanza di istituti che possano permettere ai lavoratori interessati di rimediare ai cosiddetti «buchi contributivi» presenti all'interno delle proprie storie professionali.

Al riguardo, sentite le strutture tecniche competenti, si rappresenta quanto segue. In via preliminare, devo ricordare che l'intervento normativo messo in atto con la cosiddetta pace contributiva ha avuto lo scopo di consentire al lavoratore di aumentare quanto più possibile l'anzianità contributiva – e il relativo montante accantonato – nell'ambito del sistema contributivo di calcolo della pensione, dove periodi di interruzione dell'attività lavorativa si rivelavano più penalizzanti al fine del raggiungimento dei requisiti previsti per l'accesso a pensione.

In merito, va evidenziato che l'articolo 20 del decreto-legge n. 4 del 2019 ha previsto, per il triennio 2019-2021, per i lavoratori iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria (Ago) dei lavoratori dipendenti, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, alla gestione separata dell'Inps nonché agli iscritti presso le gestioni sostitutive ed esclusive dell'Ago, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione diretta, la facoltà di riscattare, in tutto o in parte, i periodi non soggetti ad obbligo contributivo, di mancata copertura contributiva tra il 1° gennaio 1996 ed il 29 gennaio 2019 (anteriore alla data di entrata in vigore del suddetto decreto), compresi tra l'anno del primo e quello dell'ultimo contributo comunque accreditato nelle suddette forme assicurative, così da parificarli a periodi di lavoro.

Il periodo che forma oggetto di riscatto è di durata massima di cinque anni, anche non continuativi, l'onere è a carico del lavoratore, con importo rateizzabile fino a 120 rate mensili senza interessi.

Segnalo anche che il decreto legislativo n. 564 del 1996 consente già, a regime, a tutti i lavoratori iscritti presso l'assicurazione generale obbligatoria, ai fondi ad essa sostitutivi o esclusivi di chiedere il riscatto, con onere a carico del lavoratore, dei periodi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro, dei periodi di formazione professionale, studio e ricerca e di inserimento nel mercato del lavoro, dei periodi intercorrenti nel lavoro a tempo parziale di tipo verticale o ciclico nonché dei periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l'altro nel caso di lavori discontinui, stagionali o temporanei.

L'ordinamento pensionistico prevede anche la cosiddetta «prosecuzione volontaria dei contributi», ossia la possibilità per i lavoratori, che hanno cessato o interrotto la propria attività lavorativa, al fine di perfezionare i requisiti necessari a raggiungere il diritto alla pensione e/o incrementare l'importo dell'assegno, di versare a proprie spese i contributi mancanti. Per ottenere l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, l'assicurato deve poter far valere uno dei seguenti requisiti: almeno cinque anni di contributi (pari a 260 contributi settimanali ovvero a 60 contributi mensili) indipendentemente dalla collocazione temporale dei contributi versati; almeno tre anni di contribuzione nei cinque anni che precedono la data di presentazione della domanda.

Concludo rappresentando che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, considerata la rilevanza della questione, ha avviato una più ampia riflessione, anche di

carattere normativo, sugli strumenti di recupero della contribuzione e di potenziamento della posizione assicurativa. Sul punto, l'istituzione del recente Osservatorio della spesa previdenziale, fermo restando un'analisi rigorosa dell'andamento econo-

mico e del relativo impatto sui saldi di finanza pubblica, avrà anche il compito di elaborare attività di analisi e di ricerca normativa finalizzata anche a valutare la sostenibilità di nuove misure che impattano sul sistema previdenziale.

ALLEGATO 5

5-00851 Barzotti: sul commissariamento di INPS e INAIL.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il presente atto di sindacato ispettivo vengono chieste le motivazioni che hanno indotto a prevedere nel recente decreto-legge n. 51 del 2023 il commissariamento dell'Inps e dell'Inail, chiedendo poi di dare valutazioni sui Presidenti in carica.

Al riguardo, devo innanzitutto precisare che il decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51 rappresenta un intervento di riforma necessario per recuperare efficienza, efficacia e razionalità amministrativa alla *governance* degli enti previdenziali pubblici, in precedenza modificata dal decreto-legge n. 4 del 2019, considerata la particolare importanza – per competenze, materie trattate, risorse pubbliche gestite, impatto sul sistema sociale ed economico del Paese – degli enti interessati.

L'intervento normativo ha riguardato, in primo luogo, la revisione degli organi degli enti, considerato che l'intervento di riforma del 2019, che aveva determinato la duplicazione degli organi monocratici di indirizzo politico, con l'introduzione della figura del vice presidente-organo, ha palesato chiari profili di ridondanza e inefficacia. Sul punto, il decreto-legge n. 51 del 2023 è conseguentemente intervenuto sopprimendo, sia per l'Inps che per l'Inail, tale figura.

Si è ritenuto poi necessario, in considerazione dell'elevata complessità e specializzazione delle materie trattate, nonché per la rilevanza economica e sociale dell'impatto delle politiche che gli organi degli enti svolgono, specificare e rendere più stringenti i requisiti di nomina, che sono stati parificati per il Presidente, per i consiglieri di amministrazione e per il direttore generale, garantendo la piena equiparazione sotto questo profilo di tutti gli organi. Il decreto-legge prevede, a tal proposito, che gli organi siano scelti « tra persone di comprovata competenza e professionalità, con

specificata esperienza nonché di indiscussa moralità e indipendenza, nel rispetto dei criteri di imparzialità e garanzia », specificando tanto i requisiti di professionalità, quanto quelli di moralità, quanto infine le regole di scelta dei profili più adeguati.

La modifica migliorativa dei requisiti soggettivi per la selezione di figure professionali di alto profilo rappresenta, pertanto, una concreta espressione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione, costituzionalmente garantito.

Ciò detto, in questa sede non sembra utile e opportuno esprimersi sulle persone dei Presidenti in carica, legittimamente individuati secondo procedure regolate dalle norme in vigore al momento della scelta.

Per quel che attiene alla figura del direttore generale, la norma ha poi messo ordine nel sistema di previsioni di legge che si sono susseguite e stratificate, chiarendo che la nomina avviene con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del consiglio di amministrazione, e ha reso omogenea la durata del suo incarico rispetto a quella degli altri organi, riducendola da 5 a 4 anni.

Sul termine di durata degli organi, le nuove norme hanno previsto che essi possono essere rinnovati una sola volta (anche non consecutiva) e che i componenti degli organi collegiali cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio, anche se nominati nel corso del periodo, in sostituzione di altri componenti dimissionari, decaduti o deceduti.

Considerati i rilevanti interventi compiuti sulla *governance* di questi enti, è stato necessario prevederne una immediata incidenza sull'attuale struttura dei sistemi di amministrazione, apparendo del tutto irragionevole mantenere in vita organi così profondamente incisi dalle nuove disposi-

zioni normative. Per tali ragioni, è stato previsto che, nelle more dell'adozione delle modifiche all'organizzazione degli enti (e, in ogni caso, fino alla nomina dei nuovi organi), per assicurare la continuità amministrativa, sia nominato per ciascuno degli enti interessati dall'intervento di riforma un commissario straordinario.

Il commissariamento rappresenta quindi lo strumento amministrativo necessario per garantire il buon andamento e la continuità dell'azione degli enti, al fine di evitare momenti di stallo in questa delicata fase di transizione. Peraltro, negli ultimi decenni, l'istituto del commissariamento è stato utilizzato con regolarità in condizioni analoghe e in coincidenza o in prossimità della scadenza naturale del mandato degli organi di vertice dei vari enti.

Nella specie, è poi utile rilevare che anche in questo caso il termine del mandato del Presidente dell'Inps e del Presidente dell'Inail risulta prossimo, avendo i due incarichi la loro naturale scadenza rispettivamente il 22 maggio e il 29 luglio 2023.

Sottolineo la previsione della nomina del commissario straordinario in tempi estremamente rapidi (entro 20 giorni dall'entrata in vigore del decreto), per garantire l'efficacia della previsione. La nomina avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (ossia con formalità più rigide rispetto a quanto era stato previsto dal decreto-legge n. 4 del 2019), con la conseguente decadenza dei presidenti, vicepresidenti e consigli di amministrazione. Il commissario deve essere scelto applicando i medesimi nuovi requisiti indicati per gli organi; esercita nel periodo della carica i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione attribuiti al presidente e al consiglio di amministrazione; ha un termine di 90 giorni per apportare le necessarie modifiche ai regolamenti interni e di organizzazione degli enti.

Infine, il nuovo consiglio di amministrazione, entro quarantacinque giorni dall'insediamento, proporrà al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la nomina del direttore generale.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE**(Agricoltura)****S O M M A R I O****SEDE REFERENTE:**

Conferimento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano della facoltà di adottare, per la fauna carnivora, le misure di deroga previste dalla direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. C. 167 Cattoi (<i>Esame e rinvio</i>)	303
Disposizioni di semplificazione della disciplina del contratto di appalto in agricoltura. C. 701 Caretta e Ciaburro (<i>Esame e rinvio</i>)	305

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo. C. 752 Carloni (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	307
<i>ALLEGATO 1 (Emendamento del relatore)</i>	312
<i>ALLEGATO 2 (Proposte emendative approvate)</i>	313
<i>ALLEGATO 3 (Correzioni di forma)</i>	316

SEDE CONSULTIVA:

DL 44/2023: Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche. C. 1114 Governo (Parere alle Commissioni I e XI) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	309
<i>ALLEGATO 4 (Proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione)</i>	317
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	311

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 170 Cattoi, C. 565 Nevi, C. 616 Simiani e C. 754 Caretta, recanti « Disposizioni per la castanicoltura »	311
---	-----

SEDE REFERENTE

Mercoledì 17 maggio 2023. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI.

La seduta comincia alle 13.

Conferimento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano della facoltà di adottare, per la fauna carnivora, le misure di deroga previste dalla direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli

habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

C. 167 Cattoi.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mirco CARLONI, *presidente*, invita il relatore, onorevole Bruzzone, a svolgere la relazione introduttiva.

Francesco BRUZZONE (LEGA), *relatore*, fa presente che la proposta di legge di cui oggi la XIII Commissione avvia l'esame in sede referente, è volta, alla luce dei sempre più frequenti attacchi al bestiame da parte di animali pericolosi che si verificano sulle montagne del territorio alpino e prealpino, a riconoscere piena autonomia alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per quanto riguarda la gestione, la salvaguardia e il monitoraggio dello stato di conservazione dei grandi carnivori e dei relativi *habitat*, attribuendo ad esse la facoltà di stabilire anche eventuali « prelievi », in deroga alla normativa vigente, qualora siano a rischio l'incolumità della popolazione locale e la pacifica convivenza con animali predatori, quali ad esempio il lupo.

Segnala che, in tal senso, l'articolo 1, comma 1, della proposta di legge in esame prevede che – in deroga al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, di attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, e della legge n. 157 del 1992, recante « Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio » – alle regioni e alle province autonome venga attribuita la competenza di disciplinare in modo autonomo le modalità di adozione delle misure di cui alla citata direttiva europea, relativamente alle specie animali indicate alla lettera a), voce « *carnivora* », degli allegati II, IV e V della medesima direttiva. Sottolinea che tutto ciò è finalizzato alla salvaguardia della biodiversità delle zone frequentate da tali animali e tenendo conto delle esigenze economiche, sociali, culturali e di pubblica sicurezza nonché delle particolarità regionali e locali.

Con riferimento alle specie animali individuate dalla disposizione in commento, fa presente che l'allegato II comprende le specie animali e vegetali d'interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione; l'allegato IV riguarda le specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa; l'allegato V si riferisce alle specie animali e vegetali di interesse comunitario il cui prelievo nella natura e il cui sfruttamento potrebbero formare oggetto di misure di gestione. Specifica che alla lettera A), sono indicati, nell'ambito dei carnivori, tra i canidi l'*alopex lagopus* e il *canis lupus* (tranne specifiche eccezioni), mentre l'allegato V comprende, tra i canidi, il *canis aureus* e il *canis lupus*.

Evidenzia che il comma 2 dell'articolo 1 specifica le misure che le regioni e le province autonome possono adottare; esse devono essere volte alla gestione, alla salvaguardia e al monitoraggio dello stato di conservazione delle specie di cui al comma 1 dei relativi *habitat* di interesse europeo, in particolare quelli prioritari, nonché alla regolazione dei prelievi degli esemplari delle medesime specie e le relative deroghe.

Sottolinea che, a tal fine, il comma 3 del medesimo articolo 1 dispone che le regioni e le province autonome svolgano i seguenti compiti: un periodico censimento dei grandi carnivori presenti nel proprio territorio, anche in accordo con le regioni confinanti, individuando gli esemplari appartenenti alla specie autoctona del lupo o a quella generale dei canidi; la fissazione, sulla base di un'apposita relazione tecnico-scientifica, dei livelli minimi di presenza dei grandi carnivori necessari alla salvaguardia delle specie, ai sensi di quanto stabilito dalla normativa dell'Unione europea; la redazione, sulla base di un'accurata analisi, del piano d'intervento per il contenimento del numero di esemplari presenti nei rispettivi territori, prevedendo il ricorso anche a tecniche di sterilizzazione o di prelievo forzoso con messa in cattività; l'individuazione dei casi in cui è necessario procedere all'abbattimento degli esemplari ritenuti pericolosi per l'incolumità pubblica.

Segnala che il comma 4 prevede che, ogni due anni, le regioni e le province autonome trasmettano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione sulle deroghe concesse. Sulla base di tali relazioni il medesimo Ministero predispone la relazione alla Commissione europea sulle deroghe concesse prevista dall'articolo 11 del regolamento di

cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997.

Fa presente che il comma 5 dispone che nelle aree della rete Natura 2000, che rappresentano siti di interesse comunitario per la protezione e la conservazione degli *habitat* e delle specie, animali e vegetali, identificati come prioritari dagli Stati membri dell'Unione europea, le regioni e le province autonome assicurano le opportune misure per evitare il degrado degli *habitat* di specie, nonché l'eventuale perturbazione delle specie per le quali le citate aree sono state perimetrare. In proposito, segnala che il comma 6 prevede l'adozione da parte delle regioni e delle province autonome di linee guida per la gestione delle specie della fauna selvatica carnivora e dei relativi *habitat*, con particolare attenzione alle aree della rete Natura 2000, e, qualora sia necessario, di piani di gestione specifici o integrati con altri piani di sviluppo, nonché delle opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali, conformi alle esigenze ecologiche delle citate specie.

Evidenzia che l'articolo 2 prevede che, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge n. 400 del 1988, il Governo apporti le modifiche necessarie al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 al fine di adeguarlo alle disposizioni del provvedimento in esame.

Infine, fa presente che l'articolo 3 dispone che le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione della legge nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

Mirco CARLONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni di semplificazione della disciplina del contratto di appalto in agricoltura.

C. 701 Caretta e Ciaburro.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mirco CARLONI, *presidente*, invita il relatore, onorevole Cerreto, a svolgere la relazione introduttiva.

Marco CERRETO (FDI), *relatore*, fa presente che la proposta di legge di cui oggi la XIII Commissione avvia l'esame in sede referente riguarda la semplificazione della disciplina del contratto di appalto in agricoltura. Osserva che è noto, infatti, che la disciplina codicistica in materia di appalti è stata resa sempre più complessa negli anni al fine di tutelare maggiormente i soggetti alle dipendenze dell'appaltatore. Evidenzia, tuttavia, che il settore agricolo, composto prevalentemente da imprese di piccole o medie dimensioni, è caratterizzato da una maggiore semplicità rispetto ad altri settori. Pertanto, osserva come appaia necessaria una semplificazione della disciplina del contratto di appalto in agricoltura che consenta un alleggerimento degli adempimenti burocratici richiesti all'imprenditore agricolo.

Evidenzia che, in tal senso, la proposta di legge in esame, composta da sei articoli, introduce, all'articolo 1, la figura contrattuale del piccolo appalto in agricoltura, ossia il contratto con il quale un'impresa, singola o associata, specializzata in lavorazioni agricole assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio a favore di un committente agricolo verso un corrispettivo in denaro non superiore a 200.000 euro. Sottolinea che l'articolo 1 stabilisce, inoltre, che l'appalto agricolo è stipulato in forma scritta e che non è possibile fare ricorso al subappalto.

Segnala che l'articolo 2 reca la definizione del committente agricolo, ricomprendendovi l'imprenditore agricolo, il coltivatore diretto, l'imprenditore agricolo professionale o la società agricola.

Fa presente che l'articolo 3 definisce i requisiti che l'impresa appaltatrice deve possedere per accedere al contratto di appalto regolato dalla proposta di legge in

esame, ossia l'iscrizione nel registro delle imprese istituito presso la competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; l'adozione del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria per i lavoratori dipendenti e il rispetto della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; la regolarità dei versamenti contributivi; la dotazione di tesserino di riconoscimento per ogni lavoratore impiegato.

Segnala che l'articolo 4 dispone che il committente agricolo ha l'obbligo di acquisire la documentazione di regolarità contributiva dell'impresa appaltatrice (comma 1) e che ha facoltà di chiedere alla medesima impresa una fidejussione a garanzia delle prestazioni previdenziali e retributive spettanti ai lavoratori dipendenti della stessa, prevedendo anche che in tal caso non si applica la norma di cui all'articolo 1676 del codice civile, ai sensi della quale coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno fornito la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda (comma 2). Segnala che il comma 3 dell'articolo 4 stabilisce che a carico del committente agricolo non sussistono ulteriori o diversi obblighi o responsabilità concernenti l'attività, il personale, la contabilità e la regolarità fiscale dell'impresa appaltatrice.

Fa presente che l'articolo 5, al fine di valorizzare l'attività delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore agricolo maggiormente rappresentative nella conclusione di contratti di appalto agricolo, disciplina lo strumento del protocollo d'intesa per la stipula dei piccoli appalti in agricoltura, rafforzandone il ruolo e conferendo responsabilità specifica alle parti sociali. Sottolinea che, in tal senso, il comma 1 prevede che le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore agricolo maggiormente rappresentative sul piano nazionale possano sottoscrivere protocolli d'intesa, a livello nazionale e regionale, desti-

nati alle imprese che, in qualità di committenti agricoli, intendano procedere alla stipulazione di un appalto agricolo con imprese specializzate in lavorazioni agricole.

Evidenzia che tali protocolli d'intesa definiscono le linee guida in materia di buone pratiche per la consapevole e corretta individuazione delle imprese appaltatrici e per la migliore gestione del servizio richiesto, con particolare riferimento alle prestazioni di lavoro, favorendo, tra l'altro, l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro stagionale agricolo a tempo determinato (comma 2). Segnala che il comma 3 dispone che i protocolli d'intesa contengano uno o più schemi di contratto di appalto agricolo che recano procedure amministrative e contrattuali semplificate. Infine, fa presente che il comma 4 dispone che i contratti di appalto agricolo sottoscritti dalle citate organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro sono validi tra le parti e nei confronti della pubblica amministrazione e degli enti pubblici, anche in deroga alle disposizioni legislative e amministrative in materia di appalto.

Infine, l'articolo 6, reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intera proposta di legge.

Concludendo, considerata la necessità di semplificare la disciplina in materia di appalti nel settore agricolo e i relativi adempimenti burocratici a carico delle piccole e medie imprese agricole, raccomanda un rapido e proficuo esame della proposta di legge.

Mirco CARLONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 17 maggio 2023. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI. Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste, Patrizio Giacomo La Pietra.

La seduta comincia alle 13.10.

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo.

C. 752 Carloni.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 maggio scorso.

Mirco CARLONI, *presidente*, ricorda che nella seduta di martedì 9 maggio 2023 la Commissione ha proceduto alla votazione degli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 10.

Avverte, che le proposte emendative Nevi 13.2, 13.4 e 13.6, Davide Bergamini 13.12, Nevi 13.13, Gatta 13.01, Nevi 15.1, Caretta 16.01 e 17.1, Nevi 18.2 e Davide Bergamini 18.3 sono state ritirate dai presentatori.

Comunica, inoltre, che il relatore ha presentato l'emendamento 2.100 che è in distribuzione (*vedi allegato 1*). Chiede, trattandosi di un emendamento di natura tecnica, se i gruppi richiedano la presentazione di un termine per la presentazione di subemendamenti o intendano rinunciarvi.

Essendosi espressa la Commissione nel senso della rinuncia alla fissazione di un termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 2.100 del relatore, chiede, quindi, al relatore, onorevole Pierro, e al rappresentante del Governo, di esprimere il parere sulle proposte emendative restanti.

Attilio PIERRO (LEGA), *relatore*, passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 11, propone di accantonare gli emendamenti Nevi 11.1 e La Salandra 11.2. Invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Castiglione 11.3, altrimenti esprimendo parere contrario. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Caramiello 11.01.

Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 12, invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Castiglione 12.1 e Schullian 12.2, altrimenti esprimendo parere contrario.

Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 13,

invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Vaccari 13.1, altrimenti esprimendo parere contrario. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Caretta 13.3 e Davide Bergamini 13.5. Invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Vaccari 13.7, 13.9, 13.10 e 13.11, altrimenti esprimendo parere contrario.

Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 14, esprime parere favorevole sugli emendamenti Caramiello 14.1 e Castiglione 14.5 a condizione che vengano riformulati in un identico testo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Invita i presentatori al ritiro degli identici emendamenti Caramiello 14.2 e Castiglione 14.3 e degli emendamenti Caramiello 14.4, Vaccari 14.6 e dell'articolo aggiuntivo Castiglione 14.01, altrimenti esprimendo parere contrario.

Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 15, invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Vaccari 15.2, Castiglione 15.3 e Vaccari 15.4, altrimenti esprimendo parere contrario. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Davide Bergamini 15.5, La Porta 15.6 e Caramiello 15.7. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Davide Bergamini 15.8 e Castiglione 15.12, a condizione che l'emendamento Castiglione 15.12 venga riformulato nel testo dell'emendamento Davide Bergamini 15.8 (*vedi allegato 2*). Esprime parere favorevole sull'emendamento La Porta 15.9 e sugli identici emendamenti Vaccari 15.10 e Cerreto 15.11.... Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 16, esprime parere favorevole sull'emendamento Caramiello 16.1 a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 18, invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Vaccari 18.1 e dell'articolo aggiuntivo Vaccari 18.02, altrimenti esprimendo parere contrario. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Schullian 18.01.

Il sottosegretario Patrizio Giacomo LA PIETRA esprime parere conforme a quello del relatore.

Mirco CARLONI, *presidente*, dispone, pertanto, l'accantonamento degli emendamenti Nevi 11.1 e La Salandra 11.2.

Stefano VACCARI (PD-IDP), intervenendo per illustrare le proposte emendative a sua prima firma, stigmatizza che su alcuni emendamenti relativi ad un maggiore coinvolgimento dell'ISMEA presentati dal suo gruppo, il relatore e il Governo abbiano espresso parere contrario, mentre su analoghe proposte emendative presentate dalla maggioranza il relatore e il Governo hanno espresso parere favorevole. Nel richiamare, poi, l'emendamento 15.4 a sua prima firma, evidenzia che esso è volto a coinvolgere le associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative e le associazioni nazionali che svolgono attività nel settore agricolo nella costituzione dell'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro giovanile nell'agricoltura. Pertanto, non ritiene che ciò contrasti con lo spirito della proposta di legge, anzi crede che i soggetti di cui l'emendamento 15.4 a sua prima firma prevede il coinvolgimento, possano dare un utile contributo al monitoraggio relativo all'attuazione della proposta di legge.

Mirco CARLONI, *presidente*, replicando all'onorevole Vaccari, ricorda che non è prevista la partecipazione delle associazioni ambientaliste ai tavoli di contrattazione relativi al settore agricolo.

Stefano VACCARI (PD-IDP), richiamando l'articolo aggiuntivo 18.02 a sua prima firma, evidenzia che esso propone un contributo utile al nuovo quadro normativo introdotto dalla proposta di legge in esame, favorendo il lavoro femminile e giovanile. In proposito, sebbene il relatore ha annunciato che il Governo sta lavorando a un disegno di legge su questo argomento, ricorda che il suo gruppo ha già presentato una proposta di legge. Pertanto, auspica che la questione del lavoro femminile e giovanile nel settore dell'agricoltura sia affrontata in modo rapido e proficuo.

Il sottosegretario Patrizio Giacomo LA PIETRA, replicando all'onorevole Vaccari

in merito all'articolo aggiuntivo Vaccari 18.02, evidenzia che il parere contrario del Governo è dovuto unicamente al fatto che non è possibile istituire con legge un ufficio direttoriale nella struttura del Ministero.

Mirco CARLONI, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato gli emendamenti Nevi 11.1 e La Salandra 11.2.

La Commissione approva l'emendamento 2.100 del relatore (*vedi allegato 1*).

Maria Chiara GADDA (A-IV-RE) nel sottoscrivere tutte le proposte emendative presentate dall'onorevole Castiglione, ritira l'emendamento Castiglione 11.3.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'articolo aggiuntivo Caramiello 11.01 (*vedi allegato 2*) e respinge l'emendamento Castiglione 12.1.

Mirco CARLONI, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato l'emendamento Schullian 12.2.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Vaccari 13.1, approva gli emendamenti Caretta 13.3 e Davide Bergamini 13.5 (*vedi allegato 2*) e respinge gli emendamenti Vaccari 13.7, 13.9, 13.10 e 13.11.

Mirco CARLONI, *presidente*, avverte che i presentatori degli emendamenti Caramiello 14.1 e Castiglione 14.5 hanno accettato la riformulazione proposta dal relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Caramiello 14.1 e Castiglione 14.5, come riformulati in un identico testo (*vedi allegato 2*), respinge gli identici emendamenti Caramiello 14.2 e Castiglione 14.3, gli emendamenti Caramiello 14.4 e Vaccari 14.6, l'articolo aggiuntivo Castiglione 14.01 e gli emendamenti Vaccari 15.2, Castiglione 15.3 e Vaccari 15.4 e approva gli emendamenti Davide Bergamini 15.5, La Porta 15.6 e Caramiello 15.7 (*vedi allegato 2*).

Maria Chiara GADDA (A-IV-RE) accetta la riformulazione proposta dal relatore dell'emendamento Castiglione 15.12 nel testo dell'emendamento Davide Bergamini 15.8.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Davide Bergamini 15.8 e Castiglione 15.12 come riformulati in un identico testo, l'emendamento La Porta 15.9 e gli identici emendamenti Vaccari 15.10 e Cerreto 15.11 (*vedi allegato 2*).

Alessandro CARAMIELLO (M5S) accetta la riformulazione proposta dal relatore dell'emendamento 16.1 a sua prima firma.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Caramiello 16.1 come riformulato (*vedi allegato 2*), respinge l'emendamento Vaccari 18.1 e l'articolo aggiuntivo Vaccari 18.02 e approva l'articolo aggiuntivo Schullian 18.01.

Mirco CARLONI, *presidente*, avverte che il testo risultante dagli emendamenti approvati sarà trasmesso alle competenti Commissioni, per acquisirne il parere.

Fa presente infine che il relatore ha formulato una proposta di correzioni di forma (*vedi allegato 3*) che sarà posta in votazione ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del Regolamento:

All'articolo 2, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) il titolare sia un imprenditore agricolo di età compresa tra diciotto e quarantuno anni compiuti.

La Commissione approva la proposta di correzioni di forma (*vedi allegato 3*).

La seduta termina alle 13.40.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 maggio 2023. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI.

La seduta comincia alle 13.40.

DL 44/2023: Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche.

C. 1114 Governo.

(Parere alle Commissioni I e XI).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Davide BERGAMINI (LEGA), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 44 del 2023, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche.

Per quanto d'interesse della Commissione Agricoltura, segnala che l'articolo 23 reca disposizioni per la funzionalità del Servizio fitosanitario centrale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia e per l'imprenditoria giovanile in agricoltura.

In particolare, sottolinea che il comma 1, dispone che Servizio Fitosanitario Nazionale disponga di addetti – ispettore fitosanitario e agente fitosanitario – anche nell'ambito della dotazione organica del CREA al fine di implementare gli *standard* operativi per fronteggiare la crescente diffusione, sul territorio nazionale, di nuove emergenze fitosanitarie. Segnala che, a tal fine sono, inoltre, istituite tre nuove Unità in cui sono organizzate le seguenti figure professionali: coordinamento dei controlli alla certificazione e commercializzazione e gestione della disciplina di fruttiferi, vite, ortive e ornamentali; coordinamento dei controlli alla certificazione e commercializzazione e gestione della disciplina delle sementi; adempimenti connessi al settore dei prodotti fitosanitari e al loro uso sostenibile (PAN). Fa presente che viene, poi, meglio definito il rapporto tra gli ispettori e i tecnici fitosanitari, specificando che essi sono dipendenti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle fo-

reste, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e del CREA – la disposizione previgente li indicava come dipendenti della pubblica amministrazione – ed operano nell’ambito del Servizio fitosanitario nazionale, rispondendo funzionalmente e tecnicamente alle direttive del Servizio fitosanitario competente. Evidenzia che tra i requisiti tecnici e professionali che gli ispettori fitosanitari devono possedere viene prevista anche la laurea magistrale « LM-6 Scienze biologiche » ed è considerato titolo preferenziale aver superato esami inerenti alle materie dei settori scientifico-disciplinari « Patologia vegetale AGR/12 » ed « Entomologia agraria AGR/11 ».

Sottolinea che per la figura dei tecnici fitosanitari è richiesto il titolo di laurea in una delle classi « L-13 Scienze biologiche » ed è considerato titolo preferenziale il superamento di esami inerenti alle materie dei settori scientifico-disciplinari « Patologia vegetale AGR/12 » ed « Entomologia agraria AGR/11 ».

Fa presente che l’articolo 23, comma 2, autorizza il Commissario dell’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione per la Puglia, Lucania e Irpinia (E.I.P.L.I.) ad adottare iniziative volte a stabilizzare unità di personale non dirigenziale assunte a tempo determinato secondo quanto previsto dall’articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che abbia maturato, alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, i requisiti previsti, per la generalità, dal decreto legislativo n. 75 del 2017. La descritta procedura di stabilizzazione è volta a garantire la funzionalità del predetto Ente e ad assicurare la sicurezza dell’approvvigionamento idrico nelle aree servite dall’E.I.P.L.I., ossia le regioni Puglia, Basilicata, una parte della Campania (Irpinia) e una parte della Calabria (Cosentino). Segnala che agli oneri finanziari derivanti dalla disposizione in esame, pari a euro 150.000 per l’anno 2023 e ad euro 1.167.196 annui a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Mi-

nistero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Segnala che l’articolo 23, comma 3, introduce disposizioni volte a promuovere l’imprenditoria giovanile in agricoltura attraverso le operazioni di riordino fondiario realizzate da ISMEA, destinando a tal fine una somma pari a 28 milioni di euro.

Nel dettaglio, evidenzia che il comma 3 dell’articolo 23 prevede che le somme rimborsate dai beneficiari dei contratti di filiera di cui all’articolo 10-ter del decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005, pari a 28 milioni di euro, siano destinate ad operazioni di riordino fondiario realizzate dall’ISMEA ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 441 del 1998.

Sottolinea che nella relazione illustrativa si riferisce che con tale trasferimento sarà, in particolare, incrementata la dotazione finanziaria che annualmente ISMEA riserva a « Generazione TERRA », misura che finanzia fino al cento per cento del prezzo di acquisto di un terreno agricolo da parte di giovani che intendono ampliare la superficie della propria azienda agricola, acquistare un terreno già condotto in affitto o comodato d’uso ovvero avviare una nuova iniziativa imprenditoriale in agricoltura. Ricorda che le operazioni fondiarie di ISMEA sono riservate a giovani con meno di 41 anni che siano imprenditori agricoli o che abbiano creato una *start up* in campo agrario e che abbiano già esperienza dimostrata dall’appartenenza a casse previdenziali o ordini professionali di settore, ovvero giovani al di sotto dei 35 anni con titolo di studio superiore in campo agrario o laurea. Rammenta che « Generazione TERRA » riserva, inoltre, ai giovani fondatori di *start up* (con titolo o con esperienza) un premio di primo insediamento di 70.000 euro per abbattere, fino al 70 per cento, l’importo delle rate di prezzo con scadenza nei primi cinque anni del piano di ammortamento.

Ritiene che tali disposizioni rivestano un’importanza significativa per il comparto agricolo, alle quali si andranno ad affiancare, a breve, anche le iniziative in sede legislativa parlamentare che la Commis-

sione Agricoltura ha avviato, *in primis*, l'approvazione della proposta di legge sull'imprenditoria giovanile in agricoltura, in fase istruttoria avanzata.

Come già anticipato per le vie brevi, preannuncia, pertanto, la presentazione di parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato 4*).

Mirco CARLONI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, invita il relatore a presentare la proposta di parere, che è già stata anticipata ai commissari per le vie brevi.

Davide BERGAMINI (LEGA), *relatore*, illustra la proposta di parere (*vedi allegato 4*).

Mirco CARLONI, *presidente*, chiede se vi siano interventi per dichiarazioni di voto.

Stefano VACCARI (PD-IDP) ritiene che il provvedimento in esame manchi di organicità e che gli interventi previsti abbiano carattere estemporaneo, salvo quelli relativi alle forze dell'ordine, non siano in alcun modo collegati da un filo conduttore. Per queste motivazioni, esprime il voto di astensione al voto del suo gruppo.

Maria Chiara GADDA (A-IV-RE) esprime anche ella, a nome del suo gruppo, un voto di astensione, rimarcando che sono numerose Legislature che si affronta la questione della capacità amministrativa dell'Eipli senza grandi risultati e si augura che le assunzioni previste possano essere davvero utili a risolvere problematiche che si trascinano da diversi anni.

Marco CERRETO (FDI) esprime a nome del suo gruppo il voto a favore del provvedimento in esame che, per quanto riguarda il settore primario, significa essere intervenuti per rendere maggiormente ef-

ficiente l'operato del Crea, intervenendo sul precariato e attrezzando l'Ente per le sfide dovrà affrontare nel prossimo futuro a difesa dell'agricoltura italiana. Sottolinea, inoltre, l'importanza delle misure relative alla funzionalità dell'EPLI che serve un bacino territoriale molto esteso e del finanziamento disposto a favore di ISMEA per i giovani al loro primo insediamento in agricoltura.

Alessandro CARAMIELLO (M5S) annuncia a nome del suo gruppo il voto di astensione sul provvedimento in esame.

Mirco CARLONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere come formulata dal relatore (*vedi allegato 4*).

La Commissione approva.

La seduta termina alle 13.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 17 maggio 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55. alle 14.20.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 17 maggio 2023.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 170 Cattoi, C. 565 Nevi, C. 616 Simiani e C. 754 Caretta, recanti « Disposizioni per la castanicoltura ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.30.

ALLEGATO 1

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo. C. 752 Carloni.**EMENDAMENTO DEL RELATORE**

ART. 2.

Al comma 1, lettere b) e c), sostituire le parole: quaranta anni con le seguenti: quarantuno anni compiuti;

Conseguentemente:

all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: di età inferiore ai quarantuno anni

con le seguenti: di età inferiore ai quarantuno anni compiuti;

all'articolo 10, comma 1, sostituire le parole: quaranta anni con le seguenti: quarantuno anni compiuti;

all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: quarantesimo con le seguenti: quarantunesimo.

2.100. Il Relatore.

ALLEGATO 2

**Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria
giovanile nel settore agricolo. C. 752 Carloni.**

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 2.

Al comma 1, lettere b) e c), sostituire le parole: quaranta anni con le seguenti: quarantuno anni compiuti.

Conseguentemente:

all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: di età inferiore ai quarantuno anni con le seguenti: di età inferiore ai quarantuno anni compiuti;

all'articolo 10, comma 1, sostituire le parole: quaranta anni con le seguenti: quarantuno anni compiuti;

all'articolo 14, comma 1, sostituire la parola: quarantesimo con la seguente: quarantunesimo.

2.100. Il Relatore

ART. 11.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Contributo di costruzione in agricoltura)

1. Il contributo di costruzione per i nuovi edifici non è dovuto per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo professionale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e del coltivatore diretto di cui agli articoli 1 e 2 della legge 26 ottobre

1957, n. 1047 modificata dalla legge 9 gennaio 1963, n. 9.

11.01. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri.

ART. 13

Al comma 1, sostituire le parole: « modalità e i criteri di accesso » con le seguenti: « modalità, tempistiche perentorie e i criteri di accesso ».

13.3. Caretta, Ciaburro, Cerreto, Almici, La Porta, La Salandra, Marchetto Aliprandi, Malaguti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « Nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, i predetti finanziamenti e le altre forme di prestito bancario agevolato sono assistiti, a titolo gratuito, dalle garanzie rilasciate da ISMEA ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2004, n. 102. ».

13.5. Davide Bergamini, Bruzzone, Carloni.

ART. 14

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al medesimo articolo 111, comma 5, lettera a), sono inserite, in fine, le seguenti parole: « e, nel caso di impresa giovanile agricola, una durata del preammortamento finanziario che tenga conto delle specifiche caratteristiche delle col-

ture, in particolare di quelle arboree permanenti ».

* **14.1.** (Nuova formulazione) Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri.

* **14.5.** (Nuova formulazione) Castiglione, Pastorella, Gadda.

ART. 15

Al comma 1, dopo le parole: alla costituzione dell'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro giovanile nell'agricoltura (ONILGA), composto da rappresentanti *inserire le seguenti:* del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – CREA.

15.5. Davide Bergamini, Bruzzone, Carloni.

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

b-bis) raccolta elaborazione ed analisi delle procedure amministrative adottate per l'attuazione delle iniziative in favore dei giovani operanti nel settore agricolo al fine di individuare proposte di riforma dell'ordinamento giuridico aventi lo scopo di diminuire i tempi e la complessità delle procedure amministrative vigenti.

15.6. La Porta.

Al comma 1 dopo la lettera b), inserire la seguente: « *b-bis)* monitoraggio sull'attuazione delle misure d'intervento di cui alla presente legge e verifica dell'efficacia delle stesse anche al fine di proporre modifiche o integrazioni ».

15.7. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri.

Al comma 1 dopo la lettera h) inserire la seguente: *h-bis)* sostegno per l'organizza-

zione e la realizzazione di esperienze formative e scambi aziendali.

Conseguentemente:

a) *dopo la lettera i) inserire la seguente:* « *i-bis)* supporto per la partecipazione delle imprese agricole condotte da giovani agricoltori a fiere di settore nazionali e internazionali »;

b) *dopo la lettera l) aggiungere la seguente:* « *l-bis)* monitoraggio sull'attuazione delle misure d'intervento di cui alla presente legge e verifica dell'efficacia delle stesse anche al fine di proporre modifiche o integrazioni ».

* **15.8.** Davide Bergamini, Bruzzone, Carloni.

* **15.12.** (Nuova formulazione) Castiglione, Pastorella, Gadda.

Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché la pubblicazione di tutti i bandi statali e regionali nonché dall'Unione europea riguardanti la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo in Italia

15.9. La Porta.

Al comma 1 dopo la lettera l) inserire le seguenti:

m) con l'obiettivo di accrescere l'interesse dei giovani verso il settore agricolo, realizzazione di campagne informativo-promozionali orientate a stimolare la diffusione di temi a carattere agricolo e rurale nel dibattito culturale del Paese e a valorizzare la cultura agricola;

n) promozione di convenzioni tra Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e Centri e/o Istituti di formazione professionale per lo svolgimento di corsi orientati alla preparazione dei giovani agricoltori;

o) promozione di servizi di *coaching* e tutoraggio aziendale, a favore dei giovani,

realizzati da altri imprenditori agricoli con idonei requisiti e competenze.

* **15.10.** Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

* **15.11.** Cerreto.

ART. 16

Al comma 1, sostituire le parole: quaranta anni con le seguenti: quarantuno anni compiuti.

16.1. *(Nuova formulazione)* Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri.

ART. 18

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

18.01. Schullian.

ALLEGATO 3

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo. C. 752 Carloni.

CORREZIONI DI FORMA

ART. 2

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) il titolare sia un imprenditore agricolo di età compresa tra diciotto e quarantuno anni compiuti.

ALLEGATO 4

DL 44/2023: Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche. C. 1114 Governo.**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione Agricoltura
esaminato, per quanto di competenza,
il provvedimento in esame,

rilevato che le disposizioni di interesse per il comparto primario sono contenute nell'articolo 23 che:

al comma 1, prevede che il Servizio Fitosanitario Nazionale possa disporre di addetti – ispettore fitosanitario e agente fitosanitario – anche nell'ambito della dotazione organica del CREA al fine di implementare gli *standard* operativi per fronteggiare la crescente diffusione, sul territorio nazionale, di nuove emergenze fitosanitarie;

al comma 2, autorizza il Commissario dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione per la Puglia Lucania e Irpinia (E.I.-P.L.I.) ad adottare iniziative volte a stabilizzare unità di personale non dirigenziale

assunte a tempo determinato, al fine di garantire la funzionalità del predetto Ente e ad assicurare la sicurezza dell'approvvigionamento idrico nelle regioni Puglia, Basilicata, una parte della Campania (Irpinia) e una parte della Calabria (Cosentino);

al comma 3, attribuisce ad ISMEA 28 milioni di euro per promuovere l'imprenditoria giovanile in agricoltura attraverso le operazioni di riordino fondiario;

considerate con favore le disposizioni richiamate, anche alla luce dell'attività parlamentare che la Commissione Agricoltura sta svolgendo nell'ambito della proposta di legge C. 752, recante disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/1187 sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T). Atto n. 38 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	318
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	322

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Hewlett Packard Enterprise – HPE Italia, nell'ambito dell'esame della Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio « La politica di ciberdifesa dell'UE » (JOIN(2022)49 final)	321
---	-----

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 17 maggio 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 13.30.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/1187 sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T).

Atto n. 38.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Alessia AMBROSI (FDI), *relatrice*, sottolinea preliminarmente come le reti transeuropee dei trasporti (TEN-T) consistano in un sistema allargato da realizzare entro l'orizzonte temporale del 2050 (*Comprehen-*

sive network, o rete Globale) ed in una rete ristretta costituita dalle infrastrutture a maggiore valenza strategica, da completare entro il 2030 (*Core network*, o rete centrale).

Fa presente che dei nove *Core Network Corridor* (CNC) che compongono la rete, quattro attraversano il territorio italiano (lo Scandinavo-Mediterraneo, il Baltico-Adriatico, il Mediterraneo e il Reno-Alpi) e coinvolgono, complessivamente, 9 nodi urbani, 11 aeroporti della rete Centrale, 14 porti marittimi della rete Centrale, 5 porti fluviali e 15 interporti.

Segnala, altresì, che per lo sviluppo delle reti TEN-T, il Regolamento (UE) n. 1316/2013 – che ha istituito il « Meccanismo per collegare l'Europa » (*Connecting Europe Facility*-CEF) – ha previsto uno stanziamento complessivo, nell'ambito del quadro finanziario 2014-2020, pari a 24,05 miliardi di euro, mentre a luglio 2021 è entrato in vigore il nuovo Regolamento CEF 2.0, che reca 33,71 miliardi di euro per il periodo 2021-2027 destinati a finanziare lo svi-

luppo di infrastrutture sostenibili e ad alte prestazioni nei settori dei trasporti, del digitale e dell'energia.

Gli interventi sulle reti TEN-T sono oggetto di finanziamenti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR): segnatamente, la Missione 3 è dedicata, infatti, alle « Infrastrutture per una mobilità sostenibile » e registra, tra gli obiettivi comuni agli investimenti, la decarbonizzazione e la riduzione delle emissioni attraverso lo spostamento del traffico passeggeri e merci dalla strada alla ferrovia. La principale componente (M3C1.1) è destinata agli interventi sulla rete ferroviaria, con interventi per 24,77 miliardi di euro. L'intermodalità e la logistica integrata rappresentano la seconda componente (M3C2), con risorse pari a 630 milioni di euro.

Ricorda che gli orientamenti dell'Unione europea per lo sviluppo delle reti TEN-T sono attualmente interessati da una profonda revisione ad opera di una proposta di regolamento (COM(2021)812), sulla quale la XIV Commissione si è espressa approvando un parere favorevole, corredato da condizioni ed osservazioni, nella seduta del 20 febbraio scorso.

Venendo al contenuto dello schema di decreto legislativo in esame, osserva che l'articolo 1 ne definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione, relativo alle procedure di rilascio delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione di:

a) progetti che rientrano nelle sezioni della rete Centrale individuate nell'allegato 1 al decreto, che indica i collegamenti transfrontalieri e i collegamenti mancanti che ricadono nel territorio nazionale, tra quelli individuati in via preliminare nell'allegato alla direttiva (UE) 2021/1187 sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti;

b) altri progetti sui corridoi della rete Centrale, individuati ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1315/2013, il cui costo totale supera i 300 milioni di euro.

Il provvedimento si applica anche agli appalti pubblici relativi a progetti tran-

sfrontalieri che rientrano nell'ambito di applicazione appena illustrato. Sono, invece, espressamente esclusi i progetti riguardanti esclusivamente le applicazioni telematiche, le nuove tecnologie e le innovazioni ai sensi degli articoli 31 e 33 del citato Regolamento (UE) n. 1315/2013. In particolare, le applicazioni telematiche in questione includono: per le ferrovie, l'ERTMS (*European Rail Traffic Management System*); per le vie navigabili interne, i RIS (*River Information Services*); per il trasporto stradale, gli ITS (*Intelligent Transport Systems*); per il trasporto marittimo, il VTMS (*Vessel Traffic Monitoring and Information System*) e i servizi marittimi elettronici, inclusi i servizi d'interfaccia unica quali l'interfaccia marittima unica, i sistemi delle comunità portuali e i relativi sistemi d'informazione doganale; per il trasporto aereo, i sistemi di gestione del traffico aereo, in particolare quelli risultanti dal sistema SESAR (*Single European Sky ATM Research*).

Precisato che l'articolo 2 reca le definizioni, segnala che l'articolo 3 assegna, ai progetti che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto, carattere prioritario e ne impone il riconoscimento a tutte le autorità, comprese le autorità designate, coinvolte nella procedura di autorizzazione, esclusi solo gli organi giurisdizionali. Nell'ipotesi in cui la disciplina nazionale preveda procedure specifiche di autorizzazione di progetti a carattere prioritario, dette procedure si applicano, fatti salvi gli obiettivi, i requisiti e i termini previsti dal decreto, anche ai progetti rientranti nell'ambito di applicazione del medesimo. A tal proposito, rammento che nell'ordinamento italiano sono di recente intervenute plurime modifiche che hanno reso il quadro normativo assai diversificato, quanto a competenze, modalità procedurali e tempistiche (ricordo – per esempio – il decreto-legge n. 32 del 2019, c.d. « Sblocca cantieri » e il decreto-legge n. 77 del 2021, c.d. « Semplificazioni »).

L'articolo 4 individua le autorità designate ai sensi del decreto nelle Direzioni Generali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), competenti in mate-

ria di: infrastrutture di trasporto stradale e autostradale; infrastrutture di trasporto ferroviario; infrastrutture di trasporto nel settore interportuale e logistico e a favore dell'intermodalità; infrastrutture di trasporto pubblico locale e urbano; infrastrutture di trasporto marittimo e per vie d'acqua interne; interventi previsti da leggi speciali. Per quanto riguarda le infrastrutture di trasporto aereo, l'autorità designata è, invece, l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC); laddove, poi, per uno specifico progetto sia individuato un Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto-legge «Sblocca cantieri», l'autorità designata è il Commissario straordinario stesso. Ciascuna autorità designata ha il compito, tra le altre cose, di fornire informazioni al promotore del progetto e vigilare sui tempi della procedura di autorizzazione.

Ai sensi dell'articolo 5, la durata massima della procedura di autorizzazione è di quattro anni dal suo inizio, stabilito ai sensi del successivo articolo 6, comma 1. Tale periodo di quattro anni in ogni caso:

non pregiudica gli obblighi derivanti dal diritto internazionale e dell'Unione europea;

non comprende i periodi necessari per avviare procedure di ricorso amministrativo e ricorsi giurisdizionali;

non pregiudica il diritto di prevedere che la procedura di autorizzazione sia completata tramite un atto legislativo statale, regionale, o delle Province autonome, nel qual caso il termine è sospeso a decorrere dalla presentazione del disegno di legge e fino alla sua definitiva approvazione.

Solo in casi debitamente motivati, l'autorità designata può concedere una proroga adeguata al predetto periodo di quattro anni, la cui durata è stabilita caso per caso, è debitamente motivata ed è limitata al solo scopo di completare la procedura di rilascio delle autorizzazioni.

Fa presente che l'articolo 6 disciplina la procedura di autorizzazione, mentre l'arti-

colo 7 stabilisce che, in caso di progetti transfrontalieri, l'autorità designata cooperi con le autorità degli altri Stati membri interessati al fine di realizzare un coordinamento e concordare un calendario comune.

L'articolo 8 disciplina l'ipotesi in cui, nell'ambito di un progetto transfrontaliero, le procedure di appalto siano indette da un organismo comune: esso è tenuto ad applicare il diritto nazionale vigente in materia di contratti pubblici di uno Stato membro, applicando le apposite deroghe previste dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, salvo che non sia altrimenti stabilito di comune accordo tra gli Stati membri partecipanti.

Rileva che l'articolo 9 dispone che ogni due anni, e per la prima volta entro il 10 agosto 2026, il Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, con le indicazioni fornite dalle autorità designate e dalle autorità comuni eventualmente istituite, trasmetta alla Commissione europea una relazione contenente informazioni in merito al numero delle procedure di autorizzazione svolte, alla loro durata media, alle procedure che abbiano superato il termine e alla creazione di eventuali autorità comuni.

L'articolo 10, coerentemente con quanto stabilito nella direttiva, prevede che il decreto non si applichi ai progetti la cui procedura di autorizzazione sia stata avviata prima del 10 agosto 2023. Si prevede, inoltre, che l'articolo 8 si applichi solo agli appalti per i quali sia stato inviato l'avviso di indizione di gara dopo il 10 agosto 2023 ovvero, qualora esso non fosse previsto, laddove l'amministrazione o l'ente aggiudicatore abbia avviato la procedura successivamente alla suddetta data, escludendone l'applicabilità agli organismi comuni istituiti prima del 9 agosto 2021 ove le relative procedure di appalto continuino ad essere disciplinate dal diritto applicabile in quella data.

In materia finanziaria, l'articolo 11 prevede che l'attuazione del decreto non comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica: pertanto, le Amministrazioni interessate devono provvedere nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali

disponibili a legislazione vigente. Infine, richiama la presenza di un allegato, contenente l'elenco dei collegamenti transfrontalieri e dei collegamenti mancanti, riguardanti il territorio italiano, individuati dalla direttiva (UE) 2021/1187, che costituisce parte integrante del provvedimento.

Alla luce di queste considerazioni, preannuncia la presentazione di una proposta di parere favorevole di cui dà lettura (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo d'intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole presentata dalla relatrice.

La seduta termina alle 13.35.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 17 maggio 2023.

Audizione di rappresentanti di Hewlett Packard Enterprise – HPE Italia, nell'ambito dell'esame della Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio « La politica di ciberdifesa dell'UE » (JOIN(2022)49 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.45 alle 14.05 e dalle 14.15 alle 14.25.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/1187 sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) (Atto n. 38).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di competenza lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/1187 sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti;

rilevato che il termine di recepimento della direttiva è fissato al 10 agosto 2023 ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11, comma 1, della direttiva stessa;

considerato che il provvedimento si pone in linea con i contenuti della direttiva (UE) 2021/1187, di cui fornisce attuazione;

rilevato che la direttiva (UE) 2021/1187 e lo schema di decreto legislativo recano riferimenti al regolamento (UE) n. 1315/2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti;

rilevato altresì che tale regolamento è oggetto di sostituzione e contestuale abro-

gazione da parte della proposta di regolamento COM(2022) 384, la cui approvazione in via definitiva implicherebbe un aggiornamento delle indicazioni contenute nella nuova versione del regolamento europeo in materia di reti transeuropee di trasporti;

atteso che, in ogni caso, secondo quanto riportato nell'articolo 66 della proposta all'esame del legislatore europeo, i riferimenti al regolamento (UE) n. 1315/2013 abrogato si intendono fatti al nuovo regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VII;

valutato positivamente il recepimento di disposizioni volte a sostenere la realizzazione tempestiva della rete TEN-T, essenziale per la libera circolazione di merci, servizi e persone,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007, sull'attività dei servizi di informazione per la sicurezza nel 2° semestre 2022 (*Esame e rinvio*) 323

Mercoledì 17 maggio 2023. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.

La seduta comincia alle 14.45.

Esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007, sull'attività dei servizi di informazione per la sicurezza nel 2° semestre 2022.

(Esame e rinvio).

Lorenzo GUERINI, *presidente e relatore*, illustra una nota di sintesi sui contenuti della Relazione all'ordine del giorno.

Interviene il senatore Roberto Maria Ferdinando SCARPINATO (M5S).

Lorenzo GUERINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE:

Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale. C. 1151 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni e raccomandazione</i>)	3
---	---

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

GIUNTA PLENARIA

AUDIZIONI INFORMALI:

Sulle prospettive evolutive dell'insindacabilità parlamentare alla luce delle moderne forme di comunicazione politica e in particolare dei <i>social media</i> .	
Audizione in videoconferenza del professor Roberto Di Maria, Università degli studi « Kore » di Enna	6
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	6

COMMISSIONI RIUNITE (I e V)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	7
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)

SEDE REFERENTE:

DL 44/2023: Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche. C. 1114 (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	8
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	10
ESAME DI DELIBERAZIONI DEL GOVERNO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2 E 3 DELLA LEGGE 21 LUGLIO 2016, N. 145:	
Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2023, adottata il 1° maggio 2023 (Doc. XXV, n. 1).	
Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita	

all'anno 2022, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2023 (Doc. XXVI, n. 1) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	10
COMMISSIONI RIUNITE (VI e XII)	
COMITATO DEI NOVE:	
DL 34/2023: Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali. Emendamenti C. 1060-A	22
SEDE REFERENTE:	
DL 34/2023: Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali. C. 1060-A (<i>Esame e conclusione</i>)	22
ALLEGATO (<i>Emendamenti approvati</i>)	28
ERRATA CORRIGE	27
I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	29
INTERROGAZIONI:	
5-00508 Bonafè: Sulle vicende legate alla presentazione del libro dello scrittore Luciano Luciani presso la Biblioteca Civica Agorà di Lucca	30
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	48
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999. C. 1041 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	30
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	49
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2. Nuovo testo unificato C. 384 Molinari, C. 446 Bignami e C. 459 Faraone (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i>)	33
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	50
ALLEGATO 4 (<i>Proposta di parere alternativa presentata dal gruppo Movimento 5 Stelle</i>)	52
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura. C. 115 Madia, C. 88 Magi, C. 424 Grippo, C. 769 Zanella e C. 907 Pavanelli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	38
ALLEGATO 5 (<i>Proposte emendative e subemendative presentate</i>)	54
ALLEGATO 6 (<i>Proposte emendative e subemendative approvate</i>)	62
II Giustizia	
SEDE CONSULTIVA:	
Sui lavori della Commissione	65

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'operato del Governo e sulle misure da esso adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica del COVID-19. Testo unificato C. 384 e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	65
RISOLUZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	67
7-00098 Maschio: Iniziative volte all'istituzione a Verona di una Sezione distaccata della Corte di appello di Venezia (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00011</i>)	67
<i>ALLEGATO 1 (Risoluzione approvata)</i>	76
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 246 Marrocco, C. 293 Cirielli, C. 316 Orfini, C. 332 Bof, C. 566 Bisa, C. 935 Foti e 1022 D'Orso, recanti « Disposizioni in materia di occupazione arbitraria di immobili », di rappresentanti del Sindacato Unitario Nazionale Inquilini ed Assegnatari (SUNIA), del Sindacato Inquilini Casa e Territorio (SICET) e dell'Unione nazionale Inquilini Ambiente e Territorio (UNIAT)	71
Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 246 Marrocco, C. 293 Cirielli, C. 316 Orfini, C. 332 Bof, C. 566 Bisa, C. 935 Foti e 1022 D'Orso, recanti « Disposizioni in materia di occupazione arbitraria di immobili », di Stefano Fiore, professore di diritto penale presso l'Università degli Studi del Molise	71
Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 246 Marrocco, C. 293 Cirielli, C. 316 Orfini, C. 332 Bof, C. 566 Bisa, C. 935 Foti e 1022 D'Orso, recanti « Disposizioni in materia di occupazione arbitraria di immobili », di Piercamillo Davigo, già presidente della II sezione penale presso la Corte di Cassazione e membro togato del Consiglio superiore della magistratura (CSM)	71
Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 246 Marrocco, C. 293 Cirielli, C. 316 Orfini, C. 332 Bof, C. 566 Bisa, C. 935 Foti e 1022 D'Orso, recanti « Disposizioni in materia di occupazione arbitraria di immobili », di rappresentanti del Sindacato Autonomo di Polizia (SAP), del Sindacato Italiano Appartenenti Polizia (SIAP), della Federazione Sindacale di Polizia (FSP) e del Sindacato italiano unitario dei lavoratori della polizia (SIULP)	71
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura. C. 115 e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Rinvio dell'esame</i>)	71
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'operato del Governo e sulle misure da esso adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica del COVID-19. Testo unificato C. 384 e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	72
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	78
<i>ALLEGATO 3 (Proposta alternativa di parere)</i>	79
SEDE REFERENTE:	
Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano. C. 887 Varchi, C. 342 Candiani, C. 1026 Lupi e petizione n. 302 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	74
<i>ALLEGATO 4 (Proposte emendative presentate)</i>	82
AVVERTENZA	75

III Affari esteri e comunitari

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2. Testo unificato C. 384 Molinari, C. 446 Bignami e C. 459 Faraone (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	89
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	94
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo Movimento 5 Stelle</i>)	95
Sui lavori della Commissione	91

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle tematiche relative alla proiezione dell'Italia e dei Paesi europei nell'indo-pacifico (<i>Deliberazione</i>)	91
ALLEGATO 3 (<i>Programma dell'indagine conoscitiva</i>)	97

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00859 Quartapelle Procopio: Sul rinnovo del memorandum di adesione alla « <i>Belt and Road Initiative</i> » (BRI)	91
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	99
5-00857 Della Vedova: Sull'effettiva individuazione di Milano come terza sede della Divisione centrale del Tribunale unificato dei brevetti, e sulle relative competenze	92
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	100
5-00858 Onori: Sul ruolo dell'Italia nei consessi internazionali incentrati sull'Afghanistan ..	92
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	101
5-00860 Formentini: Sull'aggiornamento della strategia italiana per la regione dell'Artico ...	92
ALLEGATO 7 (<i>Testo della risposta</i>)	102

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale dell'Amministratore Delegato di Eni S.p.A, Claudio Descalzi, nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00009 Formentini, sulle possibili iniziative e interlocuzioni del Governo italiano nei confronti dei Paesi aderenti al progetto <i>Eastmed</i>	93
--	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle dinamiche del commercio internazionale e interesse nazionale.	
Audizione di rappresentanti di SACE (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	93

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali. C. 1060-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	104
Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche. C. 1114 Governo (Parere alle Commissioni I e XI) (<i>Esame e rinvio</i>)	112
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla cooperazione di polizia, fatto a Kiev il 10 giugno 2021. C. 922 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	145
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto	

ad Hanoi il 30 giugno 2019. C. 1039 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	147
Disposizioni concernenti la definizione di un programma diagnostico per l'individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica. Nuovo testo C. 622 (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	148
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. Atto n. 40 (Rilievi alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	149
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento di modifica del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, recante unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici. Atto n. 41 (Rilievi alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i>)	150
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di modifica al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi. Atto n. 42 (Rilievi alla XI Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	153
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante approvazione delle modifiche allo statuto dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro. Atto n. 43 (Rilievi alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i>)	153
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	154
SEDE CONSULTIVA:	
Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali. C. 1060-A/R Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	155
VI Finanze	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	156
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale, in videoconferenza, del direttore dell'Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 75 Marattin e del disegno di legge C. 1038 Governo recanti « Delega al Governo per la riforma fiscale »	156
VII Cultura, scienza e istruzione	
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione del relativo albo professionale. Seguito esame C. 596 D'Orso, C. 659 Varchi, C. 952 Patriarca e C. 991 Manzi	158
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione del relativo albo professionale. C. 596 D'Orso, C. 659 Varchi, C. 952 Patriarca e C. 991 Manzi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	158
ALLEGATO 1 (Testo unificato adottato come testo base)	164

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. Atto n. 40 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 159

ALLEGATO 2 (*Parere approvato*) 169

SEDE CONSULTIVA:

DL 44/2023: Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche. C. 1114 Governo (Parere alle Commissioni I e XI) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) 160

ALLEGATO 3 (*Parere approvato*) 170

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la prevenzione della dispersione scolastica mediante l'introduzione sperimentale delle competenze non cognitive nel metodo didattico. C. 418 Lupi (*Seguito dell'esame e rinvio*) 160

ALLEGATO 4 (*Proposta di nuovo testo della pdl c. 418 Lupi elaborata dalla relatrice*) 172

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00840 Manzi: Sui costi dei percorsi formativi per l'accesso all'insegnamento 162

ALLEGATO 5 (*Testo della risposta*) 174

5-00841 Amato: Sulla disparità di trattamento nell'accesso all'abilitazione alla classe d'insegnamento A-07 (Discipline audiovisive) 162

ALLEGATO 6 (*Testo della risposta*) 175

5-00842 Cangiano: Iniziative per garantire agli insegnanti la mobilità nei ruoli o gradi di istruzione 163

ALLEGATO 7 (*Testo della risposta*) 176

5-00843 Boschi: Iniziative per la valorizzazione della figura del *tutor* nel sistema scolastico . 163

ALLEGATO 8 (*Testo della risposta*) 177

5-00844 Dalla Chiesa: Iniziative per colmare i divari territoriali nell'offerta degli asili nido . 163

ALLEGATO 9 (*Testo della risposta*) 178

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 163

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro di certificazione dell'Unione per gli assorbimenti di carbonio. COM(2022) 672 final (*Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio*) 179

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 183

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 183

Indagine conoscitiva sull'impatto ambientale degli incentivi in materia edilizia.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di FINCO (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	183
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Rete Professioni Tecniche (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	184
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Confedilizia (<i>Svolgimento e conclusione</i>) .	184
Audizione di rappresentanti di OICE (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	184

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di legge recante Legge quadro in materia di interporti (C. 703 Rotelli).	
Audizione di rappresentanti dell'Unione interporti riuniti (UIR)	186
Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana terminalisti portuali (Assiterminal) . . .	186

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della Fondazione Luigi Guccione onlus, nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge recanti modifiche al codice della strada in materia di sicurezza stradale dei ciclisti e di limiti di velocità (C. 526 Berruto, C. 718 Santillo e C. 892 Iaria)	186
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/1187 sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T). Atto n. 38 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	186
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	198

RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Contratti di programma stipulati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la società Rete Ferroviaria Italiana SpA per il periodo regolatorio 2022-2026 – parte servizi e parte investimenti. Doc. CXCIX, n. 1 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento, e rinvio</i>)	187
--	-----

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave « Moby Prince ». Doc. XXII, n. 9 Pittalis (<i>Esame e rinvio</i>)	188
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

DL 44/2023: Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche. C. 1114 Governo (<i>Parere alle Commissioni riunite I e XI</i>) (<i>Esame e rinvio</i>)	192
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Kiev il 12 ottobre 2021. C. 1001 Governo (<i>Parere alla III Commissione</i>) (<i>Esame e rinvio</i>)	193
AVVERTENZA	197

X Attività produttive, commercio e turismo

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Aldigas, nell'ambito delle risoluzioni 7-00050 Appendino e 7-00079 Peluffo, sul comparto del commercio al dettaglio di carburanti	201
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema del piano strategico di sviluppo del turismo, per il periodo 2023-2027. Atto n. 39 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	201
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	217
Sull'ordine dei lavori	202

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul <i>Made in Italy</i> : valorizzazione e sviluppo dell'impresa italiana nei suoi diversi ambiti produttivi (<i>Esame e approvazione del documento conclusivo</i>)	203
ALLEGATO 2 (<i>Documento conclusivo approvato dalla Commissione</i>)	218

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente disciplina dei criteri e delle modalità per l'ingresso consapevole dei clienti domestici nel mercato libero dell'energia elettrica. Atto n. 44 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	205
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di parere</i>)	281
ALLEGATO 4 (<i>Proposta di parere alternativo presentata dai deputati Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde</i>)	283
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	285

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Kiev il 12 ottobre 2021. C. 1001 Governo (<i>Parere alla III Commissione</i>) (<i>Esame e rinvio</i>)	207
Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche. C. 1114 Governo (<i>Parere alle Commissioni riunite I e XI</i>) (<i>Esame e rinvio</i>) ...	209

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. C. 1134 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	213
--	-----

XI Lavoro pubblico e privato

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante appro- vazione delle modifiche allo statuto dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro. Atto n. 43 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>) .	288
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di modifica al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi. Atto n. 42 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	289
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	292

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di Confagricoltura, Copagri e Coldiretti nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 141 Fratoianni, C. 210 Serracchiani, C. 216 Laus, C. 306 Conte, C. 432 Orlando e C. 1053 Richetti, recanti disposizioni in materia di giusta retribuzione e salario minimo	289
Audizione informale di rappresentanti di Alleanza delle cooperative italiane e UNCI (Unione nazionale delle cooperative italiane) nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 141	

Fratoianni, C. 210 Serracchiani, C. 216 Laus, C. 306 Conte, C. 432 Orlando e C. 1053 Richetti, recanti disposizioni in materia di giusta retribuzione e salario minimo	289
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-00852 Soumahoro: Sulle iniziative volte a garantire che le nuove assunzioni di Poste italiane avvengano attingendo alla graduatoria nazionale degli ex lavoratori a termine	290
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	296
5-00853 Sarracino: Sul coinvolgimento delle più rappresentative sigle sindacali dello stabilimento Stellantis di Pomigliano affinché siano adottate scelte organizzative volte a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori	290
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	298
5-00854 D'Alessio: Sugli interventi volti a rimediare a buchi contributivi dei lavoratori	290
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	299
5-00851 Barzotti: Sul commissariamento di INPS e INAIL	290
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	301
INCONTRI CON DELEGAZIONI ESTERE:	
Incontro con una delegazione della Commissione Lavoro e Protezione sociale della Camera dei deputati della Romania	291
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	291
XIII Agricoltura	
SEDE REFERENTE:	
Conferimento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano della facoltà di adottare, per la fauna carnivora, le misure di deroga previste dalla direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. C. 167 Cattoi (<i>Esame e rinvio</i>)	303
Disposizioni di semplificazione della disciplina del contratto di appalto in agricoltura. C. 701 Caretta e Ciaburro (<i>Esame e rinvio</i>)	305
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo. C. 752 Carloni (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	307
<i>ALLEGATO 1 (Emendamento del relatore)</i>	312
<i>ALLEGATO 2 (Proposte emendative approvate)</i>	313
<i>ALLEGATO 3 (Correzioni di forma)</i>	316
SEDE CONSULTIVA:	
DL 44/2023: Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche. C. 1114 Governo (Parere alle Commissioni I e XI) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	309
<i>ALLEGATO 4 (Proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione)</i>	317
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	311
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 170 Cattoi, C. 565 Nevi, C. 616 Simiani e C. 754 Caretta, recanti « Disposizioni per la castanicoltura »	311

XIV Politiche dell'Unione europea

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/1187 sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T). Atto n. 38 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	318
<i>ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)</i>	322

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Hewlett Packard Enterprise – HPE Italia, nell'ambito dell'esame della Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio « La politica di ciberdifesa dell'UE » (JOIN(2022)49 final)	321
---	-----

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007, sull'attività dei servizi di informazione per la sicurezza nel 2° semestre 2022 (<i>Esame e rinvio</i>)	323
--	-----

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.



19SMC0036920